Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2228

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016

30/03/2018 - 05:43

Indice

1. DDL S. 2228 - XVII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 2228 . . . 5

1.2.2. Relazione 2228-A . . . 46

1.2.3. Testo correlato 2228-A (ALLEGATO) . . . 81

1.2.4. Testo approvato 2228 (Bozza provvisoria) . . . 139

1.3. Trattazione in Commissione . . . 156

1.3.1. Sedute . . . 157

1.3.2. Resoconti sommari . . . 160

1.3.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 161

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016 . . . 162

1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 167 (pom.) del 02/03/2016 . . . 171

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 170 (pom.) del 09/03/2016 . . . 176

1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 171 (pom.) del 10/03/2016 . . . 196

1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 172 (pom.) del 15/03/2016 . . . 203

1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (pom.) del 16/03/2016 . . . 209

1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 175 (ant.) del 23/03/2016 . . . 218

1.3.2.1.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 176 (ant.) del 30/03/2016 . . . 224

1.3.2.1.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (pom.) del 30/03/2016 . . . 230

1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 178 (pom.) del 05/04/2016 . . . 254

1.3.2.1.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 06/04/2016 . . . 256

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 180 (ant.) del 07/04/2016 . . . 261

1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (ant.) del 13/04/2016 . . . 270
1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 182 (pom.) del 13/04/2016 . . . 282
1.4. Trattazione in consultiva . . . 288
1.4.1. Sedute . . . 289
1.4.2. Resoconti sommari . . . 297
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 298
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 374 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 299
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 375 (pom.) del 09/03/2016 . . . 320
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2016 . . . 334
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/03/2016 . . . 338
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016 . . . 342
1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . 348
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 101 (pom.) del 09/03/2016 . . . 349
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa) . . . 353
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 164 (ant.) del 25/02/2016 . . . 354
1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/03/2016 . . . 358
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 362
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 363
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 547 (ant.) del 17/03/2016 . . . 371
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 549 (ant.) del 23/03/2016 . . . 375
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 30/03/2016 . . . 378
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 551 (ant.) del 31/03/2016 . . . 389
1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016 . . . 391
1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016 . . . 401
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016 . . . 405
1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 12/04/2016 . . . 410
1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 13/04/2016 . . . 430
1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 569 (pom.) del 03/05/2016 . . . 434
1.4.2.4.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 570 (ant.) del 04/05/2016 . . . 442
1.4.2.4.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 571 (pom.) del 04/05/2016 . . . 445
1.4.2.4.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (pom.) del 10/05/2016 . . . 450
1.4.2.4.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) dell'11/05/2016 . . . 453
1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 458
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 333 (pom.) del 15/03/2016 . . . 459
1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 467

1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 258 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 468
1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 486
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016 . . . 487
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 215 (pom.) del 01/03/2016 . . . 501
1.4.2.8. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 507
1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 23/02/2016 . . . 508
1.4.2.8.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016 . . . 512
1.4.2.8.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016 . . . 516
1.4.2.9. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 525
1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211 (pom.) del 23/02/2016 . . . 526
1.4.2.9.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 214 (pom.) del 02/03/2016 . . . 530
1.4.2.10. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 542
1.4.2.10.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016 543
1.4.2.10.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2016 547
1.4.2.11. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 551
1.4.2.11.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 320 (ant.) del 25/02/2016 . . . 552
1.4.2.11.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 321 (pom.) del 01/03/2016 . . . 557
1.4.2.11.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 322 (ant.) del 03/03/2016 . . . 560
1.4.2.11.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016 . . . 565
1.4.2.12. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 568
1.4.2.12.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016 . . . 569
1.4.2.12.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016 . . . 575
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 581
1.5.1. Sedute . . . 582
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 584
1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016 . . . 585
1.5.2.2. Seduta n. 619 (pom.) del 03/05/2016 . . . 663
1.5.2.3. Seduta n. 620 (ant.) del 04/05/2016 . . . 732
1.5.2.4. Seduta n. 621 (pom.) del 04/05/2016 . . . 781
1.5.2.5. Seduta n. 622 (pom.) del 10/05/2016 . . . 881

1. DDL S. 2228 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2228
XVII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"

Iter
10 maggio 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2228	stralcio di S.2228-BIS **approvato**
C.3821	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 122/16 del 7 luglio 2016, GU n. 158 del 8 luglio 2016.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Matteo Renzi** (Governo Renzi-I)
Di concerto con
Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Paolo Gentiloni Silveri** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro della salute **Beatrice Lorenzin** , Ministro dell'interno **Angelino Alfano** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Giuliano Poletti** , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare **Gian Luca Galletti** , Ministro delle infrastrutture e trasporti **Graziano Delrio** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Maurizio Martina** , Ministro dello sviluppo economico **Federica Guidi**
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Include relazione tecnica.
Esenzione AIR.
Presentazione
Presentato in data **3 febbraio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 571 del 3 febbraio 2016.
Classificazione TESEO
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA
Articoli

OLIO DI OLIVA (Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Artt.1-3), MIELE (Art.2), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.3), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.3), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.3, 16), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.4), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.4), SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA) (Art.4), SEDE (Art.4), TERRITORIO NAZIONALE (Art.4), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.5), SENTENZE STRANIERE (Art.5), CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Art.5), REDDITO IMPONIBILE (Artt.5, 13), OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Artt.6, 7), ASSEGNI ALIMENTARI (Art.6), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.6), GENITORI (Art.6), BASI DI DATI (Artt.6, 14), MINORI (Art.7), GRATUITO PATROCINIO (Art.7), TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE (Artt.8, 9), STUDENTI (Art.8), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.8), TRASPORTO DI MERCI (Art.9), ALBANIA (Art.9), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.8, 9), AUTOCARRI (Art.9), AUTOTRENI E RIMORCHI (Art.9), IVA (Artt.10, 11), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.10, 11), PRODOTTI COLONIALI E SPEZIE (Art.10), PRODOTTI ALIMENTARI INSCATOLATI (Art.11), CONSORZI AGRARI (Art.12), UTILI DI ESERCIZIO (Art.12), NAVI E NATANTI (Artt.13, 15), COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE (Art.13), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.13), CONDONO (Art.13), DECRETI MINISTERIALI (Artt.13, 21), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.13), PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE (Art.13), DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.14), DOGANE (Art.14), INFORMATICA (Art.14), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.15), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.16), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.16), LINEE FERROVIARIE (Art.16), AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (Art.16), FERROVIERI (Art.16), TUTELA DELLA FAUNA (Art.17), CACCIA SPORTIVA (Art.17), STOCCAGGIO DI PRODOTTI (Art.18), INDUSTRIA CHIMICA (Art.18), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.18), ENERGIA (Art.19), LINEE ELETTRICHE (Art.19), GAS METANO (Art.19), COMITATI INTERMINISTERIALI (Art.20), COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI EUROPEI (CIAE) (Art.20), FUNZIONARI (Art.20), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.21), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.21), IMPRESE AGRICOLE (Art.21), BOSCHI E FORESTE (Art.21), PESCA (Art.21), ZONE AGRICOLE (Art.21), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.21)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Cociancich** (PD) (dato conto della nomina il 24 febbraio 2016) .
Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Cociancich** (PD) nominato nella seduta pom. n. 182 del 13 aprile 2016 (proposto testo modificato) (Sen. Mirabelli relatore sui Doc. XXIV, n. 56 e 59).
Presentato il testo degli articoli il 19 aprile 2016; annuncio nella seduta pom. n. 609 del 19 aprile 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)** **in sede referente** l'11 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 576 dell'11 febbraio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2228

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2228

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dell'interno** (ALFANO)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (GALLETTI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (MARTINA)
e con il **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -- Legge europea 2015

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge europea 2015, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione.

Come è noto, già con la legge 6 agosto 2013, n. 97, (legge europea 2013), con la legge 30 ottobre 2014, n. 161, (legge europea 2013-*bis*) e con la legge 29 luglio 2015, n. 115, (legge europea 2014), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:

-- chiudere due procedure d'infrazione e nove casi EU Pilot;

-- chiudere una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge, predisposti secondo la medesima struttura del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, in sette capi, oltre a un capo contenente le disposizioni

finali.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare la lettera *a)* del comma 1 concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva. In proposito, si rileva che con l'articolo 18 della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-*bis*), il legislatore italiano è infatti intervenuto per modificare il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, prevedendo che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione europea, nell'ambito del medesimo caso EU Pilot ha continuato a rilevare un contrasto con l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».

La norma proposta mira quindi a risolvere tale questione con una modifica all'articolo 1, comma 4, della legge 13 gennaio 2013, n. 9, mediante la quale prevedere che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Con la lettera *b)* si interviene modificando l'articolo 7 della legge n. 9 del 2013 relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l'indicazione della durata da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. Pertanto la norma, nel ribadire comunque l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

L'articolo 2 reca disposizioni relative all'etichettatura del miele, volte a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE sul miele dell'articolo 3, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale ha reso obbligatoria l'indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione.

Il caso EU Pilot è stato originato da alcuni sequestri amministrativi, poi immediatamente annullati, di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE» al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto.

Il presente articolo è volto a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di (miscele di) mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele. Tale direttiva all'articolo 2 infatti prevede la possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi UE o non UE, ovvero da entrambi. In Italia, invece, il legislatore ha previsto con una novella al decreto legislativo n. 179 del 2004, introdotta ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, l'indicazione analitica dei singoli Paesi di provenienza.

La Commissione europea, pur riconoscendo la legittimità di tale scelta, ha chiesto di chiarire in sede legislativa la non applicabilità di tale obbligo ai prodotti realizzati fuori dal confine nazionale nel

rispetto delle norme europee.

L'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

L'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, come modificato dall'articolo 43, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente.

La Commissione europea, nell'ambito del suddetto caso Eu Pilot, ha contestato il fatto che il concetto di «origine di un prodotto alimentare» è già definito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 «relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», applicabile dal 13 dicembre 2014, e dal Codice doganale dell'Unione europea, e che pertanto gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare definizioni di Paese d'origine diverse da quelle che individuano unicamente nel Paese in cui è avvenuta la loro ultima trasformazione sostanziale l'origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi.

In considerazione di ciò l'articolo in esame, nel modificare il predetto comma 49-*bis*, abroga implicitamente la definizione nazionale di «effettiva origine». Conseguentemente, la definizione di origine di un prodotto alimentare è integralmente quella europea.

Al riguardo, giova anche segnalare che l'articolo 26, paragrafo 3, del citato regolamento prevede che «Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: *a)* è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure *b)* il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento».

La Commissione ha inoltre rilevato che ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 le sanzioni pecuniarie per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto possono essere comminate solo quando le informazioni inducono effettivamente in errore il consumatore e le autorità di controllo dovrebbero valutare «caso per caso» la sussistenza di questo elemento.

Pertanto si propone una modifica al suddetto comma 49-*bis*, il cui obiettivo è quello di sanzionare adeguatamente talune informazioni usate con modalità tali da indurre in errore il consumatore circa «il reale Paese d'origine» del prodotto.

Il rischio che la norma intende evitare è che il significato evocativo e la reputazione del Paese d'origine, interagendo con informazioni risultanti dalle pratiche commerciali o dalla pubblicità, possano attrarre il prevalente interesse dei consumatori intorno a pregi e qualità attribuibili a una determinata area, pur non trattandosi di prodotti effettivamente legati a quell'area.

La norma è in linea con il regolamento (UE) n. 1169/2011 il cui obiettivo è quello di «proibire l'utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti». Inoltre, come messo in evidenza al punto 29 delle premesse dello stesso regolamento n. 1169/2011, «le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni

relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti».

La disposizione proposta attiene all'applicazione di una previsione sanzionatoria già prevista dalla legislazione vigente e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 4, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione 2013/4212 allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa pregiudiziale C-593/13 (Rina Services e altri), stabilendo che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno Stato membro contrasta con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE). In particolare, la Corte ha stabilito che non è possibile applicare alle SOA l'articolo 51, primo comma, del TFUE, il quale esclude dalle norme sulla libertà di stabilimento le attività in cui si faccia esercizio di pubblici poteri, e che l'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.

La disposizione in esame prevede quindi per le SOA l'obbligo di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, e modifica l'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell'UE o Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasti con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all'estero -- anche tramite operatori *on-line* -- ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane.

Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pregiudiziale del 22 ottobre 2012 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), rilevando che il differente trattamento fiscale riservato dall'ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Nel corso del giudizio, a nulla sono valse le obiezioni in merito al fatto che anche le vincite nei casinò nazionali sono tassate in virtù dell'articolo 30, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale prevede che «la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

Pertanto, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, il comma 1 dell'articolo in esame interviene sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), al fine di aggiungere all'articolo 69 un comma 1-*bis*, il quale esclude dall'applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite da contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, parificando il trattamento fiscale di tali vincite a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali.

A completare tale modifica interviene poi la lettera *b)* del comma 2, che abroga il settimo comma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La lettera *a)* del comma 2 modifica invece il quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di aggiornare il dettato normativo alle nuove tipologie di gioco introdotte dopo l'entrata in vigore del TUIR. Tale disposizione non comporta alcuna modifica sostanziale all'attuale sistema di tassazione previsto per i singoli giochi.

I commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, oneri valutati in euro 3.960.000 per l'anno 2017 ed in euro 2.320.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari richiesta a livello europeo e internazionale dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, (cosiddetto Bruxelles II-*bis*), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, dal regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e dalla Convenzione fatta all'Aia il 23 novembre 2007 sulla esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, entrata in vigore per l'Italia il 1º agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione europea con effetto vincolante per tutti gli Stati membri (ad esclusione della Danimarca).

Il comma 1, in particolare, mira ad introdurre nell'ordinamento nazionale gli strumenti necessari all'assolvimento, da parte dell'autorità centrale (nel caso di specie: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia), dei compiti che le sono attribuiti dalla Convenzione dell'Aia del 2007, in particolare quelli relativi: *a)* contribuire a localizzare il debitore o il creditore; *b)* aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni.

La mancanza di norme attuative interne, infatti, rende critico l'assolvimento delle funzioni dell'autorità centrale, soprattutto con riferimento ai compiti di raccolta delle informazioni sul reddito.

La natura *self executing* dei citati regolamenti ha obbligato l'autorità centrale ad attivarsi comunque per l'acquisizione delle informazioni: obbligo di attivazione al quale deve però corrisponde un obbligo -- in capo ai destinatari di tali richieste -- di fornirle.

La norma in esame, attribuendo all'autorità centrale la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti e consentendo, attraverso tali organi, l'accesso alle informazioni utili, colma un'importante lacuna che, sino ad oggi, ha sensibilmente pregiudicato la possibilità dell'autorità centrale di assolvere i compiti che le derivano dalla normativa ricordata.

Sulla base delle informazioni raccolte, quindi, l'autorità centrale potrà decidere se proseguire la procedura con l'avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapienza dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

Il comma 2 mira a velocizzare la procedura di recupero del credito mediante la trasmissione delle informazioni sui beni del debitore direttamente all'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'introduzione della norma in esame allinea i poteri attribuiti all'autorità centrale a quelli che già le sono riconosciuti, per il raggiungimento delle finalità che le sono proprie, da altre norme: in particolare dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della

sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. Anche la legge 23 dicembre 1992, n. 524, di ratifica della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari fatta a Roma il 6 novembre 1990 conferiva all'allora «Ufficio Centrale» poteri analoghi a quelli di cui alla noma in oggetto per l'assolvimento delle sue funzioni. La convenzione non è poi entrata in vigore in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di ratifiche, ma la scelta del legislatore è evidenzia comunque la consapevolezza di dover munire l'autorità centrale degli strumenti necessari a far fronte alle obbligazioni assunte.

L'articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori.

Il comma 1, in particolare, mira a superare la significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato terzo: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116 del 2005 (che ha recepito la direttiva 2003/8/CE); nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Non solo: uno stesso soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione che vanti due diversi titoli di credito, uno rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 e un altro rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione, gode di due diversi regimi di assistenza giudiziaria dovendosi applicare l'articolo 45 del regolamento nel primo caso, e il decreto legislativo n. 116 del 2005 nel secondo.

La differenza tra le fonti normative citate si manifesta sotto un duplice profilo. Il primo riguarda la tipologia di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che, invece, ricadono nel regime previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2005 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri, quali: la consulenza legale in fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare una azione legale, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti e le spese di viaggio qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato.

Il secondo concerne i requisiti di accesso al beneficio.

La questione riguarda soprattutto l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della Convenzione dell'Aia del 2007, ai sensi del quale gli Stati contraenti sono vincolati a riconoscere agli istanti almeno le stesse condizioni di accesso fissate per l'assistenza legale gratuita nelle cause equivalenti. (Si ricorda che la Convenzione dell'Aia del 2007 è entrata in vigore, per l'Italia, il 1º agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione europea, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri ad esclusione della Danimarca).

Il decreto legislativo n. 116 del 2005 dispone che il patrocinio può essere accordato «al richiedente che supera i limiti di reddito se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro» (articolo 4, comma 4). Questa norma non è applicabile allo straniero che risieda in uno Stato extra UE: tuttavia la finalità che ha determinato la disciplina europea attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 116 del 2005 è presente anche nelle controversie in cui si applica la Convenzione dell'Aia del 2007. Si pensi, ad esempio, ad un cittadino norvegese: tenuto conto del diverso costo della vita tra Italia e Norvegia può accadere che il cittadino norvegese, considerato indigente nel suo Paese, superi invece il tetto di reddito previsto dalla nostra legislazione per il patrocinio a spese dello Stato: in altri termini, l'applicazione rigida del criterio della soglia di reddito stabilita nello Stato richiesto, senza la possibilità di applicare un ulteriore criterio di valutazione, non garantisce l'effettivo accesso alla giustizia in casi come quello citato.

Si rende pertanto necessaria l'adozione di norme interne specifiche in assenza delle quali lo Stato italiano non è in grado di adempiere compiutamente e in modo omogeneo le obbligazioni assunte con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 2007 con specifico riferimento all'accesso alla giustizia che è una delle finalità fondamentali della Convenzione.

Sono comunque fatte salve le norme di maggior favore per il nostro Paese.

Il comma 2 mira a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande prodotte ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 25 della citata Convenzione costituisce una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinino a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/8/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 116 del 2005, ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea.

L'articolo 26 della Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, vincolando ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti, vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle relative procedure che si svolgono sul proprio territorio, senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocino a spese dello Stato.

La norma prevede che ogni Stato possa esprimere una riserva su questo specifico punto non oltre il momento della ratifica o adesione.

L'Italia non ha formulato tale riserva ed è pertanto tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È opportuno sottolineare che dalla lettura della relazione illustrativa alla legge di ratifica (legge n. 64 del 1994) si apprende che la mancata formulazione della riserva è stata frutto di una scelta ben ponderata, fondata: 1) sulla volontà di non appesantire ulteriormente una parte -- la vittima della sottrazione -- già gravata da una situazione umanamente molto difficile, e 2) sulla considerazione che il ricorso alla riserva comporterebbe, in applicazione del principio generale della reciprocità proprio del diritto internazionale dei trattati, un trattamento di ugual segno degli altri Stati contraenti nei confronti dei nostri concittadini vittime di sottrazioni internazionali verso l'estero.

Va peraltro detto che, ratificata la Convenzione con la legge n. 64 del 94, nel corso degli anni successivi l'articolo 25 non è mai stato applicato, forse anche -- si ritiene -- a causa di un equivoco generato dalla configurazione della procedura di ritorno, così come elaborata nell'articolo 7 della legge di ratifica. In sintesi, infatti, una volta trasmessa in Italia l'istanza di ritorno a cura dell'autorità centrale estera e passato il primo vaglio di ammissibilità e fondatezza a cura dell'autorità centrale italiana, la procedura giudiziaria viene avviata e procede a prescindere dall'attivazione della vittima della sottrazione, la cui presenza in udienza e audizione non sono neppure previste come obbligatorie. (Di qui l'avviso, inviato di consueto alle autorità centrali estere, 1) che il soggetto vittima della sottrazione può presenziare all'udienza senza la necessità di nominare un avvocato, pur avendone la facoltà, e 2) che, non essendo obbligatoria la nomina di un avvocato, l'autorità centrale italiana non prevede la copertura degli eventuali relativi costi).

In realtà, questa interpretazione non corrisponde alla lettera della ratifica della Convenzione, avvenuta senza espressione di riserve.

Ciò premesso, se si vuole applicare correttamente la Convenzione così come l'Italia l'ha ratificata, la soluzione migliore si ritiene quella di rimettere il tutto al patrocinio a spese dello Stato, ovviamente (vedi l'articolo 25) senza verifica sui redditi e sulla fondatezza: sistema che consentirebbe di contare su procedure normativamente definite ed esenti da margini di discrezionalità.

Per mera completezza e al fine di comprendere la gravità del problema, si fa presente che l'Italia è stata stigmatizzata per tale «condotta»; di recente la Svizzera, che ci rimprovera il mancato rispetto degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione, ha stabilito, per il principio di reciprocità, di non dare l'assistenza legale agli italiani che si rivolgono all'autorità centrale svizzera.

Il comma 3, infine, chiarisce a chi deve essere presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione): norma necessaria al fine di superare le difformi interpretazioni date dai consigli dei diversi distretti. (Alcuni, infatti, sostenevano che dovesse ritenersi competente il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto).

I commi 4 e 5 riguardano la copertura finanziaria per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 8 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

In particolare l'articolo 1 della direttiva stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, gli Stati membri devono accordare all'atto dell'importazione temporanea di un autoveicolo proveniente da un altro Stato membro una franchigia dal pagamento della tassa di circolazione (*rectius*: tassa automobilistica) prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, richiamato nell'allegato della direttiva stessa.

Il successivo articolo 5, paragrafo 1, lettera *b),* della medesima direttiva, nel disciplinare i «Casi particolari di importazione temporanea di veicoli da turismo», concede una franchigia dalla tassa di circolazione all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo «in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi».

Nell'ordinamento interno la disciplina delle tasse automobilistiche è prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblca n. 39 del 1953, il cui articolo 8, primo comma, stabilisce che «le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo articolo 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese».

Il secondo comma del medesimo articolo prevede, poi, che le autovetture ed i motocicli non riesportati alla scadenza di un anno si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della prevista tassa automobilistica.

Pertanto, in considerazione della difformità dell'impianto normativo interno in materia di tasse automobilistiche con quanto previsto dalla direttiva 83/182/CE, al fine di prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, si è provveduto a formulare alcune modifiche agli articoli 8 e 18 del decreto del Presidente della Repubblca n. 39 del 1953.

Si è, inoltre, tenuto conto del fatto che sia l'articolo 8, sia l'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblca n. 39 del 1953 subordinano l'applicazione della franchigia trimestrale alla condizione di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

Anche l'applicazione di tale condizione non appare legittima per i veicoli immatricolati negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, poiché in contrasto con gli obiettivi di promuovere la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione e di prevenire i casi di doppia imposizione.

L'articolato proposto prevede, quindi, alla lettera *a)* del comma 1, una modifica all'articolo 8, al quale viene aggiunto un comma che stabilisce un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di

informazioni, in cui risiede normalmente lo studente che lo utilizza nel territorio italiano per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia. La definizione di «veicolo da turismo» è quella fornita dall'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 83/182/CEE, secondo la quale i veicoli da turismo sono i veicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi dai veicoli commerciali, ossia diversi dai veicoli stradali che, per il loro tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso.

Per superare il suddetto problema della reciprocità la norma proposta interviene innanzitutto sull'articolo 8, quinto comma, al quale è stata aggiunta la previsione che la condizione di reciprocità non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.

Analogamente la lettera *b)* del comma 1 modifica l'articolo 18 eliminando la condizione di reciprocità per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore dei veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.

L'articolo 9 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006. Le modifiche consentono la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, incompatibili con l'accordo citato.

In passato l'accordo Italia-Albania del 5 aprile 1993, ratificato con legge n. 292 del 2003, in tema di regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, già prevedeva la possibilità di concedere agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, a condizione di reciprocità, a favore dei veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati nei due Paesi.

L'Albania, con legge del 2011 ha accordato, a condizione di reciprocità, tali agevolazioni.

In base al nostro ordinamento, analoghe agevolazioni possono essere accordate tramite l'adozione di decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973 per la tassa automobilistica e dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 per il diritto fisso su veicoli importati.

L'articolo permette di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari che sono stati oggetto di discussione tra la controparte albanese e l'Unione europea in varie riunioni per l'attuazione del summenzionato Accordo di associazione, nonché di richieste formali di chiarimento da parte della Commissione europea, secondo la quale il mantenimento del diritto fisso sarebbe suscettibile di condurre ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, in quanto violerebbe l'articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo 5 sul trasporto terrestre.

L'adozione dei decreti in questione comporta un onere finanziario e, pertanto, si rende necessaria una norma primaria che individui anche la relativa copertura finanziaria.

L'adozione dei decreti agevolativi in questione, oltre che a rispondere a richieste pervenute dal Governo albanese, permette di eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'autorità portuale di Ancona consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi preferiscano transitare per il porto di Trieste ove in base ad un decreto del 1960 non è dovuto il diritto fisso di importazione.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-*bis)* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 12-*bis*) in questione è stato introdotto in data successiva al 1º gennaio 1991; in particolare, la novella attualmente vigente è stata approvata con l'articolo 6, comma 7, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, è stata predisposta l'abrogazione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e l'integrazione del numero 38-*bis*) della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto con una previsione con la quale si assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento la cessione di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione.

L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti») classificate alla voce 21.07.02 della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, attualmente alla voce 1904.9010 della Nomenclatura combinata vigente.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento ai prodotti in questione, ciò in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

La violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che il numero 9) sopra citato è stato modificato, per prevedere l'applicazione di detta aliquota, in data successiva al 1º gennaio 1991; in particolare, tale modifica è stata approvata con l'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, è stata predisposta l'abrogazione della modifica a suo tempo apportata al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A seguito di tale abrogazione i prodotti in questione saranno assoggettati all'aliquota ridotta del 10 per cento per effetto di quanto previsto al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che contempla le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)».

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente.

La Commissione non ha ritenuto che ricorrano le deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE e, in particolare, dei paragrafi 2 e 3, lettere *a), c), d),* e, per tale ragione, ha dato avvio alla procedura di cooperazione n. 11/2010, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari.

All'esito della predetta procedura di cooperazione, le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il precedente regime attraverso l'elaborazione della proposta normativa in esame, della quale vengono illustrate le singole disposizioni della norma qui di seguito.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Tale modifica è finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alla decisione della Commissione europea.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 9, disposte dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime («regime di *tonnage tax*» o «*tonnage tax*») disciplinato dal capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 1, lettera *a)*, mira ad ampliare il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime e la possibilità di esservi riammessi, prevedendo che in dette ipotesi l'opzione per la *tonnage tax* non può essere nuovamente esercitata prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza. In sostanza, la norma opera solo se la causa di decadenza si verifica dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime.

Il comma 1, lettera *b),* numero 1), modifica il regime di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione nel caso in cui venga ceduta una nave, in regime di *tonnage tax*, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso in detto regime, prevedendo che la stessa sia pari al minore importo tra la plusvalenza latente (lorda), data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione per il regime è esercitata, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave. A tali fini, la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR e il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005.

È disposto, altresì, che l'importo della plusvalenza realizzata non può, in ogni caso, essere inferiore a quello corrispondente alla differenza tra la plusvalenza latente (lorda) e i redditi determinati con riferimento alla nave oggetto di cessione in ciascun periodo di permanenza della stessa nel regime di *tonnage tax* (plusvalenza latente netta). In sostanza, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, soggetta a tassazione è la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non può, in tale caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Tali modifiche si sono rese necessarie in quanto la Commissione, tenuto conto del meccanismo di determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione previsto dall'articolo 158, comma 1, del TUIR, nella versione vigente precedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, ha rilevato la sussistenza di un aiuto aggiuntivo rispetto al regime di *tonnage tax* e ha pertanto richiesto di modificare detto meccanismo assoggettando a tassazione la plusvalenza latente lorda, posto che quest'ultima potrebbe essersi formata anche a causa di ammortamenti dedotti in eccedenza rispetto alla vita utile della nave. Tuttavia, ha considerato possibile che tale aiuto aggiuntivo possa essere ridotto dei redditi assoggettati a tassazione in regime di *tonnage tax*, in relazione alla stessa nave, nel rispetto di quanto consentito dal capitolo 11 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi di cui alla Comunicazione C(2004) 43 della Commissione, in base al quale l'azzeramento delle imposte, tasse e contributi costituisce il livello massimo di aiuto autorizzato.

In base alle summenzionate indicazioni si è ritenuto quindi di accogliere le indicazioni della Commissione, pur tuttavia non rinunciando alla tassazione della plusvalenza realizzata che funge ora da parametro di confronto rispetto alla plusvalenza latente lorda.

La scelta, invece, di assoggettare a tassazione la plusvalenza latente lorda, se inferiore alla plusvalenza realizzata, muove dalla ulteriore opportunità di uniformare, per certi aspetti, il trattamento fiscale previsto per le cessioni di navi possedute prima dell'ingresso in regime di *tonnage tax* con quello previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 158 del TUIR per le cessioni di navi acquistate in regime di *tonnage tax*, in relazione alle quali la plusvalenza/minusvalenza è assorbita dalla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR. È apparso opportuno infatti considerare che nell'ipotesi descritta la parte della plusvalenza realizzata che eccede l'importo di quella

latente lorda, possa essere considerata anch'essa assorbita nell'importo determinato forfettariamente fino alla cessione della nave.

Si precisa infine che per le navi oggetto di cessione e già di proprietà dell'utilizzatore in periodi d'imposta in cui non era efficace l'opzione per il regime della *tonnage tax*, qualora dalla vendita dovesse realizzarsi una minusvalenza, l'importo da assoggettare a tassazione in applicazione delle suddette modifiche sarà pari alla plusvalenza latente lorda diminuita dei redditi relativi alla stessa nave, determinati in regime di *tonnage tax*, fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente lorda. Ne deriva che il risultato non potrà mai essere negativo. Le nuove regole, pertanto, non consentono la deduzione di eventuali minusvalenze.

Il comma 1, lettera *b)*, numero 2), reca delle modifiche formali dirette a coordinare le disposizioni del comma 2 dell'articolo 158 del TUIR con le quelle di cui al novellato comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 2 individua la decorrenza delle modifiche apportate dal comma 1, lettera *a)*, prevedendo che le stesse si applicano soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione; nel caso in cui le cause di decadenza si verifichino in un periodo d'imposta precedente a quello in corso a detta data, l'opzione per il regime di *tonnage tax* potrà essere nuovamente esercitata una volta decorso il decennio originariamente previsto, secondo quanto disposto dall'articolo 157, comma 5, del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche operate dall'articolo qui illustrato.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera *b)*, prevedendo che le stesse trovano applicazione soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e che, a tale fine, non costituisce un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.

Infatti, il comma 4 disciplina in modo diverso i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione) debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la *tonnage tax*. Inoltre, è previsto che tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi di cessione di navi che costituiscano un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del TUIR.

Il comma 5 prevede che per le opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione continuano ad applicarsi, fino al rinnovo delle stesse, le disposizioni di cui all'articolo 158 del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo.

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR disciplinano il regime forfetario di determinazione della base imponibile per le imprese marittime, che si caratterizza per essere opzionale (durata dieci anni) e commisurato al tonnellaggio delle navi.

In particolare, l'articolo 157 individua due ipotesi che comportano la perdita di efficacia dell'opzione: il mancato rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 157 si rivela infatti determinante ai fini dell'agevolazione, posto che comporta la perdita dell'agevolazione per l'impresa e anche per tutte le imprese del gruppo cui essa appartiene. Inoltre in caso di decadenza, l'opzione non può essere esercitata di nuovo prima del compimento del decorso del decennio di validità della stessa.

La prima ipotesi (comma 1) prevede che si determini la decadenza dal regime se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) oltre il 50 per cento delle navi detenute dall'impresa sia stato locato a scafo nudo;

b) per più della metà delle navi locate, il rapporto tra giorni di locazione e giorni complessivi di navigazione è superiore al 50 per cento.

La seconda ipotesi (comma 3) prevede che la decadenza si verifichi altresì in caso di mancato rispetto

dell'obbligo di formazione dei cadetti. Le modalità di assolvimento di tale obbligo, che possono anche combinarsi tra di loro nello stesso periodo d'imposta, sono state individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005:

a) nell'imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi agevolate;

b) nel versamento di un importo -- alternativo all'imbarco -- a soggetti impegnati nel campo della formazione. Tale importo è stato fissato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, che non prevede una regolarizzazione del tardivo o mancato versamento dello stesso.

Appare di tutta evidenza come tra le due ipotesi vi sia una profonda differenza: mentre la prima prevede un doppio livello di «guardia» che permette all'impresa di tenere sotto controllo il rischio della perdita dell'agevolazione, la seconda fa sì che un mero errore materiale nella verifica della presenza del cadetto a bordo di una delle diverse navi gestite dall'impresa, oppure paradossalmente il mero ritardato versamento (anche di un solo giorno) dell'importo formativo, determinano, *sic et simpliciter*, l'automatico venir meno dell'opzione esercitata. E gli stessi effetti si producono anche sulle altre società del gruppo.

In altri termini, nella seconda ipotesi, la «sanzione» (unica) della decadenza, non essendo correlata alla gravità della irregolarità commessa, non fa distinzione tra comportamenti, finendo per penalizzare in modo sproporzionato il soggetto che commette una lieve infrazione, rispetto a chi trascuri completamente di adempiere all'obbligo formativo.

Ciò premesso, i commi da 6 a 10 intervengono sulla disciplina della modalità indiretta dell'obbligo formativo (versamento a istituzioni formative) prevedendo che:

1) la decadenza dal regime di *tonnage tax* sia esclusa laddove l'impresa inadempiente (per mancato versamento) ricorra a un regime di regolarizzazione, entro un anno dalla scadenza stabilita, mediante il pagamento dell'importo formativo dovuto aumentato di sanzioni ed interessi legali. Tale sorta di «ravvedimento» è ovviamente precluso nel caso in cui le violazioni siano già accertate da parte degli uffici finanziari;

2) la decadenza sia in ogni caso esclusa se l'importo formativo non versato risulti di entità inferiore alla soglia del 10 per cento dell'importo dovuto -- e comunque inferiore all'ammontare di euro 10.000 annui -- al fine di evitare la paradossale situazione in cui potrebbero trovarsi quelle imprese che, pur avendo operato in buona fede, perdano il beneficio della tassazione forfetaria per un errore materiale di calcolo di entità minima. A tale riguardo si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà definire le procedure di riscossione dell'importo formativo e delle correlate sanzioni, nonché degli interessi;

3) il comma 10 introduce infine un regime transitorio, con la previsione della possibilità di regolarizzazione dei mancati o tardivi versamenti alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

L'articolo 14 attua la decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cisiddetta «convenzione SID»).

L'articolo 10 della citata Convenzione attribuiva a ciascuno Stato membro la designazione dell'amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

Tale Convenzione è stata ratificata nell'ordinamento nazionale con legge 30 luglio 1998, n. 291. L'articolo 3 della citata legge n. 291 del 1998 rinviava ad un successivo provvedimento del Ministro delle finanze per la designazione dell'amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.

In attuazione della predetta disposizione, con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane è stata individuata quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

Anche la decisione 2009/917/GAI in argomento, all'articolo 10, rimanda agli Stati membri

l'individuazione dell'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Pertanto, con il comma 1 dell'articolo in esame, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene designata quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Con il comma 2, l'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale viene riservato, ai sensi dell'articolo 7 della citata decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 15 si rende necessario al fine di fornire chiarezza interpretativa circa l'iscrivibilità nel registro internazionale italiano delle navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei.

L'intervento tende infatti ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

Infatti, l'attuale disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 457 del 1997 non contempla le navi comunitarie in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario tra quelle cui è consentita l'iscrizione nel registro internazionale.

Si tratta evidentemente di una lacuna se si considera che, da un lato, il medesimo comma 2 consente tale modalità di iscrizione alle navi in sospensione da registro extracomunitario e, dall'altro, lo stesso articolo 145 del codice della navigazione, cui il citato articolo 1 fa espresso rinvio, non opera alcuna distinzione tra bandiere comunitarie ed extracomunitarie riferendosi invece genericamente a «navi che risultino già iscritte in un regime straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo».

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

L'accertamento di tali violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è effettuato dall'ANSF, con l'ausilio dalla Polizia ferroviaria previa stipula di una apposita convenzione con il Ministero dell'interno. I ricorsi amministrativi avverso gli accertamenti sono definiti dal direttore dell'ANSF, mentre per la riscossione delle sanzioni, per le impugnazioni, per la tutela giurisdizionale e per quanto non specificamente disposto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo, dispone che «con separati decreti legislativi, adottati ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, sono individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza».

I termini indicati nella legge 25 gennaio 2006, n. 29, (diciotto mesi a decorrere dal 10 agosto 2007) per l'emanazione dei decreti legislativi che individuavano le sanzioni nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'ANSF, non potevano essere rispettati in quanto presupponevano un riordino normativo in ambito ferroviario che è stato effettuato nel 2012, con l'emanazione da parte dell'Agenzia del decreto n. 4 del 9 agosto 2012. Altre norme previste dal decreto legislativo n. 162 del 2007 concernenti la gestione e l'organizzazione dell'Agenzia sono state già adottate e sono attualmente

vigenti (decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, nn. 34 e 35, 3 marzo 2009, n. 36, e 15 novembre 2011, n. 224).

L'insieme di queste disposizioni ha consentito all'Agenzia di espletare i propri compiti istituzionali e, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, di provvedere al riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria.

In particolare il decreto dell'ANSF n. 4 del 2012 disciplina:

a) le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

b) il regolamento per la circolazione ferroviaria;

c) le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Per quanto riguarda le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, l'ANSF ha emanato specifici provvedimenti normativi che regolano i propri compiti, i compiti degli operatori ferroviari, la regolamentazione tecnica del settore, gli *standard* tecnici della circolazione ferroviaria, le autorizzazioni e le certificazioni delle imprese ferroviarie, l'attività di ispettorato, controllo e monitoraggio.

Il regolamento per la circolazione ferroviaria contiene le norme derivanti dalla legislazione internazionale e nazionale di settore, cogenti per gli operatori ferroviari riguardanti l'esercizio in sicurezza della circolazione ferroviaria.

Le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria sono norme riguardanti la condotta, la formazione e l'accompagnamento dei treni, la verifica dei veicoli, la gestione della circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, le abilitazioni, la gestione e la valutazione del personale.

Considerato che il decreto n. 4 del 2012 dell'ANSF ha tracciato un sistema di circolazione ferroviaria, di qualificazione del personale in condizioni di esercizio considerato normale, nonché regole di buona pratica e processi che disciplinano il corretto funzionamento del sistema ferroviario, si rende ora necessario dare applicazione ai principi esplicitamente enunciati nella direttiva 2004/49/CE, nella legge 25 gennaio 2006, n. 29, e nell'articolo 5, comma 5, del decreto n. 162 del 2007, concernenti l'individuazione di misure necessarie a garantire che le norme e raccomandazioni impartite dall'Agenzia stessa abbiano piena osservanza.

Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria provvedendo ad accertare la coerenza dell'operato degli operatori ferroviari, ma senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte dei suddetti operatori.

La predisposizione della legge va ad integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Dalle disposizioni dell'articolo qui illustrato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'Agenzia provvederà agli adempimenti derivanti dalla norma avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati antecedentemente.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

Dall'adozione di tale modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

In particolare, al fine di sanare il profilo di contestazione relativo al mancato recepimento dell'articolo 8, punto 1), lettera *c)*, della direttiva, la lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alle «Condizioni per il rilascio ed il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio», introducendo, da un lato, una lettera g-*bis*) secondo la quale «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, l'autorizzazione allo stoccaggio può essere rilasciata solo se le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente gli obblighi derivanti dalla direttiva», e dall'altro, prevedendo un comma aggiuntivo che per motivi di sicurezza esclude la possibilità di rilasciare nella stessa unità idraulica più di un'autorizzazione allo stoccaggio di CO2, in analogia con quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

Inoltre, al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere *d)* ed *e)*, della direttiva 2009/31/CE che disciplina i casi di riesame dell'autorizzazione allo stoccaggio di CO2, la lettera *b)* del comma 1 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alla «Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio», introducendo un comma aggiuntivo che obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Infine per assicurare la completa trasposizione del secondo periodo dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE, la lettera *c)* del comma 1 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, relativo alla vigilanza e al controllo del sito di stoccaggio, specificando che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di *routine* almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dall'adozione delle proposte di modifica all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul «terzo pacchetto energia» per sanare definitivamente la procedura di infrazione 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

L'articolo in questione mira, pertanto, ad apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, modifica nuovamente l'articolo 37, comma 3,del decreto legislativo n. 93 del 2011 riguardante la delimitazione di competenze tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere. La disposizione chiarisce che il Ministero dello sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorra assicurare il rispetto di

atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri dell'Unione. L'armonizzazione della materia operata dall'Unione, infatti, impedisce a tali accordi di prevalere sulla normativa europea di riferimento.

Il comma 1, lettera *b)*, affronta la questione dell'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano, nel prevedere una gestione unificata della rete di trasmissione nazionale in capo ad un unico gestore individuato in Terna SpA, impedisce ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con altri Stati membri di poter operare in qualità di gestore, scoraggiando di conseguenza altre società allo sviluppo di interconnettori. Ai fini del superamento di tale rilievo, viene quindi prevista una modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011, per dare la possibilità ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa, limitatamente al periodo di durata dell'esenzione dall'obbligo di accesso a terzi di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, recante condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

La lettera *c)* del comma 1 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, al fine di conferire all'autorità nazionale di regolazione il potere di comminare sanzioni anche per le violazioni dell'articolo 20 (Comunicazione di informazioni e riservatezza) e dell'allegato I (Gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali) del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13 (Tariffe per l'accesso alle reti), 20 (Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi) e 21 (Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio)e dell'allegato I (Orientamenti SU) del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale disposizione mira a superare un rilievo della Commissione europea, secondo cui la versione attuale dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, mancando di citare espressamente tali disposizioni, non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati od atti di implementazione del diritto dell'Unione, che non siano a loro volta stati oggetto di deliberazioni dell'autorità di regolamentazione adottate ai sensi della legge n. 481 del 1995.

Il comma 2 interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, già modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per fornire una nuova definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto nel settore del gas.

La Commissione europea, in particolare, ha contestato l'eccessiva ampiezza dell'attuale definizione di cliente vulnerabile prevista dal citato articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ricomprenderebbe anche soggetti che non necessitano di particolare protezione.

Il Governo, nella lettera di risposta alla messa in mora, ha fatto presente che la protezione dei clienti in disagio economico è assicurata nell'ordinamento italiano da apposite norme che destinano ad essi misure di sostegno economico (cosiddetto *Bonus* Gas). La Commissione, nel notare che non vi è collegamento tra questi consumatori e i consumatori vulnerabili definiti dal decreto legislativo n. 164 del 2000, ha suggerito un riordino della normativa nazionale finalizzata a circoscrivere maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e di legarla alle condizioni di disagio economico. Nell'ordinamento italiano, infatti, il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas; tale circostanza è stata giudicata inopportuna in quanto genera confusione tra la categoria dei clienti vulnerabili e quella dei clienti protetti ai sensi del regolamento (UE) n. 994/2010.

Alla luce di ciò, si propone una modifica della definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto che, lasciando sostanzialmente invariato il livello di tutela dei consumatori assicurato dalle norme vigenti, assicuri una migliore corrispondenza delle suddette definizioni a quanto indicato nel diritto dell'Unione.

Le norme proposte non alterano l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introducono nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE.

Conseguentemente la denominazione del direttore/responsabile del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19 è sostituita da quella di Segretario del CIAE, figura introdotta dal comma 9-*bis* del citato articolo 2, come novellato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, legge europea 2014.

Al Segretario del CIAE sono attribuite le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del CTV, per il tramite dell'ufficio di Segreteria del CIAE.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le «Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato» soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La disposizione delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese.

L'attuale procedura dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 prevede che le Amministrazioni notifichino direttamente alla Commissione europea i progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Contestualmente alla notifica, esse trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

La disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisse la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea.

La nuova procedura proposta con il comma 1, lettera *a),* dell'articolo qui illustrato, modificata in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano formulato nella seduta del 17 dicembre 2015, prevede quindi che le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongono la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Quest'ultimo effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004).

Ai sensi del comma 1, lettera *b),* anch'esso modificato in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di attuazione della citata procedura, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentita la Conferenza stessa.

Tale procedura non si applica alla concessione di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, per i quali la relativa notifica è effettuata direttamente a cura dell'amministrazione competente.

L'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge, fatti salvi l'articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, l'articolo 7 relativo al gratuito patrocinio e l'articolo 9 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012, sul presente schema di disegno di legge è stato acquisito, in data 17 dicembre 2015, il parere, favorevole con condizioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sessione

europea, che si riporta in allegato alla presente relazione

Le condizioni hanno riguardato l'articolo 21, rubricato «Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato».

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di modificare l'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 al fine di prevedere che il controllo del Dipartimento per le politiche europee sulla completezza della documentazione relativa alle misure di aiuti da notificare alla Commissione europea avvenga attraverso il sistema di notificazione elettronica utilizzato da tutte le amministrazioni ed entro tempi certi, stabiliti dal decreto di attuazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 45.

La condizione è stata accolta e l'articolo 21 è stato conseguentemente modificato.

Con la seconda condizione, le regioni hanno chiesto di modificare l'articolo 45, comma 3, della legge n. 234 del 2012, al fine di rendere necessaria, anziché facoltativa, l'adozione di un decreto che disciplini le modalità di attuazione della nuova procedura di notifica. Hanno inoltre richiesto che sul citato decreto attuativo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga acquisito il preliminare parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale condizione è stata accolta dal Governo ed il testo conseguentemente modificato.

Riguardo all'illustrazione dell'impatto regolatorio, si segnala che la necessità delle varie disposizioni normative proposte, con i relativi effetti, è indicata analiticamente nella suesposta illustrazione e che le opzioni regolatorie contenute nelle singole disposizioni sono necessitate dall'adempimento di obblighi europei emersi, per la maggior parte dei casi, nell'ambito di procedure di infrazione e di pre-infrazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015."
Parere, ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni
Repertorio atti n. 214/CSR del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna sessione europea del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che dispone, con riferimento ai contenuti di cui al successivo articolo 30, comma 3, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTA la nota n. 10676 – DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 4 dicembre 2015, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e inviato alle Regioni in data 11 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole sul disegno di legge con alcune richieste di emendamento all'articolo 21 con il quale viene modificato l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento per le politiche europee hanno chiesto chiarimenti, riservandosi di far conoscere le proprie valutazioni in merito alle proposte regionali;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna sessione europea di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti all'articolo 21 contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);

CONSIDERATO che il Governo, esaminata la proposta delle Regioni, ha presentato una riformulazione del citato articolo 21 che può trovare accoglimento (All.B);

CONSIDERATO, quindi, che le Regioni hanno espresso parere favorevole su detta proposta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante: ""Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", trasmesso, con nota n. 10676 - DAGL/52344/10.3.1 del 7 dicembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con l'accoglimento della proposta di modifica dell'articolo 21 nei termini di cui all'allegato documento (All. B) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

All. B

ART. 21

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. *All'articolo 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*
«1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee ***attraverso il sistema di notificazione elettronica****. Quest'ultimo effettua un esame della completezza ~~degli elementi contenuti~~* ***della documentazione contenuta*** *nella notifica, entro i termini* ***stabiliti dal decreto di cui al comma 3*** *~~senza pregiudizio alcuno della successiva valutazione della Commissione europea~~. Il successivo inoltro ~~alla stessa~~* ***alla Commissione europea*** *è effettuato conformemente alla normativa europea.*

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza degli elementi contenuti nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.»;

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ***sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome****, ~~possono essere~~* ***sono*** *disciplinate,* ***entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge****, le modalità di attuazione del presente articolo.».*

Relazione tecnica

L'articolo 1 relativo all'etichettatura degli olii di oliva vergini, introduce taluni obblighi a carico dei produttori di olio e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 relativo all'etichettatura del miele, esonera espressamente i produttori di miele di altri Stati membri dall'obbligo di indicare analiticamente i paesi di origine delle miscele di mieli. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 relativo all'etichettatura degli alimenti, attiene all'applicazione di una disposizione sanzionatoria già prevista dalla legislazione vigente e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede l'obbligo delle Società Organismi di Attestazione (SOA) di avere **un sede** qualsiasi nel territorio della Repubblica, non necessariamente la sede legale. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

L'articolo 5 esenta dall'applicazione dell'imposta sui redditi le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), attualmente sottoposte ad aliquota progressiva IRPEF. Ai fini della stima delle vincite realizzate all'estero è stato esaminato il quadro RL -Altri Redditi -. Unico Persone Fisiche presentato per l'anno di imposta 2013, nel quale sono riportati, al rigo 12, colonna 3, i redditi di diversa natura e tra questi figurano anche le vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta. Dall'analisi sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro; prudenzialmente si ipotizza che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesta in una percentuale pari al 50% di tale ammontare complessivo, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro. Ne deriva che l'importo di 6,8 milioni di euro si configura come la base imponibile sulla quale non si può più applicare l'attuale tassazione progressiva IRPEF. In base al modello di microsimulazione Irpef si evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi si attesta intorno al 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro.
Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, considerando un'aliquota marginale media Irpef del 32%, un'aliquota media addizionale regionale dell'1,5% e un'aliquota media addizionale comunale dello 0,57% (totale IRPEF+ addizionali=34,07%):

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	0	-3,81	-2,18
Addizionale regionale	0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0	-0,05	-0,04
Totale in milioni di euro	0	-3,96	-2,32

21.12.2015

Alla copertura dei predetti oneri, derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del provvedimento.

L'articolo 6, comma 1, attribuisce alla Autorità centrale la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle Convenzioni internazionali e dai regolamenti europei, consentendo, attraverso tali organi l'accesso alle informazioni utili.
Al riguardo si rappresenta che con il termine "servizi minorili" si fa riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale, che svolgono funzioni di carattere sociale, assistenziale e amministrativo a supporto dello stesso Dipartimento.
Le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti dall'Autorità centrale, senza ulteriori aggravi a carico della finanza pubblica.
La possibilità inoltre di avvalersi di organi della pubblica amministrazione e degli enti preposti per l'acquisizione delle informazioni utili all'espletamento delle funzioni dell'Autorità centrale, da realizzarsi mediante il ricorso a banche dati già esistenti, la cui fruizione potrà avvenire in forma gratuita e senza apportare modifiche o implementazioni agli applicativi informatici delle amministrazioni interessate, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Il comma 2** dispone che le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati sono trasmesse dall'Autorità centrale all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
Anche da tale comma si evince la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione in esame, potendosi espletare le relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.
I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Capitolo 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, recante "Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, ecc.", la cui dotazione a legislazione vigente è pari a 135.341euro annui per l'anno 2015 e di 146.545 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e il Capitolo 2121 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo che reca per l'anno 2015 una disponibilità di 589.755 ed una disponibilità per l'anno 2016 di euro 591.349".

L'articolo 7, comma 1, mira a superare l'attuale e significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione Europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante le seguenti disposizioni: "Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie; nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".
La differenza sostanziale derivante dall'applicazione delle sopracitate disposizioni si manifesta sotto due profili. Il primo profilo fa riferimento alle tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il D.P.R. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che invece ricadono a loro volta nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 di cui nelle premesse, sia dall'articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri.
In particolare nel decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio

qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato che, al contrario, non sono previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il comma 2 tende a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori. Infatti l'articolo 25 della citata Convenzione da luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato.

Peraltro la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti, anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 3 ha carattere meramente dispositivo in quanto chiarisce a chi va presentata l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Consiglio dell'ordine del luogo di esecuzione), norma peraltro necessaria al fine di superare difformi interpretazioni fomite dai Consigli dei diversi distretti.

Da una analisi degli oneri attualmente sostenuti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, ciò comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio, che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa euro 162,00.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudenziale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 (200 X (784,00 + 162,00), con decorrenza anno 2016.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui, si provvede a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvederà al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferirà in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 8 modifica gli articoli 8 e 18 del Testo Unico delle Leggi sulle Tasse automobilistiche (D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39) al fine di abolire l'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati membri. Considerato il numero limitato di soggetti

interessati all'agevolazione, l'articolo in esame determina una perdita di gettito valutata come assolutamente trascurabile.

L'articolo 9, relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, consente di non riscuotere dagli autotrasportatori albanesi i diritti fissi e la tassa di circolazione previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della legge n. 1146 del 1959 e dall'articolo 2 della legge n. 820 del 1973.
Sulla base dei dati (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) risultanti dalle dichiarazioni dell'anno 2014, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania, la perdita di gettito derivante dal provvedimento è valutata in 3.398.072,52 euro su base annua.
Alla relativa copertura si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 10 relativo all'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia, comporta un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.
Sono state prese in considerazione, per l'attività 01.28.00 – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche – le operazioni imponibili al 4% verso consumatori finali (779.300 euro) ed è stato ipotizzato che un cinquanta per cento fossero per piante a fini alimentari. Su tale importo è stato calcolato un aumento dell'aliquota di 6 punti percentuali, con un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.

L'articolo 11, relativo all'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei c.d. "preparati per risotti", comporta un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,7 milioni di euro.
Per analizzare i preparati a base di riso, è stato preso in considerazione il peso che i piatti pronti hanno nel paniere ISTAT (2015) all'interno del gruppo dei prodotti alimentari preparati (circa il 32%). Tale peso è stato poi applicato alla voce "spese alimentari" nei consumi delle famiglie e si è ipotizzato che la metà sia attribuibile ai preparati per risotti e si è nettizzato dell'IVA al 4%.
505,528 MLN x 32,24% /2/1,04 = 78,356 Milioni di Euro
A tale importo è stato applicato un aumento di 6 punti percentuali di aliquota.
78,356 x 0,06= 4,7 Milioni di Euro
Da tali importi risulta il seguente maggior gettito (in milioni di euro):

	2016	2017	A decorrere dal 2018
Maggior gettito IVA	4,7	4,7	4,7

L'articolo 12, volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti in favore dei consorzi agrari in Italia, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Sul piano del trattamento fiscale i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente – diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) – devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale.
La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma.

21.12.2015

Le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo di:

a) incrementare la quota assoggettata a tassazione ordinaria, per i consorzi agrari, dall'attuale 40% al 50%;
b) attivare costantemente un sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore dei consorzi agrari, così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell'importo complessivo del regime "*de minimis*";

Si specifica che la normativa fiscale prevede l'ulteriore tassazione del 3% sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

L'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile obbliga tutte le cooperative a destinare a "riserva legale indivisibile" almeno il 30% degli utili netti annuali.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002), nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), stabilisce che è soggetta a tassazione la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva legale indivisibile nella misura minima sopra ricordata.

In conclusione, l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, nella versione che risulterà a seguito della modifica proposta per i consorzi agrari, assoggetterà a tassazione la quota del 53% degli utili netti annuali.

Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio **sopra descritto.**

L'articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (in prosieguo: "regime di tonnage tax" o "tonnage tax") disciplinato dal capo III del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito: "TUIR"), che le Autorità italiane si sono impegnate ad apportare in sede di richiesta di proroga del suddetto regime presso le competenti istituzioni comunitarie e sulla base delle quali la Commissione dell'Unione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi da 1 a 10 assumono essenzialmente carattere antielusivo.

La prima modifica, definita al **comma 1, lettera a)**, riguarda l'articolo 157 del DPR n. 917/1986, relativo ai "limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia". La novella, prevedendo un tempo minimo di cinque anni per esercitare di nuovo l'opzione alla Tonnage Tax in caso di uscita prima della scadenza dei 10 anni della durata ordinaria del regime, intende estendere il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal suddetto regime e la possibilità di esservi riammessi. Rispetto alla vigente normativa, tale disposizione in sostanza, produce conseguenze a partire dalle decadenze verificatesi dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del decreto, solo se la causa di decadenza ha luogo dopo il quinto periodo d'imposta di permanenza nel regime. Circa gli effetti sul gettito, non potendo procedere a puntuali stime di impatto, stante la finalità meramente antielusiva della misura, si indicano generici effetti positivi sull'erario.

Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicheranno soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le società decadute antecedentemente continueranno a valere le regole stabilite nella versione vigente anteriormente alla modifica del presente decreto.

Una ulteriore modifica, prevista dal **comma 1, lettera b)**, riguarda la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza in caso di cessione di una nave soggetta al regime di Tonnage Tax.

Rispetto alla vigente normativa non si hanno variazioni con riferimento a navi acquistate durante il periodo di vigenza dell'opzione, in quanto continuano ad essere escluse espressamente, in caso di

21.12.2015

cessione, le minus/plusvalenze dal concorso alla formazione del reddito di impresa, in quanto tale elemento è compreso nella determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'articolo 156 del TUIR.
Al contrario, con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regime di determinazione delle minus/plusvalenze verrà modificato nel caso venga ceduta una nave, in regime di Tonnage Tax, già posseduta in periodi antecedenti a quello di ingresso al regime. In tal caso il nuovo articolo 158 del TUIR dispone che la plusvalenza sia da determinarsi come il minore importo tra la "plusvalenza latente lorda", data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione al regime, e la plusvalenza realizzata all'atto della cessione della nave, calcolata come differenza tra prezzo di realizzo e costo non ammortizzato calcolato secondo le disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione, comunque non inferiore alla plusvalenza netta (ovvero la differenza, non negativa, tra plusvalenza lorda e la somma dei redditi forfetari della nave del periodo di opzione).
Pertanto la plusvalenza realizzata è determinata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR ed il costo non ammortizzato è calcolato in base alle risultanze del prospetto redatto nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2005.
In definitiva, l'importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, ad essere soggetta a tassazione sarà la plusvalenza realizzata, ma l'importo imponibile non potrà, in tal caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. Ciò in sostanza comporta che non possano emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell'opzione.
Come detto, le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicheranno soltanto con riferimento alle opzioni esercitate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. A tal fine non costituirà un nuovo esercizio dell'opzione il rinnovo di quelle opzioni esercitate precedentemente al periodo d'imposta in corso a detta data.
Per quanto riguarda i casi di rinnovo delle opzioni esercitate per la prima volta in un periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4 stabilisce che in detti casi la plusvalenza derivante dalla cessione della nave (o di navi che costituiscano almeno l'80% del complesso aziendale) già di proprietà dell'utilizzatore in assenza dell'opzione debba essere calcolata ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto a un costo non ammortizzato determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per la Tonnage Tax, vale a dire la cd plusvalenza realizzata prima illustrata. Come già segnalato, tale modalità di definizione determinerà l'azzeramento dell'ammontare delle minusvalenze e nel contempo potrebbe comportare un aumento delle plusvalenze con conseguente incidenza sull'importo del reddito imponibile.
Il comma 5 stabilisce l'invarianza delle disposizioni di calcolo delle minus/plusvalenze, rispetto a quelle attualmente vigenti, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione in periodi antecedenti all'approvazione del presente decreto.
Infine, relativamente ai commi da 6 a 10, si evidenzia che gli stessi sono volti a garantire l'applicazione della disciplina in esame e in particolare la regolarizzazione del pagamento dell'imposta; tali commi, tuttalpiù, sono suscettibili di comportare effetti positivi in termini di gettito che, prudenzialmente, non vengono stimati.
In definitiva, gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile puntuale determinazione considerata la natura straordinaria delle operazioni di cessione delle navi e la coesistenza di tre diversi regimi di determinazione delle minus/plusvalenze, in special modo negli anni immediatamente prossimi alla approvazione del presente decreto; vale a dire che vi saranno società marittime che hanno già aderito al regime e continueranno ad applicarsi le attuali regole fino alla scadenza del decennio di opzione, altre che hanno già aderito e che alla scadenza ormai prossima rinnoveranno l'opzione e per le quali varrà la modalità di definizione della plusvalenza realizzata, ed infine le società marittime che opteranno per la prima volta (o ri-opteranno dopo una

interruzione) al regime Tonnage e per le quali vigerà il sistema di calcolo fondato sul confronto tra la plusvalenza latente e quella realizzata.
Dall'analisi dei dati della serie storica delle dichiarazioni dei redditi Unico società di capitali, per anni di imposta dal 2005 al 2103, quest'ultimo provvisorio, risulta un numero di società aderenti al regime nell'ordine di 40 soggetti nel 2015 fino ad un numero di circa 90, rimasto sostanzialmente costante dall'anno di imposta 2008.
Dai dati esposti si evince che circa il 45% dei soggetti avrà l'opportunità di rinnovare l'opzione in scadenza già dalla prossima annualità d'imposta, mentre, mediamente, i restanti dovranno decidere se rinnovare l'opzione entro i prossimi tre anni. Nei confronti di questi ultimi non si rilevano effetti di sorta per l'erario continuando essi d applicarsi il regime vigente fino alla prossima eventuale opzione.
L'osservazione dei dati dichiarati ha evidenziato, come prevedibile, data la natura delle operazioni in questione, un andamento non costante tra plusvalenze e minusvalenze, con una prevalenza significativa, soprattutto nell'ultimo triennio, delle minusvalenze sulle prime. Pertanto in considerazione della nuova modalità di calcolo delle plusvalenze, la quale non ammette l'emersione di minusvalenze, si dovrebbe osservare una propensione all'aumento della base imponibile e quindi un aumento di gettito per l'erario.
Infine, con riferimento alla categoria dei futuri nuovi aderenti alla Tonnage tax, tenendo presente che i maggiori operatori del settore dei trasporti marittimi hanno già effettuato l'opzione per il vigente regime e quindi ricadono nella precedente analisi, è presumibile che non si abbiano ulteriori significativi effetti, seppur anch'essi classificabili come positivi, essendo la nuova normativa orientata a contrapporsi a pratiche elusive.
Pertanto in definitiva, mantenendo un profilo prudenziale per la stima, non si ascrivono a favore dell'erario i pur positivi potenziali effetti segnalati.

L'articolo 14 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. La norma non comporta oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 23 febbraio 2007, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

L'articolo 15 consente di iscrivere nel registro internazionale italiano le navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovia (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.
L'Agenzia provvederà agli adempimenti scaturenti dalla presente disposizione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al momento non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati antecedentemente.

L'articolo 17, in materia di caccia, introduce l'obbligo dei cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.12.2015

L'articolo 18 modifica talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (C02).

In particolare, al fine di sanare il profilo di contestazione sollevato dalla Commissione europea relativo al mancato recepimento dell'articolo 8, punto 1), lettera c), della direttiva, **la lettera a) del comma 1** detta talune condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di siti di stoccaggio appartenenti ad una stessa unità idraulica. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 162/2011 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio), introducendo un comma aggiuntivo che obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate.

La lettera c) del comma 1 prevede che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito di stoccaggio e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Dalla predetta modifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come stabilito all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 162/2011, gli oneri relativi alle attività ispettive previste all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto sono coperti da tariffe poste a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio.

L'articolo 19 interviene nuovamente sul decreto legislativo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (cd. "terzo pacchetto energia") senza alterare l'equilibrio finanziario delle norme modificate, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, non comporta alterazioni all'equilibrio finanziario, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari, in quanto la norma si limita a chiarire che il Ministero dello Sviluppo economico può fornire indirizzi all'Autorità solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri.

La lettera b) consente ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le infrastrutture sono realizzate con capitali privati.

La lettera c) interviene nell'ambito del generale potere sanzionatorio attribuito dalla legge n. 481/1995 all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di prevedere espressamente l'applicabilità delle sanzioni anche ai casi di violazione di regolamenti delegati o di atti di implementazione di diritto dell'Unione, nella prassi già applicate dal Regolatore, ragion per cui la norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, come meglio approfondito nella relazione illustrativa, circoscrivere maggiormente la definizione di cliente vulnerabile e la collega alle condizioni di disagio economico, così come previsto dal diritto dell'Unione. Ne deriva che la norma proposta non altera l'equilibrio finanziario del quadro normativo attuale, né introduce nuovi oneri finanziari in capo ai soggetti destinatari.

L'articolo 20, relativo alle funzioni del Segretario del CIAE, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma a carattere ordinamentale.

21.12.2015

L'articolo 21, relativo alle comunicazioni di informazioni in ordine agli aiuti di Stato, delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 GEN. 2016

21.12.2015

Original

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USSDPE 0003475 P-1.1.7
del 19/10/2015

12604027

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria tecnica del Sottosegretario alle politiche europee - On. Gozi

Prot. n. Roma, lì

Alla: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

SEDE

Oggetto: schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015. Procedure AIR e VIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione Air sul disegno di legge in oggetto, presentato in attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto costituito da una complessità di misure che, lette anche in correlazione al disegno di legge di delegazione europea, sono necessitate, da una parte, dall'esigenza di evitare allo Stato italiano l'avvio di procedure di infrazione per violazione della normativa europea, dall'altra di chiudere quelle già in corso.

Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea.

Si è provveduto pertanto a consultare le amministrazioni interessate e con esse a concordare il contenuto delle singole disposizioni, finalizzate a superare le situazioni di pre-infrazione e infrazione.

Sul testo verranno consultate le Regioni, in quanto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione.

Il Consigliere giuridico del Sottosegretario
Prof. Alfonso Celotto

VISTO

Roma, lì

Il Capo Dipartimento
Affari giuridici e legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.».

Art. 2.

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *f)*, non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

Art. 3.

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«*49-bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Art. 4.

(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, i premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.»;

b) il settimo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 11.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 6.

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 8.

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.»;

b) all'articolo 18 le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 9.

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Adattamento dell'ordinamento interno)*. - *1*. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Agli oneri recati dall'articolo 2-*bis*, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis*) è sostituito dal seguente:

«38-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);».

Art. 11.

(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 13.

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.

Art. 14.

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 15.

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

Art. 16.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è effettuato dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia

del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 17.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«*12-bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Art. 18.

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«g-*bis)* in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma e alle lettere da *a)* a *d)* del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 19.

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. I soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri dell'Unione europea, in qualità di soggetti proprietari di un sistema di trasmissione, possono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quali gestori di sistemi di trasmissione, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE, per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.»;

c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostitute dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009»;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*»;

b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della

documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 22.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 7 e 9, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 2228-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2228-A

Relazione Orale

Relatore Cociancich

TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 19 aprile 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -- Legge europea 2015

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**
con il **Ministro della giustizia**
con il **Ministro dell'economia e delle finanze**
con il **Ministro della salute**
con il **Ministro dell'interno**
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**
e con il **Ministro dello sviluppo economico**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Palermo)

9 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

su emendamenti

(Estensore: Fazzone)

15 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per le parti di competenza, esprime i seguenti pareri:

sull'emendamento 17.14 parere non ostativo, osservando che l'attribuzione del carattere vincolante al

parere di un organo tecnico-scientifico indipendente quale l'Ispra potrebbe presentare profili di incompatibilità rispetto alla natura giuridica dell'ente;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

22 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Estensore: Maran)

9 marzo 2016

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

manifestato apprezzamento per lo sforzo, in corso da diversi anni, volto a ridurre il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese;

valutata la previsione di cui all'articolo 9 che, conformemente all'Accordo di associazione e stabilizzazione, cancella il diritto fisso e la tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi;

preso atto che l'articolo 12 è volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti in favore dei consorzi agrari in Italia;

considerato infine il contenuto normativo dell'articolo 20 che rafforza il segretariato del Comitato interministeriale per gli affari europei,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Estensore: Compagnone)

1° marzo 2016

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2015;

formula una relazione non ostativa.

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Del Barba)

sul disegno di legge

17 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con i seguenti presupposti:

che la stima dell'onere derivante dall'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 7 sia stata calcolata in modo prudenziale dato che l'estensione di questo tipo di assistenza tende regionevolmente ad un ampliamento della platea dei soggetti che vi faranno ricorso;

che la perdita di gettito associata all'articolo 8 sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri;

e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 4 dell'articolo 16, delle seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

su emendamenti

23 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3, 19.0.3/1 e 19.0.3/4, 5.1, 10.6, 11.2, 13.1, 5.3/1, 14.0.1, 13.2, 19.0.1, 15.1, 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 17.1 e 17.2.

Il parere è di nulla asta sui restanti emendamenti e subemendamenti.

5 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso.

7 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 21.0.2, 21.0.2/1 e 1.9/1.

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

13 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il capoverso articolo 19-*septies*. "Disposizioni finanziarie" sia così riformulato: «1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente: "1943" e le parole "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016". 2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000" la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000". 3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000". 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies* è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1, 19.0.3 (testo 2)/2, 19.0.3 (testo 2)/5, 19.0.3 (testo 2)/6, 19.0.3 (testo 2)/7, 19.0.3 (testo 2)/9, 19.0.3 (testo 2)/10, 19.0.3 (testo 2/11, 19.0.3 (testo 2)/19, 19.0.3 (testo 2)/20, 19.0.3 (testo 2)/17 e 19.0.3 (testo 2)/13.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2).

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

FINANZE E TESORO)

(Estensore: Guerra)

15 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Liuzzi)

8 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cardinali)

1° marzo 2016

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Albano)

9 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

l'articolo 1, riguardante l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;

la lettera *a)* concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;

la lettera *b)* interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l'indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;

l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;

l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da apporre obbligatoriamente sull'etichettatura «il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare». La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee;

rilevato che:

esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;

l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia

destinate all'alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);

l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il Trattato;

l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;

esprime una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;

per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;

con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;

riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla qualificazione dei consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis*.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Fissore)

2 marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, esprime una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Favero)

1° marzo 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che con il provvedimento in esame si adempie a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

valutato che esso ha altresì la finalità di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

apprezzate in particolare le disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria e qualificazione del personale,

si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Bianconi)

8 marzo 2016

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Mirabelli)

2 marzo 2016

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, approva una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Cardinali)

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;

considerato che:

sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

tale parere, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015, è stato favorevole a condizione che venissero accolte talune modifiche all'articolo 21 del disegno di legge, riguardanti la disciplina relativa alle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, di cui all'articolo 45 della legge n. 234 del 2012;

tali modifiche sono volte a far sì: che la notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la Conferenza Stato-regioni sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto;

espresso apprezzamento per il recepimento, nel testo del disegno di legge, della condizione espressa dalla Conferenza Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Testo d'iniziativa del Governo	Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015	**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015**-2016
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 1. *(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)*	Art. 1. *(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)*
1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;	*a) identica*;
b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi».	*b) identica* **;**
	***c)* all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».**

Art. 2. *(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)* 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *f)*, non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».	Art. 2. *(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)* *Identico*
Art. 3. *(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)* 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: «*49-bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».	Art. 3. *(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)* *Identico*

	Art. 4. ***(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)*** **1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».** **2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici», sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».** **Art. 5.** ***(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)*** **1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:** **«*2*-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».**
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO	Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO
Art. 4. *(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)*	Art. **6**. *(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)*
1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica. 2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.	*Identico*
Art. 5. *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)*	Art. **7**. *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)*

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:	1. *Identico*:
«*1*. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, i premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.	«*1. Identico*.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».	*1-bis*. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate **nello Stato o** negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* il quarto comma è sostituito dal seguente:** **«La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.»;** ***b)*** il settimo comma è abrogato.	2. Il settimo comma **dell'**articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**,** è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 11.	3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo **16**.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	4. *Identico.*
	Art. 8. ***(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)*** **1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è abrogato.**
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA Art. 6.	Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA Art. **9**.

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)	*(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)*
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali.	1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. **Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.**
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.	2. *Identico.*
	Art. 10. ***(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)*** **1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.** **2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.**
Art. 7. *(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)*	Art. **11**. *(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)*

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta. 2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale. 3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.	*Identico*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

	« *1.* Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»; ***b)* all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;** ***c)* all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».** **2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)* , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.** **3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo , è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.**
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO	Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO
Art. 8. *(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)*	Art. **13**. *(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)*
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 8:	*Identico*

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 9. *(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)*	Art. **14**. *(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)*
1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:	*Identico*

«Art. 2-*bis*. - *(Adattamento dell'ordinamento interno). - 1*. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Agli oneri recati dall'articolo 2-*bis*, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

Art. **15**.

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. *Identico*:

a) identica;

b) **alla tabella A, parte II- *bis* , dopo il numero 1) è aggiunto il seguente**:

«1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;

b) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis*) è sostituito dal seguente: «38-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);».	***c)*** alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis* **è abrogato.**
	2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3. **3 . I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C- *bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.**
Art. 11. *(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)*	Art. **16**. *(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)*
1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.	*Identico*
Art. 12. *(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)*	Art. **17**. *(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)*
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: «*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.	*Identico*

Art. 13. *(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)*	Art. **18**. *(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)*
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»; *b)* all'articolo 158: 1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;	*Identico*

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.

Art. 14.
(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. **19**.
(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

Identico

Art. 20.
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis* . L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

***a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere *a)* e *b)* , limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;**

***b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.**

3- *ter* . La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3- *bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
***a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;**
***b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».**
2. All'articolo 27- *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* il comma 1- *bis* è sostituito dal seguente:**
«1- *bis* . La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;
***b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:**
«*5*. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10- *bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016.
Art. 21.
(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime - Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.
Art. 22.
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
Art. 23.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)
1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* il primo e il secondo periodo sono soppressi;**
***b)* al terzo periodo le parole: «dilettante od» sono soppresse.**
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25- *ter* è inserito il seguente:
«Art. 25- *quater* . - *(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1*. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
***a)* dopo il numero 20) è inserito il seguente:**

	«20- *bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»; ***b)* al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;** ***c)* al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.** **4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.** **5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- *bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 15. *(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)*	Art. **24** *(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)*
1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».	*Identico*
Art. 16. *(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)*	Art. **25**. *(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)*
1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora: *a)* riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;	1. *Identico*.

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria; *c)* riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.	
2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.	2. *Identico*.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.	3. *Identico*.
4. Il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.	4. **Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,** il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.	5. *Identico*.
6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	6. *Identico*.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.	7. *Identico*.
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE	Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 17. *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*	Art. **26**. *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «*12-bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».	*Identico*
Art. 18. *(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)*	Art. **27**. *(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)*
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 14: 1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «g-*bis)* in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»; *b)* all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:	*Identico*

«*2-bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: *a)* qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; *b)* fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma e alle lettere da *a)* a *d)* del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;	
c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».	
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 19. *(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)*	Art. **28**. *(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)*
1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;	*a) identica*;
b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:	*b) identica*:

«*3-bis*. I soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, in qualità di soggetti proprietari di un sistema di trasmissione, possono essere certificati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quali gestori di sistemi di trasmissione, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE, per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009»;	«*3-bis*. **Le imprese** che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri**, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico **secondo le procedure di cui all'**articolo 10 **o all'articolo 11** della direttiva 2009/72/CE **e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute** dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. **Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione**»;
c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera *a)*, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»; 2) alla lettera *b)*, le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostitute dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».	*c) identica*.
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»; *b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:	2. *Identico*.

«*2-bis*. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 29.
(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603- *bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 30.
(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
***a)* che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;**

b) **che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;**
c) **che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;**
d) **che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)* , del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;**
e) **che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.**

Art. 31.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) **copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 29 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;**
b) **documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;**
c) **dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *d)* ed *e)* ;**
d) **certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.**
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 32.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 29 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.
Art. 33.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44)
1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
***a)* all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;**
***b)* all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* , le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;**
***c)* all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302».**
2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:
«b- *bis*) da un rappresentante del Ministero della giustizia».
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c)* , si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34.
(Disposizione finanziaria)

	1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016». **2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» è sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» è sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» è sostituita dalla seguente: «90.578.000».** **3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)* , del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.378.000» e la parola: «92.000.000» è sostituita dalla seguente: «89.378.000».** **4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.** **5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.**
Capo VIII ALTRE DISPOSIZIONI	Capo **IX** ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 20. *(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*	Art. **35**. *(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*
1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*»; *b)* al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*».	*Identico*
Art. 21. *(Modifiche all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)*	Art. **36**. *(Modifiche **alla** legge 24 dicembre 2012, n. 234, **in materia di** aiuti di Stato)*
1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 1 è sostituito dai seguenti:	1. *Identico*: *a) identica*;

«*1*. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

b) identica:

«*3*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale **e con il Ministro dello sviluppo economico**, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;**

***b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:**

«*2*. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;

***c)* al comma 3 le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».**

3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015» e all'articolo 51 le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Art. 37.
(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41- *bis* , comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 7 e 9, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. **38**.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli **7**, **11** e **14**, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.3. Testo correlato 2228-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2228-A

Relazione orale

Relatore COCIANCICH

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 19 aprile 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro dello sviluppo economico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 14ª Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2
FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4, dopo le parole:* «leggibile e indelebile», *aggiungere le seguenti:* «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3
CANDIANI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4
DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

De Petris, Uras, Campanella, Candiani

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: «condizioni di conservazione», *inserire le seguenti:* «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

De Petris, Uras, Campanella, Candiani

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, dopo le parole:* «condizioni di conservazione», *inserire le seguenti:* «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

1.7

Amidei, Bertacco, Marin, Piccoli, Ceroni, D'Ali', Floris

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* 1, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.8

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-*ter*. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

1.9/1

De Petris, Campanella, Uras, Molinari

Respinto

Al capoverso «b-*bis*», *sostituire le parole:* «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», *con le eguenti:* «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

1.9

Il Relatore

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 2

2.1

Candiani, Molinari

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1
CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2
AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALI', FLORIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3
FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.4
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

3.5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-*ter*. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

3.6

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto, il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche».

3.0.1/1

RUTA

Precluso

All'emendamento 3.0.1, alle parole: «*Dopo l'***articolo 3**» *premettere le seguenti:* «*Sopprimere l'articolo 3 e*».

3.0.1/2

RUTA

Respinto

All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole da: «*Dopo l'***articolo 3**» *fino alle parole:* «**Art. 3-*bis***», *con le seguenti:* «*Sostituire l'***articolo 3** *con il seguente: "***Art. 3.**".»

3.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee)*, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 4

4.1

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «sede», *aggiungere la parola:* «operativa»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis.* Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione. così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sopprimere il terzo periodo».

4.2

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola* «sede», *con le seguenti:* «stabile organizzazione»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.3

LIUZZI, PERRONE

Respinto

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «sede»*, con le seguenti:* «stabile organizzazione».

4.4

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.0.1

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, dopo la lettera *j)*, inserire il seguente: "*g)* alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.2

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

All'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)*, inserire la seguente: "*g)* ai servizi resi in concessione relativi allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.3

GUERRIERI PALEOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: "*f-bis)* alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

Art. 5

5.1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Sostituire l' ***articolo 5*** *con il seguente:*

«Art. 5. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).* - 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta,

senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti."

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

5.2

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

5.3/1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 5.3 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a) sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

"1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; *b)* il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

2. Sopprimere la lettera b).

5.3

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, *dopo le parole:* «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» *aggiungere le seguenti:* «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

5.0.1

PUGLISI

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 5** *inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, le parole: «diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)*;

d) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente disposizione»;

f) all'articolo 3, il comma 3 è soppresso.»

5.0.2
IL GOVERNO
Accolto

Dopo l' **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis.*

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1
IL GOVERNO
Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

6.0.1
IL RELATORE
Accolto

Dopo l' **articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis.*

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 7** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 9

9.1
CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-bis», *inserire infine le seguenti parole:* «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

9.2
CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-bis», *inserire in fine il seguente periodo:* «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 10

10.1

CANDIANI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

10.2 (testo 2)

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla Tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione

del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

10.3

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI, D'ALI'

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis)* è abrogato.»

10.4

D'ALI', AMIDEI, CANDIANI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla tabella A, dopo la Patte II-*bis*, inserire la seguente:

"Parte II-*ter* - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento

1) basilico, origano, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia";

b-bis) alla tabella A, patte III, il numero 38-*bis)* è abrogato».

10.5

DONNO, FATTORI, CIOFFI, CANDIANI, BLUNDO

Assorbito

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* alla tabella A, parte II-*bis*, è inserito il seguente numero:

"1-*bis)* basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. *ex* 12.07)"».

10.6

D'ALI', AMIDEI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 38-*bis*», *dopo la parola:* «basilico», *inserire la seguente:* «, origano».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856.

10.7

PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «38-*bis*» *dopo la parola:* «freschi» *inserire le seguenti:* «origano a rametti o sgranato».

Art. 11

11.1

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

11.2

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "2) preparazioni alimentari a base di riso *(ex* voce 21.07.02)".

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis* valutato in 3.920.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856"».

Art. 12

12.1
CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2
ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

12.3
LIUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 13

13.1
SONEGO

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«*0a)* All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

13.2
IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "nel caso in cui", sono aggiunte le seguenti: "sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario oppure"».

13.3/1

SONEGO

Respinto

All'emendamento 13.3, sostituire le parole: «*premettere la seguente: 0a)* all'articolo 157» *con le seguenti:*

«*premettere le seguenti:*

"*0a)* all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

13.3/2

MARINELLO, FILIPPI, BATTISTA

Respinto

Al capoverso «0a)», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «navi traghetto», *sopprimere le seguenti:* «ro-ro e»*;*

b) dopo le parole: «italiano o comunitario», *aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione».

13.3

IL RELATORE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 14** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis.*

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-*ter*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una

delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 14** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

14.0.3

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 14** *, inserire il seguente:*

«Art. 14- ***bis.***

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

14.0.4/1

CANDIANI

Respinto

Al capoverso «Art. 14-*bis.*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

14.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 14** *, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quater*.

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 15

15.1
IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Detto credito" sono inserite le seguenti: "è attribuito a condizione

che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario e".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "ed a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.2/1

MARINELLO, FILIPPI, BATTISTA

Respinto

All'emendamento 15.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «navi traghetto», *sopprimere le seguenti:* «ro-ro e» *e, dopo le parole:* «italiano o comunitario», *aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «navi traghetto», *eliminare le parole:* «ro-ro e», *dopo le parole:* «italiano o comunitario», *aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione» *e sopprimere le parole:* «in ogni caso»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2017».

15.2

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.3

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità

del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

15.4

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

Art. 16

16.1

GRANAIOLA

Decaduto

Al comma 1 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» *inserire le seguenti:* «dei gestori e delle imprese ferroviarie» *e sostituire le parole:* «da euro 5.000 a euro 20.000» *con le seguenti:* «da euro 10.000 a euro 40.000».

16.2

GRANAIOLA

Decaduto

Al comma 2 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» *inserire le seguenti:* «dei gestori e delle imprese ferroviarie» *e sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 4.000» *con le seguenti:* «da euro 2.000 a euro 8.000».

16.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 17

17.1

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

VACCARI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.3/1

FATTORI, MORONESE, DONNO, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 17.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 17», *dopo le parole:* «EU Pilot 6955/14/ENVI» *aggiungere le seguenti:* «. Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI»;

b) al capoverso «Art. 17», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato.

1-*ter*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato.»

17.3

De Petris, Uras

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)* - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.";

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*"».

17.4

Arrigoni, Stefani, Candiani, Consiglio

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

17.5

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-*bis*» *sostituire le parole:* «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» *con le seguenti:* «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

17.6

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, sostituire il capoverso «12-*bis*» con il seguente: «12-*bis*. La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, e quella migratoria, ad eccezione della beccaccia, a fine giornata di caccia».

17.7

DE PETRIS, GRANAIOLA, URAS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», *con le seguenti:* «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

17.8

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-*bis*», *sostituire le parole:* «subito dopo l'abbattimento», *con le seguenti:* «al momento del recupero».

17.9

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-*bis.*» *sostituire le parole:* «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», *con le seguenti:* «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

17.10

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-*bis*», *sostituire le parole:* «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», *con le seguenti:* «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

17.11

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1 capoverso «12-*bis.*», *sopprimere le parole:* «e migratoria».

17.12

VACCARI

Decaduto

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «e migratoria».

17.13

GRANAIOLA

Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: "*a-bis)* sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi contravviene all'obbligo di annotare la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 12"».

17.14

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

17.15

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

17.0.1

DE PETRIS, URAS

Respinto

Dopo l' **articolo 17** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- *bis.*

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 19

19.1

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.2

FISSORE, CARDINALI

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 38 sostituite l'ultimo periodo con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.3/1

PICCOLI

Respinto

Alla lettera b), capoverso «3-*bis*», *dopo le parole:* «ed il sistema idrico», *inserire le seguenti:* «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

19.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

19.0.1

RUTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 19** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente».

19.0.2

RUTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l' **articolo 19** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

19.0.3/1

LIUZZI, PICCOLI

Precluso limitatamente al numero 1, respinto per la parte restante

All'emendamento 19.0.3, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «6.000»*;*

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «9.000»*;*

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «7.000» *con la seguente:* «14.000»*;*

2. Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta», *con la seguente:* «120».

19.0.3/2

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali», *con le seguenti:* «Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/3

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/4

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. sopprimere la lettera a);

2. alla lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Conseguentemente, al capoverso «19-*quater*», *comma 1, sopprimere la lettera a).*

19.0.3/5

ORELLANA

Ritirato

Al capoverso «19-*quater*», *comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:* «*e)* certificazione medica attestante le lesioni subite oppure il certificato di morte della vittima del reato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

19.0.3 testo 2/1

ORELLANA, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3 testo 2/2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

19.0.3 testo 2/3

LIUZZI

Respinto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-bis», *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2. Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta», *con la seguente:* «120».

19.0.3 testo 2/4 (testo 2)

LIUZZI

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-*bis*», *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.3 testo 2/5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «*a)* che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui

l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

19.0.3 testo 2/6

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo la parola:* «superiore» *inserire le seguenti:* «al quintuplo».

19.0.3 testo 2/7

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo la parola:* «superiore» *inserire le seguenti:* «al quadruplo».

19.0.3 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI, PICCOLI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo le parole:* «dello Stato» *inserire le seguenti:* «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia".».

19.0.3 testo 2/9

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

19.0.3 testo 2/10

FATTORI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

19.0.3 testo 2/11

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, LIUZZI

Respinto

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

19.0.3 testo 2/12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*quater*», *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «*a)* copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* con relativa condanna a titolo di provvisionale, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

19.0.3 testo 2/13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, ANITORI

Respinto

Al capoverso «19-*quater*», *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizionale di cinque anni».

19.0.3 testo 2/14

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centottanta».

19.0.3 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi».

19.0.3 testo 2/16

LIUZZI

Respinto

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «120».

19.0.3 testo 2/17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CANDIANI

Respinto

Sostituire il capoverso «19-*quinquies*», *con il seguente:*

«Art. 19- *quinquies.*

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

19.0.3 testo 2/18
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, AMIDEI

Respinto

Sopprimere il capoverso «19-*sexies*».

19.0.3 testo 2/19
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, CANDIANI

Respinto

Sopprimere il capoverso «19-*septies*».

19.0.3 testo 2/20 (testo 2)
IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000".

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il ***Capo VII*** *inserire il seguente:*

«Capo VII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 19-*bis*.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinquies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-*ter*.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-*quater*.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis* e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies*.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-*septies.*

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 - 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quin-

dici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-*ter*. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», *con la seguente:* «alla» *e le parole:* «recante comunicazioni in ordine agli», *con le seguenti:* «in materia di».

21.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *aggiungere le seguenti:* «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.1

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l' **articolo 21** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - Caso EU PILOT 7563/15/CNCT)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è incrementata di euro 15 milioni per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno di riferimento, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

21.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l' **articolo 21** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso

affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2/1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Ritirato

Al capoverso «Art. 21-*bis*.», *al comma 1, sostiuire la parole:* «12 milioni», *con le seguenti:* «10 milioni».

Tit.1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», *con le seguenti:* «Legge europea 2015-2016».

1.2.4. Testo approvato 2228 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2228

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 maggio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

Art. 2.

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *f)*, non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme di cui alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

Art. 3.

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 4.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Art. 5.

(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, i premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno

2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 22.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Sezione 1

Art. 7.

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di titolo
esecutivo europeo)*

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Art. 9.

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere

dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.

3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.

4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n.? 234.

Sezione 2

Art. 11.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 12.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 13.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 14.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.

Art. 15.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) da un rappresentante del Ministero della giustizia».

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» è sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» è sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» è sostituita dalla seguente: «90.578.000».

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti:

«89.378.000 euro».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI

Art. 17.

(Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

Art. 18.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 19.

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;

b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 20.

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Adattamento dell'ordinamento interno)*. - *1*. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Agli oneri recati dall'articolo 2-*bis*, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati

all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis)* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 22.

(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 24.

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalità definite ai sensi del comma 8.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.

12. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato

nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. ?30, ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. ?917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.

15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 25.

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 26.

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere *a)* e *b)*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter* del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

2. All'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016.

Art. 27.

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.

Art. 28.

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi

con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Art. 29.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater*. - *(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1*. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:

«20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;

c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

Art. 30.

(*Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL*)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 31.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso

EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«*12-bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

Art. 32.

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma e alle lettere da *a)* a *d)* del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENERGIA

Art. 33.

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostitute dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*»;

b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*».

Art. 35.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato)

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.

1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente

legge,» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;

c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».

3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n. 234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.? 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente

incremento nel limite massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

Art. 37.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2228
XVII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente	
N. 166 (pom.) 24 febbraio 2016	
N. 167 (pom.) 2 marzo 2016	Fissato termine subemendamenti: 10/3/2016, h. 12. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 marzo 2016 alle ore 9:00
N. 170 (pom.) 9 marzo 2016	Testo degli emendamenti allegato al resoconto

N. 171 (pom.) 10 marzo 2016	Presentati ulteriori emendamenti del relatore. Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 15/3/2016 h. 10. Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 172 (pom.) 15 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e alle riformulazioni di emendamenti del relatore: 15/3/2016 h. 17,30. Testo di emendamenti e odg allegato al resoconto
N. 174 (pom.) 16 marzo 2016	Testo di odg allegato al resoconto
N. 175 (ant.) 23 marzo 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti e odg. Fissato termine subemendamenti ad emendamento del relatore: 30/3/2016, h. 9.45
N. 176 (ant.) 30 marzo 2016	Fissato termine presentazione subemendamenti ad emendamenti: 5/4/2016, h. 19. (Emendamenti allegati al resoconto)

N. 177 (pom.) 30 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 5/4/2016, h. 20.30. Approvati emendamenti (Odg ed emendamenti allegati al resoconto)
N. 178 (pom.) 5 aprile 2016	Fissato termine subemendamenti ad emendamento del relatore: 6/4/2016, h. 8.30. Allegato al resoconto testo emendamento.
N. 179 (ant.) 6 aprile 2016	Testo dei subemendamenti allegato al resoconto

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

N. 180 (ant.)
7 aprile 2016

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

N. 181 (ant.) 13 aprile 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti
N. 182 (pom.) 13 aprile 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti e subemndamenti Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, il quale riferisce che la legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Governo presenti, ad inizio anno, alle Camere, un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Tuttavia, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell?anno successivo, la predisposizione di quelle per l?anno 2015 è slittata alla fine dell?anno. Pertanto, la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 ? attualmente al nostro esame ? è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Quanto ai contenuti delle due leggi, ricorda che, ai sensi dell?articolo 30 della legge n. 234, la legge di delegazione deve contenere le deleghe legislative al Governo per dare attuazione alle direttive europee o decisioni quadro, mentre nella legge europea devono confluire tutte le altre norme, non di delega, dirette a sanare eventuali contrasti tra l?ordinamento nazionale e quello europeo, derivanti da inadempimenti o violazioni delle norme dell?Unione. In particolare, tali contrasti legislativi devono essere oggetto di specifico rilievo nell?ambito di procedure di contenzioso o precontenzioso europeo,

ovvero devono essere oggetto di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione, casi EU Pilot o procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

In seguito alla presentazione del disegno di legge europea 2015, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l?utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell?articolo 14 della legge n. 234.

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie; in caso di inadempimento di tale sentenza, si può aprire una seconda fase (*ex* articolo 260 del TFUE), che si conclude con un?ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l?inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell?infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell?Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l?Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell?esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell?infrazione.

L?Italia ha subito sinora quattro condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie: 1. mancato recupero degli aiuti concessi per l?assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro (sentenza 17 novembre 2011, causa C-496/09); 2. mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell?uomo (sentenza 2 dicembre 2014, causa C?196/13); 3. mancata adozione, per la regione Campania, delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell?uomo e senza recare pregiudizio all?ambiente (sentenza 16 luglio 2015, causa C?653/13); 4. mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia (sentenza 17 settembre 2015, causa C?367/14).

Per quanto riguarda la procedura denominata "EU Pilot", essa è stata introdotta sin dall?aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l?applicazione del diritto dell?UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l?applicazione del diritto dell?UE o la conformità con quest?ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell?avvio di una procedura d?infrazione a norma dell?articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d?infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Governo riferisce che con le ultime leggi europee è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione EU Pilot e delle procedure di infrazione. Al 26 gennaio 2016 il numero delle procedure d?infrazione a carico del nostro Paese risulta pari a 91, di cui 69 per violazione del diritto dell?Unione e 22 per mancato recepimento di direttive. Secondo le dichiarazioni del sottosegretario Gozi del 19 febbraio 2016 si tratta del numero più basso degli ultimi vent?anni e l?Italia si trova ora tra i Paesi che, in termini relativi, ha migliorato di più in questo ambito.

Il disegno di legge europea 2015 consta di 22 articoli, mediante i quali si provvede a chiudere 2 procedure d?infrazione e 9 casi EU Pilot, nonché a sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

I 22 articoli sono suddivisi in 8 capi, concernenti rispettivamente i settori di: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e

aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia.

L?articolo 1, concernente l?etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. In particolare, con la lettera *a)* si interviene nuovamente sulla disciplina dell?etichettatura dell?olio d?oliva. Con la legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), sempre nell?ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che "L?indicazione dell?origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell?Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita". Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un?evidenza maggiore all?indicazione dell?origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto. Con la lettera *b)* si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l?indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell?olio extravergine d?oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l?indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L?articolo 2 reca una disposizione relativa all?etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell?ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d?origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell?UE, come previsto dall?articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L?articolo 3, sull?etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell?articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d?origine "del prodotto" il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell?ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d?origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l?indicazione dell?origine "dell?ingrediente primario", che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo d?origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L?articolo 4, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell?Italia per aver imposto a tali società l?obbligo di avere sede legale nel territorio italiano. Secondo la Corte di giustizia (causa pregiudiziale C-593/13 Rina Services e altri), è sufficiente il requisito di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre l?obbligo di sede legale contrasta con i principi della libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e della libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE).

L?articolo 5, in materia di tassazione dei premi e delle vincite da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell?ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell?UE o dello Spazio economico europeo (SEE) contrasti con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE, in quanto configura una disparità di trattamento rispetto alle vincite ottenute in case da gioco italiane. Infatti, le vincite conseguite all?estero ? anche tramite operatori *online* ? sono soggette alle aliquote progressive dell?IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l?imposta sulla vincita è considerata assolta in

quanto ricompresa nell?imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10 per cento della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori. La modifica, pertanto, è volta a escludere dall?IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco ? anche *online* ? autorizzate in altri Stati membri. Inoltre, sia per le vincite in Italia, che per quelle conseguite all?estero, viene esclusa l?imposta sostitutiva degli spettacoli e viene applicata quella propria dei premi e vincite da gioco di cui all?articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che consiste in un?aliquota variabile dal 10 al 25 per cento a seconda del gioco, da applicare alla vincita.

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L?articolo 6 reca disposizioni volte a conferire, al Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia ? designato quale autorità centrale a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto Bruxelles II-*bis*) e della Convenzione dell?Aia del 23 novembre 2007 sul recupero transfrontaliero delle prestazioni alimentari nei confronti dei figli ? il potere di avvalersi dei servizi minorili dell?Amministrazione della giustizia e di chiedere l?assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti. Inoltre, l?autorità centrale può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso. Secondo la relazione illustrativa del Governo, tale potere si rende necessario per consentire l?assolvimento dei compiti che le sono attribuiti e in particolare quelli relativi: *a)* contribuire a localizzare il debitore o il creditore degli alimenti; *b)* aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l?ubicazione dei beni. Secondo il Governo, la mancanza di tali norme attuative interne ha reso critico l?assolvimento delle funzioni dell?autorità centrale, soprattutto con riferimento ai compiti di raccolta delle informazioni sul reddito. Sulla base di tali informazioni, infatti, l?autorità centrale potrà decidere se proseguire la procedura con l?avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all?archiviazione ove ritenga che la situazione di incapienza dell?obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

L?articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari (Convenzione dell?Aia del 2007) e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell?Aia del 1980). In particolare, le norme sono dirette a superare una disparità di trattamento, sotto il profilo dell?accesso al patrocinio a spese dello Stato e delle tipologie di spese coperte, tra le domande di cooperazione che provengono da uno Stato membro dell?Unione europea e le domande che provengono da uno Stato terzo.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L?articolo 8 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell?Unione, per l?intero periodo del corso di studi svolto in Italia. La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell?ambito del quale la Commissione europea ha contestato l?incompatibilità della norma italiana, che impone l?obbligo di pagamento della tassa automobilistica dopo 3 mesi di soggiorno, con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all?interno della Comunità in materia d?importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

L?articolo 9 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica dell?Accordo di associazione e stabilizzazione tra l?Unione europea e la Repubblica di Albania, del 12 giugno 2006, al fine di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell?Accordo di associazione. Secondo la Commissione europea, il mantenimento del diritto fisso per l?importazione temporanea di autoveicoli per il trasporto di cose violerebbe l?articolo 59 del suddetto Accordo di associazione e l?articolo 13 del relativo Protocollo n. 5 sul trasporto terrestre. Pertanto, al fine di evitare il rischio di avvio di una procedura di infrazione, la norma in esame esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati

temporaneamente dall?Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti. Peraltro, secondo la relazione del Governo, la norma risponde alle richieste pervenute dal Governo albanese e dall?autorità portuale di Ancona, secondo cui gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste ove in base ad un decreto del 1960 non è dovuto il diritto fisso di importazione.

Gli articoli 10 e 11 innalzano dal 4 al 10 per cento l?aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all?alimentazione e alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere i casi EU Pilot 7292/15/TAXU e 7293/15/TAXU, nell?ambito dei quali la Commissione europea ha rilevato l?incompatibilità con l?ordinamento dell?Unione dell?applicazione dell?aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell?articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.

L?articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, riconosciuti dall?articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, attraverso una modifica dell?articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, che innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota dei loro utili netti annuali soggetti a tassazione.

L?articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (regime di «*tonnage tax*»), disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986), che ? secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa del Governo ? l?Italia si è impegnata ad apportare, al fine di ottenere la proroga per altri 10 anni del regime di aiuti. La Commissione europea, infatti, con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell?articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e ne ha autorizzato la proroga fino a tutto il 2023.

L?articolo 14 designa l?Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione dell?articolo 10 della decisione 2009/917/GAI, sull?uso dell?informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull?uso dell?informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta "convenzione SID").

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L?articolo 15 è finalizzato ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime. Con una modifica all?articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 457 del 1997, si provvede, infatti, a includere anche le navi di bandiera comunitaria, in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, tra quelle che possono iscriversi nel registro internazionale italiano.

L?articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall?Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. L?Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Attualmente, l?Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori ferroviari. L?articolo 16 provvede, pertanto, a integrare questo meccanismo, consentendo all?Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L?articolo 17 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell?ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull?attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull?impatto che tale

prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione. Tale disposizione, in particolare, modifica l?articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l?obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l?abbattimento.

L?articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell?ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell?articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all?Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L?articolo 19 interviene nuovamente sul "terzo pacchetto energia" per sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell?ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell?energia elettrica e del gas naturale. In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l?articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l?esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L?articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l?articolo 19 e l?articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE. Con un emendamento al disegno di legge europea 2014, approvato presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il predetto comma 9-*bis* che ha previsto la figura del Segretario del CIAE. Tuttavia, l?articolo 19 già prevedeva la figura del direttore della Segreteria del CIAE. Si tratta pertanto, ora, di sostituire la denominazione di direttore/responsabile della Segreteria del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell?articolo 19, con quella di Segretario del CIAE.

L?articolo 21 modifica la procedura di cui all?articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le "Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato" soggetti a previa notifica ai sensi dell?articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La procedura attualmente vigente prevede che siano le singole Amministrazioni a notificare direttamente alla Commissione europea i regimi di aiuto. Ma la disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisse la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Pertanto, la nuova procedura proposta con il comma 1, lettera *a),* dell?articolo 21, concordata con la Conferenza Stato-Regioni, prevede che le amministrazioni centrali e territoriali predispongano la notifica secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea. La procedura, tuttavia, non si applica alla concessione di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, per i quali la relativa notifica è effettuata direttamente a cura dell?amministrazione competente.

L?articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatti salvi l?articolo 5 relativo alla tassazione delle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, l?articolo 7 relativo al gratuito patrocinio e l?articolo 9 relativo alle esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall?Albania.

Il sottosegretario GOZI evidenzia come il provvedimento in esame costituisca un ulteriore tassello di

un percorso condiviso tra Parlamento e Governo volto a valorizzare gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea che, attraverso un esame parallelo di Senato e Camera, ma alternato nell'avvio, hanno permesso di massimizzare l'efficacia dell'azione parlamentare e di riflesso di garantire una maggiore osservanza delle regole europee. In tale prospettiva, si inquadra anche il meccanismo dell'EU Pilot, che interviene prima dell'avvio formale di una procedura di infrazione, così prevenendone l'apertura.

Il lavoro congiunto di Governo e Parlamento ha così portato ad una evidente riduzione del carico delle infrazioni attive nei confronti dell'Italia, che in termini relativi è risultato essere lo Stato membro più virtuoso, anche tra quelli con una forte componente regionale, nella loro soluzione. La percentuale di riduzione è stata infatti pari al 14,4 per cento.

Senza entrare nel merito di ogni singola disposizione, rinviando al riguardo all'efficace illustrazione dal relatore, si sofferma sull'articolo 21 e sull'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee di un ruolo rafforzato nella gestione del flusso informativo concernente il tema degli aiuti di Stato, assicurando così l'omogeneità e la completezza di quanto trasmesso alla Commissione europea.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non condivide l'entusiasmo del Governo per la sanatoria delle infrazioni. Alcune di esse, invero, come quelle concernenti gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, relativi rispettivamente alla filiera degli oli di oliva vergini, all?etichettatura del miele e all?indicazione del Paese di origine sull?etichettatura degli alimenti, costituiscono una evidente mortificazione delle produzioni agricole italiane, che subiranno un chiaro arretramento nella loro tutela. Traspare così la mancanza di peso politico del Governo nella gestione, con le istituzioni europee, dei casi di infrazione riguardanti l'Italia; né è possibile addurre a motivo di successo la riduzione nominale del numero delle infrazioni allorquando esse incidano su un comparto produttivo strategico quale è per l'Italia quello agricolo.

La senatrice NUGNES (*M5S*) rileva come l'eccesso di attenzione ai rilievi della Commissione europea mostrato con gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame non si associ ad un'analoga attenzione ai rilievi formulati in materia di caccia, trattata nell'articolo 17. Sarebbe stato giusto invece adottare un approccio esattamente opposto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione per l'impatto del disegno di legge sulle produzioni agricole italiane e, in particolare, per l'articolo 3, la cui approvazione ostacolerebbe una piena informativa del consumatore sull'origine dei prodotti. Chiede anche delucidazioni in merito all'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento per i prodotti indicati negli articoli 10 e 11 e in merito all'articolo 12 che prevede, per i consorzi agrari, l'innalzamento dal 40 al 50 per cento della quota degli utili netti annuali soggetti a tassazione.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) si sofferma sulla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per quanto concerna la *Xylella*, il batterio che sarebbe responsabile del disseccamento degli ulivi in Salento. Sollecita maggiori informazioni al riguardo di questa infrazione e un impegno deciso del Governo per la soluzione della questione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) si associa alle considerazioni sull'etichettatura dei prodotti, ritenendo anche che i nostri rappresentanti in seno alle istituzioni europee debbano farsi portavoce degli interessi nazionali sul *Made in Italy*. Ritiene altresì che sulle procedure EU Pilot il Governo debba negoziare al meglio nelle sue interlocuzioni europee per difendere le istanze nazionali. Chiede infine delucidazioni al Sottosegretario in merito all'articolo 9 e alle esenzioni, ivi previste, a favore dei veicoli per il

trasporto di merci temporaneamente importate dall?Albania, esenzione che grava sull'Erario per un ammontare pari quasi a 3,4 milioni di euro l'anno.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), dopo aver richiamato l'importanza di conoscere l'esatto ammontare delle sanzioni comminate all'Italia per la violazione della normativa europea, si sofferma sul potenziamento del ruolo del Dipartimento per le politiche europee nella gestione degli aiuti di Stato e sulle potenziali connessioni con la cabina di regia sui fondi strutturali. Osserva inoltre come sul tema degli aiuti di Stato sia evidente la discriminazione operata dalle istituzioni europee a danno delle regioni insulari italiane e della Sardegna, soprattutto se rapportate ad alcune realtà del Nord Europa. Conclude rimarcando la confusione sull'origine dei prodotti e lo svilimento del *Made in Italy* che potrebbe derivare dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) ricorda come, in altre circostanze, il Governo lo avesse rassicurato in merito ad una futura revisione degli accordi di libero scambio con Paesi terzi che, in taluni casi, compromettono le produzioni tradizionali italiane, anche per l'incidenza su queste ultime di più stringenti normative che rischiano di determinare una minore competitività di prezzo. Al riguardo, stigmatizza l'azione del Governo che concentra la sua attenzione alla salvaguardia dell'occupazione del settore industriale, mentre non è incisivo nella salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'agricoltura, comparto con numero di lavoratori enormemente superiore. Richiama quindi l'attenzione su questo tema, che non ha una valenza partitica, ma è un problema dell'Italia nel suo complesso.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, assicura che si farà carico delle questioni poste dai colleghi.

Il sottosegretario GOZI, nell'assicurare anch'egli l'esame delle questioni specifiche poste, ricorda come la legge europea serva solamente alla sanatoria delle procedure di infrazione pendenti, mentre le questioni sostanziali poste dalla normativa europea devono essere affrontate nella sede propria dei negoziati europei. Occorre quindi privilegiare gli interventi a monte, prima che si determinino per l'Italia problemi in fase di attuazione. Sul tema della *Xylella*, evidenzia come il TAR per il Lazio abbia sollevato rinvio in sede pregiudiziale alla Corte di giustizia e pertanto occorra attendere il pronunciamento di essa. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato e la differenza nel trattamento delle regioni insulari, conferma il forte impegno del Governo a garantire soluzioni adeguate, come dimostrato anche dai nuovi compiti attribuiti dall'articolo 21 al Dipartimento per le politiche europee. Quanto infine al tema degli accordi commerciali sui prodotti agricoli, ricorda le recenti prese di posizione nei consessi europei del ministro Martina volte a richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista nei trattati bilaterali con i paesi del Nord Africa.

Dopo un ulteriore intervento del senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ha rievocato il precedente intervento normativo già svolto sulla materia trattata nell'articolo 1, il sottosegretario GOZI precisa come sia proprio l'articolo 1 del disegno di legge europea a dimostrare come le procedure di infrazione e i casi EU Pilot vengano talvolta gestiti, sia dal Governo che dal Parlamento, con un approccio flessibile e cercando di massimizzare l'interesse nazionale.

Il Presidente CHITI si associa ricordando anche altri casi, tra cui quello delle concessioni demaniali marittime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 167 (pom.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
167ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, sollecitato a replicare alla discussione testè svolta, si riserva di intervenire, nello specifico, sulle singole proposte emendative che verranno presentate.

Il Vice ministro OLIVERO tiene a rispondere alle questioni sollevate dai nel corso della discussione precedentemente svolta in relazione al contenuto delle disposizioni del provvedimento di interesse per il settore agricolo.
In merito all'articolo 1 specifica che la formulazione della norma è il frutto di una lunga e complessa interlocuzione con la Commissione europea ed è volta a scongiurare l'apertura di una procedura di

infrazione. Sottolinea, peraltro, che il Ministero dello sviluppo economico è stato fin da subito allineato alla posizione della Commissione europea.

In ogni caso, la norma in questione non comporta l'eliminazione dell'indicazione dell'origine dell'olio - che dovrà comunque essere apposta in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, non dovrà essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire - ma solo la sua evidenziazione cromatica rispetto allo sfondo, in quanto non consentito dal quadro normativo europeo.

Permane, inoltre, in capo ai produttori, l'obbligatorietà dell'indicazione del termine minimo di conservazione, con l'abrogazione del solo riferimento ai 18 mesi per il termine minimo, in quanto la normativa europea prevede che la determinazione del termine minimo di conservazione sia rimessa alla responsabilità dei produttori.

Relativamente all'articolo 2 il Vice Ministro spiega che la norma prevede il criterio di mutuo riconoscimento per i mieli prodotti all'estero conformemente alla normativa europea, che potranno quindi essere commerciati in Italia con l'indicazione "miscela di mieli UE e/o non UE" senza l'indicazione specifica dei singoli paesi di provenienza, invece obbligatoria per le miscele di miele prodotte in Italia.

Al riguardo, specifica che la norma in questione, oltre a scongiurare la lesione del principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico, rappresenta la trasposizione nella legge di un principio già applicato nel nostro ordinamento a seguito di esplicite circolari esplicative in tal senso e viene inserito su richiesta della Commissione europea per garantire una maggiore certezza del diritto.

Sull'articolo 3 l'oratore richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione europea, in oltre due anni di interlocuzione, ha chiesto ripetutamente l'abrogazione dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, che reca una norma per la sanzionabilità dei prodotti etichettati in modo tale da indurre in errore il consumatore circa l'effettiva origine italiana, nonché dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, recante le indicazioni obbligatorie sull'origine degli alimenti, ritenendo entrambe le definizioni di origine in esso contenute non conformi alle regole armonizzate introdotte dal regolamento n. 1169/2011.

Dopo una difficile interlocuzione con la Commissione, sul primo punto si è arrivati ad una proposta di modifica del comma 49-*bis* che prevede la sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro per le informazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore sul paese di origine o sul luogo di provenienza ovvero sull'ingrediente primario degli alimenti. Con tale disposizione sarà, quindi, possibile sanzionare le pratiche commerciali scorrette che inducano i consumatori a pensare che un prodotto sia fatto in Italia e/o con materia prima italiana, pur senza che tali elementi siano espressamente indicati, mentre nel caso di indicazione espressa falsa scatterebbe il reato di contraffazione o truffa. Non si potrà sanzionare, invece, chi legittimamente utilizza l'indicazione di origine italiana conformemente al codice doganale europeo (luogo dell'ultima trasformazione sostanziale) senza adottare condotte decettive, ma solo chi apponga segni, immagini o altro idoneo a indurre il consumatore in errore sull'origine degli ingredienti (es. salume prodotto in Italia con suini ungheresi. Si potrà scrivere che è italiano, sì potrà al limite anche colorare con il tricolore il prosciutto, ma non mettere l'immagine di un suino con lo sfondo tricolore o tale da indurre il consumatore a pensare che quel suino sia stato allevato in Italia).

Quanto all'articolo 10 evidenzia che la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione della norma in base alla quale alle cessioni in questione viene applicata l'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, mentre le novelle attualmente vigenti sono state approvate rispettivamente nel 1999 (basilico, rosmarino e salvia) e nel 1995 (per i preparati per risotti).

Avuto riguardo per l'articolo 12, il Vice Ministro rileva che la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i Consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato dalla legge quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato esistente e, tuttavia,

incompatibile, non ricorrendo alcuna delle deroghe previste dal Trattato. Per questo motivo ha avviato la procedura di cooperazione intesa alla revisione di tale regime.

Conseguentemente, è stato concordato con la Commissione europea di modificare la quota di utili sottoposta a tassazione, portandola dall'attuale 40 per cento al 50 per cento a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Circa l'articolo 21, l'oratore precisa come la norma stabilisca che tutte la Amministrazioni che concedono aiuti di Stato devono trasmettere la relativa comunicazione alla Presidenza al fine del suo successivo inoltro alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza. Dalla disposizione rimangono esclusi gli aiuti in campo agricolo, forestale, della pesca e dello sviluppo rurale che continueranno ad esse notificati direttamente a cura dell'Amministrazione competente.

In relazione all'intervento del senatore Liuzzi, che sollecitava maggiori informazioni sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sul caso *Xylella*, precisa che tale questione non è normata dal disegno dì legge europea.

Assicura, in ogni caso, che, il proprio Ministero sta ponendo in essere tutte le azioni utili per per arginare l'emergenza fitosanitaria e risolvere positivamente il caso, salvaguardando al contempo il patrimonio olivicolo nazionale.

Da ultimo, informa che lo scorso 25 gennaio, il Ministro Martina ha incontrato a Bruxelles il Commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis per presentare il quadro della nuova situazione che si è delineata e definire le azioni che si intende mettere in campo.

In particolare, è stato assicurato che, ad eccezione degli abbattimenti, tutte le azioni previste dal Piano commissariale degli interventi saranno portate avanti dal Servizio fitosanitario della Regione Puglia con il supporto delle strutture del Corpo forestale dello Stato già coinvolte, come le azioni di contrasto agli stadi giovanili dei vettori attraverso le lavorazioni meccaniche dei terreni in tutta la zona tampone, i trattamenti chimici contro gli stadi adulti dei vettori in coincidenza dei trattamenti contro gli altri organismi nocivi dell'olivo (mosca), la potatura degli olivi ed eliminazione di tutte le parti sintomatiche, le attività di eliminazione di tutte le piante ospiti spontanee presenti lungo le strade, fossi, canali, aree verdi, i controlli sulla movimentazione delle piante specificate.

A completamento di quanto testè affermato dal Vice Ministro Olivero, il sottosegretario GOZI svolge alcune brevi considerazioni in merito all'articolo 9 del provvedimento, recante disposizioni sul trasporto di merci importate dall'Albania in esecuzione dell'Accordo di associazione tra questo Paese e l'Unione europea.

Seguono, quindi, interventi del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) , il quale ribadisce l'esigenza di insistere sulla linea di salvaguardia , nel negoziato europeo, dei prodotti tipici italiani e del senatore CANDIANI (*LN-Aut*) , il quale chiede ulteriori delucidazioni sul dibattuto tema concernente l'indicazione di origine dell'olio.

Quest'ultimo oratore, inoltre, insiste nella sua convinzione che il Governo mantenga con fermezza, nei diversi tavoli negoziali, la posizione che salvaguardia gli interessi italiani, senza addivenire ad alcun segnale di cedimento nei confronti degli altri *partners*, solitamente agguerriti nella difesa delle loro produzioni nazionali.

Sotto tale profilo, l'Esecutivo dovrebbe chiedere un mandato pieno da parte del Parlamento, che otterrà sicuramente in maniera trasversale, in modo da negoziare con più forza e autorevolezza a Bruxelles.

Si associa a quest'ultimo appello il senatore LIUZZI (*CoR*) , secondo il quale su questioni come il *Made in* e la tutela dei prodotti tipici, l'Italia deve poter condurre in Europa una battaglia con un fronte politico unito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) pone un quesito specifico sull'effettiva esistenza di un procedimento di infrazione a carico dell'Italia in merito all'olio di oliva.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) , nel rettificare quanto precedentemente affermato relativamente alla dotazione di personale del Dipartimento Affari europei della Presidenza del Consiglio, che, effettivamente, sconta una drammatica esiguità di risorse umane rispetto agli obiettivi che deve perseguire, invita a riflettere sulla circostanza per cui l'Italia, in parecchi settori merceologici, risulta essere più un Paese trasformatore che produttore di beni finali.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica, alla luce di quanto affermato dai rappresentanti dell'Esecutivo, una rigorosa applicazione del principio su cui poggia, in sostanza, l'intera impostazione produttiva dell'Italia, ossia che l'origine dei beni prodotti va individuata non nella provenienza delle materie prime, bensì nel luogo dove un determinato prodotto viene trattato e lavorato.

La senatrice FISSORE (*PD*) chiede se è possibile prefigurare, in sede di trattativa comunitaria, delle prospettive di apertura nel *dossier* attinente agli aiuti di Stato.

In sede di ulteriore replica, il Vice ministro OLIVERO fa presente al senatore Mauro che, in merito alle indicazioni di provenienza, esiste, in capo all'Italia, una procedura istruttoria di UE Pilot. Nell'attuale fase negoziale, peraltro, è stato possibile raggiungere un punto di mediazione con la Commissione per noi accettabile, in quanto non danneggia significativamente i consumatori italiani. Al riguardo, si è convenuto che possa variare solo l'indicazione cromatica del prodotto, laddove, per tutto il resto, persiste una garanzia completa per quanto concerne la visibilità e la leggibilità dell'indicazione di origine dell'olio.

Su tale punto, interviene criticamente il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) il quale contesta all'esponente governativo come le sue affermazioni risultino, allo stato, non supportate da un idoneo fondamento documentale.

Circa la materia degli aiuti di Stato, il sottosegretario GOZI tiene ad informare i commissari che il Governo sta cercando di riorganizzare tutto il sistema informativo degli aiuti di Stato, in maniera da impostare un vero e proprio accordo di Partenariato con la Commissione europea.

Infine, ad ulteriore integrazione di quanto già dichiarato, il Vice ministro OLIVERO fa presente che l'Italia è convintamente determinata a tenere il punto negoziale su tutte le delicate questioni sollevate dai senatori, consapevole, peraltro, di ottenere, in proposito, un sostegno parlamentare trasversale.

Tuttavia, occorre avere anche contezza che, in sede europea, le posizioni italiane risultano essere spesso minoritarie e, conseguentemente, si è costretti gioco-forza ad addivenire a soluzioni o composizioni necessariamente di mediazione.

Aggiunge che, molto probabilmente, occorrerà lavorare di più sul *volet* di una più approfondita informazione dei cittadini-consumatori sulla provenienza e origine dei prodotti che acquistano.

Conclude, in risposta al senatore Floris, prendendo atto di come l'Italia rappresenti un Paese sia produttore che trasformatore e ribadendo che è ormai invalsa, a livello di Unione europea, la regola generale secondo la quale il luogo di origine di un determinato bene è da individuare nel sito di produzione e trasformazione sostanziale del medesimo.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i rappresentanti dell'Esecutivo per la loro proficua partecipazione alla

seduta e non rilevando ulteriori richieste di intervento da parte dei Commissari, dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Inoltre, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al medesimo provvedimento per la giornata di mercoledì 9 marzo, alle ore 9, laddove il termine di presentazione dei relativi subemendamenti scadrà il giorno successivo, giovedì 10 marzo, alle ore 12.

Tale tempistica, precisa il Presidente, consentirebbe, peraltro, una idonea pubblicazione di tutte le proposte emendative nei resoconti delle sedute che la Commissione terrà in quei giorni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,00.

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 170 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
170ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell?audizione informale del direttore generale di Assonime, svoltasi il 18 febbraio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo 2016.

Il PRESIDENTE riassume il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al provvedimento in esame: in base all?articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all?oggetto proprio della legge europea, così come definito dagli articoli 1 e 30 della legge "di sistema" n. 234 del 24 dicembre 2012.

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell?esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell?ordinamento interno.

Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, e rafforzata ulteriormente dalla mentovata legge ordinamentale n. 234 del 2012, in primo luogo, potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all?esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell?Unione europea non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica, inoltre, che avuto riguardo all?Atto Senato n. 2228 (Legge europea 2015) sono pervenuti, allo scadere del termine previsto, 64 emendamenti e 13 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto.

Al riguardo, a seguito della valutazione improntata secondo i principi sopra illustrati, dichiara inammissibili gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 19.0.1 e 19.0.2.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda, infine, che per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 12, è stato fissato il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti, i quali, ove esistenti, saranno pubblicati nella seduta prevista sempre nella medesima giornata.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 440 (TTIP)

La senatrice FATTORI (*M5S*) sollecita il prosieguo delle audizioni, precedentemente concordate, relative all'esame dell'affare assegnato n. 440, riguardante l'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (TTIP).

Ricorda, inoltre, di aver inoltrato una integrazione delle personalità da audire, con l'auspicio che, d'intesa con il collega relatore, senatore Cociancich, si proceda quanto prima alla loro convocazione.

Al riguardo, il PRESIDENTE condivide l'opportunità di pervenire, in primo luogo, all'audizione dei soggetti che si è convenuto concordemente, tra i relatori, di coinvolgere nell'esame del suddetto affare assegnato.

La seduta termina alle ore 13,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/1/14
DONNO, FATTORI, CIOFFI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premesso che:
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;
la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale;
risultano essere del tutto controproducente per il comparto dell'olio nazionale le considerazioni della Commissione Europea per cui ritiene indimostrata la correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della conservazione e demanda agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data della durata minima;
impegna, quindi, il Governo:
sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.

G/2228/2/14
DONNO, FATTORI, CIOFFI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,
premesso che:
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;
dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;
insieme agli accordi bilaterali, al caso Xylella e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;
per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande

distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G/2228/3/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015;

impegna, quindi, il Governo:

a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G/2228/4/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare le normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'*Italian sounding* e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consulta bili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la

compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commerci sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azione al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e, infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo da queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/6/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis,* della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai

consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 ? che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 ? è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2228/714

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 116912011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole ? che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 ? ha chiarito

inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo:

a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

G/2228/8/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy* e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/9/14

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare

attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

G/2228/10/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

le piante aromatiche di cui sopra sono molto diffuse nell'alimentazione italiana e di rimando vi è una considerevole produzione;

secondo il Rapporto del 2013 dell'Osservatorio Economico del settore delle piante officinali a cura di ISMEA ? Osservatorio Economico del settore delle piante officinali, il Censimento dell'Agricoltura del 2010 permette di quantificare in circa tremila le aziende agricole a vario titolo interessate alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento per una superficie investita di oltre settemila ettari;

l'innalzamento dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle piante aromatiche quali basilico, salvia e rosmarino, rischia di avere un effetto penalizzante per il mercato di riferimento;

come noto con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta una nuova aliquota ridotta al 5% compatibile con il diritto dell'Unione europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a valutare la possibilità di adottare per le piante aromatiche suddette l'aliquota ridotta del 5% evitando l'aumento di ben 6 punti percentuali rispetto all'aliquota attualmente applicata.

G/2228/11/14

BERTACCO, CERONI, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica la vigente disciplina

contenuta nell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 344, disponendo che la tassazione degli utili dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia applicata sulla quota del 50% degli utili netti annuali, a fronte della vigente quota di reddito tassabile pari al 40%;

la relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010, in quanto la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari, così come definiti dal citato articolo 9 della legge n. 99 del 2009, costituiscono un aiuto di Stato esistente;

i consorzi agrari hanno avuto da sempre particolare importanza per favorire e promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell'agricoltura, anche mediante il riconoscimento della loro specificità,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di mantenere per i consorzi agrari il regime in questione, considerata la specificità degli stessi.

G/2228/12/14

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i *Key Concepts* per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. Il, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle "incongruenze" difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo

bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

ad avviare l'iter di modifica dei *Key Concept* con l'obiettivo di sanare l'ingiustificata discrepanza temporale presente oggi tra l'Italia e gli altri paesi del bacino del Mediterraneo.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO , VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" e le parole "entro tre mesi dalla loro adozione", al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4, dopo le parole:* «leggibile e indelebile», *aggiungere le seguenti:*

«e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: «condizioni di conservazione», *inserire le seguenti:* «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1, dopo le parole:* «condizioni di conservazione», *inserire le seguenti:* «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 1, lettera b), *capoverso* 1, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.8

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-*ter*. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a

carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

Art. 2

2.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

3.5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-*ter*. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

3.6

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto, il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante

l'utilizzo di applicazioni informatiche».

Art. 4

4.1

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «sede», *aggiungere la parola:* «operativa»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis.* Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione. così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sopprimere il terzo periodo».

4.2

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola* «sede», *con le seguenti:* «stabile organizzazione»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.3

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «sede», *con le seguenti:* «stabile organizzazione».

4.4

LIUZZI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.0.1

DE POLI

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *j)*, inserire il seguente: "*g)* alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.2

LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

All'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)*, inserire la seguente: "*g)* ai servizi resi in concessione relativi allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.3

GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: "*f-bis)* alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

Art. 5

5.1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU). ?* 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti."

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

5.2

CANDIANI, CENTINAIO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

5.0.1

PUGLISI

*Dopo l'***articolo 5** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, le parole: «diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)*;

d) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente disposizione»;

f) all'articolo 3, il comma 3 è soppresso.»

Art. 9

9.1

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-bis», *inserire infine le seguenti parole:* «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

9.2

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «2-bis», *inserire in fine il seguente periodo:* «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 10

10.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla Tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

10.3

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis)* è abrogato.»

10.4

D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla tabella A, dopo la Patte II-*bis*, inserire la seguente:

"Parte II-*ter* ? Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento

1) basilico, origano, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia";

b-bis) alla tabella A, patte III, il numero 38-*bis)* è abrogato».

10.5

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* alla tabella A, parte II-*bis*, è inserito il seguente numero:

"1-*bis)* basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. *ex* 12.07)"».

10.6

D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 38-*bis*», *dopo la parola:* «basilico», *inserire la seguente:* «, origano».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856.

10.7

PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «38-*bis*» *dopo la parola:* «freschi» *inserire le seguenti:* «origano a rametti o sgranato».

Art. 11

11.1

CANDIANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

11.2

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "2) preparazioni alimentari a base di riso *(ex* voce 21.07.02)".

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis* valutato in 3.920.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856"».

Art. 12

12.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

12.3

LIUZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 13

13.1

SONEGO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«*0a)* All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "nel caso in cui", sono aggiunte le seguenti: "sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario oppure"».

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Detto credito" sono inserite le seguenti: "è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario e".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "ed a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

Art. 16

16.1

GRANAIOLA

Al comma 1 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» *inserire le seguenti:* «dei gestori e delle imprese ferroviarie» *e sostituire le parole:* «da euro 5.000 a euro 20.000» *con le seguenti:* «da euro 10.000 a euro 40.000».

16.2

GRANAIOLA

Al comma 2 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» *inserire le seguenti:* «dei gestori e delle imprese ferroviarie» *e sostituire le parole:* «da euro 1.000 a euro 4.000» *con le seguenti:* «da euro 2.000 a euro 8.000».

Art. 17

17.1

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

17.2

VACCARI

Sopprimere l'articolo.

17.3

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) ?* 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.";

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*"».

17.4

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

17.5

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-*bis*» *sostituire le parole:* «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» *con le seguenti:* «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

17.6

VACCARI

Al comma 1, sostituire il capoverso «12-*bis*» con il seguente: «12-*bis*. La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, e quella migratoria, ad eccezione della beccaccia, a fine giornata di caccia».

17.7

DE PETRIS, GRANAIOLA

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento»*, con le seguenti:* «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

17.8

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, sostituire le parole:* «subito dopo l'abbattimento»*, con le seguenti:* «al momento del recupero».

17.9

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-*bis.*» *sostituire le parole:* «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento»*, con le seguenti:* «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

17.10

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, sostituire le parole:* «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento»*, con le seguenti:* «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

17.11

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1 capoverso «12-*bis.*»*, sopprimere le parole:* «e migratoria».

17.12

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-*bis*»*, sopprimere le seguenti parole:* «e migratoria».

17.13

GRANAIOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: "*a-bis)* sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi contravviene all'obbligo di annotare la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 12"».

17.14

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono vincolanti».

17.15

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

17.0.1

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 19

19.1

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.2

FISSORE

Al comma 1, dopo lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 38 sostituite l'ultimo periodo con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.0.1

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente».

19.0.2

RUTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 171 (pom.) del 10/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 10 MARZO 2016
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che, allo scadere del previsto termine, ossia alle ore 12 di oggi, è stato presentato un solo subemendamento.

Annuncia inoltre che il relatore ha presentato ulteriori 11 emendamenti al disegno di legge.

Con riferimento esclusivamente a questi ultimi, propone di determinare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti per il prossimo martedì 15 marzo, alle ore 10.

Conclude informando altresì che le suddette proposte emendative testè inoltrate sono allegate all'odierno resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell?esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

SUBEMENDAMENTO E NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 3

3.0.1
IL RELATORE
*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee)*, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2
IL RELATORE
*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 5

5.3
IL RELATORE
Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis*, dopo le parole:* «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» *aggiungere le seguenti:* «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

Art. 6

6.0.1
IL RELATORE
*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita,

provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 14

14.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una

partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

Art. 17

17.3/1

FATTORI, MORONESE, DONNO

All'emendamento 17.3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 17»*, dopo le parole:* «EU Pilot 6955/14/ENVI» *aggiungere le seguenti:* «. Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI»;

b) al capoverso «Art. 17»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato.

1-*ter*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato.»

Art. 19

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

19.0.3

IL RELATORE

*Dopo il **Capo VII** inserire il seguente:*

«**Capo VII-*bis***

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE ? PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 19-*bis.*

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali nella misura massima di euro 3.000. È, altresì, corrisposto nella misura fissa di euro 3.000 alle vittime del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità e di euro 7.000 alle vittime el reato di omicidio. In tale ultimo caso l'indennizzo spetta ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 19-*ter.*

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-*quater.*

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 1 ovvero del provvedimento decisorio che defmisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

c) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

d) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

e) certificazione medica atte stante le spese sostenute per prestazioni sanitarie;

f) certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies.*

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 1 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità fmanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies.*

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia2;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-*septies.*

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 ? 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

2) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-*ter*. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla».

Tit.1

IL RELATORE

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015»*, con le seguenti:* «Legge europea 2015-2016».

1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 172 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
172ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, allo scadere del previsto termine fissato per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge in titolo, ossia alle ore 10 di oggi, martedì 15 marzo, sono stati presentati: 9 subemendamenti; 2 emendamenti del Governo; 1 ordine del giorno e 2 riformulazioni (testi 2) di precedenti emendamenti del Relatore, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.
Con esclusivo riferimento a queste due ultime riformulazioni ed ai predetti emendamenti del Governo viene, quindi, fissato il termine per l'eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 17,30 di oggi.
Al fine di provvedere alla pubblicazione di questi ultimi, ove pervenuti, è, pertanto, convocata una ulteriore seduta della Commissione per questa sera, al termine dei lavori dell'Aula del Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata oggi, martedì 15 marzo, alle ore 20, ovvero al termine dei lavori dell'Aula del Senato.

La seduta termina alle ore 13,05.

ORDINE DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI E NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

G/2228/14/14
FATTORI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premesso che:
con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;
in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;
pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosoamente;
l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi ? circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata ? e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;
nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta,
impegna il Governo:
a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.0.1/1

RUTA

*All'emendamento 3.0.1, alle parole: «Dopo l'***articolo 3***» premettere le seguenti: «Sopprimere l'articolo 3 e».*

3.0.1/2

RUTA

*All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole da: «Dopo l'***articolo 3***» fino alle parole: «***Art. 3-*bis***», con le seguenti: «Sostituire l'***articolo 3** *con il seguente: "***Art. 3."***.»*

Art. 5

5.3/1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO

All'emendamento 5.3 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; *b)* il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

2. Sopprimere la lettera b).

5.0.2

Il Governo

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1

Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il

regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-*ter*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016».

Art. 19

19.3/1

PICCOLI

Alla lettera b), capoverso «3-*bis*»*, dopo le parole:* «ed il sistema idrico»*, inserire le seguenti:* «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

19.0.3/1

LIUZZI

All'emendamento 19.0.3, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «6.000»*;*

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «9.000»*;*

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «7.000» *con la seguente:* «14.000»*;*

2. Al capoverso «19-*quater*»*, comma 2, sostituire la parola:* «sessanta»*, con la seguente:* «120».

19.0.3/2

ORELLANA

Al capoverso «19-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole:* «L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»*, con le seguenti:* «Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/3

ORELLANA

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/4

ORELLANA

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. sopprimere la lettera a);

2. alla lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Conseguentemente, al capoverso «19-*quater*», *comma 1, sopprimere la lettera a).*

19.0.3/5

ORELLANA

Al capoverso «19-*quater*», *comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:* «*e)* certificazione medica attestante le lesioni subite oppure il certificato di morte della vittima del reato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-*ter*. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13

luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della»*, con la seguente:* «alla» *e le parole:* «recante comunicazioni in ordine agli»*, con le seguenti:* «in materia di».

1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (pom.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
174ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato il benvenuto al senatore Scilipoti, propone che nella seduta odierna vengano esaminati gli ordini del giorno e illustrati gli emendamenti; su questi ultimi si procederà al voto nella prima seduta utile successiva alla espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Dopo una breve discussione incidentale, in cui intervengono i senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*), la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'illustrazione e all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/1/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice FATTORI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2228/1/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/1/14 (testo 2).

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra indi l'ordine del giorno G/2228/2/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, dovendo altrimenti il parere essere contrario.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) si associa.

Insistendo la senatrice FATTORI (*M5S*) per la votazione, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/2228/2/14, che risulta respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/3/14.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice FATTORI (*M5S*) non accoglie la proposta di riformulazione.

Messo quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/3/14 è respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/4/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*) e MOLINARI (*Misto*).

Previo parere favorevole del relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/4/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/5/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BLUNDO (*M5S*).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/5/14.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, ai quali aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, messi ai voti con distinte votazioni, sono respinti.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/2228/8/14, al quale aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/8/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/9/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BLUNDO (*M5S*).

Previa richiesta del relatore COCIANCICH (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/10/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori BLUNDO (*M5S*) e CANDIANI (*LN-Aut*).

Previa richiesta del relatore COCIANCICH (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/10/14.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2228/11/14.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/11/14, messo ai voti, è respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/2228/12/14.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che il dispositivo venga modificato nel senso di impegnare il Governo a promuovere in sede di Unione europea il processo di revisione dei *Key Concepts*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) modifica l'ordine del giorno G/2228/12/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/12/14 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore COCIANCICH (*PD*), il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/13/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia l'identità di materia dell'ordine del giorno con i subemendamenti a sua firma all'emendamento 19.3 del relatore.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/14/14, è respinto.

Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a firma dei senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.1, osservando come l'articolo 1 non miri a sanare una procedura d'infrazione già formalmente aperta, ma soltanto a rispondere a un caso *EU Pilot* che, come è noto, rappresenta soltanto una procedura di dialogo tra Commissione e Stati membri. Sarebbe interessante a suo avviso accertare chi ha attivato la Commissione europea ad aprire la procedura *EU Pilot* relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Interviene il relatore COCIANCICH (*PD*), il quale accoglie l'invito ad approfondire la genesi del detto caso *EU Pilot*, come anche la necessità di approfondire il tema dei cosiddetti "semafori", attualmente in fase di studio presso la Commissione europea in riferimento alle merci poste in vendita nel Regno Unito. La tutela del consumatore è un tema, invero, che va affrontato con la massima ponderazione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene necessario sostenere posizioni che garantiscano una maggiore tutela dei consumatori ed in tal senso la tutela dei prodotti tipici del *Made in Italy*, quale è quella dell'olio di oliva, assume un rilievo prioritario. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda come siano a disposizione dei Senatori della Commissione, con modalità predefinite, gli atti relativi alle procedure d'infrazione e ai casi *EU Pilot* trattati nel disegno di legge in esame.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 2.1, al quale aggiunge la propria firma il senatore MOLINARI (*Misto*).

Il senatore MOLINARI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra gli emendamenti 3.3, 5.1 ed il subemendamento 5.3/1.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 5.2, 9.1 e 9.2. Si sofferma inoltre sull'articolo 6, chiedendo chiarimenti circa la sua inclusione nel disegno di legge in esame.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.5.

Dopo aver sottoscritto gli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 11.1 e 12.1.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra indi il subemendamento 17.3/1 e gli emendamenti 17.14 e 17.15.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra poi i subemendamenti 19.0.3/1, 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

La senatrice FISSORE (*PD*) illustra infine l'emendamento 19.2.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/1/14 (testo 2)
DONNO, FATTORI, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premesso che:
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;
la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale,
impegna, quindi, il Governo:
sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.
G/2228/4/14
FATTORI, DONNO, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO
ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,
premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare le normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'*Italian sounding* e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consulta bili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commerci sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azione al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e, infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo da queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/8/14

CANDIANI, MOLINARI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy* e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/12/14 (testo 2)

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i *Key Concepts* per l'Italia

dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. Il, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle "incongruenze" difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei *Key Concept*.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla

loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" e le parole "entro tre mesi dalla loro adozione", al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 175 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell?audizione informale dell'Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Italia, svoltasi il 10 marzo scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, nella seduta odierna, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative riguardanti l'Atto Senato n. 2228, si procede alla pubblicazione di due nuovi ordini del giorno - il G/2228/15/14, del senatore Liuzzi, il quale ritira gli emendamenti a sua firma 1.8 e 3.5, ed il G/2228/16/14 del relatore, senatore Cociancich - dell'emendamento 16.3, per adeguarsi all'orientamento proveniente dalla 5a Commissione, nonché di una ulteriore riformulazione (testo 2) dell'emendamento 19.0.3, sempre del Relatore.

Avuto riguardo solo a tale emendamento, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 9,45.

Al riguardo, preannuncia che, la prossima settimana, verrà convocata un'apposita seduta, nella medesima giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 10, dedicata alla pubblicazione degli eventuali subemendamenti. Successivamente, ovvero a partire dalle ore 13, si procederà alla votazione degli emendamenti del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/15/14
LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,
premesso che:
gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;
considerato che:
le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;
è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in

contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-*bis*, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli

istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera *v)* del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.3

IL RELATORE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 19

19.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il ***Capo VII*** *inserire il seguente:*

«**Capo VII-*bis***

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE ? PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 19-*bis.*

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinquies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-*ter*.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-*quater*.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis*

e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies.*

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-*septies.*

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 ? 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 176 (ant.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
176ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 19 subemendamenti all'emendamento 19.0.3 (testo 2) del relatore, il quale ha presentato, a sua volta, un subemendamento che opera limitatamente al capoverso "Art. 19-*septies* (Disposizioni finanziarie)".

Comunica altresìche il relatore ha ritirato gli emendamenti 13.2 e 15.1 e che il senatore Orellana ha ritirato i subemendamenti 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

Comunica inoltre che il relatore ha presentato sei nuovi emendamenti. Il primo, relativo all'articolo 21 del disegno di legge, introduce il concerto del Ministero dello sviluppo economico nella procedura di adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del nuovo sistema di notifica degli aiuti di Stato (21.2). Il secondo si riferisce al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, di cui all'articolo 13 del disegno di legge (13.3), mentre il terzo, il quarto e il quinto si riferiscono all'articolo 15 del disegno di legge, relativo all'iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria

(15.2, 15.3 e 15.4). Un sesto emendamento, aggiuntivo, concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2060, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (14.0.3).

Un ulteriore emendamento, anch'esso aggiuntivo, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali (21.0.1), è stato presentato dal Governo.

I succitati emendamenti sono ammissibili, poiché i primi cinque modificano il testo presentato dal Governo; il sesto reca attuazione diretta di una direttiva dell'Unione europea, ancora inattuata, che impone l'abrogazione di un atto legislativo; il settimo mira ad assicurare al Garante per la protezione dei dati personali, per l'anno 2017, le risorse indispensabili per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli atti dell'Unione europea che lo riguardano e ad ovviare all'apertura del caso EU Pilot 7563/15/CNCT.

Avuto riguardo a questi sette nuovi emendamenti, viene fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 19,00.

Avendo ricevuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti diversi da quelli prima citati, ricorda che nella seduta odierna delle ore 13,00 si procederà alla votazione degli stessi.

La Commissione prende atto.

Il senatore SONEGO (*PD*) ritiene importante che, in relazione alla tematica della *tonnage tax*, si svolga un adeguato approfondimento con il Governo, al fine di tutelare al meglio la marineria italiana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 13

13.3
IL RELATORE
Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

Art. 14

14.0.3
IL RELATORE
*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal

1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

Art. 15

15.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

15.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

Art. 19

19.0.3 testo 2/1

ORELLANA

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3 testo 2/2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*bis*», *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

19.0.3 testo 2/3

LIUZZI

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-bis», *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2. Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta», *con la seguente:* «120».

19.0.3 testo 2/4

LIUZZI

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-*bis*», *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.3 testo 2/5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*ter*», *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «*a)* che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

19.0.3 testo 2/6

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo la parola:* «superiore» *inserire le seguenti:* «al quintuplo».

19.0.3 testo 2/7

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo la parola:* «superiore» *inserire le seguenti:* «al quadruplo».

19.0.3 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera a), dopo le parole:* «dello Stato» *inserire le seguenti:* «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia".».

19.0.3 testo 2/9

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*ter*», *al comma 1, sopprimere la lettera b)*.

19.0.3 testo 2/10

FATTORI

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

19.0.3 testo 2/11

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*ter*», *comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

19.0.3 testo 2/12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*quater*», *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «*a)* copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* con relativa condanna a titolo di provvisionale, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

19.0.3 testo 2/13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-*quater*», *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizionale di cinque anni».

19.0.3 testo 2/14

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centottanta».

19.0.3 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «centoventi».

19.0.3 testo 2/16

LIUZZI

Al capoverso «19-*quater*», *comma 2, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «120».

19.0.3 testo 2/17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il capoverso «19-*quinquies*», *con il seguente:*

«Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

19.0.3 testo 2/18

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il capoverso «19-*sexies*».

19.0.3 testo 2/19

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il capoverso «19-*septies*».

19.0.3 testo 2/20

IL RELATORE

All'emendamento 14.0.1 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

3. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.600.000".

4. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.400.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.400.000".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *aggiungere le seguenti:* «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.1

Il Governo

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - Caso EU PILOT 7563/15/CNCT)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è incrementata di euro 15 milioni per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno di riferimento, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

1.3.2.1.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 177 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
177ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che il Relatore ha presentato un emendamento all'articolo 1 (1.9), con riferimento alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, e un emendamento aggiuntivo con il quale si recano modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (14.0.4). Entrambi gli emendamenti sono ammissibili, in quanto il primo modifica il testo presentato dal Governo e il secondo mira ad ovviare al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Viene fissato per essi il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 20,30.

Considerato che il primo emendamento del Relatore inerisce all'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta dalla posizione espressa dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno in esame, che assicurerebbe una completa trasparenza in merito alla tracciabilità delle vincite da gioco attraverso la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi annuale. Tale modalità, oltre ad essere maggiormente rispettosa della richiesta europea di equiparazione delle vincite da gioco effettuate sul territorio nazionale rispetto a quelle effettuate sul territorio di altri Stati membri, garantirebbe un contrasto più efficace alle varie forme di illegalità connesse al gioco d'azzardo. Conseguentemente, non ritiene incisivo l'ordine del giorno G/2228/16/14 presentato dal Relatore.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che sia molto più efficace combattere l'illegalità attraverso un'adeguata regolamentazione e controllo dei giochi d'azzardo, in un contesto in cui siano affrontate le problematicità connesse alla materia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva come le vincite da gioco debbano essere incluse, come reddito, nella dichiarazione annuale dei singoli contribuenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e far emergere così il complesso dei redditi degli stessi.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene che vadano ridotte le ambiguità giuridiche che permettono la proliferazione del gioco d'azzardo e vada promossa la piena trasparenza del settore per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver richiamato l'importanza di una regolamentazione adeguata del trattamento delle vincite da gioco, e soprattutto di quelle *online*, preannuncia il suo voto contrario all'ordine del giorno in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) afferma come la tassazione delle vincite da gioco in Italia non significhi favorire il gioco all'estero. Sollecita pertanto il relatore ed il Governo ad affrontare la materia dei giochi d'azzardo con maggiore coraggio.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ritiene auspicabile la previsione di un trattamento fiscale omogeneo per le vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate sia in Italia che negli Stati membri. In tal senso, milita l'ordine del giorno G/2228/16/14 a sua firma.

Dopo un chiarimento richiesto dalla senatrice FATTORI (*M5S*) in merito alla votazione degli ordini del giorno, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/2228/9/14, che risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/16/14 del relatore.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/10/14, posto ai voti, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2228/15/14, nel senso di condizionare l'impegno al rispetto della normativa europea e sopprimere il riferimento all'Istituto poligrafico dello Stato.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riformula il testo in un nuovo ordine del giorno G/2228/15/14 (testo 2) che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime la sua profonda perplessità sul parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sui precedenti emendamenti, in quanto suscettibili di determinare una procedura di infrazione. A suo avviso, sarebbe stato maggiormente efficace un parere che avesse richiesto uno studio di impatto sull'economia italiana derivante dall'approvazione dell'articolo 3 in esame. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) esprime anch'egli perplessità per l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.4, quindi, posto ai voti, è respinto.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/17/14, che, previo, parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara precluso il subemendamento 3.0.1/1.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 3.0.1/2.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime il suo sostegno al subemendamento, poiché incide su una norma del disegno di legge europea che penalizza fortemente il sistema italiano.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto favorevole.

Il subemendamento 3.0.1/2, posto quindi in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che risultano approvati.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sui quali il Relatore e il Governo esprimono la propria contrarietà, non sono approvati.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, la senatrice FATTORI (*M5S*) esprime sorpresa per il parere contrario della Commissione bilancio, essendo l'emendamento volto a contrastare con sicura efficacia il gioco d'azzardo attraverso la tassazione delle vincite di danaro.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nell'effettuare un richiamo all'esigenza che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari, ribadisce come l'azione del proprio Gruppo sia volta a contrastare tutte le forme d'illegalità. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

Previo parere contrario del Governo, l'emendamento 5.1, posto in votazione, è quindi respinto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), intervenendo sull'emendamento 5.2, si dichiara stupito del parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 5.2, posto in votazione, è respinto.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si esprime in senso favorevole sul subemendamento 5.3/1, effettuando anch'ella un richiamo alla necessità che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia un voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, il subemendamento 5.3/1, posto in votazione, è respinto.

Su conforme parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.0.2, 6.1, 6.0.1 e 7.0.1.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si esprime a favore dell'emendamento 9.1.

Previ pareri contrari del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.2 è riformulato dal senatore RUTA (*PD*), espungendo i riferimenti all'origano, in nuovo 10.2 (testo 2).

I senatori URAS (*Misto*), LIUZZI (*CoR*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'emendamento 10.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.2 (testo 2) e dell'emendamento 10.5.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.6, trasformando quest'ultimo in un ordine del giorno G/2228/18/14con cui si invita il Governo a valutare la possibilità di ridurre l'IVA sull'origano al 5 per cento.

L'emendamento 10.7 è ritirato dal senatore RUTA (*PD*) che sottoscrive l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

Dopo che la senatrice FATTORI (*M5S*) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) ritira il detto emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/19/14,che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 13.1, 13.3, 14.0.3, 14.0.4, 15.2, 15.3 e 15.4.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2, la Commissione, con distinte votazioni, li approva.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 decadono per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3, su conforme parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 17.2.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2, nonché dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*), il subemendamento 17.3/1.

La Commissione indi respinge, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, fatto proprio dal senatore URAS (*Misto*), 17.9, 17.11 e 17.14.

Gli emendamenti 17.6, 17.8, 17.10, 17.12 e 17.13 decadono per l'assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FATTORI (*M5S*) sull'emendamento 17.15, la Commissione, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, respinge gli emendamenti 17.15, 17.0.1.

Dopo che il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si è espresso a favore dell'emendamento 19.1, che interviene sull'articolo del disegno di legge relativo al terzo pacchetto energia, e dopo che la senatrice CARDINALI (*PD*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.2, la Commissione, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti.

La Commissione respinge indi il subemendamento 19.3/1.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Governo, è approvato l'emendamento 19.3.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra il provvedimento, osservando che con l'articolo 1, commi 1-4, si recano modifiche agli articoli da 33 a 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria (TUB) e creditizia prevedendo che l?esercizio dell?attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle BCC appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo, parallelamente innalzando i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC.

L'articolo 1, comma 5, introduce nel TUB l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-*ter* che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

L'articolo 1, comma 6, interviene sull'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative. Viene innovato il comma 5 dell'articolo 150-*bis* del TUB, per cui, nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000).

L'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 150-*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1, prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro

dell'economia e delle finanze e della Banca d?Italia (di cui all?art. 37-*bis*, commi 7 e 7-*bis*) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti.

Nel corso dell?esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quater*, recanti la disciplina della cd. *way-out*, ovvero la possibilità di escludere l?effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici nel caso di operazioni straordinarie relative a BCC da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

Con le modifiche apportate, in sintesi, si consente alla BCC (o a più banche insieme) di evitare l?effetto devolutivo presentando alla Banca d?Italia un?istanza per conferire l?azienda ad una S.p.A. esercente attività bancaria. Rispetto alla formulazione originaria, viene fissata una specifica data alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell?applicazione della disciplina in esame. Resta fermo comunque l?obbligo di devolvere una somma allo Stato, che non è più pari al venti per cento delle riserve, ma al venti per cento del patrimonio netto.

L'articolo 2-*bis* reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi.

L?articolo 3 del provvedimento definisce l?ambito di applicazione della garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti bancari in sofferenza (GACS).

Tale misura è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga per altri diciotto mesi, previa approvazione della Commissione europea) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta alla valutazione della Commissione europea, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed alla decisione emessa dalla Commissione europea.

L?articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie e degli intermediari finanziari.

L'articolo 5 disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale. Esso non può essere inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1° gennaio 2016.

L?articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*. Oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.

L?articolo 7 individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

L?articolo 8, modificato in sede referente, definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 9 del provvedimento individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*.

L?articolo 10 chiarisce le modalità di concessione della garanzia. Essa è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L?articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS.

L?articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina.

L?articolo 13 reca le disposizioni relative all?attuazione delle norme in esame.

L?articolo 13-*bis* apporta alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cd. *covered bonds*), disciplinate dall?articolo 7-*quater* della legge n. 130 del 1999.

L?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali.

L?articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell?ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE.

L?articolo 17-*bis* modifica l?articolo 120 del TUB che assegna al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo).

L?articolo 17-*ter* reca disposizioni in materia di assegni bancari.

L?articolo 17-*quater* reca disposizioni in materia di remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa Depositi e Prestiti.

L?articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

La relatrice, quindi, illustra uno schema di parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall?Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.

Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.

In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero prescritto legale, mette in votazione lo schema di parere come predisposto dalla relatrice, che figura in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, sottolineando la necessità di rispettare la data del 18 aprile, posta come termine entro il quale gli Stati membri devono aver dato attuazione piena alle tre direttive del 2014 sugli appalti e le concessioni, ed evidenziando come lo schema non prevede l?emanazione di un regolamento di esecuzione, ma solo di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto ministeriale previo parere delle commissioni parlamentari.

Sottolinea, quindi, l?importanza del provvedimento, per dare pronta attuazione alle direttive e per elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una normativa complessa, di non facile applicazione.

Al riguardo, la Relatrice richiama l?allegato relativo all?Italia, della Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), e gli aspetti di problematicità relativi non solo alla fase dell?aggiudicazione degli appalti, ma anche e soprattutto relativi alla loro esecuzione, in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti, come rilevato anche dalla Corte dei conti. Richiama, inoltre, la Relazione per Paese relativa all?Italia 2016 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), ove si conferma che il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, evidenti anche in confronto con gli altri Paesi europei.

Con riferimento al nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo, sottolinea gli aspetti migliorati, attinenti, in particolare: alla sua articolazione per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori; alla qualità della progettazione e all?introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto; ai metodi di scelta del contraente e alla qualificazione anche delle stazioni appaltanti; al documento di gara unico europeo e alla dematerializzazione e piena informatizzazione delle procedure; al sostegno della legalità con il rafforzamento del ruolo dell?Anac e l?indipendenza delle commissioni giudicatrici; all?introduzione del "partenariato pubblico-privato" e dei cosiddetti "interventi di sussidiarietà orizzontale"; al superamento della "legge obiettivo" con il Piano generale dei trasporti e della logistica e il Documento pluriennale di pianificazione; al divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, con la creazione dei rispettivi albi nazionali; alle misure di riduzione del contenzioso; all?introduzione, in modo organico, nell?impianto normativo, della disciplina sulla concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario.

La Relatrice propone, pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, evidenziando, tuttavia, alcune specifiche questioni.

Anzitutto, in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall?articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l?aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, la Relatrice propone di rimettere alla Commissione di merito la valutazione se la definizione di "lotto funzionale" di cui all?articolo 3, comma 1, lettera *qq)*, sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE.

Inoltre, in riferimento all?articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, ritiene necessario che sia valutata l?opportunità di mantenere dei limiti alla liberalizzazione del subappalto. In tal senso, ricorda che l?articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei

limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell?appalto" che si intende subappaltare, mentre nello schema di decreto si prevede anche la possibilità che "tutto" l?appalto possa essere subappaltato (comma 2 del citato articolo 105), rischiando di determinare, di fatto, un?aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione.

La Relatrice propone, poi, con riferimento agli appalti di servizi, la possibilità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto.

Infine, con riferimento all?articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l?aggiudicazione e la conclusione del contratto d?appalto, propone di rimettere alla Commissione di merito di valutare l?opportunità di prevederne una sua riduzione, considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell?aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo) (n. COM (2016) 67 definitivo)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il contesto in cui si inserisce la proposta di decisione europea di concedere una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, ricordando che essa consiste in un prestito di 500 milioni di euro, da parte dell?Unione europea, finanziato mediante l?assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari.

Il Relatore evidenzia che, per evitare il tracollo della Tunisia, con il rischio di aprire ad ulteriori turbolenze regionali, il Paese ha urgente bisogno di coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni per sostenere il programma di risanamento e di riforme strutturali vigorose e immediate, considerato che nel 2015 l?economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l?intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell?instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero.

Il Relatore sottolinea, inoltre, che l?assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l?azione esterna. Inoltre, ai

sensi dell?articolo 3, sarà stipulato un protocollo d?intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si terrà conto anche dell?apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell?Unione. Inoltre, ai sensi dell?articolo 6, l?accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell?Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita.

Con queste caratteristiche, il Relatore propone alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli, sia nel merito del provvedimento, sia per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Intervengono quindi i senatori CANDIANI (*LN-Aut*), AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e PICCOLI (*FI-PdL XVII*), per chiedere rassicurazione sul fatto che l?assistenza macrofinanziaria non comporti svantaggi per le produzioni italiane, e per sollecitare comunque la dovuta attenzione agli interessi nazionali.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime le sue perplessità rispetto ad aiuti che sembrano caratterizzati da episodicità, nonché privi di una visione più ampia e coordinata che coinvolga in modo più pieno l?Italia e gli altri Stati membri rispetto al Mediterraneo.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulla necessità di sostenere l?unico esempio positivo di esperienza democratica tra i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e sull?opportunità di aver posto le condizioni di democraticità, di riforme strutturali e di sostenibilità delle finanze pubbliche, prefigurate nella proposta di decisione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel ricordare che il compito principale della Commissione è quello di concentrarsi sugli aspetti connessi con il rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e base giuridica, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal Relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FATTORI (*M5S*) sollecita la ripresa delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 440, relativo alla Strategia commerciale dell'Unione europea, anche partendo dalle personalità individuate dal senatore Cociancich.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa, osservando peraltro come non vi siano preclusioni

all'audizione anche di altri soggetti che abbiano titolo specifico per interloquire con la Commissione sulla materia trattata dall'affare assegnato.

Il PRESIDENTE assicura che le audizioni riprenderanno in tempo rapido.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;
rilevato che lo sviluppo di un mercato privato per le operazioni in crediti deteriorati dovrebbe contribuire a ridurne nel tempo il consistente *stock* e migliorare la capacità delle banche italiane di sostenere l'economia;
rilevato altresì che, pur detenendo una quota di mercato del 7,5 per cento, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo importante nell'erogazione di prestiti a livello locale;
ricordato come il testo del provvedimento in esame, e segnatamente la parte relativa alla garanzia sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, sia stata adottata a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.
Per quanto concerne gli articoli da 3 a 13, si richiama, ai fini interpretativi della pertinente disciplina europea, il Comunicato stampa del 10 febbraio 2016 della Commissione europea, ove essa ha esplicitamente chiarito che le misure adottate dall?Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea.
La Commissione ha riconosciuto, in particolare, che lo schema di garanzia adottato dalle autorità italiane prevede che lo Stato sia remunerato a condizioni di mercato per il rischio assunto sulle sofferenze cartolarizzate. Ciò è garantito dai seguenti elementi: - il rischio per lo Stato italiano è limitato, dal momento che lo schema di garanzia si applica alla sola tranche di titoli *senior*, anche grazie alla previsione di un giudizio espresso da un?agenzia di *rating* approvata dalla BCE; - la distribuzione del rischio derivante dai titoli, nonché la predisposizione delle società di cartolarizzazione, verranno testati e confermati dal mercato prima che lo Stato si assuma i relativi rischi; la garanzia dello Stato sarà efficace solo nel caso in cui più della metà dei titoli *junior*, non coperti da garanzia, sia venduta efficacemente sul mercato; - in terzo luogo, la remunerazione dello Stato per l?offerta di garanzia è stabilita in linea con il mercato, in quanto commisurata ad un paniere di *credit default swaps* e commisurata al livello ed alla durata del rischio assunto dallo Stato medesimo.
La Commissione ha giudicato quindi il predetto meccanismo esente da aiuti di Stato, come anche confermato nella relazione per paese relativa all'Italia 2016, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016). In tale atto, si afferma inoltre che la Commissione sorveglierà l'attuazione del meccanismo mediante un fiduciario di controllo. Se riuscirà a ridurre sensibilmente lo *stock* di prestiti deteriorati detenuti dalle banche, il regime avrà effetti molto positivi per il sistema bancario italiano e per l'economia nel suo insieme, in quanto sosterrà la redditività e la generazione di capitale interno delle banche liberando

risorse attualmente assegnate alla gestione e all'eliminazione dei crediti deteriorati. Il regime aumenterebbe inoltre la concorrenza nel settore bancario e eliminerebbe un notevole ostacolo all'erogazione di nuovi prestiti per sostenere la ripresa economica dell'Italia.
Per quanto concerne la riforma volta a potenziare il segmento delle piccole banche cooperative, e in riferimento all'articolo 2, commi 3-*bis* e 3-*quater*, sulla cd. *way-out*, non appare chiaro il fondamento logico-giuridico dell'obbligo di devolvere una somma allo Stato pari al venti per cento del patrimonio netto. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a svolgere un adeguato approfondimento.
In conformità inoltre all'articolo 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nei limiti e alle condizioni fissate dalla decisione del Consiglio 98/415/CE, sulla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali, si ricorda il dovere legale delle autorità degli Stati membri dell'Unione di consultare la Banca centrale europea, ad uno stadio appropriato del processo legislativo, qualora si intendano adottare misure di diritto interno nei settori di competenza della BCE.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
rilevata la necessità di dare attuazione alle tre direttive in materia di appalti, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, entro il 18 aprile 2016, come previsto dalle stesse direttive, e che tale attuazione deve essere completa, senza rinvii a successivi strumenti legislativi o regolamentari in assenza dei quali la normativa risulterebbe inapplicabile;
considerato che, la legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha delegato il Governo, alternativamente, a emanare, entro il 18 aprile 2016 un decreto legislativo di attuazione delle direttive e, entro il successivo 31 luglio un decreto legislativo di riordino complessivo della disciplina, oppure a emanare un unico decreto entro il 18 aprile, e che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo ha scelto la seconda opzione. Peraltro, diversamente dall?attuale impianto normativo, lo schema di decreto legislativo non prevede l?emanazione di un regolamento di esecuzione, ma di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta dell?Anac e previo parere delle commissioni parlamentari;
rilevata l?importanza, non solo di dare pronta attuazione all?obbligo giuridico del recepimento delle direttive europee, ma anche di elaborare una disciplina attuativa di agevole applicazione, che non introduca o mantenga livelli di regolamentazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive (divieto di *gold plating*), al fine di porre rimedio a una situazione normativa complessa, che finora non ha consentito una facile applicazione delle procedure da parte delle stazioni appaltanti, con la conseguenza di una dilatazione dei tempi, un abuso delle procedure in deroga e la moltiplicazione dei contenziosi giudiziari;
ricordato che:
- in tema di corruzione negli appalti, la Relazione dell?Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), nell?allegato sull?Italia, cita il sondaggio Eurobarometro svolto nel 2013, secondo cui le principali pratiche di corruzione diffuse nelle gare d?appalto pubbliche riguardano la fase dello svolgimento della gara: capitolati su misura per favorire determinate imprese; abuso delle procedure negoziate; conflitto di interesse nella valutazione delle offerte; offerte concordate; criteri di selezione o di valutazione poco chiari; partecipazione degli offerenti nella stesura del capitolato; abuso della motivazione d?urgenza per evitare gare competitive; modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto
- tuttavia, la Corte dei conti ha più volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure

e l?aggiudicazione dell?appalto all?offerta più vantaggiosa, riscontrando successivamente che la qualità dei lavori veniva intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. La stessa Relazione della Commissione europea sulla corruzione richiama studi empirici secondo cui, in Italia, la corruzione risulterebbe particolarmente lucrativa nella fase successiva all?aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti;
- secondo la Relazione per Paese relativa all?Italia 2016 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2016) 81), il sistema degli appalti pubblici presenta ancora una serie di carenze strutturali, testimoniato dal fatto che L'Italia ha uno dei tassi più elevati in Europa di procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara (9% di tutte le procedure), uno dei tassi più elevati di appalti aggiudicati sulla base di una singola offerta (29 per cento) e uno dei più bassi tassi di pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE (19,5 per cento della spesa totale per appalti pubblici);
- la scarsa capacità amministrativa e i notevoli ostacoli alla concorrenza nei settori economici fondamentali si traducono in procedure onerose e inefficienze, con una durata media di una procedura di gara di 210 giorni, rispetto a una media UE di 77,4 giorni (SWD(2016) 81);
considerato il nuovo impianto normativo proposto nello schema di decreto legislativo e, in particolare, che:
- il nuovo codice degli appalti è articolato per processi, al fine di assicurare una più facile fruibilità da parte degli operatori;
- per quanto attiene alla qualità della progettazione, al posto dello studio di fattibilità e del progetto preliminare è previsto il progetto di fattibilità, finalizzato a rafforzare l?aspetto della fattibilità tecnica ed economica del progetto. Inoltre, analogamente a quanto avviene nei principali Paesi europei, è stata prevista la progressiva introduzione di strumenti aperti di modellazione elettronica, al fine di ridurre il ricorso alle varianti di progetto, principale causa del lievitare dei costi e dei tempi;
- quanto ai metodi di scelta del contraente, il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa diviene il criterio preferenziale, mentre la qualità è assicurata anche attraverso la qualificazione, non solo degli operatori economici, ma anche delle stazioni appaltanti, obbligate a conformarsi a degli standard predefiniti a seconda del livello di complessità dell?appalto;
- tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza vi è il documento di gara unico europeo, che consente la partecipazione degli operatori economici europei sulla base delle autodichiarazioni ivi contenute, nonché il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con dematerializzazione degli atti e comunicazione informatica;
- a sostegno della legalità è previsto il rafforzamento del ruolo dell?Anac e l?indipendenza delle commissioni giudicatrici, i cui componenti sono scelti da un albo tenuto dall?Anac. Inoltre, il nuovo codice non prevede deroghe, salvo l?esclusione dei settori indicati dalla direttiva e i casi di somma urgenza;
- vengono disciplinati per la prima volta in Italia il cosiddetto "partenariato pubblico-privato", quale forma di sinergia per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di opere e servizi, e i cosiddetti "interventi di sussidiarietà orizzontale", ossia la partecipazione della società civile ad interventi di decoro urbano, anche attraverso il "baratto amministrativo";
- è previsto il superamento della "legge obiettivo", per ricondurre la programmazione degli interventi prioritari agli strumenti ordinari del Piano generale dei trasporti e della logistica e del Documento pluriennale di pianificazione (di cui al decreto legislativo n. 228 del 2011). Inoltre è stabilito il divieto di cumulo delle figure del contraente generale e del direttore dei lavori, e viene creato un albo nazionale a cui tali figure devono essere iscritte;
- ai fini della riduzione del contenzioso viene introdotto un nuovo rito speciale in camera di consiglio sull?impugnativa dei motivi di esclusione, e sono previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale quali l?accordo bonario, l?arbitrato, la transazione, il collegio tecnico consultivo e i pareri di precontenzioso dell?Anac;
- come richiesto dalla direttiva 2014/25/UE, viene introdotta una disciplina organica dell?istituto della

concessione di lavori, servizi e forniture, chiarendo che la concessione è un contratto di durata, caratterizzato dal rischio operativo in capo al concessionario, il quale può andare incontro ad un mancato ritorno economico dell?investimento effettuato;
valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalle direttive in recepimento,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall?articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l?aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, valuti la Commissione di merito se la definizione di "lotto funzionale" di cui all?articolo 3, comma 1, lettera *qq)*, sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE;
in riferimento all?articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, valuti la Commissione di merito l?opportunità di mantenere la liberalizzazione del subappalto entro i suoi propri limiti ontologici, bene delineati al comma 1 del medesimo articolo 105. In tal senso, si ricorda che l?articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell?appalto" che si intende subappaltare, senza mai intendere che "tutto" l?appalto possa essere subappaltato, come si afferma nel comma 2 del citato articolo 105 dello schema di decreto, (rischiando di determinare, di fatto, un?aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione);
in riferimento agli appalti di servizi, valuti la commissione di merito l?opportunità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto;
in riferimento all?articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l?aggiudicazione e la conclusione del contratto d?appalto, valuti la Commissione di merito l?opportunità di prevederne una riduzione, considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell?aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 67 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
ricordato che l?Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici intervenuti in Tunisia, ad aiutare il Paese nel processo delle riforme economiche e politiche che hanno portato alle prime elezioni libere e democratiche nel 2011 e, nel gennaio 2014, ad adottare la nuova costituzione;
ricordato inoltre che nell?agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all?Unione un?assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale, della misura di 300 milioni di euro, erogato a partire dal maggio 2015;
considerato che nel 2015, l?economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l?intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto

ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell?instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero;
rilevato che, in tale contesto, nell?agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all?Unione la concessione di un?ulteriore assistenza macrofinanziaria, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l?attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;
considerato, quindi, che la proposta prevede la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, per un importo di 500 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l?assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, che sarà erogata in tre rate, al fine di coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno, stimato a circa 2,9 miliardi di dollari per il periodo 2016-17;
considerato che, ai sensi dell?articolo 2 della proposta, la concessione dell?assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l?azione esterna. Inoltre, ai sensi dell?articolo 3, sarà stipulato un protocollo d?intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si tenga conto anche dell?apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell?Unione. Inoltre, ai sensi dell?articolo 6, l?accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell?Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 212 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell?azione esterna dell?Unione;
il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l?efficienza dell?assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell?azione europea e del suo valore aggiunto;
anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell?economia della Tunisia, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/15/14 (testo 2)
LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la normativa europea, una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-*bis*, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera *v)* del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

G/2228/17/14

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche.

G/2228/18/14

AMIDEI, D'ALÌ, PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

considerato che all'origano si applica l'aliquota IVA ordinaria, pari al 22%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per l'origano l'aliquota IVA ridotta del 5%.

G/2228/19/14

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ? Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 11 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili alle preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, prevedendo di aumentarla dal 4% al 10%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per le preparazioni alimentari a base di riso, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro

16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 3

3.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee)*, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici"».

3.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 3** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 1011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 5

5.3

IL RELATORE

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis*, dopo le parole:* «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» *aggiungere le seguenti:* «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

5.0.2

Il Governo

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati

negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

6.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera *a)*, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 10

10.2 (testo 2)

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla Tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di

basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a)* alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a)* e *b)*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b)* alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-*ter*, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a)* risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b)* è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27

gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

14.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art 14-*bis*

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quater.*

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l?anno 2016, in 1.960.000 euro per l?anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall?anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all?articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 16

16.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 19

19.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».

1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 178 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato l?ulteriore emendamento 21.0.2 sul funzionamento del Garante per la *privacy*.
Solo relativamente ad esso, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell?esame viene, quindi, rinviato.

SULLE ULTERIORI AUDIZIONI RELATIVE ALL?ESAME DELL?AFFARE ASSEGNATO N. 440

Il PRESIDENTE comunica che occorre procedere nell'espletamento delle audizioni concordate tra i due relatori sull'Affare assegnato relativo all'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea.

In particolare, il 19 aprile alle ore 14,30 verrà audito il prof. Giorgio Sacerdoti, esperto di diritto internazionale, mentre il 26 aprile verrà sentito l'avvocato Amedeo Teti, Capo della direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero per lo sviluppo economico, il quale, in particolare, potrà fornire aggiornamenti sul negoziato in corso, nonché sull'interessante opportunità dell'accesso per i parlamentari alla *Reading Room*, ossia la possibilità di prendere visione dei documenti negoziali, come sta avvenendo in altri Paesi dell'UE.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

Art. 21

21.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza dei termini fissati, sono pervenuti i subemendamenti 1.9/1, 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1, 15.2/1 e 21.0.2/1, che saranno allegati al resoconto di seduta.

Prende, quindi, la parola, in via incidentale, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) , il quale pone la questione per cui, durante l?*iter* del disegno di legge in titolo, si è pervenuti al progressivo inserimento di disposizioni, mediante emendamenti del relatore o del Governo, che modificano, in modo sostanziale, l?architettura e la finalità del provvedimento stesso. È il caso, ad esempio, dell?emendamento 14.0.4, che introduce una rilevante disciplina in tema di trattamento fiscale della raccolta dei tartufi, la quale, oggettivamente, sfugge alla doverosa disamina che, invece, dovrebbe, al

riguardo, compiere la Commissione di merito vocata istituzionalmente all?esame della materia agricola, ossia la Commissione Agricoltura.

Si associa a tale rilievo critico la senatrice FATTORI (*M5S*) , la quale esprime tutta la propria perplessità sul procedimento in atto, chiedendo se non è il caso che la 9a Commissione sia messa in condizione di esprimersi, mediante un proprio parere, sull?emendamento citato dal collega.

Risponde ad entrambi i commissari il presidente CHITI, il quale fa presente che, a norma del Regolamento del Senato, solo le cosiddette Commissioni "filtro" possono interloquire, in questa fase del processo legislativo, sulle varie proposte modificative presentate.

Propone, quindi, che si prosegua nella votazione degli emendamenti rispetto ai quali è già pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Concorda la Commissione.

Sull?emendamento 1.1, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, stante il parere contrario del relatore e del Governo, intervengono, in sede di dichiarazione di voto: la senatrice FATTORI (*M5S*), la quale manifesta la propria perplessità sul parere della Commissione Bilancio, che sembra non tenere minimamente in considerazione l?aspetto connesso ai costi che graverebbero in capo all?Italia qualora entrasse in vigore il suddetto articolo, visto che è in atto anche una relativa procedura di EU-Pilot, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale, nel condividere gli argomenti della collega Fattori, rammenta come, nel caso di specie, siano in gioco gli interessi primari della tutela di un prodotto tipico italiano come l?olio d?oliva, nonché del consumatore nazionale, ed il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale richiama l?attenzione sulla circostanza per cui la mentovata disposizione giunge proprio quando sono state sbloccate - con esiti perniciosi, purtroppo - consistenti importazioni di olio d?oliva dalla Tunisia.

In sede di ulteriore replica, il relatore, senatore COCIANCICH (*PD*), tiene a precisare che le argomentazioni addotte dai senatori Candiani e Fattori potrebbero, nel merito, essere considerate anche parzialmente condivisibili, a condizione, tuttavia, che vengano inserite in un contesto istituzionale che vede l?Italia chiamata a risolvere un caso di EU-Pilot, che presuppone anche l?instaurazione di un dialogo negoziale con le istituzioni europee.

Il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione il suddetto emendamento, che è respinto dalla Commissione.

In merito all?emendamento 1.2, dopo che sia il relatore che il Governo si sono espressi in senso contrario, la senatrice FATTORI (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, evidenzia come, attraverso tale proposta modificativa, si chieda esclusivamente una maggiore evidenziazione cromatica del bene, in modo da consentire al consumatore una migliore identificazione dello stesso. Peraltro, secondo l?oratrice, l?esistenza di un EU-Pilot in capo all?Italia conferisce, in realtà, ancora del tempo per migliorare questa disciplina normativa.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), al riguardo e in sede di dichiarazione di voto, aggiunge che l?Italia si trova nella presente situazione di "pre-infrazione" a causa di scelte legislative del Governo fatte nel 2013, senza, inoltre, che, all?epoca, esistesse alcuna sollecitazione da parte dell?UE.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), in sede di dichiarazione di voto, manifesta il proprio favore

per il suddetto emendamento, in quanto la norma di cui all?articolo 1 del presente provvedimento, ove approvata, contribuirebbe, in ultima analisi, alla svalutazione di un bene tipico della produzione nazionale.

Posto, quindi, in votazione, l?emendamento in titolo è respinto.

Relativamente agli emendamenti 1.3 ed 1.4, di identico tenore, rispetto ai quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, sia il relatore che il Rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario.

Intervenendo per dichiarazione di voto, manifestano la propria contrarietà la senatrice FATTORI (*M5S*), la quale chiede all?Esecutivo che si impegni almeno per emanare delle appropriate linee guida in tema di olio vergine d?oliva, ed il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale reputa emblematico che si vada a disciplinare una materia proprio in concomitanza con l?afflusso di ingenti quantitativi di olio provenienti dalla Tunisia, la cui qualità non è comparabile con quella dell?olio italiano, anche perché, in molti casi, tali *stock*s stazionano da più di un anno nei depositi.

Con un?unica votazione, gli emendamenti in titolo sono rigettati dalla Commissione.

L?emendamento 1.5, che è fatto proprio dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), raccoglie il parere contrario del relatore e del Governo.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice FATTORI (*M5S*) rileva criticamente che, ove approvata la disciplina proposta, non esisterebbe più alcuna garanzia della effettiva qualità dell?olio d?oliva venduto in Italia, in quanto sarà possibile, per i vari produttori, assemblare in un unico prodotto diverse quantità di olio avente un?origine variegata, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) richiama l?attenzione sulla grave circostanza per cui, da un punto di vista oggettivo, con la istituenda legislazione si arriva ad uniformare tutta la filiera europea dell?olio d?oliva, con conseguente minor livello di tutela per il consumatore, il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale non riesce a comprendere l?atteggiamento della maggioranza che ratifica una decisione legislativa che, per aiutare i paesi del Magreb, perviene, tuttavia, a distruggere il valore della qualità, notoriamente strategico per l?Italia.

Il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione quest?ultimo emendamento, che è respinto.

Sull?emendamento 1.6, fatto proprio dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*), manifestano avviso contrario sia il relatore che il Rappresentante del Governo.

Posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

L?emendamento 1.7, rispetto al quale si esprimono in senso contrario sia il relatore che il Governo, messo in votazione, è respinto.

Il seguito dell?esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 1

1.9/1
DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS
Al capoverso «b-*bis*»*, sostituire le parole:* «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000»*, con le eguenti:* «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

Art. 13

13.3/1
SONEGO
All'emendamento 13.3, sostituire le parole: «premettere la seguente:0a) all'articolo 157» *con le seguenti:*

«*premettere le seguenti:*

"*0a)* all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157"*»*.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.3/2
MARINELLO, FILIPPI
Al capoverso «0a)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «navi traghetto»*, sopprimere le seguenti:* «ro-ro e»*;*

b) dopo le parole: «italiano o comunitario»*, aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione».

Art. 14

14.0.4/1
CANDIANI
Al capoverso «Art. 14-*bis*.»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Art. 15

15.2/1

MARINELLO, FILIPPI

All'emendamento 15.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «navi traghetto»*, sopprimere le seguenti:* «ro-ro e» *e, dopo le parole:* «italiano o comunitario»*, aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «navi traghetto»*, eliminare le parole:* «ro-ro e»*, dopo le parole:* «italiano o comunitario»*, aggiungere le seguenti:* «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione» *e sopprimere le parole:* «in ogni caso»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2017».

Art. 21

21.0.2/1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Al capoverso «Art. 21-*bis*.»*, al comma 1, sostiuire la parole:* «12 milioni»*, con le seguenti:* «10 milioni».

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 180 (ant.) del 07/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 24 marzo, il 5 e il 6 aprile 2016.
Dopo aver richiamato il parere già reso dalla Commissione il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168 e dopo aver ribadito l?urgenza e l?indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni riferite agli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, prima parte, 4.22 e 4.35 e con un richiamo al citato parere del 10 febbraio in riferimento alla delega di cui all?articolo 4, comma 1, lettera *d)*, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell?Unione europea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in merito alla condizione di reciprocità riferita agli Stati membri dell'Unione prevista in alcuni emendamenti.

La relatrice GINETTI (*PD*) evidenzia come l'applicazione della condizione di reciprocità per le materie della cooperazione giudiziaria in materia penale non si dovrebbe applicare agli Stati membri dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, diretto alla semplificazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata da cinque decreti-legge e dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

Con tale atto, si procede alla semplificazione normativa e delle procedure di verifica della sussistenza delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto anziché come rifiuto, in tal modo mirando a conseguire una riduzione dei costi connessi all?approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi.

Il provvedimento è inoltre diretto alla chiusura del caso UE Pilot 5554/13/ENVI, concernente il citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, che verrebbe sostituito e abrogato.

In particolare, la Commissione europea ha contestato la procedura di autorizzazione con silenzio assenso del piano d?utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Al riguardo, il provvedimento, agli articoli 9 e 21, sostituisce tale procedura con una procedura analoga alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo cui la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti può essere avviata, per i cantieri di grandi dimensioni, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano d?utilizzo, e per i cantieri di piccole dimensioni, decorsi 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per quanto riguarda la seconda contestazione, il provvedimento ha espunto, dall?elenco delle "normali pratiche industriali" di cui all?allegato 3 del citato decreto ministeriale, le attività di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idonea all?utilizzo e le attività di riduzione della presenza di elementi antropici (come vetroresina, cementiti o bitumi), in quanto, secondo la Commissione europea, si tratta di attività che riguardano rifiuti e non sottoprodotti.

Sulla questione della qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è anche intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2007 (causa C-194/05), e inoltre la nozione di sottoprodotto è stata poi disciplinata dall'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, del 12 dicembre 2008, relativa ai rifiuti.

La relatrice Cardinali illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi riferiti all?articolo 9, comma 7, dello schema di decreto, relativo alle ispezioni e verifiche, da parte delle

Agenzie di protezione ambientale, della sussistenza dei requisiti di cui all?articolo 4, comma 2, per la qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, e riferiti all?allegato 3, recante l?elenco delle "normali pratiche industriali" alle quali possono essere sottoposte terre e rocce da scavo ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotti.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva come le osservazioni della relatrice affrontino alcune questioni poste dall'atto in titolo, sul quale è in corso un serio approfondimento in Commissione di merito. Evidenzia peraltro come occorrerebbe ipotizzare strumenti normativi che eliminino i fattori di incertezza per chi opera nel settore, ritenendo al riguardo non sufficientemente adeguato il meccanismo del silenzio assenso.

Il senatore URAS (*Misto*) osserva come il provvedimento incida sugli ambiti ambientali, per loro natura complessi e meritevoli di attenta considerazione. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) preannuncia il suo voto favorevole.

La relatrice CARDINALI (*PD*) sottolinea le difficoltà nel distinguere tra le categorie dei rifiuti e dei sottoprodotti, per le quali è necessario adoperare nozioni unitarie che evitino differenziazioni in ambiti regionali. Ricorda inoltre come il provvedimento in titolo utilizzi un meccanismo analogo alla segnalazione certificata di inizio attività, che offre maggiori garanzie di certezza per i destinatari.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2016) 62 definitivo) (n. 112)

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che reca l?autorizzazione alla firma, a nome dell?Unione europea, dell?Accordo di Parigi, adottato nell?ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prevista per il 22 aprile 2016.

L?Accordo, concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, è stato finalizzato durante la 21ª Conferenza delle Parti dell?UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell?accordo, che rimarrà aperta per un anno. L?accordo entrerà, poi, in vigore il 30º giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

L?Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell?azione collettiva mondiale e nell?accelerazione della transizione globale verso

un?economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l?obiettivo di mantenere l?aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che, a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni.

La firma a nome dell?Unione europea dell?Accordo di Parigi, prevista dall?articolo 218 del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell?Unione, ai sensi dell?articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, e pertanto la proposta di decisione in titolo non è sottoposta alla procedura di scrutinio del principio di sussidiarietà prevista dal protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

Il relatore Mirabelli illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide i principi e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, chiedendo peraltro delucidazioni sul monitoraggio degli impegni previsti da esso.

La senatrice GAMBARO (*AL-A*) esprime apprezzamento per le finalità sottese al provvedimento in titolo e richiede un chiarimento sul ruolo del Governo nell'implementazione degli impegni.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) ricorda il monitoraggio costante sul rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che si inquadrano anche negli obiettivi europei della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, del raggiungimento del 20 per cento del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e dell'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica. Sul raggiungimento di tutti questi obiettivi, la posizione dell'Italia è molto incoraggiante in vista delle scadenze del 2020.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 definitivo) (n. 113)

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, introduce l'atto in titolo, da ritenersi collegato al precedente.

L?Accordo di Parigi guiderà il mondo nella transizione verso un?energia pulita, che imporrà alle imprese e agli investitori di mutare gli abituali comportamenti, e ai decisori di fornire nuovi incentivi nell?intero spettro delle politiche. L?attuazione dell?Accordo offre opportunità di crescita e occupazione che consentiranno all?Unione di dare impulso alle rinnovabili e all?efficienza energetica e affacciarsi ai nuovi mercati mondiali, mantenendo e sfruttando la sua posizione pionieristica. Secondo l?Agenzia internazionale per l?energia, l?attuazione completa dei piani climatici previsti dall?Accordo comporterà investimenti in efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni

dell?ordine di 13.500 miliardi di dollari USA dal 2015 al 2030.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l?Unione si è impegnata a fare in modo che il 20 per cento del proprio bilancio complessivo sia destinato a progetti e politiche per il clima. Il bilancio per la ricerca nel campo delle tecnologie a basse emissioni a titolo di Orizzonte 2020 è già stato raddoppiato per il periodo 2014-2020, con almeno il 35 per cento destinato ad attività inerenti al clima, mentre la programmazione dei nuovi Fondi strutturali e d?investimento europei (fondi SIE) ha destinato 114 miliardi di euro agli interventi in materia di clima per il periodo 2014-2020 (pari al 25 per cento dei fondi SIE). Inoltre, è indispensabile mobilitare rapidamente gli investimenti privati, anche attraverso il Piano di investimenti per l?Europa che ha già dato risultati promettenti in questo settore.

La Comunicazione in titolo ritiene importante anche il coinvolgimento della società civile, in tutte le sue componenti: cittadini, consumatori, parti sociali, PMI, *start up* innovative e imprese competitive sui mercati mondiali, mentre saranno intensificate le attività a livello di città e l?elaborazione di politiche urbane, in quanto le città intelligenti e le comunità urbane saranno i luoghi che vedranno le maggiori trasformazioni.

Infine, l?Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati, nell?ambito dei contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions* - *INDC*), presentati in vista dell?Accordo di Parigi, a dare seguito al Quadro 2030 per il clima e l?energia, adottato dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che reca un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, e un obiettivo di raggiungere il 27 per cento la quota di energie rinnovabili e di migliorare nella stessa misura l?efficienza energetica. A tal fine, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione e nei prossimi 12 mesi presenterà le altre proposte legislative necessarie per raggiungere i predetti obiettivi.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve intervento del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) sul termine per la presentazione degli emendamenti, il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni vadano poste al momento della fissazione dei termini, preannuncia la convocazione della Commissione per l'esame del disegno di legge europea 2015 per mercoledì 14 aprile, alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1949

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti e subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 24 marzo, il 5 aprile e il 6 aprile 2016;
richiamato il parere reso il 10 febbraio 2016 sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;
ribadita l?urgenza e l?indifferibilità di una sollecita ratifica della Convenzione del 2000, come anche ricordato nel Convegno svolto in Senato il 18 marzo 2016, alla presenza del Presidente del Senato, del Ministro della giustizia e del Primo Presidente della Corte di cassazione,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- l?emendamento 4.1 dei relatori va nella direzione auspicata nel suddetto parere, ove si richiedeva che l?intera delega dell?articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell?assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, fosse integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell?*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
- gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 dovrebbero prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla cooperazione giudiziaria richiesta, *"quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità"* o *"in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato"*, non si applichi nei confronti degli Stati membri dell?Unione europea, già vincolati dalle convenzioni europee relative all?assistenza giudiziaria in materia penale e dagli atti legislativi emanati ai sensi dell?articolo 67 e 82 del TFUE in attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale;
- l?emendamento 4.7, nella sua prima parte, va nella direzione auspicata nel parere del 10 febbraio, poiché tiene conto del fatto che - successivamente all?entrata in vigore del Trattato di Lisbona - gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all?articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo;
- l?emendamento 4.22 prevede che la costituzione di una squadra investigativa comune debba essere autorizzata dal Ministro della giustizia, così contestualmente modificando l?articolo 2 del decreto legislativo n. 34 del 2016, di recepimento della decisione quadro n. 2002/465/GAI. Tale potere autorizzatorio ministeriale non sembra espressamente previsto dalla decisione quadro, che si riferisce genericamente alle "autorità competenti" degli Stati membri, e va in direzione opposta a quanto di recente approvato con il decreto legislativo n. 34 del 2016, che rimette la costituzione delle squadre investigative comuni al procuratore della Repubblica competente;
- l?emendamento 4.35, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell?Unione europea, reintroduce una condizione di reciprocità che non è prevista nelle decisioni quadro che riguardano il settore.

Si richiama infine il citato parere del 10 febbraio che, con riferimento alla delega di cui all?articolo 4, comma 1, lettera *d)*, in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell?Unione europea, richiedeva doversi prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI (reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie), 2008/909/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell?Unione europea), 2008/947/GAI, (reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive), 2009/829/GAI, (reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare).

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
considerato che esso è diretto alla semplificazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata da cinque decreti-legge e dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "regolamento recante la disciplina dell?utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
rilevato che, grazie alla semplificazione normativa e delle procedure di verifica della sussistenza delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto anziché come rifiuto, si prevede di conseguire una riduzione dei costi connessi all?approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi e quindi un rafforzamento della competitività delle imprese del settore, nonché un miglioramento delle condizioni ambientali con una riduzione del ricorso a materiali di cava e allo smaltimento in discarica;
rilevato, inoltre, che il provvedimento è diretto anche alla chiusura del caso UE Pilot 5554/13/ENVI, concernente il citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, che verrebbe sostituito e abrogato. In particolare, la Commissione europea ha contestato la procedura di autorizzazione con silenzio assenso del piano d?utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Al riguardo, il provvedimento, agli articoli 9 e 21, sostituisce tale procedura con una procedura analoga alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo cui la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti può essere avviata, per i cantieri di grandi dimensioni, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano d?utilizzo, e per i cantieri di piccole dimensioni, decorsi 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per quanto riguarda la seconda contestazione, il provvedimento ha espunto, dall?elenco delle "normali pratiche industriali" di cui all?allegato 3 del citato decreto ministeriale, le attività di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idonea all?utilizzo e le attività di riduzione della presenza di elementi antropici (come vetroresina, cementiti o bitumi), in quanto, secondo la Commissione europea, si tratta di attività che riguardano rifiuti e non sottoprodotti;
rilevato che, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa del Governo, lo schema di decreto sarà trasmesso alla Commissione europea per la sua valutazione ai fini della chiusura del citato caso EU Pilot;
ricordato che sulla questione della qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2007 (causa C-194/05), e che la nozione di sottoprodotto è stata poi disciplinata dalla direttiva 2008/98/CE, del 12 dicembre 2008, relativa ai rifiuti, ove all?articolo 5 specifica che "Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell?articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l?oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l?oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l?oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l?ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l?oggetto soddisfa, per l?utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell?ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull?ambiente o la salute umana",
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
in riferimento all?articolo 9, comma 7, dello schema di decreto, relativo alle ispezioni e verifiche, da parte delle Agenzie di protezione ambientale, della sussistenza dei requisiti di cui all?articolo 4, comma 2, per la qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, considerato che la

preventiva autorizzazione con il silenzio assenso del piano d?utilizzo è stata sostituita dalla sua mera presentazione, si ritiene necessario integrare il regime annuale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti con un sistema di controlli casuali, al fine di rafforzarne ulteriormente l?efficacia;
in riferimento all?allegato 3, recante l?elenco delle "normali pratiche industriali" alle quali possono essere sottoposte terre e rocce da scavo ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotti, considerata la necessità di espungere dall?elenco due tipologie di attività, poiché considerate dalla Commissione europea come non riferibili a sottoprodotti ma a rifiuti, si ritiene necessario, ai fini di una maggiore certezza del diritto, che l?elenco sia riportato in allegato non a mero "titolo esemplificativo".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 112

La Commissione, esaminato l?atto comunitario in titolo,
considerato che esso reca l?autorizzazione alla firma, a nome dell?Unione europea, dell?Accoro di Parigi, adottato nell?ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), prevista per il 22 aprile 2016;
ricordato che l?Accordo, concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, è stato finalizzato durante la 21a Conferenza delle Parti dell?UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015. Il 22 aprile 2016 si svolgerà a New York una cerimonia di alto livello per la firma dell?accordo, che rimarrà aperta per un anno. L?accordo entrerà, poi, in vigore il 30º giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
considerato che l?Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell?azione collettiva mondiale e nell?accelerazione della transizione globale verso un?economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l?obiettivo di mantenere l?aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni;
considerato che l?Unione europea e i suoi Stati membri hanno comunicato, il 6 marzo 2015, in vista dell?Accordo, i loro contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions* - INDC), impegnandosi a favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 relative al quadro per le politiche dell?energia e del clima all?orizzonte 2030;
considerato che la firma a nome dell?Unione europea dell?Accordo di Parigi, prevista dall?articolo 218 del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell?Unione, ai sensi dell?articolo 3, paragrafo 2 del TFUE, e che pertanto la proposta di decisione in titolo non è sottoposta alla procedura di scrutinio del principio di sussidiarietà prevista dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 113

La Commissione, esaminato l?atto comunitario in titolo,
ricordato che la 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici (UNFCCC), cosiddetta COP 21, tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, ha adottato il testo dell?Accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, la cui firma è prevista per il 22 aprile 2016 a New York, e che la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2016) 67) volta ad autorizzare il Consiglio UE a firmare l?Accordo per conto dell?Unione;

considerato che l?Accordo di Parigi costituisce un progresso, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell?azione collettiva mondiale e nell?accelerazione della transizione globale verso un?economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l?obiettivo di mantenere l?aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni;

rilevato che, secondo la comunicazione della Commissione europea, l?Accordo di Parigi guiderà il mondo nella transizione verso un?energia pulita, che imporrà alle imprese e agli investitori di mutare gli abituali comportamenti, e ai decisori di fornire nuovi incentivi nell?intero spettro delle politiche. L?attuazione dell?Accordo offre opportunità di crescita e occupazione che consentiranno all?Unione di dare impulso alle rinnovabili e all?efficienza energetica e affacciarsi ai nuovi mercati mondiali, mantenendo e sfruttando la sua posizione pionieristica. Secondo l?Agenzia internazionale per l?energia, l?attuazione completa dei piani climatici previsti dall?Accordo comporterà investimenti in efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni dell?ordine di 13.500 miliardi di dollari USA dal 2015 al 2030;

ricordato che nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l?Unione si è impegnata a fare in modo che il 20 per cento del proprio bilancio complessivo sia destinato a progetti e politiche per il clima. Il bilancio per la ricerca nel campo delle tecnologie a basse emissioni a titolo di Orizzonte 2020 è già stato raddoppiato per il periodo 2014-2020, con almeno il 35 per cento destinato ad attività inerenti al clima, mentre la programmazione dei nuovi Fondi strutturali e d?investimento europei (fondi SIE) ha destinato 114 miliardi di euro agli interventi in materia di clima per il periodo 2014-2020 (pari al 25 per cento dei fondi SIE). Inoltre, è indispensabile mobilitare rapidamente gli investimenti privati, anche attraverso il Piano di investimenti per l?Europa che ha già dato risultati promettenti in questo settore;

considerato che la comunicazione ritiene importante anche il coinvolgimento della società civile, in tutte le sue componenti: cittadini, consumatori, parti sociali, PMI, *start up* innovative e imprese competitive sui mercati mondiali, mentre saranno intensificate le attività a livello di città e l?elaborazione di politiche urbane, in quanto le città intelligenti e le comunità urbane saranno i luoghi che vedranno le maggiori trasformazioni;

considerato, infine, che l?Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati, nell?ambito dei contributi stabiliti a livello nazionale (*intended nationally determined contributions* - INDC), presentati in vista della dell?Accordo di Parigi, a dare seguito al Quadro 2030 per il clima e l?energia, adottato dal del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che reca un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, e un obiettivo di raggiungere il 27 per cento la quota di energie rinnovabili e di migliorare nella stessa misura l?efficienza energetica. A tal fine, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione e nei prossimi 12 mesi presenterà le altre proposte legislative necessarie per raggiungere i predetti obiettivi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (ant.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
181ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.9/1.

Il Relatore e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario al subemendamento 1.9/1.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto della senatrice FATTORI (*M5S*), la quale evidenzia come il subemendamento miri a rafforzare i presidi sanzionatori contro la violazione della normativa, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il subemendamento 1.9/1, che risulta respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, l'emendamento 1.9 è approvato.

Il PRESIDENTE dà atto del parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 10.2 (testo 2).

Il Rappresentante del Governo si rimette al relatore, che esprime parere favorevole.

La senatrice FATTORI (*M5S*) esprime il suo voto favorevole, mentre la senatrice GUERRA (*PD*) preannuncia il suo voto di astensione.

Il PRESIDENTE quindi, non partecipando alla suddetta votazione, mette ai voti l'emendamento 10.2 (testo 2), che risulta approvato.
Dichiara conseguentemente assorbito l'emendamento 10.5.

Il senatore SONEGO (*PD*) propone il ritiro di tutti gli emendamenti e subemendamenti relativi al settore marittimo, al fine di svolgere un adeguato approfondimento della questione.

Il Relatore condivide la necessità di un ulteriore approfondimento, ma reputa conveniente procedere al respingimento "tecnico" in Commissione degli emendamenti e subemendamenti suddetti, al fine di permettere la loro ripresentazione in Assemblea.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) condivide la proposta del Relatore, sollecitando altresì un chiarimento sulle implicazioni di queste votazioni per il settore interessato.

Il Governo si dichiara favorevole al respingimento "tecnico" degli emendamenti e subemendamenti concernenti il settore marittimo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore SONEGO (*PD*), volto a ribadire la necessità di approfondimenti ulteriori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge l'emendamento 13.1, i subemendamenti 13.3/1 e 13.3/2, quest'ultimo fatto proprio dal senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nonché l'emendamento 13.3.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento 14.0.3.

In riferimento alla questione sui tartufi, trattata con il subemendamento 14.0.4/1 e l'emendamento 14.0.4, il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni in merito alle implicazioni fiscali degli stessi e in merito ad eventuali iniziative analoghe all?esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda come il tema sia stato adombrato nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, ma senza che esso abbia trovato riscontro in una proposta normativa, peraltro verosimilmente inammissibile. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e favorevole sull'emendamento 14.0.4, chiedendo inoltre al relatore di modificare la rubrica dello stesso con un richiamo al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Il Relatore esprime parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e riformula nel senso auspicato dal Governo l'emendamento 14.0.4 in un nuovo 14.0.4 (testo 2), evidenziando altresì che con esso si riduce l'IVA applicata alle cessioni di tartufi dal 22 al 10 per cento.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 14.0.4/1 e approva l'emendamento 14.0.4 (testo 2).

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 15.2/1, fatto proprio dal senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), e gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, concernenti il settore marittimo.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e subemendamenti riferiti all'attuazione della direttiva sulle vittime di reato, il PRESIDENTE, previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, mette in votazione distintamente gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.2, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE dà atto che il subemendamento 21.0.2/1 è stato ritirato.

Previo parere favorevole del Governo, con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 21.0.2 e Tit. 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) (n. 122)
(Parere alla 2a Commisisone. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prende la parola la senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, che, nell?illustrare il provvedimento in titolo, rileva come le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscano lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127).
Sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015.
Nonostante le ampie consultazione svoltesi nel corso dell?*iter* legislativo delle due proposte succitate,

e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell?unione registrata, né ? sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti ? era possibile escludere che, dal riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale.

Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell?Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l?approvazione della proposta di decisione in esame.

Prosegue la relatrice rilevando che la proposta di decisione si basa sull?articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l?utilizzo dell?istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell?articolo 20 del TUE.

L?atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità e si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell?Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).

La relatrice illustra, infine, uno schema di parere non ostativo con osservazioni, esprimendo una valutazione positiva sulla proposta e ritenendo la stessa portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell?articolo 328 del TFUE.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero dei Senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2016) 106 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2016) 107 definitivo)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame congiunto. Osservazioni non ostative con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo in titolo e rileva preliminarmente che essi danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al COM(2016) 108.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106), primo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell?Unione europea che determini l?autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri. La proposta non attiene invece ai profili sostanziali della disciplina del matrimonio.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107), secondo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, anch?essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell?Unione europea che determini la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l?esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Per quanto riguarda la base giuridica, le proposte di regolamento si basano sull?articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, che riguarda misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.

Per il diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali è prevista l?unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento.

In riferimento al principio di sussidiarietà, con le due proposte si adottano norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, che devono essere identiche in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, così da garantire certezza e prevedibilità. L?utilizzo del regolamento è coerente con queste finalità.

In riferimento al principio di proporzionalità, le due proposte non tentano di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, né riguardano la tassazione della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi. Non ci saranno inoltre oneri per i cittadini, mentre l?onere a carico delle autorità nazionali interessate sarà limitato.

La relatrice, quindi, illustra un conferente schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2016) 106) appare condivisibile nella sostanza e non incide sulla disciplina sostanziale dell?istituto matrimoniale, non intaccando il nucleo fondamentale dello stesso riconducibile all?articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale.

La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107) si inscrive ora in un quadro giuridico interno più attento alla regolamentazione delle unioni civili, come reso evidente dall?approvazione in Senato il 25 febbraio 2016 dell?apposito disegno di legge.

Entrambe le proposte, peraltro, specificano chiaramente che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l?istituto del matrimonio, né quello dell?unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell?unione registrata di altro Stato membro. In tal senso sono, peraltro, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello "stato civile" delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Si osserva, infine, che l?attuale formulazione dell?articolo 19 può creare incertezza nella individuazione della legge da applicare in materia di provvedimenti provvisori e cautelari.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), rilevato che i due atti in titolo sono proposte di regolamento, e quindi, una volta approvate, saranno autonomamente applicabili negli Stati membri, chiede di specificare meglio nel rilievo relativo all?articolo 19 le criticità che potrebbero derivare dalla sua approvazione, invitando la relatrice a modificare la dizione "può creare" con "crea".

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede quali siano gli Stati membri dell?Unione che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

La senatrice GINETTI (*PD*), intervenendo in sede di replica, rinvia al parere approvato dalla Commissione sull?atto comunitario n. 122 per la puntuale elencazione degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata e condivide quanto testé affermato dal senatore Molinari, riformulando di conseguenza lo schema di osservazioni da lei presentato.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette quindi in votazione lo schema di osservazioni non ostative con rilievi, come riformulato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO COMUNITARIO N. 122

La Commissione, esaminato l?atto comunitario in titolo,
considerato che:
- le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscono lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127), aventi quale obiettivo di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all?interno di un?unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale, applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione;
- sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l?articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all?unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo;
- nonostante le ampie consultazione svoltesi nel corso dell?*iter* legislativo delle due proposte succitate, e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell?unione registrata, né ? sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti ? era possibile escludere che, dal riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale;
- dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell?Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle

due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l?approvazione della proposta di decisione in esame;
valutato che:
- la proposta di decisione si basa sull?articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l?utilizzo dell?istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell?articolo 20 del TUE: si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell?Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia; le misure promuovono la realizzazione degli obiettivi dell?Unione e rafforzano il processo di integrazione; partecipano almeno nove Stati membri; sussiste il presupposto della *ultima istanza*, poiché gli obiettivi della cooperazione rafforzata, come riscontrato al Consiglio del 3 dicembre 2015, non possono essere perseguiti dall?Unione nel suo insieme (e quindi a 28);
- l?atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità;
- la proposta di decisione si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell?Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).
valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell?articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
si esprime una valutazione positiva con riferimento alla proposta di decisione volta alla istituzione di una cooperazione rafforzata nei settori in esame.
Si ritiene, invero, la stessa, portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell?articolo 328 del TFUE.
-

-

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2016) 106 definitivo e COM (2016) 107 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,
considerato che:
- essi danno attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al COM(2016) 108;
- mirano a risolvere le difficoltà pratiche e giuridiche che affrontano le coppie formate da cittadini di Stati membri diversi che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, o che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell?Unione, tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione personale o morte del *partner*;
rilevato che:
- per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106), primo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell?Unione europea che determini l?autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti in questo settore tra gli Stati membri. La proposta non attiene invece ai profili sostanziali della disciplina del matrimonio.
In particolare, l?autorità giurisdizionale investita di un procedimento di divorzio, separazione

personale, annullamento del matrimonio o successione a seguito del decesso di uno dei coniugi, in applicazione degli strumenti esistenti dell?Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi (articoli 4-19). La competenza è condizionata all'accordo dei coniugi nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 o negli altri casi la competenza è individuata secondo i criteri di cui all'articolo 6.
L?armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli da 20 a 35).
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare; la competenza territoriale per la esecuzione dei provvedimenti come previsto dall?articolo 44, comma 2, è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l?esecuzione o dal luogo dell?esecuzione;
- per quanto concerne la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107), secondo atto di attuazione della cooperazione rafforzata, anch?essa si basa sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio del 3 dicembre 2015 e mira a creare un quadro normativo chiaro nell?Unione europea che determini la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l?esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In particolare, l?autorità giurisdizionale investita di un procedimento di dissoluzione di un?unione registrata o successione a seguito del decesso di uno dei partner, in applicazione degli strumenti esistenti dell?Unione, è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti gli effetti patrimoniali dell?unione registrata (articoli 4-19).
L?armonizzazione delle norme sui conflitti di leggi semplificherà i procedimenti determinando la legge applicabile in base a un insieme unico di norme che sostituirà le norme nazionali sui conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti (articoli 20-35).
Le norme in materia di riconoscimento e esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri (articoli 36-57);
valutato che:
- l?articolo 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea prevede che l?Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo l?Unione facilita l?accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile;
- per quanto riguarda la base giuridica, le proposte di regolamento si basano sull?articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, che riguarda misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, e in particolare, in connessione con il precedente paragrafo 2, lettere a) e c), il riconoscimento reciproco delle decisioni extragiudiziali e la loro esecuzione, e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di legge e di giurisdizione.
Per il diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali è prevista l?unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento; ciò a differenza delle altre materie rientranti nella cooperazione giudiziaria nelle materie civili, per le quali l?articolo 81, paragrafo 2, del Trattato prevede invece l?applicazione della procedura legislativa ordinaria, e quindi il voto a maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione con il Parlamento europeo, procedura che si propone di superare con la decisione che autorizza la cooperazione rafforzata;
- in riferimento al principio di sussidiarietà, con le due proposte si adottano norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, che devono essere identiche in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, così da garantire certezza e prevedibilità. L?utilizzo del regolamento è coerente con queste finalità;
- in riferimento al principio di proporzionalità, le due proposte non tentano di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate, né

riguardano la tassazione della liquidazione dei regimi patrimoniali tra coniugi. Non ci saranno inoltre oneri per i cittadini, mentre l?onere a carico delle autorità nazionali interessate sarà limitato;
preso atto che, nella scorsa legislatura, il Senato, con posizioni espresse dalla Commissione giustizia e da questa Commissione, aveva adottato due pareri motivati con cui aveva effettuato alcune valutazioni critiche delle due proposte di regolamento di cui ai COM(2011) 126 e 127, segnatamente nella parte in cui utilizzavano la base giuridica dell?articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativa al diritto di famiglia, per regolamentare anche le questioni inerenti i matrimoni o le unioni registrate tra persone dello stesso sesso;
valutate le relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell?articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:
la proposta di regolamento sulle decisioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi (COM(2016) 106) appare condivisibile nella sostanza e non incide sulla disciplina sostanziale dell?istituto matrimoniale, non intaccando il nucleo fondamentale dello stesso riconducibile all?articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale.
La proposta di regolamento sulle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107) si inscrive ora in un quadro giuridico interno più attento alla regolamentazione delle unioni civili, come reso evidente dall?approvazione in Senato il 25 febbraio 2016 dell?apposito disegno di legge.
Entrambe le proposte, peraltro, specificano chiaramente che, mirando esclusivamente a disciplinare gli effetti patrimoniali, non definiscono né l?istituto del matrimonio, né quello dell?unione registrata, né impongono negli Stati membri il riconoscimento del matrimonio o dell?unione registrata di altro Stato membro. In tal senso sono, peraltro, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia che riconduce alla competenza degli Stati membri la disciplina dello "stato civile" delle persone, salvo il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.
Si osserva, infine, che l?attuale formulazione dell?articolo 19 crea incertezza nella individuazione della legge da applicare in materia di provvedimenti provvisori e cautelari.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

Art. 1

1.9

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 10

10.2 (testo 2)

GRANAIOLA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* alla Tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Art. 14

14.0.3

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

14.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'***articolo 14***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;

b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quater.*

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;";

b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono

titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-*ter*. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della»*, con la seguente:* «alla» *e le parole:* «recante comunicazioni in ordine agli»*, con le seguenti:* «in materia di».

21.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *aggiungere le seguenti:* «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.2

IL RELATORE

Accolto

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Tit.1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015»*, con le seguenti:* «Legge europea 2015-2016».

1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 182 (pom.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,00.

IN SEDE REFERENTE

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che, essendo pervenuto, nell'odierna mattinata, il parere della Commissione bilancio sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, è possibile, quindi, procedere alla votazione finale degli emendamenti e dei subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Conseguentemente, il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento 19.0.3/1, che viene fatto proprio dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), sul quale grava il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Peraltro, tale proposta emendativa risulta votabile solo relativamente al punto 2, in quanto preclusa, nel suo complesso, dall'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Acquisiti i pareri contrari del Relatore e del Governo, il suddetto subemendamento viene

respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1 e 19.0.3 (testo 2)/2, sui quali la 5a Commissione si è espressa in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione, vengono respinti, dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno manifestato il loro avviso contrario.

La Commissione respinge egualmente il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/3, sentiti i pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Sull'emendamento 19.0.3 (testo 2)/4, il relatore rimette la propria valutazione a quella del rappresentante del GOVERNO, il quale si esprime in senso favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato sostituendo le parole "tre mesi" con le parole "sei mesi".

Posta in votazione in tale nuovo testo, la suddetta proposta modificativa, pubblicata in allegato, è approvata dalla Commissione.

Sul subemendamento 19.0.3 (testo 2)/5, fatto proprio dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), confluiscono i pareri contrari della 5a Commissione, ex articolo 81 della Costituzione, nonché del Relatore e del Governo.

Messo ai voti dal PRESIDENTE, viene respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/6 e 19.0.3 (testo 2)/7, entrambi fatti propri dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ed entrambi gravati dal parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, stanti altresì gli avvisi contrari del Relatore e del Governo, vengono respinti a seguito di distinte votazioni.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/8, fatto proprio dal senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), viene respinto dalla Commissione dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/9, fatto proprio dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) , rispetto al quale la Commissione bilancio ha manifestato un avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione e sia il Relatore che il Governo si sono espressi in senso sfavorevole, è respinto.

Parimenti respinto è il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/10, che registra altresì l'avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, nonchè il parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/11, che, tuttavia, viene respinto a seguito dei pareri contrari della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, del Relatore e del Governo.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/12, il quale, dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, viene respinto dalla Commissione.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/13, fatto proprio dalla senatrice Anitori e gravato dalla contrarietà ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, sul quale convergono i pareri contrari del Relatore e del Governo, è respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/14, 19.0.3 (testo 2)/15 e 19.0.3 (testo 2)/16, con distinte votazioni, vengono respinti a fronte dei pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Rispetto alle ultime due proposte modificative, il relatore, tuttavia, preannuncia la propria disponibilità ad un possibile confronto in Aula, ove le medesime venissero ripresentate.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/17, rispetto al quale si registrano i pareri contrari ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, nonché del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

E' egualmente respinto il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/18, che fa proprio il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e che riceve il parere contrario sia del Relatore che del Governo.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/19, fatto proprio dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*) e gravato dal parere contrario della 5a Commissione, è respinto dopo aver acquisito le posizioni contrarie del Relatore e del Governo.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20 (testo 2) che viene presentato *ad horas* dal relatore, e pubblicato in allegato, per ottemperare alla condizione contenuta nel suddetto parere della Commissione bilancio in merito alla riformulazione dell'ultimo capoverso dell'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Conseguentemente, risulta precluso il preesistente subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20.

Successivamente, la Commissione procede all'approvazione dell'emendamento 19.0.3 (testo 2), dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Relatore e del Governo.

Avendo, quindi, la Commissione, di tal guisa, esaurito l'esame di tutte le proposte modificative e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 14 aprile alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,25.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 19

19.0.3 testo 2/4 (testo 2)
LIUZZI
Accolto
All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-*bis*»*, al comma 3, dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
19.0.3 testo 2/20 (testo 2)
IL RELATORE
Accolto
All'emendamento 19.0.3 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000".

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo il ***Capo VII*** *inserire il seguente:*

«Capo VII-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE ? PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 19-*bis.*

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre

disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinquies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-*ter*.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-*quater*.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis* e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo

mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies.*

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera *c)*, del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-*septies.*

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 ? 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2228
XVII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 374 (pom.) 8 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
N. 375 (pom.) 9 marzo 2016	Esito: Favorevole
N. 141 (pom.) 15 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo su emendamenti**
N. 142 (ant.) 22 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**

N. 148 (pom.) 3 maggio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo**
	Parere destinato all'Assemblea
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	
N. 101 (pom.) 9 marzo 2016	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
4ª Commissione permanente (Difesa)	
N. 164 (ant.) 25 febbraio 2016	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
N. 165 (pom.) 1 marzo 2016	Esito: Non ostativo
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 540 (pom.) 8 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
N. 547 (ant.) 17 marzo 2016	Esito: Non ostativo con presupposto

	Esito: Non ostativo con condizioni
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 549 (ant.) 23 marzo 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 550 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 551 (ant.) 31 marzo 2016	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 552 (pom.) 5 aprile 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 554 (ant.) 6 aprile 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

N. 555 (ant.) 7 aprile 2016	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 556 (pom.) 12 aprile 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 557 (ant.) 13 aprile 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 569 (pom.) 3 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Parere destinato all'Assemblea Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

N. 570 (ant.) 4 maggio 2016	Esito: Non ostativo con condizioni
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 571 (pom.) 4 maggio 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
	Esito: parte Contrario **parte con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 573 (pom.) 10 maggio 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Nota: su ulteriori emendamenti

Esito: Non ostativo con condizioni **su emendamenti**

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 574 (pom.)
11 maggio 2016

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 333 (pom.) Esito: Favorevole
15 marzo 2016

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 258 (pom.) Esito: Favorevole
8 marzo 2016

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 214 (pom.) Esito: **Esame e rinvio**
23 febbraio 2016

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

N. 215 (pom.) Esito: Favorevole
1 marzo 2016

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 165 (pom.)
23 febbraio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

N. 166 (pom.)
24 febbraio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

N. 168 (pom.)
9 marzo 2016

Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 211 (pom.)
23 febbraio 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 214 (pom.)
2 marzo 2016

Esito: Favorevole

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 214 (pom.)
23 febbraio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

N. 217 (pom.)
1 marzo 2016

Esito: Favorevole

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 320 (ant.)
25 febbraio 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **12ª (Igiene e sanita')**

N. 321 (pom.) 1 marzo 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
N. 322 (ant.) 3 marzo 2016	Esito: **Rinvio**
N. 325 (pom.) 8 marzo 2016	Esito: Favorevole
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	
N. 205 (ant.) 25 febbraio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**
N. 206 (ant.) 2 marzo 2016	Esito: Favorevole
Commissione parlamentare questioni regionali	
9 marzo 2016 (ant.)	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione **14ª (Politiche dell'Unione europea)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 374 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
374ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2192 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

Saranno inoltre avviati gli opportuni contatti con il Governo per lo svolgimento delle interrogazioni 3-01464 e 3-01946, sollecitato dalla senatrice Moronese.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati

(157) ***Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato***

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

Il relatore LEPRI (*PD*) presenta gli emendamenti 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2), pubblicati in allegato.

La PRESIDENTE avvisa che gli eventuali subemendamenti riferiti alla precedente formulazione si intendono riferiti anche alla nuova formulazione, ove compatibili.

La Commissione prende atto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 6.100/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 6.100/5, 6.100/6 e 6.100/7 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.100/8 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa propri i subemendamenti 6.100/9, 6.100/10 e 6.100/11 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.100.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.18 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.19.
Fa quindi proprio l'emendamento 6.20 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.18 e 6.20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche l'emendamento 6.19 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.101.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 e 6.27.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.28 e 6.29 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.30 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.32, mentre il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.33.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.31, 6.32 e 6.33.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.102/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 6.102/2, e 6.102/3 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 6.102/4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.102.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53 e 6.54.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.103.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59 e 6.60 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 6.61, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.61 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 6.62 e 6.63 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 6.104/1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 6.104/1 è respinto.

Il senatore BRUNI (*CoR*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 6.104/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 6.104.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.64 e 6.66.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.67.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.71.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71 e 6.72.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.74 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 6.75 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.76 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.77 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.78.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.78 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.79, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.79 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.80, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.80 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.81.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.81 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 6.82, sul quale la

Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.82 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 6.83.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.83 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1870-157/3/1 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/1870-157/4/1 decade.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, nonché sui subemendamenti 7.105/1, 7.105/2, 7.105/3 e 7.105/4.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33 nonché sul subemendamento 7.102/1.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 e 7.39 e sul subemendamento 7.103/1.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 7.40 e sul subemendamento 7.104/1, nonché sull'emendamento 7.41.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.105, 7.100, 7.101, 7.102, 7.103 e 7.104. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede le motivazioni che hanno indotto il relatore ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 7.34, con il quale si propone che solo gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti del Terzo settore a livello nazionale possano stipulare convenzioni con il Ministero del lavoro per promuovere e definire efficaci forme di autocontrollo degli enti stessi.

Il relatore LEPRI (*PD*) precisa che tale modifica, sebbene risulti ragionevole, potrebbe determinare l'esclusione di associazioni radicate solo in alcune Regioni e che, tuttavia, sono comunque ritenute rappresentative.

Pertanto, sarebbe preferibile una formulazione più ampia della norma, che riconosca al Ministero del lavoro la facoltà di valutare il grado di rappresentatività di tali organismi.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne

chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 7.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.3 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.4 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.5 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 7.6, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.5 e 7.6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.7 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.8 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.9 e 7.10 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 7.105/1, 7.105/2, 7.105/3 e 7.105/4 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.105.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.13.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.14 e 7.15 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 7.100 e 7.101.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.21 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 7.22 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.23 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.24 e 7.25 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.26 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.27 e 7.28 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.29 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.30, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.30 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 7.31 e 7.32 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono

respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.33 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.102/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.102.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.34 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.35 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.36 e 7.37 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.38 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.39 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.103/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.103.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.40 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 7.104/1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 7.104/1 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 7.104.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 7.41, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.41 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8,49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53 e 8.54.
Esprime, inoltre, parere contrario sui subemendamenti 8.101/1 e 8.101/2, nonché sull'emendamento 8.55.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.19, 8.27, 8.100 e 8.101. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.1 e 8.2 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.3.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede la votazione dell'emendamento 8.16, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.16 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.17, mentre il senatore MORRA, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.18.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.17 e 8.18.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.19.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.20.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.20 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.21, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.22, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e ne chiede la votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.21 e 8.22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.23 e 8.24 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.25 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.26 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.27.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.35 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 8.36 e 8.39, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.37.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.37 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.40.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.38 e 8.40.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.41 e 8.42 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.100.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.43 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 8.44.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.44 e 8.45.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.46 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.47 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.48.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 8.48 e 8.49.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 8.50, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 8.51 e 8.52 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede la votazione dell'emendamento 8.53, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.53 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.54, che risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.101/1 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 8.101/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.101.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.55 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che reca norme volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, al fine di concludere entro un breve termine il percorso virtuoso - avviato negli anni precedenti - per la chiusura dei casi di pre-contenzioso e contenzioso ancora aperti con la Commissione europea.

In particolare, con il presente provvedimento il Governo intende chiudere due procedure d'infrazione e nove casi di pre-contenzioso, nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

Il disegno di legge, predisposto secondo la struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è diviso in sette capi - oltre un capo contenente le disposizioni finali - riguardanti i seguenti settori: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia.

Per quanto attiene ai profili di competenza specifica della Commissione, segnala che l'articolo 4 elimina l?obbligo per le Società organismi di attestazione (SOA), che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia. Si intende sanare, in questo modo, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, che precedentemente aveva introdotto tale obbligo. Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, stabilendo che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno Stato membro contrasta con i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

L'articolo 20 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 234 del 2012, relativamente alla figura del Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La denominazione di direttore e responsabile della Segreteria del CIAE è sostituita da quella di "Segretario del CIAE", al fine di chiarire che a quest'ultimo sono attribuite le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, per il tramite dell'ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale.

L'articolo 21, che è stato riformulato dal Governo in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano formulato nella seduta del 17 dicembre 2015, modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, prevede che la comunicazione diretta alla Commissione europea da parte delle singole Amministrazioni interessate, accompagnata da una mera informativa al Dipartimento per le politiche

europee, sia sostituita da una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. Al Dipartimento è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea.

Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, anch'esso modificato in accoglimento del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalità di attuazione della citata procedura è rinviata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentita la Conferenza stessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, se da un lato il provvedimento è necessario per sanare procedure di infrazione che determinano pesanti oneri economici a carico del bilancio statale, è altresì innegabile una disparità di trattamento nei confronti dell'Italia. Questa, infatti, risulta spesso penalizzata dal particolare rigore della Commissione europea che - a suo avviso - mostra invece una maggiore condiscendenza verso altri Paesi dell'Unione.

Pertanto, auspica che i rappresentanti dell'Italia nell'ambito degli organismi comunitari sappiano svolgere un'adeguata opera di sensibilizzazione a tutela delle istanze nazionali, per evitare che si determinino svantaggi competitivi a danno di settori strategici per l'economia italiana, in particolare il comparto agricolo e la produzione siderurgica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1870

Art. 4

4.500/1

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «le attività di interesse generale*», con le seguenti:* «le attività solidaristiche, di utilità sociale».

4.500/2

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.500, dopo le parole: «del Terzo settore*», aggiungere le seguenti:* «oltre all'assenza di scopo di lucro,».

4.500/3

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.500, dopo le parole: «costituisce requisito*», aggiungere le seguenti:* «per l'iscrizione nel registro unico di cui alla lettera *i)* nonché».

4.500

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui

svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera *g)*. Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;».

4.501/1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'emendamento 4.501 sostituire le parole: «limiti e», *con la seguente*: «file».

4.501/2

LO MORO

All'emendamento 4.501, sostituire la parola: «limiti» *con la seguente:* «criteri», *sostituire la parola:* «per» *con le seguenti:* «in base ai quali differenziare» *e sostituire le parole:* «differenziati per» *con la seguente:* «tra».

4.501/3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

All'emendamento 4.501 dopo la lettera b-*bis, aggiungere la seguente:*

«b-*ter*. Assicurare per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, la gratuità degli adempimenti burocratici necessari al loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49».

4.501

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* individuare limiti e condizioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera *b)*, differenziati per i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;».

4.502/1

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.502, lettera e)*, sostituire le parole da:* «individuare criteri»*, fino a:* «dell'oggetto sociale»*, con le seguenti:* «definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente in ogni caso mai maggioritaria rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale».

4.502/2

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.502, lettera e)*, sostituire le parole da:* «individuare criteri»*, fino a:* «dell'oggetto sociale»*, con le seguenti:* «definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere anche fiscalmente la gestione istituzionale da quella imprenditoriale».

4.502/3

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.502, lettera e)*, dopo le parole:* «consentano di distinguere» *aggiungere le seguenti:* «anche fiscalmente».

4.502/4

LO MORO

All'emendamento 4.502, sostituire le parole: «delle entrate» *con le seguenti:* «delle poste contabili» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa

svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali».

4.502

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle entrate in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale;».

4.503 testo 2/1

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire,»*, fino a:* «maggiormente rappresentative»*, con le seguenti:* «prevedere criteri di controllo, rendicontazione e trasparenza nei confronti degli appartenenti agli organi amministrativi e/o ai comitati scientifici che percepiscono emolumenti o compensi o gettoni di presenza per l'attività svolta negli enti di cui al presente articolo, nonché che gli emolumenti, i compensi o i gettoni di presenza di cui alla presente lettera non possano essere complessivamente superiori a tre volte lo stipendio medio dei dipendenti di qualifica non dirigenziale che operano all'interno dell'ente medesimo;».

4.503 testo 2/2

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire,»*, fino a:* «maggiormente rappresentative»*, con le seguenti:* «prevedere che non si superi il rapporto di uno a cinque fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori;».

4.503 testo 2/3

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire,»*, fino a:* «maggiormente rappresentative»*, con le seguenti:* «prevedere l'obbligo per gli enti di cui al presente articolo, di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro con istituzioni di diverso livello in particolare con le AsI, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190;».

4.503 testo 2/4

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire*,»*, *fino a:«* maggiormente rappresentative*»*, *con le seguenti:* «prevedere una disciplina di segnalazione da parte di associati, lavoratori, volontari, circa eventuali reati o irregolarità riscontrate negli enti di cui al presente articolo, comprendendo in tale disciplina forme di tutela e di incentivazione del segnalatore;».

4.503 testo 2/5

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire,»*, fino a:* «maggiormente rappresentative»*, con le seguenti:* «definire i criteri e le modalità per l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 19 giugno, n. 140 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo Il della legge 29 settembre 2000, n. 300 agli enti del Terzo settore;».

4.503 testo 2/6

ENDRIZZI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis)*, sostituire le parole da:* «garantire,»*, fino a:* «maggiormente rappresentative»*, con le seguenti:* «prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, che percepiscono risorse, fondi pubblici o da pubbliche sottoscrizioni nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».

4.503 testo 2/7

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.503 (testo 2), lettera f-bis*), sostituire le parole da:* «garantire,», *fino a:* «maggiormente rappresentative*», con le seguenti:* «prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».

4.503 (testo 2)

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;».

4.504/1

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari*», con le seguenti:* «anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale in particolare il bilancio sociale e SROI *(social return on investment)* nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSl anche in via sperimentale».

4.504/2

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari*», con le seguenti:* «prevedendo specifici modelli per quelle inerenti i servizi pubblici e le attività svolte con finanziamenti pubblici;».

4.504/3

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari*», con le seguenti:* «prevedendo specifici modelli per gli enti associati e per quelli che svolgono rilevante attività economica;».

4.504/4

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «anche tramite indicatori di *performance* che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti».

4.504/5

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei beneficiari delle attività e degli interventi».

4.504/6

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti».

4.504/7

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «attraverso il monitoraggio delle relazioni pubblicate nella sezione trasparenza del sito *internet* di ciascun ente ricompreso nella definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1».

4.504/8

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 4.504, sostituire le parole: «, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari», *con le seguenti:* «, nonché introdurre un sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro;».

4.504/9

ZIZZA, BRUNI

All'emendamento 4.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché introdurre un sistema di controllo, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro».

4.504

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* "finalità perseguite" *aggiungere le seguenti:* ", nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari".

4.505/1

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.505, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «disciplinare,», *con le seguenti:* «unico del Terzo Settore»;

b) *sostituire le parole:* «in coerenza con i principi di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e», *con le seguenti:* «, che preveda l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza informazioni precise sulla finalità dell'ente, sullo statuto, sulle regole che disciplinano la vita sociale, sul numero degli associati, sul legale rappresentante, sulla consistenza patrimoniale di secondo e terzo grado, sui legami con altre associazioni; i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale».

4.505

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera h)*, dopo la parola:* "disciplinare," *inserire le seguenti:* "in coerenza con i principi di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e".

4.506/1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'emendamento 4.506, sostituire le parole da: «tenuto conto» *fino alla fine, con le seguenti:* «non tenendo conto degli elenchi nazionali di settore».

4.506

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* "ai sensi dell'articolo 9" *aggiungere le seguenti:* "e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore".

4.507/1

ENDRIZZI

All'emendamento 4.507, sostituire le parole: «e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;», *con le seguenti:* «efficacia, efficienza nonché criteri e modalità per la relativa valutazione annuale;».

4.507/2

CATALFO, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 4.507, sostituire le parole: «e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;», *con le seguenti:* «nonché criteri e modalità per il monitoraggio e per la valutazione dei risultati ottenuti;».

4.507

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* "trasparenza e semplificazione"*, sostituire le parole:* ", nonché

criteri e modalità" *fino alla fine del periodo con le seguenti:* "e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;".

4.508/1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'emendamento 4.508, sopprimere le parole da: «e prevedere forme e modalità» *fino alla fine della lettera.*

4.508

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

«*n)* riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, e prevedere forme e modalità di coinvolgimento delle stesse nelle attività di controllo nei confronti degli associati sulla base di procedure di accreditamento;».

Art. 7

7.105/1

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «le funzioni di vigilanza, monitoraggio, e controllo»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «nonché di carattere ispettivo».

7.105/2

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «sono esercitate»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», con le seguenti: «, anche avvalendosi degli Assessorati competenti regionali e comunali che predispongono apposite relazioni».

7.105/3

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «con l'Agenzia delle entrate»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «e l'Anac»;

7.105/4

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

All'emendamento 7.105, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ministeri interessati», *con le seguenti:* «lettera»;

b) *sostituire le parole:* «nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,», *con le seguenti:* «come riformate in modo da garantire la rappresentanza democratica di tutte le organizzazioni del Terzo settore».

7.105

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministeri interessati", *inserire le seguenti:* ", nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti la disciplina delle organizzazioni di volontariato di Protezione

civile, con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,".

Art. 9

9.103/1

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 9.103, sostituire le parole: «in relazione a parametri oggettivi da individuarsi nei decreti legislativi di attuazione;», *con le seguenti:* «distinguendo delle differenti attività civiche e solidaristiche».

9.103

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* "di cui all'articolo 1" *aggiungere le seguenti:* "in relazione a parametri oggettivi da individuarsi nei decreti legislativi di attuazione;".

9.100 (testo 3)

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del terzo settore. Il Fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro;».

9.104 testo corretto/1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

All'emendamento 9.104 (testo corretto), dopo le parole: «delle imprese sociali» *inserire le seguenti:* «di nuova costituzione purché gestiti da giovani di età non superiore ai 40 anni e».

9.104 (testo corretto)

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* previsione di misure agevolative volte a sostenere lo sviluppo e la crescita degli investimenti delle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015;».

9.104 (testo 2)

LEPRI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015».

Art. 10

10.200 (testo 2)

LEPRI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. E, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 375 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
375ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (n. COM (2015) 670 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 111)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole, segnalando che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettera *b)*, del TFUE, ove si prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti, della medesima base giuridica del codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n.

562/2006).

Rispetto al principio di sussidiarietà, rileva che la previsione del controllo alle frontiere esterne è introdotta nell?interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e che essa contribuisce alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Pertanto, tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni. Di conseguenza, l?obiettivo di stabilire norme comuni riguardanti l?estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne può essere conseguito meglio a livello di Unione.

Sottolinea che anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Infatti, il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti rilevanti per preservare la sicurezza interna degli Stati Schengen, data l?assenza di verifiche alle frontiere interne.

Infine, in riferimento all'introduzione di maggiori controlli ai valichi di frontiera, sottolinea che l'adozione delle nuove procedure potrebbe determinare rallentamenti e difficoltà connesse a ritardi, da cui potrebbero scaturire problemi di ordine e sicurezza pubblica, anche alla luce delle carenze di personale e della insufficienza delle infrastrutture presenti alle frontiere aeree. A tale riguardo, quindi, osserva che la proposta potrebbe produrre oneri per gli enti gestori, a causa della inadeguatezza strutturale di alcuni aeroporti.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene complessivamente condivisibile la proposta di risoluzione, anche in considerazione della rilevanza dell'obiettivo che si intende perseguire attraverso la modifica del codice comunitario relativo alla sorveglianza delle frontiere del cosiddetto spazio Schengen.

Ritiene, tuttavia, impropria la segnalazione sull'eventuale incremento degli oneri che deriverebbero dall'applicazione delle nuove misure di controllo alle frontiere esterne. Infatti, al momento risulta impossibile una quantificazione di tali spese, anche in considerazione della differente dotazione infrastrutturale e organica presente nei diversi aeroporti. Peraltro, ritiene che tale materia non attenga alle competenze della Commissione affari costituzionali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda che l'accelerazione delle misure relative alla sicurezza sul territorio dell'Unione europea si è registrata a seguito degli attentati terroristici di Parigi, peraltro commessi da cittadini francesi e belgi di seconda generazione.

Pertanto, pur ritenendo condivisibile il tentativo di rafforzare il sistema di controlli, osserva che tali misure mirano in realtà al contenimento del fenomeno migratorio, a prescindere dall'esigenza di garantire la sicurezza all'interno dello spazio Schengen. Tale approccio, a suo avviso, risulta privo di prospettiva, soprattutto in considerazione della politica miope adottata da alcuni Paesi dell'Unione europea, che innalzano barriere e ripristinano i controlli ai propri confini. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla gestione dei flussi migratori ricadono esclusivamente su Italia e Grecia, le quali peraltro corrono il rischio di essere sottoposte a procedure di infrazione per l'impossibilità di rispettare le norme comunitarie sul riconoscimento dei migranti.

Pertanto, nella proposta di risoluzione, sarebbe opportuno sottolineare l'esigenza di una maggiore condivisione tra i Paesi dell'Unione europea nella difesa delle frontiere esterne. In secondo luogo, occorrerebbe precisare che eventuali limitazioni della libera circolazione delle persone dovrebbero essere implementate solo in presenza di una effettiva minaccia alla sicurezza pubblica.

Qualora tali rilievi non fossero accolti, si asterrà dalla votazione.

La PRESIDENTE precisa che le misure previste dal regolamento comunitario in esame non avranno effetti sugli ingressi dei migranti nel territorio dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di estendere anche alle frontiere esterne le verifiche che gli Stati membri sono già tenuti a compiere nei confronti di cittadini di Paesi terzi all'ingresso nell'Unione europea.

Il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e la definizione di una responsabilità comune a livello europeo per la loro sicurezza non potrà che offrire maggiori garanzie sulla tenuta dello spazio Schengen.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, qualora si ritenga opportuno inserire nella proposta di risoluzione il rilievo sugli eventuali oneri economici derivanti dal rafforzamento delle verifiche negli aeroporti, sarebbe riduttivo valutare solo le spese connesse all'incremento di personale e della dotazione infrastrutturale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, a fronte dell'esigenza di rafforzare la sicurezza all'interno dell'Unione europea, sembra superflua una misura volta a rafforzare i controlli nei confronti dei cittadini che attraversano le frontiere esterne in uscita. Pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che, in linea di principio, il provvedimento sia condivisibile, in quanto mira a rafforzare la sicurezza all'interno dell'Unione europea, contrastando anche il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tuttavia, sembra irrealistico che tali misure possano essere attuate in un contesto come quello attuale, in cui alcuni Stati membri si rifiutano di applicare il Trattato di Schengen. Pertanto, si asterrà dalla votazione.

In ogni caso, considera indispensabile inserire nella proposta di risoluzione un riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle nuove verifiche proposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la misura proposta con il nuovo regolamento comunitario è auspicabile, in quanto mira a contrastare la minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento ai *foreign fighters*.

Sottolinea, inoltre, che i controlli sistematici alle frontiere esterne saranno volti a verificare che i documenti non siano stati rubati o falsificati e che le persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Il vice ministro BUBBICO evidenzia che la sicurezza interna dell'Unione europea costituisce un obiettivo prioritario. Pertanto non sembra irragionevole che gli Stati membri accettino di sostenere eventuali oneri connessi alla revisione del meccanismo dei controlli alle frontiere esterne, con la previsione di verifiche ulteriori rispetto a quelle finora effettuate.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver ricordato che il regolamento in esame modifica in modo puntuale la normativa esistente sui controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini europei, prevedendo che le verifiche siano effettuate non più solo in entrata ma anche in uscita, accoglie la proposta della senatrice Lo Moro. Nella proposta di parere, quindi, non sarà contenuto alcun rilievo in riferimento agli eventuali oneri derivanti dalla inadeguatezza infrastrutturale e dalla insufficiente dotazione di personale in alcuni aeroporti.

Quanto alle osservazioni della senatrice De Petris, precisa che l'obbligo di effettuare le verifiche sui documenti dei cittadini europei che attraversano le frontiere esterne in uscita riguarda tutti gli Stati membri, quindi sarebbe ultroneo un richiamo a una maggiore condivisione degli oneri connessi al nuovo meccanismo.

Inoltre, rileva che - nei *considerata* della proposta di regolamento, al punto 5) - è già previsto che gli Stati membri siano autorizzati a non effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati, qualora non risultino rischi concreti per la sicurezza, anche al fine di evitare un impatto sproporzionato delle nuove

misure sul flusso di traffico alla frontiera.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede se dalle nuove misure discenderà l'obbligo di modificare i passaporti per la rilevazione dei dati biometrici.

Il vice ministro BUBBICO precisa che le verifiche previste saranno svolte essenzialmente attraverso le banche dati. Tuttavia, non è escluso che in futuro sia necessaria l'adozione di passaporti integrati con i dati biometrici per l'accertamento dell'identità del titolare del documento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (n. COM (2015) 671 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 112)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore BRUNI (*CoR*) propone di formulare una risoluzione in senso favorevole, osservando che la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE, con il quale si prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l?istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell?articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del TFUE, con il quale si prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all?immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l?allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Rispetto al principio di sussidiarietà, evidenzia che, per far fronte alla crisi migratoria in atto e per rispondere alle esigenze di sicurezza interna, occorrono interventi coordinati a livello dell'Unione nella gestione delle frontiere esterne, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri.

In tale prospettiva, l'approvazione del regolamento si rende a suo avviso necessaria anche per un più celere ripristino del corretto funzionamento dell'area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell'Unione siano effettivi ed efficaci. Occorre, tuttavia, considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Pertanto, in sede negoziale, sarebbe opportuno fissare adeguatamente i limiti delle competenze e delle responsabilità dello Stato membro e dell'Agenzia, distinguendo, in particolare, tra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità. Ravvisa, quindi, l'opportunità di precisare la portata delle norme, al fine di evitare il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti. Il nuovo regolamento dovrebbe, piuttosto, assicurare un assetto funzionale e organizzativo integrato tra i soggetti investiti di competenze in materia.

Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, evidenzia che - in base al principio solidaristico - occorre assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore. È

necessario, quindi, verificare se le misure siano proporzionali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento diretto dell'Agenzia nei casi di emergenza, che dovrebbe in ogni caso prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, anche in sede di valutazione della vulnerabilità, presupposto che dà luogo a un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea.

A tale riguardo, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall?articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Tale previsione, infatti, sembra rispondere alla possibilità che lo Stato membro non intenda collaborare a una corretta gestione delle frontiere, eventualità che non risponde all?obiettivo della proposta stessa, che è quello di istituire un sistema di condivisione dell?onere di gestione delle frontiere esterne dell?Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come peraltro richiesto dall?Italia.

Ritiene, inoltre, necessario che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati.

Inoltre, si dovrebbe valutare l?opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalità di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché l?opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.

Ritiene opportuno, infine, valutare anche gli aspetti connessi con la determinazione dell?indirizzo politico dell?operato dell?Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell?Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta, e considerata la dualità tra la dimensione orientale e la dimensione mediterranea presente nelle politiche europee di vicinato, in relazione alla quale si auspica un pieno impegno europeo anche verso le frontiere meridionali, sebbene la sede dell?Agenzia sia confermata a Varsavia.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel ritenere il provvedimento auspicabile, annuncia il proprio voto favorevole. Sottolinea che l'Agenzia europea avrà compiti diversi dalla Guardia costiera italiana, che peraltro dipende funzionalmente dal Ministero dell'interno, per la sorveglianza delle frontiere esterne, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i servizi connessi alla sicurezza della vita umana in mare.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), pur ritenendo condivisibile il tentativo di adottare misure per offrire sostegno agli Stati maggiormente soggetti alla pressione migratoria, manifesta alcune perplessità. Infatti, a fronte di una consistente cessione di sovranità nazionale, vi è il rischio che la nuova Agenzia risulti totalmente inefficace, come del resto si sono dimostrate le operazioni Triton ed Eunavfor Med, che - nonostante l'impegno profuso - non sono riuscite a fermare i traffici di esseri umani.

Rileva criticamente che, nella proposta di regolamento, non si fa alcuna distinzione tra confini terrestri e marittimi e non vi sono riferimenti al salvataggio di vite in mare. A suo avviso, pertanto, la situazione resterà immutata: i flussi migratori non cesseranno e i Paesi di primo approdo, come l'Italia e la Grecia, continueranno a sostenere la maggior parte degli oneri, rischiando peraltro di essere soggette a procedure di infrazione per la mancata rilevazione delle impronte dei migranti e l'apertura degli *hot spot*. Neanche l'Agenzia, poi, potrà effettuare i rimpatri, a fronte dell'incertezza sulla identità del migrante, anche a causa della scarsa collaborazione da parte dei Paesi d'origine.

A suo avviso, misure davvero urgenti sarebbero la ricollocazione dei migranti e la revisione del regolamento di Dublino. Ritiene che di ciò dovrebbe farsi cenno nella proposta di risoluzione, oltre alla segnalazione della necessità di norme puntuali sulla ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene evidente il fallimento del progetto politico dell'Unione europea, incapace di adottare una strategia unica e condivisa nella gestione del fenomeno migratorio. Si preferisce, invece, istituire Agenzie e organismi pletorici o prevedere misure destinate esclusivamente a risolvere specifiche situazioni di emergenza, ma prive di una visione d'insieme per la soluzione definitiva del problema.

Pertanto, pur condividendo in astratto le finalità del provvedimento, a nome del Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva criticamente che, quando il fenomeno migratorio ha assunto carattere strutturale, è venuto meno il principio di solidarietà che dovrebbe informare il rapporto tra gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Pertanto, respinge con decisione l'ipotesi di istituire una nuova Agenzia europea, con conseguente limitazione della sovranità nazionale. A suo avviso, sarebbe preferibile impiegare diversamente le risorse stanziate per il funzionamento del nuovo organismo, ad esempio offrendo un maggiore sostegno ai Paesi mediterranei più esposti ai flussi migratori.

Del resto, appare irrealistico che l'Agenzia possa effettuare i rimpatri, dal momento che resta il problema della identificazione dei migranti, anche a fronte della scarsa collaborazione dei rispettivi Paesi di origine.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) esprime preoccupazione non tanto per la cessione di sovranità nazionale, che sarebbe inevitabile in conseguenza di un'assunzione di responsabilità condivisa da parte dell'Unione europea nella sorveglianza delle frontiere e nelle procedure di salvataggio in mare, quanto alla mancanza di una strategia complessiva per la gestione del fenomeno migratorio.

A suo avviso, è illusorio ritenere che il problema non abbia ormai carattere strutturale. Se anche fossero risolte le crisi in atto in Libia e in Siria e si riuscisse a sconfiggere il Daesh, non cesserebbero le migrazioni per motivi economici o quelle causate dai disastri ambientali.

A fronte di ciò, si preferisce rinviare le decisioni, adottando misure contingenti ed estemporanee. Sarebbe necessario, invece, un intervento strutturale, prevedendo anche la possibilità di ingressi regolari in Europa, ad esempio attraverso i corridoi umanitari sperimentati dalla comunità di Sant'Egidio.

A suo avviso, appare assolutamente superflua una ulteriore agenzia europea, la cui sede peraltro sarebbe a Varsavia, lontano dalle coste mediterranee. Annuncia, pertanto la sua astensione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, reputa che gli strumenti previsti per perseguirle siano del tutto insufficienti. Infatti, con l'istituzione della nuova Agenzia europea, la cui sede peraltro risulta poco significativa rispetto al problema degli sbarchi sulle coste di Italia e Grecia, si rischia di determinare una sovrapposizione di competenze rispetto a organismi europei già esistenti.

Si tratta, quindi, di una misura che comporterà nuove spese e limitazioni della sovranità nazionale, ma non consentirà di affrontare in modo strutturale il problema dei flussi migratori.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che, da un'attenta lettura degli articoli 7 e 14 del regolamento, si può rilevare che la nuova Agenzia avrà anche il compito di organizzare operazioni congiunte per le emergenze umanitarie e il soccorso in mare. Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. COM (2015) 668 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio per l'istituzione di un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido. Tale documento è introdotto in sostituzione dell?attuale cosiddetto "lasciapassare", previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 e caratterizzato da un basso tasso di riconoscimento da parte dei Paesi terzi, a causa dell'inadeguatezza dei suoi *standard* di sicurezza.

Il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio presenta un formato uniforme e le specifiche tecniche e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, già concordate per il modello utilizzabile per l?apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto. In tal modo, si facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, di accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e di contribuire a ridurre il tempo durante il quale le persone in attesa di allontanamento sono soggette alla detenzione amministrativa.

La proposta si basa sull?articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo all'adozione di misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l?allontanamento e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.

Rileva, infine, il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la proposta mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio dei migranti in posizione irregolare, e di proporzionalità, poiché la misura non va al di là di quanto è necessario per migliorare le caratteristiche del documento sostitutivo per il rimpatrio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore Palermo nella seduta dell'8 marzo, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati

(157) ***Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato***

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il sottosegretario BOBBA presenta l'emendamento 9.0.100, pubblicato in allegato, con il quale si propone di istituire la Fondazione Italia Sociale, con sede a Milano, per la realizzazione, attraverso l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale.

La Fondazione finanzierà le proprie attività mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati.

Lo statuto della Fondazione sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'avvio della sua attività, è prevista una dotazione iniziale di un milione di euro, a valere sul Fondo globale previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sulla presentazione tardiva dell'emendamento. Inoltre, esprime perplessità sul comma 7 del nuovo articolo 9-*bis*, che sembra prefigurare il rischio di un obbligo per le fondazioni di interesse nazionale di devolvere le proprie risorse alla Fondazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede per quale motivo la sede sia stata individuata nella città di Milano.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere al senatore Crimi, precisa che la sede di Milano è stata ritenuta più adeguata sotto il profilo della capacità di catalizzare le risorse private derivanti da erogazioni liberali, per la presenza di un mondo economico-finanziario più strutturato.

Quanto alle perplessità manifestate dal senatore Calderoli, sottolinea che è stato ritenuto necessario un ulteriore approfondimento per la corretta formulazione della norma.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 7, segnala che le fondazioni hanno la facoltà, e non l'obbligo, di destinare risorse alla Fondazione. Peraltro, tale norma non ha carattere di novità, poiché in passato l'IRI ha devoluto proprie risorse all'Istituto italiano di tecnologia di Genova.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di lunedì 14 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.0.100 del Governo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede di poter disporre di un termine più congruo per la presentazione dei subemendamenti.

Si associano alla richiesta la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) e il senatore CRIMI (*M5S*).

La PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta avanzata, propone di fissare il termine alle ore 13 di martedì 15 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 670 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(*Doc.* XVIII, n. 111)

La Commissione,
esaminata la proposta di Regolamento in titolo,
considerato che:
- la proposta rientra tra le iniziative dell'Unione europea volte a contrastare l'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento ai combattenti stranieri (*foreign fighters*);
- il progetto di regolamento prevede una modifica mirata del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, il quale istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per rafforzare la sicurezza nello spazio senza controllo alle frontiere interne,
rilevato, in particolare, che:
- la proposta introduce l?obbligo, per gli Stati membri dell'Unione europea, di effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale (ossia i cittadini dell?Unione e i loro familiari che non sono cittadini dell?Unione) quando attraversano la frontiera esterna, consultando le banche dati sui documenti smarriti o rubati e al fine di accertarsi che

tali persone non rappresentino una minaccia per l?ordine pubblico o la sicurezza interna. Questo obbligo si applica a tutte le frontiere esterne, ossia alle frontiere aeree, marittime e terrestri, sia all?ingresso che all?uscita;
- qualora la consultazione sistematica delle banche dati per tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale rischi di avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna, l?ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri o con una minaccia per la salute pubblica. L?analisi dei rischi dovrebbe essere comunicata all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e a Frontex;
- la proposta, inoltre, rafforza la necessità di verificare gli identificatori biometrici di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Quest?ultimo ha introdotto l?immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell?UE, al fine di renderli più sicuri e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all?autenticità del passaporto o alla legittimità del titolare, le guardie di frontiera dovrebbero verificare tali identificatori biometrici,
considerato altresì che:
- attualmente, gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le banche dati, all?ingresso; all?uscita, invece, le attuali disposizioni non prevedono che le verifiche per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna debbano essere eseguite sistematicamente. La modifica conformerà gli obblighi di verificare sistematicamente, anche all?uscita, che un cittadino di un paese terzo non rappresenta una minaccia per l?ordine pubblico o la sicurezza interna;
valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;
considerato che:
- la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettera *b)*, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti, della medesima base giuridica del codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006);
- rispetto al principio di sussidiarietà, la previsione del controllo alle frontiere esterne è introdotta nell?interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e che essa contribuisce alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Pertanto, tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni. Di conseguenza, l?obiettivo di stabilire norme comuni riguardanti l?estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne può essere conseguito meglio a livello di Unione;
- anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, poiché le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea. Infatti, il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti rilevanti per la sicurezza interna; tutti i motivi che fanno scattare una segnalazione nel sistema d?informazione Schengen sono collegati all?esigenza di preservare la sicurezza interna degli Stati Schengen, data l?assenza di verifiche alle frontiere interne. Pertanto, l?esecuzione di verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti anche per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale non va al di là di quanto è necessario per perseguire uno degli obiettivi del controllo alle frontiere esterne,
si pronuncia in senso favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 671 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(*Doc.* XVIII, n. 112)

La Commissione,
esaminata la proposta di Regolamento in titolo,
considerato che:
- la proposta stabilisce i principi generali per una gestione europea integrata delle frontiere, il cui scopo è gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo, al suo interno, la libera circolazione delle persone;
- il progetto di regolamento - composto di 82 articoli - fa parte di un insieme di misure presentate dalla Commissione per rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione. Nel corso dell'attuale crisi migratoria, infatti, è emerso che uno spazio di circolazione unico senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne,
rilevato, in particolare, che:
- la proposta istituisce una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera - sviluppata sulla base di Frontex - e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere, nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;
- il compito della guardia costiera e di frontiera europea è attuare la gestione integrata delle frontiere secondo il principio della responsabilità condivisa;
- il ruolo essenziale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo alle frontiere esterne degli Stati membri, svolgere valutazioni delle vulnerabilità, provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni di rimpatrio;
- l'Agenzia dovrà disporre di strumenti efficaci per stabilire se uno Stato membro è in grado di attuare la normativa dell'Unione europea e se vi siano carenze nella gestione delle frontiere di uno Stato membro, in modo da evitare che incrementi dei flussi migratori compromettano il corretto funzionamento dello spazio Schengen;
- il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è potenziato rispetto a quello di Frontex;
- la proposta in esame attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti:
a) istituzione di un centro di monitoraggio e analisi dei rischi, in grado di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione europea e all'interno di essa;
b) invio di funzionari di collegamento negli Stati membri, in modo da provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l'analisi dei rischi, lo scambio d'informazioni ed Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere), ma anche con la presenza sul territorio;
c) verifica della capacità degli Stati membri di affrontare le pressioni alle frontiere esterne, mediante una valutazione delle attrezzature e delle risorse degli Stati stessi e i loro piani di emergenza;
d) avvio di nuove procedure per affrontare le situazioni che richiedono un'azione urgente laddove uno Stato membro non intraprenda l'azione correttiva necessaria secondo la valutazione delle vulnerabilità;
e) formazione e invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisposizione di un parco di attrezzature tecniche, assistenza alla Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e ruolo rafforzato in materia di operazioni di screening dei migranti (identificazione, registrazione e raccolta di informazioni), rimpatrio, analisi dei rischi, ricerca e formazione, in particolare sui diritti fondamentali, dal momento che l'Agenzia, nella sua attività di assistenza degli Stati, tiene conto delle particolari situazioni che possono determinare emergenze umanitarie;
f) condivisione obbligatoria di risorse umane, mediante la costituzione di una riserva di rapido intervento, che consisterà in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero

totale di guardie di frontiera negli Stati membri su base annuale,
rilevato altresì che:
- è potenziato il ruolo dell'Agenzia in materia di rimpatrio ed è prevista l'istituzione di un ufficio rimpatri che fornisca agli Stati membri ogni rinforzo operativo necessario per rimpatriare efficacemente i cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare;
- all'Agenzia è affidato il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e Paesi terzi nella gestione delle frontiere, nonché della cooperazione con le autorità dei Paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione di documenti di viaggio;
- è previsto, infine, il rafforzamento del mandato dell'Agenzia per il trattamento di dati personali, nell'organizzazione e nel coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, interventi di rimpatrio, e nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché nello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol, Eurojust e altre agenzie dell'Unione,
si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:
- la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 77, paragrafo 2, lettere *b)* e *d)*, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l?istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell?articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all?immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l?allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- rispetto al principio di sussidiarietà, si riconosce che, per far fronte alla crisi migratoria in atto e per rispondere alle esigenze di sicurezza interna, occorrono - nella gestione delle frontiere esterne - interventi coordinati a livello dell'Unione, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri. In tale prospettiva, l'approvazione del Regolamento si rende necessaria anche per un più celere ripristino del corretto funzionamento dell'Area Schengen, i cui principi, imperniati sulla libera circolazione delle persone, esigono che i controlli alle frontiere esterne dell'Unione siano effettivi ed efficaci. Occorre, tuttavia, considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Pertanto, in sede negoziale, sarebbe opportuno fissare adeguatamente i limiti delle competenze e responsabilità dello Stato membro e dell'Agenzia, distinguendo, in particolare, tra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità. Si ravvisa, quindi, l'opportunità di precisare la portata delle norme, al fine di evitare il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti. Il nuovo Regolamento dovrebbe, piuttosto, assicurare un assetto funzionale e organizzativo integrato tra i soggetti investiti di competenze in materia;
- quanto al rispetto del principio di proporzionalità, si evidenzia che - in base al principio solidaristico - occorre assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore. Considerando l'esigenza di perseguire questo obbiettivo, occorre quindi verificare se le misure siano proporzionali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento diretto dell'Agenzia nei casi di emergenza, che dovrebbe in ogni caso prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, anche in sede di valutazione della vulnerabilità, presupposto che dà luogo a un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea. A riguardo, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall?articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Tale previsione, infatti, sembra rispondere alla possibilità che lo Stato membro non intenda collaborare a una corretta gestione delle frontiere, eventualità che non risponde all?obiettivo della proposta stessa, che è quello di istituire un sistema di condivisione dell?onere di gestione delle frontiere esterne dell?Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come peraltro richiesto dall?Italia.
Si ritiene, inoltre, necessario che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati.

Si invita, inoltre, a valutare l?opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), considerati i significativi aspetti di vicinanza o comunanza con il settore della difesa, come il contingente obbligatorio di intervento rapido, la proprietà comune di attrezzature e mezzi tra cui veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli, e la stessa finalità di sicurezza e protezione delle frontiere, nonché a valutare l?opportunità di escludere esplicitamente le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate.
Si ritiene, infine, opportuno valutare anche gli aspetti connessi con la determinazione dell?indirizzo politico dell?operato dell?Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell?Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta, e considerata la dualità tra la dimensione orientale e la dimensione mediterranea presente nelle politiche europee di vicinato, in relazione alla quale si auspica un pieno impegno europeo anche verso le frontiere meridionali, sebbene la sede dell?Agenzia sia confermata a Varsavia.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1870

Art. 9

9.0.100
Il Governo
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 9-*bis*
("Fondazione Italia Sociale")

1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" - di seguito Fondazione - con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.
3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:
a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati;
b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2016
141ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo. Sul subemendamento 30.100/4 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i numeri 1) e 3), in quanto le modifiche ivi previste sono dirette impropriamente a conferire carattere vincolante ai pareri delle commissioni parlamentari competenti.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 17.14 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che l'attribuzione del carattere vincolante al parere di un organo tecnico-scientifico indipendente quale l'Ispra potrebbe presentare profili di incompatibilità rispetto alla natura giuridica dell'ente.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2016
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 11,50.

(1870 e 157-A) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell?impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma

della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12.

1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2223) ***Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:*** **a)** ***della Convenzione del***

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;* b) *della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;* c) *del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;* d) *della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;* e) *del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2106) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014***

(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2158) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2182) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2183) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) ***Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle disciplina concernente i trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni.

Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6

(testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.

Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di contabilità pubblica.

Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di

rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 101 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2125) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio. Ricorda che, in occasione dell'esame del provvedimento, il relatore Micheloni aveva avanzato richieste di chiarimento al Governo su alcuni aspetti relativi alla condizione dei frontalieri e dei cittadini italiani ex residenti in Svizzera.

Il relatore MICHELONI (*PD*) rileva che la disponibilità del Governo a risolvere le criticità evidenziate non si è ancora tradotta in una concreta soluzione. Propone dunque di rinviare alla prossima seduta l'esame del provvedimento.

Il senatore SANGALLI (*PD*) esprime l'esigenza di ottenere tali chiarimenti in tempi rapidi, in modo da concludere già nella prossima settimana l'esame del provvedimento, che riveste un ruolo centrale nella programmazione economica del Governo.

Il presidente CASINI si associa all'esigenza espressa dal senatore Sangalli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore MARAN (*PD*) ricorda che la 3a Commissione è chiamata a formulare, per i profili di competenza, una relazione alla Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2015.

Ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto, in sostituzione della cosiddetta legge comunitaria, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che modifica o abroga norme interne oggetto di procedure di infrazione dà attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'Unione europea.

Il disegno di legge europea per il 2015 si compone di 22 articoli.

Con riferimento alle infrazioni, ricorda che esse ammontano a 91, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive, in lieve diminuzione rispetto allo scorso anno. Evidenzia che il provvedimento in esame affronta in particolare due procedure d'infrazione (in materia di energia e di sede operativa della Società Organismi di Attestazione) e nove casi *EU Pilot* (relativi, fra gli altri, alle etichettature alimentari, alla caccia, alle vincite in case da gioco e alla tassa di circolazione), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato per agevolazioni ai consorzi agrari.

Dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del disegno di legge nel suo complesso, sottolinea come gli ambiti di interesse della Commissione affari esteri risultino piuttosto residuali. Segnala gli articoli 6 e 7, recanti norme volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi, in conformità con quanto previsto da un regolamento comunitario e dalla Convenzione dell'Aja del 2007, e l'articolo 9, che, modificando l?Accordo di associazione con l'Albania, consente la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi.

Evidenzia inoltre che l?articolo 12 è volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato per presunte agevolazioni in favore dei consorzi agrari in Italia e che l?articolo 20 punta al rafforzamento della figura del segretariato del Comitato interministeriale per gli affari europei, l'organismo che

stabilisce e concorda le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana in sede di Unione europea.

Conclude proponendo uno schema di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO AL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016

Il senatore LUCIDI (*M5S*) rileva alcune incongruenze nelle informazioni riportate dai siti *internet* delle Ambasciate italiane sui termini entro cui gli elettori temporaneamente residenti all'estero possono esercitare l'opzione per votare per corrispondenza.

Il sottosegretario AMENDOLA ricorda che il termine posto dalla legge per l?esercizio di tale opzione è il decimo giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, quindi il 26 febbraio, data che inizialmente figurava sui siti *internet* richiamati.

In considerazione della novità di questa possibile opzione, il Ministero dell?Interno ha poi concesso un margine di flessibilità, chiedendo ai comuni di accettare le domande anche oltre il termine di legge, purché in tempo utile per la formazione dell?elenco degli elettori.

A seguito di tale misura, la Farnesina ha pertanto dato istruzioni affinché le Rappresentanze diplomatiche e consolari all?estero diano notizia della facoltà di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine del 15 marzo.

SULLA PROSSIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il senatore MICHELONI (*PD*) rileva che la progressiva riduzione delle spese per il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ha comportato la cancellazione del rimborso spese per la partecipazione a tale organismo. Ritiene che tale misura, che rischia di incidere pesantemente sulla partecipazione all'Assemblea plenaria del Consiglio, convocata per il prossimo 22 marzo, sia incompatibile con il funzionamento di un organismo di rappresentanza previsto dalla legge.

Il sottosegretario AMENDOLA assicura il massimo interessamento del Governo per risolvere la questione sollevata.

La seduta termina alle ore 14,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
manifestato apprezzamento per lo sforzo, in corso da diversi anni, volto a ridurre il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese;
valutata la previsione di cui all'articolo 9 che, conformemente all?Accordo di associazione e stabilizzazione, cancella il diritto fisso e la tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi;
preso atto che l?articolo 12 è volto a sanare una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti in favore dei consorzi agrari in Italia;
considerato infine il contenuto normativo dell?articolo 20 che rafforza il segretariato del Comitato interministeriale per gli affari europei,
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 164 (ant.) del 25/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016
164ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COMPAGNONE dà conto del nuovo calendario delle audizioni nell?ambito dell?indagine conoscitiva sulle operazioni internazionali di pace, la cui ridefinizione si è resa necessaria in base alle esigenze dei lavori dell'Assemblea.

Formula poi l?auspicio che un ampio numero di commissari partecipi alla ricerca dal titolo "la Politica estera italiana di fronte alle nuove sfide del sistema internazionale: attori, istituzioni e politiche", coordinata dall?Università di Siena, rispondendo al questionario ricevuto via e-mail dai senatori.

La Commissione prende atto.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), muovendo da quanto recentemente riportato dagli organi di stampa, sottolinea la necessità di avviare un approfondito dibattito con il Governo in ordine a una presunta, ovvero possibile, presenza militare italiana nello scenario libico, nonché sull'eventuale contenuto dell'accordo sottoscritto con gli Stati Uniti in relazione all'utilizzo della base di Sigonella per condurre -del pari- operazioni militari in Libia.

Sarebbe inoltre opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisse delucidazioni, anche a seguito di quanto già ipotizzato dal generale Miglietta nel corso dell?audizione sulla missione in Kosovo, in ordine alle notizie secondo le quali, con la chiusura di alcune frontiere nei Balcani, sarebbe

effettivamente in corso uno spostamento del flusso di migranti verso l?Albania e di lì, attraverso l?Adriatico, in direzione dell?Italia. Andrebbe poi chiarita -prosegue- la veridicità della circostanza secondo la quale la NATO starebbe facilitando, con propri mezzi, gli spostamenti dei rifugiati.

Interviene anche il senatore CONTI (*AL-A*), rilevando, sul punto, l'opportunità di instaurare stretti contatti anche con il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, al fine di acquisire importanti elementi informativi e coordinare la propria azione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02035 della senatrice Zanoni, sulla sede del comando dei Carabinieri di Pinerolo (Torino), rilevando, innanzi tutto, che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo è stata seguita, fin dall'inizio, dal Ministro della difesa, che ha assicurato, al riguardo, l'intervento del Dicastero.

Nel dettaglio, osserva quindi che il Comando compagnia e il Comando stazione dei carabinieri di Pinerolo sono ubicati in un immobile di proprietà comunale, attualmente sottodimensionato rispetto alle esigenze istituzionali. L'Arma dei carabinieri ha quindi individuato, sul territorio di Pinerolo, beni pubblici ancora in uso alle Forze armate che, a seguito di recenti trasferimenti di reparti operativi, sono parzialmente utilizzati.

In tale contesto, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha rappresentato il proprio interesse all'acquisizione di una porzione della caserma Litta Modignani, già sede del Reggimento Nizza Cavalleria dell'Esercito italiano e non più utile per i fini istituzionali della Forza armata. Peraltro, il sindaco della città di Pinerolo ha manifestato l'auspicio di riqualificare l'immobile in questione per destinarlo al locale Comando dei carabinieri, sottolineando, nel contempo, come ciò consentirà di recuperare una caserma ritenuta importante per la storia della città, nel rispetto del tradizionale e sentito legame delle Forze armate con gli abitanti.

L'assegnazione all'Arma dei carabinieri di un'aliquota della caserma, da destinarsi principalmente a funzioni di carattere militare, è stata inoltre già formalizzata allo Stato maggiore della difesa e alla competente Direzione dei lavori e del demanio.

Gli interventi di ristrutturazione dell'immobile, imprescindibili per ospitare nei nuovi locali i due reparti dell'Arma stanziati sul territorio di Pinerolo, potranno, presumibilmente, essere avviati, stante l'estrema urgenza, già nel corso del 2016. A tal fine, l'Arma dei carabinieri ha predisposto la documentazione progettuale, prevedendo l'adozione di soluzioni di massima economia onde contenere l'onere di spesa entro il limite di 1 milione di curo e ha avviato, in stretta intesa con lo Stato maggiore della difesa, le iniziative per reperire un finanziamento straordinario di tale ammontare.

Replica la senatrice ZANONI (*PD*), dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute e rilevando l'urgenza del trasferimento dei reparti dell'Arma nella nuova sede, dal momento che l'edificio attualmente occupato dai Carabinieri versa in precarie condizioni statiche.

Il presidente COMPAGNONE dichiara infine concluse l?odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame in qualità di relatore il presidente COMPAGNONE (*AL-A*), illustrando brevemente i contenuti dell'articolato e rilevando che il provvedimento non presenta stretti profili di competenza della Commissione.

Propone infine alla Commissione uno schema di relazione dal tenore non ostativo.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Ad avviso del senatore VATTUONE (*PD*) si potrebbe procedere immediatamente con il voto della proposta del relatore, stante l'assenza di profili di competenza diretta della Commissione.

Dissente il senatore SANTANGELO (*M5S*), osservando che il procedere subito alla votazione non permetterebbe alla sua parte politica di valutare debitamente i contenuti di merito dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, con grave nocumento dei diritti delle opposizioni.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle osservazioni formulate dal senatore Vattuone.

Il presidente COMPAGNONE, pur riconoscendo la legittimità di quanto rilevato dal senatore Santangelo, lo invita a tenere conto dell'assenza di diretti profili di competenza all'interno del provvedimento.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ribadisce, per contro, il proprio avviso contrario a che si proceda, nella presente seduta, alla votazione dello schema di relazione.

Sulla richiesta del senatore Santangelo si pronuncia in senso non ostativo il senatore BILARDI (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che, qualora non vi siano particolari urgenze, si potrebbe procedere alla votazione nel corso della prossima settimana.

Il PRESIDENTE conferma la non urgenza della deliberazione, ravvisando la possibilità che,

ove la Commissione convenga in tal senso, il parere possa essere utilmente emesso anche la prossima settimana.

La Commissione conviene, da ultimo, di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 09,25.

1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE, con riferimento al disegno di legge n.1581, d'iniziativa della senatrice Bisinella e recante promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, ricorda che l'esame in sede referente si era concluso lo scorso 27 ottobre e che, contestualmente, era stato richiesto ai Gruppi ed al Governo l'assenso per la riassegnazione in sede deliberante.

Osserva quindi che, ad oggi, manca solo l'assenso dei Gruppi Per le Autonomie e Lega Nord e Autonomie e chiede ai rispettivi rappresentanti un orientamento al riguardo.

I senatori BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DIVINA (*LN-Aut*) comunicano, a nome dei rispettivi Gruppi, il proprio assenso.

Il PRESIDENTE verifica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo. Preannuncia quindi che inoltrerà al Presidente del Senato la richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n.1581.

Interviene il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), osservando che, secondo quanto riferito dagli organi di stampa, il Segretario di Stato alla difesa degli Stati Uniti

avrebbe reso pubblici tempi, modalità e forme organizzative di una partecipazione italiana nel teatro libico.

Sollecita quindi l'urgenza di sentire il Governo sul punto.

Il PRESIDENTE rende noto di aver già chiesto, per proprio conto ed informalmente, delucidazioni al Ministero della difesa e che dallo stesso gli era stata anticipata l'assenza di richieste da parte di autorità libiche e la contestuale assenza di reparti italiani operanti in territorio libico.

Nel ricordare che il Governo, soprattutto con riferimento all'utilizzo della base di Sigonella, si è sempre mosso in una cornice di legittimità, assicura il senatore Mauro che la presidenza della Commissione si adopererà per garantire proficuo un confronto con l?Esecutivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02000 del senatore Divina, sulla reintegrazione in servizio di un carabiniere assolto all'esito di un procedimento giudiziario, rilevando innanzitutto che l'appuntato in questione non si è dimesso, ma ha deciso di presentare, il 30 ottobre 1997, domanda di collocamento in congedo che è stata accolta.

Il militare è stato quindi reintegrato in servizio il 5 agosto 2011, sempre a seguito di una sua istanza. Più nello specifico, nell'agosto 1987, prima del collocamento in congedo, l'interessato era stato trasferito, su sua domanda, alla stazione Carabinieri di Mazara del Vallo e, nel novembre 1988, alla omonima compagnia. Successivamente, nel giugno 1989, per motivi di incompatibilità ambientale sorti in quella sede di servizio, venne trasferito d'autorità alla Legione Carabinieri Sardegna, quale addetto alla stazione Carabinieri di Nughedu San Nicolò, in provincia di Sassari.

Nell'agosto 2011, dopo la riammissione in servizio a 14 anni dal congedo, è stato quindi destinato al Reparto Comando della Legione Carabinieri Sicilia e, nel novembre 2013, trasferito a domanda presso la stazione Carabinieri di Trapani.

Il rappresentante del Governo rileva inoltre che l'interessato, per l'anno 2014, era stato escluso dall'avanzamento al grado di appuntato scelto, ai sensi dell'articolo 1051 del Codice dell'ordinamento militare, essendo stato rinviato a giudizio in procedimento penale. In merito a tale procedimento, il giudice per le indagini preliminari di Marsala, con sentenza del 20 marzo 2015, divenuta irrevocabile il successivo 11 maggio, aveva però dichiarato di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

A seguito dell'archiviazione del procedimento penale, il militare sarà pertanto nuovamente sottoposto a valutazione per eventuale avanzamento, con decorrenza dal 2014, senza che il procedimento penale comporti alcun pregiudizio per l'anzianità di grado a lui spettante.

Da ultimo, il 15 giugno 2015 l'appuntato è stato trasferito, sempre a domanda, presso la stazione di Mazara del Vallo, ossia una tra le sedi da lui stesso gradite.

Replica il senatore DIVINA (*LN-Aut*), rilevando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il

carabiniere interessato dal procedimento e dichiarandosi quindi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa l?odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente LATORRE ricorda che nella seduta del 25 febbraio il relatore Compagnone aveva illustrato il provvedimento, proponendo uno schema di relazione non ostativa.

Consta quindi che nessuno richiede di intervenire in sede di discussione generale.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), nel ringraziare la presidenza della Commissione per aver consentito alla sua parte politica -differendo la votazione alla seduta odierna- di effettuare i dovuti approfondimenti sui contenuti del provvedimento, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione non ostativa predisposta dal relatore nella seduta del 25 febbraio, che risulta approvata (pubblicata in allegato).

La seduta termina alle ore 16,05.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2015;

formula una relazione non ostativa.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
540ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status dello Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre innanzitutto provvedere all'aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3, sia per la quantificazione degli oneri che per la relativa copertura. Occorre, poi,

conferma circa la capienza dei fondi utilizzati. Rispetto agli oneri connessi al primo degli accordi ratificati (*Bioversity International*), non vi sono osservazioni, dal momento che si tratta di una erogazione a carattere liquido e forfettario. Per quanto attiene il secondo accordo (Agenzia Spaziale Europea), va confermato che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia sono finanziate a valere su protocolli di intesa e competenze già in essere, così da escludere nuovi oneri, come affermato dalla relazione tecnica. Occorre altresì conferma che, in relazione ai privilegi garantiti dall'articolo 14 al personale dell'istituto insediato, l'assunzione di dipendenti di nazionalità italiana non comporterà perdita di gettito per l'Erario. Anche sul terzo accordo ratificato (*Staff College* delle Nazioni Unite) è previsto uno stanziamento per un contributo forfettario in denaro, e non vi sono pertanto osservazioni da formulare. Rispetto all'ultimo degli accordi (uso di installazioni militari da parte dell'ONU), si osserva che la relazione tecnica analizza partitamente il minor gettito relativo all'estensione dei privilegi diplomatici a ulteriori unità di personale dipendente, mentre vanno meglio chiariti gli ulteriori oneri prefigurati (pari a tre milioni di euro in ragione d'anno). Da ultimo, necessita di una specificazione circa il meccanismo di fornitura di servizi di telecomunicazione "alle tariffe più favorevoli" di cui tratta l'articolo XIII, paragrafo 2(b) novellato, ed in particolare quale sia l'intermediazione richiesta alle strutture statali italiane e come sia identificata la tariffa "più favorevole". Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il presidente TONINI ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo, il cui rappresentante non è ancora presente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3 e della riformulazione, in un testo corretto, della clausola di invarianza finanziaria in relazione all'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, anche in questo caso, ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo***

della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la relazione tecnica riguardante gli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo siano riferiti ai punti 14 e 15 e non al punto 16, non presente nell'articolo in questione. Segnala poi la necessita di aggiornare la cadenza temporale dell'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, stanti le richieste di precisazione del relatore, considera opportuno un differimento della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. In relazione alla decorrenza temporale dell'onere e della copertura, appare inoltre opportuna una riflessione sull'eventuale riferimento all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità secondo cui, nel caso di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. La decorrenza degli oneri e della copertura, infatti, è stata già aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo alla V Commissione della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, richiamando la richiesta di relazione tecnica testé formulata dalla relatrice, suggerisce un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando cheil disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre un chiarimento a proposito delle norme sulla protezione di testimoni di cui all'articolo 16, ed in particolare va appurato se la norma consenta un più ampio utilizzo di soggiorni all'estero per fini di protezione o se conferisca automaticamente maggiori diritti agli interessati circa la scelta del luogo ove soggiornare in condizione protetta, con relativi oneri. Va inoltre chiarito se la previsione dell'articolo 21, che istituisce forme di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, possa comportare maggiori costi in termini di richieste di accompagnamento ed utilizzo delle infrastrutture italiane da parte della controparte, anche in considerazione della formulazione del criterio generale di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo 37. Occorre, inoltre, aggiornare la cadenza temporale dell'onere esposto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e la relativa copertura, acquisendo conferma della capienza dei fondi indicati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE, visti i diversi profili di complessità nel recepimento interno dell'accordo, ritiene necessario attendere le precisazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1894-98-248 e 1832-A) **-** ***Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo necessario acquisire il giudizio del Governo sugli emendamenti segnalati, propone un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1878 e 1203-A) ***- Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, salva l'opportunità di confermare il presupposto sulla base del quale è stato deliberato il nulla osta rispetto al testo in sede referente, ossia che "le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Relativamente agli emendamenti non vi sono osservazioni di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(*Doc.* XXII, n. 27) ***Ornella BERTOROTTA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base al comma 5 dell'articolo 7, gli oneri di funzionamento della Commissione vengono posti a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti non vi sono altresì osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 6

circa l'avvalimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in quanto la relazione tecnica relativa all'articolo in questione sembra prospettare nuove attività oltre a quelle previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 7 fa presente che occorre acquisire conferma che l'onere per l'estensione del gratuito patrocinio non sia sottostimato dato che l'allargamento di tale istituto non riguarda soltanto la sottrazione di minori ma anche le cause alimentari. Segnala che occorre altresì avere chiarimenti sulla rinuncia a maggior gettito derivante dall'articolo 8 posto che la novella proposta dall'articolo sembra avere una portata più vasta di quella considerata dalla relazione tecnica relativa al mancato pagamento delle tasse sulle automobili degli studenti stranieri. Rileva che occorre altresì avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura dell'articolo 9. Sottolinea che occorre infine avere chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 16 per escludere che la norma possa comportare oneri a carico della finanza pubblica per le funzioni svolte dal personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in veste di pubblico ufficiale. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Il PRESIDENTE ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LUCHERINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è munito di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che risulta opportuno acquisire la citata relazione tecnica, stante la presenza di numerosi ed articolati criteri di delega potenzialmente suscettibili di produrre nuovi oneri. Segnala, poi, che il comma 6 dell'articolo 1 introduce una clausola di invarianza finanziaria generale, della quale andrà verificata l'effettiva capacità di tenuta. Osserva, poi, che il testo, in conformità ai vincoli posti dalla legge di contabilità, prevede la necessità di previo stanziamento delle risorse (articolo 1, comma 6) e la necessità di relazione tecnica ai decreti legislativi in punto di oneri e relative coperture (comma 5). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE considera necessario, anche in questo caso, posticipare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è chiamata a esprimersi sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1738-A, ma stante l'assenza di un rappresentante del Governo, considera necessaria una breve sospensione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.303 (testo 2), 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2), 2.700, 2.701 e 2.701 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.320 (testo 2) appare una riproposizione del precedente testo, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 2.311 (testo 2), dal momento che si tratta di una formulazione identica alla precedente salvo una correzione formale. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.300 (testo 2), al fine di verificare la congruità della copertura e l'idoneità dei fondi previsti. Va valutato l'emendamento 2.700, che aggiunge una clausola di invarianza alla parte di testo (articolo 2, comma 5, lettera *b)*) sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, da ultimo, valutare l'emendamento 2.701 e l'ulteriore versione 2.701 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.303 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sull'emendamento 2.303 (testo 2), condividendo, così, l'opinione espressa dal relatore. Quanto alla proposta 2.320 (testo 2), informa che è stata predisposta una relazione tecnica, per la quale però non si è ancora perfezionata la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La valutazione finora emersa è in senso favorevole, dal momento che la clausola di invarianza finanziaria potrebbe ritenersi idonea a escludere nuovi oneri.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva come l'emendamento 2.320 (testo 2) sia la riformulazione di una proposta su cui la Commissione aveva espresso una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se ora si ritenesse sufficiente una rassicurazione verbale in luogo della relazione tecnica che puntualmente esclude l'insorgenza di oneri, si creerebbe un precedente piuttosto pericoloso per la coerenza dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE giudica condivisibili le preoccupazioni della senatrice Bulgarelli e ritiene preferibile sospendere il giudizio sulla proposta emendativa se, effettivamente, il Governo è in procinto di presentare una relazione tecnica formale.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sono in corso approfondimenti anche sulle ulteriori proposte 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

Il PRESIDENTE, in omaggio a un criterio di omogeneità, propone un rinvio alle prossime sedute

anche delle ulteriori iniziative emendative da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO, passando all'emendamento 2.701 e alla sua versione corretta, chiarisce di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto). Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 547 (ant.) del 17/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
547ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con i seguenti presupposti: che la stima dell'onere derivante dall'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 7 sia stata calcolata in modo prudenziale dato che l'estensione di questo tipo di assistenza tende ragionevolmente ad un ampliamento della platea dei soggetti che vi faranno ricorso; che la perdita di gettito associata all'articolo 8 sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri; che l'attribuzione al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie della veste di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni possa essere svolta senza indennità

stipendiali aggiuntive e che pertanto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Interviene il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), evidenziando come la citata tematica delle indennità stipendiali del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie presenti aspetti problematici che potrebbero, se approvati, essere oggetto di contestazioni giudiziali in un secondo momento.

Sul punto conviene il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) proponendo di trasformare il relativo presupposto in una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificato che anche per il Governo non vi sono obiezioni sul punto, il RELATORE propone di modificare il parere come segue: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con i seguenti presupposti: che la stima dell'onere derivante dall'estensione del gratuito patrocinio prevista dall'articolo 7 sia stata calcolata in modo prudenziale dato che l'estensione di questo tipo di assistenza tende ragionevolmente ad un ampliamento della platea dei soggetti che vi faranno ricorso; che la perdita di gettito associata all'articolo 8 sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri; e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 4 dell'articolo 16, delle seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».".

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) intervengono per preannunciare il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti e i subemendamenti presentati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e i relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4.
Segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.1, 10.6, 11.2, 13.1, 5.3 e il relativo subemendamento 5.3/1, 14.0.1 e 14.0.1 (testo 2). Osserva inoltre che occorre valutare la portata normativa delle proposte 13.2 e 19.0.1 e che occorre infine valutare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 19.0.2. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire le proposte del Relatore per poter esprimere il parere del Governo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene facendo presente che, in relazione alla convocazione della Commissione nel pomeriggio, è previsto in contemporanea lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. È vero che è stato espressamente stabilito che la 5a Commissione possa riunirsi in costanza dei lavori d'Assemblea per l'espressione dei pareri sul disegno di legge n. 1870, riguardante il Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale, tuttavia - considerata la delicatezza delle attività assegnate alla Commissione bilancio - ritiene che sarebbe quanto mai opportuno in tale ipotesi riunire la Commissione solo con il consenso di tutti i membri.

Al riguardo, il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) segnala la possibilità per la Commissione di riunirsi, una volta terminate le previste votazioni in Assemblea, durante la fase di discussione generale del citato disegno di legge n. 1870.

Il presidente TONINI propone, pertanto, di sospendere i lavori per riprenderli in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 12,10.

Il PRESIDENTE, ringraziando il vice ministro Morando per la sua presenza in Commissione, fa tuttavia presente che in Assemblea stanno per effettuarsi votazioni che rendono impossibile l'ulteriore prosecuzione della seduta. Poiché non è prevedibile l'orario di conclusione di tali votazioni, ciò rende impossibile anche lo svolgimento della seduta pomeridiana, alla quale, peraltro, il rappresentante del Governo avrebbe difficoltà a partecipare poiché impegnato presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 549 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
549ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e dei relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4.

Concorda, altresì, con la richiesta di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 5.1, 11.2 e 13.1. Analogamente, con riferimento alle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, che intervengono sull'aliquota IVA applicata all'origano, appare necessario la predisposizione di una relazione tecnica per verificare se i relativi oneri siano stati conteggiati in maniera corretta.

Sul punto la senatrice ZANONI (*PD*) rileva che, se da un punto di vista meramente quantitativo il problema derivante da una diversa applicazione dell'aliquota IVA all'origano sarebbe di portata assai

limitata, in quanto il relativo giro d'affari complessivo è stimato all'incirca in un milione di euro, la proposta emendativa potrebbe tuttavia comportare benefici non indifferenti per i soggetti interessati alla sua coltivazione.

Con riferimento alla proposta 5.3, il rappresentante del GOVERNO fa presente di aver già predisposto una norma di contenuto analogo, per la quale dispone, pertanto, di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Viceversa, sul relativo subemendamento 5.3/1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 14.0.1 il parere è contrario, mentre sul testo 2 della stessa proposta il parere è di nulla osta, alla luce di una relazione tecnica già predisposta e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento alla proposta 13.2, esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'emendamento, anche se non indica chiaramente la disposizione di legge che intende modificare, parrebbe andare a incidere su una norma avente conseguenze finanziarie. Per la proposta 19.0.1 appare opportuna la predisposizione di una relazione tecnica, anche al fine di fare chiarezza sulla sua effettiva portata normativa.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala che l'emendamento 13.2 presenta un contenuto analogo alla proposta 15.1, su cui non è stato espresso alcun parere contrario. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento 15.1 è suscettibile di produrre un rilevante disincentivo all'operare degli armatori in Italia a causa delle restrizioni poste sulla composizione del personale imbarcato.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che l'emendamento 13.2, pur riguardando un tema analogo a quello trattato dalla proposta 15.1, si inserisce in un contesto normativo non chiaro. Quanto all'emendamento 15.1, ne osserva l'apparente virtuosità derivante dall'intendimento di restringere la platea dei beneficiari dell'agevolazione in oggetto. Concorda, tuttavia, con l'osservazione del senatore Battista circa i possibili effetti indiretti sulla presenza di armatori stranieri in Italia e, quindi, sulla probabile riduzione di gettito fiscale che ne potrebbe derivare. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una relazione tecnica che rassicuri circa l'assenza di tali controindicazioni.

Quanto agli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ne evidenzia il carattere potenzialmente virtuoso legato al possibile aumento di gettito che potrebbero determinare ed esprime, pertanto, parere non ostativo. Esprime, altresì, un parere analogo sull'emendamento 19.0.2.

Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, ritiene infine necessario esprimere parere contrario sugli ulteriori emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 17.1 e 17.2 sulla scorta della considerazione che tali modifiche sono volte a sopprimere disposizioni che consentono al Paese di uscire da una procedura di infrazione europea.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 5.2, 10.7, 11.1, 19.0.3 e i relativi subemendamenti 19.0.3/1 e 19.0.3/4, 5.1, 10.6, 11.2, 13.1, 5.3/1, 14.0.1, 13.2, 19.0.1, 15.1, 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 17.1 e 17.2. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una del Ministero degli interni contenenti talune risposte ai rilievi mossi dal relatore ai fini della predisposizione del parere riconoscendo sin d'ora la necessità di modificare il provvedimento in relazione alla scansione temporale degli oneri finanziari e delle relative coperture.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
550ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 19.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo originario dell'emendamento 19.0.3 la Commissione si era già espressa con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare quindi indispensabile acquisire una relazione tecnica sulla riformulazione posto che, trattandosi di materia concernente indennizzi, occorre anzitutto acquisire dall'amministrazione competente certezza sulla quantificazione degli oneri. Si fa inoltre presente che la copertura è a valere sul bilancio 2015 anziché su quello in vigore nel 2016, che peraltro non reca le necessarie disponibilità nell'accantonamento del ministero della Giustizia.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dall'amministrazione competente che però non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Auspica, pertanto, di poter produrre la relazione tecnica per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le seguenti nuove formulazioni di emendamenti, sui quali era stato espresso parere contrario: 37.0.6 (testo 3), 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2) e 52.11 (testo 2). Occorre altresì valutare le proposte 29.5 (testo 2) e 52.0.46 (testo 2) [in relazione al comma 2]. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 46.4 (testo 2).

Quanto agli emendamenti dei relatori trasmessi, occorre valutare le proposte 28.100 e 30.100; risulta necessario acquisire una relazione tecnica per valutare gli emendamenti 36.100 e 52.0.100, mentre non ci sono osservazioni sulle proposte 3.100 e 52.0.200.

Rispetto ai subemendamenti, occorre valutare, in particolare in relazione all'emendamento base, le proposte 28.100/2, 28.100/3, 28.100/6, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17, 30.100/18, 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte dei relatori e sulle riformulazioni trasmesse fino al 16 marzo 2016.

Ricorda infine che sono sospese in attesa di relazione tecnica le proposte 36.0.3 e 36.0.4.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sulla proposta 37.0.6 (testo 3). Quanto all'emendamento 48.72 (testo 2), fa presente che in assenza di una relazione tecnica non appare chiaro se risultino oneri in quanto potrebbe trattarsi di una riorganizzazione territoriale delle farmacie che non presenta profili finanziari. Poiché, tuttavia, il proponente dichiara l'emendamento oneroso prevedendo una copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, riferisce che il fondo medesimo non presenta le necessarie disponibilità ed esprime, pertanto, un parere contrario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala che gli oneri dell'emendamento derivano dagli adempimenti burocratici e dai controlli che devono essere espletati dalle aziende sanitarie locali sulle farmacie di nuova istituzione.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che gli oneri della proposta non appaiono evidenti e in ogni caso il problema di natura finanziaria deriva dalla disposizione riguardante la copertura che, come detto, non risulta disponibile.

Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta 49.0.3 (testo 2), specificando che la clausola di salvaguardia non consente di superare le perplessità già manifestate sul testo, così come l'emendamento 49.0.5 (testo 2) non consente di fugare i timori di infrazione della normativa

comunitaria associabili alla proposta originaria. Svolge, quindi, considerazioni analoghe sull'emendamento 49.0.7 (testo 2). Il parere è, inoltre, non ostativo sull'emendamento 52.11 (testo 2), in quanto il costo della tenuta del registro è posto a carico del richiedente, nonché sull'emendamento 29.5 (testo 2) nel presupposto che il testo faccia riferimento ai piccoli consumatori, e sulla proposta 52.0.46 (testo 2). Quanto all'emendamento 46.4 (testo 2), riferisce di disporre di una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che asserisce la neutralità finanziaria della proposta, chiede pertanto un rinvio dell'esame in attesa di una verifica degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Esprime, quindi, un parere non ostativo sull'emendamento 28.100, in quanto l'onere finanziario a esso associabile è posto a carico degli utenti del servizio, e sull'emendamento 30.100. Quanto alla proposta 36.100, osserva che sarebbe necessario apportare numerose modifiche al testo per renderlo compatibile con le esigenze di bilancio ed esprime pertanto un parere contrario in assenza di un'adeguata relazione tecnica. Riferisce, quindi, in relazione all'emendamento 52.0.100, della disponibilità di una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su cui è necessario attendere una verifica della Ragioneria generale dello Stato e ne propone, pertanto, il rinvio dell'esame. Il parere sull'emendamento 3.100 è non ostativo a condizione che vengano accolte alcune modifiche suggerite dalla relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, peraltro positivamente verificata. Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 52.0.200 su cui dichiara di disporre di una relazione tecnica positivamente verificata. Il parere sul subemendamento 28.100/2 è altresì non ostativo a condizione che, ove esso fosse approvato, siano soppresse nel testo dell'emendamento 28.100 le seguenti parole: ", che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate", in quanto il gestore unico non ha società controllate. Ritiene invece necessario acquisire una relazione tecnica che confermi la possibilità di svolgere le attività previste dal subemendamento 28.100/6 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il parere è, inoltre, non ostativo sugli emendamenti 28.100/3, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17 e 30.100/18. Propone, quindi, di rinviare l'esame dei subemendamenti 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5, in attesa dell'espressione di un parere sui rispettivi emendamenti. Esprime, da ultimo, parere contrario sulle proposte 36.0.3 e 36.0.4, su cui non risulta ancora disponibile alcuna relazione tecnica. Si riserva, infine, di consegnare le relazione tecniche richiamate non appena disponibili.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4. Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: "4-*bis*. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "GSE S.p.A.", delle seguenti: ", che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate". Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.6 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100. Il parere è, altresì, di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, fa presente anzitutto che sulla materia della riforma del bilancio e, in particolare, sulle questioni oggetto degli atti di Governo n. 264 e n. 265 in esame, sono state condotte approfondite audizioni dei rappresentanti delle principali istituzioni che si occupano di finanza pubblica e che pertanto il dibattito sui due schemi potrà essere condotto in maniera più agevole. Fa, inoltre, presente che le deleghe concesse al Governo dagli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009 sono state elaborate prima delle numerose e rilevanti modifiche dell'ordinamento in questa materia operate dalla legge n. 39 del 2010, dalla riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 243 del 2012. Ritiene pertanto che gli schemi in esame debbano essere letti all'interno di questo mutato contesto. Le questioni rilevanti che i due schemi affrontano, sia nella riforma della struttura del bilancio dello Stato che nel rafforzamento del bilancio di cassa, hanno riguardo, da un lato, alla maggiore flessibilità che la gestione del bilancio dello Stato deve avere da parte del Governo per rendere efficiente l'allocazione delle risorse di una consistente fetta del prodotto interno lordo del Paese contenuta, per l'appunto, nel bilancio dello Stato. La seconda questione su cui la Commissione è chiamata a riflettere è il ruolo del Parlamento nel processo di approvazione del bilancio e nel suo rapporto con i poteri che la Costituzione attribuisce al Governo, questione che tocca uno degli elementi essenziali della democrazia di un ordinamento giuridico. Ritiene, pertanto, che la continua tensione tra l'esigenza di maggiore flessibilità nella gestione della politica di bilancio e quella di preservare il ruolo di controllo tipico del Parlamento costituiscano l'obiettivo perseguito dagli schemi di decreto in esame e debbano essere oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione che deve rendere il parere su tali schemi.

Illustra, poi, lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi ad 8 ambiti: la revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato; l'introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di bilancio; la modifica della struttura delle note integrative; il riordino delle appendici e degli allegati al bilancio dello Stato; l'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio; l'introduzione della contabilità integrata ? vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ? in affiancamento alla contabilità finanziaria; la modifica delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali ed infine, l'introduzione del bilancio di genere. Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del

2009. In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, in attuazione dei principi di delega, al fine di rafforzare la funzione allocativa delle risorse in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi generali perseguiti attraverso la spesa pubblica, sia nella fase di decisione sia in quella di rendicontazione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo responsabile. A tal fine, modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l'articolo 1 opera tre interventi: integra la definizione di "programmi di spesa" - intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; introduce norme volte ad assicurare l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa, stabilendo che tale principio costituisce per le amministrazioni criterio di riferimento; interviene in materia di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, prevedendo che questa avvenga annualmente con il disegno di legge di bilancio anche tramite riallocazione dei programmi tra amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze. Con l'articolo 1 si provvede inoltre a ridefinire la classificazione delle spese iscritte nell'ambito dei programmi in base alla loro natura - cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa - superandola attuale ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", a loro volta ulteriormente ripartite al loro interno, introdotta dalla legge n. 196, in favore di una classificazione che distingue direttamente su un unico livello le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, al fine di consentire ? si legge nella relazione illustrativa ? maggiore flessibilità alle amministrazioni. La nuova ripartizione delle spese definita nel comma 5, rispecchia, nella sostanza, i contenuti della attuale classificazione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, posto che attualmente la spesa rimodulabile coincide in pratica con quella classificata come fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, di cui si propone la soppressione. Viene riformulato altresì il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, azione, natura economica e - nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio - capitolo, non più della quota rimodulabile o non rimodulabile delle spese del programma bensì della sola quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera *b)*. L'articolo 2 dello schema disciplina l'introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli. In relazione alla nuova struttura del bilancio e all'introduzione delle azioni, si rivede altresì la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato. Nella sostanza, in base alla suddetta nuova articolazione delle voci di spesa di bilancio, il termine "macroaggregati", quale elemento rappresentativo di aggregazioni di spese all'interno del programma, viene sostituito con il termine "azioni" in coerenza con il modo in cui le azioni stesse sono definite quali componenti del programma. Soltanto in un secondo momento, le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in relazione ad una relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni nell'esercizio 2017, che sarà presentata al Parlamento in sede di rendiconto. In considerazione della rilevanza del decreto in esame, che mette a regime la struttura delle azioni quali unità di gestione e rendicontazione del bilancio, si potrebbe valutare l'opportunità che decreto medesimo sia sottoposto a parere parlamentare. L'articolo 3 è volto a semplificare i documenti di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di legge. Con riguardo all'intervento contenuto nell'articolo, la Relazione illustrativa non indica espressamente la disposizione di delega di riferimento, a differenza di quanto riscontrabile per gli altri articoli (salvo che per l'articolo 6, per il quale vale quanto qui si osserva). Pur considerando come l'intervento in esame vada considerato nell'ambito della complessiva operazione di riforma cui è finalizzato l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, risulterebbero comunque opportune ulteriori indicazioni in tal senso. Sempre nell'ottica dello snellimento e della semplificazione, i

successivi commi da 3 a 6 dell'articolo 3 sono volti a scorporare dal disegno di legge di bilancio alcune relazioni che attualmente costituiscono allegati ai documenti di bilancio delle Amministrazioni interessate, al fine di renderli documenti a se stanti, da presentare annualmente in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Gli articoli da 4 a 6 introducono innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti. In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto introduce nella legge di contabilità, mediante il nuovo articolo 22-*bis*, misure in materia di programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri, in attuazione di alcuni dei principi e criteri direttivi della delega. La finalità dell'articolo è ravvisabile in quella di avviare un progressivo superamento di una delle criticità dell'attuale processo di formazione del disegno di legge di bilancio, costituito dal criterio cosiddetto della "spesa storica. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 22-*bis*, nel quale si stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengono definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, segnala l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. In relazione al vincolo degli obiettivi di spesa posto dai primi due commi dell'articolo, il comma 3 prevede un'attività di analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. Il comma dispone a tal fine che dopo l'approvazione della legge di bilancio tra il Ministro dell'economia e ciascun ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che, viene precisato, deve concernere anche "quantità e qualità" dei beni e servizi erogati. Il comma 6 sopprime il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009. La soppressione è dovuta alla circostanza, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, che tale rapporto è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi previste dai commi 4 e 5. Al riguardo si segnala come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti ? ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato ? sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento. L'articolo 5 dispone misure volte ad ampliare l'ambito applicativo della flessibilità di bilancio sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale. In particolare, si elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa (comma 1). Analogamente, si dispone per le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi che possono essere disposte con il disegno di legge di bilancio per motivate esigenze, di cui al comma 3 dell'articolo 23, per le quali pure l'articolo 5 elimina l'obbligo della compensazione all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione (comma 2). Il comma 5 introduce inoltre maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale, con l'obiettivo di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e di velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Il comma 4-*ter* precisa che le variazioni compensative sono effettuate "in termini di competenza e cassa", mentre i commi 4 a 4-*bis* non recano tale specificazione, benché, sembra da presumere, si tratti di variazioni compensative di analogo carattere. Sembrerebbe pertanto opportuno uniformare il testo di tali commi. L'articolo 6 reca un intervento che appare finalizzato a consentire una più agevole gestione da parte dei Ministeri

interessati delle poste di bilancio derivanti da proventi prodotti da entrate finalizzate per legge a specifiche finalità, ovvero correlate a versamenti all'entrata autorizzati da specifiche norme legislative. L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità due ulteriori articoli (44-*bis* e 44-*ter*) le cui disposizioni sono volte al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi da un lato attraverso il rafforzamento del contenuto informativo delle informazioni contabili e l'integrazione dei due sistemi, e dall'altro tramite la riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva. I commi 2 e 3 riguardano l'integrazione contabile, tra bilancio e tesoreria, in quanto stabiliscono che il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato che quella della tesoreria statale. La norma precisa inoltre che le informazioni sull'integrazione tra le gestioni di bilancio e di tesoreria sono fornite tramite apposite tabelle. In relazione a tale disposizione, va valutata l'opportunità di specificare meglio le modalità di emanazione di tali tabelle di raccordo, anche con riguardo al soggetto (verosimilmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) che vi è tenuto. L'articolo 44-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria ovvero da sopprimere in via definitiva. In proposito va segnalato che tale operazione avrebbe dovuto essere attuata con lo stesso decreto legislativo in esame poiché la legge delega, all'articolo 40, comma 2, lettera *p)* demanda a tale strumento la progressiva eliminazione delle contabilità speciali. Peraltro, la modifica dello strumento da decreto legislativo a fonte secondaria appare rilevante anche per la differente procedura che si seguirà che non prevede il parere delle Commissioni parlamentari. II comma 3 elenca le gestioni contabili escluse dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma. Il comma 4 dispone la chiusura dei conti correnti di tesoreria centrale inattivi. l commi 10 e 11 modificano la disciplina delle contabilità speciali aperte a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato d'emergenza, sempre con l'obiettivo di favorire la riconduzione alla gestione ordinaria di bilancio di risorse giacenti presso la tesoreria dello Stato. L'articolo 8 tratta la tematica della contabilità integrata introducendo 5 articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38 della legge 196. Con il primo, si dispone, al comma 1, che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico- patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, utilizzeranno per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo SICOGE. Viene poi disposto (comma 3) che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del provvedimento. Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Eventuali aggiornamenti degli stessi sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione all'eventualità di tener conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione. Con l'articolo 38-*ter* si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, precisa il comma 1, "da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione", che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. Sul rinvio al suddetto regolamento sembrerebbero opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato *ex-novo* dalle norme ora in esame. L'articolo 38-*quater* introduce nella contabilità

integrata in esame la transazione contabile elementare. In proposito, attesa l'importanza dell'operazione di codifica, andrebbe valutata l'opportunità di precisare anche in norma il ricorso alla codifica provvisoria, che risulta ora espresso nella sola relazione illustrativa. L'articolo 9 integra la legge n. 196 del 2009 con l'articolo 38-*septies*, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. L'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. L'articolo 11 quantifica gli oneri derivanti dallo schema di decreto. In proposito fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*) , in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non appare attuata la lettera *h)* della delega volta alla redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1 al comma 1 integra l'articolo 23 della legge n. 196, inserendo il comma 1-*ter* in cui si stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato, siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma). Tale previsione si pone come un complemento teso a corrispondere piena significatività alle previsioni di cassa del bilancio. L'innovazione proposta rappresenta dunque una svolta innanzitutto sul piano amministrativo, in ordine alla stessa tecnica logico-contabile che d'ora innanzi dovrà essere posta alla base della costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio dello Stato. Proprio in merito a quest'ultima previsione, sul piano tecnico-contabile, va sottolineato che l'innovazione sembrerebbe incidere su contenuto e dimensione della disponibilità "effettiva" iscritta, per una data annualità, in relazione ad una certa autorizzazione legislativa di spesa, rispetto ai fabbisogni per essa attesi, distintamente, in conto competenza ed in conto residui: dato, questo, che invece, nella logica "classica", dovrebbe per la prima componente almeno a riferirsi al solo fattore normativo. Va sottolineato che la coerenza della norma richiamata con l'assetto vigente dei poteri che si svolgono attorno al bilancio, potrebbe ritenersi salvaguardata dalla norma indicata al comma 4, che condiziona comunque la definitiva validità delle evidenze riportate nel piano cronologico dei pagamenti previsti, all'aggiornamento dei dati di spesa, con quelli rilevabili dagli stanziamenti di cassa approvati dal Parlamento nella legge di bilancio.

All'articolo 2, il comma 1 sostituisce le norme concernenti leggi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, prevedendo, al comma 1 novellato, che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato e che ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*ter*, con la legge di bilancio, le suddette quote

possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 30, le Amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alle corrispondenti autorizzazioni di cassa in relazione ai pagamenti programmati, avvicinando il momento dell'effettiva assunzione dell'obbligazione di spesa e il pagamento della stessa, scongiurando il verificarsi di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Il comma 2 provvede alla abrogazione del comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità con il quale era possibile prorogare, su proposta motivata dei Ministri competenti, di un ulteriore anno il termine di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; tale facoltà era esercitabile nei tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge n.196 del 2009 e risulta, quindi, superata. Nel metodo contabile, la norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilità e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltà di uniformarli a questi ultimi, relativamente ai valori riferibili al piano dei pagamenti previsto per il medesimo anno.

L'articolo 3 riscrive in parte e sostituisce l'articolo 34 della legge di contabilità, recante norme relative alla definizione delle nozioni di impegno, ivi aggiungendovi anche le definizioni concernenti la nozione di pagamento. In particolare, al comma 1 dell'articolo 34 è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti. Il comma 2 dell'articolo 34 è integralmente riscritto, prevedendo che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Il comma 3 dell'articolo 34 è riscritto e stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 ricalcano le norme vigenti, mentre il comma 7 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.

All'articolo 4, il comma 1 stabilisce che con regolamento siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata iscritte nel rendiconto generale dello Stato.

Il comma 2 prevede che con i decreti correttivi ed integrativi previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 relativamente alla delega in esame, siano apportate le necessarie modifiche alla normativa contabile per il perseguimento delle finalità in esame. L'articolo 5 prevede modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

In particolare, la lettera *a)*, modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 6, estendendo la possibilità di dare corso agli atti di spesa pur se pervenuti dopo il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario, oltre che nel caso di atti direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche nel caso di quelli relativi a: risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ultimo mese dell'anno. Si tratta di una modifica analoga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 dello schema in esame con riferimento all'articolo 34, comma 6 della legge di contabilità.

Alla lettera *b)* si aggiunge, sempre all'articolo 6, comma 2 la lettera *e-bis)* al fine di prevedere che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 dello schema in esame, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. La lettera *c)* provvede poi ad integrare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dedicato al controllo amministrativo "preventivo" sugli atti di spesa, ivi stabilendosi che debbano formare oggetti di riscontro e controllo contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato tutti gli atti di spesa ai sensi dell'articoli 6 del medesimo decreto, anche in relazione alla conformità dei relativi effetti rispetto il piano dei pagamenti previsto per l'anno in corso.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina di mantenimento e accertamento in bilancio dei residui passivi. Il comma 2 stabilisce che alla legge di contabilità, dopo l'articolo 34 siano inseriti gli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

Il nuovo articolo 34-*bis* della legge di contabilità, conferma, al comma 1, la norma generale per cui, al termine dell'esercizio, in presenza di risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, le stesse debbano contribuire a formare in linea di principio oggetto di "economie" di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative. Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* riproduce, integrandola, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923, proponendo alcune eccezioni alla regola ivi prevista: stanziamenti che per loro natura registrano notevoli ritardi come i trasferimenti ad altri enti pubblici; casi in cui l'amministrazione dimostri con adeguata motivazione la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito. Si tratta di due eccezioni importanti rispetto alla regola attuale, più rigida e maggiormente legata al decorso del termine per il mantenimento dei residui. Le somme che risultano non riaccertate costituiranno automaticamente economie di bilancio. Con il comma 3 si riproducono, pressoché identiche, le norme ad oggi previste dall'articolo 36, comma 2, del Regio decreto n. 2440 del 1923, ivi stabilendosi i tassativi termini previsti per il mantenimento in bilancio per gli stanziamenti anche di parte capitale, qualora non corredati di impegno (cosiddetti residui di stanziamento o "impropri"). Il comma 4 disciplina invece la "perenzione" amministrativa. I commi 6 e 7 prevedono, infine, che ciascun dicastero debba tenere una contabilità separata dei residui al 31 dicembre.

Al comma 1 del nuovo articolo 47-*bis*, ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 2, è stabilito che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano fornite, ai soli fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Il comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* prevede poi che le tabelle di cui al comma precedente siano predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto. Si segnala che la tabella 1 allegata elenca soltanto le prime tre missioni del bilancio, per cui andrebbe chiarito se si tratti di elencazione soltanto esemplificativa ovvero tassativa. A tale proposito va segnalato che le posizioni contabili registrate nei conti di tesoreria per conto di altre amministrazioni statali ? altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1 ? sembrerebbero numerose, per cui andrebbero anch'esse meglio specificate nel prospetto, sia pure per categorie omogenee di riferimento. L'articolo 8 definisce la copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

All'articolo 9, il comma 1 prevede che il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 salvo quanto disposto dall'articolo 3. Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 (Impegno e Pagamento), il Ministero dell'economia avvia a partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione della durata massima di un esercizio finanziario. Per i profili di quantificazione fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se l'esame dei due provvedimenti appena illustrati consentirà a tutti i membri della Commissione di esprimere delle osservazioni che possano poi confluire nel parere finale.

Il PRESIDENTE sottolinea che le osservazioni, anche in forma scritta, saranno importanti proprio al fine di rendere un parere esaustivo e utile per il miglioramento dei due schemi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 551 (ant.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
551ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2016) ***Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
In relazione al testo, per quanto di competenza, rileva che occorre acquisire conferma che il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, non ponga in capo ai beneficiari il diritto alla corresponsione degli arretrati e dei relativi interessi. Quanto alla copertura finanziaria, occorre valutare l'opportunità di una formale revisione del riferimento al bilancio triennale, considerando che gli oneri sono previsti decorrere dall'anno 2016.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente TONINI avverte che, in assenza del Governo e della relazione tecnica richiesta nella seduta di ieri sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), non è possibile procedere all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
552ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare indispensabile acquisire la relazione tecnica di passaggio sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per le osservazioni sul testo i fa inoltre rinvio alla nota n. 126 del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, segnala che per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al rispetto della normativa contabile le proposte 2.16 e 2.17 mentre occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 al fine di escludere effetti onerosi del medesimo.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamento 3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17. Occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica (specialmente in relazione ai possibili riflessi sulla garanzia dello Stato di cui al precedente articolo) sulle proposte 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Non vi sono osservazioni a proposito delle modifiche agli articoli da 5 a 7.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare l'emendamento 8.3.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 9, risulta necessaria una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2 e 9.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 10.

A proposito delle modifiche all'articolo 11, occorre valutare le proposte 11.1 e 11.2.

In punto di emendamenti all'articolo 12, comportano maggiori oneri le proposte 12.1 e 12.2.

Circa le proposte riferite ed aggiuntive agli articolo 13 e 13-*bis*, comporta maggiori oneri l'emendamento 13-*bis*.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 14.

Rispetto agli emendamenti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2, 15.3, 15.4.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9 e 16.10.

Occorre altresì valutare le proposte 16.6 e 16.0.3.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17.

In relazione alle modifiche all'articolo 17-*bis*, occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10.

Occorre altresì valutare le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17. Comporta maggiori oneri l'emendamento 17-*bis*.0.13. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*ter*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*ter*.0.206. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 17-*quater*. In relazione alle modifiche all'articolo 17-*quinquies*, comporta maggiori oneri la proposta 17-*quinquies*.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti essenziali e le finalità del provvedimento in esame e aver depositato la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede chiarimenti in merito all'assenza nel testo della previsione del diritto di recesso da un gruppo bancario cooperativo da parte di una banca.

Il vice ministro MORANDO fa presente che tale disciplina, pur assente nel testo originario del decreto-legge, è stata successivamente inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, in assenza di altri interventi sul testo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti.

Quanto alle proposte riguardanti l'articolo 2, ritiene privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti

2.16 e 2.17, mentre reputa oneroso l'emendamento 2.0.1. Concorda altresì con il relatore sulla necessità di acquisire delle relazioni tecniche sugli emendamenti 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16 e 3.17, mentre esprime parere non ostativo sulla proposta 3.8. Quanto agli emendamenti 3.4 e 3.19 si rimette alla valutazione della Commissione circa l'opportunità di esprimere una semplice contrarietà ovvero una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pronuncia, quindi, parere conforme a quello del relatore in relazione alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Concorda altresì sull'assenza di profili finanziari degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 8.3, sottolineandone in particolare l'ambiguità della formulazione. Quanto agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, fa presente che le proposte 9.1 e 9.2 sono volte a modificare la porzione di testo che disciplina la definizione del corrispettivo della garanzia di Stato senza al contempo intervenire sulle disposizioni che prevedono la concessione della garanzia medesima, con ciò determinando il rischio di oneri non quantificabili per la finanza pubblica. Svolge quindi considerazioni analoghe in merito all'emendamento 9.3.

Concorda inoltre sull'assenza di profili finanziari con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 11.1 e 11.2, nonché sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Con riferimento alla proposta 13.*bis*.0.1, ne fa presente il carattere oneroso, precisando che la copertura prevista richiederebbe un'attenta verifica di congruità. Dopo aver espresso parere conforme al relatore circa l'assenza di oneri associabili agli emendamenti all'articolo 14, dichiara di non ritenere direttamente suscettibili di produrre effetti finanziari gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, mentre reputa onerose le proposte 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4 e 15.0.5. Si associa quindi alla richiesta di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.7. 16.9 e 16.10, mentre ritiene non problematica la proposta 16.6 in quanto volta ad ampliare la platea di beneficiari di una disposizione di per sé non onerosa. Con riferimento all'emendamento 16.0.3, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà in considerazione della natura privatistica del fondo a cui si riferisce. Concorda quindi con il relatore sul carattere non oneroso degli emendamenti riferiti all'articolo 17, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, mentre reputa onerose le proposte 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.13, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16, 17-*bis*.0.17, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 17-*quater* è, infine, non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13-*bis*.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-*bis*.0.6, 17-*bis*.0.7, 17-*bis*.0.8, 17-*bis*.0.9 e 17-*bis*.0.10, 17-*bis*.0.11, 17-*bis*.0.12, 17-*bis*.0.14, 17-*bis*.0.15, 17-*bis*.0.16 e 17-*bis*.0.17, 17-*bis*.0.13, 17-*ter*.0.206 e 17-*quinquies*.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.16, 2.17, 3.4, 3.19, 15.2, 15.3, 15.4 e 16.0.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.3, 14.0.4 e 15.2. Occorre valutare l'emendamento 13.3. Occorre altresì valutare i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2) rispetto all'emendamento principale, alla luce della necessità di acquisire una relazione tecnica sullo stesso. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO fa presente il carattere oneroso dell'emendamento 10.2 (testo 2), mentre con riferimento alla proposta 14.0.3 mette a disposizione una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ne evidenzia l'assenza di effetti negativi sul gettito erariale in quanto riferita a una disposizione avente natura ordinamentale. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 14.0.4 in relazione al quale metterà a disposizione una nota tecnica. Con riferimento all'emendamento 15.2, ne evidenzia il potenziale effetto positivo sul gettito fiscale in quanto la proposta è volta a ridurre la platea di beneficiari di un'agevolazione fiscale. Sottolinea, tuttavia, che l'emendamento appare suscettibile di produrre rilevanti effetti indiretti connessi alla circostanza, più volte rappresentata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui l'assoluta libertà di insediamento delle aziende armatrici nell'ambito del territorio europeo e, nel caso dei navigli, anche *extra* europeo, renderebbe agevole alle società cambiare sede con conseguente riduzione del gettito fiscale. Delle due argomentazioni contrastanti ritiene ampliamente prevalente la seconda in base alla quale motiva l'espressione di un parere contrario da parte del Governo.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede di avere a disposizione i dati riferiti al beneficio fiscale oggetto dell'emendamento 15.2, ipotizzando che la proposta sia riferita ad alcune specifiche rotte, quali a esempio quella che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna, anziché all'intero settore navale, non rinvenendo pertanto gli aspetti problematici rappresentati dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di esprime sull'emendamento 15.2 un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dall'assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca la reale portata.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 15.3 e 15.4, pur non segnalate dal relatore. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 13.3. Quanto all'emendamento 19.0.3 (testo 2) manifesta la necessità di sospenderne l'esame in attesa di disporre di una relazione tecnica che ne approfondisca gli aspetti problematici.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'ulteriore emendamento 21.0.2, e ne propone la sospensione dell'esame in attesa delle valutazioni del Governo circa gli elementi di copertura finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.2 (testo 2), 15.2, 15.3, 15.4 e 13.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sui quali il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:a) Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo* Status dello Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia siano integralmente finanziate a valere su protocolli di intesa e nell'ambito di competenze già in essere, così da non generare nuovi oneri per la finanza pubblica; con riguardo al medesimo accordo, che le disposizioni in materia di privilegi ed esenzioni non hanno carattere innovativo, e che pertanto eventuali assunzioni di personale di nazionalità italiana non comporteranno un minor gettito rispetto a quello derivante dalla legislazione vigente; con riguardo all'accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, che le spese relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni siano allineate a quelle già sostenute a legislazione vigente e che le tariffe applicate al servizio siano comunque contenute entro quelle offerte all'utenza nazionale ordinaria di analoga tipologia; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016", e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016" e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; che all'articolo 4, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore

Fravezzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2016", e che le parola "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio che risponde anche alle osservazioni della relatrice.

La relatrice ZANONI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario, motivando la propria posizione con riferimento alla circostanza che i cittadini ciprioti residenti nel territorio soggetto all'influenza turca non beneficiano dei fondi europei destinati all'isola.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e con condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il relatore SPOSETTI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015", ovunque ricorrono, siano sostituite dalle seguenti: "anno 2016" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"; e con i seguenti presupposti: che le norme sulla protezione dei testimoni, di cui all'articolo 16, non possano comportare maggiori oneri in relazione ad un più ampio diritto di scelta del luogo di residenza per i soggetti interessati, rimanendo invece tale determinazione sottoposta alla valutazione e alla disponibilità di risorse dell'Amministrazione competente; che le disposizioni di cui all'articolo 21, in materia di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, non siano in grado di determinare maggiori oneri, in relazione all'utilizzo di servizi ed infrastrutture italiane per esigenze proprie della controparte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del Governo, la Commissione approva.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, al fine di formulare parere al Presidente del Senato circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica. La legge n. 196 del 2009 (recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede, all?articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all?articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ciascuno dei collegati deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la risoluzione alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 collega alla manovra di bilancio 2016-2018, fra gli altri, un disegno di legge recante: "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva anzitutto l?elemento temporale (presentazione entro il 31 gennaio). Il termine indicato dalla legge per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato in quanto il provvedimento è stato comunicato alla

Presidenza il 16 marzo scorso. Occorre pertanto valutare se il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 debba intendersi come ordinatorio o come perentorio: la prassi sembrerebbe interpretare il termine in questione come ordinatorio, dati i precedenti di presentazione di collegati oltre il termine previsto (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 1920 nella XV legislatura, recante interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale nonché, nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1328 in materia di rilancio della competitività nel settore dell'agricoltura che fu ugualmente presentato in Senato nel mese di febbraio 2014, nonché, di recente, il disegno di legge 2233 presentato lo scorso febbraio).

Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza rispetto alle materie indicate nel DEF, nonché l?omogeneità per materia occorre far presente che il disegno di legge in esame dal titolo: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma della normativa in materia di attività culturali" potrebbe intendersi riferito a quello indicato nella risoluzione approvata dal Senato l'8 ottobre 2015 in relazione alla citata Nota di aggiornamento del DEF 2015 dal titolo "Revisione della spesa, promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori della cultura e del turismo", l'articolo 1 del disegno di legge n. 2287, infatti, contiene tra le finalità tutte quelle indicate nel titolo generico inserito nella risoluzione. Occorre pertanto valutare tale elemento.

Quanto al raggiungimento degli obbiettivi programmatici, il settore del cinema e dello spettacolo, il suo rilancio e il suo sviluppo possono senza dubbio rientrare tra le finalità del disegno di legge collegato, coerenti ai fini programmatici secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6 della legge di contabilità.

Il provvedimento appare, infine, coerente con i profili di omogeneità della materia e delle amministrazioni di riferimento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'esistenza dei presupposti necessari alla qualifica di collegato del provvedimento in esame. In particolare, osserva che la presentazione del provvedimento oltre il termine massimo previsto dalla legge di contabilità ne suggerisce il collegamento alla legge di stabilità per il 2017, soprattutto in considerazione della prossima presentazione del Documento di economia e finanza 2016.

Per quanto riguarda il contenuto, inoltre, riprendendo quanto rappresentato dal relatore, sottolinea che il provvedimento in esame non esaurisce l'ambito di intervento prefigurato nel Documento di economia e finanza del 2015 in tema di beni culturali, ribadito poi nella risoluzione di approvazione parlamentare. In considerazione dei lunghi tempi necessari all'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, reputa opportuno valutare la scissione del provvedimento al fine di consentire da un lato l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al cinema e allo spettacolo dalla legge di stabilità, dall'altro una congrua riflessione sui testi dei provvedimenti necessari all'esercizio della delega.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, riconosce la fondatezza dell'osservazione riguardante la cadenza temporale, pur ribadendo il carattere ordinatorio del termine. Per quanto riguarda il merito, invece, reputa sufficiente riconoscere che l'oggetto del provvedimento in esame ricade nell'ambito delineato dalla rubrica contenuta nel Documento di economia e finanza del 2015.

Con riferimento infine all'inserimento della delega nel provvedimento in esame, sottolinea la coerenza di tale scelta con la finalità della legge di contabilità che pone l'esplicito divieto, all'articolo 11, comma 3, di introdurre norme di delega nella legge di stabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 554 (ant.) del 06/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
554ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce, con riguardo all'emendamento 19.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti il cui esame è stato sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, che la Ragioneria generale dello Stato sta conducendo ulteriori approfondimenti su una bozza di relazione tecnica pervenuta dal Ministero competente ma ritenuta ancora non soddisfacente in relazione alle criticità della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e, preso atto che la finalità del provvedimento è quella di consentire lo scambio di informazioni fiscali tra le amministrazioni dei due Paesi e che le specifiche previsioni (ricavate dalle linee guida diffuse dall'OCSE) sono di tenore analogo a quelle già attualmente utilizzate per i rapporti bilaterali dell'Italia con altri Paesi, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riferita all'articolo 17, con cui si prevede che - a decorrere dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge - le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'IBISG destinate alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. La relazione tecnica stima a regime una perdita di gettito IRPEF annua pari a circa 0,99 milioni di euro, a cui si aggiunge una perdita di gettito per addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a 0,043 e 0,013 milioni di euro. Gli oneri sono coperti, ai sensi dell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In relazione agli ulteriori articoli del disegno di legge segnala, per quanto di competenza, le seguenti disposizioni. Con riferimento all'articolo 7 sulla libertà di insegnamento, rileva che possibili effetti finanziari potrebbero discendere dal riconoscimento del diritto all?istituzione di scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione (a causa dei finanziamenti che potrebbero venire concessi da parte dello Stato e da parte di soggetti privati). Con riferimento all'articolo 8 sugli edifici di culto, sarebbe opportuno fornire chiarimenti in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione da qualunque tributo di affissioni e distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto. Con riferimento all'articolo 9 sul trattamento di salme e cimiteri, rileva che eventuali oneri per la finanza pubblica potrebbero derivare dalla possibilità di prevedere nei cimiteri aree riservate agli appartenenti all'IBISG. Con riferimento all'articolo 13 concernente il regime tributario, andrebbero chiariti eventuali effetti di gettito derivanti dall?equiparazione del regime tributario degli enti riconosciuti dell'IBISG a quello degli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione (a causa del possibile accesso a regimi fiscalmente agevolati). Con riferimento all'articolo 19 - con il quale si prevede che una commissione paritetica possa variare l'importo deducibile a fini IRPEF nonché l?aliquota di devoluzione all'IBISG del gettito IRPEF pari all?8 per mille - evidenzia che qualora il *plafond* massimo di deducibilità o l?aliquota dell?8 per mille fossero rivisti al rialzo, potrebbero configurarsi perdite di gettito. Andrebbe chiarito, inoltre, se dall'istituzione della commissione possano derivare oneri, dato che la norma non prevede espressamente l'assenza di emolumenti e rimborsi. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento all'articolo 21, concernente i beni culturali, che prevede la possibile istituzione di un'apposita Commissione mista per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'IBISG.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f),* della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 16 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.
Rileva, altresì, che le disposizioni del disegno di legge risultano, nel loro complesso, funzionali al miglioramento dell'efficienza del settore del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, nonché al riordino della normativa in materia di attività culturali, conformemente alla Nota di aggiornamento e al Documento di economia e finanza 2015, e che esse appaiono, inoltre, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Il senatore URAS (*Misto*) si dichiara perplesso in merito alla motivazione addotta nel considerare di carattere ordinatorio il termine per la presentazione del provvedimento collegato. Osserva, infatti, che tale carattere dovrebbe essere motivato in ragione della natura stessa del termine così come risultante dalla norma che lo dispone, anziché in ragione dei precedenti.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, soffermandosi, in risposta all'osservazione del senatore Uras, sulla norma che istituisce il termine di presentazione dei provvedimenti collegati, fa presente che il carattere ordinatorio del termine stesso si desume dall'interpretazione prevalsa nella prassi che nel diritto parlamentare, come ben noto, costituisce un forte elemento di riferimento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 07/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
555ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) **Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; inoltre, sulla scorta della relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta di ieri e in assenza di ulteriori interventi, illustra, pertanto, una proposta di parere così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto

delle precisazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica aggiornata al provvedimento, secondo cui le attività previste dalla Convenzione, in quanto rientranti nella sfera di amministrazione della giustizia, trovano già applicazione nel vigente impianto normativo e, pertanto, i relativi adempimenti potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Commissioni parlamentari competenti" inserire le seguenti: "per materia e per i profili finanziari"; all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, al comma 2, dopo le parole "adottati ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 3, comma 1, e", e sostituire le parole da "ovvero mediante compensazione" fino alla fine del periodo con le seguenti: "secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.". Rispetto agli emendamenti il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2312) **Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:**

a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015;

c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004;

f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo presso la Camera dei deputati e considerate le modifiche apportate al testo in accoglimento delle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2232) **Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata, stanti le diverse modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sulle parti finanziarie del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che si provvederà in tempi ristretti agli adempimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2228) **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015**

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.2/1. Non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.9/1.

Ricorda infine che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 21.0.2, 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO premette che sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti gli approfondimenti sono ancora in corso. Vi è la prospettiva di modifiche alla formulazione testuale per garantire l'assenza di oneri.

Il presidente TONINI propone allora di mantenere sospeso il parere sull'emendamento in questione e relativi subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che sono state svolte compiute verifiche sull'emendamento 21.0.2 e sul relativo subemendamento 21.0.2/1, dalle quali è emerso che le risorse indicate risultano disponibili e che non vi sono ulteriori controindicazioni sul piano finanziario. Quanto alle proposte 13.3/1 e 13.3/2, stante l'assenza di elementi di giudizio che assicurino rispetto a perdite di gettito fiscale, permane il rischio che la restrizione delle agevolazioni induca comportamenti economici dannosi per l'economia nazionale e, dunque, per la finanza pubblica. Rispetto al subemendamento 14.0.4/1 il giudizio è parimenti contrario, dal momento che modifica il trattamento fiscale connesso alla raccolta di tartufi. Sulla proposta 15.2/1, analogamente a quanto si è valutato per l'emendamento di riferimento, risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, ancorché il subemendamento tenda a restringere gli effetti della proposta principale. Il subemendamento 1.9/1, conformemente a quanto statuito dal relatore, non comporta d'avviso del Governo maggiori oneri.

Il relatore DEL BARBA (PD), preso atto dei chiarimenti emersi, propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.3/1, 13.3/2, 14.0.4/1 e 15.2/1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 21.0.2, 21.0.2/1 e 1.9/1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 19.0.3 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1,

commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 5 aprile.

Il PRESIDENTE, ricordando che nell'ultima seduta di trattazione si è esaurita la fase della discussione generale, invita i senatori che volessero far pervenire note scritte recanti contributi alla definizione del testo dei due pareri a farlo prima della seduta di martedì prossimo 12 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
556ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra le bozze di parere su ciascuno degli atti in titolo che saranno sottoposte a separate votazioni, pubblicate in allegato.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiedendo di posticipare il voto sui pareri alla seduta di domani in quanto la complessità degli argomenti trattati richiedono un adeguato approfondimento, richiesta a cui si associa il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), anche al fine di poter presentare eventuali proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta del rapporto con il quale il Governo informa sui principali progressi dei diversi *dossier* europei nel corso dell'anno da poco concluso, mettendo in relazione gli avvenimenti con le proprie precedenti indicazioni programmatiche.

Al riguardo, fa presente che le parti di interesse della Commissione bilancio si concentrano nel capitolo 3 intitolato "Il coordinamento delle politiche macroeconomiche", nel quale si dà conto dei progressi in tema di governo dell'economia e dell'Unione monetaria, di strutturazione del Semestre europeo e di implementazione del Piano di investimenti per l'Europa (noto come "Piano Juncker").

Stante il carattere consuntivo del documento, risulta opportuno esprimere l'opinione della Commissione sui principi di fondo che devono accompagnare l'evoluzione delle politiche macroeconomiche e finanziarie in Europa, con particolare riguardo alla necessità di impostare degli interventi tenendo conto dell'interesse del sistema economico continentale nel suo complesso, anziché gli interessi particolari di ciascun contesto nazionale. Vi è, inoltre, l'opportunità di sostenere il maggior orientamento delle valutazioni connesse al Patto di stabilità e crescita agli obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale, invitando a mantenere e, anzi, a rafforzare questo obiettivo di fondo anche per l'anno in corso.

Si apre il dibattito.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), pur avendo presente che il tema non è del tutto afferente al documento in discussione, chiede tuttavia al rappresentante del Governo informazioni circa lo stato di attuazione del piano Juncker.

Il vice ministro MORANDO segnale anzitutto come recentemente su questo tema il Governo abbia

presentato presso la Camera dei deputati un approfondimento che sarà messo quanto prima a disposizione dei senatori. Ricorda, peraltro, che un punto particolarmente significativo del documento evidenzia come una parte rilevante dei progetti inerenti il Fondo europeo per gli investimenti strategici - FEIS, creato per dare attuazione al piano Juncker, sono italiani. Sottolinea inoltre come di recente il Governo italiano abbia avanzato, in sede europea, una proposta finalizzata a rendere maggiormente convergenti le politiche economiche e fiscali rispetto alla politica monetaria. Sul punto va registrato come un numero crescente di soggetti in ambito europeo sembrino condividere tale impostazione a cui però tendono a contrapporsi una serie di Paesi capitanati dalla Germania.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) rileva come sia necessaria, preliminarmente, una riflessione sulla scarsa incisività delle politiche adottate dall'Italia per la crescita, per potersi presentare ai negoziati in ambito europeo con la necessaria autorevolezza. In merito al parere che dovrà essere reso dalla Commissione, rileva come, a suo dire, andrebbero sottolineati almeno due aspetti. Il primo fa riferimento allo squilibrio che si è venuto a creare tra la massa di liquidità immessa nel sistema dalla Banca Centrale Europea e i limitati effetti che si sono avuti sulla crescita economica, dovuti a una serie di strozzature presenti nel sistema economico tra cui vanno evidenziate le sofferenze bancarie. In particolare, rileva come l'utilizzo di risorse pubbliche per la ricapitalizzazione delle banche fatto in altri Paesi negli anni scorsi consente oggi a tali istituti di credito di avere degli indici di capitalizzazione notevolmente migliori di quelli degli istituti italiani. Altro tema da puntualizzare nel parere riguarda il cosiddetto *bail in* e, in particolare, il rischio che a fronte di crisi bancarie siano chiamati a rispondere con i propri fondi non solo gli azionisti, ma anche i risparmiatori, con conseguenti effetti negativi sull'economia dovuti ad una crisi di fiducia dei risparmiatori medesimi.

Il senatore LUCHERINI (*PD*), nel condividere le considerazioni fatte dal Governo sulla necessità di coordinare le politiche economiche e fiscali con quelle monetarie, ricorda come in ambito comunitario esista una proposta di istituzione di un ministro del tesoro europeo cui attribuire funzioni di coordinamento. Propone, pertanto, di esplicitare nel parere tale circostanza.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea la necessità che il tono complessivo del parere sia particolarmente incisivo, per evitare il rischio di limitarsi ad affermazioni di principio destinate a rimanere prive di efficacia.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i commissari per il contributo dato al dibattito, rileva anzitutto che, se è vero che esiste in ambito europeo un'evidente asimmetria tra la politica economica e fiscale e quella monetaria, ciò risponde a una precisa idea di Europa - esemplificata dal Ministro delle finanze tedesco Schäuble -che tende a privilegiare la stabilità rispetto alla crescita. Ciò non toglie che, se si vuole evitare che gli squilibri esistenti tra Paesi dell'Unione europea diventino eccessivi, è necessaria una politica economica maggiormente coordinata. Altro aspetto da sottolineare è che se è vero che l'Italia presenta, rispetto agli altri Paesi europei, un differenziale di crescita negativo, il problema principale resta quello di un livello di sviluppo complessivo dell'Europa che rimane troppo basso. La mancata crescita europea finisce infatti per riverberarsi negativamente anche sull'economia italiana, non consentendo di conseguire miglioramenti né per quanto riguarda il *deficit*, né riguardo al debito pubblico. Esprime, invece cautela riguardo alla proposta avanzata dal senatore Lucherini sull'istituzione di un ministro del tesoro europeo: sul punto sarà, infatti, decisivo il ruolo che si deciderà di assegnare a tale figura. Sarebbe sicuramente poco auspicabile per il nostro Paese se dovesse prevalere in particolare una visione che vede tale ministro come un guardiano del *fiscal compact*, incaricato principalmente di sanzionare i Paesi non intenzionati a rispettarlo e a sostituirsi ai loro governi. Viceversa, potrebbe essere condivisibile una figura che, accanto alle politiche del *fiscal compact*, si facesse promotore di strategie di crescita non inflazionistica analogamente a quanto accade negli Stati Uniti.

Conclude sottolineando che provvederà alla stesura di un parere che tenga conto, per quanto possibile, delle proposte avanzate nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prende atto dei numerosi chiarimenti resi dal Governo dinanzi alla V Commissione permanente della Camera dei Deputati, ed in particolare, in primo luogo, che gli istituti regolati dagli articoli 25, 103 e 104 non hanno carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore e non possono pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 può svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Prende atto altresì che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrano nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa. È stato assicurato, poi, che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, è effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Analogamente, i nuovi compiti attribuiti, precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio, dagli articoli da 210 a 214 risultano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Si è assicurato, infine, che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 sono realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente. Va, in ogni caso, acquisita conferma che le più complesse attività di progettazione previste dall'articolo 23 possano essere affrontate con le dotazioni disponibili e con le competenze tecniche già in essere nell'organico attuale. Occorre conferma anche della circostanza che le diverse funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 38, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, possano effettivamente essere svolte nell'ambito della generale clausola di invarianza inserita nel provvedimento. Inoltre va acclarato che gli obblighi di pubblicazione dei bandi, di livello nazionale, di cui all'articolo 73, tramite utilizzo dei sistemi informativi delle stazioni appaltanti e dell'ANAC, siano effettivamente attuabili nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti, anche in relazione al cumulo con le altre funzioni affidate dal provvedimento; analoga questione riguarda la disponibilità elettronica dei bandi di gara di cui all'articolo 74. Analogamente va confermato che le competenze affidate all'ANAC anche in materia di concessioni pubbliche dall'articolo 177 sono compatibili con l'entità delle risorse già a disposizione dell'ente. Deve chiarirsi infine se la previsione di un ulteriore albo degli affidamenti

diretti presso l'ANAC, inserita all'articolo 192, sia compatibile con i mezzi a disposizione del già citato ente. Per ulteriori rilievi si veda la Nota di lettura n. 127 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse iscritte in bilancio, utilizzate a copertura del comma in esame, in quanto la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti al riguardo, non individuando con precisione i capitoli utilizzati per la copertura medesima. In relazione poi al comma 2, occorre acquisire conferma che lo spostamento delle date, riferito alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017 non risulti contraddittorio, in relazione alla copertura finanziaria, con il comma 1 che prevede il finanziamento degli interventi solo fino al 30 novembre 2016. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre rilevare che la trasformazione del GSSI in istituto universitario stabile, ancorché a ordinamento speciale, necessiterebbe di una integrazione della relazione tecnica che, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità dovrebbe contenere proiezioni almeno decennali della spesa al fine di evidenziare l'andamento dei fattori retributivi del personale. Infine, in relazione all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, occorre acquisire conferma che le risorse a tal fine utilizzate, operate sull'economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legge n. 69 del 2013, già destinate ad altri scopi, non determinino oneri privi di copertura. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 128 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente un'integrazione alla relazione tecnica, che risponde alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione la relazione tecnica relativa all'emendamento 19.0.3 (testo 2), come richiesto in una precedente seduta dalla Commissione, che contiene una proposta di riformulazione dell'articolo 19-*septies* relativo alla copertura degli oneri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato, che risponde a osservazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, in previsione dell'esame del Documento di economia e finanza 2016, lunedì e martedì prossimo dovrebbero svolgersi, congiuntamente alla omologa Commissione della Camera dei deputati, il ciclo ordinario di audizioni, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento, il cui calendario dettagliato, previa autorizzazione del Senato, sarà reso noto quanto prima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 264

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:
- il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall?articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all?articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009;
- i detti principi e criteri direttivi devono essere interpretati alla luce di quanto stabilito dall?articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge "rinforzata" recante "Disposizioni per l?attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell?articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
- il citato articolo 15, infatti, nel rinviare ad una successiva legge dello Stato l?integrazione in un unico documento dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la legge di bilancio, stabilendo tra l?altro che essa reca "previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente";
- in questo quadro, la ricerca di una maggiore "flessibilità" del bilancio, e dunque l?esercizio di una parte della delega, deve essere bilanciata con l?esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;
- appare pertanto necessario affrontare il tema concernente la flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, non già con il presente schema di decreto legislativo, ma con il successivo provvedimento che, ai sensi del citato articolo 15, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, con specifico riguardo alle modifiche che attraverso di esso potranno essere introdotte alla legislazione vigente;
- più in particolare, appare necessario espungere dal testo del presente provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, di cui all?articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all?articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle rimodulazioni in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa, fermo restando che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotto con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;
- all?articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario riformulare la modifica all?articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa;
- appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l?espressione "unità elementare di bilancio", fermo restando che, ai sensi dell?articolo 25-bis, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall?articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l?unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli;
- in questo quadro, appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all?articolo 25, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali "unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione", ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all?interno della legge di contabilità pubblica;
- all?articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-*ter*, appare necessario precisare, nella novella

introdotta all?articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell?attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;
- all?articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l?articolo 21, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinando il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un?informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale;
- come si evince dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, l?informazione in merito al raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, di cui all?articolo 21, comma 17, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soppresso dall?articolo 1, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame, viene comunque assicurata a legislazione vigente dai dati esposti nella nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità;
- all?articolo 2, comma 1, che novella l?articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all?unità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione della spesa dello Stato secondo l?oggetto della spesa medesima, mantenendo inalterato per la predetta fase l?attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati di spesa;
- all?articolo 2, comma 2, appare necessario sostituire l?articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto;
- a questo riguardo, in particolare, appare necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione;
- appare altresì necessario assicurare un adeguato livello di informazioni concernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale;
- appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell?articolo 25-*bis*, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l?esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l?unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio - e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo - è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - anziché da un decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all?esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate;
- infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-bis della legge n. 196, anziché un?intesa con la Corte dei conti, che quest?ultima sia "sentita", ai fini della presentazione da parte del Ministro dell?economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all?efficacia dell?introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;

- all?articolo 2, comma 4, che novella l?articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove viene disciplinato il contenuto della nota integrativa al bilancio, appare necessario precisare che i criteri di formulazione delle previsioni sono conseguenti ai relativi riferimenti legislativi, in modo da rimarcare la vincolatività del criterio della legislazione vigente;
- all?articolo 3, la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stata prevista in relazione al criterio generale di delega concernente la semplificazione dei documenti di bilancio, nell?ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio di cui all?articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
- all?articolo 4, comma 1, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l?articolo 22-*bis*, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, al comma 1 del medesimo articolo 22-*bis*, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare;
- appare altresì necessario conservare, al successivo comma 2 del predetto articolo 22-*bis*, il riferimento normativo che consente ai Ministri interessati, ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, di proporre gli interventi da adottare non solo con il disegno di legge di bilancio ma anche con il disegno di legge di stabilità, fermo restando che il predetto richiamo al disegno di legge di stabilità dovrà essere soppresso con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;
- con riguardo al predetto articolo 4, comma 1, appare inoltre necessario assicurare un?adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell?economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all?articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell?economia e delle finanze;
- le relazioni sul citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, sono sostanzialmente sostitutive del rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all?articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del quale viene del resto previsto la soppressione ai sensi dell?articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;
- all?articolo 5, che novella l?articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo, come dianzi evidenziato, le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all?articolo 22-*bis*, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1;
- all?articolo 5, comma 5, che novella l?articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario in primo luogo precisare, ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, che le spese predeterminate per legge che vengono escluse dalle variazioni compensative ivi previste si riferiscono ai fattori legislativi di cui all?articolo 21, comma 5, lettera b) e che tali variazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell?articolo 21, in modo da consentire l?utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero dal rispetto dei citati vincoli;
- al medesimo articolo 5, comma 5, appare in secondo luogo necessario, da un lato, precisare che le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell?articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009 sono disposte in termini di competenza e di cassa, dall?altro, prevedere che, nel caso in cui esse abbiano ad oggetto spese concernenti l?acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell?ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai

sensi dell?articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze;
- sempre con riferimento all?articolo 5, comma 5, appare infine necessario riformulare più puntualmente il comma 4-*quinquies* dell?articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire;
- all?articolo 6, comma 1, che inserisce all?articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il comma 1-*bis*, in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l?ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all?andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre anni;
- ancora con riguardo all?articolo 6, comma 1, appare necessario da punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge ai fini dell?assestamento delle previsioni di bilancio di cui all?articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato;
- all?articolo 6, comma 2, che reca una disposizione di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge di cui al precedente comma 1 e la disciplina vigente in materia delle specifiche entrate di cui ai commi 615, 616 e 617 dell?articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, appare necessario sostituire la predetta disposizione di coordinamento con puntuali novelle ai citati commi 615, 616 e 617, in modo da rendere la disciplina vigente applicabile fino alla fine dell?anno 2016 e da prevedere, altresì, che a decorrere dall?anno 2017 anche alle predette entrate si applicherà la nuova disciplina introdotta all?articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al predetto comma 617;
- all?articolo 7, comma 1, che inserisce, tra l?altro, l?articolo 44-*bis* nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare, al comma 3 del predetto articolo 44-*bis*, che le tabelle recanti informazioni sull?integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- all?articolo 7, comma 4, che reca modifiche all?articolo 5, comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come evidenziato dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare necessario, al fine di superare talune criticità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della protezione civile, riformulare le citate modifiche, nonché il successivo comma 5 che stabilisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 4;
- si tratta, in primo luogo, di far confluire nell?ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell?articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell?ambito di applicazione dei commi 4-*ter* e 4-*quater* dell?articolo 5 della legge 225 del 1992, e, in secondo luogo, di prevedere che per le altre contabilità speciali concernenti eventi calamitosi si applichi il regime di cui ai citati commi 4-*ter* e 4-*quater* dell?articolo 5 della legge n. 225, stabilendo un termine per la chiusura delle medesime contabilità pari a 36 mesi e, infine, di disporre la salvezza degli effetti dei provvedimenti di proroga già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all?articolo 8, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l?articolo 38-*bis*, recante sistema di contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato, appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all?articolo 40, comma 2, lettera n), della menzionata legge n. 196, che l?affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell?ambito della gestione, a fini conoscitivi;
- con riferimento al medesimo all?articolo 8, al predetto articolo 38-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell?economia e

delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche gli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza;
- sempre con riguardo all?articolo 8, laddove si inserisce l?articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall?altro che il decreto che disciplina l?attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all?articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari;
- il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, richiamato dal comma 1 del menzionato articolo 38-*ter* ai fini dell?adozione del citato piano dei conti integrato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stato adottato sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale riferimento generale per l?armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici;
- il piano dei conti che sarà utilizzato dalle amministrazioni centrali stesse, come precisato nei chiarimenti stessi, conterrà le sole voci finanziarie, economiche e patrimoniali di loro specifico interesse e l?eventuale revisione delle medesime voci dipenderà dagli esiti della sperimentazione;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all?articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: "quali aggregati" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell?ambito delle missioni";

2) all?articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle unità gestionali di bilancio con le seguenti: delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

3) all?articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-*ter*, sostituire le parole: anche ricollocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse con le seguenti: anche ai fini dell?attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

4) all?articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per ciascun programma fino alla fine della medesima lettera con le seguenti: per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5;

5) all?articolo 1, comma 1, lettera i), sostituire le parole: unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

6) all?articolo 1, comma 1, lettera n), sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio;

7) all?articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All?articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "ai capitoli di spesa di particolare entrate" sono sostituite dalle seguenti: "di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della

rendicontazione";

8) all?articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All?articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "dei capitoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,";

9) all?articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All?articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "ai capitoli di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione," e le parole: "dei capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "delle unità elementari di bilancio interessate";

10) all?articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 5-*bis*. All?articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: "dei competenti capitoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,";
- al comma 3, le parole: "dei capitoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle unità elementari di bilancio".
5-*ter*. All?articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole "ai capitoli" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione," e le parole: "dei capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "delle unità elementari di bilancio interessate".
5-*quater*. All?articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "dei capitoli iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte" e le parole: "dei capitoli medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime unità elementari di bilancio".
5-*quinquies*. All?articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "ciascun capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,".
5-*sexies*. All?articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "ciascun capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,".
5-*septies*. All?articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "ciascun capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,";

11) all?articolo 2, comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 1, lettera e), le parole: "capitoli, eventualmente suddivisi" sono sostituite dalle seguenti: "unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise";

12) all?articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) programmi, ai fini dell?approvazione parlamentare, come definiti all?articolo 21, comma 2, secondo periodo;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli;
b-*bis*) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-*bis*. Fino alla conclusione dell?esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell?articolo 25-*bis*, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l?oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2-*ter*. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-*bis*, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

13) all?articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

14) all?articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso articolo 25-*bis* con il seguente:
ART. 25-*bis*.
(Introduzione delle azioni).
1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;
b) specificano la finalità della spesa in termini di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attività omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;
d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell' economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall?esercizio 2017 fino alla conclusione dell?esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall?articolo 25, comma 2-*bis*.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all?articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell?economia e delle finanze, è stabilito l?esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6;

15) all?articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole: in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare con le seguenti: in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire;

16) all?articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-*bis*, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: decreti interministeriali e aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito internet del Ministero dell?economia e delle finanze. I medesimi accordi;

17) all?articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All?articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento" sono sostituite dalle seguenti: "i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell?articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi";

18) all?articolo 5, sopprimere il comma 2;

19) all?articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: possono essere rimodulate inserire le seguenti: in termini di competenza e di cassa;
- sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all?articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell?articolo 21;

20) all?articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: variazioni compensative inserire le seguenti: , in termini di competenza e di cassa,;
- sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all?articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell?articolo 21;

21) all?articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-*ter* con i seguenti: 4-*ter*. Nell?ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all?articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell?articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-*ter*.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
4-*ter*.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l?acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell?ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell?articolo 4

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell?Ispettore generale capo dell?Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti;

22) all?articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-*quater*, sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;

23) all?articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-*quinquies* con il seguente: 4-*quinquies*. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell?esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

24) all?articolo 6, comma 1, capoverso articolo 23, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo le parole: nell?erogazione delle risorse inserire le seguenti: a decorrere dall?anno 2017;
- sostituire il secondo periodo con il seguente: L?ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all?andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre;
- al terzo periodo sostituire le parole da: con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato con le seguenti: con il disegno di legge ai fini all?assestamento delle previsioni di bilancio di cui all?articolo 33, comma 1;

25) all?articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: All?articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 615, dopo le parole: "A decorrere dall?anno 2008" sono aggiunte le seguenti: "e fino all?anno 2016" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall?anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.";
- al comma 616, dopo le parole: "sono istituiti" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dall?anno 2008 e fino all?anno 2016";
- al comma 617, dopo le parole: "A decorrere dall?anno 2008" sono aggiunte le seguenti: "e fino all?anno 2016";
- dopo il comma 617 è inserito il seguente: "617-*bis*. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall?anno 2017 ai versamenti di somme all?entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all?elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all?articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

26) all?articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-*bis*, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all?elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria;

27) all?articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-*ter*, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*bis*;

- dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all?articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

28) all?articolo 7, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. All?articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", e comunque non superiore a 36 mesi;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali".
5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell?articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29) all?articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-*bis*, comma 1, dopo le parole: "le Amministrazioni centrali dello Stato adottano" aggiungere le seguenti: ", nell?ambito della gestione, a fini conoscitivi,";

30) all?articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-*bis*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure";

31) all?articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso articolo 38-*sexies* con il seguente:

ART. 38-*sexies* (Sperimentazione).
Con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all?articolo 38-*ter*, comma 3, è disciplinata un?attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell?adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all?articolo 25-*bis*, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all?articolo 38-*quater*, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 265

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
- il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall?articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all?articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- con il presente schema di decreto si intende in particolare valorizzare il momento in cui le risorse

sono effettivamente incassate ed erogate, al fine di consentire una più immediata e concreta comprensione dell?azione pubblica; di rendere più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull?allocazione delle risorse e i risultati dell?azione amministrativa; di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall?evoluzione delle regole fiscali sovranazionali; di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi;
- nell?esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione condotta con i ministeri dell?interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, attività svolta ai sensi dell?articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- in questo quadro, appare necessario assicurare coerenza all?esercizio della delega con quanto stabilito dall?articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante "Disposizioni per l?attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell?articolo 81, sesto comma, della Costituzione";
- più in particolare, la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell?azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;
- in questa prospettiva, appare necessario prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all?articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell?economia e delle finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità;
- sempre in relazione al piano finanziario dei pagamenti, al comma 1-*ter* dell?articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal predetto articolo 1 del presente schema di decreto, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di bilancio;
- all?articolo 2, concernente le leggi di spesa pluriennale, che sostituisce i commi 1 e 2 dell?articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell?apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell?esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi;
- all?articolo 4, comma 1, appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria esclusivamente agli approfondimenti e alle analisi che gli uffici dell?amministrazione economico-finanziaria effettueranno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché all?intero articolo 4, posto che in relazione agli interventi da realizzare ai fini della razionalizzazione delle procedure contabili e del miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica specifici oneri oggetto di copertura finanziaria;
- all?articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, appare necessario intervenire sulle citate modifiche alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati dal Governo in materia di controllo sui pagamenti stipendiali, di controlli a campione nonché in ordine al principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi;
- in particolare, per quanto riguarda i controlli sui pagamenti stipendiali, appare necessario, attraverso puntuali novelle agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, escludere dal controllo preventivo una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, delimitando il predetto controllo solo agli atti dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili), trasformando da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi e accessori, che confluiscono nel cedolino unico, erogati al personale

delle amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi, allineandolo, in tal modo, al controllo sul trattamento economico principale che, allo stato attuale, viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della tesoreria dello Stato;
- in merito ai citati pagamenti, ai fini del controllo successivo, appare comunque necessario prevedere che gli uffici di controllo abbiano accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possano richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;
- per quanto riguarda i controlli a campione, appare invece necessario estendere tale tipologia di controllo prevista dall?articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, anche ai rendiconti resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale e a quelli afferenti a contabilità speciali volte alla realizzazione di accordi di programma, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell?articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 123, in modo da rendere maggiormente efficaci i controlli su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario;
- per quanto riguarda il principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi, appare necessario prevedere che, per alcune tipologie di atti, quali gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione dei contratti o atti aggiuntivi, nonché i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di cui rispettivamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell?articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, siano assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di uno dei rendiconti amministrativi previsti dall?articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto legislativo n. 123;
- all?articolo 6, comma 2, che inserisce l?articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, al comma 1 del medesimo articolo 34-*bis,* delimitare la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell?esercizio costituiscono economie di bilancio alla sola ipotesi in cui ciò non sia diversamente previsto dall?autorizzazione legislativa di spesa sulla base della quale è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente, al fine di escludere il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l?articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 2, appare necessario precisare al comma 5 dell?articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente;
- sempre con riferimento all?articolo 6, comma 2, appare necessario riferire le rubriche degli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell?articolo 30 della predetta legge n. 196;
- infine, con riguardo al predetto articolo 6, comma 2, agli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della citata legge n. 196 appare necessario fare riferimento ai "competenti Uffici centrali di bilancio" anziché ai "coesistenti Uffici centrali di bilancio";
- all?articolo 9, recante disposizioni in materia di sperimentazione ed entrata in vigore, al comma 4 appare necessario prevedere che la sperimentazione ivi prevista abbia durata di 12 mesi dall?avvio della stessa e non di un esercizio finanziario, al fine di rendere tale termine coerente con la data del 1° gennaio 2018, a partire dalla quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all?articolo 3 dello schema di decreto in oggetto, in materia di impegno e pagamento;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A) *all?articolo 1, comma 1, capoverso 1*-ter, *primo periodo, dopo le parole:* la predisposizione *aggiungere le seguenti:* per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione;

B) *all?articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*
- *al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* l?onere per competenza relativo *con le seguenti:* le quote di competenza attribuite;
- *al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dandone evidenza nell?apposito allegato di cui al comma 1;

C) *all?articolo 3, comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sostituire le parole:* legislativamente disciplinato. di *con le seguenti:* legislativamente disciplinato.;

D) *all?articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*
- *al primo periodo, sostituire le parole:* ed analisi effettuati *con le seguenti*: da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per il la finanza pubblica;
- *sopprimere il secondo periodo;*

E) *all?articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*
- *alla lettera a) premettere le seguenti*: *0a*) all?articolo 5, comma 2, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: *d*) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; *0b*) all?articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-*bis.* Gli atti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall?articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*). E? fatto salvo quanto previsto dall?articolo 11, comma 5;
- *dopo la lettera c) aggiungere le seguenti*: *d*) all?articolo 11, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: *f*) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all?articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; *e) all?articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3.*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *f*), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all?articolo 5, comma 2, lettere *c*) e *d*), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell?amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; *f*) all?articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all?articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché dei pagamenti di cui alla lettera *f*) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze.;

F) *all?articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34*-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*
- *alla rubrica del predetto capoverso articolo 34*-bis*, dopo le parole:* Conservazione dei residui *aggiungere la seguente:* passivi;
- *sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell?esercizio costituiscono economie di bilancio.;
- *al comma 2, sostituire le parole:* al coesistente Ufficio centrale di bilancio *con le seguenti:* al competente Ufficio centrale di bilancio;
- *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* secondo periodo del comma 2 *con le seguenti:* terzo periodo del comma 2;

- *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai sensi della legislazione vigente;

G) *all?articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34*-ter *apportare le seguenti modificazioni:*
- *alla rubrica del medesimo capoverso articolo 34*-ter, *dopo le parole:* Accertamento e riaccertamento annuale dei residui *aggiungere la seguente:* passivi;
- *al comma 1, sostituire le parole:* comma 2, secondo periodo *con le seguenti:* comma 2, terzo periodo;
- *al comma 2, sostituire le parole:* ai coesistenti Uffici centrali di bilancio *con le seguenti:* ai competenti Uffici centrali di bilancio;

H) *all?articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* della durata massima di un esercizio finanziario *con le seguenti:* della durata massima di 12 mesi;

1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
557ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra i subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2), al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 19.0.3 (testo 2)/1, 19.0.3 (testo 2)/2, 19.0.3 (testo 2)/5, 19.0.3 (testo 2)/6, 19.0.3 (testo 2)/7, 19.0.3 (testo 2)/9, 19.0.3 (testo 2)/10, 19.0.3 (testo 2)/11, 19.0.3 (testo 2)/19 e 19.0.3 (testo 2)/20. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 19.0.3 (testo 2)/17. Occorre valutare il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/13. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO dichiara un parere conforme riguardo al carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul

subemendamento 19.0.3 (testo 2)/17. Esprime, infine, un parere contrario sulla proposta 19.0.3 (testo 2)/13 in ragione della sua manifesta onerosità.

Il RELATORE, sulla scorta della relazione tecnica messa a disposizione nella seduta di ieri e dei pareri forniti dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il capoverso art. 19-*septies*. "Disposizioni finanziarie" sia così riformulato: "1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente: "1943" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016". 2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.00" è sostituita dalla seguente: "90.578.000". 3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000"è sostituita dalla seguente: "89.378.000". 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio". Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1, 19.0.3 (testo 2)/2, 19.0.3 (testo 2)/5, 19.0.3 (testo 2)/6, 19.0.3 (testo 2)/7, 19.0.3 (testo 2)/9, 19.0.3 (testo 2)/10, 19.0.3 (testo 2)/11, 19.0.3 (testo 2)/19, 19.0.3 (testo 2)/20, 19.0.3 (testo 2)/17 e 19.0.3 (testo 2)/13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti subemendamenti alla proposta 19.0.3 (testo 2).".

La Commissione approva.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, sulla scorta del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e segnalando in particolare l'inserimento di un riferimento alla necessità di intensificare il coordinamento delle politiche economiche e alle difficoltà caratterizzanti il sistema bancario, illustra una bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: la definizione del quadro di riferimento per una *governance* economica europea rafforzata anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese; va proseguito il percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e il miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva "capacità di bilancio" (*fiscal*

capacity) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di "*project bond*", da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa; rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, va evidenziato che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato.".

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver ringraziato e manifestato soddisfazione per il tenore del riferimento alle criticità del sistema bancario, chiede di valutare l'aggiunta, nell'ambito dello stesso riferimento, di una ulteriore citazione del cosiddetto *bail in* come elemento critico del sistema economico.

Il senatore URAS (*Misto*), premesso che sulla programmazione economica europea e dei singoli Paesi pesano alcuni fenomeni che caratterizzano l'attuale fase della vita dell'Unione, chiede l'inserimento nel parere di un riferimento alla discutibile gestione dei flussi migratori internazionali, soprattutto per quanto riguarda la chiusura delle frontiere che rischia di contraddire il contenuto sostanziale dei trattati sull'Unione europea e il principio fondante della libera circolazione delle persone con gravi conseguenze anche di carattere finanziario e di bilancio in particolare per l'Italia.

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, pur segnalando che si tratta di questioni che si pongono sul confine delle competenze di altre commissioni, dichiara di concordare con il senatore Uras sulla rilevanza macroeconomica della attuale crisi degli accordi di *Schengen* e della necessità di ripristinare il normale funzionamento dei controlli alle frontiere secondo il Trattato. Concorda altresì sull'opportunità di integrare il parere con una citazione del cosiddetto *bail in* nell'ambito del riferimento alle condizioni del sistema bancario.

Il vice ministro MORANDO concorda sulla potenziale pericolosità delle tendenze in atto derivanti dalla nazionalizzazione della gestione delle frontiere, evidenziandone il rischio di collisione con il principio dello sviluppo del mercato unico.
Concorda, altresì, con l'inserimento nel parere di un riferimento all'unione bancaria. Ritiene tuttavia necessario prendere le distanze da una valutazione, peraltro molto diffusa, secondo cui i problemi attuali del sistema bancario deriverebbero in larga parte dall'introduzione delle nuove regole e, in particolare, di quella del cosiddetto *bail in*. Sottolinea infatti che nessuna regola opposta, comunemente denominata di *bail out*, risultava previgente, in quanto la partecipazione degli stati alle perdite bancarie costituiva un semplice comportamento diffuso nell'operare dei governi, da cui sono tuttavia scaturiti dei giganteschi conflitti di interessi nella gestione delle singole istituzioni finanziarie. Reputa pertanto sacrosanto introdurre, come è stato fatto sulla scorta delle decisioni europee, il principio del *bail in*. Concorda con quanti rilevano l'opportunità di una più lunga transizione per l'adeguamento del sistema bancario alle nuove regole, pur ricordando che i governi hanno deciso l'introduzione del principio nell'ottobre 2012, mentre la regola è stata formalizzata in ambito europeo nel 2014. A tal proposito fa presente che già da tempo alcune banche non propongono più obbligazioni subordinate alla clientela cosiddetta *retail* per la manifesta rischiosità di tali prodotti finanziari indotta dal nuovo quadro regolatorio.

Il PRESIDENTE dichiara che si farà carico di integrare il parere sulla base delle ulteriori osservazioni formulate nel corso del dibattito odierno, per votare il parere definitivo nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 569 (pom.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
569ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste dalla Commissione bilancio ma ha approvato un emendamento - 10.2 (testo 2) - sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre pertanto ribadire tale contrarietà sull'articolo 15 nel quale è stato trasposto il contenuto dell'emendamento in questione. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti già valutati durante la fase referente e ripresentati presso l'Assemblea, occorre confermare il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200 (già 3.2), 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201 (già 5.3/1), 5.2, 17.200 (già 12.1), 18.200 (già 13.3/1), 18.201 (già 13.1), 18.202 (già 13.3), 23.200 (già 14.0.4/1), 24.200 (già 15.2), 24.201 (già 15.3), 24.202 (già 15.4), 26.200, 29.200 (già 19.0.3 testo 2/1), 29.201 (già 19.0.3 testo 2/2), 30.200 (già 19.0.3 (testo 2)/5), 30.201 (già 19.0.3 (testo 2)/6), 30.202 (già 19.0.3 (testo 2)/7), 30.204 (già 19.0.3 (testo 2)/9),

30.205 (già 19.0.3 (testo 2)/10), 30.206 (già 19.0.3 (testo 2)/11), 31.201 (già 19.0.3 (testo 2)/13), 32.200 (già 19.0.3 (testo 2)/17), 34.200 (già 19.0.3 (testo 2)/19). Quanto agli emendamenti di nuova presentazione comportano maggiori oneri la proposta 3.200 (analoga a 3.1 della fase referente). Necessita di relazione tecnica la proposta 37.203. Occorre valutare le proposte 8.200, 8.201, 18.200, 23.201 (e l'identico 23.202), 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 27.0.201, 37.200, 37.201 e 37.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di mantenere l'orientamento contrario all'intervento sull'Iva relativa alla cessione di piante aromatiche. Se infatti l'intervento è concepito sulla base di una ipotizzata compensazione finanziaria, gli approfondimenti svolti hanno dimostrato che la nuova formulazione reca un onere, stimato in 100.000 euro circa, ma non è assolutamente assentibile la formula utilizzata a copertura che non rientra in alcun modo tra quelle previste dalla legge di contabilità. Le uniche possibilità, allo stato, sono il ripristino del testo anteriore all'approvazione dell'emendamento 10.2 (testo 2) oppure una copertura finanziaria conforme alle norme contabili.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) interviene per invitare a non discriminare il trattamento fiscale dell'origano, dal momento che tale specie vegetale può essere utilizzata solo in forma secca e non come pianta vegetativa.

Il presidente TONINI ritiene che si possa rendere l'alternativa indicata dal vice ministro Morando tramite una condizione sul testo che prefiguri le due possibilità di riequilibrio finanziario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) riterrebbe più chiara una condizione che imponesse all'Assemblea il ripristino dell'originario testo del disegno di legge.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) invita a considerare come sia improprio prescrivere all'Assemblea di esaminare necessariamente un certo testo, essendo che ben potrebbe questa ritenere preferibile un altro esito nel merito, ad esempio un aumento di tutte le aliquote citate dall'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la norma, nel suo complesso, comporta un onere sicuramente modesto, ma molto più rilevante è la criticità derivante dalla tipologia di copertura finanziaria: se approvata, costituirebbe un precedente non in linea con il quadro normativo vigente.

Il PRESIDENTE propone, alla luce delle argomentazioni emerse, di rinviare l'approvazione del parere sul testo.

Il vice ministro MORANDO preannuncia un parere conforme a quello del relatore sia sulla necessità di ribadire all'Assemblea il parere già reso sugli analoghi emendamenti della fase referente, sia sull'onerosità della proposta 3.200, nonché sulla necessità di relazione tecnica relativamente all'emendamento 37.203.

Il PRESIDENTE propone un breve rinvio anche della votazione del parere sugli emendamenti, unitamente a quello sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO preannuncia che il Governo presenterà presso la Commissione di merito alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, tutti muniti di relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva già espresso un parere non ostativo su di un testo analogo all'emendamento 1.100 (testo 4) il quale prevede lo stanziamento di un contributo di 300mila euro per l'anno 2016, finalizzato a progetti di studio relativi al pensiero di Giacomo Matteotti. Altresì, aveva già espresso un parere non ostativo su un analogo emendamento 2.100 (l'unica variazione è la cadenza temporale dell'onere) che prevede la copertura finanziaria di tale intervento a valere sui fondi speciali di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia, che presentano le necessarie risorse. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2016) ***Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta presso gli uffici della Commissione una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo del provvedimento, richiesta nella precedente seduta di trattazione. La relazione è a disposizione dei senatori.

Alla luce degli elementi forniti, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione di un parere sul testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con il seguente presupposto: che il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, non determini alcun diritto agli arretrati e ai relativi interessi; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 3, le parole "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze." siano sostituite dalle seguenti "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La RELATRICE, per quanto riguarda gli emendamenti, ricorda che appaiono comportare maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8 e 1.9. Occorre, altresì, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Non rileva ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'onerosità delle proposte 1.1 e seguenti, così come sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle successive 1.2 e seguenti, peraltro precisando che, anche una volta redatta e verificata tale relazione tecnica, gli emendamenti da ultimo citati andrebbero comunque rivisti, stante il mancato coordinamento con le finalità di spesa che essi provvedono a definanziare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(1334) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile***

2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone allora l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "per l'anno 2014" ovunque ricorrano, con le seguenti: "per l'anno 2016"; delle parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2017" nonché delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1605) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali degli oneri e della relativa copertura.

Il RELATORE propone, allora, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1661) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di aggiornare i riferimenti temporali.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato una valutazione dei profili finanziari del nuovo testo adottato dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO assicura che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente riferire sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è stata trasmessa agli uffici della Commissione la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la quale però si verifica positivamente solo in parte il testo del provvedimento. Chiede, quindi, se il Governo abbia la disponibilità degli elementi ancora mancanti ai fini della completa verifica.

Il vice ministro MORANDO si impegna a informare tempestivamente la Commissione non appena gli elementi ancora mancanti risultino disponibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore URAS (*Misto*), alla luce delle recenti notizie circa la conclusione di accordi nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud", chiede che il Governo in un'apposita audizione in Commissione illustri i dettagli e gli aspetti finanziari di tali interventi, che si apprende siano di rilevanti dimensioni.

Il PRESIDENTE, apprezzata la competenza in materia di coesione territoriale sia della Presidenza del Consiglio che del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che si farà carico di inserire nella programmazione dei lavori della Commissione un'audizione su tale materia.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone che il prossimo giovedì, 5 maggio, alle ore 14, si tenga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di svolgere l'audizione informale dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno preventivamente fatto conoscere la propria disponibilità a illustrare la Nota congiunturale - aprile 2016 - recentemente pubblicata dall'Ufficio medesimo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 570 (ant.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
570ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riprendendo l'esame degli emendamenti sui quali il Governo non aveva ancora espresso il proprio parere propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.200 in quanto potrebbe determinare l'apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese, mentre non presenta profili problematici sotto l'aspetto finanziario l'emendamento 8.201. In relazione alla proposta 18.200, che prevede una copertura a carico del Fondo investimenti strutturali di politica economica, propone un parere di contrarietà semplice rilevato che il Fondo - in realtà predisposto per altre finalità - presenta comunque la necessaria disponibilità. Gli emendamenti 23.201 e 23.202 non presentano profili di carattere

finanziario. In relazione agli emendamenti 23.203, 23.204, 23.205 e 23.205 (testo 2), che prevedono l'attribuzione della soggettività IVA ad un soggetto privo di tutte le caratteristiche necessarie ai sensi della normativa vigente, propone l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 in assenza di una relazione tecnica che assicuri l'assenza di conseguenze finanziarie. Analogamente sull'emendamento 23.206 propone un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 in assenza della relazione tecnica. Mentre l'emendamento 27.0.201 appare privo di profili finanziari, sulle proposte 37.200, 37.201 e 37.202 - che presentano una copertura mediante l'incremento del PREU - propone un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 in quanto in assenza di una relazione tecnica sussistono dubbi sulla reale adeguatezza di tale copertura.

Segnala inoltre che le proposte emendative 12.200 e 26.201 presentano profili di criticità dal momento che prevedono la soppressione di norme che intervengono su procedure di inflazione ancora aperte.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), in relazione all'emendamento 37.203 su cui ieri il Governo si era espresso negativamente per assenza di relazione tecnica, fa presente che su una proposta di uguale tenore presentata al disegno di legge 2805 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) il Governo ha presentato una relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che esclude la presenza di profili problematici.

Il rappresentante del GOVERNO, rilevato come le due proposte emendative segnalate dal relatore siano sostanzialmente uguali per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario e verificata la presenza della relazione tecnica segnalata dal relatore, propone l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 37.203.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) alla luce del dibattito svoltosi, illustra la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, comma 1, delle parti introdotte dalla Commissione di merito con l'accoglimento dell'emendamento 10.2 (testo 2), ovvero alla previsione di una copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalle lettere *b)* e *c)* in quanto quella prevista non è assentibile. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201, 7.202, 17.200, 18.200, 18.201, 18.202, 23.200, 24.200, 24.201, 24.202, 26.200, 29.200, 29.201, 30.200, 30.201, 30.202, 30.204, 30.205, 30.206, 31.201, 32.200, 34.200, 3.200, 8.200, 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 37.200, 37.201, 37.202, 12.200 e 26.201. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.200. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il presidente TONINI comunica che sono stati trasmessi dall'Assemblea ulteriori emendamenti al disegno di legge in esame i cui testi andranno verificati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 571 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
571ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 18.202 (testo 2) e 30.300. Occorre valutare le proposte 1.300, 1.300 (testo 2), 12.300, 15.300 (volto a superare il precedente parere contrario sul testo), 23.300, 29.300 e 38.300. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento 31.300.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede se sull'emendamento 23.205 (testo 2) l'amministrazione competente nel merito abbia prodotto una relazione tecnica in grado di superare gli aspetti finanziari problematici della proposta.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il proponente l'emendamento ha fatto pervenire una nota tecnica che illustra gli argomenti in favore della proposta. La nota è stata verificata negativamente dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, i quali hanno rilevato che il numero ivi riportato viene erroneamente riferito ai raccoglitori occasioni di tartufo che in realtà si stima siano considerevolmente più numerosi rispetto ai raccoglitori professionali. Ne deduce, pertanto, che l'attribuzione della deduzione cui si riferisce l'emendamento anche ai raccoglitori occasionali determinerebbe l'azzeramento del relativo gettito erariale. Conferma, pertanto, la propria contrarietà sull'emendamento.

Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 15.300 (testo 2).

Quanto alle proposte segnalate dal relatore, conviene sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 18.202 (testo 2), in quanto occorre escludere l'effetto negativo sul gettito erariale ipotizzato dall'Agenzia delle entrate in relazione al testo originario, nonché sull'emendamento 30.300 volto a introdurre degli interventi a favore delle vittime di reato, in quanto attribuisce un diritto soggettivo senza prevedere una clausola di salvaguardia. Fa presente, a proposito di quest'ultima proposta, che l'amministrazione competente nel merito ha inviato questa mattina una relazione tecnica alla Ragioneria generale dello Stato, che non è stata ancora verificata.

Il vice ministro MORANDO esprime, quindi, parere non ostativo sulle proposte 1.300, 1.300 (testo 2) e 12.300.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede rassicurazioni in merito alla capienza del fondo usato per la copertura finanziaria dell'emendamento 12.300.

La capienza del fondo viene confermata dal vice ministro MORANDO.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito all'uso del fondo per il recepimento della normativa europea a copertura degli oneri derivanti dall'emendamento 12.300, riguardante il permesso di soggiorno elettronico, questione di natura esclusivamente interna.

Il vice ministro MORANDO ritiene l'argomento sollevato dal senatore D'Alì non dirimente, in quanto la destinazione dei fondi di bilancio non è vincolante.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si dichiara contrario a una interpretazione meramente ragionieristica delle funzioni consultive della Commissione bilancio e propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 12.300.

Il presidente TONINI conviene sull'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in questione.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quindi parere non ostativo sulla proposta 15.300. Quanto all'emendamento 23.300, fa presente che la modifica produce minori entrate per l'erario e pertanto il parere non ostativo del Governo è subordinato all'introduzione di una disposizione di copertura, la cui formulazione potrebbe riprendere quella suggerita dalla nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, che mette a disposizione.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva che tale procedura risulta contraria alla prassi seguita ordinariamente dalla Commissione che si limita, in tali casi, a esprimere un parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, salvo poi esprimersi nuovamente su un testo corretto.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione, in uno spirito di leale collaborazione, ha più volte suggerito delle riformulazioni che consentissero di superare i problemi finanziari emersi dall'esame.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) suggerisce di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sull'emendamento alla previsione della copertura suggerita dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE si associa alla proposta del senatore Azzollini.

Il vice ministro MORANDO esprime, quindi, parere non ostativo sulle proposte 29.300, 38.300 e 31.300.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) evidenzia, con riferimento all'emendamento 31.300, che i limiti della disponibilità del fondo impiegato a copertura non sopprimono il diritto soggettivo all'indennizzo. Ritiene quindi che il diritto soggettivo non sia compatibile con la previsione di un tetto di spesa.

Il vice ministro MORANDO precisa che in tali casi il diritto viene esercitato nei limiti delle risorse finanziarie previste dal tetto di spesa.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.202 (testo 2) e 30.300. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 12.300. Il parere sull'emendamento 23.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti della Relatrice e del Governo 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400 relativi al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, che sugli emendamenti della Relatrice e del Governo citati, muniti di relazioni tecniche positivamente verificate, non vi sono osservazioni di competenza. Per quanto riguarda i subemendamenti trasmessi, comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/3, 1.0.200/6 e 1.0.200/7. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.200/2, 1.0.200/4, 1.0.200/5, 2.0.200/1, 2.0.400/2 e 2.0.400/5. Occorre valutare i subemendamenti 1.0.100/4 e 2.0.400/6. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO segnala che è pervenuta la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.8 (testo corretto) sul quale la Commissione aveva già espresso parere contrario. Alla luce dei chiarimenti in essa contenuti, esprime un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE propone pertanto di revocare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso sull'emendamento 1.0.8 (testo corretto).

Il vice ministro MORANDO esprime, quindi, parere non ostativo sulle proposte 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100 e 2.0.200.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 2.0.200, in quanto dal tenore del testo e della relazione tecnica non risulta ben chiaro se lo stanziamento di otto milioni sia aggiuntivo rispetto alla spesa prevista a legislazione vigente. Chiede poi chiarimenti sull'emendamento 2.0.300. In particolare, ritiene necessario precisare se sia scoperto l'emendamento o se fosse sovrastimato il fondo destinato nella legge di stabilità alla copertura del *bonus* per i diciottenni.

Il vice ministro MORANDO chiarisce in primo luogo i dati della relazione tecnica relativi all'emendamento 2.0.200. Rispetto al secondo emendamento, ricorda che il fondo previsto dalla legge di stabilità conteneva risorse disponibili in eccesso rispetto a quelle necessarie a finanziare il *bonus* per i diciottenni. Conviene, pertanto, con l'osservazione implicita nell'intervento della senatrice Comaroli, secondo cui, a legislazione vigente, si sarebbe conseguito un risparmio. Per quanto di competenza, tuttavia, ritiene sia sufficiente considerare che vi sono sufficienti risorse per coprire gli oneri derivanti dalla proposta 2.0.300.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia che sarebbe stato più opportuno impiegare le risorse in oggetto per destinazioni maggiormente rispondenti alle esigenze del Paese e fa presente che il proprio Gruppo ha presentato un subemendamento volto a mantenere la legislazione vigente in materia.

Il PRESIDENTE rammenta che la *ratio* originale della disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2016 consisteva nella lotta contro il terrorismo, e reputa pertanto irragionevole pensare di escludere dalla concessione del *bonus* i diciottenni aventi cittadinanza *extra* Unione europea.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.400.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime perplessità in merito alla congruenza dell'emendamento 2.0.400 con il tema generale del provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'emendamento 2.0.400 è principalmente motivato dal carattere urgente della necessità di recepire la sentenza del Consiglio di Stato in merito all'ISEE delle famiglie dei disabili. Fa, tuttavia, presente che l'ISEE costituisce uno strumento essenziale della operatività ordinaria delle amministrazioni locali, soprattutto per quanto riguarda i servizi attinenti all'istruzione.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che, qualora venga resa disponibile una relazione tecnica sugli emendamenti della relatrice 1.0.1 e 1.0.5, sarà opportuno riprendere in esame la proposta 1.0.205 sulla quale la Commissione ha precedentemente espresso parere contrario per assenza di relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400. A revisione del parere precedentemente reso, il parere sull'emendamento 1.0.8 (testo corretto) è di nulla osta. Il parere rimane sospeso su tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti citati."."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 14, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (pom.) del 10/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016
573ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 37.203 (testo 2) e 18.202 (testo 2), corredato da una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, i quali devono essere valutati per i profili di competenza.

Il vice ministro MORANDO ritiene la proposta 37.203 (testo 2) priva di profili finanziari. Quanto all'emendamento 18.202 (testo 2), illustra la nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si segnala l'esigenza di modificare il comma 10-*sexies* inserendo la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il PRESIDENTE, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,40.

Il PRESIDENTE dà conto della trasmissione da parte dell'Assemblea della proposta di stralcio S3.1 e dell'ulteriore emendamento 1.300, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Rammenta che la Commissione aveva già espresso, sugli emendamenti soppressivi 3.1 e 3.3, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma che lo stralcio rappresenta un diverso strumento procedurale sul quale la Commissione può esprimere parere di nulla osta.

Il vice ministro MORANDO esprime, a sua volta, un parere non ostativo sulla proposta di stralcio S3.1, rammentando che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti soppressivi originari 3.1 e 3.3 è motivato dalla circostanza che tali modifiche possono generare oneri finanziari certi in relazione alla procedura di infrazione della normativa europea. Si tratta, pertanto, di evitare l'insorgere di un onere futuro, ma certo, che la legge contabile impone di coprire. Il parere sulla proposta di stralcio può invece essere assentito in quanto ne deriva esclusivamente il permanere del testo all'esame del Parlamento, in una procedura *a latere* per l'approvazione di una norma che quell'onere vuole evitare.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di sapere dal sottosegretario Gozi quando la modifica di cui si propone lo stralcio sarà presumibilmente trattata in Commissione di merito.

Il sottosegretario GOZI fa presente che il Governo intende affrontare al più presto la questione con la Commissione competente. Per quanto riguarda la procedura di infrazione, chiarisce che si è ancora in una fase di precontenzioso, in cui la procedura medesima non risulta ancora formalmente aperta ma che il Governo intende evitarla con l'articolo 3. In parallelo si vuole approfondire il merito del tema secondo i tempi che saranno decisi dalla Commissione di merito, che auspica quanto più brevi possibile.

Il senatore URAS (*Misto*) esprime perplessità in merito alla decisione della Commissione di pronunciarsi sulla proposta di stralcio anziché di rivedere il proprio parere sulle proposte di soppressione. Ritiene, infatti, che gli effetti sostanziali della soppressione e dello stralcio sono identici. Dichiara, pertanto, il proprio voto favorevole sulla proposta di stralcio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di stralcio.

Il PRESIDENTE concorda con la necessità di valutare opportunamente l'importanza della questione trattata dall'articolo 3, precisando tuttavia che ciò attiene alle funzioni della Commissione di merito. In risposta al senatore Uras, si dichiara convinto della correttezza della procedura seguita dalla Commissione bilancio, in primo luogo perché gli effetti di una norma soppressiva e di uno stralcio sono proceduralmente e sostanzialmente differenti. Inoltre, ritiene che un pronunciamento difforme rispetto a un parere già espresso dalla Commissione possa essere motivato esclusivamente dall'emergere di ulteriori elementi tecnici che facciano propendere verso una valutazione alternativa e al momento non vi sono elementi per una revisione del parere

Il vice ministro MORANDO esprime poi un parere non ostativo sull'emendamento 1.300 in

relazione ai profili finanziari.

Il sottosegretario GOZI fa presente che nella nuova versione dell'emendamento è stato espunto il riferimento all'apertura di notifica per una mera questione di chiarezza del testo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 37.203 (testo 2), S3.1 e 1.300. Il parere sull'emendamento 18.202 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 10-*sexies* con il seguente: "Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 10-*bis* del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 11 maggio 2016, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.4.2.4.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
574ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 1.0.600 [già 1.0.200 (testo 2)] comporta maggiori oneri in quanto prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del Ministero della difesa.
In merito all'emendamento 2.200 (testo 2), occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.
Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.200/100, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5 e 2.0.4000/104.
Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103

e 2.0.4000/105.

Occorre altresì valutare le proposte 1.0.2 (testo 2)/100, 1.0.100/6 e 1.0.5/100.

Sull'emendamento 1.0.5, in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b)*, della seguente: "*b-bis)* dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) fa presente che qualora il Governo intendesse porre la questione di fiducia sul provvedimento con un maxiemendamento diretto a recepire il testo della Commissione di merito, segnala l'opportunità che la Commissione sia chiamata ad esaminarlo per le necessarie verifiche dei profili di copertura.

Il presidente TONINI, concordando in linea di principio con la richiesta del senatore D'Alì, ricorda che nell'eventualità prospettata la decisione circa l'esame del maxiemendamento spetterà comunque al Presidente del Senato.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità dell'emendamento 1.0.600, che prevede una riduzione lineare di 30 milioni di euro del bilancio a legislazione vigente del ministero della difesa. Analogamente, presenta problemi di copertura l'emendamento 2.200 (testo 2), che utilizza risorse destinate dalla legge di bilancio in vigore ad operazioni di riqualificazione urbana. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 1.0.200/100 e 1.0.200/101, identici a proposte già esaminate dalla Commissione e su cui si era espressa negativamente. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento 2.0.13 (testo 2)/102 che, da un lato, sopprime una clausola di salvaguardia di cui la Commissione aveva chiesto l'inserimento e, dall'altro, prevede un onere di 1 milione di euro senza che, in assenza di una relazione tecnica, si abbia la certezza di tale quantificazione, considerato che, in precedenza, la Commissione aveva escluso la presenza di oneri.

Il senatore URAS (*Misto*) rileva come la proposta 2.0.13 (testo 2)/102 dà copertura all'emendamento 2.0.13 (testo 2), che consente di attivare le scuole di specializzazione in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Pertanto, se il subemendamento non ottiene il nulla osta da parte della Commissione, non si vede come possa essere valutata positivamente l'originaria proposta 2.0.13 (testo 2). Segnala, peraltro, come in materia siano state ingiustamente penalizzate le comunità isolane in quanto prive di regioni contermini.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ipotizza di condizionare il nulla osta alla proposta 2.0.13 (testo 2)/102 all'apposizione di una condizione che preveda un tetto di 1 milione di euro, proposta che il rappresentante del GOVERNO non ritiene condivisibile dal momento che si renderebbe necessaria, in tal caso, la riscrittura dell'intero subemendamento. In relazione al subemendamento 2.0.200/100, ritiene, invece, che non vi siano profili problematici in quanto per la copertura dell'onere, quantificato in 8 milioni di euro, viene utilizzato un fondo sufficientemente capiente. Sugli emendamenti 2.0.4000/2 e 2.0.4000/5, che intervengono sulla norma riguardante l'ISEE, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che permetta di quantificarne gli oneri. Quanto alla proposta 2.0.4000/104, propone l'espressione di un parere non ostativo dal momento che questa si limita ad esplicitare una fattispecie già prevista nell'emendamento originario. Concorda sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per consentire la corretta quantificazione degli oneri in merito alle proposte 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700,

2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103 e 2.0.4000/105. Esprime parere contrario sulle proposte 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100 che determinano maggiori oneri. Viceversa, ritiene privo di profili problematici l'emendamento 1.0.100/6, che pur dimezzando il Fondo esigenze indifferibili presenta tuttavia le necessarie risorse. Concorda, infine, sull'opportunità di apporre una idonea condizione all'emendamento 1.0.5 conformemente al parere precedentemente reso e a quanto indicato dal relatore.

Alla luce del dibattito intercorso, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.600 (già 1.0.200 (testo 2)), 2.200 (testo 2), 1.0.200/100, 1.0.200/101, 2.0.13 (testo 2)/102, 2.0.4000/2, 2.0.4000/5, 1.0.2 (testo 2)/101, 1.0.100/5, 1.0.200/102, 1.0.200/103, 1.0.8 (testo corretto)/1, 1.0.700, 2.0.4000/100, 2.0.4000/101, 2.0.4000/102, 2.0.4000/103, 2.0.4000/105, 1.0.2 (testo 2)/100 e 1.0.5/100. Sull'emendamento 1.0.5 in conformità al parere precedente reso, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la lettera *b*), della seguente: "b-*bis*) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ad altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica positivamente verificata che il PRESIDENTE mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinvito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI fa presente che, in previsione dell'esame da parte dei due rami del Parlamento dei disegni di legge di riforma della legge n. 196 del 2009 per la riforma del bilancio, che la Camera dei deputati esaminerà in prima lettura, nonché prima dell'avvio del disegno di legge n. 2344, già assegnato alla Commissione, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, sarà svolta un'indagine conoscitiva congiunta con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, volta ad acquisire elementi preliminari all'esame dei due provvedimenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo irritualmente sul parere espresso ieri dalla Commissione sull'emendamento 18.202 (testo 2), relativo al disegno di legge 2228-A (Legge europea 2015), riguardante i lavoratori marittimi, esprime le proprie perplessità scusandosi di non averle manifestate nella seduta in cui il parere è stato espresso. Ad una più attenta riflessione, infatti, ritiene che la nota tecnica approntata dalla Ragioneria generale dello Stato non abbia affrontato adeguatamente le problematiche legate ad un eventuale cambio di bandiera da parte degli armatori, circostanza su cui la Commissione aveva ampiamente dibattuto. Ritiene che l'apposizione della clausola di salvaguardia, condizione a cui la Commissione ha sottoposto il proprio parere non ostativo, non sia tecnicamente corretta, in quanto utilizzabile solo in presenza di oneri incerti sia nell'*an* che nel *quantum*. Infatti, ancorché l'emendamento in questione contenesse una delega, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prevede, al primo periodo, che anche i disegni di legge di delega debbano avere la copertura qualora rechino oneri. Poiché la nota tecnica sembra non aver valutato correttamente i profili di copertura dell'emendamento, ritiene fosse più idonea l'espressione, da parte della Commissione, di un parere difforme rispetto a quello indicato della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, premettendo che ritiene suo impegno imprescindibile difendere le prerogative della Commissione, soprattutto riguardo al rispetto rigoroso dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce la correttezza della scelta compiuta ieri. Fa presente, infatti, che l'emendamento, essendo stato riformulato, appunto, sotto forma di delega al Governo, obbligherà

l'Esecutivo a reperire le risorse, incerte appunto sia nell'*an* che nel *quantum*, prima o contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità. Tale scelta è stata, peraltro, operata dalla Commissione in numerosi altri casi.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 333 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
333ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
indi del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Maurizio Bufi, presidente dell'Associazione Nazionale Promotori Finanziari - ANASF, accompagnato dal dottor Gian Franco Giannini; il dottor Fabio Galli, direttore generale dell'ASSOGESTIONI, accompagnato dalla dottoressa Alessia Di Capua e il dottor Matteo Colafrancesco, presidente dell'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti - ASSORETI, accompagnato dal dottor Marco Tofanelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Promotori Finanziari - ANASF, dell'ASSOGESTIONI e dell'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti - ASSORETI

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa in titolo, soffermandosi in particolare sulle finalità dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge volti all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario.

Ha quindi la parola il dottor COLAFRANCESCO, il quale fornisce innanzitutto una serie di dati caratterizzanti il mercato di riferimento del sistema Assoreti. Quindi rileva come l'attività delle reti sia regolata e vigilata, relativamente ai profili di rispettiva competenza, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, in un quadro normativo orientato alla tutela dell'investitore, di cui riassume le caratteristiche principali.

Fa poi presente che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, agenti o dipendenti, esercitano l'attività sulla base delle istruzioni impartite dall'intermediario mandante, sotto il suo controllo e la sua piena responsabilità, la quale costituisce un elemento essenziale per la fiducia degli investitori e del mercato. La MiFID ha portato ulteriore linfa al settore, ponendo in luce la centralità del cliente e imponendo il passaggio da una disciplina centrata su una logica di prodotto a una disciplina centrata su una logica di servizio. Il modello, basato sul rapporto fiduciario personale e diretto che i singoli consulenti operanti per l'intermediario instaurano con i clienti, è supportato da metodologie innovative di ricerca e di analisi dei mercati, sofisticati *software* per la profilatura della clientela e per la valutazione dell'adeguatezza, misure rigorose e procedure attente di controllo, nonché dalla fondamentale responsabilità patrimoniale dell'intermediario. E' testimonianza dell'interesse con cui il sistema bancario tradizionale guarda all'industria della consulenza fuori sede, alla ricerca di soluzioni non traumatiche al problema degli esuberi, la recente iscrizione di migliaia di dipendenti bancari all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La remunerazione provvigionale degli agenti costituisce inoltre la garanzia migliore della prestazione di un servizio efficiente.

Osserva quindi che le reti hanno sviluppato l'attività nel settore del risparmio gestito, tipicamente più attento a esigenze di investimento di medio-lungo periodo, con rischi limitati e controllabili attraverso specifici presidi di mitigazione. La qualità della formazione del consulente finanziario è un ulteriore elemento su cui fa perno l'industria allo scopo di assicurare la prestazione di servizi efficienti alla clientela. Gli intermediari, tenuti ad accettare i rischi e la responsabilità patrimoniale, valutano le doti morali e le qualità professionali di ciascun consulente a cui sono affidate le relazioni con la clientela.

Rileva successivamente che l'attuale disciplina, riguardante l'informazione sui prodotti e sui servizi offerti, sulla profilatura della clientela, l'individuazione di prodotti esclusivamente adeguati al profilo finanziario di ciascun investitore e la formazione professionale obbligatoria dei consulenti finanziari, deve essere integrata da una compiuta educazione finanziaria del pubblico.

Valuta quindi positivamente il passaggio, disposto dalla legge di stabilità 2016, delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dalla Consob all'Organismo cui già

erano assegnati compiti di mera gestione dell'Albo, in quanto tale riforma può avvicinare sensibilmente il supervisore ai soggetti vigilati, assicurando capillarità ed efficienza maggiori nei controlli e permettendo alla Consob di esercitare con maggiore efficacia i propri compiti di vigilanza.

Il dottor BUFI, dopo aver fornito una serie di dati riguardanti l'attività del consulente finanziario e il relativo contesto, rileva che il radicato orientamento verso il risparmio gestito è indice delle peculiarità dell'attività dei consulenti finanziari, fondate sulla professionalità e sulla personalizzazione del rapporto fiduciario con la clientela e, dunque, sulla capacità di proporre un servizio che, prediligendo soluzioni di investimento di medio-lungo periodo, viene sviluppato considerando le esigenze e gli obiettivi del singolo risparmiatore. L'attività del consulente finanziario non è pertanto condizionata dai vincoli che interessano l'operatività degli istituti di credito.

Dopo aver ricordato l'elevato numero di dipendenti delle banche recentemente iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari, rileva i vantaggi derivanti dalla sussistenza di un Albo pubblico, in quanto forma di protezione per i clienti, nel quadro di un'evoluzione normativa culminata con l'attuazione della MiFID.

Esprime una valutazione positiva in merito alla riforma dell'organizzazione dell'attività di consulenza finanziaria disposta dalla legge di stabilità 2016, che ha comportato l'adozione della denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e l'attribuzione dei poteri di vigilanza e sanzionatori sugli iscritti in capo all'Organismo che si occupa della tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

Si sofferma successivamente sui fattori di evoluzione che attualmente agiscono sul sistema finanziario, quali la crescente complessità dei fenomeni macroeconomici, la digitalizzazione e l'ampliamento delle soluzioni offerte dagli intermediari alla clientela, con la conseguente necessità di individuare modalità di comunicazione efficaci e trasparenti nei confronti del pubblico dei risparmiatori. A fronte di ciò risultano fondamentali le iniziative di educazione finanziaria volte alla tutela dei risparmiatori stessi. Esse si integrano con l'attività di consulenza finanziaria, in ragione della particolare relazione che lega il consulente al risparmiatore, la quale concorre alla difesa di un bene fondamentale, costituzionalmente rilevante, quale il risparmio.

Prosegue descrivendo le potenzialità favorevoli e i rischi connessi all'innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari. Per quanto riguarda il fattore di cambiamento rappresentato dall'espansione delle soluzioni e dei prodotti costituenti l'offerta al pubblico del sistema finanziari segnala le iniziative volte ad assicurare che l'informazione alla clientela sia completa e di agevole consultazione. A tale proposito menziona i lavori finalizzati all'elaborazione del KIID (*Key Investor Information Document*).

Quanto alle prospettive di sviluppo della professione del consulente finanziario cita la nuova direttiva dedicata ai mercati degli strumenti finanziari, la cosiddetta MiFID II. Rileva inoltre la proposta di recepimento nell'ordinamento italiano della figura dell'agente collegato MiFID in forma di persona giuridica, rendendo così possibile la costituzione di società fra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il dottor GALLI svolge una serie di riflessioni volte a puntualizzare le caratteristiche di fondo del sistema italiano nel risparmio gestito. Fa presente che dal 2008 al 2015, a fronte di una condizione economica recessiva caratterizzata dalla contrazione del reddito disponibile e del credito erogato dalle banche, il risparmio gestito in Italia ha registrato una forte crescita della massa gestita. Tale crescita riflette un elemento intrinseco all'universo del risparmio e cioè la diversa percezione della redditività del canale bancario rispetto ad altri canali di investimento. Inoltre l'effetto di disintermediazione bancaria in Italia è stato tanto più rilevante tanto più il canale bancario era destinazione privilegiata del risparmio. Passa quindi a sottolineare gli elementi di solidità ed affidabilità dell'industria del risparmio gestito italiano, rimarcando come, a differenza di altri ordinamenti europei - che hanno privilegiato la

netta separazione tra consulenza e gestione in omaggio ad un interpretazione estrema del dettato della MiFID - esso abbia privilegiato un approccio equilibrato tra consulenza e gestione. Ad esempio, nel 2011, rispetto alle vendite massicce di titoli del debito pubblico italiano, i fondi di investimento hanno operato in una logica di stabilizzazione del sistema effettuando al loro volta operazioni di acquisti con orizzonte di medio lungo periodo che sta premiando ampiamente gli investitori. Analogo giudizio si può formulare, prosegue l'oratore, mettendo a confronto gli effetti dei dissesti bancari sulla fiducia dei clienti degli ultimi mesi, rispetto alla crescita della raccolta del risparmio gestito, che ancora una volta premia gli operatori italiani. Non vi è dubbio che la ragione di tale incremento risiede anche nella scarsissima redditività degli investimenti alternativi, quali titoli di Stato o il tradizionale acquisto immobiliare, ma appare anche il premio per una logica di diversificazione che tutela sostanzialmente gli investitori.

Rimangono ancora da affrontare, peraltro, gli strumenti per dirottare le risorse che affluiscono al risparmio gestito verso l'economia reale: l'oratore si sofferma quindi sulla opportunità di prevedere incentivi per strumenti e prodotti finanziari a medio e lungo termine destinati a finanziare gli investimenti delle piccole e medie imprese. Tale orientamento, pur costituendo una novità rispetto alla tradizionale preferenza dei gestori per strumenti finanziari molto liquidi, va nella stessa direzione della direttiva *Capital Market Union*, al fine di creare veicoli di investimento alternativi appetibili per i risparmiatori e in grado di finanziare le imprese attraverso un canale non bancario. Dopo aver fatto cenno alle prospettive del risparmio gestito in materia previdenziale, si sofferma a sottolineare alcune questioni relative agli effetti dei meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie attraverso lo strumento del *bail-in*, in relazione alle liquidità che i fondi di investimento detengono presso le banche. Ritiene opportuno sollecitare la Commissione a compiere una riflessione sulla portata del *bail-in* rispetto a tali fondi, sottolineando la esigenza di tutelare sia i depositi bancari che la liquidità in commento.

Il presidente Mauro Maria MARINO sottolinea la rilevanza delle audizioni in corso per l'istruttoria dei disegni di legge volti a istituire una commissione di inchiesta, poiché emergono spunti e questioni che consentono di meglio calibrare le scelte ai fini dell'attività legislativa citata. Rimarca poi con soddisfazione sia il lavoro compiuto dalla Commissione per la creazione dell'Albo per i consulenti finanziari che l'attività in tema di educazione finanziaria.

A giudizio del senatore MOLINARI (*Misto*) gli interventi della seduta odierna non hanno offerto spunti di interesse rispetto alla domanda sottesa all'inchiesta parlamentare e cioè come ridurre gli effetti negativi dei conflitti di interesse, e aumentare la tutela dei risparmiatori, soprattutto in considerazione del fatto che promotori e consulenti possono anche essere dipendenti di istituti di credito.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede delucidazioni circa l'efficacia del modello relazionale rispetto all'attività di consulenza finanziaria; rimarca poi l'esigenza di chiarire la differenza tra consulenti e promotori che operano in maniera indipendente e la vendita di determinati prodotti finanziari da parte dei dipendenti delle banche.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede se la remunerazione attraverso provvigioni costituisca o meno un deterrente per eventuali conflitti di interesse e quali sono gli elementi che hanno consentito comunque il manifestarsi di episodi che hanno intaccato pesantemente la fiducia nei confronti degli operatori finanziari. Chiede invece al rappresentante di Assogestione se il regime fiscale agevolato ha contribuito o meno a determinare l'andamento favorevole del risparmio gestito.

A giudizio del senatore FORNARO (*PD*) la sinteticità e la immediata comprensibilità del grado di rischio di un prodotto finanziario singolo costituisce un obiettivo importante ai fini dell'effettiva

tutela del risparmiatore. Mutuando un sistema già in essere per quanto riguarda i fondi di investimento, ritiene auspicabile un sistema di immediata percezione, che possa garantire all'investitore una piena consapevolezza della rischiosità del prodotto.

Il dottor COLAFRANCESCO risponde in tema di conflitti di interesse sottolineando il differente approccio seguito dalla stragrande maggioranza degli investitori, orientati esclusivamente alla ricerca del massimo rendimento, e i consulenti che adottano una logica di diversificazione, riduzione del rischio, di medio lungo periodo, privilegiando - in ossequio a quanto previsto opportunamente dalla MiFID - il servizio al cliente e non il mero atto di vendita del prodotto. D'altro canto, la responsabilità in solido tra venditore e rete di appartenenza costituiscono un deterrente a comportamenti scorretti e un'ulteriore tutela del risparmiatore.

Il dottor BUFI risponde alla senatrice Ricchiuti osservando che anche i prodotti finanziari più rischiosi, quali ad esempio le obbligazioni subordinate, non costituiscono un titolo da demonizzare, se inserito in una logica equilibrata di prodotti portafoglio diversificato. Di converso, la concentrazione in un unico strumento costituisce di per sé un rischio altissimo, al quale difficilmente un consulente sottopone un proprio cliente. D'altro canto i consulenti finanziari, remunerati attraverso il sistema delle provvigioni, non hanno alcun interesse specifico rispetto a un determinato prodotto. Fa presente alla senatrice Ricchiuti che il modello relazionale si fonda sulla competenza, l'esperienza, sulla capacità relazionale in senso stretto, tali da creare e consolidare la fiducia del risparmiatore. Sottolinea inoltre che rispetto al sistema bancario oggetto di una rilevante ristrutturazione organizzativa, dalla quale origina anche l'iscrizione di molti dipendenti all'albo dei consulenti, i consulenti stessi operano con un approccio alternativo; tuttavia i vincoli e gli obblighi deontologici valgono per tutti gli appartenenti all'albo.

Sempre in tema di conflitti di interessi interviene poi il dottor GALLI a giudizio del quale l'apertura del risparmio gestito italiano ai prodotti di terzi e, comunque, l'alto grado di concorrenzialità tra gli operatori, anche stranieri, costituisce esso stesso un forte elemento riduttivo di comportamenti scorretti o indotti da situazioni di conflitto di interessi. Per quanto riguarda infine il regime fiscale dei proventi del risparmio gestito auspica un riequilibrio dell'attuale condizione di favore sugli interessi percepiti sui titoli di Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna seduta sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell?indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia***

all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice GUERRA (*PD*) si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, facendo presente che l'articolo 5 adegua la disciplina nazionale sulla tassazione delle vincite da gioco all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la quale ha dichiarato l'incompatibilità degli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con la normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili provenienti da case da gioco situate nel proprio territorio.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 69 del TUIR, stabilendo che i premi e le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Dispone poi un'esenzione mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Il comma 2 sostituisce il quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificando che sui premi dei giochi esercitati dallo Stato la ritenuta sulle vincite è compresa nel prelievo operato dallo stesso Stato. Viene inoltre abrogato il settimo comma del medesimo articolo 30, in base al quale la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che innalza l?aliquota IVA dei preparati per risotti dal 4 al 10 per cento.

L'articolo 8 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE. La Commissione europea ha infatti segnalato al Governo l'incompatibilità della normativa italiana con quella dell'Unione, aprendo il caso EU Pilot 7192/14/TAXU.

L'articolo 9 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri sono infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Albania del 12 giugno 2006, ratificato in base alla legge 7 gennaio 2008, n. 10.

L'articolo 10 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione del numero 12-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento applicata alle cessioni in questione sulla base di tale disposizione avviene in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, quando il summenzionato numero 12-*bis*) è stato introdotto dall'articolo 6, comma 7, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Altre disposizioni riguardano l'aliquota IVA su determinati prodotti.

L'articolo 12 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di presunti aiuti ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù

del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, costituiscono un aiuto di Stato.

Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale percentuale corrisponderebbe sostanzialmente all?aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*.

Il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L?articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (*tonnage tax*) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR.

In ragione delle finalità complessive del provvedimento propone alla Commissione di esprimere una relazione favorevole.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), rammentando la rilevanza delle implicazioni sociali del gioco d'azzardo, osserva che la necessità di trattamento fiscale omogeneo delle vincite ottenute nelle case da gioco avrebbe dovuto suggerire l'opportunità di optare per una linea opposta a quella alla base dell'articolo 5, nel senso di prevedere l'abolizione di ogni esenzione prevista a favore delle vincite versate dalle case da gioco presenti nel territorio italiano.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) chiede che il Governo si esprima in merito alla possibilità che quanto disposto dall'articolo 9 comporti un vantaggio per gli autotrasportatori albanesi tale da compromettere la competitività degli operatori italiani.

La relatrice GUERRA (*PD*) replica rilevando che le disposizioni di cui all'articolo 9 sono motivate dall'esigenza di dare applicazione a un accordo internazionale. Ritiene inoltre che la valutazione di una disciplina alternativa a quella di cui all'articolo 5, nel presupposto della compatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, possa essere più opportunamente affrontata nel contesto di una revisione organica dell'imposizione fiscale sui giochi.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, che, verificata la presenza del numero legale prescritto, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 258 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione n. 3-02381 della senatrice Moronese sul pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti a sede degli Archivi di Stato, riepilogando preliminarmente l?attuale assetto organizzativo della Direzione generale archivi. In proposito, fa presente che il compito istituzionale di conservazione dei beni archivistici statali è esercitato dall?Archivio centrale dello Stato, dagli Archivi di Stato e dalle 33 sezioni di Archivio di Stato istituite in Comuni non capoluogo dove sussistano archivi statali rilevanti per quantità e qualità. Dopo aver precisato che la vigilanza sul patrimonio non statale è invece esercitata dalle Soprintendenze archivistiche, evidenzia che a seguito dell?entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero gli Archivi di Stato e le medesime Soprintendenze archivistiche sono divenute articolazioni della Direzione generale archivi.

Specifica altresì che il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, ha da un lato attribuito alle Soprintendenze archivistiche le nuove competenze statali in materia di beni librari e, dall?altro, ha ridisegnato l?articolazione di alcuni uffici dirigenziali di livello non generale nell?ambito della Direzione generale archivi, con l?individuazione in modo distinto di alcuni Istituti precedentemente accorpati. Riferisce quindi in dettaglio circa la distribuzione dei 116 Istituti archivistici della Direzione

generale archivi presenti sul territorio nazionale, rilevando che nell?ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno inclusi i due servizi operanti presso la medesima Direzione generale.

Dà indi conto della spesa sostenuta, nel 2014, dalla Direzione generale archivi per fitto di locali ed oneri accessori puntualizzando che, per il contenimento delle spese di locazione e la razionalizzazione delle sedi, occorre far riferimento al Piano nazionale previsto dall?articolo 2, comma 222-*quater*, della legge finanziaria 2010; esso, per la parte riferita al Ministero dei beni culturali, è stato redatto dal Segretariato generale che lo ha trasmesso all?Agenzia del Demanio il 30 giugno 2015. Informa inoltre che l?Agenzia, il successivo 17 settembre, ha restituito il Piano di razionalizzazione nazionale a tutte le Amministrazioni, con gli esiti della verifica in ordine alla fattibilità degli interventi proposti.

Dopo aver segnalato che il Piano di razionalizzazione nazionale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio, afferma che la dismissione di *ex* caserme potrebbe rendere ipotizzabile un piano di riutilizzo di tali immobili quali sedi di Archivio di Stato. Tuttavia, occorre specificare che gli edifici adibiti a uso archivio non solo devono essere conformi alla disciplina generale di prevenzione incendi, di sicurezza e igiene del lavoro ma devono anche corrispondere a specifici *standard* costruttivi, tecnici e di sicurezza.

Sottolinea dunque come l?uso di un complesso demaniale non costituisca una soluzione di immediata realizzazione, considerata l?esigenza di finanziare interventi particolarmente complessi e onerosi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, indispensabili per la destinazione ad archivio.

Per quanto riguarda alcune situazioni particolari relative agli Istituti archivistici del Lazio precisa che: l?Archivio centrale dello Stato con sede a Roma il 21 dicembre scorso ha stipulato un nuovo contratto di locazione con l?INAIL, per la durata di nove anni al canone annuo esente IVA di 5.085.700 euro; la sede sussidiaria dell?Archivio di Stato di Roma adibita a deposito è ubicata in via Galla Placidia in un immobile di proprietà della SO.GE.CO.RI. srl, che ha stipulato con l?Archivio di Stato di Roma un contratto di locazione in data 29 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, per sei anni, al canone annuo di 787.394,10 euro compresa IVA. Nel puntualizzare che tale sede è inserita nel Piano di razionalizzazione nazionale, fa presente che sono in corso le attività per la consegna dell?immobile demaniale "Caserma Donato" località Trullo ? Roma, previa effettuazione dei necessari lavori di adeguamento, per i quali occorre peraltro reperire le occorrenti risorse finanziarie, quantificabili in 2.500.000 euro.

Per quanto invece attiene agli Istituti archivistici della Campania, chiarisce che i canoni locativi per gli Archivi di Stato di Benevento, di Caserta, di Salerno e per la Soprintendenza archivistica della Campania ammontano effettivamente a circa 700.000 euro l?anno. In particolare, riferisce che per l?Archivio di Stato di Benevento è stata individuata la possibilità di ridurre la superficie in locazione, di proprietà del Seminario Arcivescovile di Benevento, di circa il 10 per cento del totale attualmente occupato, diminuendo conseguentemente il canone dovuto.

Dopo aver comunicato che la Soprintendenza archivistica per la Campania si trasferirà entro il 2016 nei locali demaniali di "Palazzo Carafa", rende noto che per l?Archivio di Stato di Caserta si sta cercando sia una idonea sede, alternativa a quella attuale in locazione, sia spazi adeguati per i depositi. Precisa peraltro che si sta procedendo all?attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale.

Comunica poi che, a seguito del sopralluogo effettuato il 21 gennaio scorso per la definizione degli ambienti del piano terra e del piano interrato, da destinare all?Archivio di Stato di Caserta, l?Agenzia del Demanio ha proceduto alla consegna formale dei locali al direttore dell?Archivio di Stato di Caserta e sono stati avviati gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento di sede. Fa presente altresì che è stato individuato il responsabile unico del procedimento per l?esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, che ha già trasmesso il documento preliminare alla progettazione, ed è stato costituito il relativo gruppo di lavoro.

Per quanto concerne il recupero dell?*ex* Caserma Pollio, prosegue il Sottosegretario, è stata avviata la procedura di individuazione del contraente per lo stralcio funzionale di 12 milioni di euro. Tale procedimento è condotto dal Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, il

Molise, la Puglia e la Basilicata, nella sua qualità di Stazione appaltante.

Illustra poi la situazione dell?Archivio di Stato di Salerno, che è ubicato in un immobile di proprietà dell?Amministrazione provinciale di Salerno, dichiarato di interesse storico-artistico. Con deliberazione del 21 dicembre 2015 del Consiglio provinciale il suddetto immobile è stato inserito nell?elenco del Piano triennale 2015-2017 delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; detta deliberazione è stata impugnatadal Dicastero, anche alla luce di quanto disposto dall?articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Dopo aver manifestato piena disponibilità ad informare la Commissione sull?esito del giudizio, segnala infine che sarà compiuto un ulteriore approfondimento dall?Agenzia del Demanio, allo scopo di verificare l?eventuale sopravvenienza di beni immobili demaniali liberi, idonei per far fronte alle esigenze degli istituti archivistici.

Riconosce comunque l?esigenza che le direzioni degli istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e non risultano inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale oppure che risultano inseriti nel suddetto Piano ma per intervento dichiarato come "operazione non attendibile" da parte dell?Agenzia del Demanio, provvedano a richiedere nuovamente alle Direzioni regionali della stessa Agenzia la disponibilità di immobili demaniali idonei da adibire a sedi.

Dopo aver riferito che la competente Direzione generale, il 10 febbraio 2016, ha fornito a tutti gli Istituti le necessarie indicazioni al riguardo, mette a disposizione della Commissione un prospetto in cui sono indicati tutti gli Istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e sono evidenziati quelli inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale.

La senatrice MORONESE(*M5S*), pur prendendo atto di aver ricevuto una risposta molto dettagliata, si dichiara parzialmente soddisfatta rispetto ai quesiti posti. Con riferimento al Piano di razionalizzazione, nega che sia possibile accedervi via *internet* e ribadisce la rischiesta di pubblicarlo anche sulla pagina *web* della Direzione generale archivi.

Lamenta poi che nel 2015 siano stati spesi circa 18,8 milioni di euro per i fitti passivi, che rappresentano circa i quattro quinti dell'intero *budget* destinato agli archivi. Reputa poi preoccupante che non vengano impiegati i beni demaniali ma si continui ad utilizzare beni privati, sperperando ulteriori risorse.

In merito all'Archivio di Caserta, prende atto con favore che sia stata finalmente avviata una soluzione idonea, peraltro dopo numerose sollecitazioni, stigmatizzando comunque che finora siano stati spesi 12 milioni di euro. Quanto agli Archivi del Lazio, giudica esorbitanti le cifre esposte dal Sottosegretario le quali, benchè ritenute congrue dagli organismi competenti, vanno comunque a beneficio dei privati. Si riserva conclusivamente di valutare la documentazione messa a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02331 della senatrice Blundo sul direttore generale dell'università "La Sapienza" di Roma, precisando che l'Amministrazione ha acquisito i necessari elementi informativi direttamente dal Rettore del suddetto ateneo. In merito al primo aspetto relativo alla legittimità dell?incarico, precisa che l?interessato ha vinto il corso-concorso, per titoli ed esami, di formazione dirigenziale presso la *ex* Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora Scuola Nazionale dell?Amministrazione-SNA) nel 1989, quando era legittimo partecipare a tali concorsi anche senza il possesso della laurea.

Inoltre, con riferimento all?ultimo rinnovo dell?incarico di direttore generale, fa presente che esso è stato conferito prima dell?entrata in vigore della norma che vieta l?attribuzione di incarichi a persone che sono in quiescenza; tale norma fa peraltro salvi gli incarichi già in corso. Ricorda infatti che l?articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone il divieto alle pubbliche Amministrazioni, nonché alle autorità indipendenti, di attribuire - a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell?ultimo anno di servizio, funzioni e attività

corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. A riprova della legittimità dell?incarico, puntualizza che il Dipartimento della Funzione pubblica, a seguito di un esposto pervenuto da una sigla sindacale, ha effettuato alcuni approfondimenti non riscontrando alcuna anomalia.

In merito al secondo aspetto relativo alla comprovata qualificazione professionale del direttore generale, evidenzia i positivi risultati gestionali conseguiti e riscontrabili, sotto il profilo sia della *performance* individuale valutata da un organo terzo, qual è il Nucleo di valutazione d?ateneo, sia di quello contabile riferito agli ultimi esercizi.

Quanto al terzo aspetto inerente i familiari del direttore generale, comunica che la figlia dello stesso è stata assunta a seguito di regolare vincita di un concorso presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e che solo nel 2009 si è trasferita per mobilità presso l?Università "La Sapienza". Precisa, inoltre, che il medesimo concorso non prevedeva il possesso della laurea quale requisito di partecipazione. Chiarisce, altresì, che la stessa è attualmente nella medesima categoria di ingresso e che nel 2008 ? quindi prima del suo trasferimento ? ha conseguito la laurea in Sociologia.

Con riferimento, infine, ad un?indagine presso la Procura di Bergamo che interessa un nipote del direttore generale nella sua qualità di medico, afferma che non vi è alcuna oggettiva correlazione tra tale fatto e l?incarico dello zio, oltre al semplice rapporto di parentela.

La senatrice BLUNDO(*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta, manifestando sconcerto per il tentativo del Ministero di giustificare lo *status quo*. Aver consentito al direttore generale Musto D'Amore di occupare una posizione di rilievo senza laurea rappresenta infatti, a suo giudizio, un fatto assai grave, nonostante l'Amministrazione si trinceri dietro a presunti fondamenti normativi. Né risultano chiare le motivazioni per le quali non vi sono stati bandi pubblici per gli acquisti compiuti, né siano trasparenti gli incarichi conferiti. Ciò ha portato ad un generale decadimento dell'Università La Sapienza che invece in passato poteva pregiarsi di un altissimo valore.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Riferisce il relatore LIUZZI (*CoR*), ricordando che, in base alla legge n. 234 del 2012, il Governo presenta, ad inizio anno un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Fa presente tuttavia che, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell?anno successivo, la predisposizione di quelle per l?anno 2015 è slittata alla fine dell?anno. Pertanto, riferisce che la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Dopo aver brevemente riepilogato i contenuti delle due leggi, afferma che il provvedimento non reca norme di stretta competenza della 7a Commissione. L'unico ambito che incide marginalmente sulle materie di interesse è contenuto nell'articolo 8, che esenta dal pagamento della tassa di circolazione i

veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro.

Rende noto infatti che la norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. In particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b),* della direttiva, concede una franchigia dalla tassa di circolazione all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo "in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi". Poiché nell'ordinamento interno non è prevista tale franchigia in favore di studenti, l'articolato proposto prevede, quindi, una modifica al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, introducendo un'esenzione dal pagamento di tale tassa per il veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente lo studente che lo utilizza nel territorio italiano per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore LIUZZI (*CoR*), stante l'esiguità degli ambiti di competenza, propone di esprimere una relazione favorevole.

Dopo che il PRESIDENTEha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole proposta dal relatore (pubblicata in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la relatrice aveva presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato a quella seduta. Ricorda altresì che si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere

sull'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha concesso la proroga del termine per la formulazione del parere sull'atto in esame, fissando all'11 marzo il nuovo termine.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) prende spunto dalle richieste di modifica avanzate nella scorsa seduta per illustrare talune correzioni ed integrazioni apportate allo schema di parere (pubblicato in allegato). In proposito, fa presente di aver anzitutto trasformato alcune osservazioni in condizioni, con riferimento alla necessità di ridurre la soglia minima di contributo, di rendere nota la ripartizione territoriale delle risorse e di escludere l'Istituto San Pio V dalla tabella triennale, atteso che si sono verificate incongruità nella distribuzione dei fondi. Lamenta altresì il ritardo nella presentazione dell'atto che ha reso difficile per gli stessi enti proseguire nella loro attività.

Sul nuovo schema di parere, illustrato dalla relatrice, prende la parola il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), il quale esprime forte preoccupazione per il contenuto dell'atto per le motivazioni in parte recepite dalla relatrice. Dopo aver ricordato che la tabella triennale finanzia molti enti di ricerca italiani, fa presente che un errore di valutazione può tradursi in una esclusione dal contributo e dunque in una perdita del nostro patrimonio culturale. Reputa peraltro concettualmente errati i parametri di valutazione previsti dal bando, in quanto tre sono di carattere assoluto, mentre due sono relativi. Tuttavia, essendo la valutazione unica per tutti, ne consegue che i parametri di carattere assoluto risultano premianti per i soggetti che richiedono somme elevate, svantaggiando in partenza gli organismi che avanzano richieste più modeste.

Detta contestazione, che definisce quasi matematica, determina due corollari: in primo luogo, vengono valutati nella stessa maniera tutti gli enti, a prescindere dal contributo richiesto e, in secondo luogo, non solo non si evince la distribuzione degli enti sul territorio nazionale, ma la valutazione viene effettuata su ambiti di ricerca troppo differenziati tra loro, tanto che l'applicazione dei criteri non risulta omogenea. Nel domandare come è possibile valutare con stessi criteri attività differenti, rammenta che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) non a caso è distinta in ambiti e comparti disciplinari, proprio perché nessun ente valutatore può avere sufficienti competenze per esaminare ricerche in settori troppo variegati.

Con riferimento ai giudizi espressi dalla commissione di valutazione, rileva poi criticamente come non sempre ad essi non corrisponda una votazione coerente, e ciò non fornisce a suo avviso una buona impressione in termini di trasparenza. Registra altresì che alcune fondazioni che hanno ricevuto punteggi elevati non hanno attività di ricerca in corso, ma le ultime risalgono addirittura al 2014.

Pone poi particolare attenzione alle istituzioni di cultura politica, su cui invoca una riflessione collettiva. Considerato che vi è sempre maggiore difficoltà a reperire risorse private, nel momento in cui viene meno la dimensione meritocratica si rischia a suo giudizio di punire le istituzioni più serie, con il risultato di una scomparsa di fatto delle culture politiche. Cita ad esempio la Fondazione Basso, esclusa dal finanziamento pur avendo un grande patrimonio librario ed archivistico. Nel rinnovare la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, sollecita una riflessione pubblica proprio a partire dalle istituzioni, sui temi descritti.

Il senatore TOCCI (*PD*) manifesta piena condivisione sull'intervento del senatore Quagliariello, sottolineando come la relatività dei parametri sia ancora più accentuata per quanto concerne l'assegnazione del finanziamento, attribuito a suo avviso in maniera discrezionale. Coglie quindi l'occasione per suggerire un'audizione dell'ANVUR proprio per raccogliere informazioni sulle modalità di valutazione in generale.

Concorda altresì con la questione della possibile scomparsa di culture politiche, giudicando improprio mettere insieme soggetti che svolgono attività di ricerca assai diverse. Ritiene infine che la scelta di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti dovrebbe condurre proprio ad un maggiore sostegno economico delle culture politiche.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) condivide il rilievo della relatrice sulla necessità di ridurre la soglia minima, che reputa divisiva e priva di un'idonea *ratio*. In merito alla distribuzione geografica delle risorse, lamenta che le fondazioni del Meridione siano poco presenti e sollecita il Dicastero a mettere in condizioni anche gli organismi del Mezzogiorno di partecipare a tali bandi.

Il PRESIDENTE fa presente che la possibilità di svolgere audizioni reputa poco praticabile, stante la necessità di esprimere un parere entro l'11 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (*Doc.* XVII, n. 6)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° marzo nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la senatrice Montevecchi ha illustrato uno schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato a quella seduta.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda di aver recepito nello schema di documento conclusivo già illustrato alcuni suggerimenti avanzati dalla senatrice Blundo nonché proposte informali pervenute dal Governo, anche sulla base dei documenti consegnati dal sottosegretario Borletti Buitoni. Cita in proposito i progetti dei cammini, delle case cantoniere, il progetto "fari" nonché le iniziative in corso con la Fondazione FS.
Menziona altresì alcune iniziative parlamentari in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento in materia di patrimonio culturale immateriale e di impiego di ferrovie in disuso a fini turistici.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che censisce una variegata area del cosiddetto "non gestito" e consente di far emergere numerosi beni tuttora dimenticati.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dà atto a sua volta alla relatrice di aver compiuto un lavoro di sintesi di tutte le esperienze presentate in Commissione dai soggetti auditi, da cui è emerso il bisogno di valorizzare il patrimonio locale, anche in un'ottica di sussidiarietà. Reputa infatti fondamentale coinvolgere i soggetti del *no profit*, ampliando altresì le opportunità per i giovani di recuperare i luoghi abbandonati dei propri territori.
Ringrazia inoltre gli amministratori locali che hanno ideato modalità nuove per recuperare i beni dimenticati, nonostante la crisi finanziaria. Ciò rende possibile mettere in rete le competenze, offrendo dunque un supporto tanto al Legislatore quanto al Governo. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) si associa agli apprezzamenti rivolti alla relatrice, condividendo la necessità di una mappatura del patrimonio "minore", anche al fine di dare nuovo impulso al turismo culturale. Giudica infatti importante superare la tradizionale concezione di tutela, puntando di più sulla valorizzazione, anche attraverso sinergie tra pubblico e privato. In proposito, concorda con l'idea di estendere lo strumento dell'*art bonus* anche ai beni privati.

Dopo aver brevemente accennato ad alcune esperienze della regione Veneto, ribadisce la necessità di coinvolgere i comuni nel recupero dei beni e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) manifesta a sua volta soddisfazione per il lavoro della relatrice, ricordando le numerose esperienze che sono state illustrate in Commissione durante le audizioni, a dimostrazione di una vera passione degli amministratori locali per il proprio territorio. Nel giudicare importante la sintesi compiuta, chiede alla relatrice di inserire un accenno anche alle architetture in pietra a secco rappresentate dai trulli, che hanno a loro volta bisogno di una rivitalizzazione e di recupero.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara disponibile ad inserire il suggerimento del senatore Liuzzi e riformula lo schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di documento conclusivo come riformulato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti delle Casse rurali ed artigiane - Federcasse, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che la Fargo *entertaiment*, la Michelangelo film e la Caro film hanno fatto pervenire - su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo - una documentazione unitaria che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo, che individua gli enti privati di ricerca finanziati dal Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca e inseriti in un?apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016;

considerato che, in base al decreto ministeriale n. 44 del 2008:
- gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco;
- non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato;

tenuto conto che la somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro e che il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti, atteso che sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro, mentre 133 erano le domande nel 2011-2013, per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro;

preso atto delle novità del bando 2014, che consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo;

rilevato che a ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando e che, a differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio;

valutato inoltre che il bando ha stabilito l?attribuzione di un contributo pari all?80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro;

riscontrato tuttavia che l?applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013;

considerato peraltro che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri, nonchè alcuni

soggetti che avevano chiesto un contributo inferiore alla predetta soglia di 50.000 euro;

rilevato inoltre criticamente che, poiché nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell?ammontare disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l?erogazione effettiva delle risorse e l?anno iniziale di validità della tabella;
2. si reputa opportuno riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;

e con le seguenti condizioni:

a) si sollecita l?Esecutivo a riequilibrare i criteri del bando, attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicurando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comunque erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano esclusi dal riparto o che vengano avanzate richieste di contributo eccessivamente elevate per superare il limite minimo previsto dal bando;
b) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;
c) in attesa di un riordino complessivo della normativa relativa alle modalità di assegnazione dei contributi pubblici, che appare urgente e non più procrastinabile, pur prendendo atto che il contributo all?Istituto San Pio V è previsto dalla legge n. 293 del 2003, si sollecita l'Esecutivo a prendere iniziative che escludano dalla tabella triennale il suddetto Istituto e comunque tutti gli enti che usufruiscono di assegnazioni diretta per via legislativa.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA DELL'ABBANDONO DEI LUOGHI CULTURALI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(*Doc.* XVII, N. 6)

1. **PREMESSA**

L'indagine conoscitiva in titolo ha permesso alla 7ª Commissione permanente del Senato ? sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte circa la situazione in cui versano i beni culturali ? di individuare alcune tematiche di sicuro rilievo, insieme con diverse criticità sulle quali intende esprimere una valutazione conclusiva.
L'Italia, è cosa nota, vanta primati per varietà e ricchezza del patrimonio culturale ma anche, in negativo, problemi di abbandono, incuria e negligenza. Al valore inestimabile dell'offerta ? per quantità e qualità ? e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla "conservazione" dei beni, corrispondono un'atavica mancanza di fondi, vieppiù aggravata dai ripetuti tagli che da vari anni - quantomeno fino alla inversione di tendenza determinata dalla manovra di bilancio 2016 - hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie, e i "monumenti al

degrado" di cui è disseminata la Penisola, che di quella varietà e di quella ricchezza rappresentano paradossalmente la cartina di tornasole e la triste, desolata immagine rovesciata di segno.
Obiettivo primario della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, è stato quello di abbozzare una sorta di guida in filigrana del nostro Paese: isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie.
Contestualmente ai «luoghi dell'abbandono», la Commissione ha così preso consapevolezza dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato» (fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili).

2. DEFINIZIONI, SINTESI DEI DATI, SITUAZIONE ATTUALE

In via preliminare e quale presupposto necessario, la nozione stessa di «patrimonio culturale» deve essere valutata in una prospettiva generale, meno cristallizzata e più duttile, entro un ventaglio più ampio di riferimenti che comprendono:
? la conservazione (insieme con le diverse e spesso onerose e complesse problematiche concernenti recupero, restauro e manutenzione);
? una tutela opportunamente estesa ai beni paesaggistici (non scevra, dunque, da implicazioni ambientali relative al «consumo di suolo»);
? la fruibilità, in particolare da parte delle persone con disabilità permanente o temporanea, che, mentre sottrae il bene culturale a una prospettiva elitaria, intende valorizzarlo non privandolo tuttavia del significato e del suo valore intrinseco;
? la valorizzazione e la promozione del bene culturale in stretta connessione al territorio: al contesto, cioè, di cui il bene partecipa, dando significato e al tempo stesso ricevendone, dunque in proficua osmosi, anche in chiave di rivalutazione e promozione turistica e sociale di un luogo;
? il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio (il ministro Franceschini è più volte intervenuto sull'argomento) capace di incrociare i piani strategici di promozione turistico-culturale con la ricerca di un turismo cólto, di qualità, capace di apprezzare un'offerta rinnovata e, non ultimo, di contribuire alla riqualificazione di aree e territori in cui l'abbandono del patrimonio artistico-culturale è esso stesso cifra del degrado sociale, nel nome di una riqualificazione che passa anche attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo presente l'importante ruolo attivo che dovrebbe avere la cittadinanza con l'obiettivo di fidelizzare gli abitanti al territorio.
Diversi risultano gli esempi che, nello specifico, sono stati evidenziati fin dal principio dei lavori dalla Commissione, con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione e alle competenze regionali, e con riferimento a indirizzi, in forma di sollecitazioni politiche, eventualmente da rivolgere agli enti locali.
Grazie alle audizioni la Commissione ha potuto ricavare informazioni di rilievo non solo sullo stato in cui versano i beni culturali ma su criteri, parametri e indicatori quali «strumenti operativi» che preludono e sottostanno alla possibile stesura di una «Mappa dell'abbandono», comprese definizioni, ambiti, dati sensibili (in termini quantitativi e qualitativi), linee di indirizzo.

3. ASPETTI EVIDENZIATI ALL'ESITO DELLE AUDIZIONI

Nell'audizione del 15 luglio 2015 il professor Carlo Borgomeo ha illustrato alla Commissione lo *status* giuridico della Fondazione «Con il Sud», il cui scopo precipuo è quello di favorire la coesione sociale attraverso un'opera di recupero e valorizzazione di beni comuni (ovvero beni culturali, ambientali o confiscati alle mafie). A tal fine la Fondazione pubblica periodicamente bandi per l'assegnazione di

contributi a progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati di indiscusso e dimostrabile valore. I criteri di valutazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali previsti dai bandi sono la corrispondenza tra i progetti e i bisogni del territorio; la qualità dei soggetti partecipanti (devono essere più soggetti che operano in rete); l'autosostenibilità, ovvero la capacità dei progetti di proseguire nel tempo dopo la conclusione del finanziamento. In relazione all'ultimo bando, in ordine di tempo, sono pervenute circa 220 segnalazioni di beni culturali abbandonati di proprietà di privati o enti locali, tra i quali la Fondazione ne ha selezionati 14. Su questi 14 beni sono stati presentati 46 progetti di valorizzazione da parte di cooperative sociali, tra i quali ne verranno selezionati per il finanziamento al massimo 8 o 9.

Nell'audizione del 29 luglio 2015 il direttore dell'Agenzia del Demanio, ingegner Roberto Reggi, ha evidenziato che l'Agenzia, di là dalle sue funzioni istituzionali, ha da ultimo assunto un ruolo di supporto agli enti pubblici, inclusi quelli territoriali, per attuare una strategia per un miglior utilizzo del patrimonio pubblico in generale. Per ciò che concerne i beni demaniali di rilevanza storico-artistica, la Commissione ha preso atto che:

a) gran parte di essi (oltre il 65 per cento) risulta in uso governativo alle pubbliche Amministrazioni centrali;

b) altri beni sono in uso a enti locali, enti religiosi, istituti scolastici, università, associazioni, accademie e fondazioni, oltre che in concessione a privati;

c) quota parte di tali beni è inserita in percorsi di valorizzazione mirata e che si basa sulla natura e sulla specificità dei beni stessi;

d) il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall?Agenzia del demanio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme di utilizzazione degli immobili, che in una prospettiva di rigenerazione urbana, d'intesa con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati;

e) l?Agenzia promuove iniziative di sviluppo immobiliare che mirano a incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori;

f) il progetto «Fari», da ultimo, ha inaugurato un percorso di valorizzazione per sottrarre al degrado alcuni fari che versano in stato di abbandono e degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza.

L?Agenzia del demanio è impegnata, inoltre e in particolare, a promuovere, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, progetti di valorizzazione di immobili afferenti al demanio storico-artistico di proprietà statale attraverso il loro trasferimento agli enti locali. L?Agenzia del demanio ha ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte. Si contano, a oggi, attivi 226 tavoli tecnici con i Comuni richiedenti e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli enti locali, 87 sono stati approvati e l?*iter* di trasferimento si è concluso per 46 immobili, devoluti in via definitiva ai Comuni.

Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l?Agenzia del demanio, sono contenuti ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), per cui sono configurabili quattro opzioni alternative rispetto agli immobili valorizzati: vendita, concessione, costituzione del diritto di superficie, conferimento a fondi immobiliari. L?articolo 26 stabilisce, dunque, nuove opportunità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali. L?Agenzia mantiene dal canto suo il compito di valutare e coordinare le richieste delle Amministrazioni comunali, che possono stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (*social housing*), sia in

termini di individuazione di nuove funzioni.

Con le audizioni svolte nella seduta del 30 luglio 2015 la Commissione ha avuto modo di valutare, con più idonei mezzi conoscitivi e modalità di analisi, l'importanza della salvaguardia del «patrimonio immateriale» (si pensi alle «creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e all?identità commerciale dell?impresa») come oggetto di tutela specifica e retaggio culturale per la società (di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata in Italia nel 2007, nonché alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005).
In particolare la Commissione ? attraverso le testimonianze della dottoressa Maura Picciau (direttrice del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma), della dottoressa Stefania Baldinotti (funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e della professoressa Michela Becchis (docente di arte contemporanea presso l'Università di Roma «Tor Vergata») ? ha preso atto della «negazione silenziosa» che coinvolge i beni demo-etno-antropologici, con la conseguenza che nessuna autorità territoriale si occupa della salvaguardia di tale significativo patrimonio immateriale (fra cui vanno enumerate forme di lavoro rurale, mestieri artigianali e alcune tratte ferroviarie dismesse, come quelle irpine o toscane).

L'8 settembre 2015 è stato quindi audito il Fondo ambiente italiano (FAI), che ha illustrato alla Commissione «I luoghi del cuore»: un censimento nazionale intrapreso a far tempo dal 2003, che rappresenta la più estesa mappatura italiana dei luoghi da tutelare «così come percepiti dalle popolazioni», nonché la più vasta applicazione della Convenzione europea del paesaggio, e che ? a dieci anni dalla sua inaugurazione ? ha fruttato un volume riepilogativo contenente dati e proposte. Fino a oggi sono stati censiti, previa segnalazione, 35.770 luoghi del cuore e la tipologia più segnalata risulta quella afferente ai «beni ambientali».

L'intervento del dottor Ledo Prato ? segretario generale tanto dell'associazione «Mecenate 90» quanto dell'associazione delle città d'arte e cultura (CIDAC) ?, nella successiva audizione del 15 settembre 2015, ha introdotto una premessa di natura tipologica, definendo le «categorie» mediante le quali debbano essere identificati e classificati i diversi luoghi culturali abbandonati. Tali categorie rimandano essenzialmente alla natura della «proprietà del bene», rispetto alla quale varia e deve essere opportunamente calibrato il relativo intervento.
In breve si hanno: beni demaniali (di proprietà dello Stato); beni che ricadono sotto la responsabilità di Regioni, enti locali, istituzioni o soggetti pubblici (come accademie, università ecc.); beni di proprietà di privati; beni ecclesiastici. A fronte di una classificazione siffatta, vi è da considerare che tutti i beni aperti al pubblico, in quanto "fruibili", possono essere oggetto di degrado ma difficilmente versare in uno stato di completo abbandono. Tuttavia vi sono beni che, pur restaurati, rimangono chiusi al pubblico perché le Amministrazioni responsabili non sanno come gestire (e che pertanto si deteriorano viepiù), o beni solo parzialmente utilizzati.

A ciò si ricollega direttamente quanto affermato successivamente dall'architetto Filippo Spaini (audito il 6 ottobre 2015) che, insieme con la mancanza di un'anagrafe dei beni culturali abbandonati, ha evidenziato il rischio, piuttosto diffuso, di beni già restaurati che subiscono rapidamente un processo di degrado dal momento che i lavori di ristrutturazione e le operazioni di restauro sono stati effettuati senza avere in via preventiva un progetto preciso in vista della successiva gestione.

Il 15 settembre 2015 è intervenuto in audizione il dottor Marco Ranieri, consulente della Regione Puglia nell'ambito del programma regionale per le politiche giovanili «Bollenti Spiriti». A far tempo dal 2006, pur non disponendo di una «mappa» dettagliata, la Regione Puglia ? con il supporto dei Comuni ? ha identificato una serie di spazi dismessi da valorizzare, che sono risultati appartenenti a

tipologie le più varie (carceri, monasteri, caserme, e via enumerando). Sono stati pertanto emessi dei bandi vòlti non solo al progetto di riqualificazione dei luoghi, ma anche ad aspetti specifici correlati (come attrezzature e arredi o attività di *start up* gestionali).

Un ulteriore profilo d'interesse è stato quindi introdotto dalla dottoressa Francesca Santarella, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2015, che ha illustrato il progetto «*Still alive*», finalizzato al censimento di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale che versano in uno stato di accentuato e progressivo degrado. In particolare la dottoressa Santarella ha riferito su una particolare tipologia architettonica di immobili a copertura parabolica (per ciò definiti «paraboloidi»), sórta con ogni probabilità in Italia negli anni Venti del secolo scorso per contenere materiali in polvere depositati a cumulo. Tale tipologia architettonica rappresenta anche un esempio di come l'originaria natura industriale si possa coniugare con un notevole pregio estetico.
Benché ne siano stati censiti su suolo italiano circa 90, altri «paraboloidi» sono stati realizzati all'estero con utilizzo di manodopera italiana: pur tuttavia, in entrambi i casi, gli esempi di avvenuto "recupero" si contano in proporzione esigua ed è un peccato, proprio perché l'ampiezza di queste strutture si presta a una "riconversione" che può espressamente favorire *startup* innovative nell'ambito dell'aggregazione sociale. Si tratta, infine, di strutture che spesso è difficile preservare da imprenditori immobiliari che vorrebbero abbatterle per edificare al loro posto nuovi edifici.

La Commissione ha ascoltato anche il dottor Giacomo Zaganelli, che nel 2010, a Firenze, ha dato vita alla « Mappa dell'abbandono»: un progetto *in progress* che ? oltre a monitorare le strutture architettoniche abbandonate da tempo ? di contro alla cementificazione selvaggia, alla devastazione del paesaggio e al consumo di territorio, ha come scopo il riutilizzo, anche per periodi temporanei, del patrimonio immobiliare dismesso.
Vi sono, in particolare, numerose aree abbandonate che potrebbero essere utilizzate a fini museali e culturali, come «spazi polifunzionali» o per la promozione delle diverse discipline artistiche. Spazi lasciati al loro destino che vanno re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non calate dall'alto. Finalità ultima ed esplicita del progetto «La Mappa dell'abbandono» che, da Firenze, si è progressivamente esteso all'intera Regione Toscana, è stata e continua a essere dunque quella di analizzare e comprendere il «potenziale» del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono ? moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto ? e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. L'inserimento di nuove attività in contesti urbani abbandonati costituisce, infatti, un potente stimolo in chiave di rigenerazione ambientale.

Nella seduta del 19 gennaio 2016 sono intervenuti i rappresentanti di Italia Nostra e di alcune realtà territoriali, che hanno posto l'accento sopratutto sull'esigenza di rendere i cittadini parte attiva del processo di individuazione e rigenerazione dei beni in disuso. Italia Nostra ha peraltro affrontato il tema dell'educazione al patrimonio culturale, che parte anzitutto dalle scuole e dalla sensibilizzazione dei giovani. Il dottor Gennaro Saiello e il dottor Luca Rizzo Nervo, rispettivamente consigliere regionale della Campania e assessore al comune di Bologna, hanno illustrato i progetti in atto nei loro territori, frutto di "Patti di collaborazione" tra le Amministrazioni e i cittadini, diversamente disciplinati, che mirano proprio ad includere le comunità di riferimento.

Nell'ultima audizione, svolta il 26 gennaio 2016, l'architetto Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha illustrato l'azione politica del Ministero, non soltanto nella valorizzazione del grande patrimonio museale ma anche per il recupero e

il consolidamento delle infrastrutture culturali. Oltre agli investimenti diretti per la conservazione, il Segretario generale ha rimarcato l'esigenza di intensificare la rete di partecipazione delle comunità al possibile utilizzo dei beni, partendo dalla mappatura di quei luoghi che si trovano al di fuori dei circuiti più attrattivi. Il Dicastero ha peraltro preso parte al programma "Aree interne", che aveva l'obiettivo di individuare i servizi minimi essenziali, come scuole, trasporti e sanità, idonei ad evitare l'abbandono dei luoghi periferici da parte dei cittadini. Si è riscontrato che la dotazione culturale, attraverso un'adeguata mappatura, può rappresentare di per sé un "servizio minimo essenziale" e quindi un elemento di incoraggiamento per evitare lo spopolamento delle cosiddette "aree interne".

4. CRITICITA' E RIFLESSIONI

Alla luce delle audizioni effettuate e del materiale depositato dal Governo durante l'esame, rispetto ai diversi temi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha preso atto anche di numerose criticità e spunti di riflessione nel merito: a principiare dall'auspicio che le pubbliche Amministrazioni siano in futuro più coinvolte nella gestione collaborativa dei fondi strutturali, e valutino soprattutto l'importanza di una mappatura dei beni culturali abbandonati allo scopo di alimentare e non disperdere il senso di appartenenza delle popolazioni al loro territorio.
I beni di proprietà dello Stato ammontano a circa 47.000 e, in relazione a essi, le risorse finanziarie pubbliche destinate alla manutenzione sono insufficienti, con la conseguente necessità di individuare sinergie con risorse private.
Per ciò che concerne i «beni immateriali», si lamenta la mancanza di un sistema nazionale di monitoraggio, nonostante alcuni enti territoriali (come le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia o Sicilia) abbiano costituito un apposito ufficio per la tutela di questa tipologia di beni e nonostante in diverse circostanze l'UNESCO abbia raccomandato all'Italia l'incremento degli *standard* di tutela del patrimonio immateriale.Vanno peraltro segnalate le proposte di legge di iniziativa parlamentare nn. 2497 e 3333, attualmente all?esame della Camera dei deputati che mirano a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in esplicita attuazione della richiamata convenzione UNESCO, aggiornando a tal fine la legge n. 77 del 2006 sui siti UNESCO e disponendo un apposito stanziamento.
Se le Regioni possono essere considerate destinatarie ideali di un *data base* dei luoghi da recuperare e far rivivere ? soprattutto in vista dell'elaborazione dei piani paesaggistici regionali ? vi è tuttavia la percezione che a tutt'oggi il federalismo demaniale non si sia mai riuscito a raccordare con progetti o interventi di rigenerazione urbana, salvo casi molto rari. Tale raccordo consentirebbe, invece, un effettivo coinvolgimento della cittadinanza la quale, a sua volta, potrebbe avere funzioni di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali. Nell'ambito del coinvolgimento della cittadinanza, dovrebbe inoltre essere rafforzato il rapporto di collaborazione con le associazioni del terzo settore, soprattutto al fine di valorizzare economicamente, dopo il recupero, i luoghi culturali abbandonati.
La normativa italiana in materia di beni culturali ha storicamente mirato più a favorire la tutela che la fruizione dei beni, con conseguenze «paradossali», giacché in questa logica il bene più tutelato risulta quello meno fruito dal pubblico, anche a fronte del fatto che il cambio di destinazione d'uso dei beni culturali non è agevole (come sarebbe ad esempio la ristrutturazione di vecchie carceri o monasteri da destinare a uso alberghiero). In sintesi:
a) è ancora insufficiente la capacità di progettazione, con particolare riferimento alla valutazione costi-benefici quando si procede al restauro dei beni culturali, nella prospettiva della successiva gestione al fine di garantirne la più ampia fruibilità, atteso che sono comunque necessari investimenti per la messa in sicurezza, per la promozione e per i costi di funzionamento anche quando ci si avvalga di *start up* o di modalità di partecipazione delle comunità locali;
b) alla difficoltà di ottenere finanziamenti per i progetti delle opere da realizzare si coniugano ostacoli burocratici da parte delle pubbliche Amministrazioni, il cui personale spesso non ha la qualificazione necessaria per controllare e sovrintendere i lavori;

c) va assicurato il rispetto delle regole che prescrivono specifiche qualificazioni ? distinte per il restauro monumentale, il restauro delle superfici e delle opere mobili, il restauro archeologico - alle imprese che operano sui beni culturali e, in relazione a ciò, va rafforzato il tessuto delle imprese così qualificate, anche in una prospettiva di crescita occupazionale;

d) per quanto riguarda i restauratori, va salutata positivamente l?imminente realizzazione dell?elenco pubblico, distinto per settori di competenza, di quanti sono professionalmente abilitati ad operare sui beni pubblici, in attuazione di quanto previsto dall?articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E? stato tuttavia segnalato un problema di ricambio generazionale e di inserimento dei giovani nella professione.

L'esperienza dei "Laboratori urbani" pugliesi si è rivelata sorprendente, sia sotto il profilo del recupero e della valorizzazione economica dei beni dismessi, sia per quanto riguarda la creazione di un sentimento di fiducia tra popolazione ed enti locali, nonostante le non poche difficoltà incontrate dalle Amministrazioni comunali, a causa della mancanza di competenze specifiche e della carenza di personale. Peraltro, nel territorio pugliese un tentativo di rifunzionalizzazione potrebbe essere esteso anche al *corpus* unico di costruzioni tipiche a cono, chiamati trulli, ricomprese nell'area denominata Murgia dei Trulli, i quali hanno un forte radicamento anche nell'identità delle comunità locali.Pur senza additare modifiche normative mirate idonee ad ampliare le possibilità di partecipazione dei giovani a progetti di riqualificazione, si può osservare ? in via generale ? che in molti casi la soluzione del «comodato d'uso» si è rivelata più funzionale rispetto a quello della «concessione di servizi».

Attiene in certo modo alla valorizzazione del patrimonio immateriale anche la politica avviata da ultimo ? e attinente insieme alla dimensione culturale e a quella turistica - di sviluppo dei Cammini, che vede una forte collaborazione fra differenti livelli istituzionali (i progetti pilota saranno concentrati in una fase iniziale, sulla Via Francigena e la Via Appia).

In relazione alle Ferrovie Storiche, è notizia recente l?ingresso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Fondazione FS, con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio costituito dalle linee ferroviarie storiche, così rilevante sotto il profilo paesaggistico, storico e turistico. Sul tema, del resto, già il Parlamento ha avviato l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. n. 1178) avente lo scopo di sostenere il reimpiego, a fini turistici, di linee ferroviarie in disuso.

Va poi sottolineato il percorso avviato dalla convenzione recentemente sottoscritta fra Beni culturali, Anas, Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini turistici. Tale convenzione apre prospettive interessanti per il recupero di una fitta trama di beni immobili oggi abbandonati sul territorio e suscettibili di valorizzazione: le prime esperienze avviate hanno ad oggetto alcuni fari costieri e case cantoniere dell?ANAS.

Appare infine pienamente coerente ai temi affrontati dall?indagine quanto previsto dal recente decreto ministeriale 6 ottobre 2015, che ha dettato i criteri e le modalità per concedere in uso, a enti privati *non profit,* beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione di "immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati.

Le iniziative sopra ricordate rappresentano il tentativo di introdurre nuovi modelli di gestione dei beni del patrimonio pubblico, oggi in abbandono o comunque trascurati. Sugli sviluppi e i risultati prodotti da tali iniziative sarà importante che il Governo provveda a informare periodicamente le Camere, al fine di consentire loro di valutarne l?efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, le eventuali criticità e i correttivi da apportare.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La 7ª Commissione unanimemente concorda sull'esigenza di considerare le aree e gli spazi dismessi in prospettiva lungimirante, quali catalizzatori di nuovi usi o funzioni, e per il rilancio e lo sviluppo di

microeconomie basate su tessuti locali. Concorda altresì sull'esigenza di individuare alcune azioni prioritarie finalizzate alla riattivazione di luoghi abbandonati che, contrastando il degrado urbano, possano contribuire alla rinascita di quartieri o di porzioni di territorio.
Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa, deve essere «plurale», disegnata a più mani, con il contributo di soggetti diversi: la sua realizzazione rappresenta un passo decisivo per cercare di legare in modo sempre più proficuo, rispetto alle peculiarità e all'individuazione di possibili interventi, le istituzioni, le associazioni e i diversi segmenti interessati.
Essa costituirebbe, inoltre, un primo, insopprimibile passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare l'offerta formativa e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e d'impiego a essa connesse. Quello dell'«abbandono» è un tema cruciale ? per l'insieme delle problematiche che vi sono sottese ?, e che è stato affrontato fin qui in modo inadeguato, anche quando congiunture economico-finanziarie più rosee avrebbero consentito maggiore impegno e un più cospicuo impiego di risorse.
Si tratta, naturalmente, di un tema ampio e complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati e il tentativo di tracciare un perimetro, sia per le problematiche che ne derivano. La Commissione ha acquisito consapevolezza delle tipologie differenti di «beni» che devono essere prese in esame, dal punto di vista sia della natura stessa del bene, sia dell'appartenenza e del contesto territoriale in cui lo stesso bene è inserito, afferendovi in termini storico-geografici.
Vi sono i luoghi d'indiscutibile valore e inestimabile pregio storico-artistico. Vi sono i beni ecclesiastici o di proprietà di privati (con le relative difficoltà di fruizione da parte del pubblico). Vi sono i luoghi "invisibili" fino a ieri, di cui solo da ultimo si è presa consapevolezza, come sembra suggerire l'affermarsi di una sorta di "archeologia cinematografica" o di turismo legato ad ambientazioni di *serial* televisivi. Vi sono i «beni immateriali», con la loro valenza storica e antropologica ancora in gran parte sottaciuta. Vi è il capitolo affatto particolare dell'«archeologia industriale»: di edifici, spesso ormai lasciati in completo abbandono, che siano visitabili e dunque fruibili come testimonianza storico-culturale, anche laddove ? con le difficoltà di cui si è accennato ? mutino la loro destinazione d'uso originaria.
Vi è, infine, un'esigenza di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel «ricucire le periferie» che ? come auspicato e teorizzato da Renzo Piano ? non deve intendersi solo e semplicemente come un sanare la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma come un ricucire i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese. Un?esigenza di riqualificazione sociale del territorio che in molte realtà locali parte dal basso, dai cittadini che si impegnano direttamente nell?esercizio di "buone prassi" nel campo della cura e del decoro culturale. Iniziative, queste, che, pur non essendo per nulla sostitutive della competenza e del *know how* garantiti dalle altre figure professionali impiegate nel settore, occorre assolutamente promuovere e incentivare soprattutto per quei beni culturali che ricoprono un significato fortemente identitario per le comunità locali.
In conclusione, la Commissione auspica che sia possibile al più presto promuovere una strategia largamente condivisa dalle diverse forze politiche che preveda i seguenti interventi:

a) vigilare affinché l'Agenzia del demanio ? di concerto con le Regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria ? possa realizzare al più presto un censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l'allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;

b) promuovere una mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee

guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell'apporto dell'associazionismo accreditato; dare impulso, inoltre, al vincolo storico-relazionale, di cui alla lettera *e)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con particolare riferimento al carico umano e alla trasmissione dei saperi tra le comunità e ad aspetti di civiltà e usi e costumi delle genti, in accordo con la valorizzazione del "patrimonio intangibile" di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007;

c) inserire i luoghi dell'abbandono (o «luoghi del cuore», così come definiti nel progetto del FAI) nei piani paesaggistici regionali, come avvenuto ad esempio in Toscana, valorizzando così la sensibilizzazione popolare che sottostà a tale mappatura;

d) estendere le agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall'«*art bonus*»:

? in maniera tale che sia possibile coinvolgere le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore per la valorizzazione di progetti legati al cosiddetto «micromecenatismo»;
? ai beni privati, affinché si aprano nuove prospettive di *crowdfunding* (per restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione?) e dunque indirettamente per la lotta all'abbandono dei beni culturali. In tale quadro andrebbe ripensato organicamente il tema dei contributi ai privati proprietari di beni vincolati, che come è noto è ancora in gran parte irrisolto, fermo restando l'obbligo per il privato di rendere fruibile al pubblico il bene oggetto di tali agevolazioni;
? per realizzare un più ampio, articolato e stabile regime fiscale agevolato, finalizzato a progetti vòlti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono;

e) incoraggiare il trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero il loro affidamento a soggetti consentiti dall?ordinamento, eventualmente da costituire anche *ad hoc* e capaci ove necessario di coniugare risorse e capacità nazionali e locali, pubbliche e private, individuando per ciascuno l?allocazione ottimale per contrastarne l'abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

f) declinare il recupero e l'utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali: si pensi da un lato ai beni immobili (palazzi, terreni ecc.) confiscati alla mafia, dall'altro ai Fondi europei 2014-2020 che prevedono cospicui investimenti per il sociale (cui ci si potrebbe "agganciare" in modo specifico per reperire fondi al fine di combattere l'abbandono o per promuovere il riuso di beni abbandonati);

g) reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali», dal momento che tali attività, finalizzate agli scopi descritti, contrariamente a quanto asserito nell'alinea del comma 7 sopra citato, non possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il senatore Scibona ha interpellato la Presidenza per richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in Commissione della trattazione di un affare inerente ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus, al fine di approfondire la questione e di formulare anche un atto di indirizzo al Governo.

Trattandosi di questione di notevole rilevanza, ove la Commissione non abbia obiezioni, ritiene che tale richiesta dovrebbe essere accolta.

La Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione dello svolgimento del predetto affare.

Il PRESIDENTE ricorda poi che, a causa di impegni istituzionali sopraggiunti e della posticipazione dell'orario di inizio della seduta odierna, le comunicazioni del sottosegretario Giacomelli sul rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, già previste per oggi, sono state rinviate ad altra seduta.

In merito alla suddetta questione il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ritiene opportuno che, anche in relazione al successivo confronto con il Governo, la Commissione chieda al Servizio Studi di

predisporre un approfondimento comparativo sulle procedure utilizzate negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'assegnazione e il rinnovo della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si sofferma quindi sulla proposta di regolamento COM (2016) 43 definitivo, all'ordine del giorno della seduta, riguardante l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz: poiché si tratta di una questione della massima importanza e di contenuto tecnicamente complesso, chiede che possano essere svolte alcune audizioni informative per i necessari approfondimenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con la richiesta di approfondimenti del senatore Maurizio Rossi, in merito alle procedure utilizzate negli altri Paesi dell'Unione europea per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il PRESIDENTE evidenzia che, come sempre accade, il Servizio Studi potrà certamente fornire gli elementi informativi segnalati, che possono peraltro essere richiesti anche dai singoli parlamentari. Per quanto riguarda poi le audizioni informative richieste, si riserva di valutare meglio la questione nel proseguo dell'esame dell'atto comunitario COM (2016) 43 definitivo.

Comunica poi che, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1638, recante la delega del codice della strada, stanno proseguendo presso i competenti Uffici del Governo le riunioni tecniche per predisporre una nuova relazione tecnica che possa consentire di superare le problematiche di carattere finanziario riscontrate sul testo, in relazione al parere contrario reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (n. COM (2015) 667 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc.* XVIII, n. 109)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in esame, che è volta a migliorare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, potenziando le sinergie tra le varie Agenzie dell'Unione europea che assistono le autorità nazionali preposte a tali funzioni.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si sottolinea come attualmente negli Stati membri siano più di 300 le autorità civili e militari che svolgono attività di guardia costiera nei vari settori, quali la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, le attività di ricerca e di soccorso, il controllo delle frontiere e quello doganale, il controllo della pesca e la protezione dell'ambiente. Già nel 2014, uno studio di fattibilità concluso dalla Commissione aveva evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra gli organismi e le agenzie coinvolte in tali compiti, soprattutto per gli aspetti relativi alla sorveglianza operativa e alla condivisione dei dati, in modo da poter offrire alle

autorità dei singoli Stati servizi più efficienti ed efficaci economicamente, che facilitino i controlli e la riduzione dei rischi e delle minacce nel settore marittimo.

Osserva che l'iniziativa in esame, volta a novellare il regolamento n. 1406 del 2002 sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), rientra quindi in una serie di misure proposte dalla Commissione per rafforzare, proprio mediante il maggior coordinamento tra le Agenzie europee coinvolte nello svolgimento di funzioni di guardia costiera, anche la difesa delle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, nella Relazione, si evidenzia come le modifiche introdotte con tale testo siano speculari a quelle apportate dalle proposte, recentemente adottate, volte a modificare la normativa sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669) e per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671).

Passa quindi all'esame del testo, che consta di due articoli.

L'articolo 1 integra il regolamento n. 1406/2002 aggiungendo, innanzitutto, all'articolo 2 un paragrafo in cui si stabilisce che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima coopera con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali.

È poi aggiunto un nuovo articolo 2-*ter*, che disciplina la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, individuando i nuovi compiti dell'EMSA.

Si tratta, innanzitutto, di condividere le informazioni ottenute dalla fusione e dall'analisi dei dati disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione presenti presso le altre Agenzie o accessibili attraverso di esse.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come il risultato di tale attività sarà quello di migliorare la diffusione, in tempo reale o quasi reale, dei dati relativi alla sorveglianza marittima tra le Agenzie europee e le autorità nazionali competenti, estendendo la condivisione anche a nuove tipologie di informazioni.

L'EMSA dovrà inoltre prestare servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate, ivi incluse le infrastrutture spaziali e di terra e i sensori installati su piattaforme di qualunque tipo, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.

La Relazione spiega come, grazie ai servizi supplementari basati sui sistemi aerei a pilotaggio remoto, sia possibile superare i limiti delle attuali tecnologie terrestri e satellitari nell'acquisizione ottica di immagini, con riferimento soprattutto a quelle relative alla individuazione delle piccole imbarcazioni utilizzate per trasportare i migranti nel Mediterraneo. L'EMSA organizzerà e presterà i servizi cosiddetti RPAS come prestatore di servizi istituzionali, a sostegno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e delle autorità di controllo delle frontiere e contribuirà, come Agenzia preposta alla sicurezza marittima, a creare una percezione più favorevole dell'impiego di tale tecnologia, applicandola all'espletamento delle varie funzioni pubbliche in mare (controllo delle frontiere, sicurezza della navigazione, attività di ricerca e soccorso, rilevamento dell'inquinamento, controllo della pesca ecc.).

Un ulteriore aspetto positivo di tale nuovo compito dell'EMSA, evidenziato dalla Relazione, è quello di assicurare la continuità della disponibilità dei dati del sistema di identificazione automatica via satellite, finora forniti ad altre agenzie e agli altri Stati membri nell'ambito di un programma di ricerca e sviluppo, svolto in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA). I più ampi compiti affidati all'EMSA in materia di comunicazione, infine, renderanno più agevole lo scambio di dati di comunicazione satellitare, a sostegno di operazioni congiunte.

L'EMSA dovrà inoltre sviluppare capacità a livello nazionale e dell'Unione, elaborando orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché appoggiando la formazione e lo scambio di personale, allo scopo di approfondire lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito delle diverse funzioni di guardia costiera.

La definizione delle modalità di cooperazione tra l'EMSA e le altre agenzie europee è demandata ad un

accordo di lavoro, mentre si prevede che la Commissione europea possa formulare, sotto forma di raccomandazione, un manuale pratico sull'attività da svolgere nell'ambito delle funzioni di guardia costiera.

L'articolo 2 della proposta fissa l'entrata in vigore del regolamento al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sottolinea l'opportunità di acquisire sul provvedimento in esame anche l'opinione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, che è direttamente interessato dalle disposizioni in questione, le quali sembrano avere una portata molto ampia.

Il PRESIDENTE segnala che il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera ha già fatto pervenire alla Presidenza e alla relatrice una serie di osservazioni, delle quali si terrà conto anche ai fini dell'espressione della risoluzione.

La relatrice CARDINALI (*PD*) conferma quanto precisato dal Presidente. Formula, pertanto, una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che esprime un parere motivato favorevole sul rispetto dei profili di sussidiarietà e proporzionalità e una serie di osservazioni di merito, che tengono appunto conto anche delle informazioni acquisite dai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di risoluzione della relatrice, chiedendo tuttavia se sia possibile esprimere i concetti contenuti nelle osservazioni in termini più cogenti, anche come impegno al Governo per la parte di sua competenza.

Il PRESIDENTE osserva che, come espressamente indicato nel testo, la proposta di risoluzione della relatrice ha anche valore di atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

Il senatore SONEGO (*PD*), pur condividendo anch'egli l'impostazione della proposta di risoluzione della relatrice, chiede che alla stessa sia aggiunta un'osservazione circa l'esigenza che il Corpo delle Capitanerie di porto, oltre alle funzioni di guardia costiera relative alla sicurezza in mare e alla salvaguardia dell'ambiente marino, abbia anche funzioni di polizia per le attività di controllo delle frontiere. Ciò è in linea con i più recenti orientamenti maturati nell'Unione europea, miranti ad accrescere le sinergie e il coordinamento tra i vari organismi di polizia, per meglio tutelare la sicurezza all'interno degli Stati membri e lungo le frontiere esterne dell'Unione.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime perplessità sull'osservazione proposta dal senatore Sonego, sottolineando che in Italia il Corpo delle Capitanerie di porto ha da sempre un ruolo molto specifico, che è appunto quello delle funzioni di guardia costiera, mentre i compiti di polizia e di controllo delle frontiere ai fini della sicurezza sono demandati ad altri corpi e organismi. Ritiene quindi che tale richiamo si configurerebbe come una forzatura impropria.

Il senatore SONEGO (*PD*) ribadisce che quello di coinvolgere i corpi che esercitano le funzioni di guardia costiera anche nel controllo delle frontiere è un preciso indirizzo dell'Unione europea e, peraltro, risponde ad una logica condivisibile di razionalizzazione delle varie forze militari e di polizia che sembrerebbe opportuna anche in Italia.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si dichiara anch'egli contrario alla proposta del senatore Sonego, rilevando che il provvedimento in esame riguarda specificamente il rafforzamento della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, che sono quelle esercitate attualmente dal Corpo delle Capitanerie di porto. Il Corpo ha del resto sempre manifestato l'esigenza di mantenere tale specializzazione, proprio al fine di garantire un efficiente espletamento di compiti così delicati come ad esempio il soccorso e il salvataggio in mare.

Il presidente MATTEOLI condivide le osservazioni del senatore Ranucci, ricordando che il tema dell'unificazione delle funzioni di guardia costiera e controllo delle frontiere in ambito europeo esula dalla competenza della Commissione, essendo oggetto di un'altra proposta di regolamento europeo, la COM (2015) 671 definitivo, assegnata alla Commissione affari costituzionali.

La relatrice CARDINALI (*PD*) ritiene anch'ella non opportuno inserire nella proposta di risoluzione un'osservazione del tenore di quella suggerita dal senatore Sonego per le motivazioni già ricordate dal senatore Ranucci e dal Presidente. Anche nell'interlocuzione avuta con i rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata infatti rappresentata l'esigenza di tutelare l'attuale organizzazione del Corpo, proprio al fine di garantire un ordinato svolgimento delle funzioni di guardia costiera e un rafforzamento della cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in qualità di autorità nazionale competente, così come richiesto dal provvedimento in esame.

Il senatore SONEGO (*PD*) dichiara infine di condividere il testo della proposta di risoluzione formulato dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione, che è approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (n. COM (2016) 31 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in esame, sulla quale la 8ª Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità entro il prossimo 10 marzo, previa acquisizione entro il 3 marzo di proposte ed osservazioni da parte delle Commissioni 3ª e 14ª, interviene sul quadro giuridico europeo in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di vigilanza sul mercato di riferimento.

Ricorda in proposito che già da alcuni anni, a livello europeo, era stata avviata, nell'ambito del piano di azione CARS 2020 per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa, una riflessione sulla adeguatezza della normativa vigente rispetto all'obiettivo di agevolare la libera circolazione dei veicoli a motore nel mercato interno, garantendo al contempo il rispetto di misure

ambientali e di sicurezza comuni: ne era emersa una valutazione positiva per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e la concorrenza, mentre si è riscontrato come le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme sulla omologazione e sul controllo da parte degli Stati membri ne abbiano, in pratica, ridotto l'efficacia. Tali limiti sono diventati del tutto evidenti dopo lo scoppio del caso Volkswagen, all'indomani del quale la Commissione ha annunciato che avrebbe rafforzato il sistema di omologazione, garantendo meccanismi di controllo più adeguati ed armonizzati.

Con la proposta di regolamento in esame si procede pertanto ad una revisione della normativa europea vigente, al fine di colmarne le lacune ed assicurare un più elevato livello di protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Il testo si compone di 98 articoli, raggruppati in 16 Capi e in 19 allegati, di contenuto tecnico. L'ultimo allegato, peraltro, riporta la tavola delle concordanze tra gli articoli della proposta e gli atti normativi europei vigenti, che vengono ora modificati o abrogati.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina puntuale delle singole disposizioni, evidenzia la particolare rilevanza e complessità tecnica del provvedimento e richiama quindi la relazione predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Nella relazione si evidenzia che, anche alla luce del cosiddetto caso Volkswagen la proposta di regolamento intende attribuire alla Commissione europea alcune funzioni che sino ad oggi rientrano nella competenze degli Stati membri.

Si tratta in particolare delle penalizzazioni per i servizi tecnici che non operano in conformità al regolamento, dell'effettuazione di verifiche *ex post* sui veicoli omologati e sull'eventuale richiamo degli stessi, delle sanzioni per le case produttrici e i servizi tecnici, e della creazione di un foro dedicato alla corretta applicazione delle norme in cooperazione con gli Stati membri, attraverso metodologie comuni di verifica e ispezioni congiunte.

La relazione del Governo richiama anche il fatto che i servizi tecnici potranno essere designati per un periodo di 5 anni e non potranno percepire dai costruttori i diritti corrispondenti agli oneri delle prove di omologazione, diritti che saranno invece dovuti alle autorità di omologazione e comprenderanno anche una quota utile ad effettuati i controlli di conformità della produzione. Inoltre le autorità di omologazione dovranno stabilire una struttura tariffaria applicabile sia all'omologazione sia alla sorveglianza del mercato.

Il relatore sottolinea che il Governo ritiene che il provvedimento in esame rispetti i principi dell'ordinamento europeo, per quanto riguarda il principio di attribuzione e la correttezza della base giuridica, nonché i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo valuta quindi favorevolmente il progetto, sia nelle sue finalità, sia nella sua conformità all'interesse nazionale. Il relatore evidenzia tuttavia che, nel merito, la relazione richiama l'opportunità di introdurre alcune modifiche, in sede negoziale, anzitutto riguardo alla valutazione e designazione dei servizi tecnici, tenendo conto della specificità della situazione italiana in cui tali servizi sono svolti da organismi statali (centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Un altro aspetto sul quale la relazione del Governo richiama l'attenzione è quello degli obblighi imposti alle autorità di vigilanza del mercato per quanto concerne le verifiche di conformità dei prodotti, che potrebbero richiedere risorse umane e finanziarie aggiuntive rispetto alla legislazione vigente. Infine, il Governo segnala le nuove competenze assegnate alla Commissione europea circa la possibilità di verificare e sanzionare l'operato dei servizi tecnici di omologazione e di valutare l'operato delle autorità nazionale di omologazione.

Pertanto, vi è un impatto finanziario per la pubblica amministrazione in termini di ulteriori risorse umane e finanziarie da reperire per l'espletamento delle attività di sorveglianza e di mercato e per l'adeguamento qualitativo dei servizi tecnici di omologazione. La relazione del Governo non registra invece altri effetti sull'ordinamento nazionale, sulle Regioni e sulle autonomie locali e

sull'organizzazione della pubblica amministrazione, mentre sono attesi effetti positivi per i cittadini per quanto concerne la sicurezza dei veicoli e della qualità dell'aria, e per le imprese che, dovendo adeguare i veicoli a *standard* più elevati, aumenteranno la competitività del comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra la proposta di decisione in esame, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz. Essa si inserisce nell'ambito della strategia elaborata dall'Unione europea per promuovere, all'interno delle politiche volte alla realizzazione del mercato unico digitale, una gestione efficiente dello spettro radio che, migliorando la qualità delle condizioni di connettività per cittadini ed imprese, consenta di ampliare la fornitura di servizi a banda larga nei territori dell'Unione europea, tenendo nel contempo conto delle esigenze specifiche della distribuzione dei media audiovisivi.

Nella Relazione che accompagna la proposta si ricorda come, con il passaggio a tecnologie televisive digitali che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, la banda degli 800 MHz (790-862 MHz o "dividendo digitale") sia stata la prima porzione della banda di trasmissione UHF (470-862 MHz) ad essere ridestinata ai servizi a banda larga senza fili nell'Unione europea. Attualmente la banda di trasmissione UHF comprende la gamma di frequenze da 470 a 790 MHz ed è utilizzata per la televisione digitale terrestre (DTT) e per le apparecchiature audio per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ("apparecchiature PMSE audio"), che sono in sostanza i microfoni senza fili.

Evidenzia che le stime in base alle quali, entro il 2020, il traffico *internet* aumenterà di otto volte rispetto a quello attuale impongono la necessità di far fronte alla domanda crescente di spettro per la banda larga mobile, con interventi che garantiscano un migliore coordinamento tra gli Stati membri nell'uso dello spettro, in modo da evitare approcci nazionali frammentari e divergenti, ridurre le interferenze transfrontaliere e consentire lo sviluppo di servizi innovativi.

Sulla base di accordi conclusi a livello internazionale e delle risultanze di appositi studi ed approfondimenti svolti dalla Commissione europea, è dunque emerso un orientamento volto a destinare alla banda larga senza fili la banda di frequenza dei 700 MHz, lasciando prioritariamente a disposizione dei servizi audiovisivi l'utilizzo della banda al di sotto dei 700 MHz.

Tale strategia è incentrata su tre assi principali: si tratta innanzitutto di crearecondizioni tecniche armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nelle frequenze dei 700 MHz, sulla base del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi; fissare un termine comune entro il quale rendere disponibile tali frequenze per l'utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con le condizioni tecniche armonizzate di cui sopra, nonché definire misure di coordinamento a sostegno di tale transizione; assicurare priorità alla distribuzione dei servizi di media audiovisivi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, mantenendo un approccio flessibile alla modalità di utilizzo della banda, che consenta di tener conto delle differenze tra gli Stati membri in termini di posizione di mercato del digitale terrestre e di contenere i costi di adattamento sia delle reti di trasmissione che delle apparecchiature riceventi.

È stata pertanto elaborata la presente proposta di decisione, sulla quale la 8ª Commissione è chiamata

ad esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, entro il prossimo 10 marzo.

Si sofferma quindi sul testo, suddiviso in 8 articoli.

L'articolo 1 fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale la banda di frequenza 694-790 MHz deve essere resa disponibile per l'utilizzo effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, conformemente alla decisione della Commissione n. 676 del 2002, che fissa le condizioni tecniche armonizzate per l'uso della banda.

Al fine di conseguire tale obiettivo, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea, in vista del nuovo assetto, dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2017.

Fa quindi presente che l'articolo prevede che gli Stati non siano vincolati dall'obbligo di rispettare tali scadenze nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i Paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi facciano tutto il possibile per ridurre al minimo la durata del mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione che comunichino ogni anno i risultati alla Commissione, fino a quando non saranno risolti i problemi in sospeso in materia di coordinamento.

L'articolo 2 impone agli Stati membri di commercializzare i diritti di uso della banda di frequenza dei 700 MHz entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri, nel concedere i diritti d'uso della banda dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, adottino tutte le misure necessarie per garantire l'alta qualità del livello di copertura della rispettiva popolazione e del rispettivo territorio ad una velocità di almeno 30 Mbit/s. Tra tali misure possono essere incluse condizioni per agevolare e promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete e dello spettro.

L'articolo 4 riguarda l'utilizzo a lungo termine della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz. Esso impone agli Stati membri di preservare l'uso di questa banda, o di parti di essa, per la fornitura terrestredi servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, nonché per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali di trasmissione. Si prevede inoltre che, qualora gli Stati membri autorizzino l'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz anche per altre tecnologie o per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso venga limitato al solo *downlink* (ossia dalla rete ai terminali riceventi).

Richiama poi l'articolo 5 che dispone che, entro il 30 giugno 2017,gli Stati membri adottino e rendano pubblici il piano e il calendario stabiliti a livello nazionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi introdotti dalla decisione. In tale tabella di marcia, verranno fornite informazioni sulle misure volte a limitare l'impatto che il processo di transizione avrà sul pubblico e sugli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

L'articolo 6 prevede che la Commissione proceda, entro il 1º gennaio 2025, in cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione dell'uso dello spettro nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz e ne trasmetta le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione potrà valutare la necessità di modificare l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, o di parte di essa, nell'Unione europea.

Gli articoli 7 e 8 individuano rispettivamente l'entrata in vigore della decisione e i suoi destinatari.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), richiamando l'intervento già svolto sui lavori della Commissione, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame: a seguito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni svoltasi nel 2015, e della conseguente riassegnazione delle frequenze in ambito europeo, l'Italia nei prossimi anni dovrà cedere una porzione significativa di frequenze attualmente utilizzate per le trasmissioni radiotelevisive nazionali e locali, ad esempio per

eliminare le interferenze transfrontaliere, come nel caso delle regioni limitrofe alla Francia.

Il provvedimento in esame imporrà un'ulteriore riduzione delle frequenze disponibili, con il risultato che molti operatori potrebbero trovarsi in grave difficoltà, al punto che si potrebbe perfino adombrare l'esigenza di avere un unico operatore di livello nazionale. Si tratta quindi di un tema estremamente delicato, sul quale è urgente assumere decisioni.

Rinnova pertanto la richiesta di svolgere una serie di approfondimenti sul tema, attraverso audizioni informative di soggetti qualificati.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) condivide le preoccupazioni del senatore Maurizio Rossi, segnalando l'esigenza di riservare comunque, nella futura riassegnazione delle frequenze, una quota adeguata alle emittenti locali. Censura al riguardo la condotta del Governo, che ha consentito ai grandi operatori nazionali come Rai e Mediaset di acquisire porzioni di frequenza ben superiori alle loro effettive necessità, sottraendole invece alle emittenti locali che, in alcune regioni del Paese, come la Puglia, sono spesso costrette a "spegnere" le loro trasmissioni.

Il PRESIDENTE osserva che, poiché il termine per l'espressione del parere motivato sui profili di sussidierietà e proporzionalità all'Unione europea scade il prossimo 10 marzo, la Commissione avrà modo nelle successive sedute di approfondire in maniera adeguata le questioni testé sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante variazione compensativa in termini di competenza e cassa tra i piani gestionali "Fondo opere" e "Fondo progetti" relativi al capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (n. 259)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTINI (*PD*) illustra lo schema in esame, che è stato predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze al fine di autorizzare una variazione compensativa di bilancio tra il Fondo opere e il Fondo progetti sul capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015.

Ricorda in proposito che l'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, nel prevedere l'adozione di decreti legislativi per garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, aveva indicato tra i criteri direttivi quelli relativi alla separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi, all'adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere e alla previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il decreto legislativo n. 229 del 2011, di attuazione della delega, ha pertanto stabilito che per ciascuna amministrazione, ai fini della gestione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche siano unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere» e che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possano essere disposte variazioni compensative di bilancio tra tali fondi.

Lo schema di decreto in esame, adottato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è volto quindi a spostare 210.200 euro dal Fondo opere al Fondo progetti del capitolo 7340, che contiene le risorse destinate alle spese per la progettazione e la realizzazione di interventi sugli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Corte Costituzionale e ad organismi internazionali.

Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la variazione si rende necessaria in quanto la fase progettuale ha richiesto risorse ulteriori rispetto a quella esecutiva.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), pur non avendo obiezioni sull'atto in esame, anche in ragione dell'esiguità della cifra oggetto della variazione di bilancio, chiede chiarimenti sulle motivazioni alla base della stessa. Trattandosi di fondi destinati alla manutenzione di immobili pubblici, i relativi progetti dovrebbero infatti essere stati fatti direttamente dalle amministrazioni competenti e quindi non dovrebbe normalmente esservi un'esigenza di risorse aggiuntive per la fase progettuale.

Il sottosegretario Simona VICARI chiarisce che l'atto in esame riguarda una semplice rimodulazione di fondi, per l'importo di 210.200 euro, che sono trasferiti dal piano gestione relativo all'esecuzione delle opere, a quello del fondo per la progettazione. Ciò consente di effettuare un'attività di progettazione di alto livello specialistico, resa necessaria dal fatto che gli interventi di cui si tratta riguardano la manutenzione straordinaria di edifici di notevolissima importanza storica, artistica e monumentale e che, pertanto, all'interno dell'amministrazione non sono rintracciabili professionalità adeguate.

Le risorse in questione provengono da economie ricavate dal capitolo di spesa 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015, che saranno destinate all'attività di manutenzione straordinaria di edifici di rilevanza costituzionale e sedi di organismi internazionali, sulla base di una pianificazione già definita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è infine approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio.)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, che ha riformato le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano, contiene disposizioni per l'attuazione diretta degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il 2015.

Il testo si suddivide in 22 articoli, raggruppati in 8 capi. Talune delle norme introdotte sono volte a risolvere procedure di contenzioso o precontenzioso avviate in sede europea, altre sono finalizzate a migliorare l'attuazione di provvedimenti già recepiti in Italia.

Con riferimento alla competenza della Commissione, segnala innanzitutto, nell'ambito del capo II, dedicato alle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 4, che intende sanare una procedura di infrazione avviata contro l'Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica. L'articolo in questione modifica pertanto il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevedendo per le SOA l'obbligo di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa.

Il capo V contiene poi disposizioni in materia di trasporti.

In particolare, l'articolo 15 integra la legislazione vigente per estendere anche alle navi comunitarie in regime di sospensione da un registro straniero a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei la possibilità di essere iscritte nel registro italiano delle navi adibite alla navigazione internazionale. Nella Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si specifica che l'intervento, migliorando la chiarezza interpretativa delle norme vigenti, intende evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

Si sofferma poi sull'articolo 16 introduce disposizioni sanzionatorie a carico dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, nonché delle imprese e degli operatori del settore che non osservino le norme e le raccomandazioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. La Relazione illustrativa spiega che, dopo l'emanazione del decreto dell'ANSF che ha riordinato il quadro normativo, disciplinando le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e definendo il regolamento sulla circolazione ferroviaria e le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza, si rende necessario dare applicazione ai principi della legislazione comunitaria e interna volti a garantire l'osservanza delle indicazioni impartite dalla stessa Agenzia. Tale organismo, fino ad ora, ha infatti esercitato le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza, senza tuttavia avere la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori coinvolti. L'articolo in esame introduce pertanto sanzioni amministrative pecuniarie sia con riferimento alla violazione delle norme in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di requisiti del personale impiegato e di certificati e autorizzazioni di sicurezza, sia in relazione agli obblighi informativi e di assistenza tecnica verso l'Agenzia. Si prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sia effettuato dall'ANSF, con l'ausilio della Polizia ferroviaria. L'ANSF, inoltre, qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale, sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa. I ricorsi amministrativi contro gli accertamenti sono definiti dal direttore dell'ANSF, mentre per la riscossione delle sanzioni, per le impugnazioni e per la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

Sebbene non rientrino nella competenza diretta della Commissione, in quanto attinenti a profili fiscali, la relatrice segnala poi, per i riflessi in settori di interesse, alcune disposizioni contenute nel capo IV del disegno di legge, relativo ad interventi in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. Si tratta, innanzitutto, dell'articolo 8, che novella alcune norme sulle tasse di circolazione automobilistica, per esentare dal pagamento i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato dell'Unione europea e per eliminare, tra le condizioni che consentono

l'applicazione di franchigie trimestrali ai veicoli in temporanea importazione, quella relativa alla reciprocità di trattamento, in quanto ritenuta in contrasto con i principi della libera circolazione all'interno dell'Unione europea e del divieto di doppia imposizione fiscale.

Sempre in materia di tasse automobilistiche, segnala poi l'articolo 9 che, in esecuzione di un Accordo tra l'Unione europea e l'Albania già ratificato dall'Italia, consente di esentare dal pagamento delle tasse e del diritto fisso i veicoli per il trasporto merci temporaneamente importati dall'Albania. La relazione illustrativa specifica che tale intervento è teso anche ad eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall'Autorità portuale di Ancona, consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi preferiscono transitare per il porto di Trieste, ove in base ad un decreto del 1960, non è dovuto il diritto fisso di importazione.

Sempre all'interno del capo IV, evidenzia infine l'articolo 13, che introduce una serie di modifiche al regime agevolato di determinazione della base imponibile per le imprese marittime che presentino taluni requisiti (cosiddetta *tonnage tax*). In particolare, si interviene sugli aspetti relativi alla durata del periodo necessario ad esercitare nuovamente l'opzione per la *tonnage tax*, dopo essere usciti da tale regime; sulle modalità di determinazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione nel caso di cessione di navi nel corso del regime agevolato; su alcuni aspetti della disciplina delle modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione dei cadetti, come condizione per non decadere da regime di *tonnage tax*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 667 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 109)

L?8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell?articolo 144, l?atto comunitario n. COM (2015) 667 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la

sicurezza marittima,

premesso che:

- la proposta di regolamento in esame è volta a migliorare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, potenziando le sinergie tra le varie Agenzie dell'Unione europea che assistono le autorità nazionali preposte a tali funzioni;

- secondo la Relazione che accompagna il provvedimento, attualmente negli Stati membri sono più di 300 le autorità civili e militari che svolgono attività di guardia costiera nei vari settori, il che rende necessario rafforzare il coordinamento tra di essi, specie per gli aspetti relativi alla sorveglianza operativa e alla condivisione dei dati, così da aumentare l?efficienza e l?efficacia dei servizi resi a livello nazionale, facilitando i controlli e la riduzione dei rischi e delle minacce nel settore marittimo, in maniera speculare a quanto previsto dalle recenti proposte volte a modificare la normativa sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669) e per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671);

- a tal fine, il provvedimento in esame, modificando il regolamento n. 1406 del 2002 sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con sede a Lisbona, rafforza ed espande i compiti dell?Agenzia, prevedendo: la stretta cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera; la condivisione, fusione ed analisi delle informazioni disponibili a livello nazionale; la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate; lo sviluppo di capacità, orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche; la condivisione di risorse e capacità, compresa la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali;

rilevato che:

- tali innovazioni sono coerenti con l?assetto normativo dell?Agenzia europea che, al fine di assicurare un livello efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell?inquinamento marino, già svolge rilevanti compiti di assistenza alla Commissione europea e molteplici attività di collaborazione con gli Stati membri;

- la collaborazione tra l?Agenzia e gli Stati membri consiste in attività di assistenza tecnica per l?attuazione della legislazione comunitaria, di formazione del personale, di facilitazione della cooperazione tra gli Stati stessi e la Commissione, di acquisizione, analisi e fornitura di dati sulla sicurezza marittima e sull?inquinamento marino, nonché, nell?ambito del sistema europeo di monitoraggio del traffico navale e d?informazione istituito con la direttiva 2002/59/CE, nell?acquisizione e nello scambio dei dati di sorveglianza marittima con le autorità nazionali competenti;

- in Italia, l?autorità nazionale competente per il monitoraggio del traffico navale e per l?acquisizione e lo scambio dei dati di sorveglianza marittima con l?Agenzia è il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;

- in base al quadro legislativo vigente, lo stesso Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di guardia costiera riguardanti la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l?attività di ricerca e soccorso, i controlli della pesca, l?applicazione generale della legge e la protezione dell?ambiente, in dipendenza organica e funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell?ambiente e della tutela del territorio e del

mare;

considerato che la base giuridica per la proposta in esame è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, riguardante la possibilità di stabilire le opportune disposizioni per perseguire gli obiettivi della politica comune dei trasporti marittimi;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea "Sull?applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità":

1) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la proposta interviene nell?ambito della politica comune dei trasporti marittimi, che è materia a carattere transnazionale. Poiché il provvedimento intende offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, attraverso un rafforzamento del ruolo dell?Agenzia europea per la sicurezza marittima per la migliore cooperazione e la promozione di azioni più efficaci a livello transfrontaliero ed intersettoriale, è inoltre ravvisabile un valore aggiunto nell?intervento dell?Unione europea, in quanto i suddetti obiettivi non potrebbero essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale;

2) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta di regolamento si limita alle modifiche strettamente necessarie a rafforzare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, allo scopo di consentire un migliore esercizio delle stesse da parte delle autorità nazionali competenti e senza alterare l?assetto organizzativo vigente delle stesse autorità;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell?ambito del dialogo politico con le istituzioni dell?Unione, con le seguenti osservazioni:

- è opportuno che, una volta approvata la proposta di regolamento in esame, anche in Italia la sua attuazione avvenga in tempi rapidi e con modalità tali da assicurare un sempre migliore esercizio delle funzioni di guardia costiera, da un lato rafforzando la cooperazione in ambito europeo con l?Agenzia e gli altri Stati membri e dall?altro valorizzando e tutelando le molteplici attività e l?organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di autorità nazionale competente e in considerazione dell?elevato patrimonio di specializzazione, competenza ed esperienza di cui esso è depositario;

- al fine di conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia nell?esercizio dei servizi di guardia costiera e in linea con gli obiettivi della proposta di regolamento, si raccomanda che l?Unione europea e, per quanto di sua competenza, il Governo italiano, assicurino una costante disponibilità di risorse strumentali, umane e finanziarie adeguate a favore degli organismi che espletano tali funzioni, ossia l?Agenzia europea per la sicurezza marittima in ambito europeo e il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in ambito nazionale.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell?articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 215 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI (*PD*) segnala che il Consiglio dei ministri dovrebbe adottare nei prossimi giorni lo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma del settore degli appalti pubblici e delle concessioni, in relazione alla delega contenuta nella legge n. 11 del 2016.

In base alla suddetta legge, il termine per l'esercizio della delega scade tassativamente il prossimo 18 aprile, in coincidenza con il termine per il recepimento delle direttive europee di settore 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Pertanto, le Commissioni parlamentari competenti avranno un tempo oggettivamente molto ristretto per esprimere il relativo parere, che non potrebbe comunque superare la data del 18 aprile, pena la decadenza del provvedimento.

Trattandosi di una questione di grandissima rilevanza e di un atto estremamente complesso, chiede fin da ora che, quando lo schema di decreto sarà assegnato alla Commissione, i lavori possano essere organizzati in maniera tale da assicurare uno spazio di approfondimento adeguato, fermo restando il rispetto dei suddetti termini.

Il senatore SONEGO (*PD*) interviene in ordine al processo di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa: in base alle ultime notizie, il Governo e i vertici della società stanno lavorando, ciascuno per la sua competenza, sul progetto che, però, richiederà oggettivamente tempi lunghi, forse fino all'inizio del 2017.

Chiede che nel frattempo la Commissione, in relazione all'apposito affare a suo tempo assegnato (atto n. 514), possa svolgere una serie di approfondimenti dando corso alle audizioni già deliberate, alle

quali sarebbe opportuno aggiungere anche quella dell'Autorità per la tutela del mercato e della concorrenza.

Segnala poi che il processo di privatizzazione e di riorganizzazione del gruppo si intreccia con la questione del rilancio del trasporto merci su ferrovia in Italia, sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recentemente messo a punto un documento di discussione, che sarebbe opportuno che la Commissione potesse esaminare.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) richiama l'esame dell'atto comunitario COM (2016) 43 definitivo all'ordine del giorno della Commissione. Prende atto della decisione della Commissione di non procedere, come da lui richiesto, ad audizioni informative sul tema, ma di limitarsi ad acquisire contributi scritti dai soggetti competenti, pur esprimendo rammarico per tale decisione che priva la Commissione di un'importante occasione di approfondimento.

Ribadisce ancora una volta la grande rilevanza dell'argomento affrontato dal provvedimento segnalando che la riassegnazione delle frequenze della banda dei 700 Mhz, già di per sé problematica, si intreccia con il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), che entrerà a regime nei prossimi anni: già dal 1° gennaio 2017 c'è l'obbligo per i rivenditori di commercializzare solo televisori abilitati. Questo però si sovrappone all'adeguamento degli apparecchi televisivi necessario per il passaggio alle trasmissioni sotto i 700 MHz: sottolinea che, se non si procederà in modo coordinato, gli italiani rischiano di dover cambiare due volte i loro televisori nell'arco di pochi anni.

Purtroppo, l'Italia si è mossa in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, che ora premono per completare il passaggio alle nuove frequenze entro il 2020, mentre l'Italia avrebbe bisogno di più tempo.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ricorda che è in fase di emanazione da parte del Governo lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento per le terre e rocce da scavo, previsto dall'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014. Si tratta di un tema di grande rilevanza per le opere pubbliche, che anche la Commissione dovrebbe, per i profili di sua competenza, seguire con attenzione.

Segnala, inoltre, che sullo schema di decreto si è recentemente espresso, in sede consultiva, anche il Consiglio di Stato, formulando una serie di rilievi molto importanti.

Il presidente MATTEOLI, in riferimento alla richiesta del senatore Filippi, conferma la massima disponibilità a organizzare i lavori della Commissione in modo da garantire i necessari tempi di approfondimento sullo schema di decreto legislativo che attua la delega per la riforma del settore degli appalti e delle concessioni, fermo restando il rispetto dei termini che saranno indicati per l'espressione del parere.

In risposta alle sollecitazione del senatore Sonego, informa di avere recentemente avuto un incontro con l'amministratore delegato Ferrovie dello Stato italiane, che ha confermato l'intenzione del gruppo di finalizzare il piano industriale possibilmente entro il mese di giugno e di concludere le attività legate al processo di privatizzazione, per la parte di propria competenza, entro l'anno in corso.

Nel sottolineare quindi che la Commissione avrà modo di approfondire, nei prossimi mesi, gli sviluppi di tali processi, si dichiara disponibile a verificare la possibilità di organizzare le ulteriori audizioni richieste dal senatore Sonego, sia pure in una fase successiva, tenuto conto del fitto calendario di impegni già assunto dalla Commissione.

In risposta al senatore Maurizio Rossi, conferma la massima attenzione da parte della Presidenza e del relatore sulle questioni relative all'esame dell'atto comunitario COM (2016) 43 definitivo: nella seduta di domani, sarà presente il sottosegretario Giacomelli proprio per illustrare meglio la posizione del Governo. Ricorda comunque che la Commissione ha l'obbligo di esprimere il parere motivato sui profili di sussidiarietà e proporzionalità entro la scadenza del 10 marzo: pertanto, poiché non vi sarebbe stato il tempo sufficiente per svolgere le audizioni informative richieste, la Presidenza ha

ritenuto opportuno di sollecitare un contributo scritto all'AGCOM e alle associazioni di categorie degli operatori interessati al provvedimento.

In replica al senatore Borioli, conferma l'attenzione della Presidenza sulle disposizioni introdotte dal nuovo schema di regolamento sulle terre e rocce da scavo, che dovrebbe presto essere trasmesso al Parlamento. Si tratta di una vicenda ormai annosa e che è auspicabile possa presto trovare una soluzione definitiva.

In merito, sono in corso contatti con il Ministero dell'ambiente e si riserva di assumere altre iniziative di approfondimento, di concerto con la competente Commissione ambiente del Senato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ricorda che nel corso dell'audizione dei vertici della società Strada dei Parchi S.p.A., svolta lo scorso 3 febbraio, era stato fatto cenno a un progetto per la realizzazione di una serie di varianti autostradali di grande rilevanza, del valore di oltre 5 miliardi di euro. Poiché da notizie di stampa tale progetto è ora stato presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che la Commissione possa audire nuovamente i vertici della società perché illustrino il progetto e che, successivamente, si ascolti in proposito anche il ministro Delrio.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede che la Commissione possa acquisire informazioni aggiornate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul processo di adeguamento dei programmi installati presso le officine addette alla revisione dei veicoli, per il quale era stata prevista una scadenza precisa.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la possibilità di organizzare l'ulteriore audizione dei vertici della società Strada dei Parchi S.p.A. chiesta dal senatore Crosio. Precisa che sul tema dell'audizione precedente, relativo agli aumenti delle tariffe autostradali, era già prevista una successiva audizione anche dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente, si riserva di acquisire le informazioni richieste dal senatore Scibona.

Informa poi che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione alla trattazione dell'affare assegnato n. 714, sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori se vi siano aggiornamenti in ordine al provvedimento in esame, con riferimento agli approfondimenti tecnici in corso presso il Ministero.

Il relatore BORIOLI (*PD*) informa che i competenti uffici del Governo stanno provvedendo a predisporre una nuova relazione tecnica sul testo del provvedimento, da sottoporre alla successiva verifica della Ragioneria generale dello Stato, al fine di superare i problemi di carattere finanziario rilevati dalla Commissione Bilancio.

Si riserva di tenere aggiornata la Commissione sui successivi sviluppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (n. COM (2016) 43 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore RANUCCI (*PD*), richiamando anche alcune considerazioni svolte dal senatore Maurizio Rossi in apertura della seduta, conferma la rilevanza del provvedimento in esame. Appare necessario cercare di ottenere uno slittamento dei termini per il cambio d'uso delle frequenze della banda dei 700 Mhz dal 2020 al 2022, posto che per le particolari condizioni del mercato italiano occorre disporre di un tempo aggiuntivo per i necessari adeguamenti.

In proposito, il Governo ha comunque assunto una posizione molto chiara che intende portare anche all'attenzione delle istituzioni europee.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ribadisce le preoccupazioni già espresse, evidenziando la situazione estremamente caotica che si registra al momento in Italia sul tema delle frequenze. Da una parte, il piano di riassegnazione, conseguente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2015 e all'impegno dell'Italia per risolvere i problemi di interferenza con i Paesi confinanti, è ancora in fase di definizione; dall'altra, la liberazione della banda dei 700 Mhz dalle trasmissioni televisive per le trasmissioni telefoniche si interseca con il passaggio alle trasmissioni del digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), che richiederanno entrambi adeguamenti tecnologici sia per gli impianti di trasmissione che per gli apparecchi di ricezione, con il rischio che i cittadini debbano cambiare due volte il loro televisore.

Il termine del 2020 imposto dal provvedimento in esame è troppo ravvicinato e non consentirà all'Italia di rispettare tutte le scadenze, con il rischio che, specie nelle zone di confine, quando gli altri Paesi partiranno con le trasmissioni telefoniche nella banda dei 700 Mhz, molti canali italiani non saranno più visibili.

Poiché l'Italia si troverà in grande difficoltà, sollecita il Governo ad assumere iniziative adeguate per scongiurare i pericoli segnalati.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) si unisce alle considerazioni del senatore Maurizio Rossi: nell'utilizzo della banda dei 700 Mhz vi è una chiara contrapposizione di interessi tra gli operatori televisivi, che vogliono continuare ad usare tali frequenze il più a lungo possibile per le trasmissioni del digitale terrestre, e gli operatori delle telecomunicazioni, che premono invece per poter impiegare quelle stesse frequenze per le comunicazioni telefoniche e digitali con le tecnologie di nuova generazione (LTE Broadcast).

Rileva anch'egli l'esigenza di nuovi e cospicui investimenti per l'adeguamento degli impianti, rispetto ai quali la scadenza del 2020 è troppo breve. Inoltre, questo provvedimento si inserisce in una situazione alquanto caotica in materia di assegnazione e "rottamazione" delle frequenze: molte emittenti locali, per la necessità di risolvere il problema delle interferenze di confine (a volte però solo presunto e non reale), si sono viste revocare le loro licenze o assegnare nuove frequenze palesemente insufficienti, con gravi danni economici e prospettive di rimborso alquanto incerte.

Il PRESIDENTE, richiamando le osservazioni già svolte, conferma la massima attenzione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha illustrato il provvedimento in esame. Non essendovi richiesta di intervento, le cede quindi la parola.

La relatrice CARDINALI (*PD*), rilevando il contenuto non problematico del disegno di legge in esame per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, formula una proposta di relazione favorevole (pubblicata in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (n. COM (2016) 31 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ricorda che l'atto comunitario in esame riveste grande importanza e presenta una notevole complessità dal punto di vista tecnico. In sostanza, anche sulla scia delle polemiche legate al caso Volkswagen, con il provvedimento la Commissione europea ha inteso rafforzare le procedure per l'omologazione e la sorveglianza di mercato degli autoveicoli e dei loro rimorchi, intensificando i controlli e le verifiche incrociate.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) raccomanda la dovuta attenzione all'atto in esame, segnalando però l'opportunità di prendere in considerazione anche altri provvedimenti che, sulla scorta di convenzioni internazionali, mirano a ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli e a sfruttare le fonti di alimentazione più pulite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2015, formula una relazione favorevole.

1.4.2.8. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando in premessa che esso rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è suddivisa la tradizionale legge comunitaria in base alla legge n. 234 del 2012, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee

La finalità è quella di compiere un ulteriore passo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall?Unione, con riferimento alle procedure di pre-infrazione (EU *Pilot*) e a quelle d'infrazione e avviate nei confronti dell'Italia.

Osserva che l'iniziativa, inserita nel solco delle precedenti "leggi europee" (2013, 2013-*bis* e 2014), persegue lo stesso obiettivo, ovvero la chiusura delle procedure descritte, tuttora aperte, che costituiscono ancora una residua parte di pre-contenzioso e contenzioso cui occorre porre rimedio al fine di ridurne significativamente il numero.

Per quanto di competenza, rileva che il comparto primario è interessato da una serie di disposizioni

che rivestono interesse in quanto atte ad incidere su argomenti oggetto di approfondita discussione.

L?articolo 1, riguardante l?etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma.

In particolare, la lettera *a)* concerne l?evidenza cromatica dell?indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l?indicazione dell?origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell?Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche.

La lettera *b*) interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l?indicazione della scadenza va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

L'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all?etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell?indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina comunitaria, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi dell'Unione europea o non Ue, ovvero da entrambi; in tal modo si sostituisce la vigente normativa italiana che invece stabilisce come obbligatoria l?indicazione analitica sull?etichetta del Paese di origine del miele.

L'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare".

La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato.

L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso indicato dalla disciplina comunitaria, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee.

In merito ricorda che anche la legge n. 4 del 2011, la quale prevede all'articolo 4 sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, è oggetto della stessa procedura d'infrazione, che resta tuttora priva di applicazione in assenza dei decreti attuativi.

Rileva quindi che esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti.

In particolare, l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all?alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»). L'applicazione dell'aliquota super ridotta è infatti consentita dalla disciplina europea alle sole operazioni che al 1º gennaio 1991 già godevano di tale beneficio, mentre per i due casi citati la previsione normativa italiana era successiva.

Infine, evidenzia che l'articolo 12 interviene a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell?ambito della quale la Commissione europea ha giudicato un aiuto di Stato esistente le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Infatti la normativa italiana di riferimento è stata ritenuta presentare elementi che alterano il modello cooperativo mutualistico, tali da incidere sugli scambi tra Stati membri, comportando un

pregiudizio alla concorrenza.

L'articolo in oggetto interviene ad adeguare l'attuale normativa nazionale alla decisione della Commissione europea, sotto due aspetti.

Il comma 1 è volto a modificare l?articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all?aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Si apre il dibattito.

La senatrice FATTORI (*M5S*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge in discorso segnano un deciso arretramento del livello di tutela di prodotti di eccellenza del comparto agroalimentare italiano. I profili interessati dalle norme sul miele e sull'olio d'oliva riguardano le fondamentali norme sulle indicazioni in etichetta e muovono in una direzione che non ritiene condivisibile, ove si tenga altresì conto del discusso tema della qualificazione del Paese di ultima trasformazione dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) ricorda che sulla materia del commercio dell'olio d'oliva è in corso di negoziazione un accordo tra Unione europea e Tunisia che potrebbe gravemente danneggiare il comparto produttivo italiano.

Richiama le pregiudizievoli conseguenze che si sono verificate a seguito del trattato tra Unione europea e Marocco con riferimento ai prodotti ortofrutticoli.

Sottopone dette tematiche all'attenzione della relatrice e della Commissione, così come la problematica dell'aumento della tassazione IVA di ben 6 punti percentuali su prodotti molto utilizzati in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul disegno di legge n. 2144 (filiera canapa), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.8.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Problematica del regolare svolgimento dell'attività di pesca in acqua dolce in Italia (n. 683)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra l'atto in titolo rilevando che l'attività della pesca in acque dolci riveste un rilievo che, seppur con caratteristiche diverse rispetto alla tradizionale pesca in mare, la colloca in una posizione di particolare delicatezza nel quadro dell'economia concernente il comparto ittico.
Richiama l'attenzione sulle attività illecite aventi ad oggetto il bracconaggio e la pesca di frodo, la cui presenza e diffusione comportano rilevanti danni per l'economia ittica e ambientale di varie zone del Paese.
Tali attività illegali stanno impoverendo in modo preoccupante la popolazione ittica, con ciò provocando evidenti ricadute negative per i pescatori, per le imprese, per l?ambiente, che richiedono un più profondo e organico grado di tutela.

Reputa si tratti di un settore che necessita di una particolare attenzione da parte delle autorità competenti, che devono mantenere alto il livello di guardia riguardo sia alla prevenzione sia alla repressione dei fenomeni di bracconaggio.

Pur nella consapevolezza che la disciplina sulla pesca di frodo in acque fluviali e lacustri è di prevalente competenza regionale, appare di fondamentale importanza un comune impegno tra i diversi attori istituzionali competenti finalizzato ad affrontare la problematica in questione, che consenta di verificare la possibilità di stabilire un sistema sanzionatorio il più condiviso possibile, in grado di fornire ai soggetti vigilanti gli strumenti necessari per reprimere questi reati.

In tal senso, una volta ricordata l'importanza relativa alla fase preventiva, sottolinea come una funzione essenziale della fase repressiva, nel cui ambito un inasprimento delle misure sanzionatorie potrebbe rivestire una indubbia utilità, quanto alla sua efficacia dissuasiva verso coloro che commettono i reati in oggetto, anche attraverso un collegamento in analogia al sistema delle sanzioni vigente per la pesca in acque marittime.

Auspica una riflessione sulla disciplina della pesca in acque dolci a livello complessivo, per dare maggior certezza agli operatori del settore, anche al fine di semplificare e rendere omogenei obblighi e adempimenti.

Ricorda che nel disegno di legge collegato in materia agricola, all'esame del Senato in terza lettura, è stata inserita l'estensione della nuova disciplina sanzionatoria della pesca marittima anche a quella delle acque interne.

Ciò costituisce un risultato importante e, tuttavia, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti conoscitivi riguardo l'assetto e le modalità con cui le forze dell'ordine reprimono e si impegnano a prevenire lo svolgimento di attività illegali.

Propone pertanto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato in discorso, includendo anche rappresentanti delle Forze dell'ordine, a livello nazionale e locale.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide l'importanza del tema in discussione e richiama a sua volta i compiti affidati alle polizie provinciali, rispetto alle quali ritiene comunque si debbano analizzare unitariamente i differenti contesti territoriali.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) richiama la gravità degli episodi di illegalità nella pesca nelle acque interne che si verificano nella zona del delta del fiume Po. Reputa a sua volta importante acquisire ulteriori elementi quanto all'attività svolta dalla polizia di Stato in ambito fluviale e dalle Forze di polizia provinciali.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le richiamate audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia***

all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice FATTORI (*M5S*) integra il proprio precedente intervento, sottoponendo all'attenzione della relatrice e del Rappresentante del Governo la gravità delle conseguenze che possono derivare dalle nuove disposizioni che il provvedimento in esame intende introdurre quanto all'olio di oliva e alle miscele. Ciò conserva validità anche per quanto concerne le date di scadenza, poiché potrebbe portare a un incremento della già grave entità delle contraffazioni.

Ricorda che il comparto oleario sta attraversando una difficile congiuntura anche in relazione alla gravissima situazione degli oliveti in Puglia, affetti dalla *Xylella fastidiosa.*

Quanto alle produzioni di miele, ritiene che nelle competenti sedi dell'Unione europea avrebbe dovuto essere negoziata una soluzione diversa a maggior tutela del comparto produttivo nazionale, ma anche, e soprattutto, del consumatore.

Suggerisce di non introdurre immediatamente le misure prefigurate dal Governo per far fronte alle procedure di infrazione europee, onde verificare la possibilità di individuare soluzioni normative diverse.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) condivide i rilievi della senatrice Fattori e sottolinea a sua volta come l'articolo 3 del disegno di legge, in materia di etichettatura, rischi di compromettere la piena tracciabilità dell'origine dei prodotti.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) integra a sua volta il precedente intervento, richiamando la non condivisibilità della nuova normativa prefigurata sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Essa rischia di vanificare l'impegno profuso dalle istituzioni nazionali da lungo tempo, al fine di valorizzare l'origine di prodotti di eccellenza.

Ribadisce la gravità dell'aumento dell'aliquota IVA per prodotti tipici italiani, quali basilico, rosmarino e salvia, che vanno ad aggiungersi ad altri che già soffrono di una tassazione particolarmente elevata, tra cui l'origano.

Per quanto concerne la normativa sui consorzi agrari, evidenzia la necessità di chiarire l'assetto dei relativi finanziamenti già stanziati.

Infine, per quanto riguarda l'olio di oliva, esprime forte preoccupazione rispetto a un aumento delle importazioni dalla Tunisia, che risulterebbe estremamente pregiudizievole per il Paese.

Infatti, ritiene che, in generale, il sostegno alla ricostruzione e alle economie dei Paesi del Nord Africa non debba necessariamente passare per il canale delle agevolazioni al commercio dei prodotti agroalimentari, poiché il comparto agricolo ne risentirebbe irreparabilmente, non risultando più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Auspica un deciso impegno del Governo su tutti questi profili e che l'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge possa essere oggetto di una moratoria, in vista della negoziazione di soluzioni diverse nelle competenti sedi europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti dei sindacati agricoli sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.8.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto dello schema proposto dalla relatrice e, tuttavia, reputa che il contenuto dello stesso non possa essere condiviso poiché il disegno di legge in discussione segna un arretramento per l'agricoltura italiana sotto numerosi e decisivi profili.
In particolare, il riferimento è alla normativa sull'olio d'oliva e sull'etichettatura dei prodotti

agroalimentari, oltre che sui diversi regimi IVA e sui consorzi agrari.

La senatrice FATTORI (*M5S*) pur apprezzando l'inserimento dello schema di relazione della relatrice di riferimenti a tematiche che erano state da lei trattate nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora il voto contrario. Ricorda di aver presentato emendamenti e ordini del giorno presso la Commissione di merito e auspica una positiva attenzione del Governo sugli stessi.

Reputa i contenuti del disegno di legge in esame non condivisibili, e insufficienti le condizioni formulate nello schema di relazione. Sarebbe infatti a suo avviso preferibile soprassedere quanto meno relativamente al disposto dell'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, onde consentire un'ulteriore trattativa nelle competenti sedi europee. Tale soluzione sarebbe praticabile analogamente a quanto ipotizzato su altre materie.

Il senatore RUTA (*PD*) auspica a sua volta che con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge possa essere sollecitata nello schema di relazione una soluzione di tipo diverso, non essendo ad oggi aperta una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Ritiene infatti indispensabile che l'eccellenza del contenuto dei prodotti agroalimentari italiani sia espressamente evidenziabile con un idoneo sistema di etichettatura. In tal senso, occorre a suo avviso un ulteriore confronto nelle sedi europee.

Ha quindi la parola il Vice ministro OLIVERO che esprime una valutazione positiva dello schema di relazione della relatrice.

Rileva che con riferimento al dibattuto tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari è in corso un'intensa interlocuzione nelle competenti sedi europee. Il tema rappresenta un profilo strategico per l'Italia e, tuttavia, la normativa europea che si va definendo deve essere recepita dagli Stati membri onde evitare procedure d'infrazione e sanzioni. Peraltro, il confronto e la trattativa non si arrestano, con la finalità di fornire al consumatore informazioni corrette e complete.

Ricorda che, anche per quanto riguarda la disciplina sull'etichettatura del miele, la normativa vigente è integrata con la clausola di mutuo riconoscimento: la materia presenta una particolare delicatezza ma occorre a suo avviso anche evitare per i produttori italiani regole più severe rispetto alla concorrenza straniera. E' stato raggiunto un difficile punto di mediazione tenendo anche conto del codice doganale europeo.

Osserva, in generale, che l'obiettivo italiano della totale tracciabilità dell'origine dei prodotti si inserisce in un contesto europeo di segno parzialmente diverso, ragion per cui si raggiungono successive mediazioni.

Infine, per quanto concerne il regime IVA dei prodotti agroalimentari, rileva che si tratta anche in questo caso di una problematica da affrontare in senso complessivo per non creare disparità di trattamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di relazione testé illustrato dalla relatrice.

Osserva che il contenuto di tale schema include condizioni ben precise e un'osservazione, che riguardano tutti i profili di competenza agricola del disegno di legge. Ciò a riprova dell'attenzione e dell'impulso che il versante parlamentare rivolge all'Esecutivo quanto alle prerogative del comparto primario italiano.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia a sua volta il voto favorevole, condividendo i rilievi contenuti nello schema della relatrice. Si associa alla finalità che la Commissione possa

esprimersi sollecitando una maggiore attenzioni nelle sedi europee sulle importanti tematiche dell'informazione dei consumatori dei prodotti agroalimentari.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) preannuncia a sua volta il voto contrario. Motiva la propria posizione soffermandosi precipuamente sulle nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di origine del prodotto rappresenta a suo avviso un principio cardine per l'identificazione delle eccellenze agroalimentari italiane, che non dovrebbe essere in alcun modo intaccato.

Fa osservare che la normativa sull'etichettatura, nonché sull'olio d'oliva (prodotto di primaria importanza anche simbolica per l'Italia), come prefigurata dal disegno di legge, si ripercuoterà negativamente e in misura incisiva sulla produzione agricola italiana, a vantaggio dei Paesi extraeuropei, *in primis* la Tunisia.

Paventa che il sostegno alle economie dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo debba passare necessariamente attraverso una correlativa penalizzazione del comparto primario, come già è avvenuto con riferimento al settore agrumicolo, con gravi ripercussioni sull'economia meridionale e in particolare siciliana.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Specifica che le prime modifiche riguardano il Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti

coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Rileva che sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre evidenzia che l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura,il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicolturae alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Rileva che ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purchè non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

Specifica che l'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiutiprevisti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde,pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero

casearioad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Osserva che nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Rileva che quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a)*, è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e)* si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di AGECONTROL, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA.

La lettera *f)* prevede un nuovo criterio, relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Segnala che il comma 3 dell'attuale testo è nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a)* dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b)* prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)*, garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera *c)* stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell?economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f)*, riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. E' inoltre stata introdotta una lettera *g)*, che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l?omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e deicorrelati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subìto limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con

minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Evidenzia, con riferimento al Titolo III, che in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di retenel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseariaccedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in ISMEA, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

Osserva che all'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate limitate modifiche, tra le quali, nell'ambito dei criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b)* del comma 1, riguardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Specifica che modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del risoe del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

Rileva che sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burrodall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica,agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida*di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

Evidenzia che la parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m)* del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell?attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa),* che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Evidenzia, infine, che il Titolo V, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientalele materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informache, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni del settore olivicolo sulle problematiche del comparto svolta il 1° marzo e nel corso dell'audizione informale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) svolta l'8 marzo sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), come pure nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), sono state consegnate delle documentazioni, chesaranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che:
l?articolo 1, riguardante l?etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;
la lettera *a)* concerne l?evidenza cromatica dell?indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l?indicazione dell?origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell?Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;
la lettera *b)* interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l?indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;
l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all?etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell?indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;
l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare". La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee;
rilevato che:
esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;
l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all?alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);
l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell?ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù

del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il trattato;
l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l?articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all?aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;
per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;
con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;
riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;
e con la seguente osservazione:
con riferimento alla qualificazione dei Consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis.*

1.4.2.9. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 211 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei seguenti sei schemi di decreti legislativi recanti attuazione di direttive concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri: atto n. 270, relativo alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione; n. 271, in materia di compatibilità elettromagnetica; n. 272, concernente la messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento automatico; n. 273, riguardante la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; n. 274, sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; n. 275, concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2228 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015", nonché dei disegni di legge n. 2233 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", di iniziativa del Governo, e n. 2229 in materia di "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, il disegno di legge prevede misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità dell'assistenza. Le predette misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il disegno di legge è altresì inteso ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di *trusts* in favore di persone con disabilità grave.

Tra le varie misure, sottolinea l'istituzione - nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Dopo aver illustrato il complesso delle altre disposizioni, segnala l'articolo 5, che eleva il limite di detrazione dall'imposta IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, qualora queste ultime siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave. Il successivo articolo 6 disciplina l'istituzione di *trusts* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie: tra queste, evidenzia la prevista deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato, anche diverso dalle persone fisiche, delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trusts* istituiti in favore di disabili gravi, a decorrere dal periodo di imposta 2016, entro il duplice limite del 20 per cento del reddito complessivamente dichiarato e di 100.000 euro annui.

Nel sottolineare l'alta valenza sociale del disegno di legge in titolo, la cui approvazione è attesa con grande trepidazione dalle famiglie di persone con gravi disabilità e dalle associazioni che assistono tali persone, conclude proponendo di esprimere sin d'ora un parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce alle considerazioni svolte dalla relatrice Pelino, sottolineando le alte finalità perseguite dal disegno di legge e convenendo sull'opportunità di

esprimersi il più rapidamente possibile, possibilmente nella seduta odierna.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) si associa all'intervento che l'ha preceduta, testimoniando la grande attesa nel Paese per la proposta in esame e le molte sollecitazioni ricevute a definire al più presto la disciplina in questione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede che la votazione della proposta di parere sia rinviata alla prossima seduta.

A tale richiesta si unisce il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di sicurezza delle cure sanitarie, responsabilità professionale del personale sanitario e responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si sofferma in particolare su alcune disposizioni di interesse per la Commissione industria: l'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento all'operato dei medesimi soggetti e l'articolo 8 sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione con l'applicazione dell'istituto del ricorso, presso il giudice civile competente, per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, configurato come condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Si prevede inoltre che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.

Illustra quindi l'articolo 9, chelimita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave e disciplina l'azione di rivalsa in questione, introducendo, tra l'altro, il principio che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa l?esercente la professione sanitaria, nell?ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, venendo inoltre esclusa la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

L'articolo 10conferma l'obbligo di assicurazione, per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie (anche in regime di libera professione

intramuraria nonché attraverso la telemedicina) e l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale; per questi ultimi si introduce l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa". L'articolo 11definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. L'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decre-to ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10, la possibilità di a-zione diretta, da parte del danneggiato, nei con-fronti dell'impresa di assicurazione; segnala peraltro che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 14, infine, demanda a un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni in alcune fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

Conclude illustrando una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in tema di rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave, di cui all'articolo 9, per la quale si prevede che non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua dell'esercente una professione sanitaria, si invita la Commissione di merito a precisare quest'ultima nozione, con particolare riferimento ai lavoratori diversi da quelli subordinati e ai casi in cui il rapporto di lavoro non duri tutto l'anno o consista in prestazioni occasionali;

l'articolo 10, comma 3, prevede l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa": a tale riguardo, si invita a valutare l'opportunità di chiarire se tale obbligo assicurativo decorra solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 del medesimo articolo;

all'articolo 11, che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative, si segnala l'opportunità di specificare se tali norme riguardino tutte le tipologie di polizze assicurative di cui all'articolo 10;

quanto infine all'articolo 12, si segnala che non viene prevista la possibilità di azione diretta con riferimento alle polizze di cui al comma 3 dell'articolo 10.

1.4.2.9.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 214 (pom.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione industria: l?articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*), introdotto con il decreto legislativo n. 344 del 2003 per una durata di dieci anni e giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea. Il Governo ha deciso di prorogare per ulteriori dieci anni il regime della *tonnage tax*, e la Commissione europea ha già approvato, nell'aprile del 2015, la richiesta avanzata in tal senso dal Governo. In particolare è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l?uscita dal regime d?imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi (attualmente l'opzione per la *tonnage tax* è irrevocabile per 10 anni). In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi

acquistate prima dell?entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine si interviene sulla disciplina della modalità indiretta dell?obbligo formativo (versamento a istituzioni formative), connesso al regime della *tonnage tax*.

Illustra quindi l?articolo 18 che modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo n. 162 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea. Sono in primo luogo modificate le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2); viene poi modificata la disciplina dei casi per il riesame e l?aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio.

Ulteriori modifiche al decreto legislativon. 162 del 2011 riguardano la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche e occasionali.

L'articolo 19 del disegno di legge in titolo, adatta la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di consentire la chiusura della relativa procedura di infrazione. Infatti, nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 - introdotte con la precedente legge europea 2014 - il Governo rende noto, nella relazione introduttiva al disegno di legge, come "in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea" sia emersa l?esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», poiché la Commissione europea lamenta ancora il non corretto recepimento nell?ordinamento italiano di alcune disposizioni del pacchetto. L'articolo 19 ridefinisce quindi, in primo luogo, il riparto di competenze tra l?Autorità per l?energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere: a tal fine, l'articolo 19 limita il potere di indirizzo che il Ministero dello sviluppo economico può esercitare sull?AEEGSI in merito all'individuazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale alla sola necessità di assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l?Italia e altri Stati terzi, diversi da quelli appartenenti all'Unione.

In secondo luogo, l'articolo 19 affronta la questione dell?affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. A tale riguardo l'articolo 19 intende superare l'effetto - su altre società, diverse da Terna SpA - di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori, riconoscendo ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri la possibilità di essere certificati quali gestori della linea stessa. Ciò avverrebbe limitatamente al periodo di durata dell?esenzione dall?obbligo di accesso a terzi.

In terzo luogo, l'articolo 19 modifica l?articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, tipizzando ulteriori violazioni assistite da sanzione indicate dal Regolamento (CE) n. 715/2009.

Infine, il comma 2 dell'articolo 19 interviene a sanare una sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della "vulnerabilità" del cliente e quella di cliente protetto nel settore del gas. Il Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge, ha ricostruito le due categorie come insiemi in cui la minore - i clienti protetti, il cui disagio economico è tutelato da apposite norme che destinano loro misure di sostegno economico (cosiddetto *bonus* gas) - è ricompresa nella maggiore (i clienti vulnerabili) ma non la esaurisce, poiché nell?ordinamento italiano il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas.

Alla luce della richiesta europea, comunque, il comma 2 dell'articolo 19 sostituisce nella normativa italiana vigente l'attributo "vulnerabili" con "protetti" e introduce una definizione di clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE: per essi vige l?obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

Ricorda, in proposito, quanto stabilito dall'articolo 33 dell'Atto Senato n. 2085 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), attualmente all'esame della Commissione industria.

Riferisce, infine, sull'articolo 21 con il quale si modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese: si prevede una procedura unica e centralizzata di notifica della misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese: al Dipartimento per le politiche europee è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia.

Propone quindi di formulare una relazione favorevole.

Interviene la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) per rilevare come, a suo giudizio, alcune disposizioni introdotte con il provvedimento in titolo per rispondere a rilievi mossi a livello europeo possano rivelarsi pregiudizievoli per il *Made in Italy*; dichiara quindi che, per tale ragione, il suo Gruppo si asterrà.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara a sua volta l'astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla senatrice Fissore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 46.12, 50.4 e 52.11, pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che, con riferimento agli emendamenti agli articoli da 47 a 52 sono inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 47.16, 47.17, 48.0.1, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31 (testo 2), 52.0.31, 52.0.32, 52.0.35, 52.0.36, 52.0.37, 52.0.38, 52.0.39, 52.0.40, 52.0.41, 52.0.44 e 52.0.71.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 52, è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52, che sono pertanto inammissibili.

Il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sulle proposte 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66. Sull'emendamento 48.45 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere sull'emendamento 50.0.7 è di nulla osta, con la seguente osservazione: l'emendamento introduce una norma che risulta già presente nell'ordinamento in termini analoghi. Il parere è infine di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 52; rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo quali siano le previsioni in merito alla seduta odierna e a quella di domani.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) informa che gli emendamenti dei relatori saranno presentati a breve, al più tardi all'inizio della settimana prossima.

Il presidente MUCCHETTI ritiene quindi che si possa procedere con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli fino a 52, rinviando a un momento successivo l'esame delle proposte accantonate, cui si aggiungeranno quelle che saranno presentate dai relatori con gli eventuali subemendamenti. Auspica che il lavoro dei relatori e del Governo possa concludersi celermente, preannunciando che le sedute della Commissione saranno convocate, nella prossima settimana, probabilmente a partire da martedì mattina ed eventualmente fino a venerdì mattina.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) precisa che i testi degli emendamenti dei relatori sono definiti e oggetto di valutazione e verifica, anche da parte del Governo. Un gruppo di emendamenti potranno essere presentati già domani o, eventualmente, nella giornata di martedì 8 marzo; essi riguarderanno gli articoli 3 e 7 del disegno di legge in materia di assicurazioni; l'articolo 28, in tema di confrontabilità delle offerte nel settore energetico; l'articolo 30, sempre in materia di energia, che regola il passaggio dal regime di maggior tutela al libero mercato; l'articolo 39, in tema di confronto tra servizi bancari; l'articolo 44, in tema di disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata. Vi saranno poi alcuni emendamenti aggiuntivi ad esempio in tema di logistica, proposte in materia di regolazione del servizio *taxi* e del servizio di noleggio con conducente, nonché in materia di regolazione delle concentrazioni aziendali.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 44; esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20 e 44.21, sono quindi accantonati.

L'emendamento 44.0.1 è posto in votazione e respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 44.0.2 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.

Ha quindi la parola il senatore ASTORRE (*PD*) il quale accoglie con favore l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 44 ricordando ai Relatori e al rappresentante del Governo che nel corso dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia sono emerse forti perplessità, condivise anche dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, al mantenimento dell'articolo 44 nel suo attuale testo; giudica positivamente l'accantonamento, nel presupposto che esso preluda a modifiche nel senso auspicato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che le perplessità in materia sono ben presenti ai relatori e che sono all'origine dell'accantonamento, come di quello che proporrà in merito all'articolo successivo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 45; esprime parere contrario sui due emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42, 45.43 e 45.44 sono quindi accantonati.

Gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 46, compresi gli aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conferme.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 46, compresi quelli aggiuntivi, sono accantonati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti da 47.1 a 47.9, nonché gli emendamenti da 47.0.1. a 47.0.6 e 47.0.8; esprime apprezzamento per la proposta 47.0.9 (testo 2) che ugualmente propone di accantonare; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) si unisce alle considerazioni svolte dall'altro relatore in merito all'emendamento 47.0.9 (testo 2) che disciplina la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, un tema di particolare importanza, per il quale i relatori potrebbero proporre una riformulazione.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 47.10; la senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 47.11, mentre la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 47.0.16.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9 sono accantonati

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 47.12, 47.13 e 47.14, 47.15 e 47.18.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 47.0.1. 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 e 47.0.8;

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'emendamento 47.0.9 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 47.0.12 e 47.0.13, 47.0.14, nonché 47.0.15.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia che chiederà l'accantonamento degli emendamenti che regolano i limiti alla partecipazione al capitale sociale delle società titolari di farmacie nonché di quelli volti a scongiurare il rischio di posizioni dominanti nel settore delle farmacie.

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente segnalando come l'ingresso del capitale nelle società titolari di farmacie riguardi non solo il rapporto tra mercato e capitale da un lato, e professioni dall'altro, ma possa anche costituire un canale privilegiato per il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali. Nel ricordare come anche l'articolo 46 presenti analoghi profili in merito alla presenza di capitali di società mediche, con particolare riferimento a quelle nel settore odontoiatrico e dopo aver segnalato un recente rapporto della DIA di Reggio Calabria al riguardo, invita i relatori e il Governo a considerare con la dovuta cautela e prudenza la materia in questione, di rilievo per la sicurezza del Paese e la lotta alla criminalità, organizzata e non.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere i rilievi dell'intervento che l'ha preceduto, rileva come occorra comunque garantire un sistema economico efficiente, finalità che il disegno di legge in esame persegue promuovendo l'apertura dei mercati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti da 48.10 a 48.24, gli emendamenti 48.26 e 48.27, gli emendamenti da 48.29 a 48.31 (testo 2), gli emendamenti 48.33, 48.42 e 48.43; propone inoltre di accantonare gli emendamenti da 48.55 a 48.63, nonché gli emendamenti sostanzialmente identici 48.92, 48.93 e 48.0.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.50, che se approvato comporterebbe l'assorbimento della proposta 48.48, e sull'emendamento 48.0.15 se riformulato sopprimendo le parole: "quali, ad esempio, APP, *mail* o accesso a siti *internet*,". Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene lamentando l'irragionevolezza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che la Commissione bilancio ha formulato sull'emendamento 48.72, a sua prima firma, preannunciando la presentazione di un testo 2.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia, a sua volta, la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 48.79, volto a superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Commissione formulato dalla Commissione bilancio in assenza della relazione tecnica.

Alla senatrice FISSORE (*PD*) che chiede le ragioni della contrarietà espressa dai relatori sul proprio emendamento 48.89 risponde il relatore TOMASELLI (*PD*).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira quindi l'emendamento 48.89 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/2085/32/10, pubblicato in allegato. Ritira quindi, dopo avervi apposto la firma, gli emendamenti 48.41, 48.69, 48.70, 48.73 e 48.74.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira gli emendamenti 48.39, 48.45 e 48.68, e, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 48.85 e 48.86.

Con distinte votazioni sono respinti gli identici emendamenti 48.1, 48.2 e 48.3, 48.5, 48.7, 48.8 e 48.9.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23 e 48.24; 48.26 e 48.27; 48.29, 48.30 e 48.31 (testo 2); 48.33; 48.42 e 48.43.

Gli emendamenti 48.25, 48.28, 48.32, 48.36, 48.34, 48.35, 48.37, 48.38, 48.40, 48.44 e 48.47 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 48.48 è momentaneamente accantonato; pone quindi in votazione l'emendamento 48.50, la cui approvazione ne comporterebbe l'assorbimento.

L'emendamento 48.50, posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 48.48.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 48.51 e 48.52, 48.53, nonché 48.54.

Gli emendamenti 48.55, 48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62 e 48.63 sono accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 48.64 e 48.83, 48.65, 48.46, 48.66, 48.67, 48.71, 48.75 e 48.78.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 48.80, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riproponga i contenuti.

Sono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 48.81, 48.82, 48.84, 48.87.

L'emendamento 48.88 viene accantonato.

Ha quindi la parola il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) il quale invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti 48.90 e 48.91 segnalando come il primo sia volto a evitare un rilevante contenzioso in materia di titolarità di farmacie connesso allo svolgimento del maxi concorso previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto "Cresci Italia". Quanto alla seconda proposta emendativa, sostiene le ragioni della riduzione del periodo di dieci anni - dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia - durante il quale vige l'obbligo di mantenere inalterata la gestione associata, portandolo a tre anni.
Conclude chiedendo di accantonare gli emendamenti in questione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE si dichiarano favorevoli a tale proposta.

Gli emendamenti 48.90 e 48.91 sono quindi accantonati.

Anche gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché l'emendamento 48.0.16 ad essi sostanzialmente identico sono accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.94, 48.0.4, 48.0.9 e gli identici 48.0.10, 48.0.11 e 48.0.12, 48.0.13 e 48.0.14, mentre resta accantonato l'emendamento 48.0.2.

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 48.0.15 in testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta di riformulazione suggerita dai relatori.

Con il parere favorevole del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e del sottosegretario GENTILE l'emendamento 48.0.15 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.0.17 e 48.0.20.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 49.1, 49.2 e 49.3.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) chiede di accantonare l'emendamento 49.4 sul quale sollecita una ulteriore riflessione, segnalando che la comunicazione dei turni delle farmacie all'ordine provinciale dei farmacisti è condizione indispensabile per la pianificazione del servizio, con particolare riferimento a quelli di emergenza.

Accogliendo tale sollecitazione il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE, l'emendamento 49.4 è accantonato.

Dopo che l'emendamento 49.5 è stato posto ai voti e respinto, il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice FABBRI (*PD*) intervengono per preannunciare la presentazione di un testo 2 per i rispettivi emendamenti 49.0.1 e 49.0.2 sui quali vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) preannuncia la presentazione di un testo 2 per i propri emendamenti 52.11 e 52.0.25, al fine di superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 3 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/32/10
FISSORE
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
la concessione di vendita in ambito farmaceutico è l'accordo commerciale in base al quale il titolare di AIC o un suo rappresentante si impegna a vendere i propri prodotti ad un altro operatore (concessionario) debitamente autorizzato per la commercializzazione su un determinato ambito territoriale;
distribuendo da oltre cinquanta anni i prodotti medicinali agli altri attori a valle della filiera (grossisti, farmacie, laboratori d'analisi, ospedali, Asl, case di cura, informatori e altri canali della salute), questa figura permette ancora oggi ai titolari di AIC di ottimizzare i propri processi commerciali e di contribuire ad assicurare la reperibilità dei farmaci sul territorio nazionale;
i concessionari di vendita sottostanno alle norme di settore che si applicano a tutti gli attori della catena distributiva. Per poter operare, devono infatti disporre delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità localmente competenti a seguito di una verifica ispettiva sulla piena osservanza delle

previsioni normative di settore e delle buone norme di distribuzione. Alla stregua degli altri operatori, inoltre, i concessionari di vendita devono registrarsi nella Banca Dati Tracciabilità del Ministero della Salute e dell'Aifa per mappare tutti gli spostamenti dei medicinali che trattano;
considerato che:
diverse fonti normative hanno citato nel tempo la figura del concessionario di vendita (Decreto legislativo n. 538/1992, Decreto legislativo n. 219/2006 E Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999), senza definirne tuttavia nel dettaglio peculiarità, obblighi ed esenzioni applicabili;
un chiarimento ministeriale ha fornito una definizione della figura del concessionario di vendita e ha dettagliato le esenzioni a questa applicabili in termini di dotazioni minime (detenzione di almeno il 90% di medicinali in possesso di AIC) e tempi di fornitura;
in assenza di riferimenti legislativi solidi, tuttavia, interpretazioni discordanti a livello locale rischiano di mettere in dubbio l'attività di aziende storiche che operano da decenni nel pieno rispetto degli impegni contrattuali con le mandanti/Titolari di AIC e della normativa di settore;
considerato inoltre che:
una regolamentazione più puntuale della figura del concessionario di vendita e dei vari livelli (nazionale,regionale) ai quali un concessionario di un listino di prodotti (e non di una o più AIC a livello nazionale) può operare, contribuirebbe a rafforzare il controllo delle attività di distribuzione dei medicinali a tutela delle primarie esigenze della tracciabilità del farmaco e della tutela della salute dei cittadini.
Supporterebbe inoltre un'interpretazione univoca della normativa da parte degli Enti locali e garantirebbe la sussistenza di un settore che ad oggi impiega oltre 5.000 addetti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre riferimenti normativi certi volti a regolamentare la figura e le attività dei concessionari di vendita.

46.10 (testo 2)
BARANI, RUVOLO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";
b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:
"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";
c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte

le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.12 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge, e al Notariato».

48.0.15 (testo 2)

Bianconi, Mancuso, Chiavaroli, Anitori, Marinello

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica".».

50.4 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «turistico-ricettiva»*, con le seguenti:* «che utilizza piattaforme di distribuzione online»*;*

b) dopo le parole: «regolatrice del contratto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi»*, con le seguenti:* «servizi

di distribuzione online e trasporto».

52.11 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

1.4.2.10. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.10.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(2119) ***STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI avverte preliminarmente che, dato il rilievo della materia e il suo forte e stretto legame con la competenza primaria della Commissione, il parere che verrà espresso potrà essere direttamente illustrato presso la Commissione di merito dalla relatrice Parente, e che di esso verrà chiesta la pubblicazione, ai sensi dell'articolo articolo 39, comma 4, del Regolamento, in allegato alla relazione licenziata dalla Commissione Agricoltura per l'Assemblea.

Nell'introdurre congiuntamente i provvedimenti, la relatrice PARENTE (*PD*) si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa, che agli articoli da 1 a 5 modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tali modifiche riguardano i

profili concernenti le circostanze attenuanti per il reato in oggetto, la confisca obbligatoria e l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato. Sul punto osserva che, sebbene il testo sia orientato al contrasto del fenomeno nell?ambito del settore agricolo, le norme in materia di confisca obbligatoria sono di portata generale e suggerisce pertanto di valutarne gli effetti nell'ambito della disciplina degli appalti.

Passando al successivo articolo 6, la relatrice illustra le modifiche alle disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, sottolineando che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete e che svolge monitoraggi sull'andamento del mercato del lavoro agricolo, partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'interno e del costituendo Ispettorato nazionale del lavoro. Sottolinea, altresì, la necessità di porre attenzione ai criteri di adesione alla rete delle aziende agricole di qualità, al fine di evitare che aziende meritevoli possano rimanervi escluse. In merito all'articolo 7, chiarisce che le amministrazioni statali predispongono un piano di interventi per garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali. Gli articoli 8 e 9 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Venendo quindi all'esame del disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, la relatrice fa presente che esso affronta la questione del caporalato con ulteriori proposte, che vanno da un meccanismo che subordina l?accesso dei datori di lavoro a finanziamenti nel rispetto di determinati requisiti alla confisca dei beni dell'impresa, all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e a forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno. Inoltre è previsto il potenziamento dell?attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle forze dell?ordine locali.

Dopo aver svolto alcune considerazioni finali in merito al costo di lavoro agricolo, al rafforzamento dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego, alla necessità di rendere legale il sistema del trasferimento dei lavoratori sul luogo di lavoro e al ruolo dei patronati, la relatrice propone di pronunciarsi con un parere successivamente alla scelta del testo base da parte della Commissione di merito e contestualmente alla conclusione del ciclo di audizioni dalla stessa programmato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) suggerisce di esprimere il parere al termine delle audizioni presso la Commissione di merito, in modo da tener conto anche degli approfondimenti svolti in quella sede.

Il presidente SACCONI giudica oltremodo fondata tale richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (*PD*) ricorda che obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato. Dopo aver dato conto degli settori sui quali si interviene per adeguarne i contenuti al diritto europeo, la relatrice si sofferma sull'articolo 16, che

introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. Attualmente l'Agenzia esercita solo funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze.

Conclusivamente, segnala che, come previsto dal Regolamento, le Commissioni consultate hanno 10 giorni di tempo per esprimere la propria relazione alla Commissione di merito e propone pertanto di formulare una relazione di segno favorevole (testo allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene opportuno che la calendarizzazione dei lavori della Commissione avvenga a seguito di riunioni settimanali dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente SACCONI osserva che, nel corso della prima parte della Legislatura, la calendarizzazione dei provvedimenti non è mai stata oggetto di frizioni, al netto delle naturali divergenze politiche, perché si è sempre inteso seguire un metodo sostanzialista, che teneva conto della tempistica stabilita dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle scadenze dei termini per l'espressione dei pareri. Nel prendere atto delle ragioni sottese alla richiesta, rileva che terrà comunque conto per quanto possibile della sollecitazione, ferma restando la necessità di esaurire il nutrito ordine del giorno già stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che con il provvedimento in esame si adempie a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
valutato che esso ha altresì la finalità di ridurre significativamente il numero delle procedure di

infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia, risolvere i 9 casi EU Pilot e chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

apprezzate in particolare le disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria e qualificazione del personale,

si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

1.4.2.10.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 217 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA MISSIONE DELLA COMMISSIONE IN CAMPANIA

Il presidente SACCONI avverte che nella giornata di ieri una delegazione della Commissione si è recata a Napoli, dove ha svolto una serie di interessanti incontri col Prefetto e con rappresentanti delle Istituzioni. La documentazione relativa sarà distribuita a breve a tutti i componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero ha già illustrato una proposta di relazione favorevole (testo allegato alla seduta del 23 febbraio).

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti tale proposta, che risulta approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, la relatrice SPILABOTTE (*PD*) traccia preliminarmente un quadro generale sull'istituzione dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), definendo funzioni ed ordinamento dell'Ente. Passando all'esame dell'articolato, rileva che lo schema di decreto stabilisce all'articolo 2la dotazione organica dell'Agenzia, pari a 217 unità, mentre l'articolo 3 concerne il trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro, con conseguente soppressione di alcune Direzioni generali. L'articolo 4sancisce il trasferimento dall'ISFOL, su base volontaria, di personale, cui continua comunque ad applicarsi il contratto collettivo del comparto istituzioni ed enti di ricerca.

Con gli articoli 6 e 7 si demandano ad alcuni decreti ministeriali sia il trasferimento all'Agenzia di risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL, sia la definizione del trasferimento delle risorse strumentali degli uffici soppressi del Ministero. L'articolo 8 opera una ricognizione delle funzioni di competenza dell'ANPAL e di quelle che restano al Ministero del lavoro, tra le quali la relatrice segnala l'attività per l'attuazione della Garanzia per i giovani. Con gli articoli 9e 10 si stabilisce che l'Agenzia subentri, dal momento della costituzione dei suoi organi, nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e dell'ISFOL e che gli oneri per le attività svolte siano anticipati dallo stesso Ministero.

Conclusivamente, la relatrice auspica che lo schema in esame rifletta appieno la *ratio* delle legge delega nella previsione dell'ANPAL quale organo tecnico di coordinamento di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro e si riserva l'espressione di una proposta di parere alla conclusione del dibattito.

Il senatore ICHINO (*PD*) esprime forti riserve di fondo sul testo dell'atto. Nota anzitutto che le modalità di istituzione dell'Agenzia presentano i difetti propri della pubblica amministrazione in Italia: la nuova struttura appare infatti autoreferenziale, al servizio di se stessa prima che degli utenti. Ciò è

particolarmente evidente nella formulazione dell'articolo 4, in cui si segue lo schema classico del trasferimento di personale su base volontaria, e solo successivamente, per la copertura dei posti vacanti, si ricorre al trasferimento d'ufficio; al contrario, il trasferimento andrebbe semmai operato sulla base delle esigenze funzionali dell'ente di destinazione e di quello di provenienza. L'esclusione, inoltre, dal trasferimento di quanti hanno ricoperto il coordinamento di strutture avrebbe come conseguenza la messa a disposizione di ANPAL del personale meno qualificato.

Ulteriori perplessità riguardano l'articolo 8, in materia di funzioni trasferite, il cui elenco andrebbe integrato, aggiungendo ad esempio quella relativa all'attivazione dei contratti di ricollocazione, e in cui alcune espressioni andrebbero corrette: tale è il caso dei servizi per il lavoro pubblico e privato, che, più correttamente, andrebbero enunciati come servizi pubblici e privati per il lavoro. Non è invece opportuno né logico che la formazione professionale venga sottratta in blocco all'ANPAL.

Infine, la finalità di costituzione di un'Agenzia autonoma risiede anche nella possibilità che essa disponga di un'autonomia organizzativa maggiore delle strutture ministeriali. Il trasferimento della apposita Direzione generale effettuato in base all'articolo 10 denuncia invece un irrigidimento sulla struttura già esistente presso il Ministero del lavoro, il che appare del tutto privo di senso. Auspica conclusivamente che questi rilievi trovino adeguata rispondenza nel parere da rendere al Governo, nell'interesse della funzionalità e dell'*accountability* di ANPAL.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) nota che le osservazioni critiche testé formulate dal senatore Ichino finiscono per travolgere l'intero schema sottoposto al parere del Parlamento.

Il presidente SACCONI osserva che sono stati essenzialmente evidenziati profili specifici riguardanti il perimetro di attività dell'ANPAL rispetto al Ministero e la buona costituzione e il buon funzionamento dell'Agenzia.

La senatrice PARENTE (*PD*) suggerisce un adeguato approfondimento delle questioni, data la fondamentale importanza dello schema ai fini dell'attuazione efficace e completa del *Jobs Act*. E' dunque opportuno sceverare con attenzione e prudenza tutte le questioni connesse, anche attraverso una interlocuzione adeguata con il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, ricorda che in tale precedente seduta, nello svolgere la propria illustrazione, ha anticipato l'intenzione di approfondire i temi contenuti nei provvedimenti attraverso un ciclo di audizioni e che tale prospettiva è stata condivisa dalla Commissione. Anche sulla base delle richieste pervenutegli al riguardo per le vie brevi, ritiene opportuno che ci si attenga ai criteri finora seguiti. Nel caso particolare sarà utile segnalare ai soggetti che verranno ascoltati l'utilità di evidenziare le buone prassi a loro note in materia di lavoro agile. In questo quadro, avranno luogo audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e dei lavoratori autonomi, di ACTA, CoLAP, ADAPT, ADEPP e del Comitato unitario professioni. Ulteriori richieste potranno essere prese in considerazione, se del caso, in un momento successivo. Resta ferma la possibilità per tutti gli interessati di trasmettere alla Commissione memorie scritte.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sollecita la convocazione sistematica di Uffici di Presidenza della Commissione, ai fini della programmazione dei lavori.

Il presidente SACCONI ritiene preferibile, date le urgenze alle quali la Commissione è comunque tenuta a corrispondere, che eventuali richieste vengano avanzate in coda alle sedute, in modo da garantirne la tempestiva presa in considerazione specifica, peraltro in una sede la cui rappresentatività è più ampia di quella dello stesso Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.11. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.11.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 320 (ant.) del 25/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016
320ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo.
Ricorda, in primo luogo, che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea: in conformità all'articolo 30, comma 3, della stessa legge n. 234, vengono inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure di infrazione.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del disegno di legge in esame attinenti a profili d'interesse della Commissione.
Il Capo I del disegno di legge consta di tre articoli recanti disposizioni sull'etichettatura di prodotti alimentari. In particolare, l?articolo 1 modifica le norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, con riferimento all'evidenza dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e all'indicazione del termine minimo di conservazione dei suddetti oli. L'articolo 2reca disposizioni sull'etichettatura delle confezioni di miele provenienti da altri Paesi dell'Unione europea. L'articolo 3 interviene sulle norme in materia di alimenti, limitando la comminazione di sanzioni per "fallace indicazione" dell'origine territoriale di un prodotto ai soli casi in cui l'errore del consumatore

possa riguardare il Paese d?origine o il luogo di provenienza dell?alimento e l?origine del suo ingrediente primario.

L'articolo 5adegua all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco. In proposito, la Relatrice ricorda che la normativa italiana prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che tali vincite siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro: la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

L'articolo 18 modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2). Le novelle incidono sulle disposizioni relative alle condizioni per il rilascio dell?autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio ed al riesame e aggiornamento dell'autorizzazione medesima. Sono inoltre modificate le norme in materia di vigilanza e controllo recate dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 162: con tale novella si specifica che le ispezioni periodiche riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull?ambiente e sulla salute umana.

In conclusione, la Relatrice esprime particolare apprezzamento per le disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti, in particolare per quelle relative agli oli di oliva, in quanto esse pongono rimedio a problematiche che, in diverse occasioni, sono state poste in rilievo dalla Commissione.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle***

professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

La PRESIDENTE ricorda che nella succitata seduta è stata avviata la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Esprime l'avviso che sia opportuno accantonare i restanti emendamenti all'articolo 3, in ordine ai quali appaiono necessari alcuni ulteriori approfondimenti, e procedere quest'oggi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione prende atto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In conformità all'invito formulato dalla PRESIDENTE (*PD*), relatrice, e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono ritirati, dopo essere stati fatti propri, rispettivamente, dalla senatrice Bianconi e dalla senatrice Simeoni.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, gli emendamenti 4.3 e 4.4, in quanto essi sono volti a introdurre nel comma 2 dell'articolo 4 una disposizione già contenuta nel comma 1 del medesimo articolo.

La Commissione prende atto.

L'emendamento 4.5, previa sottoscrizione da parte della senatrice SIMEONI (*Misto*), è ritirato in conformità all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

La PRESIDENTE(*PD*), in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.6, a condizione che nell'ambito dello stesso si attribuisca al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi un ruolo meramente consultivo ai fini dell'adozione degli atti, di competenza del Ministro della salute, necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e alla nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni. Queste ultime - soggiunge la relatrice - dovrebbero peraltro essere indette con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, mentre l'attuale formulazione dell'emendamento in questione fa impropriamente riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 4.6 è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, sì da recepire le condizioni poste dalla Relatrice e dal rappresentante del Governo.

Posto alfine ai voti, l'emendamento 4.6 (testo 2) è approvato.

In conformità all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.7 (testo 2), 4.7, 4.8 e, previa sottoscrizione della senatrice SIMEONI (*Misto*), 4.9.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma da parte della senatrice SIMEONI (*Misto*), l'emendamento 4.10 è posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE(*PD*), in qualità di relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 4.11, rammentando che su di esso vi è il parere contrario della Commissione bilancio, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara di essere disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Accedendo all'invito appena formulato, la senatrice SIMEONI (*Misto*) ritira l'emendamento 4.11 e annuncia la sua trasformazione in un ordine del giorno, che si riserva di presentare.

La PRESIDENTE(*PD*), in qualità di relatrice, esprime apprezzamento per la finalità perseguita dall'emendamento 4.12: specificare che le attività tipiche della professione di psicologo sono riservate ai professionisti iscritti nell'apposito albo. Esprime tuttavia riserve sulla tecnica legislativa utilizzata, in quanto l'emendamento in questione introdurrebbe nella legge n. 56 del 1989, che reca l'ordinamento della professione di psicologo, una disposizione di non agevole interpretazione, tenuto conto che l'articolo 2 della medesima legge già subordina l'esercizio della professione di psicologo al conseguimento dell'abilitazione e all'iscrizione nell'albo. Ritiene necessario un supplemento di riflessione sul punto, considerato anche che uno degli emendamenti relativi all'articolo 5 - l'emendamento 5.5 - affronta, sia pure in termini più generali e con diversa tecnica normativa, la stessa problematica, insorta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 4 del 2013.

Il sottosegretario DE FILIPPO reputa condivisibili le considerazioni svolte dalla relatrice.

Dell'emendamento 4.12 è, quindi, disposto l'accantonamento.

L'emendamento 4.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 4.0.2 è stato ritirato.

Dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 4.0.3, rammentando che esso è volto a delineare l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico. Fa presente che l'emendamento in questione, recante la firma della relatrice, ha formato oggetto di un parere contrario della 5a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Soggiunge che sullo stesso sono attualmente in corso approfondimenti per verificare la possibilità di superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi il 24 febbraio scorso, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1611 (settore funerario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1324

Art. 4

4.6 (testo 2)

ANITORI, MASTRANGELI, BIANCONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.».

1.4.2.11.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 321 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
321ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) si sofferma innanzitutto sull'articolo 16 che, introducendo disposizioni sanzionatorie per l'inosservanza delle misure adottate dalla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), a suo giudizio riveste importanza anche nell'ottica della tutela della salute dei viaggiatori. Ritiene che il carattere irrisorio delle sanzioni comminate dall'articolo in esame tradisca i principi enunciati dalla direttiva 2004/49/CE e le disposizioni dettate dalla relativa normativa di recepimento.

Quanto all'articolo 17, in tema di monitoraggio del prelievo venatorio, segnala in termini critici che la previsione dell'obbligo di annotazione sul tesserino venatorio della fauna abbattuta, da parte dei cacciatori, appare non assistita da disposizioni sanzionatorie.

In merito all'articolo 10, concernente modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino ed alla salvia freschi destinati all'alimentazione, esprime l'avviso che sarebbe preferibile prevedere in materia un'aliquota IVA del 5 per cento, la quale sarebbe in linea con le disposizioni della

direttiva 2006/112/CE: in questo modo, a giudizio dell'oratrice, si potrebbe contemperare l'esigenza di superare le contestazioni provenienti dalle istituzioni europee con la necessità di tutelare le coltivazioni in questione, considerata l'importanza di queste ultime per la dieta mediterranea.

Riguardo all'articolo 5, in ordine all'adeguamento della disciplina della tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco in altro Stato membro, ritiene che il pronunciamento della Corte di giustizia europea, da cui ha preso le mosse l'intervento normativo in esame, non abbia tenuto in considerazione, probabilmente perchè tale aspetto non è stato posto adeguatamente in rilievo, che la *ratio* della normativa italiana attualmente vigente in materia è quella di contrastare il gioco d'azzardo.

Infine, si duole delle previsioni recate dagli articoli 1 e 2, nella parte in cui esse modificano alcune disposizioni in materia di qualità e trasparenza, nel settore alimentare, in senso sfavorevole alla tutela di prodotti italiani importanti, come l'olio d'oliva ed il miele.

La PRESIDENTE rammenta che, nell'esame del disegno di legge in titolo, è necessario trattare di profili rientranti nella competenza della Commissione.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che i contenuti del disegno di legge in esame sono disciplinati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234: esso reca disposizioni volte a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure d'infrazione, e pertanto le scelte normative ad esso sottese sono in qualche modo necessitate dalle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, e non il frutto di valutazioni di merito del legislatore nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi in data odierna, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2224 e connessi (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte del professor Giovanni Comande', ordinario di diritto privato comparato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, del dottor Patrizio Gattari, magistrato della Sezione Prima Civile del Tribunale di Milano e di rappresentanti dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.11.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 322 (ant.) del 03/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
322ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana che verrà convocata nella giornata di martedì 8 marzo.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***

(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che la senatrice SIMEONI (*Misto*) ha presentato l'ordine del giorno n. G/1324/9/12 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.11.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno in questione, sul quale esprime, in qualità di relatrice, parere favorevole. Fa presente, rispondendo ad una richiesta di delucidazioni della senatrice MATTESINI (*PD*), che l'atto di indirizzo si collega alle previsioni dell'articolo 4 del disegno di legge, che inserisce la professione di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Poiché la proponente non insiste per la votazione, l'ordine del giorno n. G/1324/9/12 risulta accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 5.1, in quanto esso mutua *in toto* i contenuti di un disegno di legge già licenziato dal Senato nel corso della presente legislatura, dopo l'esame in sede referente della Commissione Giustizia, ed ora al vaglio della competente Commissione della Camera dei deputati: da una parte, non appare opportuno creare sovrapposizioni rispetto ai lavori di altri organi parlamentari; dall'altra, l'emendamento in questione amplierebbe in maniera eccessiva l'intervento sul codice penale, comportando la riscrittura integrale dell'articolo 348, ciò che determinerebbe la fuoriuscita dalle competenze della Commissione. Appare preferibile, soggiunge la relatrice, mantenere l'impostazione originaria del disegno di legge governativo in esame, che interviene sull'articolo 348 del codice penale limitatamente ai profili inerenti alle professioni

sanitarie.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 5.1 è quindi ritirato, così come, in conformità all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.4 a firma della relatrice.

La relatrice esprime parere favorevole sull'emendamento 5.5, segnalando che esso persegue una finalità analoga a quello dell'emendamento 4.12, in precedenza accantonato, sia pure con ricorso ad una differente tecnica legislativa.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.5 è approvato.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che la condotta del farmacista, oggetto della norma incriminatrice, debba essere posta in essere in assenza di prescrizione medica.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) recepisce la condizione appena posta e riformula conseguentemente l'emendamento in questione (testo 2 pubblicato in allegato).

Posto al fine ai voti, l'emendamento 5.0.2 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La PRESIDENTE comunica di aver presentato, in qualità di relatrice, l'emendamento 8.100 (pubblicato in allegato), il quale è volto esclusivamente ad espungere dal testo il riferimento a una disposizione di cui è intervenuta l'abrogazione.
Ritiene, stante la natura dell'emendamento in questione, che si possa soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti, e che non vi siano implicazioni di natura finanziaria o costituzionale da sottoporre al vaglio delle competenti Commissioni.

La Commissione prende atto.

In conformità all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 8.5 a firma della relatrice.

In aderenza all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 8.100 della Relatrice.

Previo parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.9, al quale aggiungono la firma i senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), FLORIS (*FI-PdL XVII*) e ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta emendativa 8.10, dopo aver ricordato che sulla stessa vi è un parere contrario della 5a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo la dichiarazione di decadenza dell'emendamento 8.11 per assenza del proponente, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1 (testo 2), ricordando che sullo stesso vi è un parere contrario della 5a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, fa presente che l'emendamento a propria firma 8.0.1 si intende ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 9.1 a propria firma, che propone lo stralcio dell'articolo 9 e degli articoli da 11 a 25. Sottolinea che dall'approvazione dell'emendamento in questione deriverebbe la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli oggetto della proposta di stralcio, fatta eccezione per quelli volti all'introduzione di articoli aggiuntivi.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.1 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Conformemente all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte del senatore GAETTI (*M5S*).

L'emendamento 10.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 10.5, 10.0.3 e 10.0.4, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte della senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), sono ritirati in aderenza all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324

G/1324/9/12
SIMEONI
La 12a Commissione,
premesso che:
in sede di discussione del disegno di legge AS1324 concernente "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale", all'articolo 4 vengono introdotte espressamente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale le figure professionali del biologo e dello psicologo,
considerato che:
con l'articolo 4 non vengono però individuate la collocazione, la funzione e le modalità con le quali verrà assorbita dalle Aziende sanitarie la figura professionale dello psicologo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere e assicurare nelle strutture sanitarie pubbliche e private - con particolare riguardo alle strutture in cui si presta assistenza sanitaria di cure palliative, reparti ospedalieri di oncologia e di pediatria - la figura professionale sanitaria dello psicologo e definire le funzioni e le modalità con le quali detta figura professionale sanitaria verrà assorbita dalle Aziende sanitarie.

Art. 5

5.0.2 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ
*Dopo l'*articolo 5*, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma"».

Art. 8

8.100
LA RELATRICE
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole "ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,".

1.4.2.11.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
325ª Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), in sede di replica, dichiara di non condividere le considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola in merito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.
Quanto all'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli d'oliva, fa presente che esso, al fine di superare i rilievi delle Istituzioni europee, si limita a intervenire su aspetti marginali: le modalità di evidenziazione cromatica delle indicazioni di origine delle miscele, che vengono peraltro disciplinate in maniera tale da assicurare visibilità, leggibilità e indelebilità; il termine minimo di conservazione (che comunque resta obbligatoriamente da inserire in etichetta), la cui individuazione viene demandata alla responsabilità dei produttori.
In merito all'articolo 2, riguardante l'etichettatura del miele, fa rilevare che esso si limita a chiarire la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di miscele di mieli prodotti

in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della normativa europea in materia.

Per ciò che attiene alle altre osservazioni formulate dalla senatrice Granaiola, ritiene, senza entrare nel merito delle stesse, che esse ineriscano a profili estranei alla competenza della Commissione.

In conclusione, propone di formulare sul disegno di legge in titolo una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) annuncia che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta di relazione formulata dalla relatrice, mentre il senatore ZUFFADA dichiara il voto contrario della propria parte politica.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, in quanto, a suo giudizio, non sono state tenute nella dovuta considerazione le implicazioni di carattere sanitario delle disposizioni su cui si è soffermata nel corso della discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di relazione favorevole appena formulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE segnala l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge relativi alla lingua dei segni (n. 302 e connessi), assegnati in sede referente alla 1ª Commissione; nonché dei disegni di legge sul cosiddetto "dopo di noi" (n. 292 e 2232), assegnati in sede referente alla 11ª Commissione.

Soggiunge che, in assenza di obiezioni, alla luce dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito, l'esame dei disegni di legge sulla lingua dei segni sarà avviato già nel corso di questa settimana; l'esame dei disegni di legge sul "dopo di noi" avrà invece inizio a partire dalla prossima settimana.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione ai disegni di legge n. 2224 e connessi, è stato definito un nutrito calendario di audizioni (più di trenta, nel complesso, alcune delle quali già svolte).

Fa presente che continuano, peraltro, a giungere numerose richieste di audizione.

Per coniugare la rapidità dell'esame con l'esigenza di non privare la Commissione di possibili contributi all'istruttoria, propone che alle ulteriori richieste di audizione si risponda comunicando che il calendario è già definito, ma dando la disponibilità all'acquisizione di eventuali documenti scritti: questi ultimi verranno posti nella disponibilità dei commissari e, ove nulla osti, pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione 12a,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
formula una relazione favorevole.

1.4.2.12. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.12.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge di legge europea 2015 per le parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, nel disegno di legge europea vengono inserite norme volte, in linea generale, a prevenire l'apertura - o a permettere la chiusura - di procedure di infrazione. Segnala poi l'articolo 17, che modifica l?articolo 12 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introducendo l?obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La disposizione è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita. L?articolo 18 modifica in più punti la

disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell?ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Vengono anzitutto introdotte due modifiche all?articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2). In particolare, si introduce una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, secondo la quale, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione devono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto. Con una seconda modifica si prevede invece che per ciascuna unità idraulica possa essere rilasciata un?unica autorizzazione. Si interviene inoltre sull?articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l?aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO2). Si prevede in particolare il riesame ed eventualmente l'aggiornamento dell?autorizzazione allo stoccaggio qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici e comunque cinque anni dopo il rilascio dell?autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. Viene infine modificato l?articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO2) e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. Si interviene sulla tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull?ambiente e sulla salute umana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.18, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole "e delle riserve marine". Il parere è contrario sui restanti emendamenti

all'articolo 14.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) accetta la riformulazione dell'emendamento 14.18 nell'emendamento 14.18 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione del parere sull'emendamento 16.2.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario su tale proposta emendativa.

Il relatore CALEO (*PD*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, in considerazione della imminente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in un prossimo decreto legislativo attuativo della legge n. 124 del 2015.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1 e 19.3. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 19.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 20.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.2, 20.21 e 20.3. Il parere è contrario sull'emendamento 20.1. Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20 ad eccezione dell'emendamento 20.0.41, sul quale il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato con alcune correzioni.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione dell'emendamento 20.0.41 nell'emendamento 20.0.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono avviso contrario sugli

emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica di aver nominato il senatore Vaccari relatore sul *DOC.* XXII, n. 5*,* relativo alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, che prevedono per le stesse finalità l'istituzione di una Commissione bicamerale. In ossequio ad una prassi consolidata, in base alla quale i relatori vengono preferibilmente scelti tra Senatori componenti la Commissione e non firmatari dei disegni di legge, ha ritenuto di non accedere alla richiesta della senatrice Blundo di essere relatrice su tali atti.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sottolinea l'approfondito lavoro istruttorio sottostante al *DOC.* XXII, n. 5, di cui la senatrice Blundo è prima firmataria. Ben conoscendo il merito della vicenda, la senatrice Blundo sarebbe la relatrice più qualificata. Fa inoltre presente la necessità di inquadrare le audizioni informali sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di una apposita procedura parlamentare, al fine di conoscere le finalità delle stesse audizioni e di orientare meglio i quesiti agli auditi.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sollecita il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 106, recanti la riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) rende noto che l'Acquedotto pugliese intende realizzare in località Pilone, nel comune di Ostuni, infrastrutture fognarie che lederebbero gravemente uno dei contesti ambientali più apprezzati della provincia di Brindisi. Lo stesso sottosegretario Barbara Degani ha avuto modo di prendere diretta visione delle gravi conseguenze della realizzazione di tali opere.

Il presidente MARINELLO ricorda che la prassi di evitare che il relatore di un disegno di legge sia uno dei firmatari trova la sua ragion d'essere nella necessità che l'esposizione dei temi oggetto di una proposta legislativa non sia condizionata da valutazioni personali scaturite dalla particolare attenzione che ha suggerito la presentazione dello stesso disegno di legge. È peraltro di attualità che le vicende di un disegno di legge, in questi giorni all'esame dell'Assemblea, siano state pregiudicate dalla circostanza che la relatrice sia stata scelta tra i firmatari di uno dei disegno di legge esaminati congiuntamente. A conforto di tale prassi, fa riferimento alla nomina del senatore Caleo quale relatore sui disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi, evidenziando che tale nomina è avvenuta solo dopo la definizione del testo unificato. Con riferimento alla necessità di inquadrare le audizioni sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di un'apposita procedura parlamentare, assicura che la questione è già alla sua attenzione e verrà risolta in un prossimo Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 1060, comunica che è stata prevista l'audizione del Sindaco di Venezia nel pomeriggio del 10 marzo prossimo.

Compatibilmente con il fitto calendario di lavori delle prossime settimane sarà presa in considerazione la vicenda di cui il senatore Zizza ha dato testé notizia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

14.18 (testo 2)
DE PETRIS, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso 19-bis, *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento. del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-*bis*. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

20.0.41 (testo 2)
LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO
*Dopo l'***articolo 20,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 20-*bis.*
(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», *sono sostituite dalle seguenti:* «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco».

1.4.2.12.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SU UNA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il presidente MARINELLO informa la Commissione che il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha trasmesso, con nota del 26 febbraio 2016, la deliberazione n. 72/2016/R/eel, recante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo", con la quale l'Autorità ha modificato i propri provvedimenti per recepire le modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, introdotte dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), e le disposizioni del decreto-legge n. 154 del 2015, come convertito dalla legge n. 189 del 2015.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2151) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009***

(2152) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra i disegni di legge che propongono l'istituzione di una Commissione parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza e per la ricostruzione, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti analoghi. I due disegni di legge prevedono che la Commissione sia bicamerale, composta da dieci senatori e da dieci deputati, secondo l'Atto Senato 2151, e da venti senatori e da venti deputati, secondo l'Atto Senato 2152, scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. I disegni di legge propongono che la Commissione - che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell?Autorità giudiziaria - possa acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ma in caso di necessità è prevista la possibilità di riunirsi in regime di segretezza. La Commissione fruisce di personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese per il funzionamento della Commissione - individuate dal solo Atto Senato 2151 nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per gli anni successivi - sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera in parti uguali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 5) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra il documento che propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il *Doc.* XXII n. 5 prevede, con atto non legislativo, la costituzione di una Commissione monocamerale in Senato. Sono attribuiti alla Commissione di inchiesta i seguenti compiti: acquisizione di dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; acquisizione di dati e informazioni sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione; vigilanza sull?attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull?attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie; acquisizione di informazioni sull?efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale; verifica delle misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma; verifica dell?applicazione della normativa vigente in materia ed individuazione dell'adeguatezza degli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico. Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente. La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente MARINELLO rileva l'esigenza di un ciclo di audizioni per valutare l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta bicamerale o monocamerale, proseguendo, di conseguenza, l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151e 2152 oppure l'esame del *Doc.* XXII, n. 5. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro il prossimo 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1458) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio 2015.

Il presidente MARINELLO ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti ed invita la relatrice Manassero e la rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene necessario concedere maggior tempo alla Commissione per riprendere le fila dell'*iter* procedurale interrotto prima dell'estate. Considerato inoltre che il disegno di legge n. 1458 è già stato calendarizzato per l'esame dell'Assemblea, sollecita un intervento del presidente Marinello, nelle sedi competenti, per assicurare tempi congrui d'esame.

La senatrice MANASSERO (*PD*) osserva incidentalmente che, con il disegno di legge n. 1458, si completano le politiche ambientali definite dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale. Ritiene inoltre che nel corso dell'esame dell'Assemblea sarà possibile valutare la trasformazione delle proposte emendative più significative in ordini del giorno, valorizzando così l'istruttoria svolta in Commissione.

Il presidente MARINELLO fa presente che, in assenza dei pareri della Commissione bilancio, la fase dell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo è l'unica procedibile, senza che venga inficiata la facoltà dei presentatori degli emendamenti di pronunciarsi nuovamente in dichiarazione di voto. Fa inoltre presente che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare non dovrebbe essere intenzione del Governo porvi la questione di fiducia, garantendo tempi congrui per l'espressione delle valutazioni politiche.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo, che esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(198) ***CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari***
(312) ***DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna***
(1060) ***DALLA TOR ed altri. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2013.

Il relatori DALLA ZUANNA (*PD*) e Laura PUPPATO (*PD*) riepilogano le fasi procedurali svolte e gli esiti del ciclo di audizioni. Si impegnano a presentare alla Commissione un testo unificato dei disegni di legge nel volgere di poche settimane, facendo presente l'opportunità di alcune audizioni integrative, in considerazione degli avvicendamenti e degli accadimenti, anche di rilievo penale, che hanno interessato le istituzioni interessate dalle proposte legislative.

Il presidente MARINELLO sottolinea la completezza del ciclo di audizioni svolto, anche grazie alla missione *in loco* di una delegazione della Commissione. Comunica che il 9 marzo prossimo sarà audito il sindaco di Venezia e successivamente un rappresentante dell'UNESCO, poichè Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio dell'Umanità. Sarebbe pertanto opportuno limitare ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di relazione favorevole.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo valutazioni critiche sui contenuti dell'articolo 17, in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, paventando ulteriori procedure di infrazione ai danni dell'Italia.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto ai voti ed approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2228
XVII Legislatura

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 610 (ant.) 20 aprile 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 aprile 2016 alle ore 13:00
N. 619 (pom.) 3 maggio 2016	**Questioni procedurali** Discusso congiuntamente: S.2228, Doc. XXIV n. 56, Doc. XXIV n. 59 Rinviata la discussione di questione pregiudiziale. **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 620 (ant.) 4 maggio 2016	**Questioni procedurali** Respinta questione pregiudiziale. **Discussione generale** *Replica del relatore* Conclusa la discussione generale.
N. 621 (pom.) 4 maggio 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 34 del testo della Commissione (accantonati artt. 1, 3, 5, 18, da 29 a 34; approvati emendamenti; accolti odg) (replica del Governo)*.
N. 622 (pom.) 10 maggio 2016	**Trattazione articoli** Stralcio art.3 a formare il S.2228-BIS. Esame art. *1, 3, 5, 18, da 29 a 38 (approvati emendamenti; accolti odg)*.

Voto finale
Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
approvati i Doc. XXIV, n. 56 e 59 e odg G1
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 124, contrari 32, astenuti 41, votanti 197, presenti 198.
Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 610 (ant.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

610a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 613 del 21 aprile 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,05)*.

Richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il senatore Mauro Del Barba ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura - prevista dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 12 aprile 2016, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Su proposta del senatore Del Barba, i senatori Luigi Zanda, Renato Schifani e Karl Zeller sono stati designati quali delegati a depositare la richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della richiamata legge n. 352 del 1970.

Il *quorum* per la presentazione della richiesta di *referendum* è di 65 firme.

La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il 15 luglio 2016 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

I fogli per la sottoscrizione della richiesta di *referendum* sono a disposizione degli onorevoli senatori presso la Sala Pannini di Palazzo Madama fino alle ore 20 di stasera.

Da domani e nei giorni dal lunedì al venerdì la richiesta potrà essere sottoscritta dalle ore 9,30 alle ore 20.

I funzionari delegati dal Segretario Generale provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio.

Questa settimana saranno esaminati i seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, Convenzione dell'Unione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale; disegno di legge sui rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai; il disegno di legge sul reato di negazionismo, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'esame del Documento di economia e finanza 2016 nella giornata di mercoledì 27 aprile nonché la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico e la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 aprile si svolgerà il *question time* con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nella settimana dal 3 al 5 maggio il calendario prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché, ove concluso dalla Commissione, del disegno di legge sull'istituzione del sistema nazionale delle Agenzie ambientali.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1949 e connesso - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2192 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

- Disegno di legge n. 54-B - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*

- Disegno di legge n. 2228 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 361 - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali

- Documenti di bilancio

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 5 maggio 2016:

Mercoledì	20	aprile	ant.	h. 10-13	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 1949 e connesso - Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 2192 - Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai - Disegno di legge n. 54-B - Reato di negazionismo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	Aprile	Pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1949 e connesso (Convenzione UE assistenza giudiziaria in materia penale e norme di adeguamento del codice di procedura penale) e 2192 (Rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 20 aprile.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 54-B (Reato di negazionismo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	26	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. LVII, n. 4 - Documento di economia e finanza 2016 ***(mercoledì 27)*** - Disegno di legge n. 2299 - Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca *(Voto finale entro il 28 aprile) (Scade il 28 maggio)* - Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le proposte di risoluzione sul Doc. LVII, n. 4 (Documento di economia e finanza 2016) dovranno essere presentante entro la conclusione della discussione. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 2299 (Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 aprile.

Martedì	3	maggio	pom.	h. 16.30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 aprile.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del doc. LVII, n. 4
(Documento di economia e finanza 2016)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	20'
M5S	19'
AP (NCD-UDC)	18'
Misto	16'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	15'
AL-A	14'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	13'
LN-Aut	12'
CoR	12'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2299
(Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'

LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta di modifica del calendario. Ieri in quest'Aula abbiamo proposto una mozione di sfiducia al Governo Renzi, il quale ci ha risposto che gli italiani attendono altro da quest'Aula del Parlamento. Quindi chiedo ai parlamentari che ieri hanno votato contro la mozione di sfiducia di inserire in calendario una mozione che serve ai cittadini, ovvero quella relativa al modello ISEE. I cittadini italiani l'anno scorso si sono visti privati di un diritto che era sancito ed è stato soppresso. Questo è un provvedimento a favore dei cittadini: inseriamolo subito in calendario senza stare a perdere tempo.

Inoltre, chiedo l'immediata calendarizzazione di un altro provvedimento a favore dei cittadini: il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che ormai sta facendo le ragnatele in quella Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È inutile che il presidente del Consiglio Renzi si sciacqui la bocca parlando di andare incontro ai cittadini: lo faccia veramente e chiami i suoi parlamentari per far inserire all'ordine del giorno dei provvedimenti a favore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le chiedo anch'io una modifica del calendario. Approfitto peraltro della presenza del Sottosegretario agli affari esteri, perché penso che sarebbe un atto molto serio e opportuno se questo Parlamento, anche alla luce degli eventi drammatici che si sono verificati in Egitto alcune settimane fa e della morte di Giulio Regeni (abbiamo avuto modo di parlarne tante volte anche qui), provasse davvero a risarcire la memoria di questo giovane italiano ammazzato in Egitto, non semplicemente ricordandolo in quest'Aula e mettendo in campo un'azione diplomatica efficace e anche di contrasto molto seria, che naturalmente è necessaria e, anzi, evidentemente deve

essere implementata nel corso delle ore che verranno nei confronti dell'Egitto.

Questo Parlamento farebbe anche molto bene - questa è la mia richiesta di modifica del calendario - se recuperasse da qualche scantinato del Senato in cui è sepolto il disegno di legge sul reato di tortura, che in quest'Aula abbiamo tentato di discutere tante volte nel corso dei mesi passati. Abbiamo anche avuto una prima lettura qui in Senato, un'altra lettura alla Camera e lo stesso Presidente del Consiglio - lo ricordo bene - prima di entrare in carica aveva detto tante volte che l'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di tortura era il risarcimento minimo rispetto a tanti fatti che purtroppo hanno segnato anche la storia recente di questo Paese. Ebbene, anche alla luce della drammatica vicenda di Giulio Regeni, penso che questo Parlamento darebbe davvero un grande segno di serietà, di stile e finanche, appunto, di consapevolezza politica se tentasse di mettere in campo oggi quella che evidentemente, soltanto nel nostro Paese, è una gigantesca mancanza.

Il reato di tortura è presente nell'ordinamento di molti Paesi europei. Avevamo già detto, nel corso dei mesi passati, quando ne discutemmo in quest'Aula al Senato, come la formulazione che si era trovata qui, quella di non considerare quel reato quale reato proprio ma invece considerarlo in altro modo, fosse un passo indietro rispetto a una legislazione più avanzata, ma poi quello che è successo nei mesi successivi è stato ancora più grave, perché questo provvedimento è stato davvero abbandonato in qualche scantinato.

Riprendiamo da questo scantinato il disegno di legge sul reato di tortura, calendarizziamolo il prima possibile, facciamolo diventare legge ed onoriamo, anche in questo modo, la memoria di Giulio Regeni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella e Manconi).*

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, al di là del rispetto che dobbiamo avere per i provvedimenti che comunque vengono inseriti in questo calendario (le ratifiche hanno ovviamente una loro importanza), dopo l'increscioso e vergognoso episodio verificatosi qui in Aula il 16 marzo con il ritiro dal calendario del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, credo che sia ulteriormente vergognoso ed increscioso non tornare più a calendarizzare questo disegno di legge.

Quindi io chiedo fortemente che, nel rispetto delle motivazioni che hanno portato in Aula questo disegno di legge, cioè nel rispetto del *referendum* che si è svolto in quel Comune, il provvedimento sia assolutamente ricalendarizzato con urgenza. L'increscioso episodio che si è verificato il 16 marzo deve essere assolutamente cancellato attraverso la ricalendarizzazione del provvedimento nel più breve tempo possibile. Chiedo pertanto che questo disegno di legge venga inserito nel calendario che è stato da lei evidenziato, signor Presidente.

Ricordo poi una mozione urgente che ancora non avete calendarizzato e che riguarda le banche. Abbiamo infatti presentato una mozione in cui chiediamo che sia verificato l'operato della Banca d'Italia e che, a seguito di tale verifica, qualora emerga un non corretto controllo e una non corretta operatività, si proceda alla rimozione (o, in caso contrario, alla riconferma) del Governatore. Si tratta di una mozione assolutamente contingente ed urgente, che porterà a trattare l'argomento delle banche. Penso che il quotidiano dimostri la problematica che, in famiglie normali, ha dissipato e dipanato le loro intere poche risorse, che sono poi le risorse del loro futuro.

Chiedo pertanto che venga calendarizzato prima il disegno di legge per riparare ad un vergognoso episodio e poi la mozione che riguarda un altro vergognoso episodio, cioè l'aver defraudato i cittadini delle loro risorse, attraverso un sistema bancario che purtroppo è arrivato veramente a mettere le mani in tasca, in maniera vergognosa, ai nostri cittadini.

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, la modifica che intendo proporre all'Aula è l'inserimento in calendario del provvedimento che prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'ENI, che ho già citato in Aula ieri durante la discussione sulle mozioni di sfiducia. Si tratta di una richiesta

presentata a giugno 2015, che purtroppo, per vari motivi facilmente desumibili, è bloccata all'esame delle Commissioni giustizia e industria.

Le questioni che già abbiamo ampiamente discusso e dibattuto ieri mostrano che è quanto mai urgente che l'Assemblea si occupi della richiesta di istituire una Commissione di inchiesta sulla corruzione internazionale (e non solo) relativa all'ENI e alle società satelliti. Per quanto sta accadendo, ritengo che sia opportuna la calendarizzazione del provvedimento, visto che anche nell'altro ramo del Parlamento alcuni Gruppi parlamentari avrebbero presentato ultimamente la richiesta di una Commissione di inchiesta monocamerale sugli stessi temi. Al di là del fatto che la Camera dei deputati magari sia o possa essere più sensibile del Senato della Repubblica a tali questioni, dal mio punto di vista sarebbe opportuno, data la presentazione a giugno dell'anno scorso, che finalmente il provvedimento per l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta arrivi in Assemblea con i tempi più rapidi possibili. Chiedo quindi che venga inserito nel calendario che lei, signor Presidente, ha precedentemente illustrato.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, per competenza di materia vorrei attirare l'attenzione anche del senatore Zavoli.

Il 9 maggio celebreremo, come ogni anno, il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Ho citato ieri un intervento del presidente Napolitano che, otto anni fa, in occasione della prima evenienza di tale ricorrenza, richiamava, come poi ha fatto in tutti gli anni successivi, la necessità di arrivare a una verità condivisa, di conoscere le cause delle vicende drammatiche che hanno insanguinato l'Italia, alcune ormai risalenti a trent'anni fa.

Il sottoscritto, insieme ai colleghi Gotor, Di Biagio e Gasparri, con grande sorpresa è venuto a conoscenza, nella Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, che carte fondamentali, risalenti a trentasei anni fa, sono ancora coperte dal segreto di Stato. Quindi, solo previa autorizzazione abbiamo potuto visionare queste carte coperte dal segreto di Stato risalenti a trentasei anni fa, cioè alla vigilia della strage di Ustica e di quella alla stazione di Bologna. Abbiamo potuto consultarle e leggerle, ma non possiamo divulgarle perché coperte dal segreto di Stato.

Quelle carte, però, contengono elementi importantissimi. Io chiedo quindi che qualcuno del Governo venga in Aula prima del 9 maggio ad assicurarci che, dopo trentasei anni, quelle carte vengano desegretate. Il collega di SEL ha ragione a dire che l'Italia deve insistere fortemente con l'Egitto affinché scopra le carte sul caso di Giulio Regeni e non copra niente della verità. Noi, però, dopo trentasei anni non possiamo ancora avere il segreto di Stato in una Italia che realizza film e trasmissioni televisive accusando gli americani e i francesi di essere assassini e bugiardi, parlando di battaglie aeree e così via, quando poi le carte che possono dare un contributo determinante alla verità su quanto accaduto a quei tempi sono ancora coperte dal segreto di Stato.

Chiedo, quindi, che prima del 9 maggio, un membro del Governo venga in Assemblea, visto che ufficialmente si era deciso che tutte le carte erano state desegretate: invece, tantissime carte non lo sono e non possono essere rese pubbliche. Capisco che il Governo possa mantenere ancora alcuni *omissis* perché, essendo passati trentasei anni, possono esserci aspetti di politica internazionale che richiedono prudenza nei rapporti con Paesi terzi, ma nella sostanza dobbiamo anche evitare di trasformare il 9 maggio nella solita parata ipocrita in cui tutte le alte istituzioni dello Stato affermano di volere la verità, quando poi la verità viene coperta dal segreto di Stato, perché così facendo non porteremmo acqua al mulino della credibilità delle istituzioni.

Chiedo, dunque, che venga inserita nel calendario dei lavori la richiesta che un membro del Governo venga a riferire cosa il Governo intenda fare per quanto riguarda il segreto di Stato su quelle carte che - lo ripeto - i senatori hanno potuto vedere, leggere e consultare ma delle quali non possono rivelare il contenuto. Sconterebbero, infatti, in tal caso, fino a cinque anni di carcere per aver rivelato il contenuto di carte ancora oggi coperte dal segreto di Stato. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, io sono già intervenuto chiedendo la modifica del calendario per la reintroduzione del passaggio del Comune di Sappada al Friuli-Venezia Giulia e in questa occasione voglio ribadire tale richiesta, per un motivo molto semplice. Vi è una grande convergenza politica e questo punto potrebbe occupare un tempo molto limitato dei lavori in questa Aula. Inoltre, oltre al 95 per cento dei cittadini si sono espresse a favore anche le Province e le Regioni.

Pubblicamente, leggendo i giornali, si evince che tutti i politici del territorio e tutti gli schieramenti si sono dichiarati favorevoli. In Senato, però, questo punto sparisce dall'ordine del giorno. Chiedo, dunque, che esso venga rimesso all'ordine del giorno, che si possa votare anche su tale questione e che così facendo finalmente si comprenda se c'è ipocrisia da parte di alcuni politici che, sul territorio, dichiarano di essere favorevoli e poi, invece, in Parlamento fanno esattamente il contrario.

In subordine, chiedo che venga discussa con priorità assoluta in quest'Assemblea anche la riforma della *class action*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'Atto Senato 1950 è stato approvato sostanzialmente all'unanimità alla Camera dei deputati e poi è stato insabbiato al Senato. Ricordo che è stato insabbiato al Senato - guarda caso - dopo l'intervento critico di Confindustria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi chiedo se la volontà di insabbiare questo provvedimento risponda all'interesse, ancora una volta, della *lobby* molto potente di Confindustria e quindi vada a detrimento dell'interesse dei cittadini. Chiedo dunque che venga messo all'ordine del giorno il disegno di legge relativo alla riforma della *class action*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord propone di inserire in calendario alcuni disegni di legge che a nostro avviso sono di particolare importanza. Visto che stiamo passando delle settimane con un lavoro dilatato nei tempi, si potrebbero benissimo inserire nelle nostre discussioni, lavorando intensamente come è doveroso, anche delle ipotesi che riteniamo rispondano anche a richieste avanzate dai cittadini.

Abbiamo disegni di legge in materia di affidamento condiviso, una materia molto delicata che riguarda quelle fasi della separazione e del divorzio che purtroppo coinvolgono i bambini: mi riferisco al disegno di legge n. 1441. In materia di minori vi è poi il disegno di legge n. 1867 sulla sottrazione internazionale di minori: si tratta di un testo strettamente connesso alla mozione sulla sottrazione di minori approvata all'unanimità da quest'Assemblea e in cui vi era l'impegno a valutare la rivisitazione della normativa esistente. Noi chiediamo quindi che venga inserito in calendario il disegno di legge n. 1867.

Inoltre, considerando che in questo periodo purtroppo l'Italia è afflitta da un aumento della criminalità e soprattutto dei reati predatori, chiediamo che sia calendarizzato il disegno di legge n. 2147, che prevede misure di contrasto ai furti in abitazione. Stiamo discutendo in Commissione di una riforma del processo penale e del codice penale, ma purtroppo non vi è stato abbinato il citato disegno di legge, quindi chiediamo venga trattato separatamente.

Vi sono poi anche disegni di legge in materia di regolamentazione del diritto di culto e concernenti l'ubicazione e la regolamentazione degli stessi edifici di culto, come ad esempio le moschee; su queste materie, peraltro, sono state approvate leggi dal Consiglio regionale del Veneto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non intervengo per presentare una proposta di modifica al calendario, ma per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo, il sottosegretario Amendola. Ricordo infatti che la scorsa settimana il Senato ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, una mozione presentata dal senatore Amidei e da molti senatori dell'opposizione che impegna il Governo a smaltire il grande arretrato di risposte alle interrogazioni. Il

Senato ha ritenuto fondato quanto è stato detto, cioè che è necessario rispondere alle interrogazioni; quindi non formuliamo una proposta in questa sede per il calendario della settimana in corso, ma per il prossimo calendario. Naturalmente occorre la collaborazione del Governo, perché è inutile calendarizzare delle risposte a delle interrogazioni se il Governo non è in grado di rispondere. Il Governo deve quindi attivarsi per primo, avendo accolto questa mozione, perché ci sia il modo e l'opportunità di stabilire un tempo adeguato per iniziare a smaltire l'arretrato. Ovviamente non si tratta solo di interrogazioni a risposta orale, ma anche a risposta scritta. Il Governo potrà anche comunicarci i modi in cui intende farlo, naturalmente anche chiedendo una collaborazione reciproca per avere queste risposte.

Intendiamo tuttavia ribadire che la mozione è solo l'inizio di un lavoro, non è la fine: non è che, avendo approvato la mozione, siamo a posto. L'approvazione di quell'atto di indirizzo significa che da lì si inizia un lavoro in cui il Governo risponde davvero agli atti di sindacato ispettivo. Chiedo quindi davvero all'Esecutivo di attivarsi, ricordando a tutti noi che poi dovremo stabilire tempi adeguati nel calendario. *(Applausi del senatore Amidei)*.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiedere di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge a prima firma del senatore Zanda, che è già stato approvato in Commissione all'unanimità, e che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti. Siccome è stato già approvato in Commissione all'unanimità e porta la firma del Capogruppo del partito di maggioranza *(Applausi dal Gruppo M5S)*, penso sia opportuno che questo disegno di legge arrivi in Aula, altrimenti continuiamo a parlare, ma non agiamo.

Siccome chiediamo che venga inserito un disegno di legge della maggioranza, penso che forse quest'ultima dovrebbe essere d'accordo, visto che porta la prima firma del suo Capogruppo.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, visto che c'è tutta questa serie di proposte, io vorrei ricordare che giacciono ormai da mesi in 1a Commissione, anche come proposte dell'opposizione, dei disegni di legge per quanto riguarda gli identificativi delle Forze dell'ordine. Ricordo che in 1a Commissione il ministro Alfano aveva assicurato nel giro di qualche settimana la presentazione di un decreto-legge per poter far sì che tutte le questioni di sicurezza e gli identificativi sulle divise fossero prese in considerazione da parte dell'Aula. Questo non è stato fatto e si continua ad attendere la votazione di una quindicina di emendamenti in 1a Commissione, nonché dei disegni di legge delle minoranze in Aula. Vorrei quindi che fossero inseriti all'ordine del giorno anche questi disegni di legge del PdL. *(Applausi dei senatori Bottici e Buccarella)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti del Liceo classico «Tito Lucrezio Caro» di Roma, che stanno assistendo ai lavori *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, restiamo abbastanza stupiti dalla scelta fatta ieri sera in Conferenza dei Capigruppo; ieri abbiamo assistito qui alle dichiarazioni del presidente Renzi, il quale diceva che avrebbe voluto il Senato impegnato a parlare di scuola, di edifici, di ristrutturazioni, di lavoro, di previdenza. A questo punto chiediamo: ma come, se il presidente Renzi ha dato un'indicazione poi la sua maggioranza la disattende non inserendo nessuno di questi provvedimenti

all'ordine del giorno della prima seduta successiva? Questa è la considerazione che svolgo.

Io, signor Presidente, mi aspetterei una proposta che calendarizzi tutti i provvedimenti di maggioranza inerenti alla previdenza, alle ristrutturazioni, all'ambito scolastico e certamente al mondo del lavoro e dell'economia. Altrimenti, quanto dichiarato ieri dal presidente Renzi è semplicemente uno *spot* televisivo a favore delle telecamere, ma non ha alcuna attinenza con quello che avviene qui dentro e con quello che la maggioranza intende fare. Ricordo a me stesso che sono esattamente tre settimane che il Senato si occupa di provvedimenti di rango decisamente molto, molto basso.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, sto verificando che in questo Paese chi è stato vittima di fallimenti fantasma non viene mai preso in considerazione, soprattutto se è un cittadino che ha investito i suoi capitali in obbligazioni. È come se tutto passasse in silenzio, anche per quanto riguarda le banche. Se si tratta di difendere le banche, il Governo interviene immediatamente; invece, se si tratta di difendere gli obbligazionisti che magari sono stati ingiustamente truffati, in questo caso il Governo non fa nulla.

Noi abbiamo depositato già da tempo un disegno di legge per istituire una Commissione d'inchiesta sul fallimento di una società in di navigazione, la Deiulemar compagnia di navigazione SpA. Attenzione, non si tratta di materia trasporti, ma di materia finanze, quindi la Commissione finanze metta finalmente in calendario la richiesta che in questo momento sto facendo.

Spero che la Presidenza intervenga, anche perché ormai sono anni che sta lì questo disegno di legge e sono anni che cittadini truffati, intere famiglie, per colpa di questo fallimento oggi sono anche in difficoltà economica.

PRESIDENTE. Vi vedo molto attivi oggi sulle proposte.

Colleghi, facciamo il punto della situazione e dopodiché procederemo alla votazione delle proposte di modifica.

Voteremo prima la proposta di introdurre nel calendario la trattazione delle mozioni sull'ISEE, le banche, eccetera e poi le proposte volte a inserire nel Calendario la trattazione dei disegni di legge segnalati nel corso del dibattito, dei disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta - visto che sono due quelle citate - e, infine, di comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di mozioni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova su questa e sulle successive votazioni.

PRESIDENTE. Verifichiamo se ve ne sia l'opportunità. Lei lo richiede preventivamente; pensa che non possa essere approvata neanche una proposta di modifica?

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta.

Non è approvata.

Questa volta siamo messi anche peggio, senatore Santangelo.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire

comunicazioni del Governo sul segreto di Stato.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla morte dell'ex presidente cileno Patricio Aylwin

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi una notizia che è giunta ieri sera. È una notizia che, per chi ama la politica e per chi conosce la realtà internazionale, ha colpito molto.

È morto ieri sera a Santiago del Cile il primo Presidente del Cile del dopo Pinochet. È stata una delle grandi personalità del Sud America, Patricio Aylwin, dirigente democristiano cileno. È stato un grande protagonista della lotta e della resistenza contro Pinochet, nonché Presidente del Senato.

Da giovane avvocato ha partecipato alla fondazione del Partito democratico cristiano nel 1957. Fu eletto senatore del 1965, poi Presidente della Camera Alta nel 1971, incarico che occupò fino al *golpe* militare del 1973. Dopo la sconfitta di Pinochet nel plebiscito del 1988, diventò una delle figure chiave della Concertazione, coalizione di centrosinistra, formatasi intorno ai socialisti e ai democratici cristiani, nonché il primo candidato presidenziale, risultando eletto nel 1989 con il 60 per cento dei voti.

È stato un grande amico dell'Italia, un uomo che abbiamo apprezzato durante i numerosissimi incontri che ha avuto con i *leader* della Democrazia cristiana, fino agli anni scorsi. Tenete presente che aveva novantasette anni, per cui da diverso tempo non veniva nel nostro Paese, ma ha amato profondamente l'Italia.

Chiedo al signor Presidente del Senato, se è possibile, di dedicare un minuto di silenzio, perché questo sarebbe assai significativo nella storia delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Cile, tra Italia e America Latina. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce al suo ricordo e chiede un minuto di silenzio all'Assemblea. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio). (Applausi)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2125) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2125, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo a tutti i relatori sulle ratifiche internazionali che c'è sempre la possibilità di integrare il testo scritto.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

SANGALLI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, tra le varie ratifiche che oggi dovremo esaminare, questa è una di quelle che ha fatto discutere di più, sia la Commissione affari esteri, sia altre Commissioni. È una ratifica per l'esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni fiscali.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda un protocollo che intende adeguare le disposizioni della Convenzione ai più recenti *standard* internazionali consentendo l'ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, mediante apposite procedure di cooperazione amministrativa. *(Brusio)*.

Vedo che l'argomento entusiasma, ma si tratta del rapporto di finanza e di regolazione dei capitali tra Italia e Svizzera.

Si ricorda che il 27 marzo 2011 l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, ma con riferimento all'annualità precedente, quindi al 2017.

Il Protocollo si compone di tre articoli. Il primo prevede norme in materia di scambio di informazioni conformi all'attuale *standard* dell'OCSE. Il secondo inserisce nella Convenzione ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni relativamente agli aspetti procedurali e attuativi della cooperazione amministrativa. L'articolo 3, relativo all'entrata in vigore del Protocollo, consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo. Ovviamente, nella relazione scritta l'articolato è descritto in maniera più dettagliata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore.

A conclusione di questa brevissima introduzione, poiché questa mattina intervengo al posto del senatore Micheloni, che ha un'indisposizione, debbo evidenziare un tema che il senatore Micheloni, in quanto italiano residente in Svizzera, ha più volte sottolineato anche in sede di discussione della legge di stabilità.

Segnalo quindi - in conclusione - che, nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri, il Governo ha accolto un ordine del giorno, presentato dal senatore Micheloni e sostenuto da tutta la Commissione, in cui si impegna a tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, in qualità di residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori transfrontalieri, e con i proventi di tali attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiamo acquisito immobili.

La Svizzera è stata usata come paradiso fiscale, come cassaforte, in vario modo, di denaro più o meno legale e questo ordine del giorno serve a chiarire che in Svizzera hanno lavorato tantissimi italiani, molti dei quali hanno anche costruito il proprio successo economico, i quali non sono esportatori di valuta ma gente che ha prodotto la propria ricchezza sul quel territorio e quindi o sono stati tassati in Svizzera o sono tassati per i beni che hanno in Italia: per costoro bisogna evitare la doppia tassazione, perché sarebbe eccessiva e ingiusta.

Alleghiamo l'ordine del giorno G/2125/1/3 alla relazione sulla ratifica della Convenzione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge n. 2125 e segnalo, perché resti agli atti, alcuni effetti di questa *voluntary disclosure*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria i Paesi *black list* che abbiano sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, sono di fatto equiparati negli effetti sanzionatori ai Paesi *white list*. Questo significa che non troveranno applicazione né il raddoppio dei termini di accertamento, né l'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative ai Paesi della *black list*.

Segnalo inoltre, per un'entrata in vigore differente, che il primo scambio di informazioni effettivo avverrà tra Italia e Svizzera nel 2018. Vorrei che questa mia dichiarazione restasse agli atti.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge n. 2125.

Vorrei però richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nella votazione dell'articolo 2 ci siamo astenuti e per un semplice motivo.

Condividiamo quanto il relatore Sangalli ha appena affermato circa l'importante lavoro svolto dal collega Micheloni, in Commissione, per l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto e condividiamo. Riteniamo fondamentale che i nostri concittadini residenti all'estero, in questo caso nella Confederazione elvetica, non corrano più il rischio di essere paragonati, per quanto riguarda le questioni fiscali, alla banda della «pizza connection», perché questo è quello che è successo nel corso degli anni.

Vorrei però segnalare un aspetto fondamentale dell'articolo 2, che configura un rischio che possiamo correre con questo trattato. L'articolo 2, al terzo capoverso, fa chiaro riferimento al fatto che i vari Governi possono avviare procedure relativamente ad informazioni di carattere fiscale, ad esempio patrimoni detenuti nelle banche, che vengono classificate come «verosimilmente rilevanti». Ebbene, dobbiamo prestare molta attenzione affinché non si incorra nell'eventualità che questa ricerca generalizzata possa diventare una ricerca indiscriminata sui nostri cittadini. Mi riferisco al famoso rischio del *fishing expedition*, che si può verificare a livello internazionale.

Abbiamo già visto i nostri concittadini lavoratori o residenti all'estero molto preoccupati per l'attività svolta dal nostro Paese, in questo caso sulla questione del rientro dei capitali dalla Svizzera, per cui è stata condotta una campagna, a nostro giudizio, pesante e molto aggressiva, che ha messo i nostri concittadini in allarme. Si tratta, tra l'altro, di cittadini che hanno risorse economiche che provengono dal sudore del proprio lavoro. Sottolineiamo pertanto che non dobbiamo correre assolutamente questo rischio.

In ogni caso, voteremo convintamente questa ratifica, che è bene sia arrivata all'esame dell'Assemblea,

anche se in ritardo.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, dichiaro il voto a favore del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Vorrei ricordarle, Presidente, che in base al Regolamento non si possono essere lasciate inserire le tessere quando si è assenti. Siccome noto tantissime tessere di quelli che io chiamo i furbetti, le chiedo di estrarre le tessere dei senatori assenti prima della votazione. Tra queste, ne individuo una che mi fa particolarmente specie che è quella del senatore Casini, che è da trent'anni in Parlamento. Siamo stanchi che i soliti furbetti facciano sempre la stessa cosa.

Pertanto, in attesa che la Presidenza intervenga anche dal punto di vista disciplinare con delle sanzioni, la invito gentilmente a far estrarre le tessere dei senatori distratti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo al ritiro delle tessere. Ovviamente le tessere vengono ritirate da una parte e dall'altra.

Colleghi, i nostri Segretari ci daranno una mano; se ce la dessero anche i colleghi rispetto al vicino del banco, credo che potremmo accelerare i tempi. Colleghi, togliamo quelle in eccesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta precedentemente avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2028) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a) *Accordo tra la Repubblica italiana e* Bioversity International *relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;* b) *Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;* c) *Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo* status *dello* Staff College *del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;* d)*Protocollo di emendamento del* Memorandum *d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 10,57)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2028.

Il relatore, senatore Colucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo ai colleghi che possono integrare il testo scritto del proprio intervento, ma che può anche bastare il medesimo testo scritto ove consegnato agli Uffici.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLUCCI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame dispone la ratifica di quattro accordi sottoscritti fra il 2012 ed il 2015 con alcune importanti organizzazioni internazionali che hanno

sedi nel nostro Paese: la *Bioversity International*, l'Agenzia spaziale europea e le Nazioni Unite.

Si tratta di importanti strutture presenti in alcune città italiane - a Roma e nella sua provincia, a Torino e a Brindisi - che contribuiscono al prestigio internazionale del nostro Paese e offrono un valore aggiunto anche per le ricadute economiche indirette, in particolare nei settori della ricerca scientifica e della formazione professionale di alto livello.

Le intese sono finalizzate a rinegoziare accordi di sede già sottoscritti in precedenza, nonché a consentire a tali organizzazioni di ampliare le rispettive attività operative.

La *Bioversity* (già denominata Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche) è un'organizzazione di ricerca a tutela della biodiversità agricola e per la promozione della sicurezza alimentare. L'Accordo è finalizzato ad assicurarle maggiore stabilità finanziaria e a consolidarne la presenza in Italia, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero, più volte paventato. Il testo disciplina anche i privilegi e le immunità spettanti al personale dell'organizzazione, attualmente operante, della struttura di Maccarese, nelle vicinanze di Roma.

L'accordo con l'Agenzia spaziale europea è finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per il funzionamento della sua sede in Italia, situata nel territorio di Frascati, nei pressi di Roma, nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale.

L'accordo con le Nazione Unite è finalizzato a fornire un contributo di 500.000 euro annui per il funzionamento del *college* dell'ONU, che ha sede a Torino.

Da ultimo, c'è il Protocollo con le Nazioni Unite sulla base logistica di Brindisi. L'Accordo è finalizzato a trasformare tale complesso in un vero e proprio centro di servizi globali e comunicazioni satellitari, nonché in area di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nelle missioni di pace.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 3 milioni di euro annui, di cui 2,5 milioni di euro annui per l'Accordo con Bioversity, 500.000 euro per il Collegio di Torino, e 45.000 euro per la base di Brindisi.

Considerata l'importanza del provvedimento, si propone la sua approvazione da parte dell'Assemblea. *(Applausi dei senatori Compagna, Fattorini e Sangalli)*.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, in realtà avrei anche voluto fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora alle dichiarazioni di voto, senatore Marton.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiederle, se fosse possibile, di votare per parti separate questa ratifica.

Chiedo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Marton, l'ho già iscritta in dichiarazione di voto; adesso voteremo i singoli articoli della ratifica, come sempre.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di voto mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Annullo la votazione. Per che cosa, senatore Martone? Io l'ho iscritta per intervenire sul voto finale.

MARTON *(M5S)*. Per chiarezza, signor Presidente, sto cercando di capire e quindi le chiedo aiuto. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione a quattro ratifiche contemporaneamente. Noi vorremmo, se è possibile (mi dica lei se è possibile), votare i singoli punti relativi alle diverse ratifiche, perché su una saremmo d'accordo, mentre sulle altre no. Le chiedo aiuto, signor Presidente, non sto cercando di dilatare i tempi.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Marton è supportata e ragionevole, essendo composto l'articolo 1 di quattro lettere, riferite a quattro ratifiche diverse. Ci sono contrarietà a votarlo per parti separate?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì.

PRESIDENTE. Il senatore Candiani è contrario, quindi metterò ai voti la proposta per alzata di mano.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono assolutamente favorevole alla votazione dell'articolo 1 per parti separate. Ho già stigmatizzato, nel corso dell'ultima seduta dedicata alla ratifica di trattati internazionali, questa prassi, che comincia a diventare eccessiva e che fino a qualche mese fa ancora non era comparsa. Mi riferisco all'unificazione di più ratifiche in un unico disegno di legge, il che costringe i colleghi, quando non c'è la votazione per parti separate, a dover bilanciare la loro opinione. Quindi non solo sono d'accordo, ma vorrei invitare il Governo ed anche la Presidenza, ove necessario un suo intervento, ad evitare il ripetersi di questi episodi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'articolo 1.

È approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *c)* dell'articolo 1.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *d)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, consegnerò il testo integrale del mio intervento perché resti agli atti, ma rilascerò anche una breve dichiarazione.

Il Senato ha votato per parti separate su nostra richiesta. In realtà, lo si sarebbe dovuto fare d'ufficio, perché ho notato che la ratifica riguardante la Bioversity contiene punti particolari. Ad esempio, l'articolo VII dell'Accordo prevede che: «Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza». Stiamo cioè dando a questo organismo, che dovrebbe occuparsi di biodiversità alimentare, tutte le garanzie di immunità per qualsivoglia loro azione.

Io mi chiedo a cosa serva dare queste immunità ad una Organizzazione che si occupa di cibo. Cosa hanno da nascondere queste organizzazioni? Perché dobbiamo concedere queste immunità? Di cosa si occupano? E noi ratifichiamo così, nel disinteresse assoluto dell'Assemblea.

Vorrei far notare anche che stiamo dando all'ONU il mandato per realizzare a Brindisi un'altra installazione, potenzialmente stile MUOS, senza che a questa organizzazione venga chiesta alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutte le autorizzazioni vengono escluse e noi stiamo dando loro la possibilità di realizzare altre installazioni militari. Per quale motivo? Mi chiedo se queste ratifiche debbano essere approvate tutte insieme e nel disinteresse più assoluto.

Vorrei porre anche altre domande: perché in questo accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettessero al sicuro i cittadini da installazioni nocive? Era vietato? Non potevamo farlo?

Non ho capito perché - ripeto: nel disinteresse più assoluto dell'Assemblea - dobbiamo ratificare questo tipo di provvedimenti.

È possibile che la nostra posizione debba essere sempre supina rispetto ad interessi esterni? Ma quando applicheremo un po' di sovranità nazionale al nostro territorio e rispetto alle installazioni? Mi chiedo se quest'Assemblea abbia ancora un senso logico e compiuto nelle azioni che compie.

Il nostro voto, ovviamente, sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Marton, lei ha sollevato, insieme al collega D'Alì, un problema assolutamente concreto, che interessa il momento della valutazione delle ratifiche, nel momento in cui arrivano, perché, effettivamente, si tratta di ratifiche che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra.

Quanto al suo intervento, la Presidenza la autorizza ad allegare il testo integrale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo provvedimento.

Pur non trattandosi del merito dell'atto che andiamo ad approvare, colgo l'occasione per parlare di biodiversità, che è estremamente importante dal momento che la produzione agricola italiana ha grandissime qualità e possibilità di ulteriore sviluppo se la biodiversità è tutelata. Tuttavia, se a livello internazionale per tutela della biodiversità si intende distinguere le mele dalle pere, non è quello che noi vogliamo. Stiamo parlando di produzioni, come quelle delle mele in Trentino-Alto Adige, che hanno particolari differenziazioni e purtroppo, in un mercato indistinto, si rischia di perdere le particolarità appartenenti al nostro territorio. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, come ha segnalato il collega del Movimento 5 Stelle con il suo intervento, il testo presenta alcune criticità che vorrei venissero registrate agli atti di questa seduta del Senato.

Valutiamo positivamente l'individuazione in Italia della sede di un organismo delle Nazioni Unite così importante e strettamente connesso alla battaglia storica italiana per vedere affermata la propria produzione particolare, di nicchia. Una produzione che certo non insegue e non segue i mercati più importanti della produzione agricola, dove si pratica la coltivazione massiva, quella caratterizzata dallo sfruttamento del territorio, dagli OGM e dalla grande produzione, che contraddice il principio della tutela della biodiversità, che invece qua viene riconosciuta.

Questo è un grande valore positivo, ma sono certa che tutti vogliamo riflettere sul dato segnalato dal senatore Marton, del Movimento 5 Stelle. Mi chiedo quindi a quale tutela pensiamo davvero? A quella della biodiversità di molti nostri territori, dal Veneto fino alla Sicilia, o di altri territori dell'Europa, oltre che del mondo intero, oppure ci stiamo attrezzando per avere un organismo che poi porta con sé i principi e le linee guida di un altro tipo di agricoltura e di rispetto dell'ambiente?

Nei giorni in cui stiamo valutando con grande preoccupazione alcuni effetti sul territorio, sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, anche in relazione al tema cruciale che ha interessato la Basilicata, credo che vada posta la massima attenzione su questo testo. Il voto del Gruppo CoR sarà favorevole al provvedimento, ma con tutti i distinguo che abbiamo segnalato con la nostra astensione nelle singole votazioni sugli articoli.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo PD sul disegno di legge in esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2099) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 11,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2099.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione riguarda l'accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra Italia e Giordania nell'aprile 2015.

La Giordania, Paese con poco più di sei milioni di abitanti, ospita attualmente nel suo territorio oltre un milione di rifugiati siriani. Si tratta perciò di un Paese che ha confini molto delicati, da un lato con Israele e dall'altro con l'Iraq e la Siria. La sua stabilità politica è dunque essenziale nel quadrante mediorientale.

L'accordo sottoscritto rinnova una precedente intesa bilaterale del 2002 ed ha lo scopo di fissare la

cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi nel settore della difesa. L'intento è quello di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca su questioni della sicurezza e indurre positivi effetti nei relativi settori produttivi.

L'articolo 2 disciplina gli strumenti operativi in campi di interesse e modalità di attuazione della cooperazione, prevedendo tra l'altro che siano i rispettivi Ministeri della difesa ad organizzare attività come visite reciproche di delegazione, scambi di esperienze e incontri. Fra i campi di cooperazione vengono annoverate la politica di sicurezza e difesa, la ricerca, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione, organizzazione e impiego delle Forze armate.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari, gli ambiti di giurisdizione, i profili del risarcimento danni provocati nel corso delle attività di cooperazione.

C'è poi l'articolo 6, che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, da realizzare in conformità ai rispettivi ordinamenti interni: dunque, per il nostro Paese, nel rispetto della legge n. 185 del 1990 e limitatamente a specifiche categorie di armamenti. Sono quindi esplicitamente escluse dall'ambito di cooperazione mine antiuomo o l'esportazione di materiali acquisiti verso Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente.

Lo stesso articolo 6 stabilisce pure le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria e della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti.

L'articolo 7 impegna le parti a protezione della proprietà intellettuale, ivi inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità dell'Accordo. Gli oneri economici sono quantificati in circa 2.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese per incontri e consultazioni dei rappresentanti delle parti.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Compagna, se la interrompo. È certo che stiamo parlando della stessa ratifica? Perché quella che ho io ha cinque articoli, mentre lei è arrivato al settimo.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Sì, Signor Presidente, sto parlando del disegno di legge n. 2099, testo A, ma mi riferisco agli articoli dell'Accordo che con tale disegno di legge si intende ratificare.

L'articolo 7 dell'Accordo tratta della protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, per quelle attività, come la produzione di materiale per la difesa, dallo stesso previste.

Non presentando detto Accordo profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario o con gli altri obblighi internazionali del nostro Paese, la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Università «Giustino Fortunato» di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2099 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, l'accordo di cui si propone la ratifica è destinato a rinnovare un analogo Accordo di cooperazione firmato nel giugno 2002, ratificato in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, che ha cessato la sua efficacia dal 20 giugno 2014. Si tratta dunque di un rinnovo puro e semplice.

Quando si indica che la sottoscrizione di tale Atto va intesa come «azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di grande rilevanza politica negli attuali scenari politici internazionali», in particolare nella regione mediorientale, si va direttamente al cuore del problema, che è il principale motivo della nostra opposizione. Detto in altre parole, magari più tranquillizzanti, il problema è appunto che si forniscono armi e mezzi ad un Paese al confine con il più pericoloso conflitto che la storia di questo breve e nuovo secolo abbia conosciuto.

Signor Presidente, in altre parole riteniamo che il Medio Oriente sia già pieno di armi. Solo l'Italia ha autorizzato la vendita, tra il 2010 e il 2014, di armi in Africa settentrionale e in Medio Oriente per un totale di 4,8 miliardi di euro. Le abbiamo vendute ad Algeria, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, alcuni dei quali direttamente accusati di fomentare il terrorismo in Medio Oriente. Secondo le relazioni annuali di Palazzo Chigi sull'*export* di armamenti, in questi cinque anni le industrie italiane produttrici di armi sono state destinatarie di autorizzazioni definitive alle esportazioni per 17,47 miliardi di euro: di questi, 8,58 miliardi sono stati realizzati in Europa (pari al 49,2 per cento del totale), 4,85 miliardi in Africa settentrionale e nel vicino Medio Oriente (27,8 per cento del totale).

Oggi si vota un ulteriore Accordo per una durata di cinque anni, che riguarderà la solita fumosa dicitura «politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo» e l'immancabile "supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa", che suona davvero bene, se gli effetti non fossero i morti e i feriti dello Yemen, della Siria, dell'Iraq e di tutti i conflitti africani, ma anche, signor Presidente, di Parigi, di Ankara, di Baghdad e di tanti altri luoghi dove imperversa una guerra.

Sappiamo ormai che quelle armi finiscono, in un modo o nell'altro, nelle mani dei terroristi, che le usano contro civili inermi, in ogni parte del mondo. Ma cosa dire di fronte alla *Realpolitik* del mercato delle armi? Possiamo forse bestemmiare e maledire il primo comandamento del capitalismo? Impedire all'offerta di soddisfare la domanda? Conseguire un utile, creare posti di lavoro è forse proibito in

Italia? Certo che no, ma con la stessa logica mercantilistica, con lo stesso cinismo di chi tratta gli esseri umani come oggetti, vorrei sottolineare quanto queste virtuose attività creano in realtà un danno economicamente incalcolabile all'intera economia mondiale. Quanto spendiamo e quanto tempo impegniamo nella gestione dei migranti e nell'accoglienza dei profughi? Quanto spendiamo in controlli di sicurezza? Quanto abbiamo perso nell'imporre sanzioni economiche a Paesi che ci erano amici? Quanto abbiamo speso per combattere quelli che abbiamo armato?

Quanto infine abbiamo contribuito al diffondersi della violenza generalizzata, della paura, del terrorismo? È probabile che il guadagno di pochi azionisti abbia causato e causi un enorme costo sociale ed economico per lo Stato?

A tutte queste domande è possibile rispondere e il Governo dovrebbe farlo, penso. C'è un però, un aspetto meno filosofico e più pragmatico, che riguarda l'attuale fase in Medio Oriente. La Giordania è un Paese che si trova al confine con la Siria, è tra i Paesi della coalizione anti-ISIS che, dal febbraio 2015, da quando uno dei suoi piloti fu arso vivo dalle bestie del Califfato, ha intensificato i suoi sforzi per combatterlo.

L'ISIS è però un'entità multiforme, che non necessariamente si manifesta nelle vesti dei terroristi armati con le bandiere nere con scritto ISIS. È successo decine di volte che gruppi addestrati per combattere l'ISIS finissero per aderirvi, come raccontato da sempre più numerosi fonti, prove, articoli e documentari.

Considerato che l'accordo prevede la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali blindati, ovvero quanto necessario a una guerra, e considerato che a luglio 2014 Israele ha consegnato alla Giordania di re Abdullah 16 elicotteri Cobra per consentirgli di rafforzare la difesa dalle infiltrazioni dello Stato Islamico attraverso i confini con Iraq e Siria, mi viene naturale chiedermi: di quante armi ha bisogno un Paese di 6,5 milioni di abitanti per difendersi, visto che l'Italia e altri Paesi hanno fornito armi per anni?

Già, perché, in considerazione del fatto che la vendita di questi armamenti può essere fatta solo con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito può essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, cioè noi.

Ecco, ci siamo assicurati del fatto che tutte le armi che abbiamo venduto alla Giordania siano ancora lì?

Ma soprattutto, da quando il Governo Monti ha autorizzato forniture non letali ai ribelli siriani, si sono verificati casi di addestramento da parte del nostro personale, a uomini poi passati all'ISIS o a gruppi radicali islamici? Perché, signor Presidente, la Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria.

L'Italia ha avuto e ha un ruolo attivo nell'addestrare e nell'armare ribelli siriani in Giordania?

Secondo «HispanTV», carichi di armi e munizioni statunitensi sono stati trasportati all'aeroporto di Mafraq, a circa 80 chilometri da Amman nel luglio del 2014. Nella zona si trovavano vari gruppi di ribelli in attesa di essere infiltrati in Siria: circa 1.500 uomini armati, che avevano ricevuto addestramento militare in Giordania. Secondo stime attendibili in Giordania ci sono almeno 2.000-3.000 persone che si identificano chiaramente con lo Stato islamico, un pericolo costante che mette a rischio la pace e la stabilità nel Paese.

Dietro la propaganda giordana contro l'ISIS, scatenatasi con l'uccisione di un proprio pilota, la Giordania ha mostrato determinazione nel combattere il fenomeno terrorista, ma allo stesso tempo sul suo territorio si muovono agevolmente personaggi di gruppi affini se non alleati del Califfato.

Sarò più chiara, signor Presidente: siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania, non vengano

cedute a terzi, magari islamisti che combattono in Siria, senza il nostro consenso?

C'è poi un'altra questione altrettanto importante: in Giordania sono presenti circa un milione di profughi, in buona parte siriani. Da qualche mese a questa parte, secondo fonti giornalistiche svedesi, i profughi starebbero ritornando in Siria, a causa delle pessime condizioni dei campi profughi e dei ferrei divieti, che impediscono di fare praticamente qualsiasi attività.

Noi vediamo più questa come occasione di cooperazione per la sicurezza e la pace, ovvero migliorare le condizioni dei campi profughi, in maniera da prevenire ulteriori spostamenti, anche verso l'Europa, che causano tante morti e tanta violenza. Questo è ciò su cui ci interessa cooperare seriamente con la Giordania, in attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, che ci interessa direttamente, sia in termini di profughi che di sicurezza interna.

Chiediamo inoltre di verificare ulteriormente, alla luce dell'appoggio fornito dalla Giordania ad alcuni gruppi armati che operano in Siria, in violazione dei principi di non ingerenza di sovranità territoriale, se questo accordo non violi il principio contenuto nella legge n. 185 del 9 luglio 1990, che al punto 5, recita: «l'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato».

Noi riteniamo che queste garanzie, in questo momento, non ci siano e per questo dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi della senatrice Comaroli)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, le argomentazioni che sono state usate meriterebbero un'approfondita interlocuzione, ma dato che si tratta della ratifica di un accordo con un Paese nostro alleato, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al disegno di legge al nostro esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2107) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014*** *(Relazione orale)* **(ore 11,31)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2107.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel luglio 2014, fra Italia e Vietnam, per la cooperazione nella lotta alla criminalità.

Il Vietnam, Paese in grande crescita economica, ha avviato un significativo processo di riforme interne e di ricollocazione strategica dal punto di vista delle alleanze internazionali. Da qui l'interesse italiano allo sviluppo delle relazioni bilaterali, confermato dalla visita del presidente Mattarella lo scorso novembre.

L'intesa in esame è finalizzata a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi per il contrasto alla criminalità transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, al traffico di migranti e al terrorismo.

L'Accordo, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione.

L'intesa definisce poi le forme della cooperazione, prevedendo misure come lo scambio di informazioni ed altre prassi operative, nonché la formazione delle forze di polizia.

Alcuni articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste.

Un articolo è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre altri articoli prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 60.000 euro all'anno.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, ed è in linea con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Per queste ragioni, a giudizio della Commissione, sarebbe opportuno il voto favorevole dell'Aula.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione del'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge n. 2107, di cooperazione sulla sicurezza tra Vietnam e Italia, ricalca in pieno la struttura di questo tipo di accordi che - solitamente - prevedono scambio di informazioni tra polizie, addestramento e aggiornamento tra le parti.

Come non cogliere, signor Presidente, lo stretto legame tra questo Accordo e quello più ampio sul libero scambio e l'abolizione dei dazi per le importazioni dal Vietnam, recentemente siglato con l'Unione europea. Alla luce di questo nuovo quadro, questo Accordo nasce già vecchio.

Non si fa riferimento alle misure di coordinamento tra le polizie di frontiera, che in considerazione dell'aumento del commercio estero con il Paese asiatico e l'abolizione dei dazi saranno la nuova sfida dei prossimi anni.

Questo accordo, inoltre, non si è ratificato nel 2015. Bisognerà quindi prevedere che per le spese per il 2016, che appaiono abbastanza sostenute rispetto agli altri accordi similari siglati con altri Paesi, sia cambiata la data dello stanziamento delle somme.

ASTORRE *(PD)*. È stata già cambiata.

BERTOROTTA *(M5S)*. Se è stata cambiata, è perché lo avevamo già suggerito in Commissione. *(Commenti dei senatori Angioni e Astorre)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

BERTOROTTA *(M5S)*. Riguardo ai contenuti dell'Accordo, attraverso una stretta collaborazione tra le nostre forze di polizia e quelle vietnamite, si vogliono contrastare la tratta di esseri umani, il terrorismo e il traffico di stupefacenti. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto il coordinamento tra le *intelligence* dei vari Paesi come via maestra nella lotta al terrorismo. Per noi è meglio scambiarsi informazioni, coordinare gli sforzi di Polizia nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, piuttosto che bombardare interi Paesi, come si fa da quindici anni a questa parte.

Ciò stabilisce una frattura profonda tra chi vuole lottare davvero contro la destabilizzazione e il terrore e chi li usa per regnare e prosperare sul caos e la divisione etnica. Lo abbiamo detto più volte sull'ISIS, lo abbiamo sottolineato in tempi non sospetti, quando è emerso il problema dei passaporti siriani contraffatti e abbiamo continuato a sostenere questa soluzione, quand'anche il nostro Governo sembrava aver dimenticato il pericolo rappresentato dal terrorismo, riducendo gli stanziamenti alle Forze dell'ordine.

Per questo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento perché si tratta di accordi che guardano nella giusta direzione, nel contrasto dei fenomeni criminali internazionali.

Nonostante queste considerazioni, che riteniamo fondanti della nostra politica di sicurezza, non possiamo non rilevare che il contesto generale spinge ad un nuovo accordo di liberalizzazione degli scambi con il Vietnam che, a nostro avviso, complicherà ulteriormente la crisi dell'economia reale italiana.

Lo voglio ricordare ai colleghi presenti in Aula e lo voglio ricordare agli italiani, che ogni giorno combattono per tenere aperte le proprie attività, aspettandosi che il Governo non li penalizzi.

L'accordo di liberalizzazione degli scambi, prevede infatti che le attività non agricole potranno godere del marchio *made* in Unione europea, pur essendo in Asia; che il settore agricolo italiano legato al riso potrà fare le valigie, visto che sono in arrivo almeno 80.000 tonnellate all'anno di riso a basso costo solo dal Vietnam, e considerando che altri accordi di liberalizzazione degli scambi sono in corso con

altri Paesi asiatici, la quota potrebbe presto arrivare a 500.000 tonnellate, colpendo direttamente e irrimediabilmente la produzione italiana d'eccellenza che è quella del riso.

In compenso, il Vietnam aprirà il mercato delle *utility*, ovvero dei servizi, luce, acqua, telefonia, appalti eccetera, di cui beneficeranno una manciata di grandi imprese italiane, che si trovano casualmente sempre al posto giusto nel momento giusto.

Il nostro Presidente del Consiglio ha ampiamente dimostrato che la tutela del *made in Italy* non è una priorità nazionale e che le aziende che vanno tutelate sono sempre le stesse, ENI, SAIPEM e poche altre, mentre alle altre non resta che pagare le tasse e subire una concorrenza sleale, che mette sullo stesso piano chi paga un lavoratore 2.000 euro al mese e chi lo paga 160 dollari.

Ritornando all'Accordo in oggetto, sintetizzo quindi che è stato pensato non tenendo conto degli accordi di libero scambio tra UE e Vietnam e rispetto ad accordi similari presenta un bilancio economico davvero troppo alto.

Nonostante ciò, dichiaro, come anticipato, il nostro voto favorevole.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al disegno di legge in esame.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, per motivi di economia rispetto ai lavori dell'Assemblea annuncio il voto favorevole del Partito Democratico, ma vorrei far notare solamente che si può dire tutto, ma qualche volta bisognerebbe anche riflettere su quello che si dice. Sarebbe utile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013*** *(Relazione orale)* **(ore 11,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2185.

Il relatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RAZZI, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2013, fra Italia e Svizzera in materia di cooperazione di polizia e doganale.

L'intesa sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione e il reciproco scambio di informazioni, al fine di combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Accordo individua nel Ministero dell'interno e, per gli aspetti doganali, nel Ministero dell'economia le autorità responsabili per la parte italiana.

Fra le forme di cooperazione sono individuate lo scambio di informazioni e di esperienze, la formazione professionale e le misure di sorveglianza comune.

Sono anche previste modalità particolari di cooperazione di polizia, fra cui le consegne sorvegliate, la protezione dei testimoni e il sostegno in caso di rimpatri.

Il titolo V della Convenzione disciplina l'organizzazione e le modalità operative del Centro comune, struttura destinata ad accogliere personale di entrambe le parti per la gestione congiunta delle informazioni.

I successivi titoli VI e VII sono dedicati ai limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti contenenti dati personali, e al regime giuridico per gli agenti che operano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 100.000 euro annui.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle su questa ratifica, per alcuni motivi principali. Anzitutto, all'interno del disegno di legge si definiscono urgenti i nuovi strumenti di cooperazione, ma l'accordo è stato siglato circa dieci anni fa; quindi l'aggettivo utilizzato andrebbe contestualizzato in maniera più appropriata. Inoltre, ci sono alcuni punti che non condividiamo, ad esempio il fatto che l'accordo non abbia una conclusione, cioè che sia a tempo indeterminato, e la possibilità dell'uso di armi e del relativo munizionamento nel territorio dell'altra parte.

Un discorso più ampio andrebbe fatto invece su questa tipologia di accordi. Si tratta di un accordo tra l'Italia e la Svizzera. Noi riteniamo che, anche in materia di controllo dei flussi migratori, avremmo la necessità di ragionare in termini più sistemici, quindi anche in termini di Comunità europea, per fronteggiare questi fenomeni in maniera appropriata e civile.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo Accordo, che ci sembra opportuno, in modo particolare in questo momento di grande confusione a ridosso dei confini: ve lo dice uno che sta a ridosso del confine. Ci sembra appropriato infatti far sì che le varie polizie dei diversi Paesi (in questo caso quella del nostro Paese e quella della Confederazione elvetica) possano collaborare in maniera seria ed importante. Tra l'altro, si sistemerebbe un'imperfezione presente nell'accordo vigente del 1998, il quale stabiliva che le diverse forze di polizia nelle Province di confine (Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano) verso i Cantoni Vallese, Ticino e dei Grigioni potessero uscire dai confini nazionali qualora stessero svolgendo operazioni di polizia. Prima c'era il famoso limite dei 30 chilometri oltre confine, che mi ricorda un po' un telefilm degli anni Ottanta, quando lo sceriffo Rosco P. Coltrane non poteva andare oltre la Contea di Hazzard. Battute a parte, noi riteniamo invece che la cooperazione fra le varie polizie e tra i servizi di *intelligence* abbia contribuito in modo particolare a fermare una criminalità sempre più radicata nelle zone di confine ma anche, in maniera estremamente operativa, a dare finalmente una stangata a questi delinquenti, che sempre più vediamo andare avanti e indietro sui confini.

Dichiaro pertanto il voto favorevole della Lega Nord.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2126) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 11,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2126, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dei due Accordi tra Italia e Cipro, uno di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, l'altro sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

L'Accordo sulla collaborazione culturale sostituisce un precedente Accordo di cooperazione culturale risalente al 1973. Composto di un preambolo, di 18 articoli e di un annesso, il testo precisa innanzitutto le finalità dell'intesa bilaterale, volta alla realizzazione di programmi e attività comuni, che favoriscano la cooperazione culturale e scientifica, precisando i principali settori della collaborazione, che sono: arte, cultura, istruzione, cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, scambi giovanili, ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Gli articoli da 3 a 14 definiscono nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori, specificando tra l'altro che i due Paesi daranno ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria, nel quadro della realizzazione dello spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore. È previsto altresì che le parti si impegnino reciprocamente ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze e a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici. Le parti incoraggeranno altresì la cooperazione nel campo dell'archeologia e della protezione del patrimonio culturale, in particolare nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte e beni culturali. L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare i progressi della cooperazione.

Il secondo atto all'esame della Commissione, finalizzato al reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, intende favorire la mobilità studentesca e lavorativa tra i due Paesi. Questo Accordo, col favorire l'insediamento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro, dove il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000 persone. Il testo precisa innanzitutto le istituzioni universitarie cui esso è applicabile e individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinguendole in tre livelli, che per l'Italia sono: laurea triennale, laurea specialistica e dottorato di ricerca. L'Accordo dispone poi in materia di riconoscimento dei diplomi di scuola secondaria, ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie, dei periodi di studio e di esame per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un istituzione universitaria dell'altro Paese contraente e dei titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo. Vengono anche disciplinate le modalità di accesso al dottorato di ricerca e viene istituita una commissione permanente di esperti per finalità consultive e di monitoraggio.

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di quattro articoli, che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alle coperture finanziarie (articolo 3) e all'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia, dettagliati nella relazione tecnica, sono stati stimati complessivamente in circa 170.000 euro annui.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signor Presidente, signori colleghi, siamo chiamati a votare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005. Signor Presidente, sarebbe interessante conoscere le ragioni di tanto ritardo nella ratifica che ci viene sottoposta. È auspicabile, perciò, che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga a riferire all'Assemblea su tale ritardo.

Accogliamo con favore la necessità di intensificare le relazioni bilaterali nei settori della cooperazione culturale, con particolare interesse all'arte e ai musei, al restauro e alla tutela del patrimonio culturale, rafforzando il contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, alla conservazione degli archivi e delle biblioteche, il tutto dovuto anche alla massiccia richiesta di cultura e di lingua italiana che perviene dallo Stato cipriota.

Tale Accordo, che sostituisce un precedente accordo di cooperazione culturale del 1973, rafforzerebbe la collaborazione e la realizzazione di programmi e attività comuni nel quadro dell'ambito dei programmi dell'Unione europea permettendo ai due Stati di incentivare settori culturali utili allo sviluppo delle proprie politiche nazionali come la cooperazione, incoraggiando lo scambio di informazioni e di esperienze sulle attività giovanili e di collaborazione sulla ricerca scientifica, e incoraggiando infine la ricerca tecnologica e in campo ambientale impegnando reciprocamente gli Stati ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese come previsto dall'articolo 7 della Convenzione.

Consideriamo infine utile l'istituzione di una Commissione mista mediante la quale le Parti esamineranno i progressi e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali: un vero e proprio *auditing*, necessario a valutare metodologicamente lo stato dell'Accordo.

Allo stesso modo il nostro Gruppo si esprime favorevolmente in merito all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, firmato a Roma il 9 gennaio 2009.

Siamo convinti che con tale Accordo, che promuove lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario e il reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario, favorirà ulteriormente la mobilità degli studenti, permettendo ad essi, italiani e ciprioti, di continuare gli studi nell'altro Paese. Siamo certi che questo accordo non solo rafforzerà l'internazionalizzazione dei nostri atenei favorendo anche l'inserimento di studenti ciprioti nel nostro sistema accademico, ma permetterà anche alla lingua italiana di essere diffusa oltre i confini nazionali; infatti, non è un mistero sapere, come ha detto il relatore, che sono oltre 14.000 gli studenti di italiano a Cipro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a me dispiace non essere d'accordo con il collega Liuzzi. Spiegherò i motivi per i quali nutro due ordini di perplessità su questo Accordo.

La prima deriva dal fatto che esso modifica completamente l'intervento italiano culturale sull'isola di Cipro, perché l'Accordo del 1973 precedeva gli episodi di contrasto internazionale che si sono verificati sull'isola di Cipro.

Quindi, l'Italia oggi restringe il suo campo di attività solamente a quella zona che, sostanzialmente, è sotto il controllo di fatto del Governo della Repubblica di Cipro, escludendo circa un terzo di quell'isola che invece è ancora sotto il controllo di truppe considerate d'occupazione turca ma che, in realtà, costituiscono una Repubblica autonoma.

Quindi, caro collega Liuzzi, da questo Accordo scaturisce che mentre noi, in base al vecchio Accordo, avremmo potuto operare anche su quella zona di territorio cipriota, adesso non lo possiamo più fare. Verranno dunque esclusi dal nostro raggio di attenzione importanti complessi come l'intero complesso archeologico di Salamina, o le grandi testimonianze dell'architettura veneziana di Famagosta, di Girne e di altri siti che richiamano la presenza della Repubblica di Venezia in quel territorio.

Il Governo italiano, che ha già superficialmente collaborato all'ingresso di Cipro nell'Unione europea prima che venisse risolto il grave conflitto che in questo momento interessa quel territorio, dovrebbe ugualmente spendersi perché gli interessi culturali del nostro Paese che riguardano l'intera isola di Cipro non vengano invece ristretti solamente alla posizione di territorio per ora gestita dalla Repubblica di Cipro.

Tale Repubblica, peraltro in maniera molto accorta e internazionalmente intelligente, si ritiene rappresentante dell'intero territorio e riceve contributi anche da organizzazioni internazionali come l'UNESCO che riguardano l'intero territorio, ma poi naturalmente li spende solo sulla parte di cui ha anche il controllo di fatto. Tutto questo dovrebbe sollecitare il Governo italiano a una più attenta valutazione dei rapporti con la popolazione di quell'isola, perché è nostro interesse trattare non solo con una sua porzione, ma con l'intera realtà, che tra l'altro nella storia è stata fortissimamente legata

all'Occidente e soprattutto al nostro Paese, nel periodo crociato e sicuramente in quello veneziano e nei successivi sviluppi dei rapporti internazionali. Non potrò quindi condividere i toni assolutamente encomiastici con cui viene affrontato il Trattato in esame.

Allo stesso modo, per la seconda eccezione concernente la parte contabile, la 5a Commissione ha espresso un parere di *transeat* rispetto al fatto che si vogliono impiegare nel 2016 somme del 2015, mentre per tutte le altre ratifiche è stato opportunamente suggerito ai relatori, al Governo e all'Assemblea di evitare di inserire nelle possibilità di spesa somme di competenza del 2015. Nel parere reso sul presente disegno di legge di ratifica è stato invece trovato un modo elegante per dire che anche le somme del 2015, nonostante siamo nel 2016, possono essere spese in virtù di questo Trattato. A mio giudizio, si tratta di un modo non condivisibile secondo i principi della contabilità di Stato e che si giustifica ancora una volta - traggo questa conclusione dall'andamento usuale dei nostri lavori - con il fatto che la Camera ha già approvato il presente disegno di legge e, quindi, noi non lo possiamo modificare, perché altrimenti dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In virtù di questo principio diventato ormai soverchiante rispetto alle regole fondamentali delle nostre decisioni in materia contabile o anche di legislazione in senso ampio, continuiamo a subordinare la possibilità di intervento sui disegni di legge al fatto che provengano dalla Camera e siano stati già approvati dalla stessa.

Ritengo questi motivi importanti e soprattutto il fatto che il nostro Governo dovrebbe svolgere una forte riflessione riguardo alla presenza italiana sui territori dell'isola di Cipro che oggi di fatto costituiscono territori della Repubblica di Cipro Nord. Per questi motivi non potrò votare a favore del provvedimento in esame e vorrei anche che su queste tematiche la Commissione affari esteri ci dicesse qualcosa in più rispetto ai soliti modellini standard che ci propone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, accolgo le osservazioni del senatore D'Alì e mi impegno a riportarle in Commissione per una più attenta valutazione, sia per questo che per i casi futuri. Chiedo anche un parere del Governo su quanto sollevato dal senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato in parte il dibattito e accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, per maggiore chiarezza, chiedo al senatore Lucidi di spiegare meglio la sua proposta di rinvio in Commissione.

LUCIDI, *relatore*. Specifico in maniera più chiara quanto ho detto.

Faccio mie le considerazioni del senatore D'Alì e mi riprometto di riportare il tema in Commissione.

PRESIDENTE. Adesso risulta più chiaro.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Colleghi, all'articolo 1 nelle lettere *a)* e *b)* si recepiscono due Accordi fatti addirittura in sedi differenti. Se l'Assemblea non ha contrarietà al riguardo, proporrei la votazione per parti separate della lettera *a)* e della lettera *b)*, come abbiamo fatto poc'anzi con il disegno di legge n. 2028 che mi sembra assolutamente corretto.

Passiamo dunque alla votazione della lettera *a)* dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *b)* dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo per anticipare il voto favorevole di Area Popolare e anche per evidenziare il lavoro svolto dal collega Lucidi.

Bisogna, però, prestare attenzione, perché il passaggio del senatore D'Alì riveste un ruolo di importanza nella politica estera del nostro Paese. La Repubblica di Cipro è sostanzialmente divisa in due parti, e noi ne riconosciamo solo una parte. Credo che questo tema meriti maggiore attenzione e auspico che in Commissione l'argomento venga non solo riproposto ma anche "attenzionato", perché si tratta di un tema delicato che da troppo tempo è di fatto irrisolto.

Dunque il voto di Area Popolare è convintamente positivo, ma nello stesso tempo si invita a porre attenzione alla grave situazione di divisione in una piccola isola, qual è Cipro, che da troppo tempo viene divisa in maniera forzata.

BERTOROTTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, non essendo stata sollevata in Commissione anche io non ero a conoscenza della questione testé esposta dal senatore D'Alì. Sarebbe opportuno, visto che è rientrato il Presidente, avere qualche notizia in più al riguardo. Per motivi di coerenza, sarebbe per me auspicabile far tornare il provvedimento in Commissione prima di procedere alla votazione.

Eravamo del tutto favorevoli allo scambio dei titoli di studio, alla possibilità che gli studenti possano andare all'estero a studiare e vedersi riconosciuti i titoli e viceversa. È chiaro che la nostra posizione favorevole non vuole escludere nessuna parte dell'isola di Cipro.

In Italia pare che studino circa 1.000 studenti provenienti da Cipro. Le università predilette sono l'Accademia di Belle Arti, le facoltà di architettura e medicina. A Cipro, invece, i nostri giovani si recano per studiare lettere, filosofia e *business administration*. Quest'ultima da noi rappresenta un importante programma di specializzazione manageriale *post lauream*.

In un'ottica di integrazione socio-lavorativa, la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è di prioritaria rilevanza, in quanto possibile veicolo per facilitare il processo di inclusione e migliorare la condizione sociale dello straniero. Quando parliamo di stranieri intendiamo anche i nostri figli che vanno a vivere all'estero, perché in Italia non hanno ormai speranze di trovare

un lavoro sicuro. E non dimentichiamoci che all'estero verranno considerati anch'essi stranieri.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle, come anticipato all'inizio, voterà sì ai due Accordi, convinto che il domani è nelle mani dei giovani, che sicuramente vanno resi protagonisti di questo mondo. A loro l'augurio di migliorarlo e riprenderselo con forza e coraggio.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sulla ratifica dell'Accordo in esame annuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Ciò che preme sottolineare sul suo contenuto è che fino a qualche tempo fa in Italia, quando si parlava di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, come di quelli professionali, si temeva che qualcuno venisse a lavorare in Italia prendendo delle fette di mercato. Il grosso problema adesso, invece, è che dobbiamo cercare di stimolare le ratifiche per permettere ai nostri studenti e professionisti di trovare uno sbocco fuori dall'Italia. Questo è un gravissimo problema nel quale siamo incorsi negli ultimi anni perché la crisi ha coinvolto molto anche il mondo dello studio, della ricerca e delle professioni, dove spesso c'è una forma di emigrazione, che è resa purtroppo necessaria da un sistema che non sta certamente aiutando le grandissime menti e risorse che abbiamo in Italia e che dovremmo tenere strette. Ormai il sistema della globalizzazione ci porta necessariamente a trovare degli accordi al fine di permettere anche ai nostri studenti di poter sviluppare le loro capacità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico a questo provvedimento.

Desidero, poi, sottolineare che le considerazioni svolte in una parte di questo dibattito sembrano prescindere da un concetto di base: la Repubblica di Cipro è parte dell'Unione europea e non vi sono altre parti nella Repubblica di Cipro che noi non riconosciamo in un qualunque modo. Stiamo parlando di un Paese che fa parte dell'Unione europea, e complessivamente. Se vogliamo rinfocolare i vecchi scontri tra la Cipro musulmana e quella cristiana - come se di scontri non ce ne mancassero - possiamo rinfocolare quelli immaginari. È opportuno, però, pensare che, con i piedi per terra e molto realismo, sottoscriviamo un accordo con un Paese unico e dell'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 12,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2193.

La relatrice facente funzioni, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

FATTORINI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca l'Accordo tra Italia e il Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa, firmata nel settembre 2015, ricalca il modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è in linea con l'impegno dell'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

Il documento ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti, attraverso uno scambio di informazioni finalizzato a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tale senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese, previste dalla legge, quali strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea.

Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono - per l'Italia - l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, quelle sulle successioni, sulle donazioni e le sostitutive.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie a eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni che, di fatto, limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia.

I successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni.

Gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10); stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle controversie (articolo 11) e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale. Il provvedimento non comporta nuove spese o minori entrate.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord anche su questo tema e faccio una piccola battuta. Questo tipo di accordi che vengono conclusi sono molto importanti proprio al fine di sconfiggere il fenomeno dell'evasione fiscale. Alcuni casi che sono stati riportati nelle cronache urlano allo scandalo se si pensa alle difficoltà dei conti pubblici e degli italiani che pagano le tasse.

Sicuramente sarà necessario un approfondimento delle motivazioni per le quali si arriva a simili decisioni sull'evasione fiscale. È giusto che vengano puniti i casi più clamorosi, ma sicuramente bisogna tenere conto dei problemi nei quali versano tanti piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà nell'adempiere agli obblighi nei confronti dello Stato.

Il Gruppo della Lega Nord ha presentato alcune proposte in tema di fiscalità e ha sollevato la problematica relativa alla *flat tax*, sulla quale vorrebbe si aprisse un dibattito al fine di raggiungere l'obiettivo che ogni soggetto sappia quali sono le tasse che deve pagare. Si parla del principio della certezza della pena, ma ci dovrebbe essere anche il principio della certezza della tassa: è necessario, cioè, conoscere esattamente il costo della vita all'interno di uno Stato, di ogni apparato. Probabilmente con una imposizione fiscale giusta ed equilibrata si riuscirebbero anche a disattendere certi comportamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge al nostro esame.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei avanzare una proposta: al prossimo punto all'ordine del giorno avremmo la discussione del disegno di legge sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui non abbiamo ancora il testo. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13.

Abbiamo però la possibilità di affrontare in tempi brevi il disegno di legge che recepisce la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Anche in questo caso, il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13. Ma, dato che si tratta di un'intesa, non è emendabile, per cui propongo di invertire l'ordine del giorno e di affrontare adesso l'esame di questo secondo disegno di legge. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Lascio quindi il ruolo di Presidente per assumere quello di relatore.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 12,23)**

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*** **(ore 12,23)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2192.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, per dare il buon esempio mi rimetto alla relazione scritta, segnalando solo che credo che il disegno di legge al nostro esame sia un atto assolutamente dovuto. Si tratta di una istituzione che è stata riconosciuta dal 2000 e attende di raggiungere l'intesa con il nostro Stato e, dopo sedici anni, credo sia il momento giusto.

Abbiamo dovuto recepire nell'articolo 26 uno scambio di date rispetto alle coperture. Segnalo che è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno del senatore Malan, che è assolutamente condivisibile. In Italia sono 75.000 gli aderenti a questa istituzione - ricordo che il buddismo è la quarta religione nazionale - e altre hanno già raggiunto l'intesa, per cui credo sia giunto il momento per andare avanti.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, istituiamo la prassi che adesso anche gli articoli si votano con voto elettronico senza verificare l'appoggio?

PRESIDENTE. Lo avevo chiesto.

MARTON *(M5S)*. Questi, però, sono articoli.

PRESIDENTE. Ha ragione. Non è una prassi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiederle, se possibile, una precisazione. Premesso che la invito a chiedere, anche in Ufficio di Presidenza, una modifica del Regolamento tale da permettere che si voti sempre con voto elettronico, mi chiedo: gli articoli 2, 3 e 4 sono stati votati con scrutinio elettronico ma senza verificare l'appoggio alla richiesta avanzata. Consideriamo valide o meno quelle votazioni? È giusto per capire.

PRESIDENTE. Abbiamo verificato il sostegno, senatore Marton, e comunque, se vuole, ripetiamo il voto. In ogni caso, lo abbiamo verificato. *(Commenti del senatore Marton)*.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, annunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame e auspichiamo che intese con altre comunità religiose presenti nel nostro Paese vengano perseguite, perché credo siano un elemento importante.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Area Popolare al disegno di legge in esame.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge in

esame, richiamandomi a quanto concisamente ma efficacemente detto dal relatore Calderoli.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Antonio Meucci» di Firenze. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LIUZZI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto l'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese del Paese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con enti privati e pubblici, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di approfondimento dell'apprendimento in situazioni lavorative.

La domanda di abilità e competenze di livello superiore si prevede che crescerà ulteriormente nel 2020. I sistemi di istruzione devono pertanto impegnarsi a innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze, vecchie e nuove, e consentire ai giovani di inserirsi con successo nei contesti organizzativi del lavoro.

Il *contest* è fatto da concetti relativamente nuovi: si chiama alternanza scuola-lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge n. 53 del 28 marzo 2003, in cui tuttavia era previsto che fossero gli studenti a presentare la richiesta di svolgere un percorso formativo, alternando periodi in aula e in ambienti lavorativi. Il meccanismo è stato potenziato e perfezionato nel corso degli anni, fino ad arrivare alla riforma scolastica dello scorso luglio (la cosiddetta legge sulla buona scuola), che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge n. 107 del 2015 stabilisce, infatti, un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che, dal corrente anno scolastico 2015-2016, coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Inoltre, l'alternanza scuola-lavoro viene sistematizzata, dall'anno scolastico 2015-2016, nel secondo ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno quattrocento ore negli istituti tecnici e professionali e almeno duecento ore nei licei. È un tirocinio ciò che si propone.

Tuttavia, l'aspetto organizzativo dell'attuazione dei tirocini sta creando non trascurabili difficoltà agli istituti scolastici, poiché gli studenti in attesa di uno *stage* sono migliaia e non si rendono facilmente disponibili settori produttivi di beni o servizi in cui impiegare le ore che gli studenti dovranno trascorrere lontani dalle aule. Il problema principale... *(Richiami della Presidente)*.

Signora Presidente, cercherò di abbreviare, ma la materia è un po' complessa.

PRESIDENTE. Lei sa che la durata degli interventi di fine seduta è di tre minuti.

LIUZZI *(CoR)*. Il problema principale riguarda soprattutto i licei, poiché gli istituti tecnici e professionali hanno ormai un consolidato rapporto di collaborazione con fabbriche e aziende del territorio, mentre per i licei la situazione è molto più complessa.

Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del Ministero dei beni e delle attività culturali ad accogliere studenti presso archivi e biblioteche è importante. Come pure è poco comprensibile la scarsa collaborazione assicurata dai Comuni e dagli enti locali in generale.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Liuzzi.

LIUZZI *(CoR)*. Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagoniste della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico.

Si ritiene perciò auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiori difficoltà a reperire enti disposti ad impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre...

PRESIDENTE. La invito a consegnare la parte restante del suo intervento, senatore Liuzzi.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, se mi concede ancora un minuto, posso concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Il suo non è un intervento in discussione, ma un intervento di fine seduta, per svolgere il quale ha a disposizione tre minuti: ma il suo intervento è già durato otto minuti. La prego, senatore: conosce le regole. Completi l'ultima frase e consegni l'intervento.

LIUZZI *(CoR)*. Va bene, signora Presidente: chiedo che la restante parte del mio intervento sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in merito a una notizia che appare oggi sugli organi di stampa e che cade proprio a fagiolo dopo l'intervento svolto ieri dal nostro Presidente del Consiglio in questa Assemblea, in cui ancora una volta, forse non tenendo conto degli esiti disastrosi della sua riforma della scuola, si vantava di questa grandiosa riforma, che pure sta avendo molto problemi per quanto riguarda la reale stabilizzazione del precariato, per il fatto di non aver curato la "supplentite", per il concorsone e per il fatto che sono partiti migliaia di ricorsi. Oggi - udite udite - veniamo a sapere che il dottor Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha fatto una segnalazione al Governo e al Parlamento perché intervengano urgentemente in merito a una proroga, prevista proprio nella legge sulla buona scuola del luglio 2015, in merito agli appalti per le pulizie nelle scuole.

La proroga, contenuta nella buona scuola di Renzi, era già una proroga della proroga, e in questi giorni

stiamo addirittura esaminando un altro provvedimento di legge che prevede un'ulteriore proroga. È accaduto dunque che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*Antitrust*, con delibera del 22 dicembre 2015, ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in una gara comunitaria indetta dalla CONSIP, nel 2012, per l'affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici. Ebbene, quali sono le cooperative coinvolte in questa delibera che l'Autorità garante ha sanzionato? Sono le due cooperative rosse Consorzio nazionale servizi, coinvolta nell'inchiesta su Mafia Capitale, Manutencoop e poi Roma Multiservizi, Kuadra e Exitone. Pare che in questa gara, finita nell' obiettivo e nella rete dell'*Antitrust,* si siano spartiti oltre un miliardo e mezzo di euro di soldi pubblici.

Dunque, se ricostruiamo un po' i fatti c'è da concludere *(Richiami della Presidente)* - e concludo - che l'*Antitrust* nel dicembre del 2015 si pronuncia con un provvedimento sanzionatorio, a seguito di un'indagine che era già partita molto prima che fosse prevista nel luglio del 2015 questa proroga nella buona scuola. Ciò ci induce a concludere che il Governo non abbia assolutamente tenuto conto di questa indagine che l'*Antitrust* stava promuovendo e portando avanti e che, addirittura, con questo nuovo provvedimento che ci troviamo ad esaminare in Commissione, non abbia neanche tenuto conto, non solo della multa comminata (pur gravissima), ma anche di tutte le preoccupazioni e di tutto lo scenario che la multa dell'*Antitrust* fa insorgere in materia di appalti di servizi all' interno delle scuole.

Il Movimento 5 Stelle non solo ha fatto presente questo fatto in Commissione, ma ha presentato un'interrogazione e oggi, in Assemblea, rinnoviamo al Governo non solo l'invito di venire a rispondere urgentemente a tale interrogazione, ma di tener conto anche della segnalazione fatta dal dottor Cantone e di porre fine, una volta per tutte, a questi affidamenti che, andando in proroga, escono dall'alveo regolare degli appalti, guarda caso sempre a favore delle cooperative, rosse e non solo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, lunedì scorso io e la mia collega Laura Bottici eravamo nella Cattedrale di Massa per il funerale dei due cavatori, Roberto Ricci e Federico Benedetti, morti nel gravissimo incidente verificatosi alle cave di marmo di Carrara, vicino Colonnata.

Quando avviene un incidente alle cave tutti i riflettori si accendono su Carrara, poi dopo qualche giorno nessuno ne parla più, finché non se ne verifica uno nuovo, un'altra tragedia. Restano le promesse delle autorità, civili e politiche, ma poi non vengono mai attuate azioni concrete e risolutive.

L'anno scorso erano state tre le vittime sul lavoro nei bacini marmiferi e nelle attività legate alla lavorazione del marmo. Anche i dati relativi agli infortuni, lievi e di media entità, seppur in diminuzione, restano molto allarmanti (uno ogni due giorni) e ci si domanda ancora una volta se è stato fatto proprio tutto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori. È possibile continuare a scavare le montagne a ritmi incessanti a fronte dei continui decessi dei lavoratori del settore? Il mondo dell'oro bianco è fatto di privilegi medievali, ingiustizie, disuguaglianze, infortuni, dolore e morte. Una risorsa che garantisce molti profitti a pochi e causa uno sfruttamento indiscriminato delle nostre risorse umane e ambientali.

Il Movimento 5 Stelle non ha mai messo la testa sotto la sabbia su questo tema, intervenendo in modo deciso sull'argomento con i propri consiglieri comunali fin dal 2012. Nel novembre 2013 con l'iniziativa Incavatour più di venti parlamentari del Movimento 5 Stelle di ogni parte d'Italia salirono a Carrara per rendersi conto di quanto stava accadendo alle cave.

Proprio per questo, in qualità di membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, avevo chiesto sin dal settembre 2014 un intervento specifico sulle cave di marmo di Carrara. Il 15 dicembre 2015 rinnovai la richiesta alla Presidenza, inviando una lista di audizioni eventuali da svolgere.

Signora Presidente, i cavatori sputano ogni giorno sudore e sangue. Si tratta di una categoria di lavoratori che fanno un lavoro particolarmente usurante e anche per questo bisogna metterli in

condizioni di andare in pensione prima dei sessantacinque anni, come attualmente previsto dalla scellerata legge Fornero.

Pertanto, bisogna adoperarsi per applicare alla categoria la legge n. 5 del 1960 che riduce il limite di età per chi lavora nelle miniere, cave e torbiere, annettendo quindi anche la categoria di chi lavora in cava a cielo aperto.

Tornando alla loro sicurezza, l'unico modo per prevenire incidenti e implementare forme di prevenzione e sicuro controllo è verificare le misure di sicurezza, imponendo anche a chi estrae più rispetto della vita umana piuttosto che del profitto.

Signora Presidente, ogni lavoratore morto in cava significa che una moglie è rimasta vedova, che un figlio non ha più un padre e che una persona è stata strappata alla vita in modo violento. Tutto questo non è più tollerabile.

Tutto il Movimento 5 Stelle si stringe al dolore dei nostri concittadini e, in particolare, a loro va l'abbraccio della collega Laura Bottici e il mio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a lei di fronte a questa tragedia.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, il mio intervento oggi si riferisce all'arrivo del primo gruppo di 51 bambini dalla Repubblica democratica del Congo. Per me questo costituisce un momento di soddisfazione e di gioia ed anche un momento per evitare polemiche strumentali.

In questo caso, la Commissione per le adozioni internazionali, anche attraverso la sua presidente Silvia Della Monica, ha svolto un grandissimo lavoro per risolvere la questione della moratoria da parte della Repubblica democratica del Congo, grazie al quale tengo a sottolineare che l'Italia è l'unico Paese che ha ottenuto dalla Repubblica democratica del Congo l'approvazione di tutte le procedure adottive.

Per questo i bambini adottati dalle famiglie italiane possono finalmente abbracciare i loro genitori. È vero, ne sono arrivati 51, ma mi è stato confermato che l'arrivo di tutti gli altri è imminente. Questo ci permette di attendere con serenità e fiducia, nel rispetto dei tempi e delle procedure richieste alla Commissione dalla Repubblica democratica del Congo.

La Commissione ha mantenuto la riservatezza della notizia - è vero - ma io penso che ciò sia avvenuto, non solo perché la Repubblica del Congo ha richiesto che non vi fossero clamori mediatici (diversamente penso sarebbero potute sorgere criticità nei rapporti internazionali), ma anche a salvaguardia dei diritti dei minori, cui è garantita una tutela rafforzata dalla nostra legislazione. Pensiamo anche alla Carta di Treviso secondo la quale al bambino va tutelata la specificità come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita. D'altra parte anche le famiglie hanno diritto di essere preservate nella loro *privacy*, tanto più che l'incontro con i propri figli rappresenta un momento intimo e importante, come tale dalle stesse rivendicato. Essendoci passato personalmente, vi posso garantire che è così. Non è accettabile per loro - e per nessuno - una pressione mediatica vergognosa e irrispettosa dei diritti fondamentali dei loro bambini e della loro *privacy* e sono certo che - contrariamente a quanto si è cercato di ventilare - la CAI ha agito non solo con professionalità, ma anche con sensibilità e rispetto dei diritti fondamentali.

Pertanto, di fronte a una pagina così bella, sono deprecabili e non solo insensati gli attacchi mediatici, ma anche gli attacchi politici, alcuni svolti nelle sedi parlamentari, che utilizzano senza alcuno scrupolo i bambini per mettere in cattiva luce la Commissione per le adozioni internazionali e istituzioni, come la Polizia di Stato, che invece devono essere apprezzate e ringraziate per l'attività svolta in questa occasione e quotidianamente. Tra l'altro, tali attacchi assurdi creano una ingiustificata agitazione e preoccupazioni per le famiglie che in questo momento sono in attesa, con fiducia, nella consapevolezza che presto potranno abbracciare i loro bambini, e questo grazie al lavoro incessante delle nostre associazioni.

Con questo intervento è mia intenzione rassicurarle e invitarle a prepararsi gioiosamente all'arrivo dei

loro figli. *(Applausi delle senatrici Bencini e Petraglia)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, il mio intervento era relativo alla diffamazione che ho subito a seguito dell'intervento che ho svolto ieri in discussione generale. Mi spiace palesare in questo momento quello che avrei voluto dire, in quanto è assente l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle, visto che ciò è in relazione a un comportamento che la comunicazione di quel Gruppo politico ha posto in essere nei miei confronti. Conseguentemente non dirò altro, perché ritengo sia opportuno farlo quando saranno presenti i senatori di tale Gruppo; mi riservo quindi di poterlo fare nuovamente nella seduta pomeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (**2125**)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b*) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d*) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (**2028**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;

c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;

d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (**2099**)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, e degli eventuali oneri di cui all'articolo 5 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 (**2107**)
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del

Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (**2185**)
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dai restanti articoli dell'Accordo stesso, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (**2126**
)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato. Votato per parti separate

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro

169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 (**2193**)
ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (**2192**)

ARTICOLI DA 1 A 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Art. 2.

Approvato

(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone -- Tokyo.

Art. 3.

Approvato

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

Approvato

(Ministri di culto)

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Approvato

(Assistenza spirituale)

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Art. 6.

Approvato

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

Art. 7.

Approvato

(Libertà di insegnamento)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle

scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 8.

Approvato

(Edifici di culto)

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

Art. 9.

Approvato

(Trattamento delle salme e cimiteri)

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

Art. 10.

Approvato

(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

Art. 11.

Approvato

(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.
3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Art. 12.

Approvato

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei princìpi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

Art. 13.

Approvato

(Regime tributario)

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 14.

Approvato

(Gestione degli enti)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 15.

Approvato

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 16.

Approvato

(Mutamento ed estinzione degli enti)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.
3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 17.

Approvato

(Contributi deducibili agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*.
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Approvato

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 19.

Approvato

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

Art. 20.

Approvato

(Rendiconto annuale)

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Approvato

(Beni culturali)

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche

istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 22.

Approvato

(Festività religiose)

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.

Approvato

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 24.

Approvato

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

Approvato

(Ulteriori intese)

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 26.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Allegato B

Testo dell'ordine del giorno allegato all'intervento del relatore Sangalli nella discussione del disegno di legge n. 2125

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2125, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio", riaffermata l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, considerata tuttavia l'esigenza di tutelare la posizione dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative all'estero, come residenti iscritti all'AIRE ovvero come lavoratori frontalieri, e con i proventi di tale attività, già assoggettata a tassazione e contribuzione obbligatoria nello Stato estero, abbiano ivi costituito attività finanziarie o abbiano acquisito immobili impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa affinché

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, le somme detenute da tali cittadini italiani presso conti correnti bancari esteri, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero (acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE) siano assoggettate ad aliquota non superiore al 3 per cento e a tali somme non si applichino le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187;
- le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia, derivanti da attività lavorative svolte all'estero, non siano assoggettate alla tassazione in Italia qualora già assoggettate a tassazione nel Paese estero, e ad esse non si applichino comunque le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2015, n. 187.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 2028

La Ratifica di questo Accordo, con cui l'Italia accoglie tutte le principali richieste avanzate in relazione alla base logistica dell'ONU di Brindisi, non vede la nostra approvazione. Ci siamo espressi contrari nelle Commissioni di competenza e lo ribadiamo con forza oggi, qui in Aula.

Il problema di fondo di questi accordi sono le finalità, ovvero le giustificazioni formali con cui dovremmo accettare di accogliere nel nostro territorio installazioni militari. Dietro la bandiera "Mantenimento della Pace e missioni umanitarie", gli Organismi internazionali e l'Italia, consolidano maggiormente l'uso della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi internazionale. Uno strumento che seppur rappresenta un volano per il fatturato di industrie belliche come Finmeccanica, dall'altro distrugge ogni effettiva possibilità di coltivare la pace ed immaginare un mondo diverso, scevro da violenze ed in cui fenomeni come quelli terroristici non possono trovare terreno fertile.

In Italia da Aviano alla Maddalena solo tra basi Nato ed Americane (ovvero tramite accordi bilaterali) se ne contano dichiarate 120, 20 addirittura segrete. Tra queste, famosa quella di Ghedi, nel bresciano in cui vengono custodite addirittura bombe nucleari. Ci sono poi quelle dell'ONU, difficili da conteggiare perché spesso non assumono *strictu sensu* la natura "militare", ma ci sono.

L'Italia, un Paese che gradualmente viene militarizzato, con conseguenze sullo sviluppo di altri settori che, per vocazione, storia e bellezza del territorio, vengono mortificati. In cambio, postazioni strategiche per le nostre guerre verso il Mediterraneo, in ossequio a politiche imperialistiche caldeggiate come al solito dagli Stati Uniti.

Accordi come questi ci allontanano dalla possibilità di promuovere modelli diversi di difesa, che privilegiano il dialogo politico, che potenziano la diplomazia come strumento di ricerca di soluzione alle varie controversie internazionali, la cui matrice è purtroppo rinvenibile nella maggioranza dei casi, in una contrapposizione di interessi economici.

Vorremmo che l'Italia si impegnasse maggiormente a promuovere accordi di altra natura con gli altri organismi internazionali ovvero intese volte, non a potenziare capacità belliche, ma a sviluppare procedure di confronto e di dialogo tra gli Stati interessati nei conflitti. Altrimenti ci troveremo sempre un Iraq, una Libia da "pacificare", o peggio uno "Stato islamico" da combattere.

Il problema non è questo Accordo con l'ONU, ma il metodo.

Dobbiamo ottenere che questo Governo cambi rotta e si ponga, a livello internazionale, come il maggiore sostenitore dei tavoli di confronto, affrancandosi dal ruolo di servitore fedele a politiche di *lobby*.

Entrando poi anche nel merito delle richieste che andremmo ad accogliere con questo Protocollo, c'è un articolo che desta particolare preoccupazione, soprattutto perché rievoca questioni già viste e direi, senza esagerazioni, "dolorose" per il nostro territorio. Parlo del MUOS.

Mi spiego: l'articolo 6 di questo documento di intesa, in ambito di comunicazioni, sancisce il diritto esterno di installare qualsivoglia sistema radio e comunicare liberamente, anche a mezzo strumenti classici, senza restrizioni di sorta. Questo "senza restrizione di sorta" riteniamo sia un'autorizzazione in bianco, un lasciapassare a qualsiasi installazione o sistema, in spregio alla nostra normativa interna a tutela della salute, dell'ambiente, del territorio. Non possiamo arrogarci il diritto di svendere la sicurezza dei nostri cittadini, per agevolare una sorta di "militarizzazione" del nostro territorio. L'interesse alla guerra non può prevalere sulle libertà e sui diritti che uno Stato di diritto dovrebbe sempre ed in tutti contesti difendere.

Mi pongo e vi pongo delle domande:

1) In questo Accordo non potevano essere inserite clausole di salvaguardia che mettono al sicuro i cittadini da installazioni nocive?

2) Possibile che la nostra posizione deve essere sempre supina rispetto ad interessi esterni?

3) La vicenda MUOS non ha insegnato niente?

Lo stesso discorso vale per l'articolo 8 che autorizza i voli di velivoli, anche supersonici, per conto dell'ONU sul territorio. Anche qui: perché non definire meglio le concessioni e compiere un bilanciamento di interessi in cui per una volta siano le libertà dei cittadini italiani a prevalere?

Per queste ragioni voteremo contro.

Integrazione all'intervento del senatore Liuzzi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Questi ultimi devono rivolgersi a istituzioni culturali che non sembrano preparate ad accogliere i ragazzi, né ad affiancargli un *tutor*, come previsto dal programma. Proprio per questo motivo musei, gallerie d'arte, biblioteche e altri istituti privati hanno detto no agli *stage*. Occorre maggiore sensibilizzazione del sistema culturale e qui l'azione promozionale del MIBACT è fondamentale. Ed è poco comprensibile la scarsa collaborazione dei Comuni, Provincie e Regioni.

Il decreto ministeriale per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado per il triennio 2014/2016 (emanato ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) contempla le linee guida per l'organizzazione dei percorsi didattici, la stipula di convenzioni tra gli istituti scolastici e le aziende e gli enti locali e in generale le modalità di attuazione dei tirocini.

Viste le concrete difficoltà riscontrate anche a livello di autonomia scolastica, nell'organizzazione dei tirocini e nel reperimento di strutture disponibili a essere partecipi e protagonisti della formazione dei ragazzi, ci si chiede se non sia più efficace stabilire un arco temporale definito in cui gli *stage* potranno svolgersi, anche in modo da non sovrapporsi alla pianificazione didattica dell'anno scolastico.

Si ritiene, perciò, auspicabile una razionalizzazione della tempistica, soprattutto per quanto riguarda i licei, cioè gli istituti con maggiore difficoltà a reperire enti disposti a impiegare gli stagisti, prevedendo lo svolgimento delle esperienze lavorative durante il mese di settembre, il quale si presta anche all'impiego di un maggior numero di personale, collegato alla ripresa a pieno regime dell'attività degli uffici e dei reparti produttivi *post* ferie e prevedendo, conseguentemente, la ripresa dell'attività scolastica all'inizio del mese di ottobre.

Ciò renderebbe più consona, più proficua, più soddisfacente per il sistema scolastico italiano la realizzazione di questa singolare esperienza formativa. Destiniamo quindi settembre a questa singolare prassi di apprendimento. Eleggiamo questo mese di ripresa lavorativa a fattore strategico per apprendere un mestiere, una funzione e per agevolare le imprese nella profilassi dell'impiego. Infine, riconsegnamo dignità all'atto del ritorno a scuola in seguito alle vacanze estive, investendo i docenti di una missione davvero motivante, che ridia stimoli alla complessità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2125:
sulla lettera *c*) dell'articolo 1, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2099:
sull'articolo 2, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2192:
sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Lezzi, Micheloni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Sciascia, Serra, Stucchi, Valentini e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lo Giudice, per attività della 2a Commissione permanente; Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Battista, Migliavacca, Panizza, Scilipoti Isgrò e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Arrigoni, Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, Bertuzzi, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Dalla Tor, Conte, Scavone, Bianconi, Padua, Molinari, Spilabotte, Gualdani, Bencini, Bignami, Astorre e Anitori hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02758 del senatore Mancuso.
Mozioni
SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, ORELLANA - Il Senato,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge;
l'articolo 27, comma 8, lettera *e)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che l'uso della posta elettronica venga esteso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", statuisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata (PEC);
la PEC, in sostanza, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, sfruttando le potenzialità del digitale;
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato il CAD, ovvero il codice dell'amministrazione digitale, costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la pubblica amministrazione e i cittadini;
con l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al registro imprese e agli ordini o collegi di appartenenza;
i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendono l'obbligo alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti, di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo PEC. Il comma 3 dello stesso articolo, apportando una modifica al decreto legislativo del 7 marzo 2005, introduce l'articolo 6-*bis*, che sancisce la nascita dell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC, già registrati presso il registro imprese e gli ordini o collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185;
INI-PEC è oggi una realtà al servizio di molti soggetti: cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni;
attualmente le organizzazioni sindacali, forma istituzionale e di autotutela esclusiva dei lavoratori, non hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC;
la libertà sindacale è sancita dall'articolo 39 della Costituzione e rimarrebbe un principio astratto, se non si evolvesse in "diritto sindacale" all'interno dell'impresa e nella contrattazione collettiva nazionale, che rappresenta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali;
con l'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 "eIDAS", entrato in vigore il 17 settembre 2014, si è provveduto a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di identificazione ed autenticazione: questo regolamento troverà applicazione definitiva dal 1° luglio 2016 con l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE,
impegna il Governo:
1) ad assicurare che, per le comunicazioni per cui attualmente è richiesto l'obbligo di utilizzare la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, i cittadini siano messi in condizione di poter liberamente scegliere di utilizzare la PEC o un altro strumento di recapito a norma eIDAS, essendo questi metodi di trasmissione digitale, immediati, sicuri, garantiti e soprattutto economici;
2) a stabilire che i sindacati, oltre alle associazioni, le organizzazioni e le fondazioni che per la loro attività sono destinatari di documenti con valore legale, abbiano il dovere di dotarsi di una PEC, affinché gli utenti possano trasferirli in sicurezza ed in immediatezza salvaguardando l'economicità.
(1-00562)
Interpellanze
BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI, MARIN, CERONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:
il tribunale di Verona ha pronunciato propria sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, promossa dal signor L. A. contro la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di seguito vengono riportati i principali avvenimenti;
il 29 novembre 2012, la fondazione ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del signor A. per il pagamento complessivo di 13.485,24 euro, relativo alla retta di ricovero della madre (signora B. L.) affetta dalla malattia di Alzheimer, presso una struttura gestita dalla medesima *onlus*;
il ricovero si è protratto dal 16 agosto 2011 al 5 aprile 2013, data di decesso dell'anziana signora;
il 28 febbraio 2013, il signor A. si è opposto all'ingiunzione, affermando che vi fosse l'insussistenza dell'obbligazione relativa al pagamento della retta, poiché la spesa per l'assistenza alla madre sarebbe stata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). In via subordinata, ha richiesto la riqualificazione delle somme da versare in compartecipazione per la quota sociale delle prestazioni. In ultima istanza, alla luce di una comunicazione di recesso del contratto sottoscritto con la *onlus*, ha richiesto la rideterminazione della somma dovuta, a titolo di retta, in base all'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) della signora L.;
il 13 giugno 2013, la fondazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, sulla base del fatto che il signor A. avrebbe sottoscritto, all'atto di ricovero della madre, un contratto di assistenza in cui si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza della madre malata;
il 24 novembre 2014 il giudice non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
considerato che, a parere degli interpellanti:
dai motivi della decisione presa dal giudice si può evincere quanto di seguito riportato;
l'opposizione del signor A. al decreto ingiuntivo inflittogli sarebbe fondata, poiché si tratta del pagamento delle rette relative al ricovero della madre, affetta dalla malattia di Alzheimer, presso la casa di riposo "Policella", gestita dalla *onlus* indicata;
le prestazioni alle quali si riferiscono le fatture azionate dovrebbero essere qualificate come "prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria" e quindi a carico del SSN;
a tale proposito, l'articolo 3-*septies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", testualmente recita: "Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative";
inoltre, l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 specifica che: "Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitarie sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza";
dalla documentazione relativa alle visite neurologiche, si può riscontrare che la signora L. soffrisse di "demenza di tipo Alzheimer in fase avanzata", con disturbi comportamentali prima di moderata e, in seguito, di grave entità;
nel novembre 2012, la paziente è stata sottoposta ad un intervento di gastrostomia endoscopica percutanea, al fine di consentirne la nutrizione enterale, al seguito del quale è stata ritenuta "con elevata necessità di cure sanitarie";
inoltre, dall'esame del diario sanitario-medico della paziente, emergerebbe che, sin dal momento del ricovero, la stessa sia stata sottoposta ad un continuo monitoraggio medico e a frequenti variazioni della terapia farmacologica in essere; tali cure sono riportate anche nel diario sanitario-infermieristico, ove viene confermato il predetto monitoraggio, nonché la terapia farmacologica, l'applicazione di cateteri, l'applicazione di cinture di contenzione, la nutrizione per via enterale e, negli ultimi mesi di vita, la somministrazione, su indicazione del medico curante, di ossigeno;
per i motivi riportati avrebbe perso efficacia anche il richiamo, da parte della fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus", alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3541/2015, poiché in essa prevale la componente socio-assistenziale su quella sanitaria, questioni che in questa circostanza sono totalmente opposte, poiché le prestazioni fruite dalla signora L. si qualificano come socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
per quanto concerne il contratto di assistenza sottoscritto dal signor A., all'atto di ricovero dell'anziana madre, con il quale si impegnava a corrispondere alla fondazione la retta per il ricovero e l'assistenza di quest'ultima, esso deve considerarsi, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 4558/2012), nullo per difetto di causa, posto che sarebbe riscontrabile "una totale assenza di una reale funzione economica del negozio, vale a dire un difetto genetico della causa intesa come ragione giustificativa, in concreto, del contratto stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione dell'obbligazione altrui che risulti, per le considerazioni esposte, assolutamente insussistente";

sulla base di quanto riportato, stante a quanto stabilito dal tribunale di Verona, con sentenza emanata il 17 marzo 2016, le prestazioni di cui avrebbe fruito la signora L. vanno qualificate come ad esclusivo carico del Servizio sanitario nazionale e per gli stessi motivi è fondata anche la domanda riconvenzionale proposta dal signor A., visto che quest'ultimo non era tenuto a versare alcunché alla fondazione, in quanto tali prestazioni, per quanto già detto, sono da considerarsi totalmente a carico del SSN;
in conclusione, detto tribunale ha accolto l'opposizione proposta dal signor A. avverso il decreto ingiuntivo n. 5386/2012 revocandone l'effetto, oltre a condannare la fondazione "Pia Opera Ciccarelli Onlus" alla restituzione nei confronti del signore di 23.625,36 euro, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, liquidate in 3.500 euro per compenso e 45 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
da notizie in possesso degli interpellanti, tale sentenza starebbe determinando un'elevata apertura di contenziosi per il rimborso di quanto versato e, a breve, potrebbe determinare una rivalsa delle strutture sanitarie convenzionate nei confronti delle aziende sanitarie locali, che, da tempo, dichiarano di non avere risorse a bilancio disponibile;
a giudizio degli interpellanti, la sentenza emanata dal tribunale di Verona potrebbe "fare giurisprudenza" e, in tal caso, si creerebbero dei precedenti considerevoli ai quali il SSN, in questo periodo di perdurante congiuntura economica negativa nonché di *spending review* per i vari comprati dello Stato, non riuscirebbe a farsi carico;
la sentenza potrebbe avere, quindi, conseguenze potenzialmente dirompenti sui bilanci degli enti, che offrono assistenza ad anziani con patologie richiedenti interventi ad elevata necessità di cure sanitarie, provocando tagli nel personale occupato negli stessi fino alla loro chiusura (le entrate di tali enti sono per il 98 per cento costituiti dalle rette degli utenti e dalle compartecipazioni statali);
tali costi inevitabilmente ricadrebbero, come da disposto della sentenza stessa, sulle aziende sanitarie del SSN, cui ai sensi della vigente normativa compete l'onere di sostenere economicamente l'erogazione di cure;
in assenza di uno strumento normativo-amministrativo che disciplini con rigore la fattispecie, si lascerebbe alla sola determinazione del giudice (con conseguente necessità per gli attori di adire i tribunali competenti) la verifica di ogni singolo caso, così come peraltro già espresso dalla Corte di cassazione;
vista la durata dei contenziosi legali, in concomitanza con la contemporanea sospensione dei pagamenti delle rette da parte degli ospiti o dei loro aventi causa, verrebbe a prodursi, in ogni caso, una perdita di risorse economiche e finanziarie, anche nell'ipotesi di successivo esito favorevole;
tenuto conto altresì che, a quanto risulta agli interpellanti:
il tribunale ordinario di Milano ha emanato una sentenza, nella causa iscritta al n. R.G. 8678/2015, successiva a quella emessa dal tribunale di Verona;
in tale sentenza, i ricorrenti (G.B. e P.B.) hanno citato in giudizio il Ministero in indirizzo, la Regione Lombardia e la ASL di Monza, al fine di ottenere il rimborso delle rette mensili della loro congiunta, signora B., affetta dal morbo di Alzheimer e ricoverata presso una struttura specializzata per questo tipo di malattie;
i ricorrenti hanno sostenuto di non essere tenuti al pagamento della somma, né degli ulteriori importi da versare successivamente per il medesimo titolo, in favore della struttura, trattandosi di oneri a carico del SSN, stante la completa non autosufficienza della loro congiunta ed a fronte della stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla struttura di ricovero e cura, tale da non rendere possibile la determinazione di quote da imputarsi all'una piuttosto che all'altra tipologia di prestazioni;
in applicazione del criterio della ragione più liquida, la richiesta avanzata dai ricorrenti è stata respinta sulla base del merito, poiché la signora B. è ricoverata in un centro geriatrico polifunzionale, godendo di un contributo a carico del SSN di 52 euro sulla retta giornaliera;
siffatto contributo risulta conforme al principio di compartecipazione alla spesa, ossia in presenza di

"prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale";
alla luce di ciò, le parti ricorrenti, dal canto proprio, hanno sostenuto che l'onere di spesa debba essere totalmente a carico del SSN, in quanto il malato di Alzheimer va assimilato al malato psichiatrico;
a detta del tribunale ordinario di Milano, invece, la patologia, avente notoriamente natura neurologica e carattere cronico-degenerativo, è più correttamente inquadrabile tra le patologie degenerative tipiche dell'anziano non autosufficiente, coerentemente con la classificazione dell'OMS;
infatti, la struttura presso cui la signora B. risulta ricoverata è una residenza sanitaria assistenziale e non una struttura ospedaliera o ambulatoriale autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN;
sulla base della normativa vigente, il soggiorno in una residenza sanitaria assistenziale non è assimilabile ad un ricovero ospedaliero, trattandosi, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di "presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome che sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate";
per tutto quanto descritto, il tribunale ordinario di Milano, sezione Lavoro, ha rigettato la richiesta avanzata dai congiunti della signora B., e li ha condannati al rimborso delle spese processuali,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna nella causa di primo grado, iscritta al n. 2495/2013, da parte del tribunale di Verona;
se sia a conoscenza della sentenza e, in caso affermativo, per quali ragioni non sia intervenuto fattivamente per tentare di risolvere i problemi derivanti dagli effetti di tale provvedimento giurisdizionale;
se, coadiuvato dalle strutture ministeriali, sia in grado di determinare il numero di pazienti che potrebbero rientrare in tale fattispecie, in considerazione del fatto che tutte le strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, in via preponderante, svolgono un'attività di accompagnamento delle stesse fino alla fase finale della loro esistenza, erogando, pertanto, prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, come cita la norma richiamata nella sentenza in esame;
quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni di adeguati finanziamenti, volti a rispondere alla situazione, attraverso la copertura economica delle mancate entrate e delle spese riferite ai mancati pagamenti e ai contenziosi, che dovranno affrontare i centri di servizio per anziani pubblici e convenzionati con il pubblico, i quali, se non adeguatamente sostenuti, si troveranno a non poter far altro che riversare sulle strutture ospedaliere, già oberate, tutti gli utenti anziani che non pagano più le rette dovute;
quali azioni intenda intraprendere, per dotare le Regioni dei mezzi idonei per garantire, comunque, le cure a quei cittadini bisognosi, per i quali vengono ritardati o sospesi gli inserimenti protetti per la mancanza di chiarezza normativa che molteplici strutture residenziali devono affrontare: le stesse, infatti, di fronte a richieste di inserimento hanno difficoltà ad accogliere nuove persone non sapendo da chi e come saranno saldate le prestazioni successivamente erogate.
(2-00381)
Interrogazioni
CARIDI, DAVICO, RAZZI, PELINO, D'ANNA, Giovanni MAURO, BRUNI, LANGELLA, Eva LONGO, AURICCHIO, AIELLO, Mario FERRARA, GUALDANI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente Enel Energia, Enel servizio elettrico e Poste italiane hanno indetto gare d'appalto per lotti di erogazione di servizi di *customer service* (Poste), di *back office* (Enel Energia) e *front office* (Enel servizi elettrici);
le gare, regolarmente concluse nel pieno rispetto delle leggi vigenti, sono state aggiudicate ad un raggruppamento temporaneo d'imprese italiane e pienamente radicate in Italia (in particolare nel Mezzogiorno), che ha potuto aggiudicarsi i servizi messi a bando, anche grazie ad un'offerta economica che prevedeva l'assunzione di personale a tempo indeterminato con i sussidi previsti nel "Jobs act" (legge n. 183 del 2014);
ad oggi, le gare non sono ancora state assegnate sebbene il raggruppamento di imprese abbia prodotto i documenti necessari per l'avvio del servizio, abbia già avviato i lavoratori in formazione e stia corrispondendo i compensi per il personale dedicato;
subito dopo l'aggiudicazione, giova ribadire regolare, delle gare, si è prodotta una pressione mediatica e sindacale sull'opinione pubblica da parte di alcune aziende, precedentemente assegnatarie del servizio, tesa a convincere che la mancata assegnazione dei lotti messi a bando da Enel e Poste avrebbe costretto al licenziamento di un numero cospicuo di persone ed al vero e proprio fallimento di alcune aziende;
tale pressione ha determinato un forte rallentamento nell'avvio delle attività previste nei lotti aggiudicati e proposte di revisione nell'assegnazione dei servizi a favore delle aziende escluse, senza che si sia considerato che: le gare sono state assegnate a seguito di regolare bando di gara; le aziende aggiudicatarie hanno presentato la documentazione richiesta e versato le cauzioni previste; il raggruppamento di imprese ha avviato le attività di formazione necessarie per il personale dipendente e assunto le figure necessarie per garantire il servizio;
giova altresì ricordare che le aziende per le quali si è attivata la pressione mediatica denunciano esuberi estremamente superiori rispetto a quanto richiesto dalle gare indicate, con ciò evidenziando strumentalmente problematiche più generali e non direttamente afferenti alla perdita delle commesse;
infatti, le gare aggiudicate prevedono un impiego complessivo di circa 700 lavoratori e non giustificano le migliaia di esuberi denunciati dalle aziende perdenti;
peraltro, è necessario sottolineare che le aziende aggiudicatarie delle gare specificate, contrariamente a quanto fatto dalle aziende perdenti, non hanno mai dato vita a progetti di delocalizzazione in Paesi esteri, né hanno mai ottenuto aiuti pubblici sulle loro commesse,
si chiede di sapere:
quali siano gli interventi che i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per accelerare il perfezionamento procedurale delle gare già assegnate, impedendo che indebite pressioni mediatiche e politiche costringano le aziende che hanno partecipato validamente ai bandi a subire danni economici e patrimoniali ingenti;
se e come intendano tutelare il personale già assunto ed in formazione, inserito nel raggruppamento temporaneo di imprese per rispondere ai servizi richiesti, a rischio di licenziamento nel caso di mancata rapida attivazione delle gare stesse;
se non ritengano necessario garantire la corretta prosecuzione delle attività economiche, il cui svolgimento è tutelato costituzionalmente, evitando che aziende escluse dalla gare pubbliche attuino indebite pressioni al fine di trasferire sulla concorrenza le loro problematiche, che nulla hanno a che fare con le gare già indette da Enel e Poste.
(3-02788)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nel mese di ottobre 2012, la Corte dei conti, sezione di controllo, di Bari, rilevò, per i rendiconti 2010 e 2011 del Comune di Melissano (Lecce), violazioni di legge, gravi irregolarità contabili, comportamenti difformi ai criteri di una sana e prudente gestione finanziaria, il mancato perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, e che il protrarsi di tali irregolarità e violazioni per un arco di tempo pluriennale avevano generato uno squilibrio strutturale di bilancio ed una costante

erosione della liquidità dell'ente in grado di provocarne il dissesto;
il Comune di Melissano venne invitato ad adottare un "piano di risanamento triennale", che la stessa Corte dei conti di Bari giudicò inadeguato nell'aprile 2013;
successivamente, nel mese di luglio 2013, il Comune presentò un "piano di riequilibrio finanziario pluriennale", che prima la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Bari (gennaio 2014) e successivamente le Sezioni unite della Corte dei conti (aprile 2014) bocciarono;
il Comune di Melissano ripresentò un nuovo "piano di riequilibrio" con deliberazione del Consiglio comunale dell'8 aprile 2014, n. 5, trasmessa alla Sezione regionale di controllo, con nota dell'11aprile 2014 e pervenuta in data 16 aprile 2014, prot. n. 1578;
con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 2 settembre 2014 il Comune approvava il "piano di riequilibrio finanziario pluriennale" di durata decennale, richiedendo l'accesso al fondo di rotazione;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 12 dicembre 2014, il Comune modificava tale piano di riequilibrio per effetto dell'ottenimento, della Cassa depositi e prestiti, di un'anticipazione di liquidità di 2.260.998,16 euro;
la Commissione per la stabilità degli enti locali del Ministero dell'interno con nota del 19 febbraio 2015, pervenuta per conoscenza alla Sezione regionale di controllo, in data 5 agosto 2015, prot. n. 2712, richiedeva al Comune elementi integrativi e chiarificatori al fine di procedere all'elaborazione della relazione finale prevista dall'art. 243-*quater*, comma 1, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
il Comune non dava riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati;
con deliberazione consiliare n. 20 del 30 giugno 2015 il Comune prendeva atto della deliberazione di Giunta n. 90 del 20 maggio 2015, recante le operazioni di accertamento straordinario dei residui ed approvava una nuova rimodulazione del piano di riequilibrio;
la relazione della commissione ministeriale, in via preliminare, ha segnalato che il Comune di Melissano non ha fornito riscontro agli specifici rilievi istruttori formulati, per verificare ed accertare la sussistenza delle condizioni per la riproposizione del piano;
il Comune non avrebbe riscontrato le richieste istruttorie, volte ad accertare una concreta riduzione del disavanzo, al fine della riproposizione del piano di riequilibrio. La Commissione pertanto, sulla base dei dati ricavabili dal Ministero dell'interno, nel certificato 2013, e dal conto del bilancio 2013, rinvenibile nel sito *web* dell'ente, ha considerato che il risultato di amministrazione 2013 sia influenzato dalla quota di avanzo vincolato di 395.965,38 euro, che comporta un disavanzo sostanziale dell'esercizio 2013 di 3.439.557,72 euro in aumento rispetto al disavanzo dell'esercizio 2012 e che pertanto, non consentiva l'avveramento della condizione richiesta dall'art. 1, comma 573-*bis* , della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), per la ripresentazione del piano;
infatti, *conditio sine qua non* per la ripresentazione di un nuovo piano di riequilibrio era la dimostrazione "dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di Amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato", cosi come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, che rettifica l'art. 1 della legge n. 147 del 2013, commi 573 e seguenti;
in data 2 marzo 2016 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 79/2016/PRSP, ha disposto di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Melissano, adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 dell'8 aprile 2014 e n. 22 del 2 settembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 34 del 12 dicembre 2014, n. 9 del 18 marzo 2015 e n. 20 del 30 giugno 2015,
si chiede di sapere:
se, essendo stati bocciati i piani di riequilibrio relativi agli anni 2013 e 2014, il Comune di Melissano possa oggi procedere alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e quali saranno gli

adempimenti che dovrà svolgere l'amministrazione comunale che si insedierà in seguito alle prossime consultazioni elettorali;
se, in conseguenza della bocciatura dei piani relativi agli anni 2013 e 2014, i medesimi siano da considerarsi come mai presentati e quindi non rientranti nella normativa citata.
(3-02789)
LAI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
sarà il nostro Paese ad ospitare il prossimo vertice del G7, nel 2017. L'organizzazione dell'importante *summit* è giustamente considerata un'opportunità per la sede presso cui si svolgerà, che potrà beneficiare di finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e alla sicurezza dei partecipanti;
nel 2009, il Governo presieduto da Silvio Berlusconi aveva inizialmente individuato nell'isola di La Maddalena, in Sardegna, la sede presso cui si sarebbe svolto il vertice del G8. Per quell'occasione erano stati avviati i lavori nell'ex arsenale militare, che avrebbe dovuto ospitare il vertice, che venne poi spostato a L'Aquila; si è trattato di una vera e propria beffa per l'isola de La Maddalena, che ancora oggi, a distanza di 7 anni, continua a pagare un prezzo altissimo per tale spostamento, con numerose opere incompiute, come incompiuta è rimasta la bonifica dei fondali dello specchio d'acqua prospiciente l'ex arsenale;
in vista del prossimo vertice del G7, La Maddalena è stata considerata da subito e da più parti tra le sedi più idonee ad accogliere tale importante evento, sia sotto il profilo logistico (molte delle infrastrutture necessarie sono state già realizzate e altre attendono solo il completamento) sia per ragioni legate alla sicurezza dei luoghi, già considerati idonei e dunque pronti per ospitare l'importante evento;
lo svolgimento del G7 del 2017 a La Maddalena rappresenterebbe, inoltre, l'occasione più opportuna e più prossima per risarcire, in parte, la Sardegna per gli ingenti danni già subiti dal precedente spostamento e per evitare che altri ne possa subire;
considerato che:
da alcune notizie circolate nei giorni scorsi e non smentite ufficialmente, si apprende che il Governo avrebbe già scelto la città di Taormina quale sede del prossimo vertice;
tale candidatura avrebbe superato quella de La Maddalena e di Firenze. In particolare, le stesse notizie riportano che La Maddalena sarebbe stata scartata per motivi di sicurezza. Tale motivazione, se realmente sostenuta, è palesemente infondata ad avviso dell'interrogante in quanto, come detto, La Maddalena aveva già superato i protocolli di sicurezza e sotto il profilo logistico appare più che idonea ad ospitare il *summit*,
si chiede di sapere:
se risponda al vero la notizia che il Governo avrebbe deciso di ospitare in Sicilia il prossimo vertice del G7;
se tale notizia dovesse corrispondere al vero, quali siano i motivi che hanno portato all'esclusione della candidatura de La Maddalena, sede già ritenuta idonea sotto il profilo sia logistico che della sicurezza;
se non ritenga, pertanto, che l'eventuale organizzazione del prossimo G7 in una località diversa da La Maddalena, oltre a costituire l'ennesima beffa per la Sardegna, non sia da considerarsi una scelta inaccettabile, insensata ed eccessivamente gravosa per le casse dello Stato, considerati gli alti costi che sarà necessario sostenere per rendere qualunque sede idonea ad ospitare il G7, come lo è sin d'ora La Maddalena;
se non ritenga che la scelta di La Maddalena quale sede per il prossimo G7 sia da considerarsi in assoluto la più adeguata, la più sensata e la più vantaggiosa per il nostro Paese, anche sotto il profilo economico;
infine, se non ritenga che lo svolgimento del *summit* presso l'arcipelago rappresenti la migliore occasione per procedere in tempi rapidi al completamento di quei lavori infrastrutturali, avviati per il G8 del 2009 e mai completati, con danni ingentissimi all'immagine de La Maddalena e di tutta la

Sardegna.
(3-02790)
VACCIANO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in data 22 ottobre 2015, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Vito De Filippo, ha svolto in Aula del Senato la risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02053, interrogazione redatta sul caso di una minore di 3 anni, bimba affetta da paralisi cerebrale infantile, alla quale è stata negata l'erogazione di 2 ausili (busto in *lycra* e seggiolino auto, richiesti tramite la prassi della riconducibilità, poiché non presenti nel nomenclatore tariffario) necessari al normale svolgimento della sua già complicata quotidianità. Le considerazioni puntuali di cui si è avvalso il Sottosegretario durante la replica, in realtà, sono state formulate dal tavolo tecnico aziendale assistenza protesica della ASL di Latina, istituito con il mandato di approfondire questioni simili alla vicenda della piccola A., dati che la ASL di Latina ha inviato alla Prefettura che, a sua volta, ha inoltrato al Ministero;
le diverse questioni riportate dal sottosegretario De Filippo, sulla base della documentazione inviatagli dalla ASL territoriale, a parere degli interroganti presentano profili di rilevante fallacia e parzialità strumentale. Pertanto si è provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per contestare più di qualche aspetto, cosicché lo scopo della presente interrogazione è di offrire la possibilità al Ministro in indirizzo di vagliare in maniera più circostanziata le incongruenze emerse e, quindi, la validità di quanto affermato dalla ASL di Latina;
a titolo esemplificativo, si farà riferimento alla sola vicenda della richiesta e rigetto dell'ortesi elastica poiché, in questo contesto, il caso è sufficiente a palesare quelli che, a parere degli interroganti, risultano essere errori di metodo e di merito dell'ente sanitario locale;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
la risposta all'istanza per l'ottenimento del busto elastico, datata 9 dicembre 2013, è l'atto tramite il quale la ASL ha comunicato formalmente alla famiglia della bambina l'esito negativo;
a questa risposta fa riferimento lo stesso sottosegretario quando afferma: «Rilevati forti elementi di inappropriatezza per questa prescrizione, l'ASL di Latina ha respinto l'istanza in data 17 dicembre 2013, dopo aver anche consultato gli specialisti dell'unità valutativa distrettuale assistenza protesica del distretto 2». Purtroppo, è da rilevare che la motivazione addotta dai responsabili locali del SSN, apposta graficamente sul documento appena citato, recita semplicemente che: «Il dispositivo proposto non è essenziale e non opportuno in riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.)», mentre sullo stesso documento cartaceo, di cui gli interroganti dispongono copia, sono elencate definizioni che individuano motivazioni *standard* di rigetto, ad esempio "Nella prescrizione il Medico Specialista non ha indicato il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente il significato terapeutico riabilitativo (...) Nel timbro dell'ente di appartenenza e/o del soggetto prescrittore non è indicato il possesso della specializzazione nella patologia per la quale è stata rilasciata la prescrizione (...) Dalla scheda immagine e dalla scheda tecnica allegata all'istanza è evidente la non riconducibilità del presidio prescritto con quello previsto dal DM 332/99", che non furono selezionate sebbene tali argomentazioni rappresentino l'asse portante su cui il tavolo tecnico aziendale abbia strutturato il parere negativo alla fornitura della suddetta ortesi elastica;
invero, il sottosegretario stesso afferma quanto segue: «nella prescrizione non si trova un organico progetto riabilitativo individuale né, tanto meno, un dettagliato programma dove vengano ben esplicitati i tempi di applicazione del metodo, la necessità dell'ortesi all'interno di un training riabilitativo in ambiente domiciliare e/o ambulatoriale, nonché una prognosi riabilitativa a breve, medio e lungo tempo». Come annunciato, gli interroganti hanno provveduto ad interpellare lo specialista che ha avuto in cura la minore sin dal momento della nascita, il quale, mediante una comunicazione formale (9 aprile 2014) indirizzata al tavolo tecnico aziendale, informava i membri della commissione che: «In accordo con l'equipe riabilitativa di riferimento, è stata quindi in considerazione l'uso del body in Lycra; questa è un'ortesi funzionale dinamica che tende a migliorare la simmetria della postura e il movimento, a migliorare la stabilità posturale, senza limitare i

movimenti funzionali. (...) Per le caratteristiche posturo-motorie dei bambini affetti da tetraparesi spastica, l'ausilio appare particolarmente indicato sia in ambito riabilitativo che domiciliare quotidiano per il mantenimento di una corretta postura sia in posizione seduta che in statica eretta, questo al fine di permettere anche un migliore uso funzionale degli arti. (...) Per questi bambini è stata data indicazione all'uso del body durante le attività riabilitative e domiciliare per un massimo di 6 ore al giorno; in relazione all'accrescimento staturo-ponderale del bambino si consiglia una revisione dell'ausilio ogni 6 mesi circa». Perciò, quanto riportato in Aula dal sottosegretario, suo malgrado, potrebbe essere individuata come una delle mistificazioni lamentate dagli interroganti in premessa;
tra gli aspetti formali e sostanziali citati dal sottosegretario di Stato in sede di risposta, si riporta quanto segue: «la prescrizione [dell'ausilio] deve essere redatta solo da specialisti in neurologia oppure in fisiatria. Sebbene la prescrizione sia stata firmata in calce, la ASL ci comunica che il timbro apposto dal medico del Policlinico "A. Gemelli" non documenta il possesso di un titolo di specializzazione. Al riguardo, l'ASL di Latina dichiara che, da una visura effettuata sul sito *web* FNOMCeO, il medico risulta essere specialista in psichiatria». Interpellato, il medico chiamato in causa fornisce la sua replica: «Il sottoscritto non è specialista in Psichiatria, come affermato dalla ASL, ma specialista in Neuropsichiatria Infantile; sul fatto che nel mio timbro non è specificatamente riportata la mia specializzazione, faccio presente che è presente un codice in calce che mi identifica come medico del Policlinico Gemelli e come facente parte dell'equipe di neuropsichiatria infantile» e, per completezza, «la presa in carico riabilitativa sia in ambito ospedaliero che nei centri di riabilitazione è affidata quasi sempre al neuropsichiatra infantile che coordina l'equipe riabilitativa e tiene i contatti con i genitori e la scuola; propone gli ausili più idonei alle diverse necessità della vita quotidiana del paziente e spesso prescrive egli stesso, se medico prescrittore di ASL o di strutture ospedaliere di Terzo livello. Secondo la normativa vigente, art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 27 agosto 1999, n. 332, "la prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico del SSN, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità". Quindi, la normativa non definisce specificatamente la specializzazione del medico prescrittore, ma semplicemente dice che deve essere competente per la patologia; di conseguenza, il neuropsichiatra infantile può tranquillamente prescrivere essendo competente per la patologia. Inoltre, se ciò non bastasse e per chiarire ogni dubbio, ricordo che la specializzazione in neuropsichiatria infantile, secondo quanto descritto nel decreto ministeriale del 30 e 31 gennaio 1998 e successivi aggiornamenti, è specializzazione affine ed equipollente alla neurologia». Inoltre, quanto affermato dal sottosegretario, ossia «tutte le prescrizioni sono state effettuate sempre dallo stesso medico del Policlinico "A. Gemelli", tutti i presidi - riferisco testualmente - provenivano sempre dalla stessa ditta di Frosinone», sempre sulla base di quanto attestato dalla documentazione inviata dalla ASL pontina, appare pericolosamente contraddittorio rispetto alle dichiarazioni del medico interpellato: «Ovviamente non corrisponde al vero l'affermazione che le prescrizioni venivano effettuate esclusivamente da me e solo con Ortopedia Italia. Io personalmente ho effettuato prescrizioni di body in lycra, flexa e theratogs con Ortopedia Italia, Progettiamo Autonomia, Caravaggio 70 e ITOP. Inoltre il body in flexa, che ha caratteristiche simili a quello in lycra, è ampiamente utilizzato in Italia e prodotto dalla ditta Progettiamo Autonomia»;
è opinione degli interroganti che le gravissime imprecisioni relative alla professionalità del medico in questione potrebbero interpretarsi come la preoccupante incapacità da parte dei membri del tavolo tecnico di valutare la casistica di loro competenza;
dunque, preso atto di quanto esposto, in forza dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2015, con il quale si prevede che sia "istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute una Unità di crisi permanente con il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell'ambito delle attività di erogazione di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere più efficiente e immediata l'azione del medesimo Ministero e delle altre Istituzioni competenti", gli interroganti auspicano l'intervento della menzionata unità di crisi affinché venga valutata la bontà delle decisioni prese in merito al caso della famiglia citata, che sia

vagliata puntualmente la documentazione prodotta dalla ASL di Latina e, più in generale, che venga stimato il reale livello di qualità del servizio offerto nell'ambito dell'erogazione di ausili sanitari;
considerato inoltre che:
durante l'esposizione della risposta del Governo, viene sollevato anche l'aspetto riportato qui di seguito: «Poiché la tutina elasto-dinamica in lycra non è compresa negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui al già citato decreto ministeriale n. 332 del 1999, il medico ha ritenuto di ricorrere nella sua prescrizione all'istituto della riconducibilità, invocando l'omogeneità funzionale ad un busto in stoffa e stecche ed ad una lunga serie di tutori rigidi per gli arti superiori ed inferiori». Difatti, è a conoscenza degli interroganti che la ASL di Latina abbia autorizzato regolarmente ordinativi per tutori ODM a beneficio di pazienti appartenenti ai distretti Lt1, Lt2, Lt3, Lt4 e Lt5, come dichiarato da una delle aziende produttrici del suddetto ausilio, dunque, ciò che afferma il sottosegretario, oltre ad essere corretto, non può essere interpretato diversamente. A fronte delle diverse richieste di fornitura di tutori in *lycra* pervenute all'azienda sanitaria locale pontina, quest'ultima dichiara che: «a parità di dispositivo, tipo di patologia ed età degli assistiti, i preventivi apparivano addirittura assai difformi fra loro differenziandosi anche per svariate centinaia di euro, mentre non si rilevavano quote a carico degli assistiti». Per contro, il medico dell'*équipe* dell'ospedale "A. Gemelli" eccepisce che: «Il fatto che i preventivi variavano nei costi, probabilmente è da mettere in relazione [al fatto che] che i body presentavano caratteristiche diverse in relazione alla patologia di base del bambino», considerazione doverosa nonostante sia bizzarro dover ribadire alla ASL di Latina un concetto già, anche in rapporto alle precedenti forniture accordate;
per lo stesso motivo, risulta strumentale anche la seguente considerazione: «l'appropriatezza dell'ortesi in argomento, e di altre similari, non appare definitivamente acclarata, in quanto, dalla revisione della letteratura scientifica, alcuni studi sono ancora in fase preliminare e riguardano la tolleranza dei pazienti al presidio, e in nessuno studio viene impostato un confronto con i tradizionali presidi riabilitativi concedibili né emerge un'assoluta indispensabilità per funzioni non supportate da altri presidi». Come ricorda lo stesso sottosegretario, in occasione della formulazione della proposta di revisione e aggiornamento dell'assistenza protesica facente parte dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008, erano state inserite le voci "ortesi elastiche dinamiche funzionali", ossia ausili della tipologia prescritta alla bambina, con la seguente indicazione terapeutica: "per ottenere correzioni dinamiche dello schema motorio (del controllo posturale della locomozione, della manipolazione) di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi atassiche congenite o acquisite" prescrivibile esclusivamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da Centri specificatamente individuati dalle Regioni;
considerato altresì che:
l'opinabile posizione dei dirigenti sanitari pontini in merito agli ausili necessari alla minore, tuttavia richiama, maldestramente, l'attenzione sull'eventualità che ditte o istituti di ricerca potrebbero mettere in atto forzature, tramite la prassi della riconducibilità, per creare precedenti autorizzativi rispetto a dispositivi da loro prodotti perseguendo il solo fine venale. Nel caso riportato in premessa, però, si è tentato di dimostrare che, per quanto concerne i supporti in *lycra* o materiali affini, è una questione diversa, soprattutto per il manifestato interesse del Ministero nei confronti di questa tipologia di dispositivi, i quali, come già ricordato, vennero inseriti nel 2008 nella proposta di aggiornamento del nomenclatore;
gli interroganti si augurano che con l'agognato aggiornamento degli elenchi dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e del nomenclatore tariffario (che in base all'art. 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999 tale revisione dovrebbe avere una "cadenza massima triennale" o, come ribadito al comma 553 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiornati, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'annuale legge di stabilità) siano introdotti tra i servizi erogabili anche dispositivi, ortesi, supporti ed ausili, frutto dell'evoluzione scientifica che indubbiamente è intercorsa dal 1999, anno dell'approvazione del decreto ministeriale n. 332, ad oggi. Invero, anche il sottosegretario De Filippo stesso, rispondendo alcuni mesi fa a un'interrogazione in Senato, anticipava che "sono stati

inseriti gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul mercato del settore, ma che oggi non possono essere prescritti". Gli interroganti si augurano che, nonostante i tagli attuati nei bilanci della Sanità nazionale, il Ministero non debba ricorrere a stravolgimenti degli elenchi diminuendo la varietà degli ausili su misura in favore di più economici dispositivi generici da acquisire tramite gare al ribasso, le quali non garantiscono appropriatezza, risparmio, efficacia ed efficienza nel contesto di ogni singolo fruitore disabile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le opportune misure di competenza, incluso l'interessamento della unità di crisi istituita presso il Ministero, per fare chiarezza relativamente alle dichiarazioni dei dirigenti della ASL pontina, riportate nelle considerazioni e, tenuto conto di ciò, delle richieste rigettate dallo stesso ente nei confronti della famiglia citata, affinché sia garantito il godimento del diritto fondamentale alla salute, anche alla bambina;
quali provvedimenti intenda adottare per verificare la correttezza e la trasparenza della ASL pontina, per evitare che abbiano a ripetersi situazioni come quelle esposte;
se il Governo non ritenga, a fronte dell'imminente confronto con la Conferenza Stato-Regioni, di dover accelerare l'approvazione dell'aggiornamento dei LEA e, conseguentemente, del nomenclatore tariffario.
(3-02791)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE PIN - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
un recente rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente attesterebbe che la pianura Padana è la zona più inquinata d'Europa. Essa supera i limiti considerati "accettabili" dalle norme sanitarie fissate dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riguardo alla quantità di inquinanti nell'aria, ed attesta che ogni abitante perde in media 3 anni di vita a causa dell'inquinamento;
sono state rilevate, in particolare, elevate quantità di micropolveri sottili, diossido di azoto e monossido di carbonio. Tutte sostanze che l'Agenzia, che analizza e classifica agenti e sostanze cancerogene per conto dell'OMS, ha inserito nella "lista nera" dei fattori che causano il cancro (3 per cento di tutti i tumori, 5 per cento di tutti i tumori polmonari);
il numero degli impianti a biomassa ha raggiunto nel 2012 un tasso di crescita dell'81 per cento rispetto all'anno precedente e, tra questi, la maggioranza sono localizzati nel Nord Italia (1.652 impianti pari a circa il 75 per cento del totale) prevalentemente concentrati tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte;
i recenti episodi di superamento dei livelli di inquinamento nell'area della pianura Padana e il conseguente peggioramento della qualità dell'aria, anche a causa della scarsa ventilazione e del ristagno degli inquinanti in atmosfera, induce ad una legittima riflessione che riguarda la sostenibilità degli impianti di produzione energetica a biomasse, considerando il fatto che, negli ultimi anni, molte centrali sono state realizzate e numerosi progetti sono in corso di presentazione per il rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale;
la letteratura scientifica internazionale appare sempre più interessata all'inquinamento dell'aria causato dall'uso energetico delle biomasse, le quali, in linea di principio, non producono anidride carbonica e tuttavia portano ad un incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici, come ossido di azoto, composti organici volatili e polveri, determinando, concretamente, un peggioramento della qualità dell'aria;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
la ditta svedese Cortus Energy Italy Srl ha presentato una proposta per la realizzazione di un impianto cogenerativo alimentato a syngas, prodotto *in loco* da gassificazione di biomassa vegetale a Gaiarine (Treviso), in via Resteiuzza, nei pressi del bosco omonimo soggetto a vincolo paesaggistico in base al piano di assetto del territorio intercomunale approvato con Conferenza di servizi, in data 28 maggio 2009 e diventato efficace il 26 agosto 2009;
la tavola n. 1 della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del piano dei Comuni individua

l'area relativa al bosco di Gaiarine e tutta la proprietà in cui ricadrebbe l'intervento come soggetta ai seguenti vincoli: ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica (art. 18); ambiti naturalistici di livello regionale (art. 20); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (corsi d'acqua); vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (zone boscate);
l'ecosistema boschivo su cui dovrebbe sorgere l'impianto ospita numerose specie di rilievo sia faunistiche che floristiche (la Regione Veneto ha proposto questo lembo boschivo come sito di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/43/CEE); in più tale spazio boschivo è inteso come ecosistema forestale unico e irricreabile, non esistendo studi di livello condotti su ripristini vegetazionali con quella biodiversità;
la ditta proponente non si atterrebbe alla pianificazione comunale e intercomunale, alle restrizioni e alla normativa relativa all'area, in cui vorrebbe installare il pirogassificatore, considerando che secondo tali previsioni l'installazione non è tollerabile e sarebbe necessaria una variante al piano;
anche le previsioni di viabilità e di accesso al fondo per l'approvvigionamento della biomassa non terrebbero conto del vincolo paesaggistico (*ex* decreto legislativo n. 42 del 2004, e direttive e prescrizioni, di cui all'art. 11 delle norme tecniche del piano);
vi sarà a giudizio dell'interrogante un oggettivo aumento del traffico pesante, che necessariamente dovrà accedere all'impianto, che risulterebbe insostenibile per la viabilità della zona: sono stati stimati ottimisticamente 800 mezzi pesanti all'anno per il trasporto della biomassa, che darebbe luogo a 1.600 complessivi transiti annui su via Resteiuzza. Questa strada ha una larghezza media di 2,5 metri per carreggiata;
la ditta Cortus Energy dichiara che circa 14.400 tonnellate del "cippato" necessario per la combustione saranno sermenti di vite, senza specificare che le stesse provengono da viticoltura convenzionale, quindi impregnati di pesticidi e, di conseguenza, di particolare pericolosità, perché queste sostanze si disperderebbero, ancora più, in atmosfera, avendo subito modificazioni chimiche difficilmente prevedibili;
non verrebbe effettuata un'analisi ecologica ed ecosistemica, verrebbe omessa la valutazione degli effetti cumulativi del rumore e le ripercussioni sul bosco di nuove fonti di calore e di nuove fonti di vibrazioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, considerato che si tratta di un'area già fortemente inquinata, che abbisogna di soluzioni urgenti, atte alla riduzione del rischio sanitario;
quali iniziative di propria competenza ritenga opportuno adottare per le sorti dell'area ricadente a Gaiarine e del progetto, la cui opera, dal punto di vista del bilancio ambientale, produrrà ad avviso dell'interrogante inquinamento, consumo di risorse (7.200.000 litri di acqua potabile all'anno), non aiuterà a ridurre i gas serra e metterà in grave difficoltà flora e fauna del bosco di Gaiarine e dei comuni limitrofi.
(4-05675)
SCAVONE, COMPAGNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da notizie di stampa la decisione di Trenitalia e RFI di chiudere nel periodo estivo (da giugno ad agosto 2016) la tratta ferroviaria Catania-Siracusa;
a parere degli interroganti mai decisione fu più intempestiva;
la decisione sembra dovuta all'inizio dei lavori di velocizzazione della linea ferrata, ormai vecchia e fatiscente;
è notorio come al Sud Italia, e in particolare in Sicilia, i treni siano lenti, viaggino su linee obsolete e troppo spesso accumulino ritardi;
la situazione del trasporto ferroviario italiano è sempre più divisa in 2, tra un'alta velocità con servizi più veloci e moderni e un servizio locale con diffusa situazione di degrado, nonostante il fatto che siano tante le persone che ogni giorno utilizzano i treni per raggiungere i luoghi di lavoro o studio; in

Italia attualmente sono circa 3.300 i treni in servizio nelle regioni;
dal 2010 a oggi, complessivamente, si possono stimare tagli nel servizio ferroviario regionale pari al 6,5 per cento, proprio quando, nel momento di crisi, è aumentata la domanda di mobilità alternativa più economica rispetto all'auto;
tra il 2010 e il 2015 il taglio ai servizi ferroviari è stato pari al 26 per cento in Calabria, al 19 per cento in Basilicata, al 15 in Campania, al 12 per cento in Sicilia, mentre si è registrato un generale aumento del costo dei biglietti, a fronte di un servizio che non ha avuto alcun miglioramento;
al Sud si trovano i treni più vecchi; in Sicilia, l'età media dei treni è di circa 23 anni, con la conseguenza che sulla tratta Siracusa-Gela lo stato dei treni è mediocre, tanto che gli attuali tempi di percorrenza sono addirittura superiori a quelli di 20 anni fa, anche a causa di un'infrastruttura decisamente carente;
un recente studio di Legambiente annovera la tratta ferroviaria Messina-Catania-Siracusa tra le 10 peggiori linee d'Italia per i pendolari, nel 2015; qui i treni viaggiano a una velocità media di 69 chilometri orari passando per Catania, i disservizi più frequenti riguardano gli imprevisti tecnici, quasi sempre dovuti alla condizione dell'infrastruttura. Manca sempre un'adeguata informazione ai viaggiatori in caso di interruzioni, guasti agli scambi, furti di rame;
indubbiamente la linea ferroviaria Catania-Siracusa necessita di ammodernamento e velocizzazione, ma prevedere un tempo di 3 mesi (e sempre che non ci siano cause di rinvio della data di fine lavori) di chiusura della linea, e per giunta nel periodo estivo, senza offrire una valida alternativa ai pendolari e ai turisti che affolleranno questa parte di Sicilia, proprio nei mesi che vanno da giugno ad agosto, sembra davvero un'ipotesi insostenibile;
alla luce delle notizie che provengono da diverse parti del mondo, dove un'intera autostrada crollata viene ricostruita in 6 giorni (questo il tempo impiegato dalla Nexco, la società autostradale giapponese per ricostruire un'autostrada a nord di Tokyo, distrutta dal terremoto dell'11 marzo 2011), o in California, dove la Santa Monica freeway viene riportata a condizioni di normalità nel giro di pochi giorni; o ancora in Cina, dove un grattacielo è stato ultimato in appena 19 giorni e un ponte stradale (il Sanyuan bridge) viene abbattuto e ricostruito in sole 43 ore, ci si interroga sul grado di efficienza, di produttività, e dell'uso delle migliori tecniche del sistema italiano di realizzazione di lavori pubblici,
si chiede di sapere:
quale sia la tipologia esatta dei lavori di velocizzazione che dovranno essere realizzati sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa;
nel caso in cui si trattasse dei lavori previsti dalla delibera CIPE del 19 luglio 2013 (Velocizzazione linea ferroviaria CT-SR, tratta Bicocca-Targia: primo lotto funzionale; cavalcaferrovia al chilometro 274 e ripristino della viabilità a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli), se il Ministro in indirizzo non ritenga eccessiva, alla luce delle tecniche costruttive e organizzative più moderne, la previsione di una chiusura della linea ferroviaria per ben 3 mesi;
se non ritenga di verificare l'applicabilità delle migliori tecniche di organizzazione del lavoro, atte ad evitare che la tratta ferroviaria rimanga chiusa per il tempo annunciato;
se non ritenga questa decisione oltremodo penalizzante per i pendolari e per i turisti che visiteranno la Sicilia orientale nei prossimi mesi, con le inevitabili e gravi ripercussioni economiche per tutto il territorio della Sicilia orientale;
quali azioni di propria competenza intenda porre in essere per evitare il disagio agli utilizzatori della linea ferroviaria, per il tempo in cui saranno realizzati i lavori di velocizzazione della tratta, e se siano state previste alternative atte a scongiurare le legittime lagnanze dei cittadini e dei lavoratori dei territori interessati.
(4-05676)
CASSON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il magistrato alle acque di Venezia è stato soppresso con il decreto-legge n. 90 del 2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e l'efficienza degli uffici

giudiziari", a seguito dell'inchiesta e degli arresti sulla gestione della costruzione del MOSE;
con la legge n. 114 del 2014 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 90), oltre alla conferma della soppressione, è stato stabilito che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite";
la citata legge di conversione comporta, così, l'ulteriore frazionamento delle competenze sulle acque lagunari: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Triveneto, Autorità portuale e Capitaneria di porto; Regione Veneto; Comune di Venezia; Comune di Chioggia; ora anche Città metropolitana;
le autorità diventano quindi, di fatto, 7;
tuttavia sono passati quasi 2 anni e nessun passo formale e noto sarebbe stato compiuto in questa direzione;
sono passati 4 anni dal decreto interministeriale n. 79 del 2012 (cosiddetto Clini-Passera), poi impugnato, che avrebbe dovuto limitare il transito delle grandi navi, ma nessuna soluzione è stata fin qui adottata, nemmeno transitoria, e nemmeno in sostituzione del decreto annullato;
in questi 4 anni sono stati presentati alcuni progetti per individuare un percorso alternativo per le grandi navi;
alcuni di questi progetti non hanno superato nemmeno le prime fasi procedurali, nonostante le continue e fuorvianti dichiarazioni pubbliche dell'Autorità portuale e del Comune di Venezia, mentre solo uno è tuttora sottoposto alle valutazioni della commissione VIA (valutazione d'impatto ambientale);
in Senato sono stati presentati vari disegni di legge per la riforma della legge speciale su Venezia, ma il loro esame pare complicato e lento, anche in assenza di un intervento chiarificatore del Governo;
secondo la legge di conversione n. 114 del 2014, parte del personale dell'ex magistrato alle acque dovrebbe passare con la Città metropolitana, e tuttavia nessuno pare aver avviato alcuna procedura di informazione o pianificazione di tale passaggio;
il consorzio "Venezia nuova" è stato commissariato, i licenziamenti per riduzione del personale sono già iniziati, ma nonostante le promesse di passaggio alla Città Metropolitana, annunciate sulla stampa, nessuno ha indicato una soluzione occupazionale certa per i numerosi lavoratori delle società consorziate;
prosegue l'occupazione abusiva delle valli da pesca della laguna di Venezia, e tuttavia nessuna misura è stata assunta, mentre gli occupanti delle valli continuano a sfruttare il patrimonio naturale e venatorio, senza versare alcun canone o indennità al demanio, e mentre uno specifico disegno di legge (A.S. n. 198), giace presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato dal 17 luglio 2013,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'immobilismo decisionale descritto;
nel caso in cui siano state intraprese iniziative nel campo, quali esse siano, con riferimento, soprattutto: al problema occupazionale; al frazionamento di competenze dell'ex magistrato alle acque di Venezia; alle grandi navi; all'ingente perdita di patrimonio pubblico dovuta all'occupazione abusiva delle valli da pesca; allo stato della proposta di nuova legge speciale per Venezia.
(4-05677)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

gli immigrati stanno impegnando il nostro Paese in un'opera di accoglienza senza precedenti, con una partecipazione attiva dei cittadini delle comunità locali e delle realtà del terzo settore;
accanto a realtà positive ed encomiabili sono emersi casi gravissimi di corruzione e mafia dell'"affare immigrati". Le cronache, più volte, hanno portato alla luce casi clamorosi, come quello di Roma, con l'operazione "Mafia capitale" e l'altro gravissimo sul caso del Cara di Mineo, in provincia di Catania, che coinvolgerebbero inoltre anche importanti rappresentanti istituzionali;
un altro caso è emerso nei giorni passati secondo le notizie di stampa (da un articolo de "la Repubblica" del 12 aprile 2016) dove sempre in Sicilia, in provincia di Trapani, si sarebbe sviluppato un affare da 50 milioni di euro all'anno;
il malaffare è affiorato a seguito dell'arresto di Sergio Librizzi, direttore della Caritas locale, ed in seguito condannato a 9 anni di reclusione per violenze sessuali. Don Sergio avrebbe chiesto prestazioni ai giovani migranti in cambio di documenti per l'ottenimento dell'asilo politico. Inoltre, era socio di una cooperativa che controllava tutti i centri di accoglienza presenti nella provincia trapanese, mediante una classica rete clientelare, di cui avrebbero fatto parte anche componenti delle forze dell'ordine, del mondo del volontariato, della diocesi trapanese e delle amministrazioni locali. Don Sergio spaziava dal ricatto sessuale al grande *business*. Si trattava proprio di un grande affare, un grande commercio che la provincia siciliana più vicina all'Africa aveva messo in piedi. In tanti hanno messo le mani sul *business* che si poteva ricavare dal traffico dei migranti: sono stati trasformati vecchi casali e fabbricati in *residence* e *bed and breakfast* ed in qualsiasi forma di locale idoneo ad ospitare i migranti. Per l'emergenza di questi ultimi anni, anche diverse aziende avrebbero "riconvertito" le loro attività, "perché con i migranti il profitto è garantito" come sosteneva Salvatore Buzzi nell'inchiesta di Mafia capitale. 32-35 euro al giorno sono assicurate per adulto, che diventano circa 80 euro per bambino, un giro di molti milioni di euro all'anno, che avrebbe coinvolto una trentina di case d'accoglienza finite sotto inchiesta giudiziaria. A capo di tutto vi sarebbero stati ex assessori della Regione, onorevoli della provincia, già condannati per mafia, professionisti specializzati in ospitalità per grandi masse. Le forze dell'ordine avrebbero ricostruito una rete di personaggi che farebbero riferimento a 3 esponenti principali: Giuseppe Gianmarinaro (ex deputato regionale DC, che avrebbe esercitato la sua influenza a Salemi, attualmente in attesa di una sentenza per misura di prevenzione personale e patrimoniale), Onofrio Norino Fratello (ex deputato regionale, che patteggiò diversi anni prima una condanna per concorso esterno), Giuseppe Scozzari (esponente di un importante colosso per la gestione dei centri d'accoglienza, sotto processo per associazione a delinquere),
si chiede di sapere:
quale attività di controllo si sia svolta per impedire che in provincia di Trapani si potesse produrre una tale e ripetuta condizione di illegalità e compromissione istituzionale e politica;
quale attività di prevenzione si intenda adottare per garantire una piena trasparenza e legalità nella gestione, sui vari territori, della questione dell'accoglienza degli immigrati.
(4-05678)
MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'articolo 882 disciplina l'esercizio della rappresentanza militare e al comma 5 indica i divieti imposti ai delegati, in ragione della loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza. Tra i diversi divieti, quelli di rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento; promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza; assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle forze armate alle competizioni politiche;
il successivo comma 6 afferma comunque il principio che ai delegati deve essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che

"l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare";

il sito *web* "Sergenti.it", in data 14 aprile 2016, ha pubblicato una nota (M_D ARM001 0042535 13 aprile 2016 INT) con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica, 1° reparto, seppure con i limiti imposti dalla normativa vigente, ha risposto positivamente alla richiesta del Consiglio centrale della rappresentanza militare (Cocer) tesa ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione ad un convegno, organizzato, a Firenze, lo scorso 15 aprile 2016 dall'ONA (Osservatorio nazionale amianto). Nella nota si legge che "In merito a quanto chiesto con il foglio in riferimento si comunica che, in conformità alle indicazioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, in occasione di precedenti analoghe attività, l'eventuale partecipazione all'evento indicato nell'oggetto dovrà avvenire: - a titolo personale". La nota specifica, altresì, che "a titolo personale" è da intendersi a "titolo privato", ovvero senza onere a carico dell'amministrazione della difesa e con valido titolo giustificativo per l'assenza dal servizio. Si evidenzia, inoltre, che per partecipare al citato evento i partecipanti dovranno indossare abiti civili ed esprimere opinioni personali, senza divulgare programmi e decisioni dei vari consigli della rappresentanza militare;

considerato che, nonostante lo Stato maggiore abbia rilasciato la citata autorizzazione alla partecipazione dei rappresentanti del Cocer, sul sito *web* è stato pubblicato un comunicato stampa che nell'affermare il contrario riporta: "Avevamo chiesto allo Stato Maggiore Aeronautica l'autorizzazione per partecipare al convegno dal titolo "Amianto e altri cancerogeni. La strage di militari. Più morti che in guerra" che si terrà a Firenze il giorno 15 aprile 2016. Ritenevamo la materia di estremo interesse per il personale militare tenuto conto che il Cocer dell'Aeronautica ha trattato più volte il tema della tutela della salute nei posti di lavoro con particolare riferimento anche all'amianto. Lo Stato Maggiore non ha autorizzato la partecipazione dei delegati al predetto incontro come se discutere e approfondire questioni relative alla salute dei colleghi ammalati, anche a causa dell'amianto, fosse un fatto privato e non riferibile alle competenze della rappresentanza militare e quindi di servizio. Ancora una volta emergono con i fatti tutte le criticità e i limiti di un organo di rappresentanza nato nel lontano 1978 e non più al passo con i tempi. È arrivato il momento che il Parlamento metta mano ad una riforma dello strumento rappresentativo in linea con i dettami della Carta europea dei diritti dell'uomo, che sia capace di tutelare concretamente il personale e che abbia reali poteri di contrattazione di primo e secondo livello. Lo dichiarano i delegati del Cocer dell'Aeronautica Militare Alfio Messina e Antonsergio Belfiori";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti è pienamente condivisibile la necessità di addivenire, con la massima urgenza, ad una riforma del sistema di rappresentanza dei militari, volta a riconoscere pienamente i diritti dei cittadini in divisa, anche nel senso auspicato dai 2 delegati del Cocer, che hanno firmato il suddetto comunicato stampa, ma è altresì necessario sottolineare la non veridicità di quanto espresso, nella comunicazione citata, in merito al mancato rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno di Firenze;

la scelta dello Stato maggiore dell'Aeronautica di autorizzare, a titolo privato, la partecipazione, rientra in una logica di *spending review*, secondo i principi della normativa vigente in materia di riorganizzazione e razionalizzazione della macchina amministrativa. Infatti, l'autorità militare ha voluto evitare, in questo modo, non solo di corrispondere le indennità riconosciute per le trasferte dei delegati militari, ma anche tutte le spese connesse a questa trasferta;

in varie occasioni, anche in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo il Ministro della difesa ha rivelato gli ingenti costi sostenuti per il pagamento delle indennità di missione dei componenti dei Consigli della rappresentanza militare che, peraltro, come è noto, si sono visti prorogare, a parere degli interroganti illegittimamente in spregio ai diritti di tutti gli altri militari, il loro mandato elettivo, proprio grazie ad una norma approvata dall'attuale maggioranza parlamentare;

riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, agli interroganti risulta che, proprio in relazione alle trasferte della rappresentanza militare, l'applicazione della legge 12 novembre 2011, n.

183 (legge di stabilità per il 2012), viene sempre più spesso disattesa. In particolare, quanto dispone l'articolo 4, comma 98, che sancisce "Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili";

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare di fondamentale importanza procedere con urgenza ad una compiuta riforma della rappresentanza militare, sempre annunciata e mai realizzata, anche al fine di disciplinare, in maniera esauriente, le facoltà, i diritti e gli oneri connessi all'esercizio del diritto sindacale militare,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte a verificare le eventuali responsabilità circa la diffusione di notizie non veritiere a proposito del mancato rilascio ai rappresentanti militari dell'autorizzazione alla partecipazione al convegno citato;

quali provvedimenti di competenza abbia assunto, o intenda assumere, per assicurare il pieno rispetto della citata vigente normativa, al fine di conseguire gli obiettivi di *spending review* perseguiti anche a livello generale.

(4-05679)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02573 del senatore Panizza.

È stata ritirata l'interrogazione 3-02784 del senatore Vacciano ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 609a seduta pubblica del 19 aprile 2016, a pagina 107, sotto il titolo "Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza", alla seconda riga, dopo le parole: "ha assunto" inserire le seguenti: "in data 14 aprile 2016".

1.5.2.2. Seduta n. 619 (pom.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

619a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34).*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(54-B) ***AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 54-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 28 aprile ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 1.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, mi rivolgo al Governo e anche al relatore chiedendo il loro avviso alla luce di quanto emerso negli ultimi tre giorni sui giornali, dove si sono espressi autorevolissimi e qualificati esponenti del mondo ebraico e della cultura storica italiana direi in maniera pluralista. Mi riferisco agli articoli apparsi oggi su «l'Unità» e su «la Repubblica», che hanno evidenziato come nel disegno di legge alla nostra attenzione siano contenute questioni che perlomeno richiederebbero un approfondimento.

Avviandomi alla conclusione, ricordo solo, a titolo di esempio, che il testo originario della legge Mancino parlava di diffusione delle idee di superiorità, poi questo Parlamento ha modificato quella legge sostituendo la parola «diffusione» con la parola «propaganda» e nel testo in discussione la propaganda diventa reato quando c'è il pericolo concreto di diffusione. Torniamo quindi al concetto di diffusione che era stato modificato qualche anno fa e non mi sembra che questo tipo d'impostazione abbia raccolto molte adesioni, anzi, direi che ha raccolto la sostanziale unanimità dei dissensi, che si sono divisi tra quanti non chiedono nessun tipo di norma che colpisca le idee e quelli (minoritari) che richiedono norme solo sull'Olocausto e niente di più.

Mi rivolgo quindi al relatore e al rappresentante del Governo per sapere se a questo punto non ritengano saggio, anche per una dignità del Parlamento e dei lavori parlamentari (che occhi attenti e intelligenze acute leggono, guardano e giudicano), tornare in Commissione per addivenire ad un provvedimento più condiviso, meditato e anche tecnicamente scritto in maniera più adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, a differenza di chi mi ha preceduto, non mi sento di dare troppa importanza ai giornali citati, salvo, lo dico con molta simpatia, salutare l'ingresso di Carlo Giovanardi nelle file degli intellettuali di sinistra. *(Applausi del senatore Formigoni)*.

Vorrei limitarmi a ricostruire i nostri lavori. Nella seduta pomeridiana di martedì, noi abbiamo svolto, sul provvedimento al nostro esame, una discussione generale nella quale, lei lo ricorderà, alcuni colleghi hanno chiesto di valutare l'opportunità di un ritorno in Commissione del disegno di legge. Data la contrarietà del rappresentante del Governo e del relatore, l'Assemblea ha deciso di non rimandare il provvedimento in Commissione. Sennonché abbiamo dedicato il mercoledì ad un altro argomento e giovedì mattina è stato presentato un emendamento del Presidente della Commissione, neanche formalmente del relatore o del Governo, che riscriveva completamente il dettato normativo. Su questo è stato condotto, direbbe il collega Zanda, un mini ostruzionismo da parte di qualche senatore dell'opposizione.

Vorrei chiedere soltanto la sua valutazione, a prescindere dal merito del provvedimento cui si richiamava il collega Giovanardi, a proposito del fatto che opposizione e maggioranza sono qui con gli stessi diritti e gli stessi doveri; dunque, non le sembra che di fronte ad un emendamento - non del Governo e non del relatore ma del Presidente di Commissione - che riscrive completamente la legge, l'opposizione abbia non già il diritto ma direi il dovere di appellarsi alla Presidenza e allo stesso Presidente della Commissione per valutare l'opportunità del ritorno in Commissione che era stato negato nella seduta precedente?

Per quanto riguarda il merito, mi limito ad osservare che gli interventi in discussione generale, tutti - non furono molti: sei o sette - svolti nella seduta di martedì pomeriggio elogiavano il lavoro in Commissione che aveva portato a quel testo e, come vede, prescindo dalla sgradevole e sguaiata intervista di un esponente della Camera che accusava i senatori in Commissione di avere stravolto la legge. Ne prescindo perché quando il Senato delibera sarebbe elegante che da parte della Commissione giustizia della Camera vi fosse l'identico rispetto che c'è da parte nostra quando in quella sede sono in discussione i nostri provvedimenti. *(Applausi dei senatori Giovanardi e Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, le ricordo che la Presidenza aveva valutato la questione e aveva disposto un termine congruo per i subemendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/10.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/10, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/11, presentato dai senatori Palma e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/12.

RUSSO *(PD)*. Chiediamo che le votazioni dei subemendamenti vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/12, presentato dai senatori Battista e Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/13.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, questo mi sembra un emendamento fondamentale. Non a caso, chi fuori dal Senato sa leggere e scrivere conosce anche il rispetto delle istituzioni, quello che è mancato prima, quando né il relatore né il Governo si sono degnati di rispondere ad un'obiezione che non è del senatore Giovanardi, ma della società civile, del direttore dell'Istituto storico della resistenza, di gran parte degli intellettuali che fanno parte del mondo ebraico, del professor Flores d'Arcais, di Anna Foa e di altri che sono intervenuti nel dibattito.

Sono molte le incredibili perle di questo disegno di legge e dell'emendamento 1.401, che lo peggiorerà di gran lunga. Ricordo che qua siamo all'umorismo, siamo a Checco Zalone, come ho detto prima. Un approfondimento dell'emendamento che vogliamo subemendare ha portato a scoprire che nella legge Mancino veniva colpita la diffusione delle idee. Poi ci sono state grandi discussioni al Senato e alla Camera. Sono andato a vedere gli atti: intervenne il Ministro della giustizia di allora ed intervenne il collega Buemi, che c'era a quel tempo. Poiché il termine «diffusione» non era preciso, passò il termine «propaganda»; anche la senatrice Finocchiaro Fidelbo lo ricorderà, perché intervenne in quel dibattito.

Con questo emendamento del relatore, torniamo ora a considerare reato la propaganda, quando sussiste un concreto pericolo di diffusione. Quindi torniamo alla «diffusione» del testo originario della legge Mancino, dopo che questo termine era stato sostituito con il termine «propaganda». Adesso la propaganda è il «concreto pericolo di diffusione» dell'articolo, del libro o dell'idea che viene testimoniata. Se permettete, chi è intervenuto ha scritto: «Ma che cosa state scrivendo?». Stiamo facendo delle leggi, non stiamo scherzando.

Si è inoltre scoperto - salvo che qualcuno autorevolmente lo smentisca - che con questa norma puniremo migliaia di casi di negazionismo. Lo dico ai colleghi con cui abbiamo combattuto mille battaglie che riguardano le foibe e le vicende del confine orientale dal 1943 al 1945. Da sempre sono amico degli esuli giuliano-dalmati e anche di coloro che sono rimasti dall'altra parte di quello che una volta era il confine dell'ex Jugoslavia. Quante volte con loro ci siamo appassionati e ci siamo anche cimentati, di fronte a una storiografia slovena (la Kersevan, ad esempio) che nega in maniera categorica che ci siano stati il genocidio (rispetto alla componente italiana), i delitti contro l'umanità e forse anche i crimini di guerra. Ma io ho sempre detto, in riferimento ai settori più oltranzisti di quel mondo, che la storiografia slovena o croata che nega le foibe non la si combatte denunciando e mandando in galera la Kersevan, che ha tutto il diritto di scrivere la sua interpretazione storica di quel periodo e che va confutata con dei dati certi. Quando, sempre per approfondire queste tematiche, sono andato a vedere il comportamento degli italiani in Slovenia nei due anni in cui venne annessa la provincia di Lubiana, mi è sembrata esagerata la cifra, data da parte slava, del 10 per cento della popolazione fucilata, portata nei campi di concentramento o che comunque ha subito la distruzione della casa; mi sono rivolto allora all'ufficio storico dell'Esercito. Ebbene, l'ufficio storico dell'Esercito italiano mi ha confermato quel dato: è un dato vero. Mi dispiace molto che gli italiani si siano macchiati in quegli anni (dal 1941 al 1943) di queste azioni terrificanti in Slovenia, ma è una verità storica; come è una verità storica quella delle foibe, quella terribile pulizia etnica o ideologica che è stata fatta al di là del confine. Ma sono il dibattito storiografico e la coscienza dei giovani ciò che emerge dalla conoscenza di questi fatti, che devono rintuzzare questo negazionismo.

In questo disegno di legge condanniamo a pene severissime chi nega questi fatti ma non chi li esalta; non c'è l'aggravante per l'esaltazione. Io non posso dire che non è avvenuto un determinato fatto o, se è avvenuto, che ha delle giustificazioni, come nel caso delle guerre coloniali in Italia o di quelle per la conquista degli Stati Uniti o delle guerre balcaniche, che ho ricordato la volta scorsa, con le responsabilità tra le varie etnie che si sono combattute tra di loro; ma se dico che hanno fatto

benissimo a compiere determinati misfatti, crimini di guerra o genocidi, non ho l'aggravante.

Qualcuno mi faccia il piacere di spiegarmi come si farà il 10 maggio, quando tutti gli storici italiani si troveranno a Milano a discutere di negazionismo: lì ci sarà il fior fiore della storiografia italiana che si confronterà con le cose che abbiamo scritto in questo testo. Cari colleghi, vorrei chiedervi: quale motivo vi spinge a sostenere cose insostenibili? Ma perché andate avanti con un *nonsense* totale?

La spiegazione poteva essere che è il mondo ebraico ce lo chiede; ma sono intervenuti, proprio da quella parte, le più autorevoli voci della cultura e della storiografia per dire che di questa roba non ne vogliono sapere! Addirittura alla domanda «perché non siete intervenuti ancora?», ci hanno risposto: «perché siamo sfiniti: siamo venuti in Parlamento, al Senato, lo abbiamo detto e motivato in tutte le possibili e immaginabili sedi». Scusate, ma a cosa serve il confronto? A cosa serve chiamare la società civile, gli storici, gli intellettuali, sentire la loro opinione e poi fare esattamente il contrario di quello che ci chiedono, dicendo che così li tuteliamo? Ma come li tuteliamo? Così li danneggiamo, annacquando l'Olocausto in altre migliaia di fattispecie che con esso non hanno nulla a che fare! L'Olocausto è l'unica volta nella storia dell'umanità in cui su scala industriale si è tentato l'annientamento di un intero popolo. E se la guerra non fosse finita come è finita, quel disegno probabilmente si sarebbe compiuto; qualcuno, ancora oggi, mentre parlo, lo vuole compiere. Vi ho letto l'altro giorno le dichiarazioni di Stati sovrani che non solo negano che ci sia mai stato l'Olocausto, ma si ripromettono di mettere sotto accusa Israele per genocidio e crimini di guerra.

Davanti a queste circostanze non so come facciano il relatore e il rappresentante del Governo a motivare il parere contrario su un emendamento che, oltre alla negazione, colpisce con l'aggravante l'esaltazione di questi fatti. Il fatto poi che ciò non modifichi il giudizio negativo su tutta l'intelaiatura del provvedimento è sicuro, ma almeno non incorreremmo in censure, se non altro da parte di chi, sulla base della logica, ci chiede giustamente conto di quello che stiamo facendo in Parlamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/13, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giovanni Palatucci» di Montella, in provincia di Avellino. Benvenuti e benvenute al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 17,06)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/14.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il subemendamento 1.401/14, da me presentato, lasciando intatto il resto dell'emendamento, che verrebbe a costituire l'intero disegno di legge, limita l'efficacia del provvedimento al solo episodio o fenomeno storico della Shoah e questa limitazione è definita citando le leggi che ad esso fanno riferimento.

Conosciamo l'*iter* travagliato di questo provvedimento: approvato in un modo al Senato, poi radicalmente cambiato dalla Camera, nuovamente modificato in Commissione e, ancora una volta, cambiato - ora - in Aula con un emendamento.

Tale emendamento ne ha cambiato molto la fisionomia sia rispetto a quanto approvato dalla

Commissione pochi giorni fa, sia rispetto a quanto aveva approvato il Senato in sede di prima lettura. Mi piacerebbe sapere, ma temo che questa richiesta resti sospesa nel nulla, perché si ritiene di esprimere parere contrario a questo emendamento, e quali sono gli altri fatti storici che s'intende opportuno inserire in questo provvedimento, che ha tutta la delicatezza di essere sul filo - a mio parere può essere al di qua - del reato di opinione; mi chiedo come considerare il fatto che l'abbiamo introdotto come aggravante, per cui non c'è reato se c'è solo l'opinione, anche se questa opinione - chiamiamola così, ma in questo caso è una mostruosità - viene usata nell'ambito dell'incitamento all'odio o alla violenza.

Mi piacerebbe però sapere quali sono gli altri episodi che si vogliono includere, cosa che poteva essere ancora accettabile all'inizio, quando il provvedimento era strutturato in un certo modo, ma ora il provvedimento viene a essere strutturato in un altro modo, quindi mi piacerebbe sapere il perché. Credo che l'Assemblea avrebbe diritto di saperlo, visto che ci troviamo, se non fosse per i subemendamenti, con un solo voto a decidere dell'intero provvedimento.

Tutto quello che si è detto per sostenere l'opportunità di introdurre questa aggravante della negazione della Shoah vale - e mi pare che lo si è sempre detto - per l'aspetto specialissimo che ha questo orribile fatto storico. Altri fatti, altri crimini di guerra, inclusi nell'amplissima definizione degli articoli 6, 7 e 8 del trattato con cui si istituisce il Tribunale internazionale e quant'altro, non rispondono a questi criteri, e lì davvero rischiamo di andare non verso un reato di opinione, ma verso una ingessatura, una stigmatizzazione dell'approfondimento storico su tantissimi fatti che possono andare fino ad episodi del tutto marginali dal punto di vista storico.

Intendiamoci, un crimine di guerra è sempre una cosa orribile, ma una sanzione di questo genere era giustificata dal fatto unico ed eccezionale, nella sua brutalità e nel orrore, come lo sterminio degli ebrei da parte del regime nazista e di regimi suoi alleati, che è quello al quale il mio emendamento riporterebbe l'oggetto dell'intero disegno di legge. Mi sembra opportuno, se non altro per capire il perché: si può anche votare contro il mio emendamento per un buon motivo, ma sarebbe interessante sapere qual è.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signora Presidente, la mia è una dichiarazione a favore del testo proposto dal collega Malan. Ma come e quanto lui, ascolterei con molto rispetto da parte della Commissione e del Governo le ragioni che hanno portato a non accettare quel punto di vista tanto storiografico quanto del senso comune. Quale punto di vista? L'unicità e l'irripetibilità della tragedia della Shoah.

Se da parte di qualche collega si dice «Sì, in passato si è pensato così, ma adesso riteniamo diversamente e per questo allarghiamo lo spettro della norma ad altri crimini», allora credo che il Parlamento abbia tutto il diritto di sapere perché. Respingere in silenzio senza motivazioni l'emendamento del senatore Malan è davvero inquietante, come è stato inquietante nel precedente subemendamento - mi scuso di non avere segnalato in tempo la mia richiesta di intervenire - quando a «negazione» si voleva aggiungere semplicemente «esaltazione». Nessuno di noi dell'opposizione ha tacciato il Governo di sconvenienza o ineleganza per la visita a Teheran, dove il Governo iraniano fa dell'esaltazione della Shoah, del diritto a distruggere il piccolo satana, lo Stato d'Israele, il proprio biglietto da visita. Il nostro Governo si è recato in visita; ha guidato un'ampia delegazione di Confindustria ed ENI. *Les affaires sont les affaires*, e non solo. Proprio per questo sarebbe stato perlomeno decente che, venti giorni dopo, a un'opposizione che non aveva fatto alcun atto di sciacallaggio si dicesse perché la negazione non va bene, mentre va bene l'esaltazione.

Allora, di fronte all'interrogativo del senatore Malan, ditemi qualche altra cosa, votate contro, ma ditemelo. In un'Aula parlamentare è il minimo da attendersi dal Governo di un Paese di antica democrazia, di un Paese che all'antisemitismo non è abituato, di un Paese che si onora di avere contatti e amicizia con lo Stato ebraico.

Sarebbe una brutta pagina se l'emendamento di Malan venisse bocciato nel silenzio del voto.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, qualche anno fa, dopo una discussione approfondita in Parlamento, abbiamo stabilito che una giornata all'anno nel mese di gennaio fosse dedicata alla memoria dell'Olocausto e del popolo ebraico. E fu svolto un grande dibattito sull'opportunità di dedicare quella stessa giornata al ricordo anche di altri tragici avvenimenti della storia. Da anni, con interventi dello Capo dello Stato e delle più alte autorità di Camera e Senato e con grande partecipazione nelle scuole in quella giornata si ricorda l'Olocausto perché il Parlamento ha fatto una scelta precisa politica, morale, culturale e storica. Ora, il Parlamento italiano, a distanza di qualche anno, ribalta totalmente quella scelta e, nel momento in cui si parla di negazionismo, annacqua quella cosa, unica nella storia dell'umanità, facendola confondere con migliaia e migliaia di casi.

Poiché parlo più per chi ci ascolta fuori da questa Aula - e vi assicuro che sono tantissimi coloro che ci stanno ascoltando e, magari, con una maggiore attenzione rispetto a quella che questa Aula riserva a questi argomenti - dico che mi fa molta impressione sapere che chi vota questa legge mette esattamente sullo stesso piano lo sterminio di 6 milioni di persone - per esempio - con una ruspa che in un'azione di guerra abbatte due proprietà private. Se andate a leggere nell'articolo 8 l'elenco dei crimini di guerra, troverete che il crimine di guerra, di cui si nega l'esistenza sulla base di un concetto di superiorità - quello che gli arabi addebitano agli ebrei - è esattamente parificabile. Credo che gli antisemiti di tutti il mondo brinderanno.

Questa svolta del Parlamento italiano è veramente incomprensibile, e lo è a maggiore ragione quando si cambiano le carte in tavola su questioni così importanti e appassionate senza spendere una parola in difesa di questo abominio; perché di abominio si tratta, se accettiamo riferimenti scandalosi e vergognosi rispetto a quanto è maturato nella storia dei popoli e di questo Parlamento, per quanto riguarda l'Olocausto, ormai parificato a qualsiasi altro fatto doloroso e grave. Colpire una proprietà privata o abbattere delle case è sicuramente disdicevole, come sono certamente da punire tutti gli altri atti, come l'omicidio o lo stupro, che sono gravi e vanno condannati in tribunale e puniti. Ma si può metterli alla pari dell'Olocausto per legge? Si può approvare una legge che parifichi queste fattispecie?

Ancora una volta ringraziamo il collega Malan per aver presentato l'emendamento in esame. Può anche darsi che rimarremo soccombenti in questo momento di follia, ma la responsabilità non è nostra, ma dei colleghi che si macchiano di una tale infamia. Respingere l'emendamento in esame vuol dire, infatti, negare che quella dell'Olocausto sia stata una pagina unica nella storia dell'umanità, nonché la testimonianza di chi è venuto in Commissione a dirci che, se qualcosa si deve fare, la si faccia soltanto per quanto riguarda l'Olocausto.

Quello che ci apprestiamo a compiere è un voto importante. Ma, per chi respingerà questo emendamento, è anche un voto di grande responsabilità davanti alla propria coscienza e anche davanti alla storia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/14, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/15.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, innanzitutto chiedo ai presentatori se posso sottoscrivere la proposta emendativa in esame, la quale riprende, nella forma del subemendamento, un tema che altrimenti sarebbe caduto nel vuoto e su cui ho avuto modo di fare una riflessione in Commissione, che con questa dichiarazione di voto vorrei rapidamente sottoporre all'Assemblea.

Il testo dell'emendamento propone di inserire le seguenti parole: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale». La finalità di tale emendamento è

restituire un minimo di senso all'articolo 1, che - lo voglio ricordare a tutta l'Assemblea - ai fini di determinare se sia stato compiuto o meno il reato di negazionismo, prende in considerazione gli articoli 6, 7 e 8 dello statuto costitutivo della Corte penale internazionale, ossia le linee programmatiche e non gli eventi accertati. Voglio fare un esempio, per far capire meglio all'Assemblea qual è il rischio che corriamo.

L'articolo 6 dello statuto, intitolato «Crimine di genocidio» dice che: «Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: (...)» e da qui in avanti si elenca una serie di atti, tra cui «uccidere membri del gruppo» e «cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo».

Nulla di tutto questo, però, ci può dare la consistenza di un'evidenza storica di un fatto che a ciò corrisponda. Dunque, si utilizzano criteri che descrivono le competenze dell'istituenda Corte penale internazione, definiti dallo statuto, per segnare un margine intorno a degli eventi, rispetto ai quali, però, non esistono un percorso di prova, un percorso storico o un accertamento. Voglio farvi un esempio pratico con gli eventi accaduti nel Sahara occidentale. Supponiamo che a qualcuno, magari a una personalità pubblica, nel corso di un incontro pubblico venga chiesto se non ritiene che il Regno del Marocco si sia macchiato di crimini di genocidio. E, al riguardo, voglio ricordare che esiste una letteratura e su Internet si trova di tutto e ci sono le foto. Non c'è però una sentenza, e questo è vero.

Supponiamo, però, che questa persona non ritenga di dovere dire che c'è stato un genocidio, ma invece dica che non c'è stato alcun genocidio. Che cos'è questo? È negazionismo?

Sulla base di cosa un giudice si troverà, con un articolato di siffatto tipo, a poter decidere su una opinione espressa in un contesto comunque pubblico? Data, però, la modifica intervenuta con l'emendamento presentato dal senatore D'Ascola, ormai neanche il contesto pubblico rappresenta più una linea di demarcazione.

Una dichiarazione di questo tipo attirerebbe legittimamente, sul soggetto che la rende un'accusa di negazionismo e potrebbe essere portato davanti al giudice.

Il passo successivo è il seguente. Sulla base di cosa il giudice potrebbe stabilire se il soggetto che si pronuncia, legittimamente o illegittimamente, abbia detto sì o no rispetto alla richiesta di esprimersi rispetto al fatto che il Marocco, in una serie di atti, si sia macchiato o meno di genocidio? Io vorrei che noi ci interrogassimo su questo. E parlo di eventi che già esistono e sono pronti a creare problemi, riflessioni e discussioni.

Certamente, in questo disegno di legge noi andiamo a mettere un peso su quella che è comunque la discussione, la ricerca, l'esigenza stessa di portare delle prove per quello che si dichiara o che ci si rifiuta di ammettere.

Io capisco che il problema nasca - purtroppo avviene molto spesso - dalla stupidità di chi nega l'evidenza di certe realtà storiche. Purtroppo, però, siccome l'ignoranza e la stupidità non sono un reato, non credo proprio che si possa affidare a un giudice la possibilità di decidere senza un accertamento dei fatti con una sentenza passata in giudicato, e ad opera di un tribunale internazionale e non di uno qualsiasi. In un qualsiasi Paese dalla sovranità riconosciuta, infatti, si potrebbero celebrare processi con una finalità puramente politica, per ottenere una sentenza che imbavaglia la discussione e impedisce la ricerca.

Quindi, io non solo chiedo di sottoscrivere questo emendamento - ringrazio i colleghi che hanno fatto sopravvivere quello che, per me, è non un dettaglio della legge, ma l'unico strumento per fare sì che questa legge possa avere un minimo di senso - ma invito veramente tutti a riflettere.

Noi ci assumiamo una grande responsabilità rispetto non solo a fatti del passato, che in un qualche modo oggi vogliamo blindare rispetto a una negazione, ma anche al futuro, alla ricerca, rispetto a quanto può accadere e di cui si può o non si può parlare.

Inoltre annuncio che, se rimarranno le modifiche come sono state concepite, se non verrà accolto questo emendamento e resterà eliminata quella correzione che in prima lettura avevamo presentato,

non ritengo di poter dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi delle senatrici Bencini e Bignami).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, visto che la precedente richiesta di una spiegazione al parere contrario non ha avuto una risposta, deduco che si è detto di no perché si è concordato questo testo con l'altro ramo del Parlamento, e in particolare con la Presidente della Commissione giustizia che su di esso non ha davvero reso un buon servizio, a mio parere.

In ogni caso, per quanto tale accordo sia anomalo, ciò si potrebbe anche spiegare se tale spiegazione non fosse la mera convenienza della maggioranza ad avere un accordo, purché sia. Ma questo accordo è basato sul nulla, su un compromesso di parole, e neanche di concetti. E può anche andar bene il compromesso dei concetti, ma è un compromesso di parola e di forma talmente di basso livello che nessuno ritiene di difenderlo. E se l'unica difesa è che su questo c'è un accordo - politico è una parola grossa - che definiamo di carattere procedurale e partitico, allora direi che davvero non c'è giustificazione.

Il subemendamento 1.401/15, di cui ci occupiamo ora, a firma dei senatori De Petris e De Cristofaro, forse è il più ragionevole di tutti, e mi dispiace non averlo presentato io. Si vuole introdurre la lunghissima lista dei crimini di guerra? Per avere un'idea di tale lista, basta dare un'occhiata al subemendamento 1.401/17 del senatore Giovanardi che ne elenca alcuni. Già ritengo questa una cosa inopportuna, ma almeno, con l'emendamento a firma dei senatori De Petris e De Cristofaro, si chiarirebbe che sussiste l'aggravante nel caso in cui si neghi la realtà di alcuni fatti riconosciuti e accertati, con sentenza passata in giudicata, da un tribunale internazionale. Altrimenti andiamo ancora oltre quanto ha detto adesso la senatrice Mussini. E in tal modo facciamo riferimento almeno a casi che hanno una certa notorietà.

In caso contrario, rischiamo di considerare episodi, magari sconosciuti ai più e la cui realtà è ancora da accertare, che rientrano, dal punto di vista della fattispecie (non dal punto di vista della realtà), nell'interminabile elenco di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale menzionati dal testo, pur non essendo stati - lo ripeto - mai accertati. In tal modo abbiamo una discrezionalità del giudice enorme, e non ci si può poi lamentare se estende il suo raggio d'azione ed è obbligato a dare un responso. Il giudice può dare la sentenza che vuole, ma la deve dare, non può astenersi. Non può dire «vediamo un'altra volta».

Mentre resta irrisolto il problema di quanto sia difficile distinguere l'incitamento all'odio dalla semplice negazione di determinati atti particolarmente odiosi, con la norma proposta dal presidente D'Ascola può addirittura accadere che, dinanzi alla notizia data dai giornali di un eccidio o di una confisca di beni, della distruzione di case o di altro fatto simile, qualcuno possa dire che non è vero e qualcun altro lo possa denunciare. Il giudice si troverà, allora, nella situazione di dover decidere a chi dare ragione, e naturalmente anni dopo, quando magari l'episodio si è risolto, si è accertata la verità in un modo o nell'altro (ma non a livello giudiziario), o magari non si è accertata, il giudice si troverà a doversi occupare di siffatti casi estremamente limitati nella loro portata, o comunque di cui non esiste la minima certezza né storica né giudiziale. E la certezza storica - qui dovremmo parlare di certezza giudiziale - è già qualcosa.

Dinanzi alla notizia, magari lanciata dalla propaganda di una certa parte, della distruzione di case o della confisca di beni, o ancora dell'uccisione di tre civili, volutamente causata da bombardamenti fatti senza criterio o addirittura con il criterio di colpire deliberatamente civili non coinvolti nei combattimenti, rischiamo di avere sentenze.

Allora, siccome anche questa volta non avremmo una spiegazione - e abbiamo già avuto il parere contrario - di nuovo la spiegazione evidentemente non sta in piedi.

E, quindi, spero che non cambi la legge, anzi, spero che essa diventi soltanto più "leggibile" (quasi un gioco di parole), in modo da essere applicabile con un po' di sensatezza. Le fattispecie non cambiano,

restano le stesse. Restano le stesse pene e lo stesso tipo di reati, i quali sono inclusi. Ma almeno si deve stabilire che il reato sia stato accertato da una sentenza di tribunale, per non entrare nella discrezionalità più sfrenata che, innanzitutto, svilisce l'intendimento fondamentale del presente disegno di legge e, poi, getta nella più totale incertezza sia il giudice che deve essere chiamato a giudicare, sia tutti coloro che intendono fare delle affermazioni di carattere storico, politico, storiografico o anche di propaganda di parte, che è legittima.

Per questo sarebbe bene che, al di là dei pareri, si votasse a favore dell'emendamento1.401/15. Semmai poi si telefonerà alla Commissione giustizia della Camera per spiegarle che, quando si parla di leggi, bisognerebbe anche far riferimento a sentenze e non a idee vaghe. Se c'è bisogno, glielo diciamo e possiamo mandare una delegazione.

*QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, non occorrono molte parole per segnalare come siamo arrivati al punto che evidenzia l'assurdità del presente disegno di legge. Tale assurdità sta nel fatto che vogliamo portare una situazione che concerne la cultura e l'educazione nelle aule dei tribunali, anziché in quelle delle scuole e delle università. È questo il problema. Pertanto noi ci troviamo di fronte a un paradosso: se lasciamo il testo così, diamo un potere discrezionale ai giudici che - ahimè - avranno qualche problema a utilizzarlo, tanto che poi qualcuno verrà qui e si lamenterà del fatto che i magistrati applicano le leggi che abbiamo approvato. Se vogliamo evitare questo, dobbiamo arrivare a stabilire delle verità di Stato, esattamente come chiede l'emendamento in esame, e in base ad esse magari in maniera retrospettiva mandiamo in galera pure Émile Zola, perché con questa legge ci sarebbe andato.

Io vi dico fermatevi, perché francamente non credo che nessuno che si dica liberale possa accettare né l'una né l'altra cosa. *(Applausi dei senatori Bignami e Giovanardi)*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signora Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Il Gruppo CoR voterà contro l'emendamento 1.401/15 per le ragioni di eccesso di discrezionalità, fatte valere con molta intelligenza dal collega Malan, e per quelle di libertà, fatte valere poco prima dal collega Quagliariello.

Non possiamo perdere l'occasione per segnalare come quel ruolo di accompagnamento alla legislazione, che il Governo avrebbe dovuto svolgere attraverso l'istituto dei pareri e delle motivazioni, sia completamente assente da questo dibattito. E ciò autorizza i peggiori pensieri e non onora il lavoro legislativo che stiamo svolgendo su una dimensione decisamente impropria.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/16.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, mi unisco alle considerazioni dei senatori Compagna e Quagliariello, anche se devo dare atto al senatore Malan di aver tentato una riduzione del danno che, però, nell'intelaiatura di questo provvedimento, è peggiorativa. Come dice un famoso proverbio veneto, «*l'è peso el tacon del buso*», ed è peggio perché l'idea che una verità storica si appenda alla sentenza di un tribunale è veramente e assolutamente peregrina.

Nell'ottica del tempo andato, quando c'erano le supreme corti di Cassazione, quando Émile Zola difese

una persona condannata con infamia nel suo Paese, sulla base delle nostre attuali considerazioni, in carcere ci sarebbe finito lui stesso, perché non avrebbe potuto mettere in moto il processo di revisione.

Se vogliamo parlare di vicende ancora più tragiche, tutta la migliore gioventù polacca, tutta l'intellighenzia degli ufficiali polacchi venne sterminata nella foresta di Katyn e tale crimine venne addebitato ai nazisti. Non che i nazisti non ne abbiano fatte di tutti i colori, ma questo genocidio di un'intera generazione, che era stato compiuto su ordine di Stalin, non poteva esser loro addebitato. I tribunali dell'epoca avevano stabilito la colpevolezza del regime nazista e, quindi, avevano sbagliato colpevole. Ebbene, una volta che un tribunale internazionale sancisce un verdetto, a quel punto lo dobbiamo prendere, nella ricerca storica, come oro colato o, come tutte le cose umane, può essere soggetto a rivisitazione? Ed è ancora peggio - credo sia questo il motivo per cui non è decaduto l'emendamento presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella - quando si parla di un organo di giustizia internazionale. Non parliamo, cioè, di tribunali ma di alcuni fantomatici organismi collegati all'ONU. Ne ho ricordato uno che da anni è stato presieduto dalla Libia, che era quello incaricato di tutelare di diritti umani quando c'era ancora Gheddafi. Allora, se uno di tali organismi internazionali dovesse giudicare - ad esempio - Israele sulla base delle considerazioni più volte svolte in questa sede, noi saremmo paralizzati perché nessuno potrebbe più mettere in discussione la sentenza di un magistrato.

Ma un magistrato, anche se bravo e se ha svolto coscienziosamente il suo lavoro, conta molto meno della libertà di ricerca, di analisi storica e della libertà di verificare se i fatti, sulla base della documentazione da cui ha preso le sue decisioni, reggono poi all'intelligenza critica di uno storico che va a scoprire - come può giustamente accadere - una sua verità.

Ricordo, ancora una volta, che la verità assoluta sui fatti della storia è propria dei regimi. Sono i regimi - comunisti, nazisti e fascisti - che hanno la verità di Stato. Non esiste una verità di Stato su migliaia e migliaia di casi come quella che voi, in questo caso, avallate anche senza le sentenze dei tribunali nel momento in cui impedite di verificare e approfondire migliaia di fattispecie collegate con i crimini di guerra.

Questo è il motivo per cui votiamo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/16, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401/17.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, ormai siamo all'ultimo dei subemendamenti, dopo di che verrà votata la norma canguro e, quindi, tutti gli altri emendamenti presentati al testo decadranno. E ricordo all'Assemblea che non si tratta del testo votato dalla Commissione, perché quello che stiamo discutendo non è il frutto di mesi di lavoro della Commissione, votato pressoché all'unanimità dal Senato qualche mese fa. Quello che stiamo discutendo è un testo "canguro" presentato nella notte dal Presidente della Commissione e, quindi, ripercorriamo i fasti del canguro delle unioni civili e del canguro dell'omicidio stradale.

In questo caso, per fortuna, non è stata posta la fiducia ma, ancora una volta, il Governo si rimette all'Aula della Commissione in tutto l'*iter* legislativo del provvedimento; assiste passivo all'unanimità raggiunta in Commissione, per esempio sul termine «pubblicamente»; poi si rimangia nella notte la precedente decisione unanime del Senato e della Commissione e, per la prima volta in Assemblea, dice di essere favorevole al nuovo testo, che non è quello approvato in Commissione e dagli stessi senatori nel passaggio precedente.

Detto questo, almeno rimanga agli atti del Senato, che sono pubblici e consultabili, il tipo di fattispecie alle quali questo ramo del Parlamento, nell'ultima versione, intende applicare il negazionismo, ovvero

prevedendo una pena fino a sei anni di carcere - se non sbaglio - per chi propaganda idee fondate sulla superiorità, e via dicendo. È bene che si sappia: da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, ci sono distruzione e appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente e arbitrariamente; da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra ci sono deportazione, trasferimento e detenzione illegale; da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è il dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità. Da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è il lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale - l'Olocausto al pari dei danni all'ambiente naturale! - che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti. C'è l'Olocausto da una parte e, dall'altra, ci sono il trasferimento, diretto o indiretto, a opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio. Ancora, c'è l'Olocausto da una parte e, dall'altra, c'è il distruggere o il confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra. Da una parte c'è l'Olocausto e, dall'altra, c'è la violazione della dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti. Da ultimo, c'è il disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari.

Colleghi, stiamo parlando di 6 milioni di persone deportate nei campi di sterminio e con l'articolo 8 - voi avete confermato debba far parte del provvedimento sul negazionismo insieme all'Olocausto - tutte queste fattispecie vengono colpite con la pena del carcere fino a sei anni se qualcuno sostiene o fa propaganda rispetto a chi le ha messe in atto, essendo accusato - come ho dimostrato - di averlo fatto per ragioni etniche o razziali (mi riferisco sempre a Israele).

Mi domando ora come si faccia a mettere sullo stesso piano l'Olocausto e queste fattispecie, come si faccia a votare una norma di questo tipo. Allora, non si potevano escludere 100, 200, 300 fattispecie che costituiscono crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ma almeno queste esemplificative. E perché dico esemplificative? E mi rivolgo sempre più a chi sta fuori che non a questa Assemblea. Lo dico perché con questo provvedimento l'uccisione di 6 milioni di persone - uomini, donne e bambini - viene messa alla pari del danneggiamento alle cose o all'ambiente naturale. Vi rendete conto di cosa sta votando questo Parlamento?

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401/17, presentato dal senatore Giovanardi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, vi prego di prestare particolare attenzione a quanto sto per dirvi.

Voteremo ora l'emendamento 1.401 che, se approvato, preclude tutti gli altri emendamenti. Vi ricordo che questo emendamento, presentato dal senatore D'Ascola, è interamente sostitutivo dell'articolo unico del testo proposto dalla Commissione, e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Di conseguenza - per questo richiedo la vostra attenzione - successivamente a questo voto non verranno svolte le dichiarazioni di voto finale. Lo dico in modo chiaro, perché ci sono già iscritti a parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.401.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, ringrazio i vice presidenti Gasparri e Calderoli che, avendo richiamato il comma 5 dell'articolo 100, hanno reso possibile un dibattito che ha messo in

evidenza la verità.

Qual è il primo punto da cui occorre partire? Mi permetto di richiamare l'attenzione dei senatori, per lo meno di quelli interessati, perché il dibattito ha registrato interventi di colleghi che hanno parlato senza nemmeno aver letto l'emendamento e il testo che dobbiamo approvare.

Il primo punto di partenza concerne l'accusa di una modificazione addirittura integrale del testo del disegno di legge, che si risolverebbe nell'emendamento a mia firma. Ripeto: chi ha sostenuto ciò non ha avuto il piacere, né sentito la necessità di leggere l'emendamento e neppure la norma su cui esso incide. Richiamo, allora, l'attenzione dei senatori al testo dell'articolo 1 del disegno di legge (pagina 3, colonna sinistra), ben sapendo tuttavia che la verità non interessa coloro i quali hanno parlato di cose che non sono nemmeno contenute nel testo. Infatti, leggendo il testo del provvedimento si apprende che l'avverbio «pubblicamente» era stato inserito dal Senato soltanto nell'articolo 1 della cosiddetta legge Mancino-Violante del 1975. L'articolo 1 non fa alcun riferimento al negazionismo, ma si limita a punire soltanto l'istigazione alla discriminazione, ovvero l'istigazione, la propaganda e l'incitamento alla violenza in maniera del tutto generalista. Pertanto, chi ha detto che l'eliminazione dell'avverbio «pubblicamente» avrebbe determinato una dilatazione dell'applicazione del testo che ci interessa (che in realtà è l'articolo 3-*bis*), non ha nemmeno letto il testo su cui l'emendamento incide.

L'articolo 3-*bis,* che è l'unico da sempre destinato alla materia del negazionismo - e, quindi, non l'articolo 1 della cosiddetta legge Mancino-Violante) - recava nel testo approvato dal Senato, così come anche in quello approvato dalla Camera dei deputati, l'aggettivo pubblico quale attributo dei sostantivi propaganda, incitamento e istigazione. La modifica del mio emendamento è consistita nel sostituire alla parola «pubblico» la ben più evoluta e costituzionalmente orientata espressione: «in modo da cagionare concreto pericolo di diffusione». Perché dico che questa espressione è ben più evoluta e costituzionalmente orientata? In luogo dello scontato aggettivo «pubblico» - chi conosce il codice penale sa che la prima risorsa che si può usare in questi casi è utilizzare espressioni proprie della tradizione della giurisprudenza della Corte costituzionale, mentre rispetto al pubblico ci dobbiamo confrontare sulla realtà invece di parlare di cose che non hanno senso - quest'espressione sostituisce alla presunzione di pericolosità di un'espressione pronunciata in pubblico un «concreto pericolo di diffusione». Quindi, vi è un aumento del tasso di garanzia, perché taluno può parlare in pubblico in un contesto nel quale il pericolo di diffusione è escluso, ma tale variante impone che il pericolo sia accertato dal giudice. Il pericolo di diffusione costituisce un concreto pericolo che il giudice deve accertare.

L'espressione utilizzata, ben più evoluta rispetto a quella facilmente immaginabile dell'espressione che si condensa nell'aggettivo «pubblico», consente oggi, con il nemico alle porte - mi riferisco al terrorismo - di punire condotte che sfuggirebbero a una punibilità incentrata sull'aggettivo «pubblico». Proprio la sera della discussione che ha preceduto la seduta di Assemblea i telegiornali davano notizia di incitamenti a farsi esplodere con cinture imbottite di esplosivo che, utilizzando il *web*, taluno comunicava ad altri. Queste espressioni hanno dato luogo ad un'operazione di polizia giudiziaria che si è giovata proprio dell'assenza dell'aggettivo "pubblico" e dell'avverbio "pubblicamente", che sta nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante. Questo per significare che, in un contesto di questo genere, l'eliminazione dell'avverbio "pubblicamente", che era stato inserito dal Senato, risponde ad un'esigenza di tutela della collettività, che è paradossale non sia stata apprezzata in questo dibattito. Noi possiamo avere punito determinate condotte e compiuto attività investigative perché questa legge Mancino-Violante, che è la legge sul terrorismo interno del 1975, eliminando il termine "pubblico", ha consentito di colpire condotte che nessuno può seriamente dire siano compiute in pubblico. Infatti, allorquando taluno incita alla violenza, agli omicidi, alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici, certamente non lo fa pubblicamente.

E allora è un paradosso che il Senato, anzi parte del Senato, sia insensibile a queste esigenze di tutela della nostra società, per tanti versi contraddittoriamente poi a gran voce strombazzate quando queste manifestazioni soltanto esteriori servono a dimostrare che si è in qualche modo interessati a tutelare la sicurezza nazionale.

Se quello che dico è vero - ed è vero, sol che si legga la pagina del disegno di legge che stiamo approvando, laddove si mettono a confronto il testo del Senato e il testo della Camera - e se questo confronto si arricchisce della lettura del mio emendamento, si capisce che in materia di negazionismo questo testo è soltanto più evoluto, per quell'espressione che ho citato, rispetto al testo licenziato dal Senato, dal quale non differisce in alcun modo. Sono francamente sorpreso e vorrei che qualcheduno mi invitasse ad un convegno nel corso del quale dimostrare il contrario (ci sarebbe davvero da ridere). Questo testo si distingue per aver eliminato quel "pubblicamente" che io mi rendo conto, in un contesto di tranquillità sociale, in un contesto di assenza di pericolo di terrorismo, si potrebbe anche introdurre, ma che, in un momento del genere, sarebbe manifestazione di grave irresponsabilità e di indifferenza assoluta nei confronti degli interessi nazionali pensare di poter eliminare.

Allora, siccome il testo che proponiamo non differisce in nulla, se non per l'uso di una espressione più evoluta, costituzionalmente orientata, capace di colpire condotte che non saranno mai qualificabili come pubbliche, le critiche mosse a questo testo sono le stesse che si possono muovere al testo da sempre licenziato dal Senato. Chi ha parlato criticando questo testo ha criticato se stesso. È un qualcosa di francamente sorprendente che taluno si alzi per criticare un testo che è in tutto e per tutto identico al proprio, se non più evoluto per la parte che ho detto.

È identico anche in quella parte - e qui vado ad una conclusione che accelera un percorso di argomentazione che avrebbe potuto anche essere più lungo, ma che avrebbe stancato, dopo tante cose inutili che sono state dette - in cui si dice che l'incitamento, la propaganda e l'istigazione sono puniti a condizione che essi si fondino sul negazionismo.

Questa è una cosa che non si può trascurare di considerare, non soltanto sul versante della sua perfetta identità al testo del Senato. Chiunque ha il testo del disegno di legge può o meno consultarlo, anziché parlare di cose che non esistono nella struttura linguistica del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Concludo, signora Presidente. Questa espressione è la più significativa sul versante più importante, quello accennato soltanto da qualche intervento. Insomma, questo testo limita il dibattito scientifico-culturale? No (la risposta è categorica), perché in questo caso non si punisce il negazionismo, ma l'istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti che si giovi e si fondi sul negazionismo. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego. Concluda, senatore.

D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*. Sarebbe come dire - e mi scuso pubblicamente per questa espressione crudele nel suo estremismo verbale, ma che giova come esemplificazione concreta di ciò che si punisce - «Uccidete il popolo ebraico perché la Shoah se la sono inventata loro». Questa sarebbe condotta riconducibile nel perimetro della punibilità: istigazione a delinquere fondata sulla negazione della Shoah. Ma se non si istiga a delinquere, qualsiasi forma di negazione, di critica storica, politica, culturale, non è minimamente aggredibile da questa disposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signora Presidente, per la verità mi ero iscritto a parlare a nome del Gruppo nella dichiarazione di voto finale sul complesso del disegno di legge, che, come lei giustamente ci ha anticipato, non potrà avere luogo. Questo - con tutta l'attenzione e il rispetto per gli argomenti ascoltati da parte del presidente D'Ascola - significa che la portata emendativa del testo che noi stiamo votando è assai meno marginale di quello che pare a lui.

Tuttavia, anche a voler prescindere dalla opportunità o meno del termine «pubblicamente», anche a voler prescindere dalla presenza dell'avverbio «pubblicamente» già nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante, il senatore D'Ascola può benissimo rimproverare a noi di essere intervenuti senza aver letto del tutto e valutato la portata emendativa del suo emendamento (può darsi), ma, collega D'Ascola, che c'è di male? Questo è il parlamentarismo! In Parlamento si ha il diritto di dissentire, di pensarla diversamente. Non è il mio caso, perché (lo rassicuro), in nome della libertà corporativa della

storiografia, in prima lettura anch'io, come il collega Gotor, avevo votato contro questo disegno di legge.

Ma il punto è un altro: la ragione è di metodo. Maggioranza e opposizione sono sullo stesso piano; non ci può essere una furbizia consentita alla maggioranza solo perché è maggioranza. Quando abbiamo fatto la discussione generale sul disegno di legge, senza alcun sopracciò da parte del Presidente della Commissione, tutti gli interventi hanno lodato l'uso del termine «pubblicamente» e il lavoro della Commissione. Perché, allora, inserire un emendamento che ci porta addirittura a non poterci esprimere, come Senato, nel voto finale sul disegno di legge? Non ha senso.

Ci sono dei casi nei quali l'opposizione merita rispetto. Il senatore D'Ascola, delle cui argomentazioni ho il massimo rispetto scientifico, accademico, logico, ma non altrettanto parlamentare (perché non ci ha detto che l'emendamento non è stato delegato al Governo, che non è stato delegato al relatore, e che se lo è attribuito lui come Presidente della Commissione), consenta a noi, che non abbiamo mai creduto che il sospetto fosse l'anticamera della verità, di pensare che ciò sia avvenuto perché sul «Corriere della Sera» del giorno prima c'era una sguaiata intervista della Presidente della Commissione giustizia della Camera, che ha avuto anche la trivialità di fare il nome di un collega, il senatore Caliendo, che avrebbe meritato la massima solidarietà sia del Presidente della Commissione sia del Presidente del Senato. E perché il Presidente della Commissione giustizia del Senato si è incaricato di rincorrere l'ennesima mediazione tra Camera e Senato?

Del resto, signor Presidente, tutto questo ha avuto conseguenze nei nostri lavori. Io non potrò pronunziare una dichiarazione di voto a nome del nostro Gruppo su questo disegno di legge. Noi ci eravamo espressi in Assemblea, con un intervento del collega Liuzzi, a favore di questo dettato normativo. E io ho troppo stima del collega Liuzzi ed ho troppo disgusto e disprezzo del negazionismo. Il terrorismo non c'entra niente, non facciamo confusione: noi abbiamo combattuto il terrorismo delle Brigate rosse rispettando la libertà di opinione. Se siamo scivolati sul filo - direbbe Malan - del reato di opinione, è proprio perché abbiamo introdotto queste valutazioni improprie, che non avrei voluto ascoltare a proposito di un disegno di legge come questo, sul terrorismo, efficaci o meno che siano le valutazioni sul nemico alle porte, come mi pare dicesse il senatore D'Ascola.

Proprio per questo rispetto, il nostro voto, che sarebbe stato contrario all'emendamento e di astensione sul provvedimento, diventa a questo punto soltanto di astensione, avvalendoci della furbizia che consente di equiparare l'astensione in Senato a voto contrario. Siamo molto rammaricati di quello che è accaduto.

Se è possibile un inciso, quando un'opposizione chiede insistentemente, non *ad horas*, di segnalare il caso alla Giunta per il Regolamento (lo hanno chiesto i senatori Quagliariello e Giovanardi giovedì mattina), è amaro sentirsi dire il martedì che la richiesta non è pervenuta o che è già stata valutata, quando vi abbiamo ammesso i subemendamenti giovedì mattina alle ore 11. Questo non è un segno di rispetto non dico dell'opposizione, ma dei lavori dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dispiace che la discussione in Aula non sia riuscita ad aprire un vero e proprio confronto sull'intenzione del Governo e della maggioranza, senza nulla togliere al valore del Presidente della Commissione giustizia e alla correttezza del suo comportamento. Si è voluto inserire un emendamento che diventa sostitutivo dell'intero provvedimento, così vanificando ore di trattazione e di discussione fatte in Commissione giustizia sul tema. Ore di discussione che, tra l'altro, avevano portato la Commissione a decidere quasi all'unanimità una modifica sulla cosiddetta legge Mancino.

Noi, come Gruppo della Lega Nord, da tempo sollecitiamo tale modifica, perché la legge Mancino risulta essere, a nostro avviso, uno dei retaggi di una normativa che appartiene al Ventennio, che impedisce che vengano espresse le opinioni, per quanto possano essere dure e spiacevoli. È una norma facilmente sfruttabile ed utilizzabile a fini diversi da quelli che intendeva il legislatore nel momento in

cui l'ha approvata. La modifica era stata disposta e condivisa dalla Commissione giustizia e prevedeva il termine «pubblicamente» in tutti i fatti che rappresentavano e costituivano la condotta di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Ci si è poi trovati a sorpresa in Assemblea un emendamento integralmente sostitutivo. E solo per grazia del Presidente del Senato *pro tempore* è stata concessa la possibilità di proporre dei subemendamenti. Ed è solo così si è aperta una scarna discussione, che doveva invece essere un utile confronto in Commissione giustizia perché in Assemblea purtroppo vengo a dominare delle posizione di tipo politico. In Commissione si può discutere veramente sul contenuto del testo, come è stato fatto.

Quindi, trovarsi oggi con un provvedimento come quello di cui discutiamo e che siamo chiamati a votare crea anche un imbarazzo e non lo nascondo. Parlare, infatti, del reato di negazionismo, (al di là del fatto che tutti gli «ismi» rappresentano sempre delle ideologie, e che queste ultime hanno dei tempi) poteva condurre a parlare effettivamente di un problema che riguarda il negare o meno che fatti criminosi siano avvenuti nella storia; ma questo non doveva però trasformarsi in un dibattito che coinvolge un pensiero condiviso da tutti su eventi drammatici e disastrosi che hanno macchiato l'umanità e che vanno sotto il nome di Olocausto. Non si vuole che la decisione e il voto che esprimeremo sul provvedimento possano alterare o modificare il nostro pensiero sulla Shoah. È sicuramente un sentimento di serio e certo ripudio, che noi avvertiamo nei confronti di tutti i crimini di guerra. Purtroppo l'umanità non si è macchiata solo dell'Olocausto, ma ci sono stati anche altri episodi che hanno caratterizzato purtroppo, anche in una storia non così lontana, il genere umano. Ricordiamo, in particolare, anche le foibe, di cui solo recentemente è nata la memoria. Per anni era stata nascosta sotto la sabbia perché si pensava che riconoscere o meno un certo tipo di episodi delittuosi poteva essere legato a dei profili di tipo politico. È per questa ragione che noi dubitiamo del fatto di prevedere, all'interno di un codice penale, come reato una fattispecie come quella che riguarda la negazione dei crimini. Le foibe ne sono un esempio: per anni è stata negata l'esistenza di questo crimine. Ma perché ne é stato negata l'esistenza? Anche per questioni di tipo politico. Solo l'evolversi del tempo e un'apertura nuova da parte degli storici che hanno cercato di dire che la ricerca storica non deve essere politica, non deve avere delle influenze o inclinazioni, che possono essere di destra o sinistra o di qualsiasi colore, hanno consentito di andare oltre. Noi riteniamo che la storia debba avere la più ampia libertà di studio e purtroppo lo studio della storia può arrivare proprio a discutere sull'esistenza o meno di certi episodi e degli accadimenti. Gli apporti fatti da esimi studiosi in sede di audizioni non fanno che confermarlo.

In questi ultimi giorni si parla di altro sui giornali, ma non dimentichiamo il clamore che era sorto attorno a questo provvedimento. È forse troppo facile pensare di votarlo oggi senza creare un grande scompiglio, ma ricordate la discussione che è sorta proprio tra gli storici e gli studiosi che dicevano di fare attenzione a prevedere delle norme come questa. La ricerca storica non può andare in un tribunale. Forse il negazionismo può essere una menzogna e lo è, a volte, ma di certo non può essere un reato in sé.

Abbiamo forse anche la libertà di pensare il male, una libertà che deve appartenere a tutti, anche se è triste da dire. Lo hanno detto gli studiosi ascoltati in sede di audizione e lo vogliamo ricordare in questa sede: non dimentichiamo e non pensiamo che fare i legislatori, così come stiamo facendo, sia solo una questione emotiva, sulla scorta delle notizie che appaiono sui giornali. Dobbiamo veramente pensare che le norme che si approvano in questa sede non valgono soltanto il tempo delle elezioni, e che dovrebbero valere il tempo di una generazione. Ciò che approviamo invece talvolta insegue soltanto le discussioni di piazza.

Quindi, come Gruppo della Lega Nord, pur condividendo nel merito l'intento di difendere il principio secondo cui i crimini di guerra non dovrebbero mai più esistere, vogliamo fare un' azione che consideri quanto detto in audizione dal professor Luzzatto, secondo cui, probabilmente, prevedendo il reato di negazionismo c'è forse la perversa convinzione che il problema sia risolto. Infatti il problema della negazione di un crimine di guerra, con l'intento di discriminare e di creare delle convinzioni, si supera con la cultura e con lo studio vero della storia. Esso si supera - ripeto - con la cultura e non con la

previsione di una fattispecie di reato. Per questa ragione, quindi, il Gruppo della Lega Nord conferma il proprio voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Compagna)*.

*QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, se un domani si andrà a rileggere il dibattito sul provvedimento in esame, sarà difficile che qualcuno non rimanga disorientato, perché francamente abbiamo assistito a due eccessi. Quella che è andata "in onda" la scorsa settimana è stata presentata come una soluzione di compromesso residuale, di compromesso sul compromesso, e ciò è stato fatto addirittura dai banchi del Governo. Oggi, in sede di dichiarazione finale, o in sede di "surrogato" di dichiarazione di voto finale, visto che abbiamo abrogato le dichiarazioni finali, il presidente D'Ascola - che sa quali sono la stima e l'amicizia che gli porto - sinceramente mi è sembrato "sparare agli uccellini col *kalashnikov"*, evidenziando addirittura i pericoli del terrorismo internazionale per giustificare l'emendamento che stiamo votando.

Signora Presidente, il compromesso è il più nobile atto in politica, a condizione però che si colga l'oggetto, perché altrimenti rischia di creare pericolose fibrillazioni, come quelle a cui abbiamo assistito, con un riflesso burocratico da una parte e l'elevazione dei toni e la dilatazione dell'oggetto stesso dall'altra. È certamente convincente, dal punto di vista penale, la spiegazione che c'è stata portata in questa sede sul motivo per il quale l'avverbio «pubblicamente» è venuto meno. Devo tuttavia dire, da oppositore integrale di questa legge - laddove c'è puzza di reato di opinione è infatti bene prendere le distanze - che la norma, oltre ad avere una dimensione penale, ha anche una dimensione di senso comune ed è difficile pensare che il senso comune ritenga che la pubblicità o l'incitamento possano avvenire senza o a prescindere dal concreto pericolo di diffusione. È evidente che la dimensione pubblicitaria comporta una necessità di diffusione ed è evidente che questa legge, comunque, indirizza il giudice verso una direzione, che ritengo obbligata. Penso però, signor Presidente, che il problema di fondo sia un altro e cioè che si voglia trovare una soluzione nell'ambito penale ad un problema che, invece, è di natura culturale o educativa. Questo è il problema di fondo. Questo è il motivo per il quale questa legge è sbagliata. Questa legge ci porta a mettere nel mirino le opinioni in ogni caso, anche se si tratta di incitamento.

Ma perché l'incitamento terroristico contro lo Stato di Israele dovrebbe avere una aggravante se qualcuno lo fa negando la Shoah? Oggettivamente, quello che va punito è il proposito di distruzione dello Stato di Israele così come di ogni altro Stato, indipendentemente dalle ragioni che supportano questo obiettivo criminale.

Signora Presidente, proprio perché si vuole dare una soluzione penale a un problema culturale si rischia, dal punto di vista culturale, di compiere una sgrammaticatura che è evidente e che, non a caso, è stata sottolineata da tanti storici. La si può pensare come si vuole, ma la Shoah e l'Olocausto sono una cosa; i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono un'altra cosa.

Da una parte c'è un fatto accertato dal punto di vista storico. Si discute della sua ampiezza, ma è accertato. Dall'altra parte, vi sono della situazioni molto meno certe e sulle quali sia il dibattito culturale che il dibattito all'interno delle aule dei tribunali è aperto. È un dibattito non compiuto.

Quindi, qui noi ci troviamo di fronte a un bivio. O diciamo che affidiamo a un magistrato il giudizio su determinati fatti, trasformando il giudice in storico; oppure andiamo a ricercare delle verità di Stato che oggettivamente fanno a pugni con i principi propri del liberalismo.

Ma il problema è un altro, signora Presidente. Indipendentemente dalle dimensioni, la Shoah viene considerata, dalla cultura diffusa e anche dalla storiografia, un fatto unico e irripetibile. E come si può mettere un fatto unico e irripetibile accanto a fatti vari ed eventuali?

Mi consenta un ricordo personale, risalente a una delle ultime discussioni che ebbi con il mio maestro François Furet. Era da poco uscito il suo libro, "Il passato di un'illusione". Come lei sa, Furet non poteva essere certamente accusato di compiacenza nei confronti del comunismo. A una obiezione di

un allievo, che diceva che i crimini del comunismo erano, dal punto di vista numerico, ben maggiori di quelli perpetrati dal nazismo attraverso l'Olocausto, Furet rispose che non era un problema di numeri, ma il punto era la irripetibilità e l'unicità di quell'avvenimento storico.

Ricordo le sue parole quando affermava che se un kulako fosse andato in Groenlandia, Stalin avrebbe smesso di perseguitarlo; se invece un ebreo fosse andato in Groenlandia, non sarebbe per questo uscito dall'obiettivo di Hitler. Questa è la differenza che c'è tra la Shoah e quell'elenco di altri crimini e situazioni storiche deplorevoli che il senatore Giovanardi ha elencato. Dunque mettendoli insieme raggiungiamo anche l'obiettivo culturale di relativizzare la Shoah.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 18,23)**

(*Segue* QUAGLIARIELLO). Corriamo in qualche modo il rischio di banalizzare qualcosa che è unico e incredibilmente profondo nella sua radice maligna, a tal punto che chi conosce la letteratura sulla Shoah, chi ha letto i libri di Primo Levi e di Semprun, ha trovato addirittura leggeri alcuni capolavori della nostra cinematografia come «La vita è bella» o «Schindler's List», perché non in grado di offrire fino in fondo la profondità di quel dramma storico.

Ecco, signor Presidente, questa legge - che non ho votato nemmeno in prima lettura - corre tra le altre cose anche questo rischio. In un colpo solo introduce o sfiora il reato di opinione; concede un incredibile potere discrezionale al magistrato o, in alternativa, spinge verso l'accertamento di verità di Stato; e infine relativizza l'unicità di un fatto storico come la Shoah.

Essere riusciti a fare queste tre cose con un semplice disegno di legge e perlopiù composto da un solo articolo, è certamente un capolavoro per il quale vanno fatti i complimenti alla maggioranza, ma è la ragione per la quale personalmente non voterò questa legge. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Giovanardi)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, la discussione su questo tema ormai dura da anni e conferma la difficoltà a normare una materia di questo genere per il suo confine incerto e labile, come è la libertà di opinione. Invece che chiamare all'impegno autorevoli legislatori, giuristi e magistrati, tale materia necessita di un impegno forte di storici, ricercatori, insegnanti, educatori, giornalisti e intellettuali e di un'azione altrettanto forte nell'affermazione dei diritti di libertà e di rispetto dell'umanità da parte di tutti.

Non ho quindi cambiato idea rispetto alla mia opinione iniziale, che mi vedeva contrario a una legge su questa materia, e ancor di più - voglio ricordarlo a quest'Assemblea - a scorciatoie come il tentativo di far approvare il disegno di legge in sede deliberante dalla Commissione giustizia.

Credo che le prese di posizione pubbliche, anche recenti, di autorevoli storici e intellettuali, anche del mondo ebraico, ci dovrebbero richiamare a una prudenza e a una riflessione ulteriore, perché qui - come dicevano già alcuni colleghi - più che intervenire con il codice penale bisognerebbe intervenire con la formazione dei cittadini nell'accrescimento della propria conoscenza civica e nel rispetto degli altri e non tanto brandendo sanzioni pesanti che, per la verità, già esistono, allorquando l'opinione diventa istigazione e incitamento nei confronti di altri a commettere reati.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, colleghi, che mi portano a dichiarare il mio voto di astensione, non volendo andare contro l'opinione della maggioranza, cui appartengo, ma nello stesso tempo volendo confermare la mia autonomia di giudizio su questioni particolarmente delicate che riguardano la prospettiva non soltanto di questa maggioranza e di questo Parlamento, ma della Nazione. Quest'ultima deve saper distinguere tra principi fondamentali da difendere sempre e azioni legislative che molto spesso mettono in risalto convenienze e opportunità che dovrebbero essere valutate bene. *(Applausi del senatore Laniece)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei segnalare il refuso

nell'emendamento che ci accingiamo a votare: dove è scritto «sopprimere l'articolo 1» evidentemente è da intendersi «sostituire l'articolo 1» con il seguente.

Sono quasi dieci anni che il Parlamento discute dell'introduzione di una norma che sanzioni severamente condotte abominevoli quali la negazione di gravissimi crimini contro l'umanità, proseguita per di più con l'intento di istigare all'odio. La prima proposta risale addirittura al 2007 (c'era il governo Prodi) e non se ne fece nulla. A distanza di quasi dieci anni, credo sia arrivato il momento di votare questo provvedimento.

Il Movimento 5 Stelle condivide l'opportunità di approvare una norma che possa aiutare a contrastare la preoccupante diffusione di razzismo e di antisemitismo e, in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati, quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze. Noi abbiamo fatto la nostra parte e crediamo sia giunto il momento di concludere l'*iter* del provvedimento in esame. Certo, ci siamo anche assunti la responsabilità di opporci alla discussione del provvedimento in sede deliberante, per di più ad un passo dall'approvazione della sua prima versione. Il motivo era semplicissimo: quella di allora era una norma profondamente sbagliata e avevamo ragione. L'intero Senato (cioè sostanzialmente tutti i Gruppi) ci diede ragione rinviando nuovamente il testo in Commissione per essere modificato. Votando quel provvedimento in sede deliberante avremmo compromesso la libertà di opinione e di ricerca storica, perché avremmo colpito anche attività non finalizzate alla commissione di delitti o all'istigazione a commetterli. Sarebbe stato un errore enorme. Ricordo che il tutto era stato fatto per celebrare con un voto, auspicato dall'allora presidente della Repubblica Napolitano, la ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma. Certamente abbiamo avuto ragione nel chiedere allora ulteriore tempo di riflessione, perché il testo inizialmente proposto dalla maggioranza era profondamente sbagliato, come è stato riconosciuto da tutti. Tuttavia non sono pervenute le scuse di chi in quell'occasione per questo motivo ci accusò di xenofobia. Certo, evidentemente l'onestà intellettuale non ha cittadinanza in questo Parlamento.

Ora comunque in terza lettura si stanno approvando nuove modifiche al testo, che dovrà dunque tornare alla Camera. Naturalmente questo è anche il valore del bicameralismo, ovvero cercare di scoprire se ci sono degli errori, dei punti deboli nei disegni di legge e possibilmente correggerli; ricordo però che in un sistema monocamerale tali modifiche non si potranno più apportare; modifiche volute da una maggioranza che intende abolire il sistema bicamerale, commettendo quindi un doppio errore.

Non vi è dubbio alcuno che il più efficace contrasto al drammatico aumento di forme di negazione di fatti storici incontrovertibili come la Shoah deve essere, in primo luogo, un fatto culturale, di formazione della pubblica opinione nelle scuole; tuttavia non ci sottraiamo dal convenire sull'opportunità di un intervento sul piano giuridico che voglia anche essere un forte richiamo a non dimenticare, oltre che un elemento di dissenso per quelle forme di negazionismo che rappresentano uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste, peraltro fin troppo spesso legate a finalità politiche, in cui la critica della realtà è diretta a procurare e fomentare l'odio razziale.

Venendo al provvedimento in esame, non possiamo che fare alcune brevi considerazioni.

In primo luogo l'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola, riscrive per intero il disegno di legge, annichilendo di fatto il lavoro svolto dalla Commissione.

In secondo luogo,il testo ricevuto *ex novo* in Aula in avvio di seduta avrebbe potuto e dovuto probabilmente essere ben più dibattuto: un'ora per la presentazione dei subemendamenti è tutto ciò che è stato concesso al Parlamento.

In terzo luogo, il lavoro di accertamento della verità delegato ai giudici con il presente provvedimento, senza nessuna indicazione circa i fatti indicati nelle sentenze pronunciate da organi di giustizia internazionali, rischia di conferire un mandato troppo ampio, quasi a voler scaricare sulla magistratura il mancato coraggio della politica ad adempiere fino in fondo al proprio ruolo. Insomma, se fossimo maggioranza e questa norma l'avessimo proposta noi, l'avremmo formulata come aggravante di reato presupposto e modificata nei termini esposti e, con tutta probabilità, licenziata anche da qualche anno. Siamo tuttavia ben consapevoli di non essere in maggioranza e diamo comunque atto che la proposta

presentata dall'emendamento D'Ascola ha l'indiscusso vantaggio di non scalfire l'efficacia della legge Mancino nella sua portata più generale.

Consideriamo positivamente anche il fatto che su questo testo ci possa essere un'ampia convergenza politica, auspicata in entrambi i rami del Parlamento, trattandosi di una norma importante, non solo e non tanto per la sua portata normativa, quanto piuttosto per il messaggio chiaro in essa contenuto e che viene, suo tramite, inviato al Paese.

Consideriamo inoltre che il testo proposto, che certamente non è il migliore possibile, sia comunque sufficientemente equilibrato e rappresenti dunque, un'efficace via d'uscita ad una *impasse* che dura in Parlamento ormai da troppi anni. Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi trovo davvero in una situazione in cui speravo di non trovarmi. La Commissione ha approvato all'unanimità un testo, dunque, evidentemente, anche con il voto del Gruppo Forza Italia, ed è a quel voto che mi riferisco per indicare la volontà del mio Gruppo rispetto a questo disegno di legge. Mi riferisco a tale voto perché, con una procedura che non è stata decisa da lei, presidente Gasparri, ma è stata introdotta in un momento in cui lei non presiedeva, dunque sotto un'altra Presidenza, è stata stabilita una cosa francamente paradossale, e cioè che abbiamo un testo base, quello sul quale quest'Aula sta lavorando a tutti gli effetti, anche in questo momento. L'unico testo che è legittimato da un voto, il testo sul quale ci dovremmo esprimere, è quello approvato dalla Commissione, all'unanimità per di più. Ebbene, siamo liberi, abbiamo il diritto di esprimerci su quel testo? Abbiamo il diritto di dire che il testo approvato all'unanimità dalla Commissione è quello che preferiamo? Direi di sì, visto che è stato approvato, per l'appunto, dalla Commissione e che in questo momento è in discussione. È stato però presentato l'emendamento del senatore D'Ascola, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Sono cose che capitano, a volte anche quando il disegno di legge è composto da centinaia di commi, che sappiamo, magari, possono contenere forzature finalizzate ad altre cose; in questo caso però il disegno di legge è breve e dunque ci può stare. Sotto la sua Presidenza, presidente Gasparri, sono stati accettati i subemendamenti, li abbiamo discussi e sono stati tutti respinti. Resta a questo punto il testo della Commissione e la proposta modificativa presentata dal senatore D'Ascola. Io vorrei potermi esprimere contro questo emendamento perché lo riteniamo, come abbiamo ampiamente illustrato anche in sede di votazione dei subemendamenti, fortemente peggiorativo di quanto approvato all'unanimità in Commissione. Vorremmo essere liberi di poterci esprimere su quello che resta e cioè, a questo punto, il testo D'Ascola, dato che sembra abbastanza definito che la maggioranza di Governo approverà questo emendamento. Io vorrei che il mio Gruppo e che ciascuno di noi si potesse esprimere sul testo perché ora la scelta dovrebbe essere tra il testo della Commissione e la proposta D'Ascola. Una volta che la proposta D'Ascola fosse approvata, e verosimilmente lo sarà, dovremmo poterci esprime sulla scelta di avere il testo D'Ascola o non avere nessuno testo. In questo secondo caso credo che, probabilmente con dissensi nel mio Gruppo, sarei a favore di quel testo: meglio un testo che ha molte carenze che nessun testo.

Comunque, al di là di quello che posso pensare io o può pensare il mio Gruppo, deve essere un diritto del Senato potersi esprime su un emendamento e ognuno di noi deve essere libero di poter dire che preferisce il testo base, ripeto approvato all'unanimità dalla Commissione, rispetto a quello proposto dall'emendamento D'Ascola, per poi potersi esprimere nella scelta tra il testo così emendato e nessun testo.

Di questa procedura, francamente, in ormai quindici anni di Senato non ricordo alcun precedente, perché penso che assai difficilmente ci sia stato un emendamento, interamente sostitutivo di un testo approvato dalla Commissione, quale unico testo del disegno di legge. Se anche fosse, dovrebbe prevalere la possibilità di esprimersi non su un testo qualsiasi - perché può succedere che un emendamento sia precluso, ma che sia precluso il testo della Commissione è follia - ma a favore del

testo della Commissione.

Sono libero di dire, come dico - ed entro ora nel merito - che l'emendamento che stiamo discutendo, e che però costituirà, se approvato, l'intero disegno di legge, ci lascia alquanto insoddisfatti. Veniamo alle differenze principali.

Il Senato aveva già approvato per due volte un testo (in Assemblea e poi in Commissione) in cui si introduceva il requisito del «pubblicamente» per quanto riguarda non solo questo caso particolare ma tutti i casi di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale. Era già stato deciso in prima lettura dal Senato e poi confermato dalla Commissione, in seconda lettura, di estendere il requisito a tutti. L'emendamento D'Ascola lo elimina in generale e lo reintroduce con una formula estremamente ambigua e suscettibile di grande discrezionalità da parte del giudice.

D'altra parte, il testo è espresso in modo così vago che il giudice sarà obbligato ad esercitare un'enorme discrezionalità; dunque, meno certezza del diritto: esattamente l'opposto di quanto ci si prefiggeva.

In secondo luogo, è stato respinto il sensatissimo emendamento che chiedeva perlomeno di ridurre l'applicazione della norma nel caso dei crimini di guerra - che a mio parere sono troppo numerosi così come inquadrati nell'attuale testo - limitandola a quelli in cui ci sia stata una sentenza di tribunale. Qui invece rischiamo di poter perseguire tutto e il contrario di tutto, alla fine perdendo così di vista il vero obiettivo che si voleva perseguire con il disegno di legge, di cui mi onoro di essere il secondo firmatario (ero il primo firmatario nella scorsa legislatura; è stato un lavoro lungo), nel testo approvato in prima lettura dal Senato e poi in Commissione dal Senato

In questi tempi dove gli atti di ostilità verso gli ebrei, quelli che ad esempio sono nel nostro Paese e in Europa e di quelli che sono in Israele, in questo tempo in cui i pochissimi sopravvissuti a questa mostruosità sono sempre più anziani - e l'inevitabile passare degli anni fa sì che siano sempre meno numerosi - l'intendimento è che questa memoria non sia soggetta al pericolo di cancellazione.

Era opportuno mettere nella nostra legge un sigillo che ponesse rimedio alla mostruosità che si svolse proprio in queste Aule parlamentari, nel 1938, con l'approvazione delle leggi razziali che sono un orrore, una macchia di infamia sul nostro Paese. Purtroppo, questo intendimento è stato vanificato da una logica ancora una volta di maggioranza di Governo, di compromessi tra varie correnti, in questo caso, magari, addirittura per la sete di protagonismo di qualche Presidente di Commissione, e non mi riferisco al presidente D'Ascola, ma ad altro Presidente di Commissione giustizia di un altro ramo del Parlamento, la quale però, tutto sommato, è libera di esprimere ciò che vuole. Noi, però, dovremmo essere liberi di procedere nel nostro lavoro, e se abbiamo detto sì all'unanimità ad un testo in Commissione, dovremmo avere la dignità di dire sì allo stesso testo anche in Aula, e non fare di questo disegno di legge, che è il più bipartisan di tutti quelli che abbiamo esaminato dall'inizio della legislatura (nel senso che parte e va avanti come bipartisan), una questione, ancora una volta, di maggioranza e opposizione.

Com'è stato evidenziato dalla mancanza di risposte su precise richieste fatte nella tutto sommato breve discussione sui subemendamenti, l'unica giustificazione a questo testo al posto di quello della Commissione è che bisognava raggiungere un compromesso di maggioranza tra personalismi emersi in altra parte del Parlamento.

Con profondo rincrescimento, annuncio pertanto che il Gruppo Forza Italia non parteciperà a questo voto in ragione di una procedura che non condividiamo assolutamente, che riteniamo pericolosa e che temiamo verrà applicata in ben altre circostanze, che - francamente - non abbiamo la fantasia di sapere quali saranno, ma in relazione alle quali è chiaro che questa sarà una forzatura inaccettabile. Non vogliamo votare contro un testo che diventa obbligatoriamente l'unica cosa su cui ci si può esprimere. C'è un testo della Commissione su cui non ci possiamo esprimere, in quanto dobbiamo esprimerci su un altro testo, nato al di fuori dell'esame e della logica della discussione avvenute in Commissione e in Aula. Allo stesso modo, non possiamo votare a favore di un emendamento che formalmente riteniamo fortemente peggiorativo rispetto al testo della Commissione.

Richiamandomi al voto favorevole espresso in Commissione, dichiaro il non voto del Gruppo Forza Italia all'emendamento in esame, che riteniamo peggiorativo, e a questa procedura che riteniamo pericolosa e sbagliata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intervengo per fare una precisazione al senatore Malan e a tutta l'Assemblea.

Desidero anzitutto ringraziare il senatore Malan per aver ricordato il fatto che chi ha presieduto i lavori nei giorni scorsi ha consentito, in base a una richiesta di applicazione dell'articolo 100 del Regolamento del Senato (cito a memoria), la possibilità di presentare dei subemendamenti che hanno consentito, in varie sedute, una discussione.

Resta però ovviamente il fatto che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola, essendo interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge in esame, comporta, con la sua eventuale approvazione, la sostituzione del testo del disegno di legge.

Conseguentemente, come si è detto più volte, ove tale emendamento venisse approvato, risulteranno preclusi tutti i restanti emendamenti e non si procederà alla votazione finale del disegno di legge.

Infatti, in caso di approvazione del nuovo testo interamente sostitutivo di quello in esame, l'eventuale votazione finale costituirebbe una violazione del principio del *ne bis in idem*, votando due volte sulla stessa cosa. L'articolo 120, comma 2, del Regolamento del Senato stabilisce, infatti, che quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge, senza la previa votazione dell'unico articolo, che rappresenterebbe, diversamente, una duplicazione dello stesso oggetto di voto.

Ho voluto ribadire ciò per chiarezza dei nostri lavori.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. C'è il *bis,* ma non l'*idem*!

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, arriviamo a questo voto, che per il Partito Democratico sarà favorevole, dopo un lungo, travagliato e complesso cammino, che in alcuni momenti ha unito quasi all'unanimità quest'Assemblea, mentre in altri non lo ha saputo fare.

Colleghi, il cammino è lungo e si collega idealmente a una pagina buia della storia del nostro Paese: mi riferisco alle cosiddette leggi razziali del 1938. Nel frattempo nel mondo, accanto alla Shoah, sono cresciuti altri crimini devastanti contro l'umanità. Di fronte al riemergere, anche in questi ultimi anni e mesi, delle culture dell'odio e della violenza ci siamo posti il problema di come intervenire e quale strada utilizzare. Abbiamo così deciso e confermato - tale indirizzo è presente anche nel testo al nostro esame - che contro le opinioni, anche quelle più abominevoli e odiose, che tutti rifiutiamo moralmente e culturalmente, non dobbiamo ricorrere all'arma del diritto penale. Abbiamo deciso cioè di confrontarci, contro questa realtà presente oggi in Italia, in Europa e nel mondo, con gli strumenti della cultura, dell'educazione, del confronto democratico, della libera espressione e della capacità di persuasione, che è l'arma fondamentale che esiste in una democrazia. Invece, contro quelle forme di odio che vengono definite in modo molto concreto nella norma che vi viene proposta, come forme di propaganda, di istigazione e di incitamento, e che sono orientate a produrre dei delitti (delitti, cari colleghi!), di fronte a questa realtà, come ci viene proposta oggi nella nostra società, allora sì che si può ricorrere all'arma del diritto penale. È la scelta che è stata fatta.

E questa scelta, cari colleghi, non è stata fatta con un colpo di mano in Aula, ma è stata fatta raccogliendo l'elaborazione e il lavorìo che abbiamo prodotto proprio qui al Senato, a partire dalla Commissione, e che oggi si racchiude nell'emendamento che ci viene proposto a prima firma del presidente D'Ascola. Colleghi, vi informo che vi apprestate a votare un testo che, tranne solo un piccolo ma importante cambiamento (di cui parlerò tra poco), è stato già votato l'11 febbraio 2015 ed è stato votato quasi all'unanimità. Ci sono dei colleghi che adesso criticano questa soluzione; ma si tratta di una soluzione che hanno già votato l'11 febbraio 2015, in quella soluzione del Senato dove c'era

tutta l'espressione dell'emendamento del senatore D'Ascola, tranne il famoso «pubblicamente». Cari colleghi, il testo che abbiamo già votato quasi all'unanimità - e vorrei che tutti i colleghi senatori facessero loro questo esame di coscienza rispetto a quel voto - già conteneva tutte le famose espressioni: «propaganda», «istigazione», «pubblico incitamento», «che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah» (quest'ultima indicata in modo esplicito e convintamente); nel testo dell'emendamento D'Ascola si fa anche riferimento ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato dal nostro Paese con la legge 12 luglio1999, n. 232.

Colleghi, questa scelta fu fatta dal Senato l'11 febbraio 2015. Cari colleghi, questa scelta è stata confermata dalla Commissione appena pochi giorni fa; nessun cambiamento è stato apportato su questi punti fondamentali in Commissione; ecco perché sembra strano che qui in Aula adesso sorgano dei dubbi su quelle scelte fondamentali che tutti insieme abbiamo fatto, anche con quelli che qui adesso dichiarano il loro voto contrario. Strano. Mi auguro che questo cambiamento sia il prodotto di una legittima convinzione, di una legittima revisione di un'opinione, e non sia invece attirato da uno schematico e - ahimè - povero gioco politico, che spesso non fa onore al lavoro che viene fatto e che viene qui proposto nella sua limpidezza e trasparenza.

Dicevo che c'è solo un elemento che viene modificato, l'avverbio «pubblicamente». Cari colleghi, il diritto vivente in questi anni ci ha presentato una realtà che esula dalle categorie del privato e del pubblico. Non volevamo, cari colleghi, entrare nella sfera privata (la famosa cena, che qui più volte è stata rappresentata, dove si esprimono liberamente le opinioni), tantomeno volevamo rinchiudere le scelte che abbiamo fatto dentro la più vasta categoria del pubblico, perché appunto il diritto vivente ci presenta delle fattispecie che non sono del tutto private e non sono del tutto pubbliche. Il presentatore dell'emendamento, il presidente D'Ascola, si è fatto carico di tale problema, con una formulazione solida e ben definita dal punto di vista della nostra giurisprudenza: «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Nessun reato d'opinione, nessuna sentenza di Stato, ma solo la possibilità di colpire quando c'è propaganda, incitamento e istigazione verso i delitti, attraverso una norma molto rigorosa, ben solida, che ci mette in condizione, cari colleghi, di votarla con un'ampia maggioranza, che va al di là della classica maggioranza di Governo. Ecco perché, colleghi, la scelta che abbiamo fatto è molto solida.

Il richiamo agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale non fa riferimento a singoli atti. Infatti, l'articolo 6 (crimine di genocidio), l'articolo 7 (crimini contro l'umanità) e l'articolo 8 (crimini di guerra) contengono delle precise indicazioni in premessa. Per il crimine di genocidio il resto deve essere commesso nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso (altro che i singoli casi che venivano indicati, per svilirne la portata!); così i crimini contro l'umanità: se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili; così i crimini di guerra: quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico su larga scala.

Pertanto, cari colleghi, anche questo richiamo è ben solido, ratificato nel nostro Paese e ci fa evitare le pantomime che qui prima, in modo alquanto scorretto, ci venivano rappresentate.

Votiamo a favore dell'emendamento e mi auguro che quelli che hanno votato a favore sia nella votazione del Senato dell'11 febbraio 2015 sia in Commissione, in diverse occasioni, visto che ora si apprestano a votare contro, guardino alla propria coscienza e diano conto pubblicamente di questa variazione, sempre legittima, ma - mi auguro - non strumentale ai giochi politici. Scriveremo questa pagina di storia; la vogliamo scrivere insieme e il Senato può andare orgoglioso della votazione che si appresta a fare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo voterò contro questo emendamento interamente sostituivo, nonostante le mie radicate convinzioni circa la pericolosa

ripresa, nella stessa dimensione europea, di sentimenti antisemiti e la necessità di contrastarli in ciascun Paese e con azioni coordinate. La stessa difesa dello Stato di Israele ne è parte essenziale.

Ma tutto ciò non può condurmi ad accettare un provvedimento, di cui contesto soprattutto il fatto che esso concorre a un'altrettanto pericolosa estensione della qualificazione penale dei comportamenti umani nel momento in cui dovremmo prendere la strada opposta, secondo criteri di semplicità e di certezza.

Riconosco il tentativo di contenimento del danno operato dal presidente D'Ascola, tentando di circoscrivere il campo di applicazione della norma penale. Rimane, tuttavia, ampio il rinvio all'apprezzamento discrezionale del magistrato e soprattutto rimane quel reato di opinione che, per chi ha una qualsivoglia cultura liberale, rappresenta una «contradizion che nol consente». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Albertini, Liuzzi e Quagliariello)*.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il mio voto sarà in dissenso dal Gruppo - perché voterò contro - soprattutto dopo aver sentito l'intervento del senatore Lumia, che non mi ha affatto convinto, anzi mi ha convinto a votare contro. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico «Don Luigi Sturzo» di Bagheria, in provincia di Palermo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 54-B (ore 18,57)

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la questione che vorrei sottoporre riguarda quanto lei ha annunciato e quanto ha annunciato la presidente Fedeli in ordine al fatto che, una volta votato l'emendamento D'Ascola, non si debba procedere ad altra votazione.

In realtà, l'articolo 120, comma 2, ha a mio giudizio una interpretazione ben diversa. Quando l'articolo 120 recita che «dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo» - nel caso di un disegno di legge di un solo articolo - «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge», impone che si voti il disegno di legge. Può evitarsi solamente la votazione dell'articolo, essendo il provvedimento composto di un solo articolo; si evita la votazione dell'articolo, ma si deve votare il disegno di legge. L'articolo lo dice chiaramente: «senz'altro», e questa espressione si riferisce al superamento della fase della votazione dell'articolo.

Adesso siamo in presenza di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e quest'ultimo, come ha ricordato il senatore Malan, scaturiva da un testo approvato all'unanimità dalla Commissione. Quindi ora, votando l'emendamento, siamo chiamati a scegliere fra due testi nella loro dizione letterale e anche sostanziale. Dopodiché, siamo chiamati a scegliere sul disegno di legge, avendo ascoltato molti interventi, compreso quelli del senatore Quagliariello, se votare a favore o meno la legge nella sua essenza di introduzione del reato di negazionismo. Una cosa è scegliere un testo (e, come legislatori, dobbiamo scegliere quello che riteniamo più adatto ad essere inserito nel nostro *corpus iuris*); un'altra è fare una valutazione sull'opportunità di inserire una legge di tal fatta nel nostro ordinamento.

Quindi mi permetto di invitarla a una riflessione, perché il comma 2 dell'articolo 120, a mio giudizio,

indica inequivocabilmente che debba non votarsi l'articolo, in quanto esso è esaurito dalla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo; ma lo stesso articolo 120 dice che «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge». A mio giudizio, dopo aver votato l'emendamento (immagino quale sarà la sua sorte, visto che dalle dichiarazioni di voto ho sentito che vi sarà un'approvazione), ognuno di noi, nella sua coscienza di parlamentare, sarà chiamato ad esprimere un voto politico, nel senso buono del termine, sul disegno di legge.

Quindi, signor Presidente, vorrei invitarla a una riflessione su questa interpretazione dell'articolo 120, comma 2, che secondo me è inequivocabile: il «senz'altro» si riferisce all'opportunità di non votare un articolo che è già stato così definito, e infatti il «senz'altro» precede il discorso che si voti il disegno di legge, comprese le dichiarazioni di voto. Adesso, votato l'emendamento, dovremmo votare l'articolo con dichiarazioni di voto: questo sì che sarebbe un doppione rispetto alla votazione finale, perché voteremmo un articolo che è lo stesso del voto finale. Ma dovendo saltare la votazione dell'articolo, come prevede il comma 2 dell'articolo 120, noi abbiamo, signor Presidente, il diritto di votare, con dichiarazioni di voto, il testo finale in quanto legge. Oggi stiamo votando un testo che compone l'articolo.

Ripeto, potrei essere chiamato ad una valutazione sull'opportunità letterale, ossia che questa composizione dell'articolo 1 sia migliore o peggiore; poi sarò chiamato ad esprimere la mia valutazione politica sul disegno di legge. Perché mi si vuole precludere la possibilità, prima, di fare una scelta di opportunità legislativa e, poi, la mia scelta di carattere sostanziale-politico? Io lo ritengo un precedente pericolosissimo e se lei, signor Presidente, dovesse comunque addivenire a quanto già indicato dalla Presidenza, le chiedo di convocare immediatamente - ove mai in Senato in questa legislatura sia ancora possibile - la Giunta per il Regolamento, per decidere su una questione che non può essere decisa a cuor leggero. *(Applausi delle senatrici Fucksia e Mussini).*

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, non vorrei ripetere quanto ho già detto prima, però credo, per cortesia nei confronti suoi e dell'Assemblea, che io debba ribadire - e mi fa piacere essermi trovato a presiedere quando ho riaperto il termine per la presentazione dei subemendamenti - che posso sbagliare, ma ritengo di interpretare correttamente il Regolamento con imparzialità. Quando taluni Gruppi hanno fatto una richiesta, a fronte di un importante emendamento del relatore, hanno poi dato atto alla Presidenza di quella seduta della valutazione fatta, ossia di aver consentito ai colleghi di subemendare. Alcuni non sono stati d'accordo, ma mi sembrava una procedura corretta e conforme all'articolo 100 del Regolamento, tant'è che la discussione si è fatta sui subemendamenti, che potevano essere approvati o no, ma questo dipende dall'Assemblea.

Adesso, senza dover ripetere, noi stiamo agendo sulla base di un principio elementare: se questo emendamento fosse approvato, essendo interamente sostitutivo, non avrebbe senso rivotare e ciò in base al principio illustrato, ben noto e che non ho certamente inventato io, del *ne bis in idem.* Per cui non si dovrebbe rivotare qualcosa che è già stato approvato. Peraltro, senza scomodare antichi principi di diritto, anche il nostro più moderno Regolamento, all'articolo 97, comma 2, afferma che sono inammissibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione. Se noi approviamo l'emendamento interamente sostitutivo non possiamo rivotare su un altro testo che a quel punto è stato sostituito. Ove invece venisse respinto l'emendamento D'Ascola - non lo abbiamo ancora votato e l'Assemblea è sovrana - si proseguirebbe perché l'Assemblea si sarebbe espressa evidentemente immaginando migliore l'altro testo, che non scomparirebbe e sarebbe discusso. La possibilità di far approvare l'altro testo è nelle mani dell'Assemblea, come in tutte le votazioni.

La sua richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento la giriamo al Presidente del Senato, che credo l'avrà seguita e che, come lei sa, presiede la Giunta.

In termini di principi tutte le discussioni sono benvenute. Per quanto mi riguarda, sia in un'occasione che nell'altra, ho preso una decisione ritenendo di rispettare il Regolamento e non per accontentare una parte. Del resto, chi preside deve farlo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.401, presentato dal senatore D'Ascola.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti presentati al disegno di legge, il cui esame si è così concluso.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente se si può procedere all'inversione dell'ordine del giorno e portare in discussione il terzo punto previsto per oggi che concerne le disposizioni riguardanti la legge europea del 2015 e i due documenti collegati riguardanti le risoluzioni adottate dalla Commissione 14a.

Si tratta di un provvedimento urgente perché ci consente di sanare delle procedure d'infrazione. Credo che, quindi, possa vedersi riconosciuta una priorità rispetto ad altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno può intervenire un senatore a favore e uno contro.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sono contrario.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Esprimo parere favorevole alla proposta avanzata dal collega Cociancich.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inversione dell'ordine del giorno.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SANTANGELO *(M5S)*. Fate sempre lo stesso gioco!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Cociancich.

È approvata.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015*** *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(*Doc.* XXIV, n. 56) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»***

(*Doc.* XXIV, n. 59) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. *LXXXVII, n. 4)»*** **(ore 19,09)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che rimanga agli atti quanto sto per dire, perché la furbizia regolamentare che lei ha messo in atto poc'anzi, in fase di appoggio alla richiesta di verifica del numero legale, con tutto il tavolo della Presidenza, è assolutamente vergognosa.

PRESIDENTE. Quale sarebbe la furbizia?

SANTANGELO *(M5S)*. Lei deve comunque mantenere sempre la stessa elasticità, anche durante la fase di appoggio alla richiesta di verifica del numero legale, così come avviene la mattina, quando i senatori votano anche con dieci minuti di ritardo: pretendo che venga sempre utilizzato lo stesso metodo. Dal punto di vista regolamentare lei conosce la mia precisione e le assicuro che, da ora in poi, non le darò più assolutamente fiato su questo argomento e resterò sempre sul pezzo. Glielo assicuro e chiedo che quanto sto dicendo resti agli atti, perché la possibilità di chiedere la verifica del numero legale è rimasta aperta soltanto per tre secondi.

PRESIDENTE. Non è così: adesso faremo cronometrare. C'è il tabellone, senatore Santangelo, e poi si tratta di una procedura elettronica.

SANTANGELO *(M5S)*. Allora non ha funzionato il sistema.

PRESIDENTE Non lo so: faremo una verifica.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, la invito ad essere imparziale e corretto.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, riflettendo sul suo rilievo, le faccio presente che spesso, quando ci sono prime votazioni, di mattina o di pomeriggio, è prassi consentire ai colleghi di finire di ritirare le tessere di votazione o di raggiungere il proprio posto. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Prima ho fatto un richiamo a tutti i colleghi, vista la delicatezza della discussione, chiedendo se avessero espresso pienamente il proprio voto. La procedura di sostegno alla richiesta di verifica del numero legale si è svolta secondo la normale prassi, senza alcun interesse: del resto, non si capisce quale sarebbe stato l'interesse.

SANTANGELO *(M5S)*. C'è il Regolamento, non la prassi!

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatrice Comaroli, stava per prendere la parola il relatore.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei evidenziare un problema, prima che inizi la relazione, perché oggi in Commissione bilancio è emerso un problema sul testo, che ora il relatore sta

per illustrare. Quindi, secondo me, prima di iniziare la relazione bisognerebbe accertarsi dell'esito della discussione in Commissione bilancio, perché c'è veramente un problema di copertura, tant'è che abbiamo posticipato a domani l'esame completo.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, prima di passare all'esame degli emendamenti, la sua osservazione dovrà trovare adeguata risposta, secondo le nostre regole.

Il relatore sul disegno di legge n. 2228, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 14a Commissione mi ha dato mandato di riferire a quest'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge europea, così come modificato durante l'esame in Commissione. Ritengo che si tratti di un buon testo, in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti al nostro Paese nel rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea.

Ricordo, innanzitutto, che l'annuale disegno di legge europea, così come previsto dalle legge n. 234 del 2012 ha il compito principale di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo. Un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso lungo e elaborato, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Un percorso che passa attraverso molteplici fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico, seppur nel quadro di un interesse più generale, che è quello dell'Unione europea, che deve essere coesa e funzionale.

In questo senso, mi riferisco ad alcuni articoli del provvedimento, che vanno letti a fronte dell'interesse nazionale di riduzione dei casi di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea, senza per questo rappresentare un abbandono della volontà di tutelare e promuovere i diritti, gli interessi e le specificità delle nostre imprese e dei nostri cittadini. Tuttavia, proprio questo secondo aspetto esula dal contenuto proprio della legge europea, così come è stata pensata e architettata nell'ambito della legge n. 234 del 2012.

La sede opportuna dove far confluire l'esigenza di tutela delle specificità del tessuto economico e sociale italiano dovrà necessariamente essere quella di provvedimenti diversi dalla legge europea, oppure dovrà essere oggetto di azioni politiche da promuovere in sede europea, presso il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Queste azioni concrete sono intraprese principalmente dal Governo, durante il processo decisionale europeo, ma anche il Parlamento nazionale interviene a pieno titolo, con atti di indirizzo al Governo e attraverso il dialogo politico con le istituzioni europee e lo scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative che pervengono al Parlamento.

Il disegno di legge, presentato al Senato lo scorso 3 febbraio con 22 articoli, si compone ora di un totale di 38 articoli. Di questi, 16 sono diretti a chiudere casi EU Pilot, 4 servono per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e 2 a risolvere procedure nell'ambito degli aiuti di Stato. I restanti 16 articoli recano modifiche alla normativa nazionale, al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione.

Unitamente al disegno di legge, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Secondo gli ultimi dati disponibili, che tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea il 28 aprile 2016, il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 80 procedure, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro mirato ed efficace, messo in atto dal Governo, con il supporto del Parlamento, che ha portato il numero ad un livello che può essere definito

fisiologico, paragonabile a quello degli altri Stati membri.

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie. In caso di inadempimento di tale sentenza si può aprire una seconda fase, che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

Per quanto riguarda la procedura denominata EU Pilot, essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri, trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea e la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione.

Passo ora, Presidente, a leggere il contenuto degli articoli che compongono la legge europea, ovviamente in modo sintetico.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare, con la lettera *a)* si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis*, sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto.

Con la lettera *b)* si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

A quest' ultimo riguardo, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori di oli di oliva, è stato approvato, in Commissione, un emendamento a mia firma, volto a inasprire le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di indicazione in etichetta della scadenza dell'olio. *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

Sembrano cose noiose, ma in realtà c'è stato un dibattito molto intenso in Commissione. Quindi, credo che siano temi importanti.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate

da altri Stati membri, di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine «del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisce dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

L'articolo 4 - introdotto durante l'esame in Commissione - reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le modifiche si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefici» con quella di «rischi/benefici», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5 - introdotto durante l'esame in Commissione - estende la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di sostanze e delle miscele, anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, modificativo del precedente.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

Presidente, rendendomi conto che questa lettura è particolarmente noiosa, se mi permette, mi limiterei a enunciare i titoli dei vari articoli, consegnando poi il testo integrale dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna, in modo tale che chi fosse interessato a conoscere anche il numero dei regolamenti possa farlo leggendo il rendiconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. L'articolo 6 è relativo alle Società organismi di attestazione (SOA).

L'articolo 7 riguarda la tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco.

L'articolo 8, introdotto durante l'esame in Commissione, abroga il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di chiudere il caso EU Pilot n. 7622. Secondo la Commissione europea, infatti, tale norma esclude in ogni caso che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, del personale già impiegato nell'appalto, costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

L'articolo 9 consente al dipartimento per la giustizia minorile di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti, nonché di accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso.

L'articolo 10 riguarda le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato, dando anche all'estero potere ed efficacia agli atti formati nel nostro Paese.

L'articolo 11 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 12 interviene sulla normativa relativa al permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 13 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia.

L'articolo 14 riguarda il superamento di alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli

accordi comunitari di attuazione dell'accordo di associazione per quanto concerne l'importazione temporanea di autoveicoli.

L'articolo 15 riguarda l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia.

L'articolo 16 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso.

L'articolo 17 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante le agevolazioni fiscali ai consorzi agrari.

L'articolo 18 riguarda la cosiddetta *tonnage tax*.

L'articolo 19 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

L'articolo 20 concerne il regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.

L'articolo 21 riguarda la materia degli aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919.

L'articolo 22 interviene in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

L'articolo 23 interviene sul trattamento fiscale della raccolta dei tartufi.

L'articolo 24 riguarda possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria.

L'articolo 25 introduce disposizioni sanzionatorie per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955, in particolare con riguardo alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 27 interviene sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

L'articolo 28 riguarda il terzo pacchetto energia.

Gli articoli da 29 a 34 recano disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

L'articolo 35 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 36 interviene nella stessa legge n. 234 del 2012, con modifiche in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 37, introdotto durante l'esame in Commissione, incrementa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della *privacy*.

L'articola 38 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Mirabelli, relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59. Ne ha facoltà.

MIRABELLI, *relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59*. Signor Presidente, illustro le risoluzioni presentate e approvate in 14a Commissione su due importanti documenti, il primo dei quali è l'affare assegnato relativo alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, prodotto dal Governo.

La discussione su questa relazione ha consentito a tutte le Commissioni permanenti del Senato di esaminare i contenuti di rispettiva competenza, non appena il Governo ha provveduto a presentarla alle Camere. Stiamo parlando di uno strumento importante per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Parlamento rispetto all'attività e al lavoro del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La prima parte della risoluzione, che riguarda il consuntivo dell'azione del Governo nell'Unione europea, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. Si

divide a sua volta in tre capitoli: il primo riguarda le due Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, della Lettonia e del Lussemburgo, successive a quella italiana; il secondo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento alla cosiddetta *better regulation*, al negoziato sull'ipotesi di Brexit, alla riforma del tribunale dell'Unione europea, alla tutela del *rule of law* dell'Unione Europea, all'adesione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie, fiscali e di bilancio del piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, e dell'unione bancaria e dei mercati finanziari.

Questa prima parte si occupa del rapporto tra i cittadini e l'Unione Europea e della necessità di legiferare meglio e quindi esamina la possibilità di verifiche attente rispetto alle conseguenze e alla gestione delle leggi che l'Unione europea definisce.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali come le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali e politiche settoriali, quali le politiche di natura sociale e quelle rivolte al rafforzato di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questa seconda parte si affrontano nel dettaglio le questioni legate al piano Juncker e ai 315 miliardi per investimenti pubblici e privati che vi erano previsti nel 2015.

La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustra le azioni in materia di politica estera e il Governo rivendica il ruolo che ha avuto nel 2015, ponendo il Mediterraneo come priorità assoluta della nazione europea e spendendosi per una soluzione politica della crisi libica. Aggiungo che il Governo, sulla cooperazione allo sviluppo, ha insistito nel 2015 sottolineando il nesso stretto tra immigrazione e sviluppo.

La quarta parte riguarda l'attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea e la quinta parte è infine dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee con particolare riguardo al ruolo del comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea e del comitato tecnico di valutazione.

Per quanto riguarda, invece, la seconda risoluzione, essa attiene alle priorità dell'Unione europea per il 2016. Anche questo lavoro ha consentito a tutte le Commissioni permanenti di esaminare contestualmente tre importanti documenti programmatici annuali: due dell'Unione europea e uno del Governo italiano.

Si tratta del programma di lavoro della Commissione per il 2016, che ha un titolo significativo: «È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione»; del programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta, e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016, presentata alle Camere dal Governo. Questi documenti sono stati esaminati da tutte le Commissioni permanenti, ma abbiamo esaminato i documenti programmatici anche con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, da cui è venuto un importante contributo sul merito della risoluzione.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 conferma strutturalmente la medesima falsariga di quello del 2015, sviluppando e aggiornando le dieci priorità degli orientamenti politici formulati dal presidente Juncker all'avvio della nuova Commissione. Anche l'idea di fondo del programma, che lo scorso anno era espressa con il titolo «Un nuovo inizio», è mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'affermazione che è il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

La Commissione, quindi, intende continuare a mettere in atto e guidare un'azione energica, in discontinuità politica rispetto al passato, per fare fronte alle sfide epocali connesse con la crisi economica, finanziaria, istituzionale e sociale, aggravata ulteriormente dalla minaccia globale del terrorismo di matrice islamista e da una pressione migratoria senza precedenti sulle frontiere meridionali dell'Unione.

Serve cambiare per garantire un rapporto tra Unione europea e cittadini, che è seriamente in difficoltà. D'altra parte, non è ovviamente una scoperta mia né della nostra Commissione quella di verificare come per tanti cittadini europei l'Europa oggi anziché un'opportunità venga letta come un problema.

Vado a elencare le dieci priorità politiche, che poi producono 23 proposte legislative: occupazione, crescita e investimenti, il mercato unico digitale, la costruzione di un'unione sull'energia, il rafforzamento del mercato interno dell'Unione e la base industriale dell'Unione, sostenendo le piccole e medie imprese, l'unione monetaria più equa, l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, lo spazio di giustizia e diritti fondamentalmente basati su reciproca fiducia, verso una nuova politica dell'immigrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale della politica estera e di sicurezza comune e infine il cambiamento democratico del legiferare meglio, ovvero la questione che ponevo prima: la necessità di mettere in campo verifiche sull'impatto della legislazione europea più cogenti e attente. Queste sono le priorità.

Concludo sottolineando il fatto che in entrambi i documenti è evidente che il futuro dell'Europa si gioca su tre questioni fondamentali: come l'Europa saprà dare sviluppo ad un'Europa sociale, che sappia coniugare crescita e uno spazio comune più ampio di diritti per restituire forza e fiducia ai cittadini nel rapporto con l'Unione europea; come l'Unione europea saprà affrontare con unità il tema della lotta al terrorismo; in che modo l'Unione europea saprà affrontare il tema dell'immigrazione senza perdere i propri principi e valori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ciò che ci ha riferito la senatrice Comaroli corrisponde assolutamente al vero.

La Commissione di merito ha approvato un emendamento che era segnato dal parere contrario della 5a Commissione, *ex* articolo 81 della Costituzione. Ciò rende il testo che giunge in Assemblea assolutamente contrario ai sensi del citato articolo, ragion per cui pongo una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Credo sia inequivocabile che la Commissione bilancio dovrà esprimere nuovamente il suo parere. Tuttavia, allo stato degli atti si è approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito pertanto i colleghi a votare a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità, previa verifica del numero legale.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in qualità di Presidente della Commissione bilancio per chiarire che la Commissione non ha ancora votato il parere.

Abbiamo esaminato il punto critico riguardante il famoso articolo sulle spezie, su cui in Commissione è stato votato un emendamento che era stato da noi osservato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, la Commissione bilancio voterà domani mattina il parere, al cui interno verrà anche indicata la via per correggere il testo sulla base di una riformulazione che sarà eventualmente compito del relatore proporre. Per la regolarità dei fatti, desidero quindi precisare che il parere della Commissione sarà votato domani mattina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire nella discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore D'Alì risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, la mia tessera non funziona!

PRESIDENTE. Senatore Chiti, la sua presenza in Aula sarà comunque conteggiata ai fini del computo del numero legale.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 4 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (**54-B**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

(*) Approvato l'emendamento 1.401 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge

EMENDAMENTI

1.401/10

PALMA, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 1.401, sostituire le parole: «si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni» con le seguenti: «si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e 6 mesi per le ipotesi di cui al primo comma della lettera a), e della reclusione da 1 anno a 5 anni per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b)».

Conseguentemente, alla fine del capoverso «3-*bis*», *aggiungere le seguenti parole:* «Agli articoli 414, 414-*bis* e 415 la parola: "pubblicamente" é sostituita dalle parole: "commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/11

PALMA, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 1.401, sopprimere le parole: «parole "commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione"».

1.401/12

BATTISTA, ORELLANA

Respinto

All'emendamento 1.401, al capoverso «3-bis», sostituire le parole: «che derivi concreto» con le parole: «che ne derivi».

1.401/13

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 1.401, al punto 3-bis dopo la parola: «negazione» aggiungere le seguenti: «o l'esaltazione».

1.401/14

MALAN

Respinto

All'emendamento 1.401, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: «dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232» con le seguenti: «dall'art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1º settembre 1939 al 6 maggio 1945».

1.401/15

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, MUSSINI (*)

Respinto

All'emendamento 1.401, all'articolo 1, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999 n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.401/16

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 1.401, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».

1.401/17

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO

Respinto

All'emendamento 1.401, dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:

«3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».

1.401

D'ASCOLA

Approvato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *1*. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.402

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, sostituire le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;

b) *sopprimere la lettera a)*;

c) sopprimere la lettera b);

d) alla lettera c), sopprimere l'alinea;

e) *al capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

1.403

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, sostituire le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;

b) *sopprimere la lettera a)*;

c) sopprimere la lettera b);

d) alla lettera c), sopprimere l'alinea;

e) *al capoverso 3*-bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto dei fatti

accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale».

1.404

D'ADDA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.405

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 3, le parole: "l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico incitamento"».

1.406

D'ADDA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

1.407

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.408

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1 lettere *a) e b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione ed il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione ovvero sull'esaltazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio come definito dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale».

1.409

MUSSINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 12 luglio 1999, n. 232» inserire le seguenti: «e giudizialmente accertati, con sentenza passata in giudicato, da un Tribunale internazionale».

1.410

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* non si applica con riferimento alle seguenti fattispecie previste dall'articolo 8 dello statuto della corte Penale internazionale:

- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga

scala illegalmente ed arbitrariamente;

- deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- lanciare deliberata mente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
- disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari».

1.411

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo crimini contro l'umanità la pena è della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"».

Conseguentemente, all'articolo 415 del codice penale sostituire le parole: «da 6 mesi a 5 anni» *con le seguenti:* «fino a 3 anni».

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione crimini di genocidio e crimini contro l'umanità come definiti dall'articolo 6 e 7 dello statuto della Corte penale internazionale».

Tit.2

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio come definiti dall'articolo 6 dello statuto della Corte penale internazionale» .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Cociancich sul disegno di legge n. 2228

Onorevole Presidente, colleghi, la 14a Commissione mi ha dato mandato di riferire a quest'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge europea, così come modificato durante l'esame in Commissione.

Ritengo, anche personalmente, che si tratti di un buon testo, in grado di far compiere un ulteriore passo

in avanti al nostro Paese nel rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea.

Ricordo, anzitutto a me stesso, che l'annuale disegno di legge europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, ha il compito precipuo di ridurre o eliminare i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo. Un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso lungo ed elaborato, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Un percorso che passa attraverso molteplici fasi di negoziato, gestite dal Governo, in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, del nostro tessuto sociale ed economico, seppure nel quadro di un interesse più generale che è quello di un'Unione europea coesa e funzionale.

In questo senso, mi riferisco ad alcuni articoli del provvedimento, che vanno letti a fronte dell'interesse nazionale di riduzione dei casi di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea, senza per questo rappresentare un abbandono della volontà di tutelare e promuovere i diritti, gli interessi e le specificità delle nostre imprese e dei nostri cittadini.

Tuttavia, proprio questo secondo aspetto esula dal contenuto proprio della legge europea, così come è stata pensata e architettata dalla nostra legge quadro sui rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, la legge n. 234 del 2012. La sede opportuna dove far confluire l'esigenza di tutela delle specificità del tessuto economico e sociale italiano dovrà necessariamente essere quella di provvedimenti diversi dalla legge europea, oppure dovrà essere oggetto di azioni politiche da promuovere in sede europea, presso il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Queste azioni concrete sono intraprese principalmente dal Governo, durante il processo decisionale europeo, ma anche il Parlamento nazionale interviene a pieno titolo, con atti di indirizzo al Governo e attraverso il dialogo politico con le Istituzioni europee e lo scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative europee.

Il disegno di legge, presentato al Senato lo scorso 3 febbraio con 22 articoli, si compone ora di un totale di 38 articoli. Di questi, 16 sono diretti a chiudere casi EU Pilot, 4 servono per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e 2 a risolvere procedure nell'ambito degli aiuti di Stato. I restanti 16 articoli recano modifiche alla normativa nazionale, al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione.

Unitamente al disegno di legge, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 234.

Secondo gli ultimi dati disponibili, che tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea il 28 aprile 2016, il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 80 procedure, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro mirato ed efficace, messo in atto dal Governo, con il supporto del Parlamento, che ha portato il numero ad un livello che può essere definito fisiologico, paragonabile a quello di altri Stati membri.

Procedure di precontenzioso e di contenzioso

Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie. In caso di inadempimento di tale sentenza si può aprire una seconda fase (*ex* articolo 260 del TFUE), che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro 8.916.000, mentre la penalità di mora oscilla tra un minimo di euro 10.753,50 e un massimo di

euro 645.210 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

Per quanto riguarda la procedura denominata "EU Pilot", essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro. Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE. Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre al sistema EU Pilot prima che la Commissione apra una vera e propria procedura di infrazione.

Gli articoli del disegno di legge

Il disegno di legge europea 2015-2016 consta di 38 articoli, suddivisi in 9 capi, concernenti rispettivamente i settori di: libera circolazione delle merci; libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento; giustizia e sicurezza; fiscalità, dogane e aiuti di Stato; trasporti; ambiente; energia; vittime di reati; e disposizioni varie.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare, con la lettera *a)* si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto.

Con la lettera *b)* si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.

A tale ultimo riguardo, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori di oli di oliva, è stato approvato, in Commissione, un emendamento a mia firma, volto a inasprire le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di indicazione in etichetta della scadenza dell'olio.

L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri, di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine "del prodotto" il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente

primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine "dell'ingrediente primario", che può essere indicato qualora questo differisce dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione.

L'articolo 4 - introdotto durante l'esame in Commissione - reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le modifiche si limitano a sostituire la locuzione "costi/benefici" con quella di "rischi/benefici", a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 settembre 2015 (L 253), concernente la direttiva 2007/47/CE in materia di dispositivi medici e di biocidi.

L'articolo 5 - introdotto durante l'esame in Commissione - estende la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di sostanze e delle miscele, anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, modificativo del precedente.

Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 6, relativo alle Società Organismi di Attestazione (SOA), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto a tali società l'obbligo di avere sede legale nel territorio italiano. Secondo la Corte di giustizia (causa pregiudiziale C-593/13 Rina Services e altri), è sufficiente il requisito di avere in Italia una sede qualsiasi, anche solo operativa, mentre l'obbligo di sede legale contrasta con i principi della libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE) e della libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE).

L'articolo 7, in materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco, è volto a sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU e a dare seguito alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13). La normativa italiana attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in case da gioco (anche online) autorizzate in Italia o in un altro Stato membro. La Corte, e la Commissione europea, ritengono che tale normativa sia incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 56 del TFUE.

Attualmente, le vincite conseguite in case da gioco (anche online) autorizzate in un altro Stato membro, sono soggette alle aliquote progressive dell'IRPEF, mentre per quelle conseguite in case da gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, che consiste nel prelievo alla fonte, nei confronti degli organizzatori dei giochi, pari al 10% della differenza tra gli introiti per i giochi e le vincite pagate ai giocatori (comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

La modifica, pertanto, è volta a esclude dall'IRPEF anche le vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, rendendole così sostanzialmente omogenee alle vincite conseguite in Italia. Inoltre, per rendere la disciplina anche formalmente omogenea, viene abrogato il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull'imposta sostitutiva e con un emendamento approvato in Commissione si è chiarito che l'esenzione dall'IRPEF riguarda anche le vincite conseguite in case da gioco italiane.

L'articolo 8 - introdotto durante l'esame in Commissione - abroga il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di chiudere il caso EU Pilot 7622/15/EMPL. Secondo la Commissione europea, infatti, tale norma esclude in ogni caso che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, del personale già impiegato nell'appalto, costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, a prescindere dall'applicazione giurisprudenziale (anche della Corte di cassazione) che ha interpretato la norma nel senso di non escludere che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca trasferimento d'azienda.

L'esclusione del trasferimento d'azienda, e quindi anche del mantenimento dei connessi diritti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, si pone, infatti, in contrasto con la direttiva 2001/23/CE, "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al

mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti".

Il capo III del disegno di legge contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 9 consente al Dipartimento per la giustizia minorile, del Ministero della giustizia - designato quale autorità centrale a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (cosiddetto Bruxelles II-*bis*) e della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sul recupero transfrontaliero delle prestazioni alimentari nei confronti dei figli - di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti, nonché di accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso.

Tali poteri consentono al Dipartimento di ottenere informazioni utili a localizzare il debitore o il creditore degli alimenti e a quantificare la situazione patrimoniale, al fine di decidere se proseguire la procedura con l'avvio della fase giudiziale di recupero del credito, oppure procedere all'archiviazione ove ritenga che la situazione di incapienza dell'obbligato renda impossibile soddisfare le richieste del creditore.

Con l'ultimo periodo del comma 1, introdotto in Commissione, si esclude la banca dati del Ministero dell'interno, relativa alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

L'articolo 10 - introdotto durante l'esame in Commissione - interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, la disposizione demanda all'autorità che ha formato l'atto pubblico al quale deve essere data esecuzione, la competenza a rilasciare ogni ulteriore documentazione (attestati, certificati o estratti) che sia necessaria per l'esecuzione in altro Stato.

L'articolo 11 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari (Convenzione dell'Aia del 2007) e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell'Aia del 1980). In particolare, le norme sono dirette a superare una disparità di trattamento, sotto il profilo dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato e delle tipologie di spese coperte, tra le domande di cooperazione che provengono da uno Stato membro dell'Unione europea e le domande che provengono da uno Stato terzo.

L'articolo 12 - introdotto durante l'esame in Commissione - interviene sulla normativa relativa al permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, al fine di evitare rilievi e censure per il mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il regolamento (CE) n. 1030 del 2002 istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e prevede un apposito modello anche per il minore fino al quattordicesimo anno di età, il quale non dovrà quindi più essere iscritto nel permesso o carta di soggiorno dei genitori.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 13 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della norma italiana che impone l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica dopo 3 mesi di soggiorno, con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

L'articolo 14 modifica la legge 7 gennaio 2008, n. 10, di ratifica dell'Accordo di associazione e stabilizzazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, del 12 giugno 2006, al fine di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell'Accordo di associazione. Secondo la Commissione europea, il mantenimento del diritto fisso per l'importazione temporanea di autoveicoli per il trasporto di cose violerebbe l'articolo 59 del suddetto

Accordo di associazione e l'articolo 13 del relativo Protocollo n. 5 sul trasporto terrestre.
Pertanto, al fine di evitare il rischio di avvio di una procedura di infrazione, la norma in esame esenta dal pagamento dalle tasse automobilistiche e del diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
L'articolo 15 - come modificato durante l'esame in Commissione - innalza dal 4 al 5 per cento (e non più al 10 per cento, come prevedeva il testo originario del disegno di legge) l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, al fine di chiudere il caso EU Pilot 7292/15/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione dell'applicazione dell'aliquota super-ridotta del 4 per cento, in violazione dell'articolo 110 della direttiva 2006/112/CE, che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio.
Inoltre, con la medesima modifica approvata in Commissione, l'IVA prevista per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, viene ridotta dall'attuale 10 per cento al 5 per cento.
I commi 2, 3 e 4 quantificano gli oneri e prevedono la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 16 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, in cui si rileva la incompatibilità dell'aliquota superridotta del 4 per cento, come nel caso del basilico di cui al precedente articolo 15.
L'articolo 17 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11 del 2010 riguardante la concessione agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, riconosciuti, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, che innalza dal 40 per cento al 50 per cento la quota dei loro utili netti annuali soggetti a tassazione.
L'articolo 18 introduce una serie di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (regime di «*tonnage fax*»), disciplinato dal capo VI dei titolo II del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986), che - secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa del Governo - l'Italia si è impegnata ad apportare, al fine di ottenere la proroga per altri 10 anni del regime di aiuti. La Commissione europea, infatti, con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e ne ha autorizzato la proroga fino a tutto il 2023.
L'articolo 19 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (cosiddetta "convenzione SID").
L'articolo 20 - introdotto durante l'esame in Commissione - intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106, avviata per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi. Con l'articolo si provvede anche a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/121, che riguarda sempre la materia del trattamento fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi. I termini di recepimento di entrambe le predette direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015.
L'articolo 21 - introdotto durante l'esame in Commissione - prevede la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919.
In tale procedura, la Commissione europea ha rilevato che il regolamento (CE) n. 1540/98, su cui il predetto regime di aiuti era originariamente basato, ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000 e che, pertanto, gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, non sono più compatibile con il mercato comune e vanno abrogati.
L'articolo 22 - introdotto durante l'esame in Commissione - provvede a dare attuazione alla direttiva

(UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Il comma 1 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, che aveva dato attuazione alla direttiva 2003/48/CE, e i commi successivi recano le opportune norme di raccordo concernenti gli obblighi informativi e fiscali.

L'articolo 23 - introdotto durante l'esame in Commissione - interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e riducendo l'aliquota IVA applicabile ai tartufi dal 22 al 10 per cento.

In particolare, il comma 1 elimina l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA e il comma 2 la sostituisce con una ritenuta (con obbligo di rivalsa sul venditore) del 23 per cento (primo scaglione dell'Irpef) sul corrispettivo pagato, ridotto del 22 per cento (a titolo di deduzione delle spese di produzione del reddito). Inoltre, per le vendite da parte di soggetti passivi ai fini dell'IVA, il comma 3 riduce l'aliquota IVA applicabile ai tartufi dal 22 al 10 per cento.

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 24 è finalizzato ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime. Con una modifica all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge n. 457 del 1997, si provvede, infatti, a includere anche le navi di bandiera comunitaria, in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, tra quelle che possono iscriversi nel registro internazionale italiano.

L'articolo 25 introduce nuove disposizioni sanzionatone di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività.

L'Agenzia è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Attualmente, l'Agenzia esercita le proprie funzioni di controllo e verifica in tema di sicurezza ferroviaria senza la possibilità di applicare sanzioni in caso di inottemperanze da parte degli operatori ferroviari. L'articolo 16 provvede, pertanto, a integrare questo meccanismo, consentendo all'Agenzia di sanzionare i comportamenti in contrasto con le proprie indicazioni in materia di sicurezza ferroviaria.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell'ottobre del 2014 con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.

Tale disposizione, in particolare, modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di introdurre per ciascun cacciatore l'obbligo di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento.

L'articolo 27 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) al fine di sanare definitivamente il caso EU Pilot 7334/15/CLIM, nell'ambito del quale la Commissione europea, dopo il recente intervento dell'articolo 24 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), ha continuato a contestare all'Italia la non conformità di talune disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia.

L'articolo 28 - modificato durante l'esame in Comrnissione - interviene nuovamente sul "terzo pacchetto energia" per sanare definitivamente la procedura di infrazione n. 2014/2286, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea a seguito delle modifiche al

decreto legislativo n. 93 del 2011 recentemente introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione.

Il capo VIII (articoli da 29 a 34) - introdotto durante l'esame in Commissione - reca disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, al fine di chiudere la procedura di infrazione 2011/4147.

L'Italia aveva provveduto a dare attuazione alla direttiva del 2004 con il decreto legislativo n. 204 del 2007. Tuttavia, le misure previste dal provvedimento sono state ritenute non del tutto adeguate dalla Commissione europea, che conseguentemente ha aperto la predetta procedura di infrazione. Il decreto legislativo del 2007, infatti, ha trasposto in maniera corretta le parti concernenti il sistema di cooperazione tra Stati membri per l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, ma non ha proceduto all'istituzione di un complessivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di qualunque fattispecie di reato intenzionale violento, qualificato come tale dal codice penale. L'indennizzo, infatti, è previsto dall'ordinamento solo per alcune tipologie di reato, quali quelli di stampo mafioso o terroristico.

La procedura di infrazione è giunta allo stadio del ricorso alla Corte di giustizia, la quale ha aperto la causa C-601/14, e il 12 aprile 2016 l'Avvocato Generale ha già presentato le sue conclusioni alla Corte, ritenendo fondato l'inadempimento dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva e chiedendo la condanna dell'Italia al pagamento delle spese giudiziarie.

Il capo IX contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 35 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e l'articolo 2, comma 9-*bis* , della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla figura del Segretario del CIAE.

Con un emendamento al disegno di legge europea 2014, approvato presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il predetto comma 9-*bis* che ha previsto la figura del Segretario del CIAE. Tuttavia, l'articolo 19 già prevedeva la figura del direttore della Segreteria del CIAE. Si tratta pertanto, ora, di sostituire la denominazione di direttore/responsabile della Segreteria del CIAE di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 19, con quella di Segretario del CIAE.

L'articolo 36 - modificato durante l'esame in Commissione - interviene nella stessa legge n. 234 del 2012, con modifiche in materia di aiuti di Stato.

Anzitutto si modifica la procedura di cui all'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le "Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato" soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La procedura attualmente vigente prevede che siano le singole Amministrazioni a notificare direttamente alla Commissione europea i regimi di aiuto. Ma la disomogeneità delle procedure di notifica adottate dalle singole amministrazioni e la mancanza a livello nazionale di una cabina di regia unica che garantisse la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea hanno determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea.

Pertanto, la nuova procedura proposta con il comma 1, lettera *a)*, concordata con la Conferenza Stato-Regioni, prevede che le amministrazioni centrali e territoriali predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, attraverso il sistema di notificazione elettronica. Quest'ultimo effettua un esame della completezza della documentazione, entro i termini che saranno stabiliti da un decreto che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Dalla verifica della completezza sono esclusi gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, a cui provvede direttamente l'amministrazione competente.

Il successivo inoltro alla Commissione europea è poi effettuato per via elettronica, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794 del 2004 sulle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE.

Durante l'esame in Commissione sono stati, poi, aggiunti i successivi commi 2, 3 e 4, volti a disciplinare e a rafforzare l'efficacia delle procedure di recupero degli aiuti di Stato dichiarati

illegittimi con una decisione della Commissione europea, in quanto non compatibili con il mercato interno. Per effetto del disposto del comma 4, tali modifiche sarebbero destinate a trovare applicazione alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 37 - introdotto durante l'esame in Commissione - incrementa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della *privacy*, attingendo al fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. L'incremento delle risorse a disposizione dell'ufficio del Garante è motivato dall'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei poteri di controllo, compresi quelli ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, a fronte del venir meno del sistema di finanziamento operante fino al corrente esercizio finanziario 2016.

Infatti, con il caso EU Pilot 7563/15/CNCT, la Commissione europea contesta al nostro Paese il sistema di finanziamento previsto dalla legge n. 191 del 2009, che ha disposto trasferimenti obbligatori tra le Autorità indipendenti al fine di assicurare idonee risorse finanziare destinate a garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articola 38 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge, fatti salvi gli articoli 7, 11 e 14.

Considerati gli articoli aggiunti durante l'esame in Commissione, tale disposizione andrebbe integrata con l'indicazione anche degli articoli 15, 23, 34 e 37.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Cirinna', Conti, Della Vedova, De Petris, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Fedeli *(dalle ore 18,15)*, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Sciascia, Serra, Silvestro, Stucchi, Torrisi, Vacciano, Valentini, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Milo, in data 30 aprile 2016, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti e di aderire al Gruppo parlamentare Alleanza Liberalpopolare - Autonomie.

In pari data, il Presidente del Gruppo Alleanza Liberalpopolare - Autonomie ha accettato tale adesione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 28 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 19 luglio 2013, n. 87, ha inviato:

la relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaramonte, Lugnano e Maffioletti, nonché del deputato Terranova, comunicata alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976 a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (legge 20 dicembre 1962, n. 1720) (*Doc*. XXIII, n. 12);

la relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative (*Doc*. XXIII, n. 13);

la relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri (*Doc*. XXIII, n. 14).

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

In data 2 maggio 2016, a nome della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il senatore Mirabelli ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, due relazioni, rispettivamente:

sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 17 febbraio 2016, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)"(*Doc*. XXIV, n. 56-A);
sulla risoluzione, approvata dalla Commissione stessa il 20 aprile 2016, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc*. LXXXVII, n. 4)" (*Doc*. XXIV, n. 59-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Munerato Emanuela
Disposizioni in materia di installazione obbligatoria di sistemi di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in condizioni di disagio (2
(presentato in data 02/05/2016);
senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio
Delega al Governo per le modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 195 volte a consentire il voto anticipato degli studenti e delle persone che per ragioni di studio si trovano fuori dalla p residenza anagrafica o all'estero (2357)
(presentato in data 02/05/2016);
senatore Uras Luciano
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini dom (2358)
(presentato in data 03/05/2016);
senatori De Petris Loredana, Cervellini Massimo, Mineo Corradino, Petraglia Alessia, Bocchino Fabrizio, Barozz Giovanni, De Cristofaro Peppe, Campanella Francesco
Nuove disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e destinazione delle relative risors l'incremento della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi della Legge n. 208 del 2016 (2359)
(presentato in data 03/05/2016);
senatori Razzi Antonio, Romani Paolo, Alicata Bruno, Aracri Francesco, Bertacco Stefano, Caliendo Giacomo, C Antonio Stefano, Carraro Franco, D'Ali' Antonio, De Siano Domenico, Galimberti Paolo, Gibiino Vincenzo, Giro Francesco Maria, Malan Lucio, Mandelli Andrea, Minzolini Augusto, Pelino Paola, Piccoli Giovanni, Rizzotti M Rossi Mariarosaria, Serafini Giancarlo, Scilipoti Isgro' Domenico, Villari Riccardo, Zuffada Sante
Introduzione dell'insegnamento delle tecniche agricole di semina e produzione dei frutti della terra in orto ed in ca nelle scuole di ogni ordine e grado (2360)
(presentato in data 03/05/2016);
senatore Quagliariello Gaetano
Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche (2361)
(presentato in data 29/04/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Pelino Paola ed altri
Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone (2304)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni reg
(assegnato in data 29/04/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Buccarella Maurizio
Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio (2259)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 02/05/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Sostituzione dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla settembre 2000, n. 267, in materia di responsabilità dei dirigenti e dipendenti dell'ente locale i cui organi siano so scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2248)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Astorre Bruno

Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista (

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Candiani Stefano

Disposizioni volte a vietare il ricorso alla pratica della maternità surrogata all'estero (2270)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 12° (Igie sanita')

(assegnato in data 03/05/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Romano Lucio

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati (2281)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/05/2016);

5a Commissione permanente Bilancio

Ministro economia e finanze

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti local

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), Commissioni parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Vacciano Giuseppe ed altri

Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario (2260)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione

(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Stefano Dario

Istituzione dell'insegnamento di storia e civiltà del vino (2254)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimen

(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Puglisi Francesca

Misure a sostegno della diffusione della lettura, della promozione del libro e delle piccole e medie imprese editor (2302)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblic comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/05/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Pes Caterina ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza (2342)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.3450 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 03/05/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Valentini Daniela, Sen. Granaiola Manuela

Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare (2243)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8
pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Puppato Laura

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (2320)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (
sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlament
questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Schifani Renato ed altri

Disposizioni concernenti il governo del territorio, l'uso razionale del suolo, la rigenerazione urbana e l'edilizia res
sociale. Deleghe al Governo per la definizione delle dotazioni territoriali essenziali e per il riordino e la semplific
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (2297)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7°
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalime
11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlam
questioni regionali;

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Dep. Mariani Raffaella ed altri

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (2343)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilar
(Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igien
sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2212 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Manconi Luigi

Norme a tutela della salute per la regolamentazione del consumo, la produzione ed il commercio della cannabis e
prodotti da essa derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive (2007)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubb
culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previ
sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 8° e 13° riunite

Sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni per l'istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull'amb sul territorio (2318)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, be culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previ sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016);

Commissioni 9° e 12° riunite

Sen. Granaiola Manuela

Riconoscimento dei conigli domestici quali animali d'affezione nonché divieto di vendita, consumo delle carni e utilizzazione delle pelli e pellicce (2172)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/05/2016).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

in sede referente

Dep. Businarolo Francesca ed altri

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'a un rapporto di lavoro pubblico o privato (2208)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, pr sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.3365 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1751, C.3433)

Già assegnato, in sede referente, alla (1° e 2° riun.)

(assegnato in data 03/05/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/05/2016 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Com stessa, per il disegno di legge:

"Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salu sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tut salute umana e di benessere animale" (1324)

(presentato in data 21/02/2014)

con proposta di assorbimento dei disegni di legge:

Sen. Bianconi Laura

"Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie prevenzione" (154)

(presentato in data 15/03/2013);

Sen. Mandelli Andrea

"Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265" (6

(presentato in data 22/05/2013);

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

"Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie" (725)

(presentato in data 29/05/2013);

Sen. Silvestro Annalisa ed altri

"Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251" (818)

(presentato in data 12/06/2013);

Sen. Bianco Amedeo ed altri

"Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odon di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie" (829)

(presentato in data 14/06/2013);
Sen. D'Anna Vincenzo
"Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo" (833)
(presentato in data 18/06/2013).

Affari assegnati

E' stato deferito alla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle Relazioni del 2014 e del 2015 concernenti "Le operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (*Doc.* LXVII, nn. 3 e 4)" (Atto n. 755).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 27 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive) di quell'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2016, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM (2015) 496 final).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 754).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 aprile 2016 - alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 giugno 2016. Le Commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 12a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 30 maggio 2016.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Paola Noce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Nello scorso mese di aprile 2016 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 30 aprile 2016, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali" (2287), collegato alla manovra di finanza pubblica.
Il documento è stato inviato alla 7a Commissione permanente.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori Di Maggio e Piccoli hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00382 della senatrice Fucksia ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Spilabotte, Fornaro, Stefano Esposito, Valentini, Sollo, Gatti, Fasiolo, Cantini, Ricchiuti, Borioli e Elena Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05725 della senatrice Albano.

I senatori Buemi e Bonfrisco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05729 del senatore Orellana ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, COMPAGNA, AUGELLO, DI BIAGIO, GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 9 maggio 2016 si svolgerà a Montecitorio la solenne annuale cerimonia nella Giornata della memoria delle vittime delle stragi e del terrorismo alla presenza del Capo dello Stato e dei Presidenti di Senato e Camera;

nel suo intervento il 9 maggio 2014 la Presidente della Camera ricordava che in alcuni settori dell'apparato statale "si annidavano figure opache più inclini a deviare che a ricercare la verità. Per questo ancora dopo tanti anni resta attuale come non mai la domanda di trasparenza";

il 9 maggio 2015 il Presidente del Senato nel suo discorso nell'Aula di palazzo Madama specificava, facendo riferimento alle vittime delle stragi di Ustica e a quelle della stazione di Bologna "Sappiamo molto ma non tutto: bisogna insistere, impegnarsi maggiormente per illuminare con la verità gli angoli ancora nascosti di queste vicende, nelle quali si sono intrecciate trame internazionali e nazionali, tradimenti e depistaggi" e aggiungendo "Questo è il compito più alto delle Istituzioni e delle parti politiche, pretendere chiarezza oltre ogni convenienza";

il Presidente della Repubblica *pro tempore* il 27 luglio 2014, 34° anniversario della strage di Ustica, auspicava "La tenace sollecitazione a compiere ogni ulteriore sforzo possibile - anche sul piano internazionale - per giungere a una esaustiva ricostruzione di quello che avvenne nei cieli di Ustica impegna tutte le Istituzioni a fare la loro parte perché si giunga all'accertamento della verità";

il Presidente della Repubblica il 27 giugno 2015, 35° Anniversario della tragedia di Ustica, riaffermava, in un messaggio ai familiari delle vittime, "l'impegno di perseverare nella ricerca tenace di una verità finalmente univoca sull'accaduto";

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni in un'intervista del 3 maggio 2016 riferita al caso Regeni afferma: "La nostra ricerca della verità è al primo posto, e non può essere cancellata da interessi o preoccupazioni geopolitiche";

nel processo in cui sono stati assolti con formula piena i generali dell'Aeronautica, accusati di alto tradimento, si legge nelle motivazioni che quella del missile e della battaglia aerea è un'ipotesi di pura fantascienza che non ha trovato nel corso del processo nessun riscontro;

è agli atti del processo penale una perizia tecnica di 4.000 pagine firmata da 11 fra i più autorevoli esperti aeronautici italiani e stranieri (5 italiani, 2 tedeschi, 2 inglesi e 2 svedesi) che individua con certezza come l'abbattimento del DC9 sia stato causato dall'esplosione di una bomba collocata nella *toilette* di bordo;

ancor oggi, la nostra televisione di Stato e una pubblicistica che si sbizzarrisce attraverso *film*, documentari, opere teatrali, libri, eccetera, riescono nella singolare impresa di accusare contemporaneamente i nostri alleati degli Stati Uniti di essere bugiardi e assassini in quanto attribuiscono ad un aereo americano che avrebbe speronato il DC9 la causa dell'abbattimento e ad accusare i nostri alleati francesi di essere assassini e bugiardi in quanto sarebbe stato il lancio di un missile da un aeromobile francese a causare l'abbattimento;

nei mesi di maggio e giugno 1980, come ben descritto nei libri del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri *pro tempore* Giuseppe Zamberletti e del giornalista de "La Stampa" Francesco Grignetti, si sviluppò un drammatico confronto fra l'Italia da una parte e dall'altra le frange più estreme del Movimento per la liberazione della Palestina con dietro la Libia di Gheddafi e ambienti dell'autonomia italiana;

a determinare in particolare questo contrasto era stato l'arresto a Ortona (Chieti) nel mese di ottobre

1979 di esponenti palestinesi e membri dell'autonomia italiana sorpresi a trasportare lanciamissili; l'arresto in Italia di agenti libici che avevano assassinato a Roma esponenti dell'opposizione al regime di quel Paese; l'imminente firma (avvenuta poi il 2 di agosto 1980 a Malta) dell'accordo italo-maltese che faceva venir meno il precedente accordo Libia-Malta per quanto riguardava sia l'assistenza militare che lo sfruttamento di giacimenti di petrolio esistenti nei pressi dell'isola;
i membri della Commissione di inchiesta sulla morte dell'on. Aldo Moro hanno potuto consultare il carteggio di quel periodo tra la nostra ambasciata a Beirut e i servizi segreti a Roma, materiale non più coperto dal segreto di Stato ma che, essendo stato classificato come segreto e segretissimo, non può essere divulgato;
il terribile e drammatico conflitto fra l'Italia e alcune organizzazioni palestinesi controllate dai libici registra il suo apice la mattina del 27 giugno 1980,
si chiede di sapere quale iniziativa di competenza il Presidente del Consiglio dei ministri intenda immediatamente assumere per rendere pubbliche quelle carte che possono dare un formidabile contributo alla ricerca di quella verità che le massime cariche dello Stato ogni anno auspicano che si possa raggiungere "oltre ogni convenienza".
(2-00383)
Interrogazioni
FASIOLO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948, volta a promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino;
l'IMO promuove l'elaborazione e l'adozione di convenzioni ed accordi su materie relative alla navigazione ed al trasporto via mare dei passeggeri e delle merci, nonché alle garanzie del trattamento degli equipaggi;
la creazione dell'IMO nasce dall'esigenza di regolare con *standard* internazionali il trasporto marittimo, un settore che copre il 90 per cento dell'insieme del commercio internazionale; ad essa aderiscono attualmente 170 Paesi membri ed ha sede a Londra;
l'Italia è il secondo tra i Paese contribuenti;
l'Italia è membro del consiglio dell'organizzazione ed è inclusa nel ristretto gruppo di 10 Paesi maggiormente evoluti in tema di navigazione marittima, che forniscono, in ragione dell'importanza della flotta mercantile, grande impulso allo sviluppo del trasporto marittimo;
tale riconoscimento deriva dal fatto che l'Italia è tra gli Stati che hanno ratificato il maggior numero di trattati attualmente in vigore nel settore del trasporto marittimo e possiede una flotta ampiamente rinnovata e tecnologicamente avanzata, che è garanzia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ecosistema marino;
l'Italia è uno dei principali Paesi in ambito internazionale per la consistenza della flotta mercantile (12° al mondo) e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota di oltre il 2 per cento del bilancio dell'organizzazione;
considerato che:
le navi trasferiscono approssimativamente da 5 a 10 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra all'anno da una parte all'altra del mondo;
la presenza di specie aliene invasive nell'acqua di zavorra, che le navi imbarcano per stabilizzare il loro assetto, e che scaricano in mare al loro arrivo in porto, rappresenta uno dei principali vettori di diffusione di questo preoccupante fenomeno su scala mondiale che, oltre a costituire una temibile minaccia per la biodiversità marina, può comportare gravi conseguenze economiche per le economie costiere, e costituire, nel caso del trasferimento e della diffusione di alghe tossiche, un serio problema sanitario;
i Paesi membri dell'IMO hanno concordato di sviluppare una regolamentazione internazionale

sull'acqua di zavorra. Questa è culminata nell'adozione di una convenzione che rende gradualmente obbligatorio il trattamento delle acque di zavorra;
nel 2004 è stata approvata dall'IMO la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi, il cui acronimo inglese è BWMC ("International convention for the control and management of ships' ballast water and sediment") ed è ora in attesa di ratifica da parte di un numero sufficiente di Stati membri dell'IMO (30 Stati, che rappresentino almeno il 35 per cento della flotta commerciale mondiale);
la Convenzione prevede che tutte le navi esistenti debbano avere a bordo un sistema di trattamento dell'acqua di zavorra approvato dall'IMO, idoneo ad impedire la contaminazione della flora e della fauna marina, causata dal rilascio in mare delle acque di zavorra provenienti da ambienti marini differenti;
l'obbligo scatta dalla costruzione per le navi nuove, mentre le navi esistenti saranno obbligate ad installarlo come *retrofit* al primo bacino successivo al 2016, a seconda del volume totale delle casse zavorra;
preso atto che:
la Convenzione mira a prevenire gli effetti potenzialmente devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi, trasportati nelle acque di zavorra delle navi, da una regione all'altra e tra ecosistemi diversi;
essa richiede che tutte le navi attuino un piano di gestione per le acque di zavorra e per i sedimenti;
tutte le navi dovranno portare un *ballast water record book* e saranno tenute a svolgere procedure *standard* di gestione delle acque di zavorra;
il problema degli organismi acquatici nocivi nelle acque di zavorra, per la prima volta, era stato sollevato da IMO nel 1988 e da allora il Marine environment protection committee (MEPC) dell'IMO, insieme al *Maritime safety committee* (MSC), ha affrontato il problema, focalizzandosi prima sulle linee guida e quindi sullo sviluppo della nuova convenzione;
nel 1991, il MEPC ha adottato la risoluzione MEPC 50 (31), recante "Linee guida per prevenire l'introduzione di organismi indesiderati e patogeni dalle acque di zavorra e dagli scarichi dei sedimenti delle navi";
nel contempo, la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha riconosciuto il problema come una delle principali preoccupazioni internazionali;
nel novembre 1993, l'assemblea dell'IMO ha adottato la risoluzione A.774 (18) basata sugli orientamenti adottati nel 1991, con cui si sollecitava MEPC e MSC a sviluppare disposizioni giuridicamente vincolanti, applicabili a livello internazionale;
la XX Assemblea dell'IMO, nel novembre 1997, ha adottato la risoluzione A.868 (20) recante "Linee guida per il controllo e la gestione delle acque di zavorra per ridurre al minimo il trasferimento di organismi acquatici nocivi e agenti patogeni", poi sviluppata e adottata il 13 febbraio del 2004 (BWMC), la cui entrata in vigore scatterà 12 mesi dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati, che rappresentino il 35 per cento del tonnellaggio navale mercantile mondiale;
rilevato che:
con la ratifica della convenzione da parte del Belgio, avvenuta nel marzo 2016, il numero degli Stati firmatari è salito a 49, ben oltre la soglia minima di 30, mentre la percentuale di tonnellaggio della flotta mercantile mondiale rimane di pochi decimali sotto la soglia minima richiesta per l'entrata in vigore, pari al 35 per cento, fermandosi al 34,82 per cento;
la ratifica da parte dell'Italia, che rappresenta il 2 per cento della flotta commerciale mondiale, farebbe ampiamente superare quella soglia minima, consentendo, dunque, l'attesa entrata in vigore della Convenzione;
la segreteria IMO ha sollecitato nuovamente i Paesi con grandi flotte, che ancora non hanno ratificato la Convenzione; ha esortato, inoltre, il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) a preparare, per la prossima primavera 2016, una serie di emendamenti alla Convenzione, frutto di accordi elaborati e firmati in questi ultimi 3 anni, per consentire l'entrata in vigore definitiva della

Convenzione sulle acque di zavorra;
l'Italia si è già dotata di specifiche norme per la certificazione di impianti di trattamento prodotti da aziende italiane, per consentire anche all'industria nazionale di entrare nell'enorme mercato che si aprirà, a breve, con la definitiva entrata in vigore della Convenzione a livello globale;
anche l'Italia è interessata dal preoccupante fenomeno della diffusione di specie marine aliene, soprattutto nell'ecosistema Adriatico, dove la particolare conformazione geografica e l'elevato traffico marittimo rappresentano importanti fattori di vulnerabilità;
un *team* di esperti, ricercatori dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste, coinvolti nel progetto europeo Balmas ("Ballast water management system for Adriatic sea protection"), coordinati dalla ricercatrice Marina Cabrini, in collaborazione con Ispra e Ismar-Cnr, è impegnato a condurre una "caccia" agli organismi (animali, vegetali e forme batteriche patogene) alloctoni che si annidano nelle acque di zavorra,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano promuovere e sostenere ogni iniziativa idonea, affinché si addivenga alla rapida ratifica della "Convenzione per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi", adottata dall'assemblea plenaria dell'IMO a Londra il 13 febbraio 2004.
(3-02812)
BOTTICI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, AIROLA, TAVERNA, GIARRUSSO, DONNO, LUCIDI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIROTTO, SANTANGELO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono state adottate disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, comunemente note come *voluntary disclosure*;
con la legge 20 novembre 2015, n. 187, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono stati prorogati al 30 novembre 2015 i termini per la presentazione dell'istanza di accesso alla *voluntary disclosure*, originariamente previsti per il 30 settembre 2015;
al Senato della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge n. 153, è stato approvato l'emendamento 2.202 a prima firma della senatrice Bonfrisco, il quale prevedeva che: "In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
il numero di istanze presentate sarebbe stato notevolmente superiore alle previsioni fatte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate;
diversi uffici dell'Agenzia delle entrate sarebbero in difficoltà nella lavorazione delle istanze presentate, tanto che quelle presentate per la prima volta dopo il 10 novembre 2015, in un primo momento, erano state dirottate al centro operativo di Pescara, per poi essere restituite agli uffici originari di competenza e, infine, nuovamente smistate ad altre sedi;
proprio in considerazione della mole di pratiche eccedente le previsioni, ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, preposti alla lavorazione delle istanze, sarebbe stata data, attraverso comunicazione interna, indicazione di dedicare non più di 18 ore alla lavorazione di ciascuna istanza e, più di recente, tale tempo sarebbe stato abbassato a 13 ore;
il carico di lavoro normalmente svolto dal personale dell'Agenzia delle entrate, che è stato dedicato alla lavorazione delle istanze di *voluntary disclosure*, sarebbe stato gestito attraverso criteri, a parere degli interroganti arbitrariamente stabiliti, che prevedono di archiviare le segnalazioni e i casi relativi a imposte evase inferiori ad una certa soglia;
ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate preposti alla lavorazione delle istanze, per il completamento di

tutte le pratiche assegnate sarebbe stato fornito il termine ultimo del 30 settembre 2016, e ciò al fine di consentire che, nel lasso di tempo intercorrente dal 30 settembre al 31 dicembre 2016, termine di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione della *voluntary disclosure*, i dipendenti potessero riprendere a svolgere le loro abituali mansioni, nei mesi precedenti accantonate, proprio per consentire la lavorazione delle pratiche della *voluntary disclosure*;
tutte le sigle sindacali presenti all'interno dell'Agenzia delle entrate hanno recentemente aderito ad uno stato di agitazione per protestare contro l'eccessivo carico di lavoro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quale sia il numero totale di istanze presentate per l'accesso all'istituto denominato *voluntary disclosure;*
quale sia, per ciascun ufficio dell'Agenzia delle entrate, il numero di istanze attualmente assegnate, il numero di risorse umane dedicate, l'imponibile emerso, nonché il gettito stimato;
quale sia il numero di istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015, a quali articolazioni dell'Agenzia delle entrate ne sia stata attribuita la gestione e, per ciascuna articolazione, quale sia il numero di pratiche assegnate, il numero di risorse umane dedicate, l'imponibile emerso ed il gettito stimato;
se sia corretto affermare che, a causa dell'elevato numero di istanze presentate in rapporto alle risorse umane impiegate e al tempo disponibile per la definizione delle istanze, piuttosto che il controllo sostanziale e di merito prescritto dalla legge, l'Agenzia delle entrate abbia effettuato una mera ratifica di quanto autodichiarato dal contribuente;
se ritenga che siano sufficienti le risorse dedicate dall'Agenzia per effettuare un controllo sostanziale delle istanze presentate e se non ritenga, invece, più opportuno intervenire per posticipare i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte e per la notifica dell'atto di contestazione della *voluntary disclosure,* attualmente previsti per il 31 dicembre 2016;
come sia stato gestito, e con quali criteri sia stato ridotto, il carico di lavoro normalmente svolto dal personale dell'Agenzia delle entrate che è stato dedicato alla lavorazione delle istanze di *voluntary disclosure*.
(3-02813)
BIANCONI - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che:
ai sensi dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015, sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche", sono state varate le linee guida riguardanti le caratteristiche tecniche degli aeromobili di trasporto di organi, i requisiti e le caratteristiche di ordine professionale, i requisiti degli equipaggi e quelli relativi all'organizzazione del servizio offerto per garantire la sicurezza e la rapidità, evitando la dispersione e lo spreco degli organi;
questo documento, con cui si individuano i requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pone l'Italia ai vertici dell'Europa e del mondo;
malgrado ciò, ad oggi, non tutte le Regioni hanno attivato le procedure necessarie e, come costantemente riportato da fonti di stampa e dalle istituzioni del settore, si verificano casi di perdita di organi, che si deteriorano per la scarsa qualità del trasporto e per i frequenti disservizi dovuti all'indisponibilità di aerei idonei o a guasti dei velivoli di trasporto;
la perdita di organi costituisce un gravissimo danno al sistema dei trapianti, ma soprattutto ai tanti pazienti che da tempo sono inseriti nelle liste d'attesa per effettuare l'intervento, che molte volte è in grado di salvare loro la vita;
considerato che si sono registrate recenti notizie di stampa riguardo all'utilizzo di mezzi di trasporto con finalità umanitarie impiegati invece per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti; tale simulazione del trasporto di organi, e l'annessa possibilità di evitare i controlli ordinari, pone a rischio la sicurezza dei traffici aerei e della popolazione in generale, creando potenziali falle nel sistema dei controlli che potrebbero essere sfruttate, anche per finalità terroristiche,

si chiede di sapere:
se siano state attivate e adottate le linee guida per elevare il controllo e la prevenzione dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche;
se risultino ad oggi dati certi relativi allo spreco e alla dispersione di organi;
se siano state introdotte misure volte a contrastare il trasporto di sostanze illecite, che simula il trasporto di organi;
se, in relazione alla minaccia terroristica, siano state attivate le norme previste all'interno delle linee guida per uniformare e certificare i controlli sul trasporto aereo di organi.
(3-02814)
CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che oltre 80 persone sarebbero state iscritte al registro degli indagati per aver falsato il concorso per allievi agenti penitenziari, svoltosi dal 20 al 22 aprile 2016, presso la Nuova Fiera di Roma: i candidati sarebbero stati trovati in possesso di cellulari, auricolari e bracciali, contenenti le risposte alle domande del concorso;
la prova, alla quale hanno partecipato 11.000 uomini per 300 posti e 2.000 donne per 100 posti, pare non essere stata, sino a questo momento, annullata. Il Ministro in indirizzo avrebbe chiesto una relazione urgente al dottor Santi Consolo, responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
sempre secondo quanto reso noto dagli organi di stampa, i dubbi su possibili irregolarità erano emersi già nei giorni precedenti le prove concorsuali: per tale motivo l'amministrazione penitenziaria aveva messo in campo una *task force* composta da agenti del Nucleo investigativo centrale e da 2 commissari. Nei giorni d'esame le operazioni di controllo e sequestro del materiale hanno allungato di molto i tempi di svolgimento del concorso, che si sono protratti, addirittura, sino alle 3 di mattina nell'ultimo giorno;
le risposte alle domande del concorso a giudizio dell'interrogante possono essere state rese note solamente da chi ha accesso in qualche modo ai documenti,
si chiede di sapere:
la ragione per la quale il Ministro in indirizzo non abbia disposto l'annullamento del concorso e quali iniziative siano state poste in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per individuare chi, in maniera illegittima, ha reso noto il contenuto delle domande d'esame;
quante persone appartenenti al Ministero della giustizia abbiano accesso ai contenuti delle domande di concorso o ne abbiano conoscenza in forza della loro funzione.
(3-02816)
VALDINOSI, VACCARI, ORRU', BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, PUPPATO, FAVERO, ANGIONI, SOLLO, FABBRI, CUCCA, GIACOBBE, SPILABOTTE, ASTORRE, ALBANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il settore postale è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti e molti territori sono stati oggetto di una profonda riorganizzazione del servizio, che ha visto, talvolta, la chiusura di piccole realtà considerate non più concorrenziali;
in molte zone del Paese è stata condotta un'incisiva riorganizzazione del servizio di consegna della corrispondenza; ad esempio, Poste italiane SpA ha avviato, in via sperimentale, in numerosi comuni dell'Emilia-Romagna e della Sicilia, una modalità di consegna "a scacchiera";
considerato che:
il tema di una partecipata riorganizzazione del servizio è stato più volte portato all'attenzione del Governo, sia da parte delle istituzioni locali, che dagli stessi rappresentati in Parlamento;
in particolare, come si evince dalla risposta all'atto di sindacato ispettivo 2-00244, presentato in Senato il giorno 11 febbraio 2015, l'implementazione delle procedure di riorganizzazione del servizio di consegna della posta sarebbe stata oggetto di preventiva comunicazione agli enti locali interessati da rendersi ai sindaci;

nonostante ciò, delle nuove modalità di consegna "a scacchiera", che in Emilia-Romagna sono state avviate da inizio febbraio 2016 si è avuta notizia soltanto dopo le segnalazioni degli abbonati a un periodico e nessuna comunicazione è stata data ai sindaci e ai cittadini;
rilevato che per quanto risulta agli interroganti:
a livello locale si è riscontrato un forte *deficit* di comunicazione e condivisione delle strategie, sia con gli enti locali, sia con gli utenti;
gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che, in quasi tutti i centri di distribuzione, il meccanismo non funziona e le giacenze di posta si stanno accumulando, in particolare nei centri più densamente abitati;
i quotidiani nelle zone dei Comuni regolati non potranno che essere distribuiti a giorni alterni;
peraltro, secondo quanto comunicato precedentemente da Poste italiane, la riorganizzazione del sistema di consegna doveva riguardare in Italia 15 milioni di cittadini, ma solo nei comuni con meno di 30.000 abitanti e una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato;
considerato infine che la popolazione coinvolta sta vivendo un momento di profondo disagio e numerosi sindaci stanno interpellando i parlamentari per sollecitare interventi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, al di là delle prerogative di controllo sul servizio universale affidate ad AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), per far sì che venga salvaguardato il ruolo dell'azienda, fondato su un profondo rapporto con il territorio e che venga tutelato il diritto degli utenti e delle comunità locali ad un effettivo e puntuale servizio.
(3-02817)
MARAN - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
(3-02818)
(*Già* 4-00998)
BAROZZINO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BENCINI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, VACCIANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
con lettera datata 11 aprile 2016, la direzione di Coopbox group, azienda con sede a Bibbiano (Reggio Emilia), appartenente al gruppo CCPL, che si occupa di *packaging* alimentare, ha disdetto alcuni istituti degli accordi aziendali, con decorrenza dal 1° luglio 2016; la Coopbox occupa più di 200 addetti diretti, oltre all'indotto, tra Bibbiano e Ferrandina (Potenza);
tale decisione è avvenuta a seguito di una grave crisi aziendale dovuta, secondo la direzione dell'azienda, a scelte imprenditoriali sbagliate operate dalla precedente gestione;
la Direzione generale della concorrenza della Commissione europea ha inoltre inflitto alle aziende del gruppo Coopbox ed a CCPL una sanzione di 33,7 milioni di euro, a seguito di ispezioni che hanno appurato che, dal 2000, una decina di aziende, tra cui la Coopbox, avrebbero manipolato aste e si sarebbero scambiate informazioni commerciali sensibili costituendo così un cartello sui prezzi;
l'azienda ha presentato alle banche, il 29 gennaio 2016, il "Piano industriale di CCPL SpA", che verrà formalizzato attraverso un procedimento noto, nella prassi, come "182 bis", ovvero "accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) *ex* art. 182-*bis*" della legge Fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
la conseguenza immediata di questa situazione è la richiesta di "rivedere temporaneamente i contratti aziendali attualmente in essere al fine di risparmiare complessivamente circa 1.000.000 di euro" ovvero tagli salariali consistenti;
considerato che:
le organizzazioni sindacali ritengono che il piano industriale proposto dall'azienda sia insufficiente, basato soltanto su risparmi, senza investimenti, con inaccettabili richieste di tagli dei salari, un piano industriale senza nessuna prospettiva concreta, che reitera le scelte imprenditoriali sbagliate operate dalle precedenti gestioni;

tale modalità di cosiddetto risanamento avrà a parere degli interroganti ripercussioni sull'intero sistema cooperativo;
le organizzazioni sindacali hanno chiesto il ritiro della disdetta della contrattazione aziendale e la convocazione di un tavolo di crisi istituzionale a livello regionale per trovare, congiuntamente con l'azienda, soluzioni possibili senza scaricare i costi della crisi sui lavoratori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di doversi pronunciare nel merito della legittimità della revoca della contrattazione aziendale e dunque della violazione degli accordi sottoscritti e consolidati nel tempo;
se non ritenga di assumere, anche a livello ministeriale, iniziative per favorire l'incontro delle organizzazioni sindacali con l'azienda, al fine di garantire il potere d'acquisto del salario di tutti i lavoratori e rilanciare l'occupazione, attraverso la messa in opera di un piano industriale credibile, che garantisca la tenuta finanziaria del gruppo.
(3-02819)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BISINELLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 26 aprile 2016, la Regione Veneto ha comunicato di aver commissariato l'Ipab "Cesana Malanotti" di Vittorio veneto (Treviso), istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, sciogliendo l'organo di governo dell'istituto e nominando come commissario straordinario l'avvocato Enrico Specchio, dirigente responsabile del settore Demanio e patrimonio della Regione;
l'assessore regionale per le politiche sociali Manuela Lanzarin ha sottolineato, comunicando lo scioglimento dell'ente, che la decisione presa dalla Regione «è la naturale conseguenza delle gravi irregolarità nella gestione amministrativa emerse ininterrottamente in questi anni, ma è anche la soluzione auspicata dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, compreso il presidente»;
la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ente sarebbe dovuta avvenire il 5 maggio 2016: in base allo statuto, il sindaco di Vittorio veneto Roberto Tonon, espressione del Partito democratico, avrebbe dovuto nominare i 5 componenti, che poi avrebbero a loro volta nominato il presidente, per il cui ruolo il primo cittadino aveva già indicato un nome;
nelle scorse settimane, secondo quanto riferito all'interrogante dallo stesso sindaco, il consiglio di amministrazione dell'istituto aveva proposto di modificare lo statuto con una delibera in cui si stabilisce che i membri del direttivo vengano nominati 2 dal primo cittadino vittoriese, 2 dal Comune di San Vendemiano ed uno dal direttore generale dell'Ulss 7;
contro questa delibera l'amministrazione comunale di Vittorio veneto presenterà ricorso al Tar, ritenendo che la città non possa essere depauperata del diritto di esprimere il consiglio di amministrazione, in quanto l'ente, sottolinea il primo cittadino, era stato creato con lasciti per le parrocchie di Vittorio veneto e quindi il controllo ed i benefici dell'attività dell'ente stesso sarebbero già dalla sua costituzione destinati ai cittadini vittoriesi;
l'amministrazione comunale intende presentare ricorso al Tar anche contro il commissariamento dell'istituto, rilevando come anomalo il fatto che l'ente venga commissariato a pochi giorni dal rinnovo naturale del consiglio di amministrazione, considerato invece che, come sottolineato dalla stessa Regione Veneto nella nota in cui annuncia il commissariamento, la presunta cattiva gestione dell'ente sarebbe perdurata per anni;
anche la Cgil, prendendo in esame il caso, ha espresso la propria perplessità, sottolineando che «se le gravi irregolarità sussistono è incomprensibile che il cda sia rimasto in carica fino ad ora»;
l'amministrazione comunale di Vittorio veneto ha richiesto in più occasioni al presidente dell'istituto di recarsi in consiglio comunale per esporre la situazione dell'ente, ma la richiesta non è mai stata esaudita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione riferita a un ente pubblico di assistenza che ha per finalità il perseguimento dell'interesse di pubblica utilità della comunità vittoriese, e se non ritenga di avviare un accertamento per chiarire i ruoli e le motivazioni

alla base delle scelte che hanno comportato il commissariamento dell'ente e le evidenti responsabilità di gestione emerse.

(3-02815)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEGORER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Repubblica italiana e la sua Costituzione nascono dalla lotta di liberazione e dal sacrificio di migliaia di italiani caduti durante la Resistenza;

come ha dichiarato il Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della liberazione: "Il 25 aprile (…) si levarono le coscienze limpide del nostro Paese: patrioti antifascisti che non avevano mai smesso di credere in un futuro migliore; militari abbandonati a se stessi dopo l'armistizio, che difesero il senso dell'onore e la Patria onorarono con sacrificio, talvolta con vero e proprio eroismo; donne e uomini, nelle città e nelle campagne, che non avevano mai smesso di credere che ogni persona va rispettata e che la sua dignità non può mai essere violata né per ragioni di razza, né per ragioni di religione, né per ragioni di pensiero, né per ragioni di genere, né per ragioni di condizione sociale";

rilevato che:

il sindaco di Martignacco (Udine) ha risposto negativamente con due lettere (prot. n. 22532 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 946 del 18 gennaio 2016) alle sollecitazioni espresse dalla sezione locale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia riguardo la richiesta di inserire la parola "partigiano" nella dicitura di una via intitolata a Pietro Martini, un giovane combattente caduto nel 1944 nella Resistenza, motivando come segue il suo parere negativo: "poiché la Giunta comunale non ritiene opportuno enfatizzare una categoria di combattenti, rispetto ad altre, convinta che ciò potrebbe compromettere il necessario processo di pacificazione nazionale che deve ancora trovare la sua piena attuazione";

riferirsi ai partigiani come una generica "categoria di combattenti" è riduttivo e lesivo della dignità del ruolo storico svolto dai volontari per la libertà, di qualsiasi estrazione culturale e politica, impegnati nella lotta di liberazione italiana;

il Comune di Martignacco ha finanziato a proprie spese (pari a 5.124 euro) il restauro di un affresco, risalente al periodo mussoliniano, del pittore friulano Ernesto Mitri, situato presso l'ex cinema "Impero", che rappresenta due atleti, uno dei quali con il braccio teso per il saluto fascista;

il Comune di Martignacco ha concesso il 22 gennaio 2015 (protocollo 1214, delibera 2015/00005) il suo patrocinio per l'iniziativa di presentazione di un libro, organizzata da "Casa Pound";

rilevato altresì che:

il ricordo del giovane partigiano Pietro Martini è ancora vivissimo nel paese: sono ancora in vita coloro che, nel freddo inverno 1944, si recarono sul luogo della morte del giovane ventenne per recuperarne la salma e ricomporla con degna sepoltura; ogni anno, il 2 novembre, i suoi compagni di impegno di Martignacco, di Colugna e di Rizzi (paesi vicini) lo ricordano, accendendo una candela presso la sua lapide nella cappella del cimitero di Martignacco, dove riposa assieme ad altri caduti;

le associazioni territoriali hanno dato disponibilità a coprire interamente le spese per la sostituzione della segnaletica o, eventualmente, l'apposizione di una targa commemorativa, per ricordare la giovane vita spesa per i valori di libertà, uguaglianza e democrazia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali episodi;

se non ritenga opportuno considerare l'insieme di tutti gli elementi esposti e, conseguentemente, sottolineare l'incongruenza tra le azioni svolte e i valori che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana, e se non ritenga opportuno mettere in atto altre iniziative che riterrà eventualmente adeguate al caso.

(4-05734)

COMAROLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

89 del 2014, ha introdotto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione dei modelli di pagamento F24, stabilendo che, a partire da suddetta data, tutti i contribuenti italiani non avrebbero più potuto recarsi ad uno sportello bancario per pagare imposte e tributi, con modello F24 di importo complessivo superiore a 1.000 euro, ma avrebbero dovuto farlo esclusivamente in via telematica. Ha, altresì, stabilito un'identica modalità anche per cifre inferiori, in presenza di compensazioni fra importi a debito e importi a credito;
le novità hanno interessato anche i privati titolari di partita IVA, per i quali le nuove disposizioni si sono aggiunte alle precedenti, contenute nei commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, relativi all'obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche, sia per il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali, che per la compensazione del credito IVA con importo superiore a 5.000 euro;
il pagamento con modello F24 cartaceo può essere effettuato soltanto nel caso i cui si debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro e per gli F24 precompilati dall'ente impositore, per i versamenti rateali in corso e per l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione;
seppure il Governo abbia dichiarato che la *ratio* di tali disposizioni risiede in uno snellimento delle procedure e nell'agevolazione del contribuente che può, così, usufruire di servizi telematici gestibili anche autonomamente, la normativa ha invece creato *caos* e, paradossalmente, difficoltà per gli stessi contribuenti;
non si è infatti previsto un doppio canale di presentazione, telematico e cartaceo, al fine di non gravare nessuna fascia della popolazione che, per qualsiasi motivazione, sia impossibilitata all'utilizzo di tali strumenti telematici o che, anche semplicemente, voglia pagare allo sportello;
in molti casi, infatti, coloro che non sono in possesso di un terminale o coloro che non hanno le competenze basilari per utilizzarlo devono necessariamente ricorrere al servizio di un intermediario abilitato, per lo più professionisti, il cui costo è più elevato rispetto al prezzo del servizio di trasposizione telematica dal modello cartaceo finora fornito dagli intermediari della riscossione;
infatti, l'obbligatorietà del pagamento telematico per gli F24, con saldo superiore a 1.000 euro, tramite i servizi "F24 web" o "F24 online" o tramite i servizi di *internet banking* espone una parte della popolazione (di fascia anziana o meno abbiente o, semplicemente, non abile nell'uso di strumenti telematici) a difficoltà di tipo materiale, costringendola a ricorrere all'aiuto di un familiare, oppure, quando questo non sia possibile, al servizio a pagamento di un intermediario professionista, aumentando così ulteriormente gli oneri remunerativi a loro carico;
la normativa risulta ancora più irrazionale se si tiene conto che nell'ultima legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), al comma 898 dell'articolo 1, si è previsto l'innalzamento della soglia limite per la circolazione del contante da 1.000 a 3.000 euro, insieme al quale non è stato però previsto un uguale innalzamento per il pagamento di imposte e tributi tramite modello F24,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni riguardanti l'obbligo di trasmissione telematica nel caso di presentazione di modelli F24 a saldo zero, che obbliga il contribuente a pagare, ingiustamente, un servizio bancario anche per le compensazioni pari a zero, oltre al compenso dovuto al professionista, a cui spesso deve rivolgersi;
se non ritenga opportuno rimodulare, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni citate nelle parti in cui queste prevedono il pagamento esclusivamente telematico per i modelli F24, con saldo superiore ai 1.000 euro, in modo da prevedere, a favore dei privati cittadini, senza partita IVA, l'estensione dell'obbligo dei pagamenti tramite modello F24 telematico, solo nei casi in cui l'importo superi i 3.000 euro e quindi, nei casi in cui tale importo risulta inferiore a tale limite, concedere la possibilità di effettuare pagamenti con modello F24 cartaceo.
(4-05735)
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della*

ricerca - Premesso che:
il bando "PhD ITalent", finanziato con decreto ministeriale n. 115 del 2013, il 7 maggio 2016 chiuderà la fase di candidatura degli aspiranti post-Doc, dopo una prima attività di selezione delle imprese: si tratta di 730 proposte di inserimento aziendale per dottori di ricerca finanziate per circa il 65 per cento dal fondo per la ricerca e lo sviluppo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 4574 del 23 gennaio 2014, ha attribuito al Ministero dell'istruzione risorse per il fondo FIRS (Fondo integrativo speciale per la ricerca) pari a 24,116 milioni di euro per l'anno 2014, tra cui 11 milioni di euro per "PhD ITalents";
l'impiego di 11 milioni di euro alla voce PhD ITalents, in quanto parte del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è disciplinato dalla legge n. 134 del 2012, e dal decreto ministeriale n. 115 del 2013. Nel decreto, all'articolo 1 (rubricato "Ambito di applicazione e definizioni") è stabilito che il fondo deve essere usato al solo fine del «sostegno delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, e attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano». Una parte (superiore al 10 per cento) può essere spesa per la formazione di «ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti in possesso del titolo di Dottorato di ricerca»;
i rappresentati del Ministero dell'istruzione e della Conferenza dei rettori si occuperanno della «selezione di offerte ammissibili» e di «candidature idonee» e quindi della compatibilità della figura del dottore di ricerca rispetto all'utilizzo del fondo nel progetto aziendale finanziato;
dal monitoraggio in rete delle 730 proposte di impiego emerge un dato di macroscopica difformità dell'impiego delle risorse rispetto agli indirizzi generali del fondo: 1) l'intera quota di finanziamento è destinata a ricercatori di età non superiore ai 35 anni, ma nelle more del decreto ministeriale è scritto che solo una parte di tali risorse (superiore al 10 per cento) può essere spesa per la formazione di "ricercatori di età non superiore ai 40 anni"; 2) meno del 30 per cento delle offerte di lavoro fa esplicita richiesta della figura del dottore di ricerca o riferimento ad attività di ricerca, tanto che le richieste di lavoro alludono frequentemente a laureati, tecnici, addetti, impiegati, esperti; 3) si evidenziano, nella seconda parte del bando, vizi formali e sostanziali nel perfezionamento della candidatura: le offerte di lavoro rivolte ai dottori di ricerca, se confrontate con le offerte di *euraxess*, il sito della Commissione europea specializzato in offerte di lavoro per *skill* accademici, presenta gravi difetti; 4) la piattaforma chiede di allegare il solo *curriculum vitae*, non vi è modo di indicare o allegare pubblicazioni sul tema oggetto dell'incarico e soprattutto il progetto di ricerca (*step* di ricerca; metodologie e bibliografie di riferimento) da svolgersi nei luoghi dell'impresa. Tale omissione evidenzia una forte criticità di tutte offerte di lavoro con il ruolo e i compiti del post-Doc (pari per qualifica e competenze a ricercatore a tempo determinato di tipo A) nei processi scientifici e aziendali;
è assente, in generale, la descrizione della figura professionale del post-Doc e, in particolare, i tempi e i carichi di lavoro riservati alla divulgazione dei risultati attraverso l'attività di conferenza e/o di pubblicazione in riviste internazionali: l'assenza di tali elementi tra i requisiti d'accesso potrebbe pregiudicare il buon esito della ricerca e l'andamento professionale post-dottorale, dato che, il confronto e la divulgazione sono aspetti peculiari anche nell'attività di ricerca aziendale;
un incaricato del *team* "PhD ITalents" rispondendo a una *e-mail* inviata da un dottore di ricerca ha dichiarato: «Il fatto che il candidato debba avere un dottorato di ricerca è un requisito imprescindibile su tutte le offerte; tuttavia, le imprese possono comunque aver indicato anche preferenze rispetto al percorso precedentemente svolto dal candidato. Inoltre la particolare dizione del titolo di dottore di ricerca non sempre è identificabile per le imprese e quindi indicano il percorso precedente»;
considerato che:
il titolo di dottore di ricerca è il più alto livello della formazione previsto nell'ordinamento accademico italiano ed è un titolo volto all'acquisizione di competenze necessarie all'esercizio dell'attività di ricerca presso università, enti pubblici e soggetti privati;
la riserva del bando a personale con età inferiore ai 35 anni appare essere in contrasto con quanto sancito nella sentenza della C-416/13 della Corte di giustizia europea: la sentenza, di concerto con la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, fissa il principio di non discriminazione anagrafica

nell'accesso alle posizioni professionali;
nel sottolineare che «le imprese possono indicare preferenze professionali diverse» dal percorso svolto dal dottore di ricerca e che le prerogative di tale titolo non sono indispensabili all'incarico professionale da parte dell'incaricato del *team* PhD ITalents, evidenzia il rischio concreto per il ricercatore di svolgere mansioni "operative" differenti dalla ricerca; tale affermazione è tecnicamente grave, poiché evidenzia un manifesto vizio formale e sostanziale nell'impiego di risorse FIRS e poiché si ammette una bassa coerenza progettuale nell'uso delle risorse rispetto all'obiettivo ministeriale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti descritti;
se non ritengano di dover procedere ad una verifica delle procedure del bando PhD ITalent;
se non ritengano che le imprese che hanno vinto i concorsi proponendo figure professionali non idonee con gli obiettivi generali del Fondo siano al limite del danno erariale;
se non ritengano che l'uso difforme dell'impiego delle risorse rispetto agli indirizzi generali del fondo possa determinare uno spreco delle risorse pubbliche e delle professionalità umane a favore di imprese non interessate all'attività di ricerca.
(4-05736)
DI BIAGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
lo stabilimento siderurgico di Piombino (Livorno) ha rappresentato un polo industriale di eccellenza per la produzione dell'acciaio in Italia;
nel 2005 il controllo dell'acciaieria di Piombino è stato ceduto dal gruppo Lucchini al gruppo russo SeverStal;
il gruppo SeverStal non è però riuscito a rilanciare lo stabilimento e, in conseguenza anche della congiuntura economica sfavorevole, ha ceduto la propria quota azionaria, abbandonando il sito;
in data 21 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso l'azienda siderurgica Lucchini SpA alla procedura di amministrazione straordinaria e ha nominato commissario straordinario il dottor Piero Nardi;
il 24 aprile 2014, l'altoforno, prodotta l'ultima colata, è stato spento, in ottemperanza all'accordo di programma per la riqualificazione del polo siderurgico siglato dall'azienda con la Regione Toscana e il Governo;
l'amministrazione straordinaria della Lucchini SpA ha predisposto un bando al fine di cedere il ramo di azienda, a seguito del quale venivano prese in considerazione le offerte provenienti dal gruppo Jindal e dalla B&S Global energy LTD;
più in dettaglio, il gruppo Jindal, multinazionale indiana della siderurgia, avanzava una proposta in relazione all'impianto siderurgico, mentre la B&S Global energy LTD per la realizzazione di un'innovativa centrale elettrica a "carbone pulito";
successivamente e fuori dai termini del bando, perveniva anche un'ulteriore richiesta di acquisizione da parte del gruppo algerino Cevital, che veniva accolta per essere valutata dall'amministrazione straordinaria,
il 27 gennaio 2015 il gruppo Cevital presentava un piano industriale e, in data 1° luglio 2015, si è concretizzata la cessione della Lucchini SpA in amministrazione straordinaria. al gruppo algerino Cevital, con la creazione di un nuovo soggetto aziendale denominato Acciaierie e ferriere di Piombino (Aferpi);
la società Aferpi presentava un piano industriale con cui si impegnava a riprendere l'attività siderurgica, ma attuando anche una diversificazione del sito, con l'avvio di una produzione agroalimentare, prevedendo l'investimento della somma di 700 milioni di euro di cui 300 milioni di euro per l'acciaio e 220 milioni di euro per l'agroalimentare, come veniva riportato su tutti gli organi di stampa locali;
a quanto si apprendeva da notizie di stampa, il commissario straordinario della Lucchini riteneva fondamentale per prevedere una ripresa dell'acciaio a Piombino con un costo dell'elettricità pari a circa 41 euro per megawattora, e tale prezzo sarebbe stato indicato nello schema di piano industriale

proposto dall'azienda algerina;
nella quinta relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, pubblicata il 1° dicembre 2015, il commissario di Governo esprime delle perplessità sullo stato di attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali di Lucchini e Lucchini servizi, anche con riferimento alle criticità e ritardi nell'attuazione del piano industriale di Aferpi;
in particolare si legge: "Non si può non segnalare le difficoltà politico-amministrative che l'azionista sta incontrando in Algeria, paese in cui sono allocate le ingenti risorse finanziarie del gruppo Cevital. Su tale tema il nuovo azionista ha dato rassicurazioni alle Istituzioni Sorveglianti. Questa Amministrazione ritiene che si verificheranno in ogni caso rilevanti slittamenti per quanto riguarda investimenti e smantellamenti il cui avvio si potrebbe collocare nel primo semestre 2016, subordinato comunque alla revisioni dei piani industriali e alla pianificazione finanziaria dell'azionista Cevital";
inoltre si afferma: "La scrivente procedura non può non rilevare la propria preoccupazione per questa fase di avvio della nuova società, dove sono previste diverse e molteplici attività proprie di un sistema complesso come quello di Piombino, aspetti che sono stati segnalati al nuovo azionista e che richiedono ad avviso della scrivente Amministrazione una integrazione di competenze manageriali siderurgiche. Ci è stato riferito dall'azionista Cevital come la ricerca di un general manager italiano a supporto dell'amministratore delegato stia procedendo con qualche difficoltà",
si chiede di sapere:
a quanto ammonti la cifra complessiva versata dal gruppo Cevital per l'acquisizione dei rami di azienda Lucchini, Lucchini servizi, Vertek e secondo quali scadenze temporali sia stata programmata la demolizione degli impianti e la bonifica delle aree interessate;
quale sia, nel dettaglio, il piano industriale sulla base del quale è stato stipulato l'accordo di cessione e se vi sia un piano economico industriale sottoposto agli istituti finanziari e quale sia lo stato dell'arte della sua realizzazione, anche con riferimento alle revisioni chieste dal commissario;
quali siano stati i provvedimenti adottati in relazione alla riduzione del costo dell'elettricità come richiesto al fine di una ripresa competitiva della produzione di acciaio a Piombino con un forno elettrico e se le soluzioni individuate per ridurre il costo dell'energia ad Aferpi siano strutturali;
se Aferpi abbia realmente messo a punto un piano economico e industriale da sottoporre all'approvazione degli istituti finanziari che verrebbero coinvolti nell'investimento;
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di monitorare e garantire la compiuta realizzazione del piano industriale in tempi brevi, nell'interesse soprattutto dei lavoratori coinvolti.
(4-05737)
FAZZONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in data 8 ottobre 2014, la ditta Metilflegrea, società cooperativa a responsabilità limitata, presentava, attraverso il sistema informativo della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istanza volta ad ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima su un'area marina di complessivi 500.000 metri quadrati, nella zona antistante il comune di Terracina (Latina), da utilizzare per l'allevamento di mitili;
lo specchio d'acqua oggetto della concessione richiesta, costituito da un fronte a mare di 1.000 metri lineari per una larghezza dei filari di 500 metri e localizzato precisamente di fronte il litorale ponente di Terracina, ha profondità variabili da 28 a 32 metri ad una distanza minima dalla costa di circa 2,053 miglia, si pone ad una distanza minima dei vertici dell'area richiesta in concessione di 600 metri dal limite del sito di importanza comunitaria (SIC) cod. IT6000013, denominato "fondali tra capo Circeo e Terracina", nei cui fondali, come asserito da Legambiente, «sono presenti diverse tipologie di habitat e specie (Posidonia Oceanica codice 1120, Cymodocea Nodosa codice 1110, habitat Coralligeno codice 1170, Pinna Nobilis) di rilevante interesse comunitario, che necessitano di una stretta protezione», come specificato nell'allegato I, II e IV della direttiva 92/43/CE, nota anche come direttiva "Habitat";

il 26 gennaio 2015 la Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative esprimeva esito favorevole dell'istruttoria in merito alla valutazione di incidenza, *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, dell'impianto, ritenendo «di poter escludere, con ragionevole certezza scientifica, sulla scorta dello studio di compatibilità presentato in merito all'intervento proposto, rischi significativi indiretti di degrado dell'habitat prioritario di importanza comunitaria segnalato per il sito», sebbene lo stesso ricadesse nelle adiacenze del SIC;

il 5 marzo 2015 la Giunta del Comune di Terracina esprimeva, all'unanimità, parere contrario al rilascio, da parte della Regione Lazio, della concessione demaniale marittima alla Mitilflegrea per la realizzazione dell'impianto di allevamento di mitili davanti alla costa tra porto Badino e foce Sisto, in ragione principalmente di potenziali danni all'attività turistica, alla pesca professionale, alla navigazione, alla balneazione e alla stessa limpidezza dell'acqua;

il 10 dicembre 2015, presso la Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, si teneva la conferenza dei servizi decisoria sulla domanda di rilascio di concessione, indetta e convocata con nota n. 659801 del 30 novembre 2015, concernente l'espressione dei richiesti pareri connessi all'istanza, durante la quale veniva data lettura dei pareri favorevoli alla realizzazione dell'impianto da parte della Direzione ambiente area sistemi naturali dell'Agenzia delle dogane della Capitaneria di porto di Gaeta;

tuttavia, durante la stessa seduta, il dottor Gian Francesco De Luca, del Provveditorato interregionale opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, rilevava la mancanza, nell'esame della documentazione, di un elaborato tecnico capace di dare riscontro alle due problematiche meteomarine: dell'ubicazione dell'area richiesta in concessione rispetto alla zona dei frangenti e dell'idoneità delle componenti che costituiscono l'impianto in relazione alle sollecitazioni derivanti dalle correnti e moto ondoso. Pertanto, riteneva di subordinare il parere di competenza all'acquisizione dell'elaborato;

in data 11 dicembre, il Provveditorato subordinava il parere favorevole di propria competenza alla condizione che fosse prodotto ed acquisito un documento tecnico capace di dare riscontro a tali problematiche meteomarine;

il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Gaeta, acquisito preliminarmente quello dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, che aveva evidenziato che l'impianto sarebbe stato posizionato in un tratto di mare interessato dal traffico di unità da pesca e da diporto nelle due direttrici "San Felice Circeo-golfo di Gaeta" e "Terracina-arcipelago pontino", interessando gli approdi situati presso foce Sisto e porto Badino, esprimeva il nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) prima della messa in opera degli impianti si sarebbe dovuto prevedere un idoneo sistema di segnalamento marittimo, le cui caratteristiche tecniche avrebbero dovuto essere approvate dal Marifari Napoli; 2) prima dell'inizio dei lavori il competente ufficio circondariale marittimo di Terracina, su richiesta della Mitilflegrea, avrebbe dovuto emanare l'ordinanza interdittiva *ex* art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 ed il relativo avviso ai naviganti;

con determinazione G02621 del 21 marzo 2016, la Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio autorizzava la Mitilflegrea all'anticipata occupazione per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla notifica della medesima determina dello specchio acqueo di complessivi 500.000 metri quadrati antistante a Terracina;

nella seduta n. 56 del Consiglio regionale del Lazio del 13 aprile 2016, l'assessore Buschini, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata concernente l'impianto di allevamento di mitili, asseriva che «la Regione Lazio in assenza di direttive proprie in materia si attiene per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura alle disposizioni impartite dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione»;

nello stesso contesto, l'assessore si impegnava su due fronti: da un lato, l'istituzione di un tavolo interdisciplinare per la regolamentazione delle acque, volto cioè ad una corretta pianificazione, fruizione e gestione degli specchi d'acqua, in termini di investimenti su eventuali impianti, dal

momento che fattispecie concrete come quella di cui si tratta sollevano interrogativi anche sulla competenza della materia, tenendo tuttavia presente che altre Regioni hanno già proceduto ad un'operazione di questo genere; dall'altro, la convocazione di un tavolo di lavoro *ad hoc* sulla questione, per poter meglio precisare la situazione e gli interventi opportuni, con il Comune di Terracina e con quanti vorranno partecipare e avranno titolo a farlo;

Legambiente ha chiesto di prendere parte al costituendo tavolo per rappresentare le problematiche ambientali generate dalla determinazione regionale che ha dato autorizzazione all'anticipata occupazione dello specchio d'acqua interessato al progetto di installazione del maxi impianto;

considerato che:

è inevitabile paventare l'ipotesi di un grave danno allo stato di salute delle acque, già in sofferenza per le elevate temperature della stagione estiva, e di conseguenza l'ipotesi dell'impossibilità di accesso alla balneazione, con il rischio di compromettere anche i capisaldi su cui il Comune ha ottenuto la bandiera blu;

la qualità, la trasparenza e la limpidezza dell'acqua costituiscono elemento prezioso per un territorio che dal mare e nel mare trova la sua principale fonte di sviluppo e opportunità, specialmente nel contesto dell'offerta turistica che attraverso l'elemento prezioso del suo mare genera possibilità di lavoro e di sviluppo delle attività del settore, non solo per il comune di Terracina, che da solo ha 3 chilometri di spiaggia attrezzata, circa 30 strutture alberghiere e numerose case per la villeggiatura, un numero considerevole di ristoranti e infinite opportunità per il turista di trascorrere le vacanze all'insegna delle più svariate esigenze, ma anche per i comuni limitrofi. Pertanto, il mega impianto non avrebbe un ritorno neanche in termini di occupazione;

lo specchio d'acqua è un'area marina destinata ad attività di pesca professionale, ragione per la quale dal mancato uso della stessa da parte della marineria locale subirebbero pregiudizio le possibilità economiche e lavorative degli operatori del settore;

ad essere pregiudicato sarebbe, peraltro, il semplice impatto visivo della bellezza della costa;

constatato che:

la Regione Lazio sta procedendo senza tenere conto non solo delle conseguenze che tale installazione comporterà in termini ambientali e di ecosistema marino, economici ed occupazionali, essendo quel mare un bene prezioso fonte di sostentamento per i tantissimi operatori che lavorano sul litorale, ma anche senza considerare la volontà dello stesso Comune di Terracina che circa un anno fa aveva espresso chiaramente parere contrario;

il tavolo di concertazione con il Comune sembra l'unica speranza, per i cittadini di Terracina e per chi li rappresenta, che la Regione Lazio si soffermi ad approfondire le ragioni delle numerose opposizioni che sono state sollevate in merito alla realizzazione del mega impianto per l'allevamento di mitili;

l'amministrazione comunale, sebbene ente non competente ad assumere decisioni relative al demanio, anche a livello meramente consultivo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, in quanto rappresentante dei 45.000 abitanti per avere la possibilità di esprimersi ed eventualmente impedire potenziali ripercussioni negative di decisioni adottate sulla base di pareri di enti ed organi che non vivono il territorio e che sul quel territorio incideranno in maniera negativa;

i cittadini e le varie associazioni ambientaliste sono pronti ad ogni forma di mobilitazione per far sentire la loro opinione, sinora non ascoltata, per bloccare l'*iter* per il posizionamento dell'impianto della Metilflegrea, intendendo, nel caso, adire anche le vie legali;

secondo Legambiente, peraltro, è incomprensibile l'esito favorevole dell'istruttoria VIA: «Le praterie di Posidonia Oceanica - spiegano gli ambientalisti - sono considerate le più forti concentratrici di materia vivente del Mediterraneo oltre che un'efficace protezione contro l'erosione del litorale. La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" (recepita con DPR 357 del 1997 modificato ed integrato dal DPR 120 del 2003) e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità e l'equilibrio ambientale dei SIC. Inoltre con la Deliberazione Regionale 604 del 3/11/2015 (peraltro stranamente non citata nell'atto di rilascio dell'autorizzazione), alcuni SIC tra cui il SIC IT6000013 sono stati modificati nelle delimitazioni. In

particolare il SIC IT6000013 è stato ampliato per tener conto del progressivo accrescimento negli anni della Posidonia - anche a seguito dei maggiori controlli sulla pesca a strascico - e anche per salvaguardare i nuovi habitat che sono stati recentemente rilevati (Cymodocea Nodosa, habitat Coralligeno)»;
nel 2015, la Regione Lazio ha concluso il progetto "Mare nostrum", con il quale già nel 2007 aveva stanziato 900.000 euro per il raddoppio di un'area marina protetta nello specchio acqueo antistante il tratto di costa tra porto Badino e Terracina, finalizzato alla preservazione e allo sviluppo della fauna e della flora acquatiche e, nel contempo, dell'ecosistema marino;
la Regione Lazio, che ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto "favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale", nel caso si è astenuta dall'entrare nella valutazione del merito,
si chiede di sapere:
atteso che la Regione Lazio non ha svolto le funzioni, che le sono proprie, di legislazione, programmazione e pianificazione, in quanto si è astenuta dall'entrare nel merito della questione e della decisione da assumere e considerate altresì le ripercussioni socio-economiche negative dell'impianto per il territorio interessato, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, coinvolgendo eventualmente anche altre istituzioni competenti, farsi promotore di un tavolo interdisciplinare finalizzato a verificare se l'intero *iter* riguardante la realizzazione dell'impianto di mitili si sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente;
se intenda verificare se sia stato prodotto il documento tecnico richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte alla problematica dell'ubicazione dello specchio d'acqua rispetto alla zona dei frangenti e per l'idoneità tecnico-strutturale dei componenti dell'impianto (corpi morti, cavi, eccetera), in relazione all'entità delle correnti e al moto ondoso agenti nel tratto di mare;
se intenda verificare se siano state osservate le condizioni alle quali è stato subordinato il parere favorevole della Capitaneria di porto di Gaeta, ovvero: a) la messa a punto di idoneo sistema di segnalamento marittimo prima della messa in opera degli impianti, approvati dal comando zona fari di Napoli; b) l'emanazione, da parte dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, dell'ordinanza interdittiva *ex* art. 59 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e del relativo avviso ai naviganti;
se ritenga di richiedere alla Regione Lazio il proprio parere di merito sulla questione;
se intenda, nel contempo, chiedere alla stessa Regione Lazio quali iniziative stia mettendo in atto al fine di: a) predisporre un piano efficace di salvaguardia della costa e di tutto il litorale, atteso che il Lazio conta oltre 360 chilometri di costa, isole comprese, che ne costituiscono patrimonio fondamentale ed insostituibile; b) tutelare i settori produttivi di un intero territorio che dal mare trae la sua grande ricchezza non solo ambientale, ma anche economica ed occupazionale; c) dar vita ad un maggiore dialogo con gli operatori turistici e con lo stesso Comune di Terracina prima di concretizzare una decisione che inciderà sull'intero settore del turismo;
se ritenga di approfondire, nel dettaglio tecnico e scientifico, le motivazioni che hanno determinato l'esito favorevole della valutazione di incidenza del 26 gennaio 2015;
se intenda sottoporre ad una nuova e complessiva valutazione di impatto ambientale l'intero progetto, visto che un SIC è per sua natura una realtà dinamica in continua evoluzione, considerato che con la deliberazione regionale n. 604 del 3 novembre 2015 il SIC IT6000013 è stato ampliato di ben 360 ettari e che tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della direttiva 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dovranno avere quale riferimento cartografico le nuove delimitazioni adottate con la stessa deliberazione.
(4-05738)
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, FUCKSIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Poste Italiane SpA è la più grande infrastruttura di servizi in Italia, impiega 135.000 addetti ed ha segnato, nella semestrale, presentata il 31 luglio 2015, un utile netto di 435 milioni di euro. Attualmente fornisce servizi logistico-postali, di risparmio e pagamento, assicurativi e di comunicazione digitale a oltre 32 milioni di clienti, e garantisce l'espletamento del servizio universale postale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, nel quale la Società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità;
da dichiarazioni mezzo stampa dell'amministratore delegato di Poste italiane SpA, Francesco Caio, si apprenderebbe che, a suo avviso, il servizio universale delle lettere è "declinante" e non più remunerativo;
solo pochi mesi fa, la società, già impegnata negli ultimi anni a condurre rigidi piani di razionalizzazione, ha previsto la progressiva chiusura di ben 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, ritenuti «improduttivi» o «diseconomici»;
da febbraio 2016 è stata avviata una sperimentazione che coinvolge l'Emilia-Romagna e la Sicilia, e che consiste nel recapitare la posta ordinaria a giorni alterni, mentre raccomandate e pacchi veloci giungono a destinazione il giorno successivo alla spedizione. Secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, al di là dei prevedibili disagi iniziali, il nuovo modello si sarebbe dovuto normalizzare al massimo entro le prime 2 settimane, mentre si registrano, al momento, ancora notevoli carenze;
complessivamente, in base al piano reso noto nel 2015, la sperimentazione dovrà interessare in 3 *tranche* il 25 per cento dei comuni italiani sotto i 30.000 abitanti e sotto i 200 abitanti di densità per chilometro quadrato, coinvolgendo oltre 5.200 comuni su poco più di 8.000 e oltre 15 milioni di cittadini;
nello stesso periodo, sono circolate notizie da fonti governative, secondo le quali il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe l'intenzione di ridurre ulteriormente la propria partecipazione in Poste Italiane, oggi al 65 per cento, dopo la cessione avvenuta nell'autunno 2015. La scelta di collocare sul mercato una ulteriore quota del 35 per cento del capitale aziendale, prefigurerebbe per lo Stato la rinuncia al controllo di Poste Italiane e, per l'azienda, mettere in subordine la socialità del servizio a danno dei cittadini, dei comuni, delle comunità e della collettività;
a fronte di queste notizie, il servizio universale che Poste italiane è tenuto a garantire, come lo stesso amministratore delegato ha dichiarato, appare «declinante», non remunerativo e quindi, dal punto di vista dell'azienda, in termini prettamente economico-finanziari, di scarso interesse,
si chiede di sapere:
quali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano promuovere, affinché, alla luce delle informazioni riportate, sia garantito lo svolgimento del servizio universale, anche laddove considerato «non remunerativo» da Poste Italiane, senza che questo comporti disagi e disservizi;
se non si ritenga opportuno avviare un confronto con le parti sociali sul futuro aziendale di Poste italiane, date le forti preoccupazioni che l'attuale riorganizzazione sta causando ai lavoratori;
se corrisponda al vero il fatto che saranno poste in vendita ulteriori quote azionarie di Poste Italiane e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per riconsiderare tale decisione, al fine di mantenere in capo allo Stato la posizione di socio di maggioranza di Poste Italiane SpA.
(4-05739)
LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
a Firenze, in piazza della Signoria n. 7, vi è un edificio del Cinquecento, che, da quanto si apprende, dalle notizie di stampa ben riassunte in un *blog* è stato confiscato al signor Raffaele Monticelli. Nel 2002 il signor Monticelli era stato condannato dal GUP del tribunale di Foggia a 4 anni di reclusione per essere il promotore di un'organizzazione, finalizzata alla ricettazione di reperti archeologici;
nell'Osservatorio dei beni confiscati della Regione Toscana non è presente l'appartamento confiscato sito in piazza della Signoria all'interno di palazzo Uguccioni;
sembra che gli enti locali e la Regione Toscana non abbiano esercitato su richiesta dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) il loro diritto di prelazione per il riutilizzo sociale dell'immobile confiscato alle mafie;

la fondazione "Antonino Caponnetto" con sede a Firenze, nel settembre 2015, ha chiesto in un incontro effettuato con il direttore generale prefetto Umberto Postiglione, l'assegnazione all'ANBSC per 2 immobili siti a Firenze: un immobile sito in via Giotto confiscato ad un usuraio fiorentino da destinare ad uso di sede operativa del progetto di educazione alla legalità e cittadinanza attiva denominato "Sentinelle della legalità" che vede coinvolte molte scuole presenti in Toscana, Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia, ed un secondo immobile, in piazza della Signoria, per utilizzarlo come luogo di memoria della strage mafiosa avvenuta nella notte tra il 26 e 27 maggio 1993 in via dei Georgofili che dista dal luogo poche centinaia di metri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'eventuale mancato censimento nell'Osservatorio della Regione Toscana dell'appartamento confiscato sito in piazza della Signoria all'interno di palazzo Uguccioni;

se sia a conoscenza dell'assegnazione dell'appartamento confiscato ed eventualmente chi sia il gestore e se l'utilizzo sociale del bene sia attuato come previsto dalla legge.

(4-05740)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02816, del senatore Cardiello, su presunte irregolarità nel concorso per allievi agenti penitenziari svoltosi ad aprile 2016;

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02812, della senatrice Fasiolo, sulla ratifica della Convenzione relativa al controllo e alla gestione delle acque di zavorra e dei depositi delle navi;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02813, della senatrice Bottici ed altri, sui tempi di lavorazione delle pratiche di *voluntary disclosure* da parte dell'Agenzia delle entrate;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02819, del senatore Barozzino ed altri, sulla crisi dell'azienda Copbox group, appartenente al gruppo CCPL.

1.5.2.3. Seduta n. 620 (ant.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

620a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 aprile.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 maggio 2016 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (2362).

Sulla scomparsa del senatore Learco Saporito

PRESIDENTE. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, Learco Saporito, già senatore, Sottosegretario di Stato e professore universitario, è scomparso a Roma il 30 aprile scorso a 79 anni.

Nato a Scafati, in provincia di Salerno, il 17 ottobre 1936, si sentì sempre profondamente legato alle istituzioni e in particolare al Senato. La sua carriera parlamentare quasi trentennale, infatti, inizia e termina in questa Camera.

In Senato entrò come subentrante agli inizi dell'VIII legislatura, iscritto al Gruppo parlamentare Democratico Cristiano. Nella IX legislatura fu rieletto senatore nelle fila della DC per il collegio Foligno-Spoleto.

Pur non essendo umbro d'origine, riuscì a creare con l'Umbria e il suo elettorato un legame molto forte nel corso degli anni. Anche questa circostanza era la misura di come Saporito intendesse l'attività politica: non un fatto autoreferenziale, bensì un servizio responsabile nei confronti della società e soprattutto dei ceti più deboli, come ebbe a dire in un dibattito in Senato. Il legame stretto che fu in grado di creare con la terra e le popolazioni umbre gli valse la rielezione al Senato, sempre nella stessa circoscrizione, sia nella X che nella XI legislatura.

Durante la X legislatura gli fu affidato il primo incarico di Governo quale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel primo Governo Goria e poi nel Governo De Mita fino al 1989. Fu quindi nominato nello stesso Esecutivo Sottosegretario per l'università e la ricerca scientifica, incarico che gli

venne rinnovato nei Governi Andreotti sesto e settimo.

Già componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione affari costituzionali nella XI legislatura, assunse altresì la carica di Vice Presidente del Gruppo della DC e fu nominato membro della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Pur non rieletto nelle due successive legislature, non smise mai di occuparsi di politica e della cittadinanza, anche nella sua veste di Presidente dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati dal 1981 al 2010.

Negli anni Novanta si dedicò con maggior vigore all'associazionismo e all'attività politica locale, essendo anche assessore alla Provincia di Roma, e contribuì e credette fortemente alla fondazione del partito di Alleanza Nazionale, nelle cui fila fu rieletto senatore, nella XIV e XV legislatura.

Politico di esperienza e di indiscussa competenza, fu Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la funzione pubblica, sia nel secondo che nel terzo Governo Berlusconi, e seguì in quella veste numerosi provvedimenti, soprattutto per la semplificazione legislativa e amministrativa. Egli fu, insomma, uno dei primi e più convinti sostenitori delle politiche di semplificazione. Per lui il riassetto normativo e la riduzione degli oneri amministrativi costituivano una base necessaria per la competitività del Paese. Il suo impegno in qualità di Sottosegretario è stato apprezzato da tutte le forze politiche, anche di opposizione.

Il suo tratto umano si caratterizzava nell'attività istituzionale, come nel privato, per lealtà e disponibilità al dialogo. Egli aveva a cuore la concretezza e poneva al centro del suo impegno politico la risoluzione dei problemi. Quando nella XV legislatura il suo partito passò in minoranza, la sua non fu mai un'opposizione preconcetta e di scontro, ma fu sempre attenta al merito, così come si impegnò sui temi della riforma costituzionale e della pubblica amministrazione.

Concluse la sua carriera nelle istituzioni con la nomina, nell'aprile del 2009, a componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e continuò la sua carriera accademica. Saporito, infatti, prima ancora che un politico, è stato e continuò a essere un professore universitario. Eppure, come accademico, ebbe sempre uno spiccato interesse per lo studio dell'organizzazione dello Stato. Pioniere del diritto regionale, ricordiamo le sue monografie sul tema fin dagli anni Settanta. L'ultima monografia, la cui seconda edizione è stata edita nel 2012, ha un titolo evocativo: «Regionalismo, federalismo e interesse nazionale». In questo scritto Saporito, che aveva vissuto il processo di riforma dello Stato in senso federale, affronta con grande lucidità l'evoluzione dei rapporti tra il potere centrale e le istituzioni locali, evidenziando il problema e il parametro dell'interesse nazionale. Questo testo è forse una sintesi della sua vita, in cui studio e passione politica hanno sempre camminato insieme.

Fu un politico attento all'ascolto, in particolare del mondo della pubblica amministrazione, che in lui ha avuto sempre un costante punto di riferimento. L'umiltà nell'approccio era pari alla competenza e alla capacità di risposta. Fu un politico nel senso più nobile del termine, che diede un prezioso contributo in una fase delicata e di passaggio da un'epoca all'altra del sistema democratico.

Il Senato gli rende omaggio ed esprime il suo cordoglio alla famiglia.

Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, credo che, con la scomparsa di Learco Saporito, chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo si senta più solo.

Learco Saporito veniva dall'Italia meridionale, da Scafati. Ma, come lei ha ricordato assai bene, signor Presidente, il suo percorso parlamentare si è svolto in Umbria. A me, che da Napoli ero venuto a Roma, capitò di conoscerlo quando, insieme a mia moglie, volli andare qualche giorno a seguire il festival di Spoleto. Aver incontrato una persona amabile, simpatica e festosa come Learco Saporito rese, in quel periodo, meno aspro il mio trasferimento da Napoli a Roma. Siamo stati poi colleghi in questa Assemblea nell'XI legislatura.

Saporito era reduce - come lei ha ricordato - da importanti esperienze di Governo con De Mita e Andreotti. Egli era noto ai colleghi parlamentari del Gruppo della Democrazia Cristiana come il massimo esperto, cultore e aggregatore dei problemi, delle categorie e delle sottocategorie del pubblico impiego.

Eravamo insieme nella 1a Commissione affari costituzionali. Gli emendamenti di Saporito erano un classico dell'attività della Commissione. Il collega Maurizio Sacconi, allora brillante esponente del Governo Amato alla funzione pubblica, e quindi in cerca di razionalità competitiva per l'economia italiana in quei drammatici giorni, si vedeva incalzato da Saporito nella intensissima e generosa ricerca, magari più che della competitività del sistema Italia, della giustizia nel caso particolare.

Saporito aveva l'arte di complicare le questioni semplici ma questo - forse io allora non lo capivo - era parlamentarismo nel senso più nobile del termine, non meno di quanto Andreotti e l'andreottismo fossero stati semplificazioni di questioni complicate.

Insieme a Saporito mi sono trovato, in quella legislatura, a far parte della Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere ed egli, per me, fu il maestro di vita più importante. Oggi si parla con tante ridicole *technicality* di garantismo e di giustizialismo come se fossero categorie della politologia. Saporito era un punto di riferimento per la sua straordinaria umanità. Non c'era collega raggiunto da un avviso di garanzia e dalla richiesta di autorizzazione a procedere con il quale Learco Saporito non trovasse la giusta misura umana. E per me, liberale e neo senatore allora molto timido - mai avrebbe votato a favore di un'autorizzazione a procedere verso qualunque collega - Learco Saporito in quei frangenti è stato molto, molto importante.

Finita quella stagione - come lei ricorda - Learco Saporito, che aveva radici più di sinistra democristiana che di andreottismo o di centrismo degasperiano, con molta coerenza e passione, decise di stare insieme agli esponenti del mondo cattolico e democristiano come Publio Fiori e, a proposito del mondo cattolico, penso a Gaetano Rebecchini e al nostro *ex* collega senatore Ramponi, per portare la storia di Alleanza Nazionale dalla destra verso il centro.

Ritornò in Parlamento e al Governo e fu collaboratore, come Sottosegretario, di Frattini prima e di Mastella poi e tutti lo ricordiamo, in quest'Aula, come una delle persone migliori e più simpatiche. Mi capitò poi di incrociarlo con la moglie qualche volta nel Sud e qualche volta nell'estremo Nord, a Cortina. Di qui una grande tristezza e un grande affetto del nostro Gruppo per sua moglie e i suoi cari. *(Applausi dai Gruppi CoR e AP (NCD-UDC) e del senatore Razzi)*.

AMORUSO *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, il Gruppo AL-A si associa al dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa del senatore Learco Saporito.

Il Presidente ha voluto oggi ricordarne la carriera professionale come illustre professore universitario, che ha espletato il suo mandato in tante università d'Italia, come politico legato a questa istituzione, al Senato, per tante legislature e come uomo di Governo, per tre volte Sottosegretario di Stato.

Il suo impegno, comunque, non terminava nell'attività politica ma continuava nella vita sociale, con la presidenza dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati. Continuava nella sua attività anche al servizio delle comunità locali, come assessore alla Provincia di Roma, per poi terminare il suo impegno nel Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. Si tratta di un *excursus* che fa certamente onore a un uomo che ha saputo dare molto al proprio Paese, alle istituzioni, all'università italiana e alla famiglia che tanto amava.

Accanto a questo, desidero ricordare Learco Saporito in modo particolare nel suo ultimo periodo di permanenza parlamentare, quando ho avuto il piacere di essere chiamato da lui a far parte di un'istituzione poco conosciuta nel Parlamento italiano, ma che egli fortemente volle e di cui fu uno degli attuatori: l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Come componente dell'Unione interparlamentare, fu tra coloro che ebbero l'idea di creare questo organismo di politica internazionale che rappresentasse i Parlamenti del nostro Mediterraneo, un mare così attanagliato, in modo particolare

negli ultimi giorni, da tante situazioni drammatiche. Learco Saporito fu eletto Vice Presidente di tale organismo e Presidente della terza Commissione, riguardante il dialogo interreligioso, la cultura e il confronto tra le civiltà. E, proprio in quella sede, egli profuse tanto del suo impegno e fu in quel ruolo che, alla fine della sua esperienza parlamentare, volle che lo sostituissi, per portare avanti, in rappresentanza dell'Italia, il forte impegno al servizio della nostra politica.

Non possiamo che essere vicini alla famiglia nel ricordo di questo grande uomo, che - mi si consenta, signor Presidente - è scomparso nel momento in cui nella mia Puglia è venuto a mancare un altro grande senatore, Vincenzo De Cosmo. *(Applausi del senatore Compagna)*.

Vincenzo De Cosmo è morto il 25 aprile scorso, pochi giorni prima di Learco Saporito. Egli ha avuto una vita quasi parallela a quella di Learco: anche lui di formazione cattolica, anche lui valentissimo professore universitario di statistica, anche lui parlamentare (deputato e senatore), nonché Presidente della Commissione industria del Senato nella XI legislatura (dal 1992 al 1994). Anche De Cosmo fu al servizio del proprio Paese e della comunità come sindaco, per due mandati, della città di Molfetta.

Si tratta di due vite parallele e due esempi importanti di uomini che, nella loro formazione cattolica, trovavano la forza del concetto della politica come servizio per le istituzioni, nelle quali fortemente credevano, e per il proprio Paese, che è un qualcosa che, forse, oggi manca a molti nella politica italiana. Penso che ricordare oggi insieme due grandi galantuomini, due grandi politici e due illustri professionisti dell'università sia un fatto importante per questa assise, che è stata onorata della loro presenza.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, ricordo davvero con affetto e rispetto Learco Saporito, con cui ho condiviso una lunga esperienza parlamentare durante la Prima e la Seconda Repubblica, nel corso delle quali siamo appartenuti a diversi partiti, ma alla stessa coalizione.

Mi unisco, insieme a tutte le colleghe e i colleghi del Gruppo Area Popolare, al dolore dei suoi familiari e - se me lo si consente - lo faccio in particolare a nome del collega Luciano Rossi, senatore umbro, che di Learco Saporito ricorda ciò che ha detto poco fa lei, presidente Gasparri, e cioè lo straordinario legame che seppe stabilire con una terra non sua, nel nome del rigoroso servizio parlamentare.

In particolare, di Learco Saporito vorrei ricordare il suo forte senso dello Stato. È un'espressione, questa, un po' desueta, ma che in realtà corrisponde a un'esigenza che dovremmo avvertire maggiormente nella nostra azione politica. In Learco il senso dello Stato si traduceva nella dimensione unitaria dello Stato, perché ad esso voleva fosse sempre corrispondente l'unità della Nazione, quell'unità che veniva messa in discussione dai processi disordinati del nostro federalismo, non a caso definito come un albero storto.

Ma c'era anche in lui la forte convinzione che lo Stato avesse innanzitutto un dovere di neutralità. Non nascondo - come ha ricordato poco fa il collega Compagna - le nostre forti ragioni di dissenso, un dissenso alto e civile. Più volte, nella mia esperienza politica, parlamentare e di Governo, ho operato affinché vi fossero un'evoluzione delle amministrazioni pubbliche verso il diritto comune e la loro trasformazione dalla prioritaria attenzione agli atti a una maggiore attenzione ai fatti e ai risultati; come nella riforma americana è stato detto, *from red tape to results*. Learco invece sottolineava molto, avendo solide ragioni a questo proposito, la necessità di un agire dello Stato per procedimenti, proprio nel nome della neutralità dell'azione amministrativa, che doveva essere ancor più garantita rispetto alla sua efficacia. Ovviamente tutti e due convenivamo sull'esigenza dell'uno e dell'altro parametro di riferimento, ma inevitabilmente sorgeva il problema di quale assumere per primo.

Bene, questo nodo non è risolto. Non è risolto, cioè, il nodo se le amministrazioni pubbliche debbano evolvere - come dicevo - verso il diritto comune e un maggiore orientamento ai risultati e all'efficacia dell'azione amministrativa o se invece le amministrazioni pubbliche debbano ancor più compiutamente

rientrare in un alveo pubblico, nell'alveo del diritto amministrativo, nell'alveo di funzioni rigorosamente neutrali rispetto ai cittadini, che mai devono essere sudditi. In questa discussione, che continuerà e forse non avrà mai fine, Learco non sarà con noi, non parteciperà direttamente al dibattito politico e scientifico che continuerà su queste scelte. Attraverso, però, il suo lavoro parlamentare e accademico e attraverso ciò che ci ha lasciato, lui sarà con noi e sarà ancora utile a quella ricerca del bene comune cui ha dedicato tutta la sua vita. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e CoR)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, è stata già ampiamente, e certamente meglio di come farò io, commemorata la figura del senatore Saporito. Io non posso che aggiungere - e lo faccio sommessamente, nel senso che non posso venir meno a quello che sento fortemente un dovere - il ricordo personale di una figura incredibilmente amabile.

Nato a Scafati, eletto in Umbria, viveva a Roma; ma con quel naturale segno di essere nato in Campania portava dentro l'azione politica una finta confusionarietà. Quando interloquiva, cercava di sviare l'interlocutore cambiando spesso argomento, ma non perdendo mai di vista l'obiettivo centrale. E faceva questo anche con me, appena eletto in quest'Aula (venivo dalla Camera e, a quel tempo, si veniva promossi passando dalla Camera al Senato). Incontrai la figura del senatore Saporito, che era Sottosegretario alla pubblica amministrazione, e feci contro il Governo, pur facendo parte della maggioranza, una guerra per cercare di stabilizzare i precari degli orti botanici di Palermo e Firenze.

Presentammo un emendamento; fui, in questo caso, autorizzato dal presidente Schifani, che avevo come presidente del Gruppo e autorevole esponente in Assemblea, a farne un motivo di contrapposizione al Governo e finimmo per sospendere la seduta e andare nella stanza del Governo per discutere di cosa fare di quell'emendamento, che poneva una qualche difficoltà all'Esecutivo, ma che aveva un grande significato locale, sia a Palermo, sia in Toscana (motivo per il quale avevo coinvolto il senatore Mugnai e altri esponenti politici toscani).

A un certo punto, inframmezzando frasi un po' romanesche, un po' campane, sviandomi dall'obiettivo e cercando di confondermi, mi disse che non era il momento di porre un problema che metteva in difficoltà la maggioranza, mentre io restavo fermo nel mio obiettivo di ottenere una cosa che ritenevo giusta. Ne feci non soltanto una questione di principio, ma anche un motivo per potermi, insieme ad altri, astenere sul provvedimento. Rimandammo la cosa di comune accordo e, nel fare ciò, ottenemmo la promessa da parte del Governo che quella disposizione sarebbe stata in seguito approvata.

Alla fine, prendendomi da parte, mi disse: «Ma tu, che sei ingegnere, cosa c'entri con l'agricoltura e gli orti botanici?». E ho voluto raccontare il fatto con una certa vanità, perché il personaggio era questo: non conoscendomi - e io mi ero informato su chi fosse lui: una persona di grande esperienza, uno dei fondatori di Alleanza Nazionale, che aveva fatto sì, insieme a Fisichella, a Fiori e a Ramponi, che la politica nazionale mutasse; era già stato Sottosegretario in Governi della Prima Repubblica e, con la sua esperienza, cercava di dare un forte contributo alla politica e al Governo - puntualmente si era informato su quel giovane senatore che poneva una qualche difficoltà. Accanto a quella esternata confusione, metteva una grande precisione nel cercare di superare la difficoltà e di raggiungere l'obiettivo di far votare il provvedimento.

È stato un grande personaggio, una persona amabile, puntuale. La reciproca conoscenza e, da parte mia, la grande stima suggellarono nel prosieguo un rapporto del quale mi onoro di essere stato parte e per il quale mi onoro di aver ricevuto l'amicizia del senatore Saporito. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*.

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per la commemorazione che ha voluto svolgere a livello istituzionale.

Cari senatori e care senatrici, ricordiamo oggi Learco Saporito, un nostro collega - è stato sei volte in

quest'Aula - un uomo delle istituzioni, un politico che ha dedicato la propria vita al servizio del Paese, con impegno e dedizione. È stato - come ho testé detto - senatore per ben sei volte, quattro volte con la Democrazia Cristiana e, nel 2001 e nel 2006, con Alleanza Nazionale. È stato uomo di Governo, Sottosegretario alla ricerca scientifica e all'università, con i Governi Golia e De Mita, e Sottosegretario alla pubblica amministrazione nel secondo e nel terzo Governo Berlusconi.

Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente nel 1999 (fino al 2001, quando fu rieletto senatore), durante la mia esperienza come consigliere provinciale, quando fu nominato, dall'allora presidente Silvano Moffa, assessore ai servizi sociali. E l'assessorato ai servizi sociali nella Provincia di Roma era, allora, uno degli incarichi più vicini ai bisogni delle persone.

Io ero a quel tempo un giovane consigliere di minoranza che si affacciava alla politica fuori dal proprio territorio, ma ricordo ancora il confronto, il dialogo costruttivo che riuscii a instaurare con Learco, pur partendo da posizioni differenti, benché il terreno su cui affondavano le nostre radici fosse lo stesso. Ricordo le tante volte che ci confrontavamo in Commissione o in Assemblea o le mie visite in assessorato. Oltre a essere sempre ironico e spiritoso, aveva anche con me un atteggiamento paterno: una persona di esperienza che a un giovane consigliere provinciale insegnava la vita e l'impegno in politica. Ed è lo stesso impegno che trovo in molti qui presenti.

Di lui ho apprezzato i modi decisi ma cordiali, il suo perseguire il bene comune, il suo vivere la politica non come un fatto personale, ma come organizzazione del consenso per risolvere e migliorare la qualità della vita della gente. Ed è proprio questo di lui che voglio ricordare oggi a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Il suo interpretare la politica e i ruoli a essa connessi come strumento e non come fine, anche da posizioni differenti: questo è l'aspetto che dovrebbe accomunarci. Questo è ciò che resta della nostra esperienza, anche in quest'Aula, come in altre istituzioni, una volta che non ci saremo più. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire molto brevemente in qualità di Presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, per ricordare che il senatore Learco Saporito è stato per gli italiani all'estero, per anni, un punto di riferimento. Quello che il senatore Saporito ha svolto è stato un impegno importante a favore di tutti gli italiani all'estero e lo ha fatto sempre al di sopra e al di fuori degli schieramenti politici. E, in effetti, era ancora Presidente onorario dell'ANFE.

Come senatori del collegio Estero, ma credo come tutto il mondo organizzato e associativo degli italiani all'estero, vogliamo ricordarlo e associarci al dolore della famiglia e ringraziare Learco per tutto l'impegno che ha svolto per le comunità italiane nel mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei ha ricordato Learco Saporito - che, come me, lo ha conosciuto molto bene - nel migliore dei modi, così come d'altra parte hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto.

A me preme ricordare di Learco in particolare due cose. Nel 1994 si aprì un dibattito all'interno della destra italiana, dell'allora Movimento Sociale Italiano, che portò tra gli anni 1994-1995 a chiudere quel partito e alla nascita di Alleanza Nazionale. Learco, insieme a Fiori, Rebecchini, Armani, Fisichella, Ramponi e tanti altri, che venivano da esperienze politiche diverse - come è stato già ricordato - decise di aderire ad Alleanza Nazionale. E grazie anche a loro, grazie a personaggi come Learco Saporito, che portò al suo interno un contributo molto importante, la destra, da partito di testimonianza, divenne definitivamente partito di Governo.

Come dicevo, aderì nel 1995 ad Alleanza Nazionale, mai rinnegando però le sue origini. Aveva fatto

parte della Democrazia Cristiana per quattro legislature, aveva ricoperto incarichi di Governo. Professore universitario e politico, fu eletto senatore per Alleanza Nazionale nel 2001 nella XIV legislatura e nel 2006 nella XV legislatura. Ricordo che in quegli anni si occupò al Governo di funzione pubblica e divenne un punto di riferimento non solo per noi di Alleanza Nazionale, ma per tutti, perché era veramente competente, era uno studioso e tutte le cose che faceva le studiava prima e poi partecipava ai dibattiti. Si è sempre contraddistinto per un grande rispetto delle istituzioni.

Vorrei ricordare in modo particolare due cose: la prima l'ho già sottolineata, ora mi appresto ad evidenziare la seconda. Nella XV legislatura fu modificato l'articolo 27 della Costituzione, e con l'introduzione dell'abolizione della pena di morte (i Costituenti vollero la pena di morte per i casi previsti dalle leggi militari di guerra). Nel nostro partito non tutti erano d'accordo a votare tale abolizione. Il Parlamento decise di abolirla e, conoscendo la mia totale avversione alla pena di morte di qualsiasi tipo, che avevo sempre sostenuto all'interno del partito, facemmo lunghe chiacchierate su questo argomento perché, come ripeto, c'era all'interno del partito chi votò contro questa modifica. Learco fu relatore di quel provvedimento e io credo che sia una delle cose che maggiormente dobbiamo ricordare di lui perché è stata molto importante per me, ma credo anche per molti di voi.

Nel 2008 non fu ricandidato e io ebbi, per l'incarico che ricoprivo allora nel mio partito, il triste compito di comunicarglielo. Naturalmente rimase male per quello che gli stavo dicendo, ma reagì con grande dignità e civiltà e non abbandonò mai il partito anche dopo il 2008, seppur non ricandidato.

Desidero far pervenire a nome del Gruppo di Forza Italia, alla moglie, ai figli e ai familiari le nostre sentite condoglianze. Non è solo una perdita della famiglia, ma per tutti noi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Rinnoviamo ai familiari il cordoglio di tutta l'Assemblea che ha raccontato tanti episodi e tanti aspetti dell'intensa vita di Learco Saporito.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015*** *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(*Doc.* XXIV, n. 56) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»***

(*Doc.* XXIV, n. 59) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. *LXXXVII, n. 4)»*** **(ore 10,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore sul disegno di legge n. 2228 ha svolto la relazione orale, il relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59, ha integrato la relazione scritta ed è mancato il numero legale sulla votazione della questione pregiudiziale.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,37).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 10,37)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 11,01).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 11,01)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Tremonti. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, è la seconda volta che intervengo sul disegno di legge europea, l'ultima è stata nel luglio dell'anno scorso sulla legge europea 2014. La precedente legge aveva elementi misti tra il tragico e il comico, evidenti ad esempio nella combinazione tra l'articolo 9, sui pacchetti vacanze per i turisti in crociera, e l'articolo 10 sui viaggi degli emigranti. Non mancavano - ripeto - elementi oggettivamente comici: ad esempio, la fondamentale normativa che disponeva in ordine al fatto che i camini non potessero essere fatti in materiale infiammabile, e via dicendo.

Questo disegno di legge è oggettivamente meno tragico, il che è positivo, ma è drammaticamente comico. Faccio un elenco dei fondamentali contenuti presenti nel testo del Governo (è evidente che gli emendamenti presentati dal Parlamento sono a margine): stiamo votando un testo che contiene norme sull'etichettatura dell'olio e del miele; norme relative all'IVA per il basilico, rosmarino e salvia fresca; norme relative all'IVA per i preparati per il risotto; norme relative alla raccolta dei tartufi e norme relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma (cosa voglia dire francamente non lo so, ma suppongo che sia stata fatta oggetto di approfondita riflessione da parte del Governo) e molto altro.

Credo che in questo testo ci sia, a valle, il riflesso della struttura della legislazione europea. Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 2015, per la parte normativa, contiamo 30.952 pagine, estese per 1.930,47 metri quadrati, 151 metri lineari, più o meno 150 divine commedie. Questo tipo di produzione legislativa ha caratteri oggettivamente demenziali, perché mai nella storia si è configurato un organismo legislativo così produttivo e credo anche fortemente illegale.

Invito l'eccellenza Gozi a prestare attenzione a quello che sto per dire; sarebbe utile anche per una riflessione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sto prendendo appunti.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Grazie. La struttura costituzionale europea prevede il riparto delle competenze, conservate dagli Stati, devolute al superiore livello dell'Unione e concorrenti. Sulle competenze concorrenti dovrebbe giocare il criterio previsto nel Trattato della sussidiarietà, definita attraverso uno specifico protocollo. La sussidiarietà vuol dire che fai sopra solo quello che non puoi fare ugualmente bene sotto. Ma voi pensate che sia nella logica costituzionale europea la disciplina fatta sopra, ma recepita sotto, sul miele?

Trovo che ciò non solo sia la prova di elementi demenziali della struttura europea, ma anche di elementi illegali. Siamo in totale violazione della norma del trattato che prevede la sussidiarietà: si fa a livello di Stato tutto ciò che si può fare a livello di Stato, e sopra, solo per eccezione, solo quello che meglio si può fare a livello di Unione. L'eccezione, in una logica leviatanica e assolutistica, è diventata la regola, tanto che qui stiamo applicando norme che discendono dall'alto estese su un catalogo infinito di contenuti: l'esatto opposto dell'eccezione.

A me è capitato di sentire in questa sede il Presidente del Consiglio, da una parte, ironizzare contro i burocrati europei, dall'altra parte (ed è oggettivamente curioso e paradossale), vantarsi di prestare il massimo dell'ottemperanza alla normativa europea. Siccome il cumulo delle cariche non è vietato, mi chiedo se siano più stupidi i burocratici o più stupidi quelli che da una parte attaccano i burocrati e dall'altra si vantano di aver assecondato, con zelo e precisione, i contenuti dei burocrati stessi. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL) e LN-Aut)*.

Desidero concludere il mio intervento con una riflessione che, a parte l'ironia, è in realtà drammatica.

Siamo alla fine della struttura europea: se l'Europa è questo, posso capire che le *élite* - *élite* si fa per dire - più o meno cosmopolite o strampalate si aggirino come sonnambuli nel palazzo, ma in realtà tutto si indirizza ormai verso una crisi drammatica e irreversibile. Non è colpa dei popoli, ma è colpa dell'Europa e anche dei Governi che sostengono questa Europa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Mario Ferrara)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Silea, in provincia di Treviso. Benvenute e benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 11,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, prima di entrare nel merito vorrei intervenire a proposito dell'ordine dei lavori. Ero iscritto a parlare in discussione generale come sesto oratore e desiderando intervenire per primo ho chiesto alla collega Bencini il favore di potermi sostituire a lei. Ho notato però che il collega Tremonti ha parlato prima di tutti: non capisco con quale logica si stabilisca l'ordine degli interventi. So che chi si era iscritto a parlare questa mattina è diventato ultimo, ma chi è arriva ultimo tra gli ultimi è diventato primo. Comunque, questo lo chiariremo.

Signora Presidente, vorrei ora tornare al tema della discussione. Il disegno di legge oggi alla nostra attenzione, che il Governo ha presentato lo scorso 3 febbraio, si inserisce in un percorso responsabile e laborioso, portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti. Il dato positivo è che le procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono in diminuzione. Difatti, il numero delle procedure scende a 80, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Inoltre, sempre la Commissione europea, ha disposto l'archiviazione di due casi EU Pilot già chiusi negativamente, che avrebbero potuto presto dare origine a procedure di infrazione.

Gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quindi eterogenei, sia per materia che per competenza. Questo, tuttavia, deve farci comprendere bene come le decisioni europee - in tutte le loro discutibili forme - incidano nella vita politica, sociale ed economica del Paese e nelle nostre vite quotidiane: ne sono un esempio le direttive i cui contenuti incidono sulla salute, sull'alimentazione, sulla libera circolazione, come anche in tema di giustizia. Non a caso, la conformità del diritto comunitario con il diritto interno - ferma restando la gerarchia delle fonti - ha la duplice funzione da una parte di adeguare la legislazione dei singoli Paesi membri e, dall'altra, di elevare sempre di più gli *standard* qualitativi dei cittadini europei. Credo che questa funzione positiva dell'Unione europea molto spesso venga dimenticata e, invece, andrebbe più correttamente valorizzata.

Come accennavo, comunque, considerata la diversificazione delle materie contenute, concentrerò il mio approfondimento sul Capo VII, contenente disposizioni in materia di energia, non solo perché me ne sono occupato in Commissione politiche europee, ma soprattutto perché anche a livello internazionale si è arrivati finalmente a una consapevolezza sul tema. Vale la pena ricordare che lo sviluppo della politica energetica europea è dovuto essenzialmente a due ragioni: da un lato deriva dalla frammentarietà della competenza energetica, con l'assenza di una base giuridica unica e generale nel Trattato dell'Unione europea e, dall'altro, dalla trasformazione della posizione energetica degli Stati membri, che, a seguito della transizione energetica avvenuta negli ultimi decenni dal carbone al petrolio, si sono trovati da Paesi esportatori di energia ad essere Paesi importatori.

Il percorso del diritto europeo dell'energia si è delineato attraverso un sistema di espansione delle competenze materiali dell'Unione, che, più in generale, è un tratto rilevante del dinamismo evolutivo del diritto dell'Unione. Nondimeno, la competenza energetica dell'Unione si sviluppa attorno ad un nucleo storico della normativa *antitrust* in campo energetico, laddove sono emersi ulteriori profili della

disciplina energetica, che incidono sulla tutela ambientale e sulla tutela della sicurezza energetica.

La combinazione di obiettivi di tutela della concorrenza, protezione dell'ambiente e salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ha creato il problema dell'individuazione della corretta base giuridica, ovvero dell'ammissibilità di atti energetici adottati su un doppio fondamento normativo, ovvero quello nazionale e quello comunitario. Per questo l'esercizio della competenza sull'energia è da sempre un elemento fondamentale della politica economica e industriale di uno Stato.

Nel campo delle relazioni europee e internazionali, essa assume un connotato ancora più decisivo poiché diviene un elemento di stabilizzazione nonché uno strumento strategico per assicurare la competitività dei sistemi economici. Analizzare, quindi, la dimensione giuridica della politica energetica europea vuol dire filtrare, dall'insieme eterogeneo di elementi che riguardano la regolamentazione dell'energia, anche aspetti che hanno un impatto, diretto o indiretto, sul diritto dell'Unione.

Non sottovalutabile, poi, il fatto che la legislazione europea affida ai regolatori nazionali importanti responsabilità in tema di tutela dei consumatori, promozione di prezzi equi e introduzione di strumenti semplici per esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore e per la risoluzione delle controversie.

Ne conviene, perciò, che i problemi giuridici relativi alla disciplina del settore energetico sono essenzialmente connessi alla separazione di competenze, diritti e responsabilità tra l'Unione e gli Stati membri: la ripartizione della competenza energetica si muove all'interno di un processo in evoluzione, ancora lontano da una sistematizzazione definitiva. Nello specifico, l'articolo 28 reca disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.

Difatti, già la legge n. 96 del 2010, ovvero la legge comunitaria 2009 (Atto Camera 2449), aveva delegato il Governo al recepimento della direttiva n. 72 del 2009 sul mercato interno dell'energia elettrica e della direttiva n. 73 del 2009 sul mercato interno del gas naturale. Tali deleghe, successivamente attuate dal decreto legislativo n. 93 del 2011, si ponevano gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, di aumentare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti vulnerabili.

Ciò premesso, le valutazioni nel merito dimostrano che un mercato europeo pienamente funzionante dovrebbe consentire all'energia elettrica di circolare liberamente dove è più necessaria, richiesta e valutata, di trarre il massimo vantaggio dalla concorrenza transfrontaliera e di fornire i giusti segnali e incentivi per orientare correttamente gli investimenti. Inoltre, si dovrebbe garantire che l'energia elettrica sia distribuita unicamente in base ai segnali del mercato.

Tuttavia, allo stato attuale, non è sempre così. Mentre l'accoppiamento dei mercati, dove è stato applicato, ha comportato una maggiore correlazione tra i prezzi all'ingrosso, il valore assoluto dei prezzi differisce in modo significativo anche nei mercati vicini e i differenziali dei prezzi non si contraggono.

Gli adeguamenti normativi contenuti all'articolo 28 in fase di *iter* parlamentare in Commissione - condivisibili e necessari - dimostrano tutta l'attenzione del legislatore per colmare lacune e diverse interpretazioni attuative delle direttive n. 72 e 73 del 2009: in particolare sono state chiarite le relazioni tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, nonché il fine ultimo di salvaguardare il valore dell'indipendenza e della discrezionalità degli organi regolatori rispetto alla pubblica amministrazione alle dipendenze dell'Esecutivo nazionale.

Inoltre, altrettanto condivisibili sono i correttivi interpretativi contenuti nel comma 2 che modificano l'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, laddove vengono ribaditi gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori ponendo maggior efficacia sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione era stata demandata ai singoli Stati membri.

Il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al

divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici, fa sì che saranno garantiti non solo i diritti e gli obblighi relativi alle forniture ma anche misure di tutela ai clienti finali nelle zone isolate. Meritevole è, quindi, alla luce della richiesta europea, la sostituzione dell'attributo «vulnerabili» con «protetti», quindi ora si parla di utenti protetti.

In conclusione, la riflessione che spero sia condivisibile da tutta l'Assemblea, è che i cittadini europei non sono oggetto solo di vincoli - che io per primo riconosco talvolta restrittivi e stringenti - ma anche destinatari di crescita e sviluppo per una qualità della vita migliore.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, vorrei solo precisare che il senatore Tremonti fa parte del Gruppo GAL il cui numero di componenti è inferiore a quello del suo Gruppo e dunque aveva diritto di parlare prima di lei.

È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto)*. Signor Presidente, signore e signori senatori, rappresentanti del Governo, come è a conoscenza anche di quest'Assemblea, diversi sono gli oneri derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea. Tra questi, quelli regolati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, tra cui per l'appunto la cosiddetta approvazione della legge europea, attraverso la quale cui si dovrebbe periodicamente adeguare l'ordinamento interno, ponendo rimedio alle sanzioni che troppo spesso sono state comminate all'Italia per i ritardi o le omissioni nell'adeguamento alle direttive e ai regolamenti europei.

Inoltre è risaputo che dal 2008, con il meccanismo EU Pilot, si è costruita una fase precontenziosa su base informatica per aumentare la comunicazione tra la Commissione europea e gli Stati membri affinché uno scambio più veloce di informazioni possa assicurare il rispetto degli obblighi normativi europei senza bisogno di avviare le procedure di contestazione e le conseguenti sanzioni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,19)**

(*Segue* MOLINARI). La legge europea 2015 costituisce, quindi, un punto di emersione e risoluzione delle manchevolezze del nostro Paese, soprattutto - mi si consenta - di una classe politica che ha creduto che in Europa si potesse continuare a fare interessi di bassa bottega, non diversamente da come si faceva nei propri confini. Una classe politica che spesso - quando ci andava - ha considerato Bruxelles una gita di piacere, piuttosto che il luogo decisivo dove rappresentare e tutelare in ambito comunitario diritti, doveri e interessi del popolo italiano.

I 22 articoli di cui è composto il disegno di legge in esame intendono chiudere due procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot, nonché sanare una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

I settori interessati sono vari e, pur non volendo attribuire in modo pretestuoso all'attuale Governo tutte le responsabilità in ordine ai casi in cui il disegno di legge in esame dispone interventi (anche perché le maggiori responsabilità sono da attribuire a chi abbiamo mandato in Europa), ci sembra di trovarci di fronte a un Esecutivo rinunciatario, soprattutto in alcuni dei casi EU Pilot in cui si prosegue sulla strada dell'ossequio alle indicazioni della Commissione, senza tenere il punto a difesa degli interessi dei cittadini italiani. Ci sono ambiti in cui abbiamo tutte le ragioni per contrastarne le decisioni, in quanto ancorati a principi europei ancora maggiori di quello del libero scambio e che sono a fondamento dell'esistenza stessa dell'Unione europea, quali la trasparenza e la corretta informazione ai cittadini. Mi dispiace che il sottosegretario Gozi non presti attenzione, anche perché credo che quanto sto dicendo potrebbe essere utile all'ottimo lavoro che sta facendo in ambito comunitario.

Ciò avviene soprattutto con riferimento ad alcuni degli articoli che non sanano sanzioni, ma intervengono su casi EU Pilot che vanno a limitare i valori che ho indicato. I primi tre articoli, su cui ho presentato emendamenti soppressivi che invito a votare, denotano infatti un atteggiamento rinunciatario che questo Governo continua a tenere proprio nel settore agroalimentare, che dovrebbe invece costituire il vanto internazionale del nostro *made in Italy*, pure celebrato in pompa magna con il recente Expo.

L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, risolve il caso EU Pilot 4632/13/AGRI,

relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. La disposizione interviene sull'etichettatura dell'olio d'oliva, dopo che, con la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), era stato giustamente previsto dal legislatore italiano che «l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Secondo la Commissione, invece, l'indicazione d'origine in un colore diverso, data dal nostro Parlamento, risulta discriminatoria nei confronti delle altre indicazioni e contraria alle regole in materia di leggibilità e libera concorrenza.

Alla lettera *b)*, poi, si è intervenuti per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura, questa volta del miele, volta a regolare il caso EU Pilot 7400/15/AGRE, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/CE. Sul miele, la norma italiana che questa legge va a modificare prevede, per le confezioni importate da altri Stati membri di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto.

Infine, l'ultimo articolo su cui mi sono soffermato, l'articolo 3, riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari. È il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La nostra norma, su cui ora si vuole intervenire, definisce come Paese d'origine del prodotto il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Questo contrasta - così ci viene a dire la Commissione europea - con il regolamento n. 1169/2011, che stabilisce invece che il Paese d'origine del prodotto sia quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

Mi chiedo perché cedere senza combattere a degli EU Pilot interessati della Commissione europea, quando risulta di lampante evidenza come ognuna delle norme citate sia ispirata alla tutela delle ragioni del consumatore, anzi di un consumatore evoluto (quale è quello italiano), e sia rispettosa di un altro principio fondamentale in una democrazia, non solo alimentare, che è quello delle esatte informazioni, anche a tutela della salute. Si tratta di norme ispirate alla trasparenza, quale strumento indispensabile del consumatore ed in genere del cittadino per effettuare una scelta consapevole, e di norme che provengono dall'esperienza, perché spesso alla mancata segnalazione del Paese d'origine della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione dei prodotti si accompagna l'ingannevole presenza di marchi o segni distintivi italiani (come nel caso del Parmesan), che inducono ad individuare nel nostro Paese la reale origine del prodotto; sono quindi norme che contrastano la contraffazione. Si tratta di norme ispirate dal buon senso di un popolo, il nostro, che è all'avanguardia nella produzione e nel consumo di qualità; norme il cui carattere preventivo è in grado di rappresentare l'unico e solo freno alla sofisticazione alimentare di massa ed al *trash food*, della quale è evidente che certa industria interessata si vuole fare paladina.

È evidente, ed emerge da ogni autonoma indagine delle associazioni dei consumatori, come le norme minime che provengono dall'Europa sulla qualità delle produzioni agroalimentari stiano abbassando sempre di più la tutela dei consumatori europei, anche dal punto di vista della salute. E noi, che facciamo vanto dei nostri prodotti IGP e DOP, saremo - temo - fortemente penalizzati se non difenderemo con le unghie e con i denti le nostre produzioni di qualità. Chissà poi cosa accadrà nelle more dell'approvazione del famoso TTIP.

La qualità della vita e la salute non possono essere sacrificate sull'altare dei principi economici e dei profitti che si nascondono dietro la cosiddetta liberalizzazione del mercato e delle merci, se non mediati - così come è scritto nella nostra Costituzione e nei trattati europei - da altri valori, a tutela e a difesa del cittadino e della salute.

Ecco perché non si può essere contenti delle scelte effettuate dal Governo in questo disegno di legge europea e delle soluzioni prospettate su questi casi di EU Pilot.

Invito pertanto questo Senato, purtroppo disattento, a non votare questo disegno di legge ed invito il Governo a rivederlo, pur comprendendo - lo dico al sottosegretario Gozi - che le conseguenze

derivanti dalla mancata approvazione sarebbero complicate per il nostro Paese e ci costringerebbero a difenderci davanti alla Corte europea. Ma, se non lo facciamo ora e su questi temi, quando lo faremo? Si tratta di temi - ne sono sicuro - sui quali il Governo avrebbe tutto il sostegno del Parlamento e del Paese e che il presidente Renzi potrebbe sfoggiare con orgoglio - questa volta sì, a ragione - in tutte le sedi europee e a nome di tutto il popolo italiano. *(Applausi delle senatrici Fucksia e De Pietro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, ho fatto parte della 14a Commissione per più anni - poi sono passato ad altra Commissione - e so benissimo quanto sia importante e determinata, e come sia ben guidata, con moderazione e serietà, dal presidente Vannino Chiti. Tuttavia, cosa emerge anche questa volta? Già la prima volta (fui io relatore sulla legge di delegazione europea) approvammo la norma che riguardava gli animali, che non si faceva da quattro o cinque anni per beghe di natura politica, ed evitammo le sempre presenti multe che arrivano dall'Unione europea. Emerge, però, di nuovo un dato incredibile: al di là dell'ottimismo di qualche relatore precedente, abbiamo ancora infrazioni elevatissime, sia per quanto riguarda l'applicazione di trattati che l'introduzione di norme.

Abbiamo già pagato 150 milioni di euro per la mancata bonifica delle discariche, per quelli che sono stati considerati aiuti di Stato a Chioggia e Venezia e per alcune norme sulla formazione-lavoro, e tante altre condanne incombono su questo Paese. C'è un'Unione europea che comunque, quando non ti adegui, ti stanca (e anche troppo) e spesso noi non ci difendiamo come dovremmo, pur ammettendo le nostre colpe; infatti, sulle bonifiche delle discariche le colpe sono nostre, degli enti locali e delle Regioni.

Ci apprestiamo anche a subire salassi incredibili per il problema degli impianti depurativi delle acque reflue. È un salasso su cui la Corte di giustizia sta per pronunciarsi, che sarà enorme se non ci difendiamo nel modo dovuto. È tutto un paradosso, perché abbiamo circa 3,2 miliardi di euro stanziati per queste opere, ma non è stata fatta da anni nemmeno una gara e tutto passa nel silenzio degli enti locali e delle Regioni. È una cosa incredibile, assurda. È vero che bisogna adeguare le tariffe rispetto alle acque reflue, ai depuratori e a tutto il resto, ma è anche vero che è inammissibile che 3,2 miliardi siano lì abbandonati e che nulla si faccia. Nel contempo, subiremo stangate paurose. Se si considerano tutte le infrazioni alle normative che abbiamo e si fanno i conti è pauroso vedere la somma che potremmo raggiungere se fossimo condannati. Parliamo di cifre, negli anni, fino a tre miliardi di euro: ciò ha dell'incredibile, in quanto forse con quelle somme potremmo risolvere parte dei problemi della legge Fornero.

Accadono inoltre cose assurde, come la storia dell'olio. Noi prendiamo l'olio della Tunisia: non diciamo di non doverlo prendere, ma questo meraviglia sempre di più. Come Gruppo avevamo presentato - e insisto sempre su questo, come sanno il Sottosegretario all'agricoltura e il vice ministro Olivero - norme sull'etichettatura dei prodotti, quindi anche dell'olio: proponevamo una etichettatura di sicurezza, fatta dall'Istituto poligrafico dello Stato; la risposta è sempre no. È una risposta assurda da parte del Governo, perché nasconde qualcosa che non è chiaro. Perché non devono essere chiari i quantitativi di olio acquistati e quelli immessi sul mercato? Perché dobbiamo permettere che venga immesso sul mercato olio adulterato? Questa è la realtà. Perché subiamo norme vecchie dell'Europa, che in pratica non richiedono che per l'olio DOP e IGT si indichi da dove viene esattamente e cos'è? Perché dobbiamo demandare ai produttori l'indicazione dei termini di scadenza dell'olio (ha dell'incredibile), demandando loro la responsabilità e giocando sulla pelle dei consumatori? Sono cose che non si riescono assolutamente a capire.

Su questo c'è la carenza totale di un'azione di governo e di presenza. Sulla etichettatura continuerò sempre a insistere (vale per l'olio e per altri prodotti): perché no? Perché non si deve controllare ciò che viene acquistato e quanto viene prodotto? Siamo complici di chi e di che cosa? Perché continuiamo a distruggere tutti i nostri produttori di latte, che devono vendere a 29 centesimi, quando il costo per loro è di 40 centesimi al litro, con mille stalle chiuse, quasi tutte in montagna? Rischiamo di perdere 32.000 posti di lavoro; è qualcosa di incredibile! Però permettiamo che arrivi in Italia latte - si fa per dire - a 20 centesimi. Ha dell'incredibile come distruggiamo la nostra economia. Di tutto

questo non si dice una parola, ma ha dell'incredibile.

Al di là di tutto, queste norme possono essere anche fatte, ma così - lo evidenziava anche il senatore Molinari - ci vuole un po' un atto di coraggio. Ci rendiamo conto delle difficoltà e delle responsabilità cui andremo incontro? Abbiamo sempre sentito che questo Governo avrebbe sbattuto i pugni in Europa, ma mi sa che i pugni li prendiamo noi in faccia ogni giorno sotto ogni aspetto, e questo vale anche per tante altre cose.

Questa è la realtà che abbiamo, e diventa quasi assurdo ciò a cui assistiamo: il nostro rincorrere situazioni spesso assurde; il nostro non essere capaci di risolvere problematiche interne, come quelle delle acque reflue e dei depuratori; la nostra incapacità di difendere ostinatamente tutto ciò che è prodotto italiano, non difendendo i nostri produttori e tutto il resto; la nostra rinuncia ad evitare che ci siano falsificazioni ed adulterazioni dei prodotti perché non si vuole adottare l'etichettatura di sicurezza. È chiaro che questo atteggiamento viene anche da parti del mondo della produzione, che acquistano per 600.000 e producono come se avessero comperato per 1.200.000. Questi prodotti da dove vengono? La domanda vale per il pomodoro e per tante altre cose, ma sembra non interessare a nessuno; bisogna tacere, ma non è possibile.

Come possiamo vedere, la nostra agricoltura è sempre più in ginocchio e da anni difendiamo poco tutto ciò che ci appartiene: questo compito spetta al Governo, spetterebbe a quest'Assemblea; diversamente dai francesi, non siamo capaci di difendere tutto ciò che è la nostra agricoltura. L'agricoltura italiana muore a favore dell'agricoltura francese, tedesca e spagnola: questo è il dato reale, ma noi non facciamo assolutamente nulla.

Per questo motivo e per quelle poche cose che si sono potute dire in dieci minuti certamente il nostro voto non sarà favorevole, con il massimo dispiacere. Ma è arrivato il momento di mettere un punto fermo. L'Italia in questa Europa, per quanto mi riguarda, ci sta volentieri, ma se l'Europa è solo matrigna allora non ci si può più stare. So che è una parola grande, ma spesso la colpa è nostra: la nostra incapacità di difendere ciò che è nostro e ciò che è giusto, di difendere i nostri consumatori e i nostri produttori, di difendere chi ha avuto il coraggio di rimanere in Italia e di non andare all'estero. Non è possibile, sinceramente. Un po' di coraggio, un po' di amor patrio - non deve sembrarvi una parola superata dai tempi - è ciò che manca.

L'italianità dove sta? Gli altri invocano dalla mattina alla sera, e noi cosa stiamo invocando? Ciò che è giusto, ciò che è nostro, la nostra qualità. Ma non facciamo nulla per difenderla. È qualcosa di incredibile che sinceramente ci lascia sconcertati. Non sono certamente un ragazzino, ma vedere la discesa di questo Paese rispetto alla propria identità ha dell'incredibile, così come non veder difendere la nostra ricchezza naturale e vederla sempre più depauperata, chinando la testa rispetto agli altri *partner* europei, come la stiamo chinando anche in altre cose (poi ne parleremo). Vediamo come ci salutano Francia e Germania rispetto ai loro stretti interessi. Noi dovremmo essere quelli sempre aperti al mondo; loro più ricchi di noi e noi sempre aperti a loro: non è possibile.

Difendiamo ciò che è giusto, ciò che è nostro, con le unghie anche se senza nazionalismi esasperati. Non possiamo però permettere che qualcuno ci metta i piedi addosso, perché ciò non è assolutamente sostenibile. Il Governo faccia il suo dovere e sulle etichettature di sicurezza fatte dall'Istituto poligrafico dello Stato, proprietà dello Stato al cento per cento e non certo di privati, si vada avanti. Pongo per l'ennesima volta questa domanda: perché no? Ci sono cose strane dietro a questo no.

Preannunciando il voto contrario, chiudo il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in quest'Aula semideserta ci troviamo a discutere della legge europea 2015, alla quale il Governo ha voluto aggiungere anche il 2016, un po' per portarsi avanti e con questo *escamotage* giustificare i ritardi del passato. Quindi si modificano i titoli delle leggi per dire che tutto è a posto: una tecnica ormai collaudata da parte del Governo Renzi. L'importante è che la copertina, quello che sta scritto sopra al testo di legge, sia convincente. Se poi quello che sta dietro è totalmente vacuo, vuoto, non esiste addirittura, chi se ne importa; l'importante è che parta il *tweet*, che

la gente si rassicuri e che tutto il messaggio vada a destinazione.

Signor Presidente, visto che il presidente Renzi si è abituato anche ad aspetti mediatici, iniziamo questa discussione generale sull'Unione europea, ovvero sulla legge europea 2016, con due immagini contrapposte e parallele, specchio dello stesso Governo.

«Lobby continua» è l'inchiesta pubblicata su «l'Espresso» di questa settimana. È pubblicato; non è un manifesto elettorale. L'inchiesta è su «Cordate. Faccendieri. Mediatori. Uno per uno, ecco i gruppi di pressione che hanno rapporti privilegiati con Palazzo Chigi». Presidente, dall'altra parte c'è uno speciale pubblicato da «Panorama» qualche settimana fa nella sezione «Mondo» che si intitola: «Mogherini: professione anti-italiana». Queste due figure dovrebbero essere centrali nel nostro rapporto con l'Unione europea: Presidente del Consiglio dei ministri e Alto rappresentante per la politica estera europea, colei per il quale il Paese ha politicamente versato sangue perché Renzi ci ha fatto rinunciare a posizioni chiave per poter avere questa figura in Europa che doveva tutelare gli interessi dell'Italia.

Presidente, questo articolo d'inchiesta partiva da una considerazione semplice: quali sono le azioni fatte dalla ministra Mogherini nell'Unione europea? Cito e leggo testualmente: «È stata lei, lo scorso settembre, a proporre di concedere alla Tunisia quote extra di olio di oliva esportabile esentasse nell'Unione europea». Complimenti. Con i voti poi del Partito Democratico, costei ha inserito nel mercato europeo 70.000 tonnellate di olio tunisino. Si dice che questo si fa in nome della cooperazione e perché bisogna aiutare la Tunisia perché altrimenti viene aggredita dall'ISIS. Ma cosa c'entra? Stiamo parlando di un Paese che non difende i propri interessi commerciali. Aprissero il portafoglio tutti i Paesi europei, se vogliono dare supporto alla Tunisia. Nella realtà dei fatti, è solo il mercato italiano dei produttori d'olio d'oliva che ne avrà il peggiore danno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo va detto, però se lo diciamo noi ovviamente siamo gli oppositori di parte. Il ministro delle politiche agricole Martina, che ci farebbe piacere vedere in Aula ogni tanto (c'è invece il sottosegretario Gozi), va a fare i *talk show* e le passerelle ma qui non compare mai. Altrimenti dovrebbe darci una risposta a quello che scrive la Confederazione generale dell'agricoltura il 21 marzo. Essa si rivolge a lui, ai componenti della Commissione agricoltura e agli altri parlamentari europei dicendo di fermarsi, perché con quello che stanno facendo, introducendo queste tonnellate di olio d'oliva nell'Unione europea, si arrecherà danno ai produttori italiani. Non lo stiamo dicendo noi, ma chi produce, cui diamo voce. Parliamo per chi con fatica produce il *made in Italy* che il Governo sta demolendo.

Andiamo al contenuto. Che senso ha l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea se non è nell'interesse dell'Italia stessa e degli europei? Questa domanda verrebbe da porsi. Certamente dalla lettura di questo provvedimento ne esce un'immagine bizzarra, ridicola e risibile dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Leggo solo alcuni dei titoli dei 38 articoli che ci troveremo a votare. Si parlerà dell'etichettatura dell'olio d'oliva (in danno, come spiegheremo dopo, dei produttori italiani), dell'etichettatura del miele (in danno ai produttori italiani), della mancata indicazione del Paese di origine negli alimenti (in danno ai prodotti italiani), cose sulle quali il Governo, anziché iniziare una dura battaglia in sede europea, non batte ciglio e semplicemente si adegua perché ce lo chiede l'Europa. Mi piacerebbe avere il ministro Martina a rispondere di queste cose, ma evidentemente un conto è la realtà narrata, un altro invece sono i fatti, rispetto ai quali il ministro Martina scappa.

Presidente, nel provvedimento si parla dell'aumento dell'IVA sui preparati per risotto e per coprire una differente tassazione sul gioco d'azzardo. Presidente, si parla anche delle obbligazioni alimentari in materia matrimoniale. Si parla della tassazione dei veicoli degli studenti europei in Italia, delle aliquote IVA del basilico, del rosmarino e della salvia freschi, dell'aliquota IVA sui preparati per risotto (naturalmente in aumento). Come farsi mancare anche una norma specifica in merito ai tartufi? Inoltre il provvedimento reca raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di disposizioni relative alla natura della fauna selvatica omeoterma.

Questa è la ragione per la quale partecipiamo all'Unione europea. Quant'è lontana quell'Unione europea di Adenauer, di De Gasperi, di Schuman! Non c'entra niente. Questa è una melassa di

burocrazia e di regolamentazione che tutto ingrigisce, rispetto alla quale noi vorremmo invece un'azione del Governo forte a tutela dei nostri prodotti, che sono anche *made* in Europa, perché nel momento in cui un prodotto è *made in Italy,* significa qualità anche per la stessa Europa. Nel provvedimento in esame, invece, si gioca al contrario: bisogna annientare il prodotto *made in Italy*, affinché coloro che commerciano e non producono possano smerciare i loro prodotti di bassa qualità mescolandoli ai nostri, che invece hanno eccellenza nella produzione. Questo è il senso del provvedimento in esame. Dopo la sua approvazione, infatti, non ci sarà più distinzione tra il miele italiano e quello proveniente da altri Paesi, ma ci sarà semplicemente un'indicazione secondo cui si tratta di miele fatto con miscele provenienti dall'Unione europea. Chi fa queste cose non ha interesse a una produzione di qualità, ma a smerciare quantità, il che è molto differente da una politica che bada all'interesse del produttore e del consumatore *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ne dovremmo parlare per ore, signor Presidente, ma temo che sui giornali troveremo solo trafiletti, perché raccontare questa realtà di Europa non crea interesse. Il paradosso è che, per un altro verso, ci troviamo con un'Europa che sgancia tre miliardi e poi altri tre per tenere a bada Erdogan; con cittadini che perdono il lavoro e un sistema europeo che non riesce più a riconoscersi. È chiaro che l'Europa fa sorgere le frontiere ai confini tra i propri componenti, perché c'è diffidenza tra un Paese e l'altro; infatti, quando un Paese come l'Italia non è affidabile, gli altri si tutelano, come succede quando un ladro entra in casa del vicino e la prima cosa che viene in mente a qualsiasi cittadino è quella di chiudere bene la porta di casa.

Queste situazioni ci portano a dire che quella che stiamo assolvendo, signor Presidente, è una mera funzione burocratica che nulla ha a che vedere con il senso di Europa che appartiene alla sua fondazione e alle stesse radici europee.

Mi avvio a concludere il mio intervento in maniera laconica, con grande rammarico per la scarsa portata di questi provvedimenti, e ribadendo che il nostro Governo non sta tutelando gli interessi italiani. Nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea il Governo scrisse che, per quanto concerneva l'agricoltura, intendeva innanzitutto favorire la stabilizzazione del reddito degli agricoltori, tra cui in particolare quello riguardante la produzione e la commercializzazione dell'olio d'oliva e quello del comparto vitivinicolo. Abbiamo letto in queste ore il contenuto del trattato TTIP, i cui negoziati vengono portati avanti in segreto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. In quel testo c'è scritto tutto tranne questo tipo di azioni, invece il Governo nella sua relazione programmatica per il 2016 scrive che si impegnerà a dare veloce attuazione a questo tipo di regolamentazione commerciale. No, signor Presidente, noi ci opporremo, perché è in gioco non solo la salute dei cittadini, ma anche la stessa esistenza dei nostri cittadini in quanto produttori, consumatori e in quanto cittadini italiani prima ancora che europei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Casaletto)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto superiore di istruzione secondaria «Alessandro Volta» di Aversa, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 11,49)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il

generico titolo «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015», l'Europa, nei fatti, assesta un duro colpo sia ai nostri agricoltori, che ai nostri consumatori. Da tempo questa non s'è dimostrata essere l'Europa dei popoli che auspicavano i nostri Padri fondatori, bensì un'Unione europea che strizza l'occhio ad una finanza incontrollata, a politiche massacranti per i milioni di cittadini europei, ma non per le poche multinazionali mondiali alle quali stende tappeti rossi.

Il forte aumento delle disuguaglianze avvenuto nel corso degli ultimi trent'anni nei maggiori Paesi capitalistici può infatti essere individuato come la causa ultima della crisi economica in corso. La stagnazione o il declino dei salari reali, in tutti i casi la loro persistente tendenza a non tenere il passo con gli aumenti della produttività del lavoro, hanno fatto sì che gli aumenti del reddito totale che di anno in anno si verificavano nelle principali economie affluissero al ceto più benestante della popolazione, tendendo ulteriormente a concentrarsi al suo interno nei sottogruppi più ricchi. Gli effetti depressivi sui salari sono i più ovvii e si traducono per le economie più sviluppate in un'offerta di lavoro a basso prezzo praticamente illimitata. Anche quando si tratti di manodopera scarsamente qualificata, l'impatto del fenomeno non resta circoscritto ai livelli più bassi della scala delle retribuzioni, ma impatta fortemente su tutta la forza lavoro.

La Germania, Paese forte dell'Unione, guida di fatto la politica della BCE. Dappertutto in Europa i Governi persistono nel ricorso a politiche di austerità consistenti in tagli allo Stato sociale e ai servizi pubblici essenziali. Malgrado si riconosca apertamente che tali politiche causeranno nei prossimi anni cadute sensibili dei livelli di attività, si afferma però che esse non mancheranno alla fine di assicurare la ripresa di un processo di crescita stabile.

Ce lo chiede l'Europa! Ci sentiamo continuamente dire: «Il sistema bancario è solido e privo di rischi» (così Padoan nell'ottobre 2014). Oggi invece Padoan dice: «Serve più borsa, valutare un fondo monetario europeo con risorse del MES». Come fidarsi di questa Unione europea che è nelle mani una Commissione di esecutori dell'alta finanza che esprime una politica di trattati commerciali come se fossero note a margine di un ufficio di periferia? Come fidarsi di una Unione europea che afferma di aver ricevuto dai 28 Governi un mandato di protezione dal quale non deve derogare? Non fidarsi è imperativo. Ogni volta che abbassiamo le difese si aggiungono errori nei confronti degli Stati e dei nostri interessi, nel nostro caso soprattutto nel settore dell'agricoltura, comparto ormai devastato da accordi e da disposizioni capestro.

Uniformare le indicazioni di origine sulle etichette dei produttori di miscele di olio di oliva, del miele e delle materie prime agricole, perché la Commissione europea ritiene discriminatoria e non armonizzante in materia di leggibilità, accresce la differenza tra chi rispetta le regole della qualità del prodotto e chi non ce la fa. Così si rischia di livellare al ribasso, e di non premiare le eccellenze.

La ricerca di protezione del consumatore viene relegata cosi al signor mercato e non più allo Stato, demandando la competenza del controllo del prodotto, sapendo bene quanto il mercato globale al quale ci stanno abituando, abbia solo la logica della massima tutela del profitto e scarsamente della tutela della qualità. Si continua quindi, ancora una volta a fornire ossigeno allo spettro della globalizzazione livellante. *(Applausi dei senatori Bignami e Consiglio).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà.

GAMBARO *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è indiscutibile che l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea comporti per noi degli obblighi cui dobbiamo giocoforza ottemperare. Sappiamo pure che questo testo trova la sua *ratio* nella necessità di impedire che nei confronti dell'Italia vengano aperte procedure d'infrazione.

Tuttavia, si impone una riflessione - come già evidenziato dai colleghi intervenuti prima di me - sulla necessità che l'ottemperare agli obblighi europei non possa e non debba diventare una supina e acritica accettazione di regole che, intervenendo in maniera importante sul nostro tessuto produttivo, rischiano poi di rivelarsi particolarmente dannose.

Da più parti in quest'Aula si è visto l'impegno profuso da tanti parlamentari nella difesa del *made in*

Italy, nella difesa di un *brand* che, concettualmente, nel mondo è indice di qualità e di serietà produttiva. In un momento in cui i consumatori sono sempre più preoccupati per l'invasione di prodotti, specie agricoli ed alimentari, provenienti dai Paesi esteri (di cui non è ben chiara l'origine, né i protocolli di produzione e di coltivazione, né la tracciabilità), e in un momento in cui la domanda di tutela alimentare diventa sempre più forte, credo sia doveroso da parte nostra stimolare e sollecitare il Governo a porre in essere con la Commissione europea un'interlocuzione più forte e più incisiva, che non faccia sconti sulla necessità di tutelare i cittadini italiani, non solo sull'autenticità dei prodotti che acquistano, ma anche sulla consapevolezza e sulla veridicità delle informazioni che riguardano i prodotti che arrivano sui nostri mercati.

Per quanto riguarda le disposizioni riguardanti la filiera degli oli di oliva vergini, ad esempio, prendiamo atto che il testo che stiamo esaminando prevede certamente che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli d'oliva deve essere stampata in un punto evidente, tale da essere «visibile, leggibile e indelebile, non nascosta né oscurata o limitata» e tuttavia non possiamo non dire che viene soppressa quella «più evidente rilevanza cromatica», presente nella legislazione interna, che invece aiuterebbe il consumatore a focalizzare immediatamente l'origine dell'olio e magari orientarlo verso l'acquisto di un prodotto italiano, sulle cui qualità e sul cui controllo magari facciamo maggiore affidamento.

Il problema è quello dell'adeguamento della vigente disciplina interna alla normativa europea. Sulla questione è intervenuta la Commissione europea, la quale ha sostenuto che l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità. Mi viene da dire che per l'Europa il principio di concorrenza per l'industria finisce per essere prevalente rispetto alla necessità che l'acquisto da parte del consumatore di un bene alimentare così importante come l'olio di oliva sia sempre più consapevole. Come dire, privilegiamo gli interessi dell'industria rispetto a quello dei cittadini e dei consumatori.

Ma lo stesso si potrebbe dire per le disposizioni relative all'etichettatura del miele. Anche in questo caso l'Italia è stata oggetto di formale richiamo da parte della Commissione europea per quanto riguarda l'etichettatura del miele. Il caso è stato originato da alcuni sequestri amministrativi di confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica dizione «miscela di mieli originari e non originari della CE», al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Ci è stato formalmente contestato di aver reso obbligatoria l'indicazione analitica del Paese (o dei Paesi) di origine del miele sull'etichetta della rispettiva confezione, andando oltre a quanto stabilito dalla normativa europea. Con l'articolo 2 di questo disegno di legge l'Italia è chiamata a sanare il caso richiamato e si chiarisce che, nei confronti di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato, non vige l'obbligatorietà dell'indicazione del Paese di provenienza. Si eviterebbe in tal modo la lesione del principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico.

Quindi, al di là dell'ottemperanza agli obblighi che oggi ci viene richiesta, è necessario rimettere in discussione alcuni principi a livello europeo e far pesare nettamente di più le esigenze del nostro Paese che non possono cadere in uno stato di soggezione e in un atteggiamento di quasi rassegnazione rispetto alle cose che vengono decise oltralpe. *(Applausi delle senatrici Bignami, Casaletto e Mazzoni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Il capo VIII della legge europea 2015 contiene disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva n. 80 del 2004. La suddetta direttiva si propone di garantire alle vittime di un reato intenzionale violento un risarcimento equo ed adeguato per i danni subiti, a prescindere dal luogo - all'interno dell'Unione europea, ma diverso da quello di residenza - in cui simili eventi si siano verificati.

L'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva con il decreto legislativo n. 204 del 2007, su impulso della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti del nostro Paese per la

mancata adozione, dopo il 1° gennaio 2006, di qualsivoglia misura di attuazione e conclusasi con una sentenza di condanna.

Le misure previste dal provvedimento sono state ritenute però non del tutto adeguate dalla Commissione europea. Il decreto legislativo del 2007, infatti, non ha proceduto alla istituzione di un comprensivo sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reato, ritenendo adeguati i sistemi di indennizzo e risarcimento contemplati già dall'ordinamento per alcune tipologie di reato (quali quelli di stampo mafioso o terroristico) e non, invece, estendendo il sistema nazionale d'indennizzo a qualunque fattispecie di reato qualificabile.

Ancora, la questione relativa alla parziale trasposizione della direttiva 2004/80/CE è emersa anche a livello nazionale, ove si sono registrati due divergenti orientamenti giurisprudenziali quanto alla possibilità di ottenere un simile risarcimento in casi concernenti cittadini residenti in Italia e vittime di reati commessi sul territorio italiano, ovvero in assenza di un elemento di transnazionalità. In sostanza, l'Italia ha recepito questa direttiva solo in parte, cioè solo per la parte relativa ai reati transfrontalieri, ovvero qualora il reato sia consumato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima. È paradossale come il Fondo per le vittime di violenza in Italia non sia destinato agli italiani - o anche agli italiani - ma solo agli stranieri. Basti pensare al caso tremendo di Chiara Insidioso Monda, massacrata di percosse dal fidanzato e uscita dal coma dopo molti mesi. È una ragazza di ventun'anni che, una volta uscita dall'ospedale, dovrà andare a stare in una sorta di struttura - simile ad un ospizio, diciamo così - insieme ai malati di Alzheimer, che nulla hanno a che fare con la patologia di Chiara. Chiara è totalmente a carico del padre, il quale ovviamente non potrà garantire alla figlia, ridotta come un vegetale, il sostegno enorme di cui necessita, godendo della sola indennità di accompagnamento oggi riconosciuta a Chiara; così come il suo carnefice, non essendo abbiente, ha condannato Chiara più di una volta ad un destino purtroppo crudele.

In particolare, gli articoli 29, 30, 31 e 32 contengono il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, le condizioni per l'accesso e il contenuto della domanda, nonché il relativo fondo. Al riguardo, approfitto di questo momento di discussione per sottolineare quegli aspetti del disegno di legge in esame che, a mio avviso, necessitano di essere rivisti al fine di ampliare le maglie dell'indennizzo di cui al suddetto capo VIII. Nello specifico, l'indennizzo a carico dello Stato, riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, deve essere equo e adeguato, al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima e non solamente elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. L'indennizzo dovrebbe essere corrisposto anche qualora la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, qualora non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, qualora sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero qualora sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti. Il testo in esame, invece, sul punto prevede che l'indennizzo venga corrisposto qualora la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto.

A ben vedere, però, in tal modo vengono limitate le ipotesi di risarcimento, così come rappresenta un restringimento, che si auspica venga eliminato, la condizione per la quale la vittima debba essere titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quando una donna o chiunque altro hanno subito un danno, non credo che il patrimonio o il reddito posseduti possano interagire con la possibilità di ricevere o no il risarcimento di tale danno. Nel capo VIII in esame viene previsto che la domanda di indennizzo sia presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita. Al riguardo, ritengo invece che la domanda debba essere presentata generalmente entro il termine

prescrizionale di cinque anni.

Infine, il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime non dovrebbe costituire, così come previsto all'articolo 32 della legge europea in commento, una parte del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti dovrebbe invece essere istituito a parte presso il Ministero della giustizia, con delle precise caratteristiche che illustrerò nella fase emendativa.

Questa legge può darci la possibilità di rispondere in maniera più concreta ai danni patiti da molte donne vittime di violenza. Ovviamente l'indennizzo che potranno ricevere non cancella e non annulla il danno subito ma può aiutare ad affrontare un percorso di ricostruzione personale e reinserimento in una vita normale.

Un capitolo a parte merita, poi, il discorso relativo alla necessità di mettere in atto una serie di atteggiamenti al fine di prevenire il femminicidio, che continua purtroppo ad avere numeri molto alti nel nostro Paese, nonostante sia un Paese democratico ed erudito ma evidentemente con poca cultura e poco rispetto, specie per le donne. *(Applausi del senatore Maurizio Romani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, limiterò le mie considerazioni all'articolo 8 del provvedimento al nostro esame, che riguarda peraltro una materia di alta sensibilità per la nostra economia e soprattutto per la crescita della capacità competitiva in quel settore terziario che si è determinato frequentemente per estrapolazione da più complesse società produttive di beni o di servizi e che, in ragione di tale faticosa estrapolazione, ha dato luogo anche a meccanismi di forte inefficienza.

La proposta del Governo, che trae spunto da una sentenza della Corte di giustizia europea, vorrebbe classificare tutti i cambi di appalto come cessioni di ramo d'azienda, con la conseguenza della piena continuità di tutti i fattori d'impresa e di tutte le posizioni, anche debitorie, nei confronti di terzi che rivengono dal precedente appalto, con la conseguenza di consolidare le inefficienze che, come poco fa ho ricordato, hanno caratterizzato la prima fase di terziarizzazione della nostra economia. Basti pensare al trasporto pubblico locale per avere consapevolezza di quanto siano necessarie non solo le attività tese a superare le gestioni dirette da parte delle pubbliche amministrazioni locali ma appalti che privilegino proposte di discontinuità rispetto alla presente inefficienza, proposte cioè caratterizzate da alti livelli di efficienza, così da ricondurre lo stesso trasporto pubblico locale nell'ambito di attività performanti che non consegnano, come oggi accade, continua accumulazione di debito pubblico.

La sentenza da cui muove la proposta del Governo atteneva peraltro proprio al trasporto pubblico locale e il suo dispositivo conclusivo ci ha detto che, ove gli elementi materiali contribuiscano in maniera importante all'esercizio dell'attività, l'assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore di un livello significativo di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell'entità in questione, deve condurre a ritenere che quest'ultima non mantenga la propria identità. Ne risulta che in una situazione come quella della causa principale, la direttiva n. 77/187/CE non è applicabile in assenza di cessione di elementi materiali significativi tra il vecchio e il nuovo appaltatore.

Non si comprende allora come la proposta del Governo consista in una modifica radicale della legge Biagi, che ricordo disponeva che in ogni caso i cambi di appalto non rappresentano cessione di ramo d'azienda. Quella affermazione era probabilmente eccessivamente rigida e tuttavia ora verrebbe sostituita, con l'abrogazione della norma stessa, con un implicito riconoscimento che ogni cambio d'appalto finisce, al contrario, per costituire cessione di ramo d'azienda. Ho descritto prima la conseguenza principale che ne deriverebbe in termini di prosecuzione indefinita di condizioni di complessiva inefficienza nella gestione di attività di servizio.

Aggiungo anche quella specifica di un appaltatore marginale che perde l'appalto e che, con esso, potrebbe cessare la propria attività. Costui sarebbe legittimato a scaricare sul nuovo appaltatore il mancato pagamento di tutti i salari e contributi ai lavoratori in forza della responsabilità solidale che

conseguirebbe alla qualificazione del cambio di appalto come cessione di ramo d'azienda.

La mia proposta è pertanto quella di una regolazione più coerente con la sentenza europea da cui ha preso le mosse la proposta del Governo, sostituendo l'attuale articolo 8 con un nuovo testo in cui si consideri l'eventuale presenza di elementi di discontinuità che determinino una nuova identità di impresa. In questi casi l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore non può costituire trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, proprio come conclude la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Vorrei ricordare che la mia proposta, che fa specifico riferimento, come nella sentenza, ai beni materiali di impresa, è condivisa dalle parti sociali. Mai nel dibattito interno alle istituzioni o alle parti sociali si era sollevato il problema oggi proposto dal nuovo testo del Governo. Credo che, nel momento in cui la prospettiva di una infrazione europea sembrerebbe costringerci a una correzione della disciplina vigente, si debba tener conto dell'opinione delle parti e della nostra esperienza, almeno a questo riguardo positiva, di condivisione tra le parti stesse. Aderendo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, occorrerebbe rimettere all'apprezzamento del magistrato la differenza tra il genuino cambio di appalto e - invece - il mero trasferimento d'azienda o di parte di essa, indicando gli elementi di discontinuità, nei beni materiali e nel metodo organizzativo, che devono orientare l'apprezzamento della stessa giurisprudenza. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, ci troviamo qui a discutere del cosiddetto disegno di legge europea 2015 che, come ricordiamo, in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, ci consente di risolvere i contenziosi con l'Unione europea, dovuti però, sempre e comunque, a una cattiva gestione della fase ascendente di elaborazione della normativa europea, cui il nostro Governo (mi riferisco ai Governi presenti, passati e - speriamo di no - futuri) non è in grado di partecipare in maniera costruttiva.

Peraltro - su questo chiedo al sottosegretario Gozi di rispondere a una mia interrogazione cui aveva promesso di dare risposta sei mesi fa - tutti gli atti della fase ascendente sono secretati ai Parlamenti nazionali, i quali dovrebbero invece contribuire alla loro elaborazione. Sottosegretario Gozi, se mi dedica un po' di attenzione, magari dopo mi dirà quando ha intenzione di rispondere a questa interrogazione e quando ci sarà consentito l'accesso agli atti della fase ascendente.

Va ricordato che il disegno di legge in esame si prefigura come un atto di recepimento un po' canaglia e sicuramente creativo, come solo questa classe politica sa fare, perché mette insieme norme che non centrano niente l'una con l'altra e recepiscenorme senza averne il dovere.

Perché? Ricordiamo che i contenziosi con l'Unione europea si dividono in varie fasi. Abbiamo prima un richiamo informale, poi abbiamo una procedura di preinfrazione, che si chiama caso EU Pilot, e infine abbiamo una prima e una seconda fase di infrazione. Quindi, alcuni degli atti recepiti in questo provvedimento non dovevano necessariamente essere recepiti ora (mi riferisco in particolare agli articoli 1 e 3), perché c'è una fase molto lunga prima di entrare effettivamente in infrazione. Dopo vorrei concentrarmi sul perché il Governo abbia deciso di recepirli proprio ora.

Ricordiamo inoltre che l'Italia è in procedura di infrazione ed ha quattro condanne, due che riguardano gli aiuti di Stato e due che riguardano invece la gestione innominabile dei rifiuti in generale e in particolare in Campania, sulle quali mi pare che questo Governo non stia facendo assolutamente nulla, per cui queste procedure di infrazione sono di fatto accettate e le stiamo pagando. Mi domando, allora: perché andare in procedura di infrazione su questioni che danneggiano la salute dei cittadini e invece non cercare di contrattare ancora per un po' su questioni che danneggiano il *made in Italy*?

Prima di parlare del contenuto di questa legge, vorrei aggiungere un altro elemento di metodo, sicuramente discutibile, con cui è stata elaborata questa legge europea. Molti degli articoli presenti nella legge sono stati aggiunti successivamente e non sono passati dalle Commissioni competenti. Quindi, oltre alla secretazione degli oggetti per cui siamo in infrazione e oltre alla scarsa discussione in Commissione, ci sono articoli che le Commissioni competenti non hanno potuto esaminare e che

quindi sono stati introdotti in maniera surrettizia e successiva solamente in 14a Commissione. Credo che questo sia un fatto molto grave, perché i provvedimenti devono essere prima valutati nel merito dalla Commissione competente.

Un altro elemento di metodo è il fatto che molti dei nostri emendamenti sono stati bocciati, in base all'articolo 81, non perché provocavano maggiori costi per lo Stato, ma perché - come ha detto la Commissione bilancio - ci sarebbe stato il rischio di andare in infrazione. Anche questa è una vergogna, perché è chiaro che la legge europea è fatta per evitare di andare in infrazione. Quindi, se vogliamo applicare l'articolo 81 sulla legge europea, non c'è bisogno di discuterne in Parlamento: il sottosegretario Gozi va in sede di Commissione con un commercialista, mette il timbro su tutte le proposte della Commissione europea e non fa perdere soldi e tempo a questo Parlamento per un qualcosa che alla fine ci viene semplicemente negato: discutere nel merito ed eventualmente decidere se prendere la decisione politica di andare in procedura di infrazione, anziché sulla "monnezza" napoletana, magari per tutelare il *made in Italy*. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Qui chiudiamo sulle questioni di metodo ed entriamo nel merito degli articoli. Vorrei entrare in particolare nel merito dell'articolo 1, perché se ne discute tanto, ma non si dice cosa succederà. Con alcuni di questi articoli succederà che alcune leggi, propagandate da questo Governo e da quelli precedenti come delle conquiste, verranno abrogate nel silenzio totale. Una di queste è la legge Mongiello, la legge "salva olio", che viene resa ineffettiva dal recepimento di cui all'articolo 1. Cosa fa questo articolo 1? Ricordiamo che si tratta di un EU Pilot, non di un'infrazione, e che pertanto il Governo aveva tutto il tempo per provvedere. Nel momento in cui si stanno ergendo dei muri per non far passare i migranti, nel momento in cui la Turchia ci mette in ginocchio e chiede soldi, speculando sulle vite umane, noi non siamo neanche in grado di andare a contrattare per un'etichetta. L'articolo 1 si compone di due lettere, la lettera *a)* e la lettera *b)*. La lettera *a)* ci impedisce di indicare con un'evidenza cromatica e con una maggior misura delle lettere l'origine dell'olio di oliva. Vorrei allora chiedere a questo Governo per quale motivo il consumatore non dovrebbe scegliere l'olio d'oliva in base all'origine. Questa sarebbe una competizione molto positiva, perché ogni Paese sarebbe spinto a produrre dell'olio di qualità, in modo che un giorno magari il consumatore italiano, invece di comprare l'olio italiano, deciderà di comprare l'olio tunisino. Perché no? Si tratta di competizione sulla qualità. Se noi, invece, non consentiamo al consumatore di scegliere in base all'origine dell'olio facciamo uno scippo di democrazia e di libera scelta.

La lettera *b)* è ancora più grave, perché abolisce sull'etichetta la data di scadenza dell'olio d'oliva. Tutte le associazioni ci dicono che l'olio d'oliva, per le sue caratteristiche, deve essere consumato entro diciotto mesi dall'imbottigliamento. In questo caso, invece, la Commissione europea lascia ai produttori la responsabilità della scadenza, senza neanche indicare linee guida. Questo vuol dire che un produttore può decidere di vendere quell'olio per 150 anni; non solo: questo rimette sul mercato partite di olio scaduto da tempo e quindi abbasserà il prezzo dell'olio e creerà una concorrenza sleale nei confronti dei produttori virtuosi.

L'articolo 1, quindi, ammazza la produzione dell'olio d'oliva di qualità italiano e si inserisce nella linea di azione di questo Governo, che ha consentito l'importazione di olio della Tunisia oltre le quote stabilite, che non è in grado di risolvere l'emergenza xylella in Puglia e che sta facendo di tutto per ammazzare la produzione italiana di olio d'oliva. Questo è solo l'articolo 1. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Andiamo all'articolo 3, sempre EU Pilot (quindi non era necessario recepirlo adesso). La Commissione europea ci contesta una legge - anche questa propagandata dal Governo Renzi, ma ora dovete dire che è abrogata - in cui avevamo deciso di non indicare l'origine del prodotto solo in base allo stabilimento in cui è avvenuta l'ultima trasformazione e ci impedisce di dichiarare l'origine dell'ingrediente primario. Questo significa che se una mozzarella viene prodotta con latte in polvere prodotto in Cina, importato in Tunisia, ricostituito in Argentina e arrivato in Italia per fare quella mozzarella, diventa *made in Italy*. Lo stesso, magari, per il prosciutto cotto: maiali allevati in qualche parte del mondo in condizioni che non si conoscono, bolliti in un'altra parte del mondo, ma timbrati in Italia diventeranno

prosciutto cotto *made in Italy*. Se questo vi sembra il *made in Italy*! A me sembra un'emerita schifezza.

Non solo è una schifezza dal punto di vista alimentare, è anche una marchetta ai grandi produttori che hanno bisogno di materie prime a basso prezzo, perché devono comunque competere con condizioni di lavoro e di sicurezza alimentare che non sono paragonabili a quelle del nostro Paese, e pertanto importano da Paesi che non rispettano gli *standard* europei. Anche questo articolo 3, quindi, diventa non solo un pericolo per la salute dei cittadini, ma anche un modo per ammazzare i piccoli produttori, i piccoli coltivatori e i piccoli trasformatori delle aziende italiane, ancora una volta in linea con questo liberismo sfrenato, sancito anche dal TTIP che appoggiate con tanta energia ma che - ci viene detto - sarà, anche questo, un disastro per l'economia italiana. E vi invito tutti alla manifestazione di sabato per dire no a questa schifezza. Approfittiamo, magari qualche coscienza si sveglia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

C'è un altro articolo che avete tutti taciuto, l'articolo 7, ex articolo 5. In questo caso siete stati un pochino più morbidi con riferimento all'articolo 81 della Costituzione; infatti, l'articolo 7 richiede delle coperture che voi andate a trovare aumentando - in maniera anche piuttosto ridicola - l'IVA sui preparati di risotto. Vi prego, un po' di attenzione: questo è un favore sia alle *lobby* dei giochi d'azzardo sia alla criminalità organizzata.

La Commissione europea ci ha richiamato in quanto le vincite conseguite all'estero, anche tramite operatori *on line*, sono soggette alle aliquote progressive dell'IRPEF (parliamo di giochi d'azzardo o comunque di giochi), mentre per quelle conseguite in case di gioco italiane l'imposta sulla vincita è considerata assolta in quanto ricompresa nell'imposta sugli spettacoli, consistente in un prelievo alla fonte nei confronti degli organizzatori dei giochi pari al 10 per cento. State attenti, però: questa è una tassazione sugli organizzatori dei giochi, non su chi vince, quindi la storia della doppia tassazione è un'emerita fesseria.

Questo Parlamento aveva due opportunità: o includere nell'IRPEF le vincite sui giochi, anche *on line*, non esteri (sarebbe stata la scelta più giusta, perché avrebbe permesso la tracciabilità), oppure espungere dall'IRPEF sia le vincite italiane sia quelle estere.

Poiché con questo provvedimento non si tutela chi è affetto da ludopatia e non si tutela la trasparenza, si è fatta la scelta più canaglia: esentare dall'IRPEF anche le vincite sui giochi esteri *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è gravissimo, perché nella relazione della Direzione nazionale antimafia presentata in Parlamento - e ricordo che il senatore Mirabelli è membro della Commissione antimafia, eppure ha sostenuto questa schifezza di articolo - si legge che «dietro le attività apparentemente legali, come il gioco lecito, si nascondono sempre più fenomeni corruttivi». Sapete perché? Perché la mafia non dà più le mazzette in contanti, piuttosto apre delle case da gioco *on line* e poi paga i suoi addetti tramite vincite fittizie, che questi ultimi non riportano nella dichiarazione dei redditi.

Quante volte vi sarà capitato di sentire dire da persone che si arricchiscono «ho vinto al gioco»? Ma come mai vincete tutti al gioco e non si sa dove prendete questi soldi? Al senatore Mirabelli e anche al relatore, che in teoria è una persona stimabile, chiederei di fare un ulteriore ragionamento sull'articolo 7, perché è un favore alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, ed un insulto per chi si sta battendo contro la ludopatia.

Andiamo avanti, perché queste sono solo alcune delle schifezze. Se è vero che dobbiamo adeguarci all'Unione europea altrimenti andiamo in procedura d'infrazione, non si capisce perché all'articolo 17, adesso diventato articolo 26, andiamo invece in procedura d'infrazione allegramente. La Commissione europea ci aveva chiesto di fissare la data di chiusura della caccia il 20 gennaio anziché il 31 gennaio, per delle specie particolari e protette. In questo caso facciamo una deroga all'articolo 81, perché tutto sommato dobbiamo proteggere altre *lobby*.

Al di là del fatto che abbiamo degli obblighi per l'adempimento alle disposizioni della Commissione europea, è pur vero che voi utilizzate questi obblighi per fare delle emerite schifezze: favorire i grandi distributori, darvi a un liberismo sfrenato per quanto riguarda l'agroalimentare italiano e favorire - perché no - le *lobby* della caccia.

A questo punto, vi chiedo di valutare ancora una volta - non l'avete voluto fare in Commissione - il ritiro dell'articolo 1 e dell'articolo 3 che, essendo in fase di preinfrazione, non è necessario recepire in questa sede; vi chiedo di tornare in sede di Commissione europea e trattare ancora per difendere l'agroalimentare italiano *(Applausi dal Gruppo M5S)*, e di valutare i nostri emendamenti riguardo al gioco d'azzardo, perché una norma del genere nella legge europea è una vergogna e si può fare diversamente.

Pertanto, farò una dichiarazione di voto in base a quello che decidete di fare oggi su questo obbrobrio e - perché no - magari ci ascolterete, almeno una volta, per il bene degli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la legge europea 2015 si occupa di sanare o evitare le procedure di infrazione. Anche in questo disegno di legge vi è un lungo elenco di disposizioni che riguardano i temi più diversi, che sembrano apparentemente poco importanti (dall'IVA sul basilico, rosmarino e salvia, all'etichettatura del miele, ai preparati per risotti, al prelievo venatorio, di cui abbiamo appena sentito parlare, fino alla tassazione nelle case da gioco, tema altrettanto importante e rilevante) ovvero altri temi di più largo interesse. Tutte tematiche che riguardano la vita dei cittadini e delle aziende, ed è per questa ragione che meritano la nostra attenzione. Come la norma che, all'articolo 1, introduce il disegno di legge che riguarda gli oli d'oliva vergine (di cui abbiamo appena sentito parlare in Assemblea), che va a penalizzare il *made in Italy*, come sottolineato in questi giorni da tanti esponenti di Forza Italia. Il nostro Paese è, infatti, uno dei maggiori produttori di olio extravergine e i nostri produttori preservano la qualità del prodotto anche attraverso la commercializzazione entro un determinato periodo. È assai singolare che la Commissione ritenga indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della conservazione. Qualunque persona di buon senso sa che una delle regole per preservare le caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva è quella di conservarlo al meglio e per un periodo non troppo lungo.

Altro esempio è l'introduzione di regole relative alla etichettatura del miele, che può essere indicato di «produzione della CE», anche se il prodotto è la risultante della miscela di miele di api di differenti Paesi europei, creando così non solo confusione, ma penalizzando il miele *made in Italy*.

Sono solo alcuni primi esempi che ci consentono di capire come questa legge europea continui, purtroppo, in modo evidente nel percorso di un'Italia che cerca solo di evitare le procedure di infrazione e le conseguenti sanzioni. È anche la fotografia di un Paese che continua a subire imposizioni dall'Europa e, nel gioco del dare-avere, certamente l'Italia ci rimette non solo in quanto contributore netto, ma addirittura come Paese che, in alcuni casi, è tenuto ad adottare normative più penalizzanti, rispetto all'esistente, per soddisfare le richieste dell'Unione. È il caso di molte delle disposizioni contenute in questa legge europea 2015, che il Senato esamina per primo, a conferma di quella alternanza che vede al momento la legge di delegazione europea all'esame della Camera.

Probabilmente va avviata una seria riflessione sullo strumento della legge europea, che pur prevista dalle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, si limita a correggere le norme italiane in conseguenza di procedure già avviate o in fase di avvio in sede europea. Andrebbe fatto, invece, un lavoro a monte per evitare che talune procedure vengano iniziate laddove riguardano, ad esempio, l'inasprimento delle stesse o l'aumento del prelievo fiscale in taluni ambiti (il capo IV, articoli 8-14 del presente disegno di legge, in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato).

Un Paese come il nostro, che ha la pressione fiscale tra le più alte d'Europa, dovrebbe almeno evitare di accettare intimazioni che aumentino il livello di imposizione fiscale. Capiamo che in questo momento, in cui il Governo sarà molto probabilmente costretto ad operare una correzione sui conti pubblici, possa fare comodo avere maggiori entrate fiscali. In questo momento, anche quei poco meno di cinque milioni di euro, che sono il gettito stimato dalle modifiche alla aliquota IVA - dal 4 al 10 per cento - applicabile ai preparati per risotti sono importanti. Tra l'altro, la norma scritta dal Governo, prevista dall'articolo 11, sconfessa una disposizione recentissima dell'Agenzia delle entrate del 24

luglio 2014, che confermava l'applicabilità dell'aliquota al 4 per cento. Questo modo di operare produce confusione e toglie reddito a molti operatori del settore. Allo stesso modo l'articolo 12 prevede una tassazione su un maggiore imponibile (50 per cento rispetto all'attuale 40) del reddito dei consorzi agrari. Tra l'altro, sono norme che prevedono un'applicazione pregressa al periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e che generano un effetto che si avrà anche sugli utili maturati nell'anno 2015, incidendo giocoforza sui risultati economici dei consorzi dell'anno appena concluso. Queste realtà pagano adesso una penalizzazione che quasi certamente avrà effetti sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti agli agricoltori nei tanti consorzi agrari sparsi in tutta Italia.

Vanno poi citate - lo ricordavano alcuni colleghi intervenuti in Assemblea pochi minuti fa - disposizioni come quelle contenute nell'articolo 3, che abrogano l'obbligo di indicazione di effettiva origine dei prodotti sulle confezioni, confondendo in maniera grave i consumatori sul Paese di origine dei prodotti alimentari. È evidente, quindi, che si va a penalizzare ancora una volta l'eccellenza e la specificità della produzione italiana. Inoltre, ricordo che l'articolo 21, che riguarda gli aiuti di Stato, introduce una procedura unica e centralizzata di notifica delle misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato.

Concludendo, ci sembra che giorno dopo giorno questo nostro Paese stia perdendo sovranità e finisca per adottare una serie di misure pervasive nelle procedure della pubblica amministrazione, oltre che nella vita delle nostre imprese anche in quella dei nostri cittadini. Serve una Italia più autorevole in sede europea, un Paese che non combatta solo per ottenere clausole di flessibilità, che in definitiva vanno a generare nuovo *deficit*, ma un Governo che riesca a difendere quei piccoli e limitati vantaggi, rispetto alle normative europee, che sono la peculiarità, il segreto del successo del *made in Italy* e che, non essendo scritte sulla pietra, possono certamente essere cambiate ed adattate alle nostre esigenze, ma sicuramente non il contrario.

È fondamentale, quindi, tutelare l'interesse dell'Italia, salvaguardare il nostro tessuto produttivo, fatto sopratutto di imprese di piccolissime, piccole e medie dimensioni, che producono qualità e fanno eccellenza, molto spesso in nicchie di mercato e che per questo vanno tutelate. Il *made in Italy*, che si è guadagnato fama in tutto il mondo e che l'Europa, al contrario, tende a penalizzare attraverso regole che mortificano la denominazione dei nostri manufatti più tipici, deve essere la bandiera da sventolare e difendere in questa Europa e di cui tutti noi italiani dobbiamo andare fieri. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1 al documento XXIV, n. 56, a firma del senatore Candiani. Il testo è in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il senatore Cociancich, relatore sul disegno di legge n. 2228.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi intervenuti per aver apportato un ulteriore contributo a questo dibattito e al disegno di legge europea 2015. Il dibattito ha fatto seguito a un'ampia discussione in 14a Commissione, dove sono prevalsi toni decisamente più urbani rispetto a quelli oggi espressi da alcuni colleghi. Mi riferisco in particolare alla senatrice Fattori e mi dolgo che, quando ci si trova in Aula, ci sia sempre il richiamo della foresta per cui, probabilmente essendoci delle telecamere e la possibilità di rivolgersi ai propri elettori o presunti tali, si debba necessariamente arrivare ad usare espressioni che sfiorano l'ingiuria nei confronti di colleghi che invece si sono molto impegnati. Vorrei parlare non a favore del mio lavoro, ma di quello dei nostri colleghi di Commissione, i quali non meritano di essere bollati come persone che non si sono impegnate in questa discussione, che è stata ampia, approfondita, molto pacata. È stato fatto uno sforzo da parte di tutti per cercare di cogliere anche il punto di vista altrui; infatti, il bello del lavoro nella 14a Commissione, di cui mi onoro di far parte da tre anni, è sempre stato quello di trovare una modalità di rispetto reciproco e di attenzione. Tutti, infatti, mettiamo in evidenza gli interessi italiani, al di là delle giuste rivendicazioni di una posizione politica. Chiedo quindi innanzitutto maggior rispetto per il lavoro svolto.

Vorrei altresì riferirmi alla questione pregiudiziale: non può rimanere senza commento il fatto che non

soltanto essa interviene su una materia sulla quale c'era stato un consenso unanime in Commissione, ma è stata presentata addirittura verbalmente. Signor Presidente, credo che questa sia una novità nella tradizione del Senato; mi domando perfino se fosse ammissibile. È stata presentata senza indicare l'oggetto, ovvero la norma incriminata che avrebbe travolto tutto il provvedimento. Se fossimo in un'aula di tribunale, si sarebbe dovuto dire che era nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Oggi il Senato è stato chiamato a votare senza sapere su cosa stava votando, e trovo che questo sia un fatto assolutamente da non ripetere; quindi chiedo che questa decisione della Presidenza non costituisca un precedente per il futuro, altrimenti potremmo presentare delle pregiudiziali di costituzionalità come se fossimo al bar.

Non si è tenuto conto del fatto che esiste uno strumento regolamentare che consente, sia alle Commissioni che all'Assemblea, di contrastare il pronunciamento della 5a Commissione, tant'è che con una maggioranza particolare si può superare anche il parere contrario di quella Commissione. Non so esattamente a cosa si riferisse il senatore D'Alì quando ha presentato la questione pregiudiziale; non lo so perché non lo ha detto, quindi nessuno di noi può saperlo, ma se si riferiva a un caso in cui la 5a Commissione si era espressa contrariamente, va detto che anche il suo Gruppo ha votato a favore in quella Commissione, quindi egli oggi ha in qualche modo sfiduciato il suo stesso Gruppo; in ogni caso esistono altri strumenti regolamentari per poter superare questa eccezione.

Vorrei dire qualcosa rispetto alle osservazioni fatte oggi da alcuni colleghi.

È certamente condivisibile la perplessità e, a volte, anche lo stupore nei confronti di una politica europea che si preoccupa molto di questioni di dettaglio, come l'etichetta dell'olio o l'origine del miele, e poi si disinteressa totalmente di migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questa non è l'Europa che vogliamo. Questo non è il tipo di Unione europea che vogliamo costruire. È l'Unione europea che abbiamo quando abbandoniamo gli aspetti valoriali e dimentichiamo i valori ispiratori dell'Unione europea. Questo è grave, ma è anche frutto di una politica che si è protratta per almeno dieci anni.

L'Unione europea non è una istituzione neutra. Ci sono delle maggioranze, anche politiche. Questo è il frutto, un po' avvelenato, di una Commissione europea dominata da maggioranze di centrodestra e dalla Commissione Barroso, che ha fatto della peculiarità dell'Unione europea un aspetto burocratico.

Quindi, quando noi oggi lamentiamo, e sentiamo lamentarsi anche altre forze, del fatto che l'Unione europea sia diventata molto burocratica, questa è la logica conseguenza di un certo tipo di politica. Non è un fatto casuale. Noi ci stiamo battendo perché questo non avvenga più, e l'azione del Governo italiano ha fortemente richiamato i nostri *partner* europei e le istituzioni europee a un diverso atteggiamento.

Bisogna anche dire, però, che non è violando le norme dei trattati e andando incontro a delle sanzioni che possiamo meglio tutelare l'Unione europea e il nostro Paese. Ha ragione il senatore Tremonti quando invoca il criterio della sussidiarietà. Peccato che non sia questo il luogo dove esso andava invocato, perché non bisogna invocare la sussidiarietà quando si tratta di sanare le infrazioni. La sussidiarietà va invocata quando si fanno le norme e si procede, nella cosiddetta fase ascendente, all'attività normativa regolare nelle Commissioni. È lì che noi difendiamo i valori dell'Italia, gli interessi degli italiani e il principio di sussidiarietà. Invocarlo quando siamo nell'ambito della legge europea significa dire una cosa giusta nel posto sbagliato.

Quindi, bisognerebbe anche avere il buon senso di scegliere il momento opportuno per fare certe affermazioni anche un po' pirotecniche, come è nella tradizione retorica del senatore Tremonti.

Soprattutto, bisogna avere la consapevolezza che le infrazioni che oggi stiamo fronteggiando sono il portato della sedimentazione di una serie di malepolitiche messe in opera non soltanto negli ultimi tre o quattro mesi. Questo è ridicolo perché, in realtà, tutte le infrazioni di cui stiamo parlando risalgono ad anni antecedenti al 2011, quindi ad altre legislature e ad altri Governi.

Francamente, lascia un po' perplessi sentire oggi coloro che erano al Governo quando si sono creati i

presupposti per l'infrazione pontificare sul fatto che poi la stessa si è in qualche modo trasformata in una procedura d'infrazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Evitiamo oggi di creare un arretrato ed evitiamo di arrivare sempre all'ultimo momento. È vero che in questa legge europea ci sono delle procedure che non sono ancora arrivate a una procedura di infrazione e che siamo in un caso ancora precedente. Mi domando, però, per quale motivo dovremmo arrivare all'infrazione e per quale motivo dovremmo negoziare sotto la spada di Damocle di una sanzione così consistente.

Ieri, nella mia relazione avevo accennato a quali sono le sanzioni, che hanno importi assolutamente pesanti. Per ciascuna infrazione l'Italia dovrebbe pagare 8,916 milioni di euro, oltre a una penalità di mora di 10.753 euro al minimo o 645.000 euro al massimo per ogni giorno di infrazione. Per quale motivo dovremmo metterci nella condizione di subire questo tipo di penalità e quindi negoziare in ginocchio?

Lo domando a coloro che si sono lamentati del fatto che si sia voluta anticipare la procedura. Oggi possiamo trattare a testa alta. Domani negozieremmo in ginocchio. Quindi è assolutamente eccentrica la posizione di chi dice che potevamo ancora aspettare: ma per andare incontro a che cosa?

Oggi abbiamo fatto un'azione importante. Abbiamo il *record* storico di riduzione del contenzioso, essendo scesi di quasi 40 procedure. Mentre all'inizio del mandato del Governo in carica eravamo a 120 procedure di infrazione, oggi siamo arrivati a 80. Questo è il modo con il quale oggi noi tuteliamo i nostri interessi e quelli degli imprenditori e dei cittadini italiani.

L'ultimo punto riguarda la questione dei giochi. La senatrice Fattori forse se ne è dimenticata (immagino che non l'abbia fatto apposta, altrimenti avrebbe fatto qualcosa che non meriterebbe la nostra approvazione), ma ha omesso nel suo intervento di ricordare che in Commissione è stato approvato a larga maggioranza un importante ordine del giorno con il quale non soltanto abbiamo dato un'indicazione su come trattare le vincite nelle case da gioco, ma abbiamo anche impegnato il Governo a destinare la tassazione che deriverà dalle vincite del gioco *online* alla cura della ludopatia.

Quindi, se c'è una misura che è stata adottata in maniera concreta da parte della Commissione, e quindi del Parlamento, è stata proprio quella di ribadire l'impegno contro la ludopatia, cosa che invece, purtroppo, gli ordini del giorno presentati dal Movimento 5 Stelle si erano accuratamente dimenticati di fare.

Non accettiamo lezioni su questo punto. Abbiamo fatto un lavoro serio, importante e lo rivendichiamo con orgoglio *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Poiché il relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59, non intende intervenire in sede di replica, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Raffaele Capriglione» di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, gentili colleghi, sono qui ad

illustrare l'ordine del giorno G26.101 a mia firma relativo alla disciplina della sperimentazione animale.

L'ordine del giorno è stato presentato in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, facendo tesoro della notizia di giovedì scorso della messa in mora dell'Italia da parte della Commissione europea rispetto al decreto legislativo n. 26 del 2014 con cui abbiamo recepito la direttiva europea sulla sperimentazione animale.

Questa notizia era attesa da quanti tra noi si sono occupati del tema. La scelta della Commissione è un atto dovuto dopo che il Parlamento e il Governo hanno aggiunto limiti alla disciplina, nonostante l'espresso divieto contenuto nella direttiva stessa.

Di tutti questi aspetti si è trattato sia nel dibattito pubblico che nelle sedi proprie: penso al parere della Commissione sanità sulla bozza di decreto legislativo del Governo, in cui puntualmente c'è una disamina tecnica e analitica degli aspetti giuridici in contrasto con le norme dell'Unione, parere che richiamo nell'ordine del giorno depositato.

Ieri sera, il relatore Cociancich, nell'illustrare il disegno di legge, ci ricordava come dei 38 articoli oggi in discussione ben 16 recano modifiche alla normativa nazionale al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi europei o procedure di infrazione. Il caso della sperimentazione animale appartiene esattamente all'ipotesi presente in questi 16 articoli.

Oggi si tratta di prendere atto di questo contenzioso e, se il relatore e il Governo volessero, potrebbero presentare fin da ora un emendamento volto a prevenire ogni procedura di infrazione e soprattutto a mettere i ricercatori italiani in grado di competere ad armi pari con i colleghi europei.

Mi rendo però conto che forse operare in questo passaggio parlamentare sia tardi. Pertanto con questo ordine del giorno vorrei impegnare il Governo...

PRESIDENTE. È troppo tardi anche per l'ordine del giorno, senatrice Cattaneo. Siamo agli interventi di fine seduta. Non c'entra nulla con il dibattito che stiamo svolgendo.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Troppo tardi come tempistica rispetto alla richiesta che viene posta in essere.

Vorrei quindi impegnare il Governo affinché, qualora alla Camera questo disegno di legge venisse modificato, si potesse cogliere l'occasione, fin da questa legge europea, per apportare quelle modifiche legislative che scongiurino la procedura d'infrazione.

Concludo ricordando quanto questo...

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo, il suo intervento non è pertinente con gli interventi di fine seduta: è stata dichiarata chiusa la discussione generale congiunta; poi vi sarà la fase emendativa e quindi la possibilità di presentare ordini del giorno.

SPILABOTTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono qui per denunciare un fatto: l'altro ieri mattina Mattia Perin, portiere della squadra del Genoa, nonché secondo portiere della nazionale italiana, riaprendo una ferita storica, una delle pagine più buie della storia dell'Italia contemporanea, sul suo profilo di Instagram - lo ha scritto sulla tastiera di una *smartphone*, che forse è l'unica vista nella sua esistenza, fatta tutta di piedi e senza cervello - in occasione di un battibecco con un tifoso del Frosinone - Perin è di Latina e da questo nascono gli sfottò da parte dei sostenitori gialloazzurri - ha scritto: «A Vallecorsa cambiò la storia, tuo nonno parla arabo... il mio fondò Littoria!». Il messaggio *shock* fa riferimento alle marocchinate, ovvero agli stupri e alle violenze che subirono non solo le donne, ma l'intera popolazione della provincia di Frosinone da parte delle truppe marocchine inquadrate nel corpo di spedizione francese in Italia.

Il paese di Vallecorsa, al quale fa riferimento Perin, fu drammaticamente coinvolto da quegli eventi: ci furono, solo a Vallecorsa, 418 stupri, 29 omicidi e 517 furti. Questa è la storia della marocchinate, quella che ieri ha infamato Perin, un ragazzino viziato. Non importa sapere se quel disgustoso

riferimento sia stato fatto per ignoranza o con consapevolezza. È di una gravità inaudita in entrambi i casi. Quella delle marocchinate è una ferita che rimarrà aperta per sempre, e non solo per le popolazioni del basso Lazio.

Perin è ignorante in storia e geografia, ignaro anche del fatto che la sua provincia, quella di Latina, ha conosciuto i martiri imposti dai marocchini. Questo episodio non potrà essere archiviato impunemente e non bastano nemmeno le scuse arrivate ieri su Instagram. Non sono sufficienti: il giocatore va sanzionato a livello disciplinare, perché indossa la maglia di quell'Italia, essendo secondo portiere della nazionale italiana, la cui storia ieri ha vergognosamente infangato. Nella competizione sportiva la rivalità fra *club* non deve mai sconfinare: questa volta Perin dimostra una totale insensibilità e una nostalgia assai pericolosa.

Nei prossimi giorni mi impegnerò a presentare una mozione affinché l'intero Parlamento chieda alla giustizia sportiva una punizione esemplare per Perin.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Spilabotte.

SPILABOTTE *(PD)*. In conclusione, mi rivolgo direttamente a Perin.

Hai toppato, Mattia, e lo hai fatto nel modo più doloroso possibile perché, se con ciò intendevi celebrare la retrocessione del Frosinone, da tifoso del Latina, sappi che hai solo esaltato la tua viltà ed estrema ignoranza di cittadino italiano, di quell'Italia che ti pregi di rappresentare, perché sei un bravo portiere, ma che non meriti, in quanto uomo piccolo piccolo. Spero che qualcuno possa avere la bontà di spiegarti quanto accaduto, magari un figlio di quella barbarie o anche un bambino, uno come te, che ha conosciuto la storia dal racconto di un nonno, che magari non ha fondato Littoria, ma che in quei giorni ha sofferto, con l'eco dell'arabo che gli rimbombava nel cervello. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, alla vigilia del 1° maggio, festa dei lavoratori, sui 130 dipendenti della società König di Molteno, in provincia di Lecco, si è abbattuto un fulmine a ciel sereno, perché l'ultima proprietà ha deciso senza preavviso di chiudere lo stabilimento.

La König è una storica società lecchese, nata nel 1966, che fabbrica e innova nel settore delle catene da neve. Nel 2004 la società è stata acquisita dal gruppo svedese Thule che, nel 2015, ha passato di mano la proprietà al gruppo austriaco Pewag.

La decisione, assunta con perentorietà, non è stata preceduta da alcun preavviso né da alcuna comunicazione alle rappresentanze sindacali. C'è semplicemente da parte della società austriaca la volontà di delocalizzare la produzione in parte in Carinzia e in parte nella Repubblica Ceca. Quindi, di fronte all'ottimismo sparso a piene mani, a 360 gradi, da parte del *premier* Renzi, quello che si è evidenzia è la cruda realtà. Le alte tasse e l'alto costo dell'energia incidono sull'alto costo del lavoro e la burocrazia e i lunghi tempi della giustizia amministrativa fanno sì che si moltiplichino i fenomeni di delocalizzazione in tutto il Paese e ormai segnano anche il territorio lecchese che, fino a pochi anni fa, non registrava problemi di lavoro e - lo voglio ricordare - la disoccupazione era al 2 per cento.

È per questo motivo che ho presentato una interrogazione parlamentare urgente al ministro del lavoro Poletti e al Ministero dello sviluppo economico, ancorché sia vacante, viste le dimissioni del precedente ministro Guidi, per chiedere se non convengano che la scelta di delocalizzare da parte di questa e altre aziende dipenda dall'elevato costo del lavoro, atteso che i dati OCSE testimoniano che il costo del lavoro medio in Italia di 28 euro è superiore di circa il 20 per cento rispetto alla media europea.

Chiedo inoltre quali altre iniziative, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare per salvaguardare un'azienda storica del lecchese e soprattutto centinaia di posti di lavoro.

Infine, chiedo se il Governo intenda favorire con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale dove membri e rappresentanti della proprietà e i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, insieme alle istituzioni locali, si incontrino per fronteggiare il problema e addivenire in tempi rapidi a una

soluzione positiva di questa annosa vicenda che - ripeto - rischia di lasciare senza lavoro oltre 100 dipendenti del lecchese.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi scuso con lei e con i colleghi per aver prima confuso gli interventi.

Visto il tempo limitato a mia disposizione, chiedo innanzitutto alla Presidenza di essere autorizzata a lasciare agli atti il documento che ho predisposto che riguarda Human Technopole e che in altre circostanze avrei insistito per leggere. Ho studiato e analizzato l'argomento e ho cercato di capire quali fossero gli aspetti relativi al progetto promosso dal Governo per occupare una parte del *post* Expo con una grande infrastruttura di ricerca, Human Technopole. E, dopo aver analizzato tale progetto, risalendo la corrente, sono arrivata all'ente beneficiario e, quindi, fornisco alcune indicazioni, nel documento, circa l'opportunità della scelta arbitraria di tale ente beneficiario. E ribadisco in questa sede che l'analisi fatta avrebbe riguardato qualsiasi altro ente prescelto con analoga modalità.

In conclusione, vorrei segnalare che ci sono esperienze storiche e analisi politico-economiche che dimostrano che è un errore stabilire per legge quale progetto scientifico sostenere. Le stesse esperienze dimostrano che concentrare il denaro pubblico in poche mani è sbagliato. L'assegnazione continuativa di ingenti somme di denaro pubblico a centri come l'ente beneficiario in questione, che si sottraggono alle rendicontazioni pubbliche e all'amministrazione trasparente, non rispetta l'obbligo etico di fornire prove della ricaduta dell'investimento.

Infine, mi permetto di sollevare il fatto che l'ente beneficiario scelto come coordinatore di Human Technopole - l'Istituto italiano di tecnologia - non ha le competenze specifiche negli ambiti indicati dal Governo. Quindi, a mio parere, è necessario affrontare nuovamente un'analisi e ripensare alle strategie per realizzare quell'importante progetto, adottando ogni atto opportuno. E, nel documento, suggerisco anche l'urgenza che l'Italia si doti di un'agenzia nazionale per la ricerca, a valle della quale progettare un grande investimento come quello di Human Technopole. *(Applausi dei senatori Bocchino, Candiani e Formigoni).*

Chiedo di allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Mi scusi per il rigore, ma la convocazione della Conferenza dei Capigruppo è prevista per le ore 13 e devo essere rigidissimo con i tempi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13)*.

Allegato B

Documento allegato all'intervento della senatrice Cattaneo su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Documento

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Ciampi, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Floris, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Liuzzi, Longo Fausto

Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Sciascia, Serra, Silvestro, Torrisi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito Stefano, per attività dell'8a Commissione permanente; Bianco e De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362)
(presentato in data 03/5/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 04/05/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XLV, n. 4).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fucksia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02819 del senatore Barozzino ed altri.

I senatori Angioni, Cucca, Manassero e Orrù hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05725 della senatrice Albano ed altri.

Mozioni

BATTISTA, ORELLANA, LANIECE, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROSSI, GAMBARO - Il Senato,

premesso che:

la politica ambientale dell'Unione europea si fonda sui principi di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio "chi inquina paga";

l'Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come, ad esempio, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici;

l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

il Titolo XX del TFUE è dedicato all'ambiente, in particolare gli articoli da 191 a 193;

l'articolo 191 stabilisce gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea in materia ambientale, ossia: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzo

accorto e razionale delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

l'articolo 193 dispone che: "I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i Trattati. Essi sono notificati alla Commissione";

premesso altresì che:

per emissioni odorigene, si intendono quelle che comunemente vengono definite odori, ovvero la sensazione soggettiva provocata dal contatto di molecole di sostanze volatili con recettori olfattivi;

secondo la normativa ambientale, l'odore può considerarsi fonte di inquinamento atmosferico, non in quanto sgradevole, ma perché i componenti chimici dell'emissione gassosa, di cui l'odore è sintomo rilevatore, rientrano tra quelli normati, a livello comunitario e nazionale, come lesivi e pericolosi per la salute umana o per l'ambiente e dunque sottoposti al rispetto di valori limite esplicitati;

la norma UNI EN ISO 13725:2004, recante "Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica", ha recepito la norma europea EN 13725:2003, che propone il modello UNI per la misurazione dell'impatto odorigeno, individua come unità di misura dell'impatto la cosiddetta unità odometrica o olfattometrica al metro cubo, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché almeno il 50 per cento degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato;

la citata norma stabilisce le modalità operative per la determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso, utilizzando l'olfattometria dinamica, con lo scopo di fornire una base comune di valutazione delle emissioni di odori in tutti gli Stati membri;

come è noto, in base al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non esiste l'obbligo di conformarsi alle norme tecniche, fino a quando non vengano richiamate da norme nazionali o comunitarie come metodo di misurazione di un determinato parametro;

considerato che:

la complessità del tema chiarisce l'attuale assenza di un chiaro sistema regolatorio internazionale riguardante la gestione delle emissioni odorose;

ad oggi, in Italia, l'inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore e mancano completamente dei riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo;

il controllo e la regolamentazione dell'inquinamento olfattivo rappresentano aspetti di difficile gestione, la cui complessità è dovuta principalmente a 3 fattori: in primo luogo, in un ambiente aperto, le sostanze odoranti presenti possono essere in numero molto levato e spesso a concentrazioni talmente ridotte da renderne difficile la determinazione analitica; in secondo luogo l'intensità dell'inquinamento odorigeno è variabile a seconda del momento della giornata e delle condizioni meteoclimatiche; infine, come già accennato, la percezione dell'odore è un fattore altamente soggettivo;

in pochi Paesi vigono leggi specifiche che limitano le emissioni di odori da fonti industriali o che, altrimenti, definiscono criteri di qualità correlabili all'inquinamento olfattivo: nella maggior parte dei casi si tratta di linee guida applicate solo a specifici settori. Viceversa, rimangono molti Paesi dove una legislazione in materia è totalmente assente;

le uniche linee guida, a livello regionale, sono state prodotte dalla Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale n. 12764 del 16 aprile 2013) e si riferiscono a tutte le tipologie di impianti autorizzati, che si occupano della gestione di rifiuti (ad eccezione delle attività zootecniche), che individuano un valore limite alle emissioni di odori;

rilevato che:

fondamentalmente esistono 2 tipologie di emissioni perseguibili provenienti da attività produttive: emissioni di sostanze inquinanti, che rientrano nell'ambito dell'inquinamento atmosferico; oppure miscele di composti gassosi (che possono in parte coincidere con quelle inquadrate nell'ambito

dell'inquinamento atmosferico) che producono anche molestia olfattiva, ossia gli "odori molesti";
sia nell'ordinamento italiano che in quello comunitario, il concetto di inquinamento atmosferico illecito è inscindibilmente legato alla sua lesività effettiva o probabile ovvero riconducibili ad un danno concreto o ad una situazione di pericolo;
la prima definizione espressa di inquinamento atmosferico nell'ordinamento italiano risale al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme sulla qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
in particolare, all'articolo 2, comma 1, numero 1, veniva stabilito come "inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati";
tale definizione si basava su 2 elementi fondamentali: la modifica della normale composizione di un elemento ambientale, quale l'aria, ed i danni che tale modifica comporta o potrebbe comportare;
attualmente, per la definizione di inquinamento atmosferico, si rimanda all'articolo 268, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", dove per inquinamento atmosferico si intende "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente";
il testo unico ambientale, infatti, pare ricomprendere implicitamente l'inquinamento olfattivo nella definizione di "inquinamento atmosferico", di cui all'art. 268, comma 1, lettera *a)*; tuttavia non prevede limiti, espressi in unità odorimetriche, alle emissioni di sostanze odorigene dagli impianti e metodologie o parametri per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia olfattiva da essi determinato, limitandosi a qualche riferimento o enunciazione di principio riguardo alla problematica dell'impatto olfattivo;
la molestia olfattiva è, nondimeno, da considerarsi come forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l'ambiente ed ormai è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, "getto pericoloso di cose", che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti";
una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione penale (sentenza n. 12019 del 2015), afferma che il reato di cui all'art. 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori;
si evince, dunque, dalla sentenza che vengono sanzionate le molestie olfattive, a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico;
nel caso esaminato dalla sentenza, i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati rispettati dall'imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano risultati molesti, sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell'impianto;
la sentenza ha inoltre individuato, quale parametro di legalità dell'emissione, quello della "stretta tollerabilità", attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana del criterio della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 del codice civile, che, in un'ottica strettamente individualistica e non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell'uomo medio, ma anche della situazione locale (infatti, l'autorità giudiziaria nell'accertare il superamento della

"normale tollerabilità" deve contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso);
in secondo luogo, la sentenza ha riconosciuto che, qualora difetti la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l'intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser "accertata" in via scientifica e "il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti",
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di disciplinare, in maniera specifica, l'inquinamento olfattivo, in particolare prevedendo:
a) strumenti normativi che stabiliscano i livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo;
b) specifiche legislazioni applicabili a tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene, quindi soggette ad autorizzazione integrata ambientale o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nonché a tutte le attività sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene;
2) ad intraprendere, eventualmente anche nelle sedi europee, ogni iniziativa utile a definire il quadro normativo di riferimento tenute presenti le peculiarità tecniche ed ambientali.
(1-00569)
Interrogazioni
PAGLIARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il comma 488 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recita: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: "127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"»;
tale norma escludeva dall'aliquota agevolata del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie educative, eccetera (di cui alla tabella A, parte II, numero 41-*bis*) rese da cooperative o loro consorzi attribuendo, alle sole cooperative sociali, l'aliquota intermedia del 10 per cento;
l'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito, ritornando sulla disciplina citata, che: «All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: "488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il 963 numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"»;
pertanto, tale norma ha limitato l'esclusione dall'aliquota agevolata del 4 per cento alle sole cooperative cosiddette generiche, con variazione della stessa all'aliquota ordinaria;
il comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, regolante il "regime transitorio" dell'applicazione della nuova aliquota anche dopo la "limitazione" del 2013 recita che "Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013";
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito, in proposito, che: "ai rinnovi -espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime";
per quanto riguarda le cooperative sociali, il comma 960 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha stabilito che: «Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: (…) b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente: "Parte II-bis Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento Le

prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi"»;
tale norma variava in aumento l'aliquota IVA per le cooperative sociali che prestano i servizi citati dal 4 per cento al 5 per cento;
il comma 963 dell'articolo richiamato regola il "regime transitorio" della nuova aliquota come segue: "Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";
il riferimento di entrambe le norme citate (comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia il comma 963 dell'art, 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e deputate a regolare il "regime transitorio", relativo ai rapporti in corso ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si presta ad avviso dell'interrogante ad interpretazioni non univoche e potenzialmente fortemente ed ingiustamente pregiudizievoli per le cooperative, che prestano servizi sulla base di appalti, concessioni o convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore delle norme medesime;
infatti, la grande maggioranza dei servizi descritti dall'art. 41-*bis* citato, vengono attribuiti alle cooperative da enti appaltanti, successivamente a gare o procedure competitive, tramite contratti di appalto convenzioni o concessioni di lunga durata (anche cinquantennale) con corrispettivi sulla base dei quali si fondano i piani finanziari di sostenibilità dei servizi stessi;
tuttavia, le leggi regionali relative all'accreditamento (o sovvenzionamento) dei servizi, spesso da poco sopravvenute, impongono alle parti di affiancare agli originari contratti di appalto o convenzioni precedenti alla novella (spesso contenenti piani finanziari di lunga durata, ad esempio trentennali) un "passaggio negoziale" sovente definito "contratto di servizio" di breve durata (1/3 anni) che conformi le obbligazioni delle parti ai requisiti richiesti dalle leggi medesime;
tali atti evidentemente non costituiscono, dal punto di vista giuridico, né proroghe, né rinnovi, né tantomeno nuove stipule, dal momento che prosegue il rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione, senza il bisogno di nuove procedure selettive;
tuttavia, alcuni enti appaltanti o concedenti, come comuni, aziende sanitarie provinciali, eccetera, hanno cominciato a richiedere, dopo la stipula dei menzionati contratti di servizio previsti dalle leggi per l'accreditamento, della fatturazione con le nuove aliquote pur in presenza, a monte, di appalti, convenzioni o concessioni il cui periodo di durata originariamente previsto non era ancora decorso;
ma, soprattutto, si teme il rischio che l'Agenzia delle entrate, poco avvezza ad occuparsi della materia dell'accreditamento dei servizi esternalizzati dalle pubbliche amministrazioni, non consideri tali atti come proroghe o rinnovi o, addirittura, nuove stipule facendo decorrere dai "passaggi negoziali", connessi a tali procedure, la decorrenza delle nuove e più alte aliquote IVA;
tali orientamenti sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati IVA esclusa dalle gare di evidenza pubblica, erano poi stati previsti IVA compresa dai sistemi tariffari regionali. Tale circostanza stravolgerebbe gli originari piani economici finanziari predisposti precedentemente e senza tenere conto dell'aggravio IVA, sopravvenendo, così, un'erosione dei ricavi dell'1 per cento per quanto riguarda le cooperative sociali, ed addirittura del 18 per cento per quelle generiche;
quindi, ai fini di avere un orientamento univoco sulla questione, appare indispensabile un chiarimento ufficiale secondo il quale sia il comma 490 dell'art. 1 della legge n. 228 sia il comma 963 dell'art, 1 della legge n. 208 si interpretano nel senso che le disposizioni di modifica del regime IVA, di cui rispettivamente regolano il regime transitorio, non si applicano ai servizi, di cui all'art. 41-*bis*, Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, affidati sulla base di contratti di appalto, concessioni o convenzioni con pubbliche amministrazioni, conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, fino alla effettiva cessazione del contratto instauratosi con l'originaria delibera di aggiudicazione o accreditamento o affidamento del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contatto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli

relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi;
sarebbe inoltre, e con l'occasione, estremamente opportuno precisare, senza ambiguità, che il medesimo trattamento IVA previsto per il rapporto principale (scaturente da procedura selettiva ad evidenza pubblica) è altresì esteso ai rapporti subordinati e conseguenti se resi a favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nei punti n. 18, 19, 20, 21, 27-*ter* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633,
si chiede di sapere il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva su quanto previsto dal comma 490 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal comma 963 dell'art, 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare in merito all'applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le cooperative generiche e dal comma 960 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le cooperative sociali ai contratti già in essere, ma oggetto di atti di regolazione, integrazione e modificazione, trasformazioni del contratto in essere, dovuti all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento ed accreditamento dei servizi medesimi.
(3-02820)
SPILABOTTE - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il 1° febbraio 2016 è stata varata la legge n. 13, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", (16G00019) (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2016) vigente dal 3 febbraio 2016; la stessa, stanzia 600 milioni di euro nei confronti del gruppo ILVA SpA in amministrazione straordinaria;
attraverso un emendamento alla stessa legge, una parte delle risorse economiche stanziate sarebbero destinate alla salvaguardia in continuità dei lavoratori ex ILVA, oggi collocati in mobilità;
al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: "continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti: "anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";
nello stesso decreto, oltre a dare mandato ai giudici fallimentari di procedere al recepimento delle offerte di acquisto per l'intero gruppo entro il 30 giugno 2016 per poi predisporre e autorizzare la vendita nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, l'accettazione di una o più offerte non è però subordinata al realizzarsi di condizioni finalizzate alla salvaguardia occupazionale o al reinserimento dei lavoratori oggi posti in mobilità; (tra cui gli ex dipendenti di Patrica); i giudici fallimentari entro il 30 luglio 2016 dovranno relazionare alle Camere i criteri di scelta utilizzati per l'identificazione del soggetto acquirente;
appurato che:
per lo stabilimento di Patrica (Frosinone) continua ad esserci una manifestazione di interesse per l'acquisto, se tale offerta dovesse essere accettata dai giudici fallimentari, il trasferimento dello stabile e l'avvio del piano industriale prevedrebbero tempistiche non inferiori ai 6 mesi;
in data 30 giugno 2016 termina il trattamento di mobilità per oltre 25 ex dipendenti dello stabilimento di Patrica e pertanto, visti i tempi previsti nel decreto, essi resteranno senza salario e senza alcun trattamento economico per tutto il tempo necessario alla definizione della vertenza;
a quanto risulta all'interrogante lo stabilimento ha prospettive di rilancio, ha una proposta ufficiale di acquisto, ha un piano industriale a corredo che garantisce la ripresa e la piena occupazione dei lavoratori e pertanto il trattamento di mobilità in deroga è di natura "conservativa" e di sostegno al reddito per dei lavoratori, che avranno una prospettiva certa di ricollocazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda valutare e intraprendere per sostenere i lavoratori, prevedendo anche l'adozione di un decreto straordinario di mobilità in deroga, a partite dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016.
(3-02821)
CARIDI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in Italia la disoccupazione giovanile (tra i 15 e i 24 anni) ammonta al 36,7 per cento, cioè circa 14 punti percentuali in più rispetto alla media dell'Eurozona (22 per cento);
l'Eurostat ha certificato che la Calabria registra il tasso di disoccupazione giovanile più alto dell'Unione europea (65,1 per cento);
in data 27 aprile 2016, il consorzio interuniversitario AlmaLaurea ha presentato il XVIII rapporto sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati, secondo il quale: il 33 per cento dei giovani laureati non trova un'occupazione nell'anno successivo alla laurea e solo il 37 per cento ha un contratto a tempo indeterminato; lo stipendio medio dei giovani in possesso di una laurea magistrale ammonta a 1.132 euro netti, per via della perdita retributiva (20 per cento in meno), ad oggi non colmata, che i neolaureati hanno vissuto tra il 2008 e il 2013; nelle università del Mezzogiorno d'Italia le immatricolazioni sono diminuiti del 30 per cento in 12 anni; i flussi di mobilita? entro i confini nazionali sono aumentati nel 2015, con una percentuale di studi fuori sede pari al 21 per cento; gli studenti laureati nelle università del Sud, che hanno svolto periodi di studio all'estero, sono circa la metà di quelli del Nord e, parimenti, i periodi di *stage* o tirocinio riconosciuti sono inferiori; la soddisfazione verso la qualità delle infrastrutture tecnologiche è nettamente più bassa negli atenei meridionali; gli studenti provenienti da contesti familiari, meno favoriti dal punto di vista socioculturale, continuano ad avere minori possibilità di partecipare alla mobilita? internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione drammatica delineata dal rapporto richiamato;
se non ritengano opportuno adottare misure volte a colmare le differenze strutturali fra Nord e Sud del Paese, rispetto al profilo dei laureati e alla loro condizione occupazionale;
se non ritengano necessario e urgente creare meccanismi di incentivo per le strutture universitarie di eccellenza del nostro Paese;
se non ritengano necessario attuare progetti integrati fra tutti gli atenei del nostro Paese, finalizzati alla riduzione del fenomeno della mobilità interna;
se i dati sulla disoccupazione giovanile, specie con riferimento alla Calabria, non siano tanto allarmanti da indurre il Governo ad adottare misure straordinarie per arginare il fenomeno negativo.
(3-02822)
GATTI, FILIPPI, CHITI, MARTINI, MATTESINI, DI GIORGI, D'ADDA, MANASSERO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la Carlo Colombo SpA è un'azienda *leader* nel mercato nazionale ed internazionale dei semilavorati in rame, con una capacità produttiva di oltre 440.000 tonnellate all'anno in 2 siti produttivi e con un'esperienza di oltre 60 anni;
la presidenza, il settore commerciale, la logistica, l'amministrazione e la finanza hanno sede a Milano, mentre gli stabilimenti sono dislocati a Pisa e Pizzighettone (Cremona);
lo stabilimento di Pisa ha un'estensione di 25.000 metri quadri, una capacità produttiva di 200.000 tonnellate all'anno e un personale che ammonta a 68 unità, assunte a tempo indeterminato;
attualmente, la società è controllata dalla Glencore, multinazionale svizzera, che opera nel settore estrattivo minerario e da un insieme di banche;
considerato che:
l'azienda è stata pesantemente colpita dalla crisi economica internazionale degli ultimi anni, che ne ha fortemente compromesso i risultati, in termini di volumi produttivi e di fatturato, tanto da dover ricorrere, già nel 2011, alla procedura di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare di cui al regio

decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni tramite la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei debiti;
a seguito della sottoscrizione, a fronte di un mercato a crescita nulla, l'azienda ha iniziato a subire una costante concorrenza, che ha condotto ad una progressiva riduzione dei volumi venduti e dei prezzi di vendita;
mano a mano, la situazione di mercato ha iniziato a non giustificare più i livelli occupazionali del sito produttivo di Pisa e, d'accordo con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali, sono stati stipulati diversi contratti di solidarietà: il 18 marzo 2010, il 31 marzo 2011, il 21 marzo 2012, il 25 marzo 2013; successivamente dal 14 aprile 2014 al 30 aprile 2015 è stata richiesta la cassa integrazione guadagni ordinaria e con durata dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 un nuovo contratto di solidarietà per evitare l'immediato esubero di 37 unità;
nonostante l'attuazione dei suddetti accordi, la situazione aziendale generale, e quella dello stabilimento di Pisa in particolare, è andata via via peggiorando: nel 2015 la società ha venduto il 9 per cento in meno di tonnellate rispetto all'anno precedente e nello stabilimento di Pisa si è registrato un calo dell'8 per cento;
considerato inoltre che:
il 25 gennaio 2015 si è tenuto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un incontro tra la Regione Toscana, il Comune di Pisa, i rappresentanti della Carlo Colombo, le organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie degli stabilimenti di Pizzighettone e Pisa; in tale sede le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero di intervenire per una verifica presso i creditori;
stante la situazione e la rinegoziazione in atto con i creditori di un nuovo accordo di ristrutturazione del debito, l'azienda ha comunicato lo scorso 2 maggio 2016 la decisione di chiudere lo stabilimento di Pisa, con conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro e messa in mobilità di tutti i dipendenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e, soprattutto, del precipitare della situazione avvenuto il 2 maggio;
se il Ministro dello sviluppo economico non intenda riaprire immediatamente il tavolo istituzionale convocato l'ultima volta presso il Ministero il 25 gennaio 2015;
quali siano le soluzioni che intendano prospettare per garantire un futuro ai 68 lavoratori dello stabilimento di Pisa.
(3-02823)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ORELLANA, VALDINOSI, MOSCARDELLI, Fausto Guilherme LONGO, MORGONI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
con 2 distinte note, Poste italiane SpA ha comunicato al Comune di Altavalle (nato da fusione dei precedenti Comuni di Faver, Valda, Grumes e Grauno), al Comune di Cembra Lisignago (nato dalla fusione dei precedenti Comuni di Cembra e Lisignago) e al Comune di Contà (nato da fusione dei precedenti Comuni di Cunevo, Flavon e Terres) la modifica del codice di avviamento postale;
tali modifiche non sarebbero state concordate, né anticipate, in nessun modo alle amministrazioni dei nuovi Comuni;
il quadro normativo nazionale e regionale ha inteso sostenere i processi virtuosi di fusione attivati volontariamente dai Comuni, attraverso una serie di misure di varia natura e genere;
la legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), ha introdotto diverse disposizioni, che tendono ad eliminare qualunque impatto burocratico, *in primis*, per cittadini ed imprese, derivanti dai processi di fusione;
tra queste, si cita la conferma della validità, sino alla scadenza naturale, nei documenti di cittadini ed imprese, dell'indicazione della residenza con riguardo ai comuni estinti (articolo 1, comma 127);
la legge n. 56 ha poi opportunamente considerato, tra i possibili fattori che possono condizionare negativamente la percezione del processo di fusione, anche il tema del codice di avviamento postale, prevedendo puntualmente, al successivo comma 129, che: "Nel nuovo comune istituito mediante

fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti";
considerato che:
tale disposizione risulta di particolare interesse per le imprese insediate nei territori interessati da processi di fusione, poiché la conferma del CAP originario permette di mantenere in essere, senza modifiche, tutta la documentazione utilizzata dall'azienda;
nel processo di comunicazione verso cittadini e imprese, è sempre stato affermato il principio che il CAP non sarebbe stato variato, in forza della disposizione normativa citata;
grazie al contributo del consorzio dei Comuni trentini (che rappresenta la delegazione ANCI provinciale), nei comuni interessati dai processi di fusione sono state attivate, nella seconda metà del 2015, una serie di collaborazioni istituzionali, che hanno permesso di snellire tutti i processi connessi alla fusione (tra questi con Agenzia delle entrate, con il commissario del Governo, con la Regione, con la Provincia autonoma di Trento, con la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con la Motorizzazione civile, con l'ufficio Tavolare e del Catasto, con l'Azienda sanitaria);
i Comuni hanno cercato a più riprese di coinvolgere anche Poste italiane a questi tavoli, costituiti proprio per raccordare al meglio le procedure da attivare, a seguito dei processi di fusione, non ottenendo riscontro;
il consorzio dei Comuni trentini, al quale i tre Comuni hanno segnalato l'intervenuta modifica unilaterale del CAP, ha richiesto, per le vie brevi, l'immediato intervento da parte della Direzione provinciale di Poste, illustrando compiutamente le ragioni giuridiche che non permettevano la modifica del CAP, in assenza di richiesta da parte dell'ente;
il consorzio dei Comuni, non avendo ottenuto risposte esaustive da parte di Poste e considerata l'urgenza di procedere tempestivamente a tutela delle esigenze di semplificazione, che giustamente le aziende pretendono che siano osservate, ha formalmente avvisato i commissari straordinari dei Comuni interessati e Poste SpA per conoscenza, dell'intenzione di attivare ogni possibile canale per chiedere la revisione della decisione unilateralmente assunta,
si chiede di sapere se non sia il caso di invitare Poste italiane SpA al rispetto puntuale di quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di revocare la modifica dei codici di avviamento postale, assunta con decisione unilaterale e per evitare ulteriori e inutili aggravi burocratici a carico di cittadini e, in particolare, delle imprese che, in questi giorni, potrebbero essere indotte a modificare, a causa della variazione del CAP, i propri riferimenti.
(3-02824)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SANTANGELO, BUCCARELLA, MORRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, LEZZI, TAVERNA, PUGLIA, MORONESE, MARTON - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il "Giornale di Sicilia", edizione di Trapani, in data 3 maggio 2016, ha pubblicato l'articolo "Mancano magistrati e cancellieri: a Trapani si fermano le udienze", dove si evidenzia la mancanza di 6 magistrati su un organico di 19, sottolineando che risulta insufficiente il personale di cancelleria, "anche per quanto riguarda i 6 dirigenti, uno dei quali è stato applicato al Tribunale di Marsala";
per la mancanza di magistrati, di personale dirigente e di cancelleria, l'ordine degli avvocati di Trapani, in esecuzione della delibera della seduta del Consiglio del 26 aprile 2016, con successiva circolare agli iscritti n. 1433/2016 del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito *on line* dello stesso ordine, ha reso nota la decisione di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e dalle altre attività giudiziarie degli avvocati del foro di Trapani per i giorni 23-28 maggio 2016;
dimezzare l'arretrato della giustizia civile e il tempo dei contenziosi, garantendo una durata di un anno in primo grado, è uno dei principali obiettivi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
considerato che:
il Tribunale di Trapani costituisce il fondamentale presidio di legalità dell'ex provincia di Trapani per

la trattazione delle controversie penali, civili (comprese quelle di lavoro), di volontaria giurisdizione, nonché nei delicati settori delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, della Corte di assise e della sorveglianza. Coinvolge un bacino di utenza assai più ampio rispetto al circondario del Tribunale, riguardando l'intera provincia di Trapani;
a causa della carenza dei magistrati ordinari in organico, gli affari pendenti risultano prevalentemente trattati, specie nel settore civile, dalla magistratura onoraria e, dalla disamina dei bollettini statistici mensili pubblicati, emergerebbe l'esistenza nei vari settori di un numero di procedimenti pendenti considerevole, certamente superiore rispetto ad altri uffici giudiziari limitrofi;
a giudizio degli interroganti, è fondamentale integrare l'organico dei magistrati, trasferiti ad altri incarichi e ad altri uffici, quanto del personale di cancelleria, specialmente nel ruolo dei funzionari, considerando che, come riportato nella nota del consiglio dell'ordine, "il ricorso sempre crescente alla magistratura onoraria, pur nella massima considerazione per l'abnegazione e l'impegno che la stessa pongono nelle questioni devolute alla propria valutazione, non può costituire risoluzione definitiva dei problemi relativi alla carenza degli organici";
la nota evidenzia che "il parziale distacco di un funzionario di cancelleria in favore di un ufficio giudiziario che risulta avere un numero inferiore di pendenze rispetto a quelle riscontrate presso il Tribunale di Trapani, tanto nel settore civile che in quello penale", ha determinato un arretramento dell'evasione delle pratiche, sottovalutando "il ruolo strategico che il personale di cancelleria riveste in favore dell'avvocatura" e dell'utenza in genere;
considerato inoltre che l'ordine degli avvocati di Trapani ha posto l'attenzione sullo stato di manutenzione delle strutture e di alcune infrastrutture quali gli ascensori dello stesso palazzo di giustizia. Inoltre, segnala che da tempo non risulta funzionante il *metal detector* ubicato all'ingresso dell'edificio, carenza che mette a forte rischio la sicurezza degli utenti del Tribunale stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
con quali tempi si intenda provvedere al reintegro dei magistrati ordinari, riportando l'organico a 19 unità, nonché delle risorse del personale di cancelleria necessarie, affinché, tramite una pianta organica adeguata, così come richiesto dallo stesso ordine degli avvocati di Trapani, il Tribunale possa garantire lo smaltimento dell'arretrato della giustizia civile e un congruo tempo dei contenziosi;
se non ritenga che vadano verificate le cause che hanno determinato il mancato funzionamento del *metal detector* posto all'ingresso del Tribunale, nonché i tempi necessari al suo ripristino, al fine garantire una maggiore sicurezza a chi opera all'interno del palazzo di giustizia di Trapani ed agli stessi utenti;
se siano previsti, e a quanto ammontino, fondi per ottemperare alle evidenti esigenze di manutenzione, nonché al mantenimento delle condizioni strutturali dell'edificio.
(3-02825)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
IDEM - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
l'esclusione da parte della Fitet (Federazione italiana tennis tavolo) di Nikoleta Stefanova dalle convocazioni per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2016 ha suscitato un certo clamore;
i motivi della mancata convocazione dell'atleta, che attualmente è al 150° posto nel *ranking* mondiale femminile ed è prima tra le italiane, sarebbero da addurre al mancato rispetto del programma di allenamenti imposto dalla federazione, motivato dalla maternità della Stefanova;
l'interrogazione a risposta scritta 4-12836, presentata alla Camera dei deputati, ha giustamente evidenziato i possibili riflessi della decisione assunta dalla federazione tennistavolo in termini di rispetto del principio di uguaglianza formale (articolo 3, comma primo, della Costituzione) e sostanziale (articolo 3, comma secondo) dei cittadini e tutela della maternità (articolo 31, comma secondo);
ferma restando l'assoluta necessità di fare chiarezza in merito al rispetto di tali principi, conviene altresì notare come appaia paradossale che un'atleta, la cui attività non è riconosciuta dalla legge come

professionista, possa essere esclusa dalle convocazioni olimpiche, per non essersi allenata secondo le disposizioni federali, quindi al di là del valore riconosciuto alle prestazioni, parametro che dovrebbe rappresentare, in ogni caso, quello primario e basilare, di carattere non discrezionale, in base a cui compiere le scelte per le rappresentanze sportive;
in un'intervista apparsa durate una trasmissione televisiva sul caso, rappresentanti istituzionali della Fitet hanno dichiarato come fosse dell'atleta bulgara naturalizzata italiana la decisione di lasciare la nazionale e rinunciare, nel corso del 2014, a *stage* e programmi personalizzati;
tuttavia, la Stefanova ha dichiarato che i programmi proposti dalla federazione erano semplicemente non in linea con le esigenze connesse alla maternità e, per tali ragioni, non ha potuto prendervi parte;
considerato che:
ai fini del riconoscimento dell'ambito di applicazione della legge sul professionismo sportivo, n. 81 del 1981, l'art. 2 stabilisce che siano sportivi professionisti "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica";
in sintesi, dunque, si può diventare sportivi professionisti solamente se la federazione di appartenenza, associazione di diritto privato assoggettata al controllo del Coni, lo decide;
tuttavia, si dovrebbe procedere alla distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, sulla base del concetto di prevalenza, valutando caso per caso, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso non è (o potrebbe, quantomeno, non essere) di esclusiva prerogativa dell'atleta professionista, come dimostrano moltissimi casi di atleti "dilettanti" (tra cui, chiaramente, quello della Stefanova) che praticano il proprio sport di riferimento ai maggiori livelli internazionali;
in sostanza, attraverso una riforma di carattere strutturale, andrebbe regolato quello che oggi non può che definirsi come un "professionismo informale", anche per evitare al massimo grado casi spiacevoli e inconvenienti come quello accaduto, da ultimo, alla Stefanova, dilettante esclusivamente su carta;
peraltro, l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 stabilisce che le federazioni sportive nazionali siano rette da norme statutarie e regolamentari sulla base, tra gli altri, del principio "di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità";
l'articolo 18, comma 5, dello statuto della Fitet stabilisce, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 dello statuto del Coni in materia di maternità, che le atlete che sospendono l'attività agonistica si vedano attribuire, al momento della ripresa, il medesimo punteggio conseguito al tempo della sospensione;
il comma 4 del medesimo articolo prevede, ancora, che gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali rispondano alle convocazioni e siano a disposizione della federazione;
da una parte, quindi, la legge prevede che senza la "volontà" delle federazioni di appartenenza non si possa essere professionisti sportivi in ogni caso, a prescindere dall'attività sportiva praticata e dal livello raggiunto; dall'altra le norme che regolano la vita della federazioni richiedono l'adempimento di obblighi per i quali lo sport praticato non può che rappresentare una vera e propria professione;
allo stato attuale, quindi, quanto disposto dall'art. 18 dello statuto federale Fitet dovrebbe bilanciarsi con l'espletamento di un'attività sportiva che è professionistica *de facto*, ma dilettantistica *ex lege* (come nel caso Stefanova e di moltissimi altri atlete e atleti italiani);
infine, tutt'al più nel caso di sport individuali (dove non v'è coordinamento negli allenamenti, ad esempio, con altri atleti, come avviene per gli sport di squadra) la discrezionalità in materia di selezioni dovrebbe trovare un limite "certo" nei *ranking* internazionali, non potendo esser rappresentato tale limite dal rispetto dei programmi federali di allenamento (come se si trattasse, nel qual caso, di prestazioni che similmente potrebbero configurarsi al pari di un lavoro di carattere subordinato in relazione ai caratteri della continuità e dell'organizzazione),
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire, al fine di una revisione della disciplina

relativa al professionismo sportivo.
(4-05741)
STUCCHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
per la fine del mese di maggio 2016 dovrebbe essere definito il passaggio delle competenze di alcune ex strade statali all'Anas, tra cui la 342 Briantea, in provincia di Bergamo, interessata da un progetto di cui si parla da 30 anni, ovvero la variante di Cisano, lunga 3 chilometri;
il progetto, che ha avuto il via libera del Cipe 3 mesi fa, per un importo di 40 milioni di euro, di cui 25 messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è ancora stato messo in gara;
il nuovo codice sugli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede la revisione dei finanziamenti già stanziati, ma non utilizzati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire la destinazione delle risorse assegnate per il lotto della variante di Cisano, nell'ambito del passaggio di competenze all'Anas, al fine di sbloccare definitivamente la viabilità tra Bergamo e Lecco.
(4-05742)
GASPARRI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 2 dicembre 2015, l'Inps, con messaggio n. 7263, ha indetto l'avvio di una selezione pubblica per individuare la nuova figura del capo ufficio stampa, poiché il precedente tentativo di identificare la medesima tra i dipendenti dell'ente previdenziale non era andato a buon fine, in quanto, tra i 20 candidati interni, soltanto uno era passato alla fase orale e, nella stessa, era stato respinto;
tale nuova selezione è stata articolata in una prova selettiva scritta e in un colloquio con la Commissione esaminatrice, composta dal direttore generale dell'Inps, dal direttore centrale delle risorse umane e da 2 giornalisti professionisti;
a tale concorso, aperto agli esterni, hanno partecipato oltre 120 giornalisti, dei quali solo 5 sono stati ammessi alla fase finale. Nel mese di febbraio 2016, di questi ultimi, ne è stato individuato uno da parte dei 4 esaminatori;
da notizie di stampa, pubblicate sul quotidiano "Libero" in data 30 aprile 2016, sembrerebbe che il neo vincitore del concorso sia in attesa, da 3 mesi, di essere ufficializzato e collocato, e che l'Inps avrebbe bloccato l'assunzione in quanto il suo presidente, Tito Boeri, avrebbero confidato nella vittoria di un altro candidato, respinto già nella prima fase;
il presidente Boeri avrebbe contattato la società "Signium Intelligence & Intuition", azienda *leader* nell'individuazione di figure manageriali, nella persona di Davide Cefis (figlio dell'ex presidente di Eni e Montedison);
secondo quanto si apprende, sulla base della documentazione che il presidente Boeri e il dottor Cefis si sarebbero scambiati, la società si sarebbe dichiarata disposta a selezionare un "Responsabile media relations", tracciandone il profilo, stimandone la retribuzione annuale lorda tra i 140.000 e i 150.000 euro e prevedendone l'inquadramento come dirigente con contratto a tempo determinato di 3-5 anni;
il compenso per la realizzazione di quanto esposto ammonterebbe a 40.000 euro al netto di Iva, a cui si aggiungerebbe un 10 per cento forfettario, quale rimborso spese per i viaggi internazionali dei candidati. Tale contratto di consulenza non risulterebbe, però, ancora firmato;
il metodo adottato dal presidente Boeri non è certo nuovo, tenuto conto che lo scorso anno ha assunto come portavoce la signora Isabella Rota Baldini. La Corte dei conti, appellata per esaminare il contratto, ha espresso forti perplessità nel merito, poiché alle amministrazioni pubbliche, quali l'Inps, è fatto divieto di istituire uffici di collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. Tali divergenze si sono mantenute anche dopo che la direzione generale dell'ente previdenziale ha fornito ai magistrati contabili i chiarimenti richiesti, ma ciò non ha impedito al presidente Boeri di confermare la propria scelta;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
nel 2012, il presidente Boeri ha rilasciato un'intervista, sul sito della rivista economica "Lavoce", nella quale affermava testualmente: "Da anni si parla di spending review, di analisi minuziosa di ogni

capitolo di spesa, volta ad accertare e rimuovere sprechi di denaro pubblico, ma sin qui nulla è dato sapere sulle modalità e sui primi esiti di questo processo. Dovrebbe riguardare non solo l'amministrazione centrale dello Stato, ma anche le amministrazioni pubbliche soggette alla vigilanza dei ministeri";
il dottor Boeri in quegli anni invocava altresì "la massima trasparenza delle procedure di selezione" e l'obbligo, per chi decide le nomine, di "rendere conto e motivare i criteri in base ai quali la scelta è stata effettuata e assumersene fino in fondo la responsabilità";
il presidente Boeri, che negli anni in cui non ricopriva l'incarico di rappresentare l'Inps, strigliava coloro che adottavano provvedimenti *ad personam*, per le assunzioni di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche, è precipitato nel medesimo errore di molti altri rappresentati apicali di aziende pubbliche controllate italiane;
a giudizio dell'interrogante, è assurdo che il presidente del principale ente previdenziale del nostro Paese, in un periodo di grave e perdurante congiuntura economica e di *spending review*, si arroghi la facoltà di impegnare ingenti somme di denaro pubblico per la selezione di un candidato che, di fatto, prenderebbe il posto del capo ufficio stampa. Non è concepibile che vengano richiesti sforzi e sacrifici ai cittadini, posticipando sempre più la data dei pensionamenti, e non si miri a ripianare i disavanzi di bilancio dell'istituto, per favorire l'assunzione di personale di fiducia,
si chiede si sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione delle assunzioni *ad hoc*;
se corrisponda al vero che, in seguito a procedura concorsuale indetta con messaggio n. 7263 da parte dell'Inps, sia stato individuato un vincitore e per quali ragioni quest'ultimo, dopo oltre 3 mesi, non sia stato ancora nominato e sia ancora in attesa di conferimento dell'incarico;
se corrisponda al vero che il presidente dell'Inps, dottor Tito Boeri, avrebbe stretto accordi con la società Signium Intelligence & Intuition, per selezionare un "Responsabile media relations" e per quali ragioni abbia adottato tali scelte, visto che, dall'esito del concorso, sarebbe emersa una personalità con i requisiti consoni per ricoprire il medesimo incarico;
se non riscontri delle similitudini con il caso emerso nel 2015, nell'atto di assumere come portavoce la signora Isabella Rota Baldini, e se non ritenga che ciò produrrà gli stessi rilievi sollevati in passato dalla Corte dei conti;
se non consideri inidoneo, in questo periodo di perdurante recessione e di *spending review* per le pubbliche amministrazioni, impegnare denaro pubblico per conferire incarichi specifici, quando si è svolto un apposito concorso che ha già individuato la figura ricercata.
(4-05743)
AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* -
(4-05744)
(*Già* 2-00356)
ARRIGONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la König SpA di Molteno (Lecco), fondata nel 1966 e fabbrica *leader* nella produzione di catene da neve, nel 2004 viene acquisita dal gruppo svedese Thule e poi successivamente, nel 2015, passa al gruppo austriaco Pewag;
la recentissima notizia della chiusura della König, marchio noto in tutto il mondo, è giunta ai 130 dipendenti come un fulmine a ciel sereno;
da tempo giravano voci circa una possibile ristrutturazione della sede ed invece, giorni fa, è giunto l'annuncio perentorio della proprietà austriaca di chiudere la sede lecchese e portare l'azienda in Carinzia e nella Repubblica ceca, lasciando in Brianza solo alcuni uffici, una decisione dettata, non già dalla contingente situazione di crisi economica, bensì da una strategia aziendale della proprietà di

delocalizzare, concretizzando il rischio di licenziamento di ben 106 lavoratori su 130;
a destare maggior sconcerto è la notizia che la scelta aziendale sarebbe avvenuta in sordina, in assenza, o quasi, di confronto con le organizzazioni sindacali;
peraltro, tale scelta appare ancora più irragionevole, se si considera che opera in un settore non in crisi, si chiede di sapere:
se e quali urgenti iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, i Ministri in indirizzo intendano adottare a salvaguardia di un'azienda storica del territorio lecchese e di centinaia di posti di lavoro;
se non convengano che la scelta di delocalizzare dipende dall'elevato costo del lavoro in Italia (atteso che, secondo dati Ocse, nel nostro Paese, un'ora di lavoro costa mediamente ad un'impresa 28,3 euro, circa 4,3 euro in più della media UE) e quali provvedimenti intendano adottare per scongiurare processi di trasferimento d'azienda all'estero;
se non ritengano opportuno convocare, con urgenza, un tavolo istituzionale con tutte le parti interessate (proprietà, rappresentanze sindacali, rappresentati dei lavoratori, istituzioni locali) al fine di addivenire, in tempi rapidi, ad una soluzione positiva della vicenda.
(4-05745)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che l'art. 61, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016), prevede che: "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi";
considerato che il progetto di legge 2212 A (Daga e altri) approvato alla Camera dei deputati il 20 aprile 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica con numero AS 2343, riconosce all'art. 7 che: "È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite" (e ciò con espresso riferimento proprio all'art. 61 della legge n. 221 del 2015, come richiamato dall'art. 2 del citato progetto di legge 2212 A, che al comma 1 ricorda come "L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010"; mentre al comma 3 specifica: "L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7");
visto che, a quanto risulta agli interroganti, in sede di prima applicazione dell'art. 61 della legge n. 221 del 2015, il tribunale di Arezzo ha negato l'immediato ripristino dell'erogazione chiesto da due cittadini morosi con ricorso d'urgenza *ex* art. 700 del codice di procedura civile proposto nei confronti di Nuove acque SpA, la quale aveva sospeso, a loro danno, l'erogazione di acqua pubblica, sostenendo che non vi fosse *periculum in mora*, cioè il pericolo di un'imminente lesione grave e irreparabile a un diritto fondamentale della persona, in quanto essi erano in condizione di estinguere la morosità, non

avendo dato prova di versare in condizioni di disagio economico;
ritenuto che ad avviso degli interroganti:
tale interpretazione, sostenuta anche da Nuove acque SpA, quale gestore del servizio idrico integrato, è contraria all'art. 61 della legge n. 221 del 2015 che, invece, vuole garantito il quantitativo minimo vitale di acqua a tutti i morosi, senza distinzioni circa le ragioni della morosità, in quanto tale quantitativo minimo vitale di acqua è un diritto fondamentale della persona, a prescindere dalle condizioni economiche;
il gestore può sempre adire le ordinarie procedure giudiziarie per recuperare i crediti che ritiene spettanti, senza con ciò ledere il diritto al quantitativo minimo vitale di acqua,
si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi presso l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), affinché, nelle more della definizione delle procedure previste dall'art. 61 della legge n. 221 del 2015 per l'adozione delle direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato e per la determinazione del quantitativo minimo vitale di acqua, impegni i gestori del servizio idrico integrato a non sospendere l'erogazione della fornitura di acqua nei confronti degli utenti morosi, limitatamente alle utenze domestiche residenziali, e ciò al fine di non negare loro il diritto all'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale di acqua, quale diritto umano universale fondamentale della persona.
(4-05746)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il 1° maggio 2016 il Cipe ha approvato lo stanziamento di 2,5 miliardi per la ricerca e di un miliardo per i beni culturali italiani e il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, come d'abitudine, ha celebrato l'evento su "Facebook", come un grande successo del Governo;
questo stanziamento però era stato già previsto dal precedente Governo, presieduto da Enrico Letta. Il Piano nazionale della ricerca (Pnr) 2015-2020 approvato dal comitato, che dovrebbe rilanciare l'università italiana, riportando in Italia i suoi migliori cervelli è in realtà un documento che arriva con 2 anni di ritardo rispetto alla prima bozza, elaborata appunto dal precedente Governo. Nel gennaio 2014, infatti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carozza, pubblicava una prima bozza del Piano nazionale di ricerca. Da allora sono passati quasi 2 anni e il Pnr "2014-2020" è stato rinominato "2015-2020". Il documento si articola in 6 programmi fondamentali: internazionalizzazione, per coordinare le risorse nazionali con quelle europee, capitale umano, con attenzione a ricercatori e dottorandi (a cui è destinata buona parte dei fondi, oltre un miliardo di euro), infrastrutture, rafforzamento dell'interazione tra pubblico e privato, investimenti specifici per il Sud, razionalizzazione delle spese. Un testo utile, ma che non va sopravvalutato: organizza obiettivi, propositi e risorse già prefissati, specie per le risorse;
le risorse destinate non sono altro che i fondi abituali in dotazione anche negli scorsi anni, ad atenei, enti e bandi, già compresi nel bilancio del Ministero dell'istruzione. Infatti i 2,4 miliardi per il triennio 2015-2017 (che diventano 4,6 fino al 2020) sono soltanto i fondi stanziati, in maniera ordinaria, per università ed enti. Analizzando le risorse di competenza del Ministero, già messe a bilancio, si rileva che i capitoli più consistenti sono il Fondo di funzionamento delle università (Ffo) e quello di funzionamento degli enti (Foe), con una quota dedicata alla ricerca, rispettivamente di 652 e 340 milioni di euro. Entrambi, negli ultimi anni, hanno subito tagli: l'Ffo 2015 ammonta complessivamente a 6,9 miliardi di euro, rispetto ai 7 miliardi del 2014, ai 7,1 miliardi del 2012 e ai 7,9 miliardi del 2009, inoltre il Foe ha perso nell'ultimo anno 42,9 milioni di euro, infine pochi milioni arrivano dai fondi First e Fisr (176 e 60 milioni per la ricerca di base e l'innovazione). Il resto (circa 700 milioni) dai Pon (programma operativo nazionale), fondi europei già assegnati all'Italia. Unica novità sono i 500 milioni che provengono dal Fondo di sviluppo e coesione, a valere su risorse che, però, erano già state stanziate, anche queste, nel 2012. In totale 2,4 miliardi sul triennio, che diventano 6,2 miliardi, includendo le risorse concorrenti (sempre meno, rispetto agli stanziamenti degli altri Paesi europei).Anche il precedente Pnr 2011-2013, elaborato dal ministro Gelmini, ammontava a 6,1 miliardi;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
i contributi supplementari che dovrebbero arrivare dall'Europa sono del tutto aleatori e sono stati sovrastimati dal Governo. A detta di studiosi del settore, ci vorrebbero almeno 2 miliardi di euro in più all'anno, oltre ai finanziamenti ordinari, per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati e auspicati dal *premier*. Al riguardo, infatti, proprio dalle risorse concorrenti, provenienti dall'Europa, il Governo conta di ricavare oltre il 60 per cento dei fondi: 400 milioni di contributi per le Regioni (Por) e 3,4 miliardi in tre anni da "Horizon 2020", il grande programma-quadro per l'innovazione lanciato dalla UE. In tal modo si raggiungerebbe la cifra *record* di 14 miliardi per tutta la durata del piano, ma bisogna considerare che, mentre i Pon sono assegnati a ciascuna nazione che realizza poi i bandi (capitali certi, dunque), i fondi di H2020 vengono messi a gara a livello comunitario e quindi per aggiudicarseli, i progetti italiani dovranno superare la concorrenza di quelli del resto d'Europa. Bisogna infatti ricordare che nel precedente programma FP7 l'Italia ha conquistato in tutto 3,6 miliardi di euro, meno della metà dei 7,7 miliardi preventivati;
l'Italia rischia di rimanere ancora lontana dagli *standard* europei per la ricerca; attualmente il nostro Paese spende l'1,31 per cento del Pil in ricerca e innovazione, abbondantemente sotto la media UE, che è pari al 2,01 per cento. L'obiettivo per il 2020 è quello di incrementare la spesa in ricerca fino all'1,53 per cento: a livelli invariati di Pil, questo significherebbe trovare circa 2 miliardi di euro in più all'anno,
si chiede di sapere, al di là dei toni trionfalistici del Governo, in che modo si intenda reperire le risorse necessarie a colmare il *gap* di spesa in ricerca e innovazione del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei.
(4-05747)
CARIDI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'Inps, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014, è intervenuta per fornire le prime indicazioni ed illustrare le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo, relativamente agli importi corrisposti nell'anno 2013;
tante società hanno ricevuto, da oltre 5 mesi, i decreti ministeriali in merito al diritto ad ottenere il beneficio dell'ulteriore sgravio contributivo, a seguito dei contratti di solidarietà stipulati per l'anno 2014 e seguenti, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 (recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio e dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"), e recepiti dalla circolare ministeriale n. 23 del 26 settembre 2014;
ormai sono trascorsi più di 5 mesi dall'emissione di tali decreti, ma le società non possono beneficiare degli sgravi contributivi, perché l'Inps, sezione Entrate, di Roma non ha ancora pubblicato la circolare che consentirebbe alle società la prevista compensazione;
un tale comportamento omissivo da parte dell'ente provoca a giudizio dell'interrogante seri danni a queste società, che già da tempo hanno investito tali importi in beni strutturali atti ad aumentare la loro produttività,
si chiede di conoscere:
se al Ministro in indirizzo risulti quale sia la tempistica dell'emissione, da parte dell'Inps, della nuova circolare, che permette alle società che ne abbiano il diritto la compensazione prevista e già autorizzata dai decreti emessi in loro favore;
se non ritenga che questo ritardo danneggi, in maniera inequivocabile, tutte quelle società che hanno già investito tali importi in beni strutturali.
(4-05748)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-02178, del senatore Endrizzi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02820, del senatore Pagliari, sull'applicazione dell'aliquota agevolata per cooperative e loro consorzi;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02822, del senatore Caridi, sulla situazione della disoccupazione giovanile, specialmente nel Sud Italia;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02824, del sen. Fravezzi ed altri, sulla variazione dei codici di avviamento postale di alcuni Comuni trentini;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02821, della senatrice Spilabotte, sul futuro dello stabilimento industriale di Patrica (Frosinone);

3-02823, della senatrice Gatti ed altri, sul futuro dello stabilimento della Carlo Colombo SpA di Pisa.

1.5.2.4. Seduta n. 621 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

621a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,33)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio.

Nella seduta pomeridiana odierna, che terminerà alle ore 19 su richiesta di un Gruppo parlamentare, proseguirà, auspicabilmente fino alla sua conclusione, la discussione congiunta della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'Assemblea non terrà seduta nella giornata di domani, su richiesta di altro Gruppo parlamentare.

Il calendario della prossima settimana prevede l'eventuale seguito della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni, la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico, la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché l'esame del disegno di legge sull'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 12 maggio si svolgerà il *question time*.

Nella settimana dal 17 al 19 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati i disegni di legge in materia sanitaria, sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sull'assistenza ai disabili gravi, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario prevede infine la discussione delle mozioni Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime, e Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti delle grandi opere pubbliche.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 1324 e connessi - Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

- Disegno di legge n. 1932 - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

- Disegno di legge n. 2232 e connesso - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio:

Mercoledì	4	maggio	pom.	h. 16,30-19	- Seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
	10	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 - Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione

Martedì					dell'Italia all'Unione europea - Disegno di legge n. 2299 - Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca *(Scade il 28 maggio)* - Disegno di legge costituzionale n. 1289-B - Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* - Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	12	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 10 maggio.

Martedì	17	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1324 e connessi - Norme in materia sanitaria - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI - Disegno di legge n. 1932 - Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - Disegno di legge n. 2232 e connesso - Assistenza disabili gravi *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali - Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	19	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1324 e connessi (Norme in materia sanitaria) e n. 1932 (Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 12 maggio.
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'

Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2299
(Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A (MpA)		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei proporre una modifica al calendario, perché la corruzione è diventata un'emergenza nazionale ed è un problema cui questo Parlamento non dedica abbastanza tempo per poterlo affrontare in maniera efficace. Da ciò deriva la mia richiesta di inserire nel calendario il disegno di legge n. 1954, relativo all'introduzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione per quanti vengano condannati per corruzione.
Il provvedimento vorrebbe introdurre l'incompatibilità soggettiva di contrarre con lo Stato. Questa misura era stata richiamata varie volte, non solo da noi del Movimento 5 Stelle, ma anche dal Presidente del Consiglio parlando del cosiddetto DASPO per i corrotti. Essa prevede, molto semplicemente, che i soggetti che si macchiano di delitti siano privati per sempre della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e anche di relazionarsi economicamente con lo Stato: lo Stato, cioè, si fa truffare da questi soggetti una volta sola, poi non è più possibile. Avremmo quindi un disegno di legge che avrebbe un'enorme portata dissuasiva oltre che repressiva.
Concludo, signor Presidente, dicendo che gli articoli 48 e 54 della Costituzione richiamano la fattispecie dell'indegnità morale e la necessità dell'onore per i servitori dello Stato, per questo motivo credo che la discussione del disegno di legge richiamato e quindi la sua approvazione siano auspicabili, ma anche estremamente urgenti, proprio per affrontare efficacemente lo spaventoso fenomeno della corruzione, che è così radicato nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, a modifica del calendario proposto, vorrei chiedere che l'Assemblea decidesse di aggiungere, magari in sostituzione di un altro provvedimento oggettivamente meno importante che vi è stato inserito, come quello relativo al rinnovo dei mandati degli organi CONI, l'Atto Senato 1959, che riguarda l'estensione ai fatti di corruzione della figura dell'agente sotto copertura o agente infiltrato, da non confondersi con l'agente provocatore.
La Commissione giustizia ha deliberato l'adozione di un testo unificato che inciderà, speriamo in maniera diversa rispetto al testo proposto, su vari ambiti della procedura e del diritto penali e, ancora una volta, la corruzione si impone alla nostra attenzione, perché le cronache ci rappresentano ogni giorno il disfacimento morale, civile e politico del Paese a tutte le latitudini.
Vorrei peraltro ricordare che quando, nel marzo 2015, abbiamo votato la legge n. 69 del 2015, la cosiddetta legge anticorruzione, che secondo noi (e non solo noi) non conteneva alcune disposizioni molto importanti, come quella di cui parlava il collega Cappelletti, o quella di cui sto parlando io, cioè l'agente sotto copertura, fu accolto dal Governo un ordine del giorno che, pur con la notoria formula «a valutare la possibilità di», prendeva in esame questo tema.
Riteniamo che non ci sarà più consentito di prendere ulteriore tempo, sapendo che i lavori parlamentari in questo ramo del Parlamento non riguarderanno questo argomento, perché non è incluso nel*corpus* normativo che la Commissione giustizia sta iniziando ad affrontare. Questa potrebbe allora, ancora una volta, essere un'occasione, ma non voglio più dire per il Movimento 5 Stelle, perché noi qua ci sentiamo rappresentanti non già di un Gruppo o di un movimento politico, ma di quella che, magari sbagliando, riteniamo la maggioranza degli italiani, anche quelli che votano voi, anche quelli che votano i partiti. *(Applausi della senatrice Taverna)*.
Non è una misura giustizialista. Abbiamo ideato l'agente sotto copertura così come già esiste per molti altri reati, quali terrorismo, traffico internazionale di droga, stupefacenti e pedopornografia. È quindi una figura che non stravolgerebbe i diritti costituzionali o la *privacy* dei cittadini e tantomeno dei politici, trattandosi di inserire uomini della polizia giudiziaria, evidentemente coordinati dalle procure, nell'ambito di indagini già avviate, senza fare la caccia "a strascico". Servirebbero, anche a detta di chi a noi è mediamente simpatico per quello che fa e mi riferisco ad alcuni magistrati, che da tempo si sono espressi in maniera molto chiara a favore dell'inserimento di questa figura. Parlo dei dottori Cantone, Gratteri, Davico, Roberti, Scarpinato, che possono risultare antipatici o simpatici, ma che a noi non interessano personalmente, bensì per il ruolo che svolgono e che, fino a prova contraria, crediamo svolgano in maniera più che dignitosa.
Ancora una volta lanciamo un appello affinché il Senato abbia la possibilità di compiere questo gesto bellissimo che gli italiani, non solo gli elettori del Movimento 5 Stelle, apprezzerebbero: l'agente sotto copertura contro la corruzione. L'Italia ne ha bisogno, diamoci una mano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
CANDIANI *(LN-Aut)*.Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per coerenza, le chiedo l'inserimento nel calendario dei lavori del provvedimento che riguarda il Comune di Sappada.
PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i senatori Segretari di verificare se ci siano tessere abbandonate da assenti e prego gli assistenti di collaborare, su indicazione dei senatori Segretari.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1954 in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, avanzata dal senatore Cappelletti.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1959 in materia di estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti, avanzata dal senatore Buccarella.
Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1082 in materia di distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015*** *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(*Doc.* XXIV, n. 56) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»***

(*Doc.* XXIV, n. 59) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. *LXXXVII, n. 4)»*** **(ore 16,44)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e la replica del relatore sul disegno di legge n. 2228.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gozi, che invito anche a pronunziarsi sulle risoluzioni adottate dalla 14a Commissione permanente e sull'ordine del giorno G1.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 16,46)**

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio tutte le senatrici e i senatori che sono intervenuti nel dibattito. Ringrazio anche il presidente Chiti e la 14a Commissione e i relatori Cociancich e Mirabelli, perché è stato svolto un lavoro importante e anche molto difficile.

Voglio essere sintetico e dunque risponderò solo ad alcuni degli interventi, anche se sono stati certamente tutti interessanti e tutti hanno consentito di approfondire un dibattito importante, sia sulle nuove priorità di politica europea del Governo che sulla legge europea.

Il senatore Tremonti ha parlato di problemi di sussidiarietà, facendo l'elenco dei temi che dobbiamo trattare in questa legge europea, temi come l'etichetta alimentare, il miele, i risotti, i tartufi, la fauna selvatica, e lamentava una sorta di furia regolamentare della Commissione europea in questa materia. Condivido vari aspetti dell'intervento del senatore Tremonti, tuttavia faccio notare che stiamo parlando di un contenzioso e di norme che al 90 per cento, per i temi che il senatore Tremonti ha citato, sono stati elaborati nel primo decennio di questo secolo e mi sembra che nel primo decennio di questo secolo il senatore Tremonti non fosse del tutto estraneo ai lavori dell'Unione europea.

Noi siamo assolutamente convinti che la Commissione europea debba essere grande con le cose grandi e piccola con le cose piccole: più grande con le grandi questioni come l'immigrazione, la sicurezza e la crescita e più piccola con le questioni che possono essere lasciate agli Stati membri, alle Regioni e ai territori. È per questo che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea, la Commissione Junker, che per qualsiasi nuova proposta legislativa ne ritiri almeno una già esistente, per lavorare e concentrarci sulle questioni veramente rilevanti e per diminuire la massa regolamentare.

Sempre il senatore Tremonti ha parlato dei sonnambuli di Bruxelles. Sono d'accordo e per certi aspetti noi abbiamo cercato di suonare la sveglia; sono quei sonnambuli che si aggiravano a Bruxelles durante la politica dell'austerità e della crisi, quando si sprecava tanto tempo con norme tecniche e burocratiche e non si utilizzava abbastanza tempo per affrontare temi importanti come la flessibilità, regole più intelligenti a favore della crescita e degli investimenti. Noi la sveglia l'abbiamo suonata, il senatore Tremonti o non li aveva visti, questi sonnambuli, oppure, forse, dormiva anche lui. Non lo so. Però, certamente, oggi la politica europea del Governo italiano è nettamente cambiata proprio rispetto al periodo cui si faceva riferimento.

Molti colleghi, come i senatori Orellana, Molinari e Mandelli sono ritornati sul tema relativo alle etichette alimentari, tema approfondito moltissimo in sede di Commissione su cui noi proseguiremo i lavori in sede europea per tutelare gli interessi nazionali e gli interessi del settore. Ricordo però al senatore Mandelli che il regolamento che, a suo dire e anche secondo l'analisi del Governo, certamente ha creato delle complessità nel negoziato con la Commissione europea, è il n. 1169 del 2011 e il senatore Mandelli potrebbe ricordare chi era al Governo nel 2011 e chi, quindi, ha votato per l'Italia quel regolamento che lui giustamente oggi criticava ma con cui dobbiamo confrontarci.

Il senatore Candiani ha lamentato dei ritardi. Senatore Candiani lei sa bene, perché nella passata legislatura era già un autorevole membro della Commissione 14a, che i Governi che hanno preceduto il Governo Renzi adottavano una legge comunitaria ogni anno e mezzo, a volte anche due. Converrà, invece, sul fatto che il Governo Renzi adotta quattro leggi all'anno. Quindi, possiamo dire che stiamo colmando i ritardi che ha accumulato chi ci ha preceduto e su questo potrei essere d'accordo con lei. Quanto al fatto che noi stiamo producendo dei ritardi, mi sembra che sia smentito dalle cifre (lo ha ricordato il senatore Cociancich e tra qualche minuto ci arriverò anch'io).

Senatore Sacconi, siamo molto sensibili ai punti che lei ha sollevato. Il Governo ha esaminato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si riferisce al tema che lei ha sollevato e proporrò una riformulazione, tenendo conto proprio del dispositivo di tale sentenza, in particolare per sottolineare quegli elementi di discontinuità che determinano una specifica identità dell'impresa e che credo possano venire incontro alle sue esigenze permettendoci di proseguire nel difficile negoziato con la Commissione.

La senatrice Fattori ha lamentato poca informazione nella fase ascendente. La mia risposta all'interrogazione da lei presentata in materia arriverà. Nel frattempo, le suggerirei di dedicare un po' del suo tempo alla lettura di tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente cui lei ha fatto riferimento - legga il Resoconto stenografico della seduta di questa mattina - che arrivano a tutti i membri del Parlamento e, quindi, anche a lei. Senatrice Fattori, sono a sua disposizione tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente dall'inizio della legislatura.

FATTORI *(M5S)*. Non è vero!

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La invito a leggerli e poi, magari, potremo approfondire la discussione.

Quanto ai tempi di discussione, abbiamo ampiamente approfondito, anche in Commissione, tutti i punti che lei ha oggi sollevato in Assemblea; possiamo non essere d'accordo sul merito, ma non possiamo non convenire sul fatto che tanto tempo è stato dedicato all'esame dei punti da lei sollevati, sia nella Commissione politiche dell'Unione europea che nelle Commissioni di merito.

Senatrice Fattori, lei ha fatto riferimento anche ad un altro aspetto: lei non ha detto che questo Governo fa perdere tempo, ha sostenuto che fa perdere soldi. Le ricordo allora che diminuire le infrazioni vuol dire risparmiare soldi, in quanto equivale a meno sentenze di condanna e meno sanzioni pecuniarie. Come ha ricordato il senatore Cociancich, questo Governo ha diminuito l'ammontare delle infrazioni di oltre il 30 per cento. La scorsa settimana siamo scesi dalle 119 infrazioni aperte all'inizio del Governo Renzi a 80 e questo ci espone molto meno a possibili sanzioni pecuniarie. Le ricordo ancora che questo Governo, solo nello scorso anno, ha diminuito del 20 per cento le frodi al bilancio dell'Unione europea in Italia, intensificando la lotta contro le frodi. Solo negli

ultimi sei mesi, attraverso la prevenzione, abbiamo evitato che fossero oggetto di frode 40 milioni di euro. Le ricordo anche che, alla data del giugno prossimo, questo Governo avrà impegnato il 100 per cento dei fondi europei assegnati all'Italia nel periodo 2007?2013.

Da ultimo, le ricordo che l'Italia è il principale beneficiario del piano Juncker, dato che il 35 per cento dei progetti finanziati da tale piano sono italiani. Ciò equivale a 1.700 milioni di euro, che, con l'effetto leva, arriveranno a mobilitare 12 miliardi di euro. Si potrà dire che occorre utilizzare ancora di più tale strumento, ma certamente non si può sostenere che questo Governo stia perdendo soldi.

Signor Presidente, questi sono solo alcuni dei punti che credevo andassero sottolineati nella discussione. Ringrazio nuovamente i membri della Commissione e tutti coloro che sono intervenuti nella seduta di questa mattina, perché la discussione svolta è stata certamente molto utile. Ricordo che, se i senatori lo vorranno, questa legge europea ci permetterà di chiudere altre quattro procedure di infrazione, undici casi EU Pilot e una procedura in materia di aiuti di Stato. Certamente siamo pronti a fare sempre meglio, ma mi sembra che il ritmo sia decisamente migliorato rispetto alle passate legislature. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco-Benedetto XIII» di Poggiorsini, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 16,54)

PRESIDENTE. Sottosegretario Gozi, qual è il suo parere sulle due risoluzioni e sull'ordine del giorno?

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Anche sull'ordine del giorno? Relatore Mirabelli?

MIRABELLI, *relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59*. Signor Presidente, ovviamente sulle risoluzioni il parere è favorevole, come anche sull'ordine del giorno G1.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme.

PRESIDENTE. Avverto che le risoluzioni e l'ordine del giorno saranno votati successivamente alla votazione finale del disegno di legge europea.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2228, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Se l'Assemblea è d'accordo, propongo di accantonare l'articolo 1, perché il parere della 5a Commissione bilancio è fisicamente ancora in fase di scrittura. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dall'articolo 2, su cui sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustrerò rapidamente l'emendamento 2.1, soppressivo

dell'articolo. Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame il Governo vuole ottenere un semplice risultato: quello di impedire ai cittadini italiani di consumare miele, sapendo che si tratta di miele italiano. Su tale prodotto occorrerebbe andare nella direzione della massima tutela, soprattutto per i produttori più piccoli, ma al Governo anche in questo caso, come nel caso dell'articolo 1 per l'olio di oliva, ciò non interessa. È evidente che c'è una questione di *lobby* internazionali - extra italiane e, diciamolo pure, rumene - o comunque di altri interessi che stanno molto più a cuore al Governo degli interessi dei nostri produttori.

Signor Presidente, mi consenta infine una precisazione nei confronti del sottosegretario Gozi, per il quale sono sicuramente diventato un incubo, tanto che è convinto di avermi davanti agli occhi da parecchi anni: ahimè sono in questa Assemblea solo da tre anni e non ne facevo parte nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.100, purché sia riformulato espungendo l'ultimo paragrafo delle premesse.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori Candiani e Molinari, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Fattori, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G2.100, proposta dal relatore?

FATTORI *(M5S)*. La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.1, 3.3 e 3.4.

Sull'ordine del giorno G3.100 esprimo parere favorevole all'accoglimento, previa riformulazione del dispositivo, che leggo: «ad adottare le opportune iniziative, a livello europeo e nazionale, al fine di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso le procedure di cui all'articolo 39» lasciando invariata la restante parte.

Il parere è contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.101, mentre è favorevole sul G3.102, previa riformulazione dell'impegno al Governo nella maniera seguente: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative idonee a rendere obbligatoria» lasciando invariato il resto. Parimenti, sull'ordine del giorno G3.103, esprimo parere favorevole all'accoglimento qualora il dispositivo sia riformulato

attraverso l'eliminazione dell'avverbio «anche» e l'aggiunta, dopo le parole: «tale disposizione», delle seguenti: «nel rispetto delle norme dell'Unione ed».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, ho atteso l'espressione dei pareri sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 perché non condivido il tema, sul quale richiamo l'attenzione.

Di fatto, con questa nuova dicitura, andiamo a modificare la precedente disciplina dicendo che ci stiamo adeguando alla direttiva comunitaria. Ma che cosa eliminiamo? La dicitura «effettiva origine» dei prodotti alimentari trasformati e limitiamo la comminazione di sanzioni per fallace indicazione dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possono effettivamente indurre in errore il consumatore.

Ho riletto la direttiva comunitaria più volte ed ho letto il testo così come elaborato, e già in Commissione ho proposto la soppressione dell'articolo 3 perché ancora oggi - e per questo ho mantenuto l'emendamento soppressivo - non credo che questa nuova dicitura sia tanto più in linea con la direttiva comunitaria da evitare una procedura di infrazione, o perlomeno è nuova, ma secondo me quella precedente non era tale da infrangere la direttiva europea e quindi a rischio di infrazione. Comunque, dal momento che la procedura di infrazione ancora non c'è capisco che non vogliamo pagare nulla perché non è giusto, ma ritengo necessario mantenere il testo dell'articolo 4, comma 49-*bis* così come è, perché io non mi iscrivo tra coloro che nel proprio mandato hanno abbassato le tutele in difesa dei consumatori e dei produttori, quelli sì seri, che non devono fare cose strane sui prodotti della filiera agroalimentare *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Campanella)*. Ne va infatti della salute dei cittadini e del lavoro delle persone che scommettono sulla qualità dei loro prodotti e vogliono che sia certificata con un'etichetta che narra e che non sia mendace. Volentieri - ripeto - non mi iscrivo tra i senatori di questa Repubblica che hanno abbassato le tutele in difesa dei consumatori e dei prodotti di origine italiana. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella, Candiani, De Pietro e Pepe).*

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mai mi sarei potuto trovare più d'accordo con il senatore Ruta. Dalla votazione di questo emendamento dipenderà il nostro voto finale in merito all'intero disegno di legge, perché qui stiamo parlando del cuore e dell'essenza di ciò che il Governo da troppo tempo definisce come un'azione che lo contraddistingue in Europa: la difesa del *made in Italy*. Il Governo, non accettando il nostro emendamento, avrà invece accettato la pressione di quelle *lobby* europee che vogliono mescolare il vero *made in Italy* con la contraffazione.

Ricordo a tutti in maniera molto sintetica che la differenza è tutta qui: la norma italiana definisce come Paese di origine del prodotto il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario; il regolamento europeo invece stabilisce che il Paese di origine del prodotto è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario può anche essere indicata come origine del prodotto, ma non rileva ai fini doganali o di commercializzazione.

La prossima volta che il ministro Martina andrà a farsi fotografare al Brennero quando aprono i camion con dentro le cosce di suino che vengono dalla Germania dicendosi scandalizzato, voglio vedere come riuscirà ad essere coerente con quello che state facendo qui oggi, perché con questa modifica di legge voi autorizzate l'ingresso in Italia di quelle cosce di suino che, stagionate in Italia, diventeranno prosciutto di Parma o prosciutto di Norcia: questo è quello che accadrà alla fine. *(Applausi delle senatrici De Pietro e Mussini).* Voi oggi state autorizzando questa azione e noi siamo

contrari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pietro)*.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 presentato dal senatore Ruta.

Forse non si è compreso bene ciò che sta succedendo. In sede europea ci stanno imponendo tutto quello che vogliono, a loro piacimento, sovrastando tutto il lavoro fatto in diverse legislature da Camera e Senato, mettendo in difficoltà il *made in Italy*. Un giorno il Ministro e il Governo plaudono alla Coldiretti che ha evidenziato la contraffazione di tanti prodotti, e un altro giorno ricominciano a fare *bagarre* intorno a quello che io considero un obbrobrio sul piano della salute dei cittadini italiani: i broccoli che vengono dalla Cina, le fragole dal Marocco, le arance dal Sudafrica. Il consumatore italiano non ha alcuna tutela: l'abbiamo detto in tutte le occasioni e guardo caso oggi il Governo si genuflette sempre al tavolo europeo.

Questo non è consentito. Abbiamo attraversato momenti di grande tensione. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che segue la materia comunitaria cosa è avvenuto sulla testa degli agricoltori italiani e, conseguentemente, dei produttori italiani. Esattamente vi è stato un accordo dell'Unione europea con il Marocco che distrugge l'economia agricola del Mediterraneo. Di questo non ne parla nessuno, anche se voglio sottolineare che noi abbiamo tante volte gridato a questo scandalo.

A questo aggiungete, onorevoli colleghi senatori, quello che è avvenuto con l'olio di oliva: ci hanno rifilato 100.000 tonnellate di olio non controllato, che poi diventerà certamente olio italiano, per una ragione semplicissima, perché dovevamo sostenere l'economia turistica della Tunisia a seguito degli eventi del terrorismo. Ma perché devono pagare sempre gli imprenditori italiani e gli agricoltori italiani? Si potevano fare ben altre scelte.

Ancora una volta, sul piano della politica agricola italiana, è un disastro. E questo non lo consentiremo, con la forza e con tutto quello che è necessario per difendere il *made in Italy* in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA) e della senatrice Simeoni)*.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti, non per limitare alcunché, che nell'ordine dei lavori che ci siamo dati era previsto di concludere auspicabilmente l'esame del disegno di legge per le ore 19. Quindi, invito al massimo contenimento dei tempi.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, sarò brevissima. Vorrei chiedere al senatore Ruta, anche a nome della collega Simeoni, di sottoscrivere l'emendamento 3.200. È stato citato il caso del prosciutto di Parma, ma possiamo citare anche il caso del Lambrusco, che ultimamente ha vissuto e sta ancora vivendo grandi momenti di incertezza. Una qualunque posizione di minore tutela rende effettivamente più fragile la tutela di tutta quella diversità che, nella storia dei nostri prodotti, inevitabilmente ci mette nella condizione di avere delle cautele particolari. Approviamo velocemente dei provvedimenti in Aula che poi provocano gravissime conseguenze, ricadute pesanti e uno stillicidio di effetti negativi sul territorio, di cui potremmo anche pentirci.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento 3.200, per una ragione molto semplice. Credo che la difesa dei prodotti italiani non significhi chiudere il mercato italiano ai prodotti degli altri Paesi, ma significhi dare ai consumatori italiani e anche agli altri consumatori la certezza di quello che consumano, in modo tale da poter valutare in maniera opportuna e chiara le loro scelte. Detto questo, mi risulta incomprensibile - devo dirlo con molta franchezza - la scelta del Governo e del relatore di esprimere un parere negativo. Mi aspetto che, a fronte della presa di posizione di più parti di quest'Aula, il Governo e il relatore modifichino il loro parere. Se non sarà fatto, io voterò comunque a favore di questo emendamento.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, anch'io chiedo al collega Ruta di poter sottoscrivere l'emendamento 3.200. A questa mia richiesta associo una riflessione. Ci siamo trovati più volte ad affrontare un sentimento di non riconoscimento nell'Europa da parte dei cittadini. Io credo che ciò sia dovuto anche allo scarso protagonismo e alla scarsa determinazione con i quali ci battiamo in Europa, che tendono a standardizzarci. Già oggi viviamo un tema che si abbatte con particolare violenza sull'agroalimentare e che vede alcuni disciplinari di indicazioni geografiche protette consentire di produrre la burrata di Andria prendendo la cagliata tedesca, magari lavorandola in Francia e poi imbustandola in Puglia. Io credo che in Europa noi ci dobbiamo stare, ma ci dobbiamo stare con la forza delle nostre identità e delle nostre potenzialità. Per questo voterò a favore di questo emendamento. E credo sia un errore non esprimere parere favorevole, così come credo sia sbagliato continuare a partecipare ai tavoli europei rinunciando alle nostre grandi caratteristiche, potenzialità e identità, delle quali dovremmo tornare a essere orgogliosi.

DE PIETRO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(Misto)*. Signor Presidente, raccolgo il suo invito alla brevità perciò dirò soltanto che mi unisco alle considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto e chiedo ai senatori Ruta e Candiani di sottoscrivere i loro rispettivi emendamenti, 3.200 e 3.1, e gli ordini del giorno G.300, G.301 e G.302.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

LANGELLA *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, chiedo al collega Ruta di sottoscrivere il suo emendamento per le motivazioni che ha appena espresso il collega Ruvolo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, l'emendamento Ruta è degno di essere approvato. Quello che meraviglia è che il rappresentante del Governo ha citato tanta gente in sede di replica tranne il sottoscritto che, a proposito di questo, aveva detto alcune cose. Mi domando ancora oggi, al di là del merito di questo, perché non c'è l'etichettatura di sicurezza? Perché si continua a insistere a non fare un'etichetta per tutelare sia il *made in Italy*, sia i consumatori? Questa è la vera domanda.

L'emendamento presentato dal senatore Ruta è di buonsenso, è la realtà. Perché non si risponde? Non si risponde da due anni, come sa il vice ministro Olivero. Perché no? Noi abbiamo una sola possibilità con la nostra agricoltura: il nostro livello di qualità. Se non tuteliamo la qualità di cosa parliamo? Santa Vergine, ci vendiamo in questo modo a un'Europa che ci invade con le sue schifezze? Con il latte a 20 centesimi al litro ammazziamo il nostro latte a 29 centesimi, che costa ai nostri produttori 40 centesimi. Questo è e questo accade.

Non è possibile, quindi a tutti i costi deve essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Ruta e a tutti i costi - ripeto - chiedo che si faccia l'etichettatura, non semplice, ma di sicurezza, per evitare le frodi che i produttori fanno ai danni dei consumatori e dei produttori italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, invito a contenere le richieste di intervento ad un senatore per Gruppo.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, molto brevemente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 del senatore Ruta. Credo che la narrazione dell'etichetta, come egli, in modo molto elegante, l'ha

definita, rappresenti la difesa della qualità del prodotto italiano. Credo occorra lavorare affinché i prodotti italiani vengano difesi, non soltanto quelli alimentari, ma tutti. Voterò quindi a favore di questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, il mio Gruppo, per intero, vuole sottoscrivere gli emendamenti soppressivi (si tratta di tre emendamenti identici). Inutile aggiungere altro a ciò che ho già detto: è un articolo che non era obbligatorio recepire adesso, perché rappresenta un caso EU Pilot che invito il sottosegretario Gozi ad andare a discutere ulteriormente.

Per quanto riguarda la mia interrogazione, il Sottosegretario può venire a rispondere, visto che è depositata da due anni. Se ha le risposte, venga. Gli atti della rappresentanza permanente non sono a disposizione dei senatori, ma sono solo in visione, quindi, per favore, agisca in modo che anche quelli siano a disposizione.

Non me ne faccio niente degli atti della fase ascendente, se non conosco la posizione del nostro Governo e della rappresentanza permanente. Invece di fare grandi enunciati in Assemblea quando non è opportuno, venga a rispondere alle interrogazioni dei senatori. Rimando al mittente le accuse di non essermi informata, perché se non mi mandate gli atti reali io non posso farli studiare dal nostro ufficio studi. Quindi, per favore, deponga le armi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra evidente che tutte le associazioni di categoria ci chiedano di abolirlo. Avete anche dei rappresentanti di maggioranza che chiedono di venire incontro agli agricoltori italiani. Per favore, fate un passo indietro sull'articolo 3 che distrugge il nostro agroalimentare. I consumatori hanno il diritto di sapere quando un prodotto è confezionato con materia prima proveniente dal proprio Paese per tutelare gli agricoltori italiani.

Oltre ad aggiungere il voto di tutto il Gruppo, invito tutti i senatori che hanno a cuore il nostro settore agroalimentare a votare per la soppressione dell'articolo 3. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Campanella, sarebbe il terzo ad intervenire per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà solo per la sottoscrizione dell'emendamento.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Volevo sottoscrivere, a nome di tutta la componente Sinistra Italiana, l'emendamento segnalando una cosa. Se è intenzione dell'Unione europea garantire la libera concorrenza, dobbiamo tener conto del fatto che quest'ultima ha senso nella misura in cui il consumatore ha consapevolezza di cosa è il prodotto che acquista. Quindi, qualsiasi elemento che renda opaca l'etichettatura e la descrizione del prodotto che il consumatore va ad acquistare turba la concorrenza a vantaggio di chi produce peggio. È interesse degli italiani, che nella produzione di cibo eccellono, far sapere che quel prodotto è realizzato interamente in Italia, così com'è interesse del consumatore italiano sapere se quello che compra ha le caratteristiche per essere quello che lui pensa di voler comprare, cioè un prodotto fatto in Italia con le caratteristiche che lui sa essere di quel prodotto. Per cui, se compra prosciutto di Parma, sa bene che quel prosciutto proviene da maiali italiani macellati e conservati in Italia e non è prodotto all'estero per finire la sua stagionatura in Italia.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo di Forza Italia di sottoscrivere gli emendamenti 3.200, 3.1 e 3.3 semplicemente perché va difeso il *made in Italy*. Non ci si può soltanto riempire la bocca con la biodiversità e la qualità del prodotto italiano, ma bisogna garantirlo con fatti essenziali e concreti.

BERTUZZI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, è evidente che la questione interessa tutto il Parlamento. Come è

stata posta in questo momento però, non corrisponde all'interpretazione reale perché la fase vera è quella propositiva ed ascendente. Questo non è un tema che sta a cuore solo a coloro che chiedono oggi di sottoscrivere l'emendamento soppressivo perché ci sono altri che da anni lottano a livello comunitario per avere il riconoscimento dei nostri prodotti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non è una battaglia conclusa e non si concluderà neanche chiedendo la soppressione di questo articolo.

CASTALDI *(M5S)*. Intanto facciamolo.

BERTUZZI *(PD)*. Per poter ragionare sul tema sarebbe opportuno accantonare l'emendamento 3.200. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Con lei siamo al quarto senatore per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà per un minuto.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Intervengo rapidamente per sottoscrivere, insieme alla senatrice Bencini, per l'Italia dei Valori, l'emendamento 3.200 e per fare capire che tutti i consumatori che in questo momento stanno facendo una grossa promozione per mangiare sano, che è una prevenzione fondamentale per la nostra salute, hanno il diritto di sapere cosa mangiano. Quindi, il fatto di avere una etichettatura certa è fondamentale, non solo per il *made in Italy*, ma soprattutto per coloro che pensano di mangiare sano.

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione del sottosegretario Gozi perché il tema è assolutamente delicato. La questione è abbastanza delicata ma anche complicata. Io non voglio fare demagogia, perché oggi in quest'Aula ne ho sentita parecchia.

Il tema della difesa del *made in Italy*, della difesa dei produttori, della difesa dei consumatori ma, soprattutto, del diritto dei consumatori alla corretta informazione (e nella corretta informazione iscrivo anche il tema della provenienza della materia prima) rappresenta la questione centrale della sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare che sempre - lo ripeto - rappresenta un diritto per taluni, in particolare per i consumatori, rappresenta un diritto per i produttori, ma rappresenta un dovere per i trasformatori.

Queste sono alcune delle ragioni che mi portano, evidentemente a titolo personale (non so cosa faranno i colleghi del Gruppo), a sostenere l'emendamento 3.200.

A tal proposito, io invito in maniera esplicita il Governo e il relatore a un ripensamento sul parere reso perché, a mio avviso, su una questione di tal genere, il nostro sistema agricolo nazionale e il nostro sistema industriale dell'agro alimentare chiedono delle risposte che non possono essere soltanto di facciata. A mio avviso, quella di oggi pomeriggio può rappresentare una di quelle occasioni da non perdere.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che, avendo illustrato questa mattina nel mio intervento in discussione generale le motivazioni sulle necessità di difendere il *made in Italy*, sottoscrivo convintamente l'emendamento 3.200 del senatore Ruta.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come Gruppo della Lega Nord chiediamo di sottoscrivere tutti e tre gli emendamenti.

Visto e considerato che il *made in Italy* non lo si tutela solamente a parole, noi avanziamo una proposta costruttiva al Governo, che è quella di ritirare l'articolo. Almeno, così, farete una più bella figura.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ha chiesto di intervenire il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, onorevole Olivero. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo per fare alcune osservazioni e poi una proposta.

Innanzitutto, mi preme ribadire che il tema della tutela del *made in Italy* è una scelta comune e convinta credo di tutte le forze politiche. Certamente, lo è del Governo.

TOSATO *(LN-Aut)*. Sono parole!

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. È bene però che qui chiariamo una volta per tutte cosa intendiamo per made in Italy e quali sono le modalità con cui noi vogliamo davvero tutelare il *made in Italy*.

È un tema questo su cui è stata fatta molta demagogia in questi anni e molte volte non ci sé confrontati fino in fondo con lo stesso mondo della produzione.

Se pensiamo anche alle caratteristiche del *made in Italy* dell'agro alimentare italiano, spesso si parla, giustamente, del prosciutto e dei maiali, ma spesso si dimentica la nostra storia di grandi produttori di caffè italiano, quando naturalmente noi non produciamo un solo chicco. Si dimentica la nostra storia di grandi esportatori di cioccolata, quando evidentemente non è questo un prodotto agricolo italiano.

La definizione del *made in Italy* è pertanto una definizione che va affrontata tenendo presente le caratteristiche e le peculiarità della nostra capacità produttiva. È in questa logica che noi dobbiamo porci anche rispetto alla tutela.

Un secondo elemento importante è il fatto di non cadere da quella che è la giusta richiesta, che oggi è stata anche qui avanzata, di garantire la tracciabilità dei prodotti affinché i nostri consumatori abbiano tutte le informazioni utili (e questa, peraltro, viene sostanzialmente mantenuta) e la possibilità di andare a indicare la qualità italiana sui nostri prodotti. L'articolo lo indica con precisione: chi vuole adottare questo criterio ulteriore lo può fare; anzi, questa volta, se lo fa in maniera truffaldina, può essere esplicitamente perseguito. L'articolo 3 afferma proprio questo, non dimentichiamolo.

Diverso è il discorso del protezionismo. A mio avviso, dobbiamo infatti dirci una volta per tutte che siamo un grande Paese esportatore e un grande trasformatore, lo voglio ricordare a tutti i colleghi. Peraltro, essendo anche un grande Paese trasformatore, dobbiamo fare le grandi battaglie che stiamo conducendo a livello europeo, a Bruxelles e in Parlamento, per avere la tracciabilità fino in fondo; tuttavia, laddove non riuscissimo sempre a vincere quella battaglia (e talvolta non riusciamo a farlo), dobbiamo anche ricordarci di non caricare sulle nostre imprese oneri superiori a quelli che gli altri Paesi caricano sulle loro aziende, perché sarebbe un fattore folle che andrebbe a danneggiare profondamente il sistema agroalimentare italiano. Questo è un altro passaggio che molti dimenticano. Noi siamo in un'Europa nella quale esportiamo; siamo tra i principali esportatori di prodotti agroalimentari e questo dato ci deve anche far riflettere sul modo con cui dobbiamo relazionarci con il resto d'Europa.

Sul tema dell'infrazione, quello che possiamo assicurare è che se oggi noi arriviamo, a fronte di un Pilot, a immaginare questo articolo, è perché siamo certi, dopo una serie di confronti che abbiamo già avuto negli anni precedenti, che da qui se partirà l'infrazione, ci ritroveremo nettamente in questa condizione e io non credo che questa sia la soluzione del problema. La soluzione è andare a battagliare e su questo accettiamo la sfida che molti di voi ci hanno lanciato come anche l'aggressività che alcuni di noi esprimono rispetto a questa battaglia. È vero, infatti, che dobbiamo combattere, ma dobbiamo farlo sapendo che gli interessi italiani sono parzialmente gli interessi di altri Paesi dell'Europa, soprattutto del Sud, ma non della maggioranza. Quindi dobbiamo costruire questa alleanza con grande intelligenza e strategia: lo stiamo facendo e, al riguardo, rendiamo merito in particolare al

sottosegretario Gozi per il lavoro che sta facendo.

Naturalmente oggi occorre dare la possibilità di garantire la qualità, come ha detto il senatore Tarquinio con affermazioni che io condivido. Non c'è dubbio che la competitività del prodotto italiano passi attraverso la qualità; dobbiamo però renderci conto che il tema decisivo non è la sola tracciabilità, ma è quello di una tracciabilità che segni anche la qualità. Voi sapete che sulla battaglia per le DOP, le IGP, le indicazioni geografiche negli ultimi due anni siamo riusciti a fare dei passi straordinari. La difesa d'ufficio che oggi viene data ai nostri prodotti a questo riguardo in tutti i Paesi d'Europa non c'era mai stata ed è un elemento decisivo per garantire che la qualità italiana possa essere garantita. Dobbiamo però non cadere in una logica che da lì scivoli nel protezionismo.

In ogni caso teniamo presente che questo articolo nella sua attuale formulazione consente a chi ha questa qualità, di potere indicare il dato italiano e di poter eventualmente essere perseguito nel caso non fornisse informazioni corrette; il testo mantiene quindi questo elemento, ma al contempo chiude una partita pericolosa rispetto all'infrazione consentendoci di fare la nostra battaglia in Europa a testa alta. In questo ha ragione il senatore Ruta: occorre arrivare alla tracciabilità assoluta di tutti i prodotti, una tracciabilità che a quel punto possa dare effettivamente piena soddisfazione ai nostri prodotti.

Concludo fornendo ancora un elemento rispetto a quanto indicato nell'articolo 5. Ne riparleremo, ma credo che le proposte emendative, sia pur preziose e da valorizzare, come abbiamo fatto alla Camera dei deputati con analoghi emendamenti presentati al collegato agricolo, sia più opportuno discuterle in maniera coerente e completa nell'ambito del disegno di legge che il Governo sta predisponendo a seguito dell'importantissimo lavoro della commissione Caselli.

Colgo l'occasione ora anche per chiedere di poter riesaminare questi articoli. Ne chiedo fin d'ora l'accantonamento per poter eventualmente accettare di ritirarli in questa prospettiva e con vincoli ben precisi.

Detto questo, accogliendo le indicazioni della senatrice Bertuzzi che mi paiono assolutamente di buonsenso, chiedo l'accantonamento dell'articolo 3, ma chiedo anche che si tenga in considerazione il dibattito che si dovrà aprire su questo tema, così come sugli emendamenti all'articolo 5, di cui ugualmente chiedo l'accantonamento.

Chiedo anche che questo ragionamento sia scevro da elementi ideologici, cercando invece di offrire la giusta protezione all'intero comparto agroalimentare italiano, in maniera tale da poter effettivamente garantire il consumatore, ma anche i nostri operatori e i nostri trasformatori. Tutto questo nella prospettiva di combattere battaglie che si possano vincere in Europa, perché - ricordiamocelo - è quello il luogo nel quale dobbiamo andare fino in fondo uniti a vincere la partita che tutti oggi avete indicato come fondamentale per il nostro comparto agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, Vice Ministro, riassumendo, lei propone l'accantonamento degli articoli 3 e 5, giusto?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Perché su questo decide l'Assemblea, non il Governo.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

È approvata.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

L'articolo 3 è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'articolo 5 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202 e 6.203.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone, fino alla parola «organizzazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(Segue la votazione).

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, dobbiamo annullare la votazione?

NUGNES *(M5S)*. Presidente, volevo solo segnalare che nella votazione precedente ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, mi scusi, ma lei non può interrompere una votazione perché ha sbagliato a votare. *(Commenti della senatrice Nugnes)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 7.200 e 7.201, a mia prima firma, con i quali si chiede che le vincite derivanti da gioco d'azzardo *on line* su piattaforme italiane costituiscano reddito e siano tassate. Un cittadino a questo punto si chiede come mai non siano tassate.

Sappiamo tutti che l'azzardo *on line* è diventato la frontiera della criminalità. Abbiamo segnalazioni del fatto che oggi sia possibile fare pagamenti e transazioni criminali mascherandoli come perdite da gioco d'azzardo, ovviamente concordate. La tassazione è bassissima e quindi praticamente costa meno di un *money transfert*. A gennaio, come pure lo scorso anno, abbiamo visto che alcune indagini hanno portato ad 11 arresti in una inchiesta svoltasi qui a Roma che ha riportato poi ai casalesi e ad un *boss* 'ndranghetista che operava da Ravenna. A marzo, di nuovo, ci sono stati 18 arresti, a seguito di una indagine condotta dalla DIA di Salerno, di persone riferibili ad un *clan* camorristico.

Allora, se le vincite sono reddito da dichiarare si ha tracciabilità, altrimenti si aiutano le mafie. Dal Governo sono arrivate giustificazioni ipocrite: è stata addotta l'infrazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma tale Trattato vieta unicamente che vi sia disparità di trattamento: non puoi tassare le vincite all'estero se non tassi quelle italiane. Ebbene, un Governo dell'Unione europea che sia rispettabile tassa tutti, protegge i cittadini e contrasta le mafie. Il Governo Renzi-Verdini, invece, difende le *lobby*, che siano del petrolio - come abbiamo visto a Potenza - o dell'azzardo cambia poco, e rinuncia di fronte alle mafie.

Un'altra ipocrisia emerge poi dal sottosegretario Gozi che poco fa ha detto che questo Governo guadagna soldi, non li perde. Ma questi cosa sono? Nel momento in cui il Governo anziché tassare tutti, esenta tutti perde gettito fiscale. Si tratta di tasse virtuose, peraltro, che farebbero del bene all'Italia; tasse che potrebbero essere "scaricate" alle imprese che soffrono perché miliardi vanno a finire alle multinazionali dell'azzardo anziché essere spesi dagli italiani nei consumi interni.

Che dire, poi, dei 50 milioni promessi dal PD per la cura e la prevenzione delle patologie derivanti da gioco d'azzardo, già nella legge di stabilità dell'anno scorso. Erano poche briciole, sottratte peraltro al bilancio sanitario, ma non si sa che fine abbiano fatto.

Il Governo dica da che parte sta. Domani, alla Conferenza Stato-Regioni, volete mettere la museruola ai sindaci e alle Regioni *no slot*, alcune delle quali sono rette da Giunte di sinistra, se ancora si può usare questo termine. Domani, in quest'Aula non si lavora perché molti colleghi vanno a fare campagna elettorale in quei territori e magari vanno a promuovere programmi elettorali contro il gioco d'azzardo per poi venire qui a Roma e tradire quelle promesse.

Allora, signor Presidente e caro Governo, queste sarebbero tasse benedette da introdurre, le uniche che fanno bene all'economia, a quella sana e ai cittadini. Se dite di no, dite di no all'Italia.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sarò molto sintetico. L'articolo 7, insieme ai precedenti, da un po' l'idea di quello che stiamo discutendo in termini di Europa. Tale articolo, infatti, prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati dell'Unione europea o nello spazio economico europeo non concorrano a formare il reddito. Punto.

Fin qui si potrebbe dire che va bene, ma adesso passiamo all'aspetto veramente ridicolo. Come prevede il Governo di reperire la copertura economica alla disposizione che non tassa le vincite nelle case da gioco? Il comma 3 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recante l'innalzamento dell'IVA per i preparati per risotto dal 4 al 10 per cento. Signori del Governo, aumentate l'IVA sui preparati per risotto dal 4 al 10 per cento per coprire la mancata tassazione del gioco d'azzardo; ma non vi sentite ridicoli in questa circostanza? *(Applausi dei senatori Arrigoni e Rizzotti)*. Dovreste quanto meno scomparire sotto la poltrona per il ridicolo, mentre siete qui a proporre la misura come uno dei cardini della legge europea 2015. Fate vobis, noi siamo contrari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, prima di esprimere i pareri, vorrei fare alcune precisazioni. Stiamo parlando della tassazione dei vincitori e non delle case da gioco. Le case da gioco sono tutte tassate e tali resteranno. L'Unione europea ci chiede di armonizzare la tassazione delle vincite fatte in Italia con quelle realizzate all'estero. Quindi, o si tassa tutto, o non si

tassa nulla. Se noi decidessimo di tassare tutto (opzione assolutamente legittima), coloro che oggi vengono a giocare in Italia si sposterebbero all'estero, dove non c'è tracciabilità della vincita. Quindi, l'effetto finale sarebbe soltanto quello di far chiudere le case da gioco italiane, con conseguente minor gettito fiscale.

Nel ribadire che siamo tutti contrari sia alle mafie, che alle ludopatie, faccio presente che la soluzione individuata dalla Commissione è quella di non tassare le vincite dei vincitori, sia italiani che esteri, così da mantenere una condizione di parità tra le case da gioco italiane e quelle estere. È stato però presentato un ordine del giorno, condiviso dalla stragrande maggioranza dei commissari e accolto dal Governo, volto a prevedere che tutte le vincite tracciabili (ossia quelle realizzate su Internet, che oggi rappresentano la dimensione crescente del gioco d'azzardo) siano tassate, a prescindere che vengano fatte in Italia o all'estero.

Quindi, non si tratta di contrastarci sui principi ideali, su cui siamo tutti d'accordo, ma di guardare l'effettività e l'efficacia delle misure che vogliamo assumere, perché per raggiungere un grande risultato ideale c'è il rischio di ottenere l'effetto contrario.

In conseguenza di quello che ho appena spiegato, non posso che esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 7 dai senatori Endrizzi e Candiani.

Quanto all'ordine del giorno G7.100, il parere è contrario alla luce del fatto che, come ho appena detto, è stato accolto un ordine del giorno più ampio e comprensivo, con la previsione della destinazione dei proventi della tassazione alla lotta alla ludopatia (cosa che in questo ordine del giorno non è contemplata).

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore per gli stessi motivi testé evocati dal senatore Cociancich.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, non sono soddisfatto delle pretestuose argomentazioni del senatore Cociancich, che sembrano proprio un arrampicarsi sugli specchi.

Credo che forse, a questo punto, il Governo farebbe bene a ritirare l'articolo 7 e a rinegoziare all'interno della Commissione misure alternative. Sappiamo tutti che quell'ordine del giorno è poca cosa. Quanti ordini del giorno ha rispettato il Governo finora? Quanti, se togliamo quei pochi della maggioranza, che in maniera ipocrita si sono fatti in casa? Signor Presidente, se così stanno le cose non chiedo nemmeno il voto favorevole - certamente noi voteremo a favore - ma chiedo che sia ritirato l'articolo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato senatori Candiani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.100.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, questo è un ordine del giorno, non vincola più di tanto al Governo, lo sappiamo. Nemmeno si vuole trovare una soluzione in futuro a questo scandalo e, se permane parere contrario - e l'Assemblea confermerà la sudditanza al Governo, come abbiamo visto in tantissime occasioni - allora, veramente, al Governo non cade più solo la maschera, ma la faccia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sull'emendamento 8.200 il parere è contrario. Sull'emendamento 8.201 mi rimetto al rappresentante del Governo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'emendamento 8.200 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'8.201, anche alla luce del dibattito di questa mattina, il parere è favorevole se l'emendamento viene riformulato nel seguente modo, ovvero sostituendo le parole da «non comportante» fino a «specifica impresa» con la frase «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa». Se i proponenti accettano questa riformulazione, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, accoglie la proposta di riformulazione del Governo?

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della 5a Commissione se può fornire un parere sul testo riformulato. Facciamo pervenire al presidente Tonini il testo. Nel frattempo mi appresto a passare agli articoli successivi, su alcuni dei quali non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 8.201 (testo 2) va bene, quindi vi è il nulla osta della 5a Commissione.

PRESIDENTE. Perfetto. Adesso faremo distribuire il testo dell'emendamento riformulato e poi ci torneremo.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 12.204. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.300.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.203, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.204, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.300.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho già sollevato in 5a Commissione le mie osservazioni su questo emendamento assai singolare del relatore, che ci propone di porre a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (che ci è stato detto essere capiente, quindi l'eccezione sostanziale all'articolo 81 non si è potuta accogliere) il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, che si sarebbe svolta dal dicembre 2013 ad oggi (quindi oltre due anni di sperimentazione), per una somma di 3,3 milioni di euro per il solo anno 2016.

A me sembra che alla base di questo emendamento ci sia il tentativo di aggiustare delle disposizioni date in maniera incauta e dei conti non aggiustabili a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. Quindi, così come ho fatto in 5a Commissione, esprimo parere fortemente contrario su questo emendamento, che è uno dei tanti aggiustamenti di cose mal fatte che il Governo ogni tanto infila in maniera indebita in provvedimenti che non sono quelli in cui si dovrebbero trattare.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti

14.200 (in quanto violazione di un accordo internazionale con l'Albania) e 14.201.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei che resti agli atti che il nostro Paese ha fatto un accordo con il Governo dell'Albania per quanto riguarda tutta la questione dell'autotrasporto particolare. Con questo emendamento noi chiediamo solo che gli autotrasportatori albanesi abbiano gli stessi trattamenti che hanno gli autotrasportatori italiani. Questa è un'anomalia e un'ingiustizia che da tanto tempo chiediamo che venga sanata. Prendiamo atto del fatto che il Governo Renzi vuole agevolare gli autotrasportatori albanesi, penalizzando gli autotrasportatori italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.300.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.

Senatore Marinello, ritira l'emendamento 8.200?

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, alla luce della riformulazione dell'emendamento successivo del senatore Sacconi, da me sottoscritto, e nel cogliere favorevolmente lo sforzo del Governo, ritiro l'emendamento 8.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, questo è un tema molto delicato. Abbiamo appena approvato il codice degli appalti e andiamo a modificare giustamente la normativa. Chiederei al Governo e, ancora di più, al presidente della Commissione Sacconi, che ha presentato questo emendamento, se potessimo lasciare agli atti la puntuale indicazione di cosa prevede questo emendamento, siccome la formulazione precedente era chiara e abbastanza comprensibile rispetto al raggiungimento dell'obiettivo (superare l'infrazione europea), soprattutto nella scrittura delle ultime due righe. Lo chiedo al Presidente affinché lo chieda al senatore Sacconi.

PRESIDENTE. Vi è un testo.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Signor Presidente, anche se lo rileggiamo quattro volte, nelle ultime due righe per quanto mi riguarda - e chiedo scusa per l'ignoranza - rimane incomprensibile. Credo che voglia raggiungere l'obiettivo di intervenire caso per caso nelle situazioni di cambio appalto, ma preferirei che il presentatore la confermasse agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi?

SACCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, la riformulazione può essere ritenuta ancora più corrispondente alla giurisprudenza europea a proposito della continuità dell'identità d'impresa. Nel primo testo da me presentato questa faceva riferimento alla presenza o meno di una cessione di beni materiali. In effetti, l'identità d'impresa si può desumere dalla continuità o meno - e dalla cessione relativa - di beni non solo materiali, ma anche immateriali. Pertanto, la formulazione - se vogliamo - è un po' più generica e si riferisce agli elementi di discontinuità, ma con lo scopo di comprendere ogni elemento, anche immaterialmente metodologico, relativo alla conduzione dell'impresa e, quindi, anche alla sua identità, ai fini, in conseguenza, di stabilire se vi sia o no trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201 (testo 2), presentato dai senatori Sacconi e Marinello, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 17.200 è improcedibile.

L'emendamento 17.201 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo al relatore se sull'articolo 18 non sia necessario un accantonamento.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sì, signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'articolo 18 è dunque accantonato.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che nell'ultima votazione volevo astenermi ma non sono riuscito a schiacciare il tasto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. *(Commenti del senatore Caliendo)*. Senatore Caliendo, pensi ai suoi voti. Come ci insegna la Costituzione, nessuno deve rispondere dei propri voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stato presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentare del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.200.

Invito i presentatori degli emendamenti 23.201 e 23.202 a trasformarli in ordini del giorno, diversamente il parere sarà contrario.

Gli emendamenti 23.203, 23.204, 23.205 (testo 2) e 23.206 hanno ricevuto un parere contrario dalla 5a Commissione ed io esprimo parere conforme. Per l'emendamento 23.300 c'è un parere condizionato della 5a Commissione, cui mi adeguo riformulando l'emendamento.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Con l'emendamento 23.200, visto che il Governo ha voluto portare all'interno del provvedimento anche la normativa che riguarda l'applicazione dell'IVA al settore dei tartufi, proponiamo che sia applicata un'aliquota del 5 per cento per far emergere il sommerso.

Presidente, devo rilevare una scorrettezza, che a livello regolamentare potrà non fare una piega ma che a livello di attività parlamentare ci ha impedito di poter avere un provvedimento fornito anche del parere della Commissione di merito. I senatori debbono sapere che, una volta confezionato il disegno di legge europea, il Governo, successivamente ai pareri delle Commissioni, ha introdotto nuovi articoli - e questo è uno di cui quelli - su cui la Commissione di merito non ha potuto esprimersi. Il risultato è stato quindi bypassare un dibattito e un approfondimento che in Commissione agricoltura era stato fatto. C'è, quindi, una scelta del Governo che pare molto più piegata agli interessi di parte che a un interesse generale che dovrebbe sempre indirizzare le scelte del legislatore.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. L'unico motivo per cui ho espresso parere negativo sugli emendamenti era dovuto alla necessità di conformarmi al parere della 5a Commissione, ma nel merito ero favorevole.

Quindi, se sono ancora in tempo, invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno

dell'emendamento 23.204.

PRESIDENTE. Lo stesso invito vale anche per l'emendamento 23.200?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore chiede la votazione dell'emendamento 23.200, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 23.201 e 23.202 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G23.201 e G23.202 che, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.203, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme, fino alle parole «di euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.205 (testo 2).

L'emendamento 23.204 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G23.204 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.206, presentato dai senatori Malan e Manassero.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.300 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.300 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, io non mi ero reso conto del fatto che gli emendamenti all'articolo 24 fossero stati ritirati, altrimenti li avrei sottoscritti tutti e tre.

PRESIDENTE. Ma come può vedere, senatore Puglia, nell'annesso n. 2 del fascicolo, stampato e distribuito, tali emendamenti sono già riportati come ritirati.

PUGLIA *(M5S)*. Nell'annesso di cui disponiamo noi non è riportato che sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, al momento della distribuzione dei fascicoli, ogni senatore si premura di prenderli.

PUGLIA *(M5S)*. Ma signor Presidente, in questo caso quando avrei dovuto chiedere di sottoscriverli?

PRESIDENTE. Precedentemente, al momento del ritiro.

Mi spiace, ma non c'è nulla da fare.

PUGLIA *(M5S)*. Ma noi non possiamo saperlo, se in Aula il ritiro non viene annunciato. E questi sono emendamenti fondamentali!

PRESIDENTE. Viene distribuito un testo che dà conto dei ritiri. Questo foglio che le sto mostrando, se si ha l'accortezza, lo si deve prendere quando si arriva in Aula, perché esso riporta tutte le novità.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, io voglio però specificare un punto, e le chiedo perciò di concedermi alcuni minuti.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, questi sono emendamenti del relatore che, evidentemente, sono stati ritirati perché hanno ricevuto il parere contrario della 5a Commissione.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ma noi li avremmo appoggiati tranquillamente.

PRESIDENTE. No. Non può farli propri.

PUGLIA *(M5S)*. Ma sono emendamenti che riguardano i nostri lavoratori marittimi.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, non esistono più questi emendamenti.

Se vuole, potrà parlarne intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 24.

PUGLIA *(M5S)*. Ma se il Partito democratico, anziché essere chiaro con l'Assemblea, finge e nasconde il ritiro, noi non possiamo neanche lavorare e appoggiare quegli emendamenti del relatore. *(Proteste dal Gruppo PD)*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo, ma sappia che non ho intenzione di questionare su cose che sono state pubblicate.

Sull'annesso è riportato il numero di procedura e non si possono fare questioni al riguardo!

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, anche io non ho intenzione di questionare con lei, ma vorrei sottolineare che stiamo vedendo qual è l'andamento dei lavori di questa mattina e di oggi pomeriggio.

In funzione del fatto che i fogli vengono messi e spostati in continuazione, è il caso di fermarci o di avere più elasticità nel momento in cui qualcosa può sfuggire. Questa volta è sfuggito a noi e se lei ha il fascicolo annesso che è commentato non insistiamo più di tanto. Io, però, sono molto preciso nell'andare a prendere quell'annesso ed è sfuggito anche a me. Questa mattina non c'era tra i fascicoli e, quindi, probabilmente vi è stato messo in un secondo momento.

In funzione di questo, forse è opportuna una breve sospensione dei lavori, in maniera da verificare tutto il carteggio che abbiamo tra le mani, per poter successivamente procedere in maniera più spedita.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il documento è distribuito all'inizio della seduta. Ora sono le ore 18,20 e abbiamo iniziato i lavori alle ore 16,30. Quindi, non si tratta di un ritiro fatto poco fa. Se l'emendamento avesse avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, avrei avuto un occhio di riguardo. Con il parere contrario è evidente che, *obtorto collo,* il relatore ha dovuto adeguarsi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 24, che in realtà non va assolutamente a vantaggio dell'Italia, perché sarebbero stati necessari tre emendamenti che stranamente il relatore ha ritirato, o meglio li ha ritirati il PD, perché probabilmente qualche *lobby* avrà detto di farlo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, è opportuno approvare una normativa che vada a vantaggio dei nostri lavoratori marittimi. Ancora una volta il Partito Democratico è contro i nostri lavoratori. Quindi, direi di votare contro l'articolo 24, non essendo stato modificato con l'inserimento della norma che permetterebbe alle imprese armatoriali di avere un credito d'imposta solo se hanno a bordo personale italiano o comunitario. In questo caso i nostri lavoratori marittimi sono distrutti, per cui sarebbe opportuno, signor Presidente, votare contro. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Puglia, il relatore non ne ha certo bisogno ma, nel momento in cui ci sono una volontà espressa con l'apposizione della firma sotto l'emendamento e una carenza di copertura segnalata dalla Commissione bilancio, mi sembra evidente come siano andate le cose.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228.* Signor Presidente, per tranquillizzare l'Assemblea e soprattutto il senatore Puglia, vorrei attirare l'attenzione sul fatto che ho chiesto l'accantonamento dell'articolo 18 che verte sulla stessa materia. Pertanto, le istanze di tutela dei lavoratori appena evidenziate dal senatore Puglia potranno trovare adeguata tutela nell'ambito della discussione di quell'articolo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se mi sembra che la risposta del senatore Cociancich sia stata molto esaustiva.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, chiedo al collega Puglia qual è la *lobby* che lo ha invitato a votare contro l'emendamento. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25. *(Commenti del senatore Puglia).*

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.200 e 26.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 26.202, 26.203, 26.204, 26.205 e 26.206. Sull'emendamento 26.207 invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 26.208, 26.209 e 26.210.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), che invito il Governo ad accogliere, mentre sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e accolgo l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto).

Sull'ordine del giorno G26.101, presentato dalla senatrice Cattaneo, è accoglibile come raccomandazione a condizione che l'impegno sia riformulato. La riformulazione che proponiamo è la seguente: dopo le parole «ad intervenire», sostituire «nel corso dell'approvazione della presente legge e in ogni altra occasione utile» con la parola «tempestivamente» e dopo « affinché» eliminare «siano eliminati i divieti presenti nel». Il dispositivo si leggerebbe: «ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea».

Noi abbiamo già esaminato la questione nel Comitato interministeriale per gli affari europei dopo l'avvio della procedura d'infrazione della Commissione europea. Stiamo lavorando su questo e, quindi, se si accetta la riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Vorrei che restasse a verbale che, in fase di votazione dell'articolo 25, la componente Sinistra Italiana ha sbagliato, votando in senso contrario anziché a favore.

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G26.101?

CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 26.200, identico all'emendamento 26.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico all'emendamento 26.201, presentato dai senatori Vaccari e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.203, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.204, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.206, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.205, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Campanella, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.207?

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.208, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.209, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.210, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Arrigoni, l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto) è stato accolto dal Governo. Insiste per la votazione?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G26.101 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento aggiuntivo 26.0.200.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 27.0.201 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di considerare la possibilità di trasformare in ordine giorno gli emendamenti relativi alle previsioni di superamento di posizioni dominanti nei sistemi di commercializzazione dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo cosa ne pensano?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del presentatore, anche se vi segnalo che, avendo svolto le verifiche che avevo promesso di fare in Commissione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ci ha detto che esiste già una delibera in tal senso.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Anche la senatrice Fissore concorda con la proposta del senatore Piccoli.

Pertanto, essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G28.200 e G28.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di

senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'articolo 29 attua la direttiva 80 del 2004 riguardante le vittime di reati, nella quale sono indicate chiaramente - secondo me - le motivazioni per ottenere l'indennizzo. Si dice, infatti, che le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite. Quindi, l'indennizzo che verrà erogato deve essere calcolato in base alle lesioni subite e deve essere equo e adeguato rispetto ad esse. Il comma 2 del nostro articolo 29, invece, lega tale indennizzo alla rifusione delle spese mediche e assistenziali, che è ben diverso. La vittima del reato che chiede l'indennizzo potrebbe, infatti, non avere sostenuto alcuna spesa medica grazie, fortunatamente, al Servizio sanitario nazionale che ci cura e, comunque, potrebbe avere patito delle forti lesioni, che sarebbe nello spirito della direttiva.

Rischiamo allora di applicare la direttiva con questa formulazione, con la conseguenza che poi l'Unione europea non la accetti perché, in effetti, non corrisponde allo spirito. Stiamo parlando di coloro che hanno subito lesioni e delle spese medico-assistenziali.

A mio parere, si tratta di un aspetto tecnico che è, però, importante, in quanto rischiamo di adottare una misura su cui dovremo mettere mano tra uno o due anni. Dopo aver presentato l'emendamento in Commissione, l'ho ripresentato in Assemblea, sperando nel suo accoglimento. Tutto il resto dell'articolo è giusto e, a causa di questo aspetto, che reputo un dettaglio, rischiamo di rimanere fuori dallo spirito e dalla lettera della direttiva.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, anticipo anzitutto la richiesta di sottoscrivere l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Orellana, che reputo giusto.

L'emendamento 29.201 è correttivo del comma 2, riguardante il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. La disposizione prevede che l'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Magari si presume che chi viene ammazzato non abbia bisogno di spese mediche e, quindi, si risarcisce il danno. Il punto è che le violenze, e specie i femminicidi, non sono solo di natura sessuale, in quanto si viene uccisi, si subiscono amputazioni, si viene sfregiati e molto altro. Penso ai recenti casi di cronaca che hanno avuto per protagonisti Lucia Annibali e Pietro Barbini, sfregiati con l'acido nell'ambito di un'aggressione i cui mandanti erano gli ex compagni. Non ultimo, penso al caso di Chiara Insidioso Monda, che non è morta, ma è disabile al 99 per cento, a cui è stata fracassata la testa e che non ha più diritto di dire e fare.

Mi domando se non sia il caso di modificare il contenuto del comma 2, prevedendo che l'indennizzo debba essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla vittima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, si tratta di una norma davvero importante. Per poter verificare con maggiore precisione il finanziamento della nuova disciplina, chiedo l'accantonamento dell'articolo 29 e, conseguentemente, anche dell'articolo 30.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Capo VIII è composto di più articoli riguardanti la stessa materia. Gli articoli successivi all'articolo 29 concernono tutti la materia degli indennizzi. Se il relatore vuole riflettere su questa tematica, credo si debbano accantonare tutti gli articoli riguardanti il medesimo argomento.

PRESIDENTE. La richiesta non mi sembra peregrina.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, al signor Guido Dal Porto, paziente di cinquantasei anni, sottoposto a intervento chirurgico il 14 aprile all'ospedale di Lucca, è stato asportato il rene sano, anziché quello malato, per un grave errore diagnostico. In sostanza, sembra che la radiologa che ha compilato il referto abbia indicato come malato il rene destro, anziché il sinistro.

Al di là del tragico errore, che mette in evidenza il fallimento dell'intera procedura - dal referto sbagliato alla mancanza di macchinari per leggere la Tac in sala operatoria, all'assenza di confronto tra radiologo e chirurgo (procedura che necessita sicuramente di urgenti correttivi) - quello che ci preoccupa è il fatto che, a quasi un mese dall'intervento, non sia ancora stata fatta chiarezza sulle cose che non hanno funzionato.

Le responsabilità saranno naturalmente appurate nelle sedi competenti, ma quello che mi spaventa sono le parole del danneggiato circa la possibilità che tanta disattenzione o poca considerazione del caso possano essere dovute alla sua condizione di detenuto sotto i ferri della sanità pubblica.

Poiché - ahimè - quanto accaduto a Lucca non è l'unico caso e dobbiamo dare allo sfortunato paziente e a noi stessi una doverosa risposta, le chiedo, signor Presidente, di sollecitare il Ministero affinché, a tutti i livelli, sia fatta una verifica dello stato di attuazione del passaggio della tutela della salute in carcere dalla Giustizia alla Sanità.

Non è sufficiente - a mio parere - a caso avvenuto, inviare ispettori - cosa, peraltro, utile a mettere in atto i correttivi necessari - ma occorre monitorare su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli di assistenza per i detenuti, che - come denunciato dalle associazioni che operano nelle carceri - presenta ancora molte criticità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, faccio un appello perché credo ci sia una corsa contro il tempo, una specie di gara che si è innescata in Italia, dopo l'approvazione - benemerita, seppure sempre troppo tardiva - con l'ultima legge di stabilità, di un articolo che, fortunatamente, ha messo in evidenza come la ludopatia in Italia abbia prodotto davvero troppi danni.

Si è corso, quindi, ai ripari mettendo il freno all'insediamento di nuove agenzie di gioco e di *slot machine*, con alcune tappe identificate in maniera molto chiara. Si è prevista, entro il 30 aprile, la definizione da parte della Conferenza unificata Stato?Regioni delle caratteristiche dei punti di vendita dove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine

pubblico e della pubblica fede dei giocatori, prevenendo così il rischio di accesso dei minori di età.

Quello che sta capitando è una corsa a chi arriva prima. Seppure siamo quasi nei tempi - domani è il 5 maggio - auspico che la Conferenza unificata definisca con chiarezza per tutte e 20 le Regioni italiane le modalità con cui si intende procedere, al fine di permettere al Governo, e quindi alle Commissioni competenti, in tempi rapidissimi, di procedere ai decreti attuativi della norma, che intende chiudere l'accesso a nuove agenzie e nuovi insediamenti.

Nel frattempo, mi giunge un appello da più parti del territorio - presumo italiano e io, naturalmente, parlo nello specifico della Regione da cui provengo ? perché l'insediamento di nuove agenzie, nel corso di questi quattro mesi, ho subito una notevole accelerazione, mettendo in evidenza la corsa per riuscire ad avere le autorizzazioni entro i tempi.

Quindi, il mio è un appello a fare presto e bene quello che rientra nel nostro dovere, in maniera da non porre tempo in mezzo e per definire entro il mese di maggio la struttura delle agenzie di gioco, riducendo i numeri e non accrescendoli continuamente come è capitato fino ad oggi.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, sono qui per chiedere al Senato di sollecitare le autorità competenti, in particolare le Capitanerie di porto e in modo più specifico quella di Civitavecchia, perché ormai sono passate due settimane da quando il peschereccio Rosinella è affondato.

Sono stato tra coloro che hanno cercato in maniera silenziosa di chiedere informazioni, perché conoscevo bene il capitano di quel peschereccio, un grande lavoratore e persona irreprensibile. Purtroppo abbiamo la certezza che il peschereccio sia affondato.

Fino a ieri è stato giustamente osservato un periodo di silenzio, nel corso del quale la Capitaneria ha fornito informazioni esclusivamente ai familiari. Adesso il silenzio si è rotto, poiché la moglie chiede alle autorità aiuto e di fare presto affinché vengano recuperati non il relitto - magari i costi sono troppo elevati - ma i corpi dei lavoratori probabilmente dispersi, sebbene si pensi alla tragedia.

Dobbiamo fare in modo che le autorità competenti - lo chiediamo alla Capitaneria di porto, ma anche al Ministero dei trasporti - mandino immediatamente delle persone, presumibilmente dei palombari, per verificare effettivamente la presenza dei corpi e per riportarli in superficie, anche perché, essendo passato troppo tempo, non si riescono nemmeno a capire bene le cause del loro decesso.

Chiedo pertanto alla Presidenza di fare tutto ciò che è in suo potere. *(Applausi della senatrice Paglini).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,48)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2015-2016 (**2228**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

Accantonato

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi».

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CANDIANI, MOLINARI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.200

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALI', FLORIS

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Accantonato

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione»*, inserire le seguenti:* «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.300

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* All'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.300 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* all'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero

commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La disposizione della campagna olearia entra in vigore dopo il perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.201 (già 1.9/1)

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS, MOLINARI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.100

DONNO, FATTORI, CIOFFI, MOLINARI, CANDIANI

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso *Xylella* e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensa mento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea,

si impegna, quindi, il Governo a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G1.101

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n, 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni relative all'etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *f)*, non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

2.1

CANDIANI, MOLINARI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G2.100

FATTORI, DONNO, CIOFFI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della

UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo Ce più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G2.100 (testo 2)

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Accantonato

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: «*49-bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200 (già 3.0.1/2)

RUTA (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ruvolo, Mussini, Simeoni, Buemi, Puppato, Stefano, De Pietro, Langella, Ranucci, Romani Maurizio, Bencini, Mandelli, Giovanardi, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S, Campanella e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL, Piccoli e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.1

CANDIANI, MOLINARI (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Pietro, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S

3.3

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO (*)

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.100

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

CANDIANI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il

prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.102

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'*export* dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy*,e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G3.103

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 4 delle legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare

sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente;

la modifica consiste nell'abrogazione implicitamente della definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e nella limitazione della comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore;

l'intervento dovrebbe essere finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, con il quale la Commissione contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione, oltre che dell'articolo 49-*bis* della legge 350/2003, anche dell'articolo 4, comma 1 della legge 4/2011, relativa al rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare, che a sua volta prescrive sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune volte a tutelare il *made in Italy*, modificando tale disposizione in modo tale che il consumatore possa risalire, senza inganno, all'effettiva origine del prodotto.

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».
2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici», sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 5.

Accantonato

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2*-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

EMENDAMENTI

5.200

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, LANIECE, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SCALIA, PEGORER, DIRINDIN, FORNARO, FATTORI, PERRONE, CUOMO, LAI, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA, FUCKSIA, PANIZZA, BIGNAMI, COMPAGNONE

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis)*. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 516. *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

1-*ter)*. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517. *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

1-*quater)* L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517-*quater. (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

1-*quinquies)* Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 517-*quater*.1. *(Agropirateria)*. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale».

5.201

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, RICCHIUTI, PUPPATO, LANIECE, FORNARO, SCALIA, MUSSINI, BIGNAMI, CONTE, MASTRANGELI, SOLLO, RUVOLO, CUOMO, PANIZZA, LAI, DIRINDIN, COMPAGNONE, PEGORER, PERRONE, FATTORI, FUCKSIA, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito

doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;

è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

EMENDAMENTI

6.200

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «sede», *aggiungere la parola:* «operativa»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis.* Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione, così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sopprimere il terzo periodo».

6.201

LIUZZI, PERRONE

Le parole da: «*Apportare*» a: « organizzazione";» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «sede», *con le seguenti:* «stabile organizzazione»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», *sopprimere il terzo periodo.*

6.202

LIUZZI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

6.203

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il

terzo periodo».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, i premi e le vincite di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 16.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.200

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilol5571/13/ TAXU). - 1.* All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo ai imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.»;

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.201

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, BLUNDO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; *b)* il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.202

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

G7.100

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Non posto in votazione (*)

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è abrogato.

_____

(*) Approvato l'emendamento 8.201 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

8.200

MARINELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.201

SACCONI, MARINELLO

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) - 1.* All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del. contratto d'appalto, ove non comportante un passaggio di beni organizzato idoneo in quanto tale a rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

8.201 (testo 2)

SACCONI, MARINELLO

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) - 1.* All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni

che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Art. 11.

Approvato

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.
3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1*. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;
b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».
2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.
3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
EMENDAMENTI
12.200
CANDIANI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.201
CANDIANI
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: «Il minore fino al compimento del quattordicessimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato» e dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «e il rinnovo dell'iscrizione».
Conseguentemente, al comma sopprimere le lettere b) *e* c) *e sopprimere i commi 2 e 3.*
12.202
CANDIANI
Respinto
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «salvo, che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno».
12.203
CANDIANI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Comitato medesimo" sono inserite le seguenti: "previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età"».
12.204

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 19991 n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Paesi di origine" sono inserite le seguenti: "che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

12.300

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino all'entrata in vigore del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;

b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 14.

Approvato

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Adattamento dell'ordinamento interno)*. - *1*. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e

dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Agli oneri recati dall'articolo 2-*bis*, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-*bis* della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

14.200

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole:«previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione atte stante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;».

14.201

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, il seguente periodo:«Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

EMENDAMENTO

15.300

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso* «1-*bis*»*, dopo le parole:* «basilico, rosmarino e salvia, freschi,»*inserire le seguenti:* «origano a rametti o sgranato».

b) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

EMENDAMENTI

17.200

CANDIANI

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

17.201

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

17.202

LIUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Accantonato

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime.

Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.
EMENDAMENTI
18.200
SONEGO
Accantonato
Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
«0*a)* all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;
01*a)* all'articolo 157».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.201
SONEGO
Accantonato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0*a)* All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.202 (testo 2)
Il Relatore
Accantonato
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
10-*ter*. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-*bis* è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all'articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

10-*quater*. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-*bis* o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

10-*quinquies*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-*quater*, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

10-*sexies*. Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLI DA 19 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere *a)* e *b)*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-*ter*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-*ter*. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3-*bis* si applica limitatamente alle remunerazioni

provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».
2. All'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
«1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«*5*. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1º gennaio 2016.

Art. 21.

Approvato

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime - Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.

Art. 22.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al terzo periodo le parole: «dilettante od» sono soppresse.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*ter* è inserito il seguente:
«Art. 25-*quater*. - *(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). - 1*. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:
«20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
b) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
c) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
23.200
CANDIANI
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) *sopprimere i commi 1 e 2;*
b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*
«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis)* tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";
b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;
2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse».
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».
23.201

MANASSERO

Ritirato e trasformato nell'odg G23.201

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali." sono sostituite con le parole: "la Nazione di provenienza"».

G23.201 (già em. 23.201)

MANASSERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.201.

_____

(*) Accolto dal Governo

23.202

MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G23.202

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, quinto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "la Nazione di provenienza"».

G23.202 (già em. 23.202)

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.202.

_____

(*) Accolto dal Governo

23.203

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Le parole da: «*Al comma*» a: «di euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «del 22 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 10.000»;

b) *infine, sono aggiunti i seguenti periodi:* «Superato il limite di 25.000 euro per l'anno in corso, a partire dagli anni successivi il contribuente deve essere titolare di partita Iva. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata. L'acquirente professionale è tenuto a emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di 10.000 euro. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.204

CARDINALI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, MATTESINI

Ritirato e trasformato nell'odg G23.204

Al comma 2, capoverso «art. 25-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del 22 per cento» *con le parole:* «di euro 10.000» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Superato il limite di euro 25.000, il contribuente è tenuto per l'anno successivo a munirsi di partita IVA. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono il prodotto derivante da tartufaia controllata o coltivata.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-*bis.* L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta ai sensi dei comma 1. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

G23.204 (già em. 23.204)

CARDINALI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, MATTESINI, FABBRI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.204.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

23.205 (testo 2)

MANCUSO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 23.203

Al comma 2, capoverso «Articolo 25-quater» apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, le parole:* «del 22 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 5.500,00».

- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o l'eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di euro 5.500,00. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.206

MALAN, MANASSERO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 15) sono soppresse le seguenti parole: "esclusi i"».

23.300

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

23.300 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5*. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

G23.300

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 23 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di

aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;

considerato che:

le modifiche di cui al predetto articolo 23 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;

la necessità di favorire il settore della produzione è commercializzazione dei tartufi dovrebbe valorizzare anche la tracciabilità degli stessi, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante non solo per la formazione stessa dei tartufi ma anche per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta dal terreno e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi,

impegna il Governo a presentare, entro la fine dell'anno del 2016, una proposta normativa, in linea con la legislazione dell'Unione europea applicabile al settore, che consenta la tracciabilità dei tartufi.

_____

(*) Accolto dal Governo

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24

Approvato

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

EMENDAMENTI

24.200

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

24.201

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

24.202

Il Relatore

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-*bis* a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del

provvedimento sanzionatorio.
6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: «*12-bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

26.200

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.201

VACCARI, CANDIANI

Id. em. 26.200

Sopprimere l'articolo.

26.202

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) - 1.* Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.»;

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.203

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

26.204

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di

cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

26.206

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

26.205

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis.», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

26.207

DE PETRIS, GRANAIOLA, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.208

FATTORI, MORONESE, DONNO, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato. 1-ter.Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI»*, aggiungere le seguenti:* «Disposizioni relative alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI».

26.209

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

26.210

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

G26.100 (testo corretto)

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 26 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per, l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico,

impegna il Governo a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key Concept».

G26.101

CATTANEO

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle

disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1º gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 12º Igiene e sanità espresse parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissioni Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresse parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione; *c)* considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera *c),* che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti

alla data del9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1º gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE»;

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire nel corso della approvazione della presente legge ed in ogni altra occasione utile affinché siano eliminati i divieti presenti nel decreto legislativo n. 26 del 2014 difformi alla direttiva comunitaria cui si procedeva al recepimento, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

G26.101 (testo 2)

CATTANEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 1º gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge

Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 12º Igiene e sanità espresse parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissioni Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresse parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione; *c)* considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera *c),* che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 1º gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate

alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE»;

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.200

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«g-*bis)* in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma e alle lettere da *a)* a *d)* del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.201

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27-*bis.*

(Modifica al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

«1. L'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostitute dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le

forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

28.200

FISSORE, CARDINALI

Ritirato e trasformato nell'odg G28.200

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, lettera *b),* dell'articolo 38 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

G28.200 (già em. 28.200)

FISSORE, CARDINALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 28.200.

_____

(*) Accolto dal Governo

28.201

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.202 nell'odg G28.201

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 2, lettera *b),* dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

28.202

PICCOLI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.201 nell'odg G28.201

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

G28.201 (già emm. 28.201 e 28.202)

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 28.201 e 28.202.

_____

(*) Accolto dal Governo

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Accantonato

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del

codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

29.200

ORELLANA, ANITORI (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Romani Maurizio e Molinari

29.201

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Orellana e Molinari

29.300

Il Relatore

Accantonato

Al comma 2, dopo le parole: «delle cui vittime», inserire le seguenti: «ovvero degli aventi diritto».

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «personalmente dall'interessato o» *con le seguenti:* «dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o».

29.202

LIUZZI

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vi ore della presente legge»;

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», *con la seguente:* «120».

G29.100

FATTORI

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi - circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata - e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta, impegna il Governo:

a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

_____

NB. I restanti articoli sono rinviati ad altra seduta

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,

esaminati i documenti:

comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016: È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610), del 27 ottobre 2015,

programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 - 30 giugno 2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta (12396/15), presentato il 3 dicembre 2015,

relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc* . LXXXVII-*bis*, n. 4), presentata alle Camere il 23 dicembre 2015;

valutati i pareri espressi sui predetti documenti, dalle Commissioni Affari costituzionali (10 febbraio 2016), Affari esteri (16 febbraio 2016), Difesa (3 febbraio 2016), Bilancio (16 febbraio 2016), Finanze (16 febbraio 2016), Istruzione (3 febbraio 2016), Lavori pubblici (16 febbraio 2016), Agricoltura (16 febbraio 2106), Industria (10 febbraio 2016), Lavoro (10 febbraio 2016), Sanità (11 febbraio 2016) e Ambiente (11 febbraio 2016);

valutato il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 4 febbraio 2016, in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016;

richiamata, al riguardo, l'intesa di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee regionali, sancita con la risoluzione *Doc*. XXIV, n. 35, approvata il 24 settembre 2014, ove è stabilito che l'esame dei documenti programmatici concernenti le politiche dell'Unione europea rappresenta una sede privilegiata di «confronto politico sui principali temi di interesse comune» tra il Parlamento nazionale e le Assemblee legislative regionali;

valutati altresì la risoluzione dell'Assemblea della regione Marche, approvata nella seduta del 19

gennaio 2016, e il voto regionale n. 77 della regione Friuli Venezia Giulia, presentato l'11 febbraio 2016, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016;

considerata l'audizione del Sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozi, svolta dalla Commissione nella seduta n. 162 del 10 febbraio 2016;

premesso che:

le priorità per il 2016 si inscrivono in un contesto di eccezionale gravità e drammaticità, caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista;

le sfide di carattere epocale che ne conseguono, sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni, senza che prevalgano gli interessi nazionali, con la convinzione che solo a livello europeo è possibile uscire dalle crisi di oggi. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;

per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi primi due Programmi di lavoro (per il 2015 e il 2016), di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi,

impegna il Governo:

con riferimento agli aspetti istituzionali:

a promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista delle celebrazioni, il 25 marzo 2017, del 60º anniversario dalla firma dei Trattati di Roma, al fine di stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo e sulla sua irrinunciabilità per l'Italia;

ad attivarsi per scongiurare la prospettiva del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea, attraverso una definizione più articolata delle condizioni di permanenza del Regno Unito nell'Unione europea che non mettano in discussione le libertà fondamentali, costituiscano il tassello di una revisione possibile e necessaria del funzionamento generale dell'Unione - così assorbendo *pro futuro* eventuali ulteriori rivendicazioni nazionali da parte di altri Stati membri - e consentano anche, quale effetto ulteriore, di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'integrazione dei Paesi dell'eurozona;

a promuovere la legittimità democratica del processo decisionale europeo, e il riavvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni dell'Unione europea, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della *better regulation*, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;

a promuovere in sede europea l'esigenza di procedere lungo la strada di una maggiore integrazione politica tra gli Stati membri, a fronte di un contesto sempre più globalizzato, dovuto all'emergere delle nuove potenze economiche mondiali, cosa che non potrà non avere immediati riflessi anche nella prospettazione di una posizione unitaria europea in sede di ONU;

a sostenere, nonostante il parere contrario di alcuni parlamenti nazionali, il progetto sulla legge elettorale europea, presentato ad iniziativa del Parlamento europeo;

con riferimento al lavoro e alla salute dei cittadini:

ad adoperarsi, in sede europea, per una maggiore armonizzazione legislativa in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

a sostenere l'istituzione di un meccanismo di assicurazione contro la disoccupazione di breve periodo, di natura ciclica, complementare alle altre politiche per l'occupazione. Tale meccanismo potrà costituire un elemento particolarmente importante di rafforzamento dell'Unione economica e

monetaria, la quale deve essere non solo uno strumento di stabilità, ma anche uno strumento di crescita e di promozione dell'occupazione. Tale strumento di condivisione del rischio contro la disoccupazione, di dimensione europea, favorisce l'implementazione di misure a livello nazionale di carattere strutturale in quanto attenua le fluttuazioni cicliche ed è uno strumento che rende meno costoso e meno «doloroso» l'aggiustamento del mercato del lavoro dentro l'Unione monetaria, assicurando un aggiustamento «dolce» del mercato del lavoro di fronte a *shock* ciclici, in una situazione di assenza del tasso di cambio. L'intervento può essere realizzato a trattati costanti e la sua attivazione si può basare sull'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (relativo al coordinamento delle politiche economiche dell'area dell'euro) e sull'articolo 175, paragrafo terzo, che prevede la possibilità di azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei Paesi membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell'articolo 174 di sviluppo armonioso e di rafforzamento della coesione economica e sociale. Per quanto concerne le risorse, esso può essere costituito con risorse degli Stati aderenti all'area euro, al quale attingere a fronte di *shock* esterni che colpiscono in modo asimmetrico i diversi Paesi dell'Unione monetaria;

a promuovere la definizione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e al sostegno delle attività vaccinali;

a promuovere, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;

a promuovere la definizione di politiche sanitarie comuni ed eventualmente la creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo, Atti parlamentari al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico;

con riferimento alla formazione, alla ricerca e alla cultura:

a sostenere l'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;

ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo del cosiddetto sistema duale della formazione, basato sulla *partnership* tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

a portare a compimento la riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sotto i profili dei regolamenti su programmazione, *governance* e reclutamento del personale;

a mettere concretamente in atto un sistema nazionale della ricerca, che eviti sovrapposizioni e frammentarietà e consenta all'Italia di competere a livello europeo e internazionale;

ad attuare una riforma organica del settore del cinema e dell'audiovisivo;

con riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per sostenere l'evoluzione dell'attuazione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e gli sviluppi della riforma della *governance* economica dell'area dell'euro, evidenziando nelle sedi competenti l'esigenza di rafforzare la visione d'insieme relativa all'area euro e all'Unione europea nel loro complesso così da rafforzare la coerenza delle raccomandazioni indirizzate ai singoli Paesi con le decisioni adottate a livello europeo;

a monitorare l'organizzazione e il funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, sollecitando un orientamento della sua attività consultiva verso la sorveglianza e la valutazione della zona euro nel suo complesso contribuendo all'impostazione di una politica di bilancio rispetto alla posizione dell'area euro nel ciclo economico, la cosiddetta «*fiscal*

stance», così da operare un'efficace funzione di stabilizzazione;

nel dare seguito alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro, salvi i profili di criticità già emersi, a prevedere un modello organizzativo idoneo allo svolgimento in modo innovativo delle funzioni connesse al monitoraggio dei risultati e delle politiche nel campo della competitivita`;

a partecipare attivamente alla fase preparatoria del Libro bianco della Commissione europea per la seconda delle fasi indicate nel Rapporto dei cinque Presidenti, al fine di contribuire all'individuazione e alla definizione delle misure volte a completare l'architettura economica e istituzionale dell'Unione economia e monetaria;

a sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coessenziale, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel Rapporto dei cinque Presidenti; nonché ad opporsi ad ogni ipotesi di valutazione differenziata dei titoli di Stato nella regolazione bancaria;

ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;

a farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'IVA al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali;

a collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; nonché a sostenere la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;

a farsi parte attiva affinché in ambito europeo riprenda e proceda il confronto sulle modalità di una possibile separazione fra attività bancaria e finanziaria degli istituti di credito;

a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei principi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul *bail-in*), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporne eventuali correttivi, pur condividendo la necessità di disporre di un meccanismo di responsabilizzazione finanziaria che superi il sistema di puro salvataggio delle banche con fondi pubblici dei contribuenti. Più in particolare, come anche messo in risalto dalla Banca d'Italia nel corso del negoziato che ha condotto all'approvazione della direttiva, andrebbe garantito che l'eventuale conversione o svalutazione forzosa di titoli di debito debba rispettare i diritti dei creditori e degli azionisti in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tal modo, risulterebbe anche rispettato, sul piano sostanziale, il precetto di cui all'articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

con riferimento ad investimenti, mercato interno e ambiente:

ad indirizzare gli investimenti - sfruttando appieno gli strumenti del Piano Juncker e dei Fondi strutturali - in modo particolare alle infrastrutture dei trasporti e di collegamento (tra cui la strategia «crescita blu» e la strategia adriatico-ionica), nonché all'Agenda urbana europea e alla valorizzazione dei rifiuti in attuazione della strategia sull'economia circolare;

a dare corso alle esperienze di rigenerazione e riqualificazione urbana, integrando tessuto preesistente, patrimonio culturale e politiche di sviluppo;

a intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle insulari, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;

ad attuare in tempi rapidi le azioni già annunciate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e per la trasformazione in senso «*smart*» della società italiana e recuperare il ritardo del nostro Paese rispetto ai *partner* europei, sia in sede nazionale, con lo sviluppo dell'infrastruttura di rete a banda larga e ultralarga e il potenziamento dei servizi digitali della pubblica amministrazione, sia in sede europea, attraverso l'armonizzazione del quadro normativo, l'apertura dei mercati *on line*, l'accesso e l'interoperabilità delle applicazioni, dei servizi e dei prodotti di telecomunicazione. A tal fine, dedicare attenzione prioritaria alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e all'accordo sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

a promuovere un negoziato in sede europea per ottenere il riconoscimento delle autorità portuali come enti pubblici non economici, allo scopo di superare l'annoso problema dei vincoli posti ai finanziamenti pubblici per gli investimenti nei porti, che la Commissione europea equipara erroneamente ad aiuti di Stato a imprese private, assicurando il coordinamento di questa iniziativa con le modifiche legislative indicate nella riforma delle stesse autorità portuali recentemente presentata dal Governo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in merito al Quarto pacchetto ferroviario, ad adottare tutte le misure necessarie a favorire una rapida conclusione dei negoziati relativi al cosiddetto «pilastro politico», al fine di offrire un quadro regolatorio certo a tutti gli operatori del settore ferroviario, con particolare riguardo ai temi della liberalizzazione del mercato, della *governance* del sistema e dei rapporti tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e imprese di servizi; a tal proposito, fissare un periodo di transizione per la totale liberalizzazione dei servizi passeggeri, prevedendo esplicitamente una clausola di reciprocità interna, in base alla quale le imprese provenienti da mercati chiusi non possano competere in quelli liberalizzati, nonché la necessità di definire preventivamente il rapporto tra diritti di accesso al mercato ed eventuali restrizioni - ad esempio in materia di materiale rotabile o clausole sociali di salvaguardia - dovute all'esistenza di obblighi di servizio pubblico, al fine di creare situazioni e regole omogenee nei vari mercati e favorire la concorrenza per il mercato;

con riferimento all'aviazione, a promuovere i negoziati relativi al pacchetto di misure relative al Cielo unico europeo e alla liberalizzazione del settore, definendo con attenzione i criteri per l'integrazione del sistema di *governance* italiano con quello europeo, anche ai fini della doverosa tutela degli interessi nazionali. Con particolare riguardo al pacchetto sull'aviazione civile, nella revisione del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea e nella definizione di un quadro regolatorio per i sistemi aerei a pilotaggio remoto, evitare che le nuove regole dell'Unione possano determinare un abbassamento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi prestati, laddove a livello nazionale siano previsti *standard* più elevati e tenendo conto che le attività di controllo e vigilanza sono comunque svolte in maniera più efficace a livello nazionale;

per quanto attiene al trasporto marittimo, ad assicurare anche in tale settore che le nuove regole di *governance* in fase di definizione a livello europeo non determinino un abbassamento degli *standard* di sicurezza dei trasporti e di qualità dei servizi rispetto a quanto già previsto dagli ordinamenti nazionali;

con riferimento al trasporto stradale, a sostenere, nel quadro delle iniziative che comporranno il preannunciato «pacchetto stradale» della Commissione europea, una complessiva riforma del settore dell'autotrasporto, per l'effettiva armonizzazione della normativa, nonché ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, posto dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010) 389, attraverso un ampio confronto in sede

europea, volto a mettere a punto strategie comuni e a recepire negli ordinamenti nazionali le migliori pratiche degli Stati membri;

ad adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, per tutelare il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geo grafica, nonché per salvaguardare la biodiversità agricola nazionale anche ai fini occupazionali;

a sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

sempre con riferimento al comparto ittico, ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia, con particolare riferimento: all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*total gross weight*); alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita, prevedendo la possibilità di ricorrere a codici partita/lotto, identificati dall'operatore, secondo i protocolli interni di tracciabilità, consentendo in ogni momento la possibilità da parte delle autorità di controllo di verificare la tracciabilità del prodotto; alla considerazione della gestione del prodotto «misto/miscugli » di pesce come produzione primaria, onde evitarne il deprezzamento, creando un apposito sistema di individuazione per tale tipologia di prodotto; alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane; alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati;

ad assumere come priorità quello dell'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico per ridurre consumi ed emissioni;

a valutare l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;

a valutare la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione;

ad adottare specifiche azioni mirate alla riduzione degli sprechi alimentari che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero e la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, sottraendo tali prodotti alimentari allo spreco e alla distruzione e riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti;

ad incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse;

ad investire una quota cospicua dei fondi previsti dal Piano Juncker per potenziare la rete di trasporto su ferro e le reti energetiche di trasmissione e distribuzione e per sostenere la ricerca e l'implementazione di sistemi di accumulo delle energie alternative;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché siano chiarite le definizioni di recupero, riciclaggio, recupero di materia, riempimento, cessazione della qualifica di rifiuto e trattamento prima del conferimento in discarica, allo scopo di assicurare la omogenea applicazione delle nuove direttive sui

rifiuti in tutti gli Stati membri e di garantire l'affidabilità, la confrontabilità e la coerenza dei dati di riciclaggio in tutti gli Stati dell'Unione, oltre che la leale concorrenza fra gli operatori del settore;

con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle politiche migratorie:

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;

a promuovere la rapida attuazione del piano temporaneo sui migranti dell'autunno scorso e a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio;

a sostenere l'intenzione della Commissione europea di presentare, nel marzo 2016, una proposta di regolamento finalizzata a creare, in casi di crisi, un sistema obbligatorio di reinsediamento di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché a stimolare un dibattito approfondito per una complessiva riforma del Regolamento di Dublino, ove ribadire l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;

a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne; nonché, in tale contesto, a contribuire attivamente, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;

ad adoperarsi perché la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e l'Alto rappresentante si impegnino a scongiurare il rischio della sospensione generalizzata del Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone o di una sua limitazione ad un numero ridotto di Stati, prospettive che comprometterebbero in maniera irreversibile il futuro stesso dell'Unione europea;

a sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici;

a facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della procura europea;

a sostenere il progetto legislativo concernente l'istituzione di una procura europea per giungere ad una sua rapida approvazione;

a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della *cyber*-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli *standard* di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;

con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune e al commercio internazionale:

ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché, nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che verrà elaborata dall'Alto rappresentante, attesa per il prossimo giugno, sia dato rilevo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione;

analogamente, ad adoperarsi perché, in occasione della revisione della sua politica di vicinato,

l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, proponendo anche strumenti come un Erasmus del Mediterraneo e una Banca per il Mediterraneo;

con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;

ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED - Operazione SOPHIA;

a mantenere e, se del caso, rafforzare il presidio nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo e Bosnia, in relazione alla recrudescenza delle tensioni interetniche e al diffondersi di fenomeni di radicalizzazione islamica, nonché con riferimento all'aggravarsi della crisi migratoria, rivedendo all'occorrenza i compiti delle missioni dell'Unione europea attive nell'area;

a sviluppare la Politica di sicurezza e di difesa comune, proseguendo nel cammino, indicato dal Trattato di Lisbona, di raccordo con la NATO, in particolare con le seguenti azioni: - sostenere l'elaborazione e l'attuazione del futuro piano d'azione europeo proposto dalla Commissione nel suo programma di lavoro; - rafforzare le missioni militari e civili PSDC, concentrandole geograficamente nelle aree di maggiore interesse strategico per la sicurezza dell'Unione e, ove occorra, aumentando la consistenza del personale impiegato, perseguendo, nei casi in cui sullo stesso territorio insistano missioni a guida NATO o di altre organizzazioni internazionali, l'obiettivo della complementarietà, evitando sovrapposizioni di competenze; - rivedere il finanziamento delle missioni PSDC nella direzione di una maggiore semplificazione, con particolare riferimento al meccanismo ATHENA, nell'intento, anche a Trattati invariati, di aumentare la parte di costi a carico del bilancio dell'Unione, così da garantire maggiore perequazione tra i contributi dei singoli Stati membri;

a favorire, attraverso l'Agenzia europea per la difesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l'approvvigionamento in comune, intensificando il processo di specializzazione delle industrie nazionali, pur salvaguardandone le specificità e il patrimonio di conoscenze;

ad usufruire di provvedimenti come quello di cui alla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che garantisce la possibilità di un'esenzione IVA (ancorché non automatica) per i progetti e i programmi promossi dall'Agenzia europea per la difesa;

a sostenere pienamente l'iniziativa guidata dalla Commissione europea (che vede coinvolta anche l'Agenzia europea per la difesa), volta al finanziamento di progetti per la ricerca orientata alla PSDC, nell'ottica di favorire l'inserimento di fondi esclusivamente dedicati alla ricerca per la Difesa nel prossimo Quadro finanziario pluriennale, e di incoraggiare la redazione di un Libro bianco della Difesa europea che definisca una strategia di lungo termine in materia;

ad esaminare la possibilità di instaurare, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, una cooperazione strutturata permanente, con particolare riferimento alla costituzione di *EU-Battlegroup*, nei termini previsti dal Trattato di Lisbona, affidando, in tal modo, all'Italia il ruolo di principale e attivo promotore di una concreta ed effettiva difesa comune europea;

a valutare con estrema attenzione e prudenza l'eventuale scelta di concedere alla Cina lo *status* di economia di mercato, ai sensi del Protocollo del 2001 sull'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Essa determinerebbe l'abbassamento delle difese commerciali europee nei confronti delle merci cinesi. Al riguardo, si invita le istituzioni europee e il Governo ad effettuare una rigorosa valutazione di impatto, articolata per settore merceologico, che dia la stima dei potenziali effetti positivi o negativi di tale eventuale concessione. Recenti studi, infatti, formulano un giudizio fortemente critico verso la concessione dello status di economia di mercato alla Cina, potendo essa comportare la perdita di 1,7-3,5 milioni di posti di lavoro in cinque anni, con la Germania e l'Italia tra gli Stati membri più colpiti (si veda Robert Scott, *Economic Policy Institute*). Solo all'esito positivo di tale valutazione di impatto, si potrà, se del caso, adottare una decisione positiva, in ogni caso obbligatoriamente accompagnata dal mantenimento della possibilità di adottare misure di difesa

commerciale nei settori sensibili, per un congruo periodo transitorio, per contrastare sovvenzioni statali illegali o tariffe di *dumping*;

ad adoperarsi perché nei contenuti dell'Accordo tra l'Unione europea e gli USA sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in fase di negoziazione, siano pienamente rispettati i principi e valori sanciti dalla Costituzione nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare che siano garantiti i diritti fondamentali dei lavoratori, gli elevati livelli di salute e sicurezza nel lavoro, condizioni di equità e reciprocità in relazione al costo e allo sfruttamento del lavoro, ai regimi fiscali, ai regimi di sostegno alle imprese, alle condizioni di giustizia civile, alla tutela di marchi e brevetti, alla lotta alla contraffazione, alle norme di tutela ambientale e di responsabilità sociale delle imprese;

a adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati su accordi con Paesi terzi prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea basandosi - ed integrandolo - sull'Accordo sugli aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), nonchè affrontando il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni delle denominazioni sul mercato del Paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei Paesi terzi;

a tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell'Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

ad adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di politica comune della pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici.

La Commissione, infine, dando seguito al mandato della LII COSAC di Roma, che aveva chiesto ai Parlamenti nazionali dell'Unione europea di individuare, all'interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea le proposte sulle quali concentrare maggiormente l'attenzione, richiama le seguenti proposte nell'ambito delle nuove iniziative di cui all'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:

agenda per le nuove competenze per l'Europa (iniziativa n. 1);

pacchetto sull'economia circolare (iniziativa n. 3);

revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 (iniziativa n. 4);

attuazione della strategia per il mercato unico digitale (iniziativa n. 6);

pacchetto sull'Unione dell'energia (iniziativa n. 7);

pacchetto sulla mobilità dei lavoratori (iniziativa n. 8);

follow-up della strategia sul mercato unico (iniziativa n. 9);

sistema europeo di garanzia dei depositi bancari/Completamento dell'Unione bancaria (iniziativa n. 15);

follow-up della strategia su commercio e investimenti (iniziativa n. 16);

attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza (iniziativa n. 17);

migliore gestione della migrazione (iniziativa n. 18);

pacchetto sulla gestione delle frontiere (iniziativa n. 19);

proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza (iniziativa n. 23).

ORDINE DEL GIORNO

G1

CANDIANI

Il Senato,

preso atto della Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»;

premesso che:

è una procedura annuale di vera e propria "sessione europea di fase ascendente" che consente potenzialmente al Parlamento di esprimersi nella definizione delle linee di azione politica europea del nostro Paese articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento prioritarie;

l'utilità di una sessione di questo tipo è strettamente correlata alla sua tempestività, alla luce del fatto che i processi decisionali europei sono organizzati in maniera strutturata e rispondono ad una sequenza ordinata. Quest'anno, diversamente dallo scorso, la Relazione programmatica è stata consegnata nei termini, quindi il Parlamento ha ora la possibilità di dare indicazioni che potranno essere accolte;

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie, nonché le iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza. È strutturata in cinque parti dove vengono definiti gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche, le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali;

in base ai dati forniti dalla Commissione nazionale d'asilo, se nel 2014 al 10 per cento dei richiedenti asilo veniva riconosciuto lo *status* di rifugiato, tale percentuale nel gennaio 2016 è scesa al 3 per cento a fronte del 66 per cento dei dinieghi, in altre parole dei richiedenti 190 erano profughi mentre 4.256 clandestini;

riguardo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

si esprime sempre più interesse ed apprezzamento per la proposta, ventilata da più parti e da più tempo, di creare appositi campi in Nord Africa in cui convogliare gli immigrati clandestini che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in modo da permettere ai funzionari incaricati dei Paesi dell'Unione europea di vagliarne le domande e concedere il diritto d'asilo soltanto a coloro che hanno i requisiti per poter accedere alla protezione internazionale;

nella Relazione programmatica il Governo italiano avrebbe intenzione di proseguire il proprio impegno per una migliore gestione della crisi migratoria, secondo una strategia improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca. Si impegnerà per "sensibilizzare" le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo, riforma che potrebbe proprio essere tesa alla creazione di campi nei Paesi di provenienza degli immigrati clandestini,

impegna il Governo in relazione al Programma di partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 ad attuare ogni decisione utile ad abbreviare il più possìbile i tempi - verosimilmente entro 60 giorni - per la verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo, al fine di permettere a coloro i quali viene riconosciuto lo *status* di rifugiato di poter accedere ai benefici a loro spettanti, iniziare un reale programma di integrazione e, di contro, poter rimpatriare - nel minor tempo possibile - coloro i quali, invece, non hanno ottenuto il suddetto riconoscimento.

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare

assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc*. LXXXVII, n. 4)» (Doc. XXIV, n. 59)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

richiamati i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione il 17 febbraio 2016 sull'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56);

valutate le relazioni formulate dalle Commissioni permanenti: 1ª (Affari costituzionali) il 12 aprile 2016, 3ª (Affari esteri) il 12 aprile 2016, 4ª (Difesa) il 12 aprile 2016, 5ª (Bilancio) il 13 aprile 2016, 6ª (Finanze e tesoro) il 13 aprile 2016, 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 aprile 2016, 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 aprile 2016, 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 12 aprile 2016, 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 aprile 2016, 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile 2016, 12ª (Igiene e sanità) il 13 aprile 2016 e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2016,

esprime apprezzamento per l'illustrazione delle azioni di *follow-up*, intraprese dal Governo, relativamente agli atti di indirizzo emanati dalle Camere sui singoli temi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e invita il Governo, *pro futuro*, a dare conto di tale aspetto in modo ulteriormente approfondito e completo, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;

ricorda, al riguardo, che tale aspetto è previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che alla base dei pronunciamenti delle Camere vi è un intenso flusso di documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. In base a tale previsione, su 6.651 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel 2015, quarantasette progetti di atti legislativi e ottanta documenti prelegislativi sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza, e sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere ventotto relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, così contribuendo sostanzialmente, da un lato, ad arricchire il materiale informativo a disposizione delle Commissioni permanenti e, dall'altro, a rafforzare il necessario coordinamento della posizione italiana nel contesto dei negoziati europei;

apprezza gli sforzi di consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, illustrati nella parte quinta della Relazione, in cui si mette in evidenza il rafforzamento del CIAE con l'istituzione della figura del segretario del CIAE (articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115, - legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV), e impegna il Governo a rafforzare ulteriormente, anche in termini di personale, il citato Dipartimento, come struttura centrale di coordinamento della partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, sia nella fase ascendente che discendente della normativa europea, nonche´nella risoluzione dei casi di contenzioso e pre-contenzioso;

ricorda, al riguardo, che nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a ottantanove, in quanto sono state archiviate trentuno procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme europee, e che le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nel 2105, sono diventate quattro;

per quanto concerne le attività concernenti la cosiddetta «*better regulation* », registra l'approvazione dello specifico accordo interistituzionale, il 15 dicembre 2015, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni e di rafforzare le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, garantendo così una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo. In

tale contesto, apprezza come siano state prese in considerazione le preoccupazioni espresse dalla 14ª Commissione, sia con riferimento alle valutazioni *in itinere* sugli emendamenti di natura sostanziale, sia al ruolo dei Parlamenti nazionali;

in materia di istruzione, invita il Governo a dare concreta attuazione alle politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione, nonché a dare adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sfruttando anche il lavoro del cosiddetto «Cantiere AFAM», di cui si raccomanda la conclusione;

invita il Governo a potenziare il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7ª Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame;

nel contesto della ricerca scientifica, ritiene necessario che il Governo prosegua negli sforzi di collaborazione e coordinamento tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione del settore, nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (*European Research Area* - ERA);

invita inoltre il Governo a dare attuazione al programma operativo nazionale (PON) «Cultura e sviluppo», gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

con riferimento alla definizione di una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, ritiene che essa andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

parimenti, ritiene necessario proseguire nel percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e del miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, evidenzia che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, peraltro in un contesto di applicazione del principio del *bail-in*, nell'ambito delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, la cui razionalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

sollecita il Governo a proseguire, in sede europea, nell'impegno volto alla rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo al rilancio della proposta di definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle societa`;

a tale riguardo, ritiene, inoltre, necessario sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile;

con riferimento all'attuazione del Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), di cui il 2015 è stato il primo anno di attuazione, esprime apprezzamento per la positiva attivazione delle istituzioni e dei soggetti interessati, che ha portato, in Italia, ad operazioni del Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) assistite da garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) pari a 1,3 miliardi di euro (7,5 miliardi nell'Unione), per un totale di 7 miliardi di investimenti attivati (50 miliardi nell'Unione), e impegna il Governo a proseguire nella mobilitazione degli investimenti, necessari a far ripartire la crescita;

nel settore delle telecomunicazioni, ribadisce la necessità di portare a compimento con

determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

con riferimento al settore dei trasporti, sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati all'elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

per quanto riguarda l'aviazione, richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto «pilastro politico»;

in materia di trasporto stradale, sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese, da un lato, ad elevare la sicurezza della circolazione e, dall'altro, a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 da parte dei veicoli;

con riferimento al trasporto marittimo, invita a sostenere il rafforzamento della politica marittima integrata dell'Unione;

incoraggia al pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica;

sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

ribadisce la necessità di tenere conto, nelle sedi europee, delle specificita`della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero;

nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, sollecita il Governo alla prosecuzione dell'impegno per l'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* del quadro per le politiche dell'energia e del clima dell'Unione europea per il periodo dal 2020 al 2030 per il clima e l'energia, fissati dal Consiglio europeo del 23 ottobre 2014;

evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia, eventualmente estendendo al mercato dell'energia il modello di coordinamento interistituzionale già adottato in materia di cultura;

impegna il Governo a sostenere, in sede europea, l'introduzione - all'articolo 7, relativo al *made in* , della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) - dell'obbligo di indicazione di origine per i prodotti non agricoli che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi attivamente, in sede europea, nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del cosiddetto «sistema di Dublino»;

ritiene, al riguardo, che i meccanismi europei di ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 160.000 persone in due anni (decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015 e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015) e di reinsediamento di 22.504 persone in due anni (conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2015), che peraltro

riguardano unicamente i richiedenti asilo e non l'ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere considerate sufficienti per considerare rispettato il principio di solidarieta`e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (*burden sharing*), di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed invita pertanto il Governo a promuovere l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori;

con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671), ribadisce quanto già sottolineato dalla Commissione Affari costituzionali il 9 marzo 2016 in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare: sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato; sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); sull'opportunità di escludere esplicitamente dalla proposta di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

sostiene la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (COM(2015) 625), nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali;

esprime preoccupazione anche per la stabilità del sistema economico-finanziario, in conseguenza dei diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e della risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria;

con riferimento ai fenomeni migratori, impegna il Governo a proseguire con forza, in sede europea, l'azione diretta a sostenere il nesso «migrazione-sviluppo», già sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, sfociato poi nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)240), nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice Unione europea-Africa di La Valletta (Malta);

impegna il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito - in sede europea - ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato (PEV), approvata dalla 3ª Commissione del Senato il 16 giugno 2015 (Doc. XVIII, n. 94), in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;

impegna, inoltre, il Governo a favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico alla Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici;

impegna, infine, il Governo a consolidare e a proseguire la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), alla luce degli indirizzi già formulati nella risoluzione del 17 febbraio 2016 sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. XXIV, n. 56).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2228 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, comma 1, delle parti introdotte dalla Commissione di merito con l'accoglimento dell'emendamento 10.2 (testo 2), ovvero alla previsione di una copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalle lettere *b)* e *c)* in quanto quella prevista non è assentibile.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201, 7.202, 17.200, 18.200, 18.201, 18.202, 23.200, 24.200, 24.201, 24.202, 26.200, 29.200, 29.201, 30.200, 30.201, 30.202, 30.204, 30.205, 30.206, 31.201, 32.200, 34.200, 3.200, 8.200, 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 37.200, 37.201, 37.202, 12.200 e 26.201.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.200.
II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.202 (testo 2) e 30.300.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 12.300.
Il parere sull'emendamento 23.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazione:
Disegno di legge n. 2228:
sull'emendamento 15.300 e sull'articolo 15, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'articolo 19, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Conte, Conti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Fedeli, Floris, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibilia, Silvestro, Torrisi, Valentini, Verducci, Vicari, Zavoli e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito Stefano, per attività dell'8a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 aprile 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM (2016) 82 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 124).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 4 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 3 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM (2016) 128 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 125).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297), la 10a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 7 giugno 2016.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 27 aprile 2016, ha trasmesso copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2016.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 756).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio
Disposizioni in materia di confessioni religiose di minoranza acattoliche (2363)
(presentato in data 04/5/2016);
senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio
Istituzione del presidio di pronto soccorso per i cittadini provenienti da aree extra-Schengen all'interno dei dipartimenti d'emergenza e accettazione (DEA) (2364)
(presentato in data 04/5/2016);
senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio
Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari (2365)
(presentato in data 04/5/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/05/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Lo Moro Doris ed altri
"Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali" (1932).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 14 aprile 2016, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dal Garante del contribuente per l'Emilia Romagna (Atto n. 757).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:
dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernente la Sessione europea 2016. Indirizzi relativi

alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 82);
dalla regione Lombardia, in merito alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche" . Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 83).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Molinari e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02819 del senatore Barozzino ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 aprile al 3 maggio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127
BUCCARELLA ed altri: sulla valorizzazione del museo provinciale di Lecce all'interno del polo museale regionale della Puglia (4-04317) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per il beni e le attività culturali ed il turismo*)
CATALFO ed altri: sul mancato adempimento degli obblighi del gestore Acquaenna SpA nella provincia di Enna (4-02191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
DE POLI: sulle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche in Veneto, all'inizio del 2014 (4-01618) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
MANASSERO: sulla chiusura al pubblico dell'archivio di Stato di Cuneo (4-04670) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
SANTINI, FILIPPIN: sugli effetti dell'alluvione tra Vicenza, Verona e Padova del 16 maggio 2013 (4-00239) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
SERRA ed altri: sulla gestione del servizio idrico, specialmente in Sardegna (4-00191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
Interrogazioni
CAPACCHIONE, CUOMO, DE CRISTOFARO, RICCHIUTI, SOLLO, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Comune di Portici (Napoli) provvedeva con determina dirigenziale n. 937 del 7 ottobre 2015 all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese CCC - Lande della gara per la riqualificazione del lungomare di Portici, cosiddetto *waterfront*;
nel corso delle successive settimane, con articolate denunce ed esposti alla Prefettura di Napoli nonché all'Anac, venivano evidenziate e documentate diverse illegittimità ed irregolarità nella gara, tra cui la mancanza della certificazione antimafia della ditta Lande Srl e delle imprese subappaltatrici che, peraltro, avevano lavorato in assenza di autorizzazione degli uffici comunali;
la recente sentenza n. 5256 del Consiglio di Stato III Sezione del 17 novembre 2015 ha stabilito con chiarezza il principio giurisprudenziale secondo cui la scadenza dei requisiti non integra alcuna proroga automatica, determinando a tutti gli effetti l'assenza per la ditta della necessaria certificazione antimafia;
considerato che:
la Lande Srl risultava aver presentato domanda di iscrizione nella *white list* della Prefettura di Napoli ma, significativamente, la domanda, a tutt'oggi, non risulta ancora evasa e pertanto al Comune di Portici non è ancora pervenuta alcuna certificazione antimafia;
agli esiti di accesso agli atti e acquisizione degli stessi da parte di alcuni consiglieri comunali di Portici, si verificava la circostanza che all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese, alla data del 29 dicembre 2015, era stato riconosciuto uno stato di avanzamento dei lavori per circa 400.000 euro e che il giorno successivo, ovvero il 30 dicembre 2015, tale importo veniva bonificato

alle ditte;
tuttavia, da ulteriori verifiche effettuate sul cantiere e sui registri ivi depositati, emergeva che, invece, i lavori realmente eseguiti non raggiungevano un quarto di quelli pagati, fatto questo confermato anche da note del dirigente dell'ufficio tecnico che riscontrava un "indebito pagamento" alle ditte e attestava che "l'importo maturato dalle imprese, alla data del 30/12/2015, risulta inferiore a quanto liquidato e predeterminato all'art. 30 del contratto di appalto Rep. n. 6795 del 29/12/2015"; nelle medesime note veniva inoltre intimata alle ditte la restituzione di 263.082,31 euro e di 175.388,21 euro maggiorate dell'interesse legale dalla predetta data fino all'effettiva restituzione, fino a procedere all'annullamento in autotutela della determina di liquidazione dello stato di avanzamento lavori illecitamente pagato;
rilevato, inoltre, che:
il secondo firmatario del presente atto, in data 24 febbraio 2016, inviava al prefetto di Napoli una nota con cui venivano evidenziate e segnalate alcune anomalie in ordine alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del *waterfront* di Portici;
in particolare, nella nota, a cui a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta, si rappresentava e documentava che la ditta esecutrice dei lavori (il Consorzio cooperative costruzioni CCC con Lande SpA) risultava tre le imprese debitamente denunciate dall'ANAS per difetto di esecuzione di alcune opere stradali in Sicilia, una vicenda sui cui la Procura della Repubblica competente ha aperto un'inchiesta per crollo colposo; si segnalava, inoltre, che sulla medesima società CCC la Procura della Repubblica di Napoli aveva avviato delle indagini per turbativa d'asta e corruzione, per la realizzazione della caserma dei Carabinieri di Ercolano (Napoli), nonché si rilevava la sua presenza nel "Sistema Sesto" e nello scandalo "People Mover", per i quali si stanno svolgendo i relativi processi;
in data 27 aprile 2016, la ditta Lande Srl veniva coinvolta in un procedimento giudiziario in Campania e veniva tratto in arresto uno dei titolari, Marco Cascella, per reati integranti la corruzione in ordine alla progettazione e l'esecuzione dei lavori del "palazzo Teti Maffuccini" a Santa Maria Capua Vetere;
dalla cronaca su alcuni quotidiani nazionali la Direzione distrettuale antimafia avrebbe indicato la società come vicina al *clan* "Zagaria" e sarebbe arrivata perfino a rappresentarla come affiliata alla stessa famiglia camorristica;
lo stesso senatore inviava nuova nota alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di Napoli per sollecitare un riscontro alla nota del 24 febbraio 2016 e al contempo trasmetteva, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza e responsabilità, un referto di irregolarità di gestione *ex* art. 239, comma 1, lett. *e)*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, redatto ed inoltrato dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Portici alla Procura della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Campania, in ordine all'appalto;
con questa ultima nota, si ribadiva, pertanto, l'allarmante sequenza di procedure irregolari nella gestione e nell'affidamento di lavori pubblici nel comune di Portici, che, come rappresentato dagli organismi di controllo, determinano gravi danni al pubblico erario con precise e circostanziate responsabilità amministrative;
a seguito di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, veniva disposto il sequestro di parti dell'area di cantiere e l'Anac stessa, per il tramite della Guardia di finanza, disponeva un accesso agli uffici comunali per acquisire tutta la documentazione relativa alla gara e al primo stato di avanzamento dei lavori;
agli atti degli uffici per i lavori pubblici (PIUEUROPA) del Comune di Portici non risultavano acquisite le previste certificazioni antimafia per la Lande Srl;
la mancanza di certificazione antimafia rappresenta un'evidente violazione di legge e di concreta infiltrazione malavitosa nell'ente comunale;
si sottolinea ancora il pesante coinvolgimento di uno dei titolari della ditta Lande Srl in vicende giudiziarie per associazione a delinquere di stampo mafioso, vicenda denominata "Medea", ed in ultimo in quella della DDA di Napoli sul Comune di S.Maria Capua Vetere che vede sottoposto ad un ordine di custodia cautelare del gip Anna Laura Alfano uno dei titolari (in effetti il proprietario di fatto) della Lande Srl, Marco Cascella,

si chiede di conoscere:
quali siano le motivazioni della perdurante inerzia degli uffici territoriali del Governo e del prefetto di Napoli nel riscontrare precisi quanto circostanziati esposti su vicende afferenti alla regolarità delle procedure e alla liceità amministrativa in ordine agli appalti e all'espletamento dei lavori connessi;
quali siano i motivi che impediscono al prefetto di Napoli, dopo 6 mesi dall'affidamento di pubblici lavori, di concludere il procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione antimafia o per l'applicazione dell'interdittiva antimafia nei confronti della ditta Lande Srl;
se le Prefetture campane abbiano attivato le verifiche per le certificazioni antimafia della ditta Lande Srl;
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per la perdurante mancanza di certificazione antimafia della Lande Srl che prosegue nella gestione ed affidamento di appalti pubblici in diverse zone del Paese e con diverse stazioni appaltanti, determinando patologie degenerative nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici e nel tessuto imprenditoriale del Paese.
(3-02827)
MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
alla fine degli anni '80, i principali soggetti politici e sociali concordavano che l'autostrada Asti-Cuneo era una priorità, non solo per il Piemonte, ma per l'intero Paese e partirono le iniziative per realizzarla;
due società mostrarono interesse alla realizzazione dell'infrastruttura: Satap, di cui una quota importante era in mano alla famiglia Gavio, e Si.Tra.Ci, un consorzio nato per la realizzazione del traforo del Mercantour e altre opere viarie; una situazione di concorrenza che avrebbe permesso allo Stato e al contribuente di ottenere le condizioni migliori; il direttore *pro tempore* dell'Anas, Morando Mancini, in accordo con il Ministro dei lavori pubblici, Emilio De Rose, che per statuto era presidente Anas, stabilì, invece, che potevano essere chiamati alla realizzazione di nuove autostrade solo società che già gestivano autostrade; decisione chiaramente anticoncorrenziale, che nel caso della Asti-Cuneo diede luogo a una situazione di ditta necessitata: la Satap;
il 27 settembre 1990 l'Anas e la Satap stipulavano un atto aggiuntivo alla convenzione della Torino-Piacenza, approvato con decreto interministeriale del 5 aprile 1991 del Ministro dei lavori pubblici, Giovanni Prandini, in base alla quale la società autostradale, che aveva già ottenuto l'incarico di costruire quella tratta, otteneva l'autorizzazione dello Stato a realizzare l'autostrada Asti-Cuneo; la convenzione prevedeva interventi pubblici per 35 miliardi di lire;
tale nuova via avrebbe però ridotto gli incassi dell'autostrada Torino-Savona, poiché una parte del suo traffico si sarebbe poi spostata sulla Asti-Cuneo; gli azionisti della Torino-Savona esercitarono la loro influenza e venne così trovato un accordo, molto conveniente, sia per loro, sia per la Satap, ma non per gli automobilisti: la Asti-Cuneo (direzione nord est-sud ovest) dovrà correre per un tratto sulla Torino-Savona (direzione nord-sud); per Satap si tratta di costruire 15 chilometri di autostrada in meno, mentre la Torino-Savona avrà 29 chilometri di percorrenza, con relativo pedaggio, di ogni mezzo della Asti-Cuneo; gli utenti, invece, con quei 29 chilometri, si avvicineranno a Cuneo (o ad Asti) di solo 11 chilometri;
tale situazione era pur sempre preferibile all'assenza dell'autostrada Asti-Cuneo e le aspettative della popolazione e delle aziende di quell'area restavano alte e positive; ma, a partire dal 1994, l'Anas riferiva al Ministero dei lavori pubblici di comportamenti della Satap contrastanti sia con la legge base sulle concessioni del 1971, sia con le disposizioni della convenzione, fra cui l'acquisizione di partecipazioni in società aventi fini estranei alla costruzione e alla gestione di autostrade;
il Consiglio di Stato, con parere del 13 giugno 1998, invitava il Ministero dei lavori pubblici a valutare l'esistenza di tali comportamenti ed a trarne le conclusioni;
sono trapelati più volte i dissensi tra l'Anas (che ancora oggi detiene il 35 per cento della società Progetto Autostrada Asti-Cuneo SpA) e la società del gruppo Gavio (oggi proprietaria del 60 per cento) su proroga delle concessioni, piano finanziario, ammontare dei contributi dello Stato alla Satap, costo totale dell'investimento;

rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:
il 2 dicembre 1999 nel corso del consiglio di amministrazione dell'Anas, nel momento in cui si doveva iniziare la realizzazione dell'opera, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo Anas, sollevava dubbi di legittimità in merito alla concessione della tratta Asti-Cuneo, rilevando che la concessione stessa appariva in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale;
il Ministro dei lavori pubblici, Willer Bordon, anche in presenza delle sollecitazioni che provenivano dalle parti interessate, nonostante la dichiarazione del magistrato della Corte dei conti, con una sua direttiva del 16 febbraio 2000 ribadiva la validità del V atto aggiuntivo ed invitava l'Anas a perseverare nel rapporto con la società autostradale; la direttiva che impartiva il Ministro all'Anas veniva interpretata come un vero e proprio ordine, e come tale ritenuto dallo stesso magistrato illegittimo, tenuto conto del fatto che la legge attribuisce al Ministro dei lavori pubblici poteri di "alta vigilanza sull'Anas e non di gestione";
in conseguenza di questa presa di posizione del magistrato della Corte dei conti, il Ministro dei lavori pubblici il 19 aprile 2000 inoltrava richiesta ufficiale di parere al Consiglio di Stato;
il Consiglio di Stato, con parere n. 487 del 10 maggio 2000, rilevava che la convenzione, "nonostante siano passati dieci anni dalla sua operatività, non risulta essere stata mai posta in essere" per una serie di motivi, tra cui contestazioni mosse dall'Anas alla concessionaria, le richieste di incremento dei finanziamenti pubblici di ben 840 miliardi di lire (a fronte dei 35 previsti nella convenzione), "vicende penali in cui sono coinvolti, tra gli altri, soci ed amministratori della Satap, dubbi di legittimità della stessa convenzione aggiuntiva del 1990 con riferimento alla normativa comunitaria" e altro ancora; il Consiglio di Stato notava come l'ente concedente, cioè l'Anas, "ha avviato una serie di iniziative, peraltro di segno e contenuto incerto, tese al rinnovo della convenzione (…) anche come strumento transattivo delle controversie in corso, non meglio specificate"; notava che l'assegnazione delle concessioni autostradali deve essere "sottoposta al regime della procedura ad evidenza pubblica"; affermava poi che il rapporto concessorio non aveva mai avuto concreta attuazione "anche per colpa del concessionario, in relazione agli inadempimenti, richieste di ulteriori finanziamenti, ritardi e vicende penali ci cui egli è stato ed è il protagonista"; il Consiglio di Stato riteneva poi ingiustificato il collegamento tra la realizzazione della Asti-Cuneo con la concessione dell'autostrada Torino-Piacenza, poiché mancano gli indispensabili elementi della complementarietà e dell'accessorietà, facendo presente che, ove le nuove autostrade fossero generalmente considerate come accessorie a tratte precedenti, alle quali possano collegarsi, si potrebbe determinare una situazione di oligopolio in favore dei pochi concessionari originali;
il Consiglio di Stato ritenne pertanto illegittimo il V atto aggiuntivo, che dava mandato alla Satap di realizzare anche l'autostrada Asti-Cuneo, perché l'opera era stata affidata a trattativa privata tra Anas e Satap, mentre l'Europa imponeva gare di appalto di evidenza pubblica (segnatamente la direttiva 89/440/CEE, "Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva n. 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici"), e suggerì esplicitamente al Ministro dei lavori pubblici 2 soluzioni alternative: l'annullamento d'ufficio del solo V atto aggiuntivo, oppure la dichiarazione di decadenza della Satap dalla stessa concessione originaria, cioè la Torino-Piacenza, ritenendo dubbia la legittimità della direttiva ministeriale in senso contrario del 16 febbraio 2000;
nel frattempo, a conferma di quanto espresso dal Consiglio di Stato, a giugno 2000 la società concessionaria della Asti-Cuneo aveva presentato solo 2 progetti esecutivi su 13;
il Governo decideva pertanto di annullare il V atto aggiuntivo e consentire la prosecuzione dell'opera; a tal fine, nell'estate del 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuliano Amato, firmò un protocollo d'intesa a Torino, in cui si prevedeva la risoluzione della concessione alla Satap, accompagnata dalla rinuncia da parte della società autostradale a presentare ricorso contro il provvedimento; la Satap si impegnava, tra l'altro, alla prosecuzione dei lavori sul lotto Massimini-Perrucca e alla conferma della progettazione di tutta l'opera; in cambio veniva prorogata dal 2005 al 2017 la concessione per la Torino-Piacenza (Satap), di cui 6 anni indicati per la revoca della Asti-Cuneo;

insomma, invece di una sanzione per le varie responsabilità della Satap, rilevate anche dal Consiglio di Stato, arrivò la proroga della concessione su una delle più lucrose autostrade d'Italia; come se non bastasse, l'Anas pagava alla Satap circa 100 miliardi di lire per i progetti già redatti; sembrava però che almeno si fossero liberate le mani per realizzare finalmente l'opera;

considerato, altresì, che:

il 31 luglio 2000 l'Anas è formalmente incaricata di realizzare la Asti-Cuneo con normali gare di lavori pubblici;

nel luglio 2001 la Commissione europea insiste per avere chiarimenti dal Governo italiano sulle aggiudicazioni delle concessioni autostradali, in particolare per la Asti-Cuneo, per cui l'affidamento "non sembra corrispondere alle regole dell'Unione europea, che prevedono la trasparenza di una gara di appalto";

nel maggio 2003, a quasi 3 anni dall'incarico ricevuto, l'Anas annunciava che avrebbe bandito una gara europea per la ricerca di soci privati per costituire una SpA, che finanziasse circa il 65 per cento del costo delle opere, con il compito di completare la realizzazione e la gestione dell'autostrada a pedaggio Asti-Cuneo; il bando veniva pubblicato il 5 luglio successivo;

sembrava normale che Satap-gruppo Gavio non potessero partecipare a tale gara, poiché era stata loro revocata la concessione e avevano redatto progetti e si trovavano perciò avvantaggiata; invece venne loro consentito di partecipare e vinsero la gara, poiché le altre società prequalificate o si astennero dal presentare proposte, ritenendo le condizioni contenute nel bando non remunerative o, per le stesse ragioni, proposero condizioni assai più onerose per lo Stato rispetto a Satap-Gavio;

salve le forti anomalie pregresse, poteva sembrare una vittoria del principio di concorrenza, dove prevale chi offre le soluzioni migliori, a vantaggio dello Stato e dei cittadini; la realtà si dimostrerà però diversa;

solo il 29 settembre 2005, a oltre 5 anni dall'incarico ricevuto, una disposizione del presidente dell'Anas aggiudicava definitivamente il procedimento concorsuale e occorrevano poi altri 5 mesi perché fosse costituita, il 1° marzo 2006, la società Progetto Autostrada Asti-Cuneo; la convenzione unica tra Anas e la società, intervenuta solo il 1° agosto 2007, parla poi di un ritardo di circa un anno rispetto a quanto previsto in sede di gara, ritardo, le cui cause non sono menzionate, ma, si afferma, non sono imputabili alle parti; viene tuttavia citato il fatto che un'altra convenzione era stata stipulata, ma "non ha avuto efficacia";

si cita poi il fatto che il bando di gara prevedeva la costituzione di una società di progetto con un capitale di 200 milioni di euro, di cui 70 da sottoscrivere da parte dell'Anas e il resto da parte del socio privato e che la quota dell'Anas, oltre ad ulteriori 200 milioni di contributo pubblico, oltre IVA, assicurati da 5 contratti di finanziamento, mentre non viene menzionato analogo adempimento, per quanto riguarda i 130 milioni a carico del socio privato;

un passaggio della complessa convenzione informa che essa è stipulata "a titolo transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalla società", ma non si capisce a quale problema potessero riferirsi la transazione e le pretese, cui peraltro fa cenno il punto 1.3 della convenzione stessa, visto che la convenzione precedente, si dice, non ha avuto efficacia;

la convenzione prevede inoltre un piano economico-finanziario vincolante e sanzioni dettagliate per il ritardo nella realizzazione dei lavori previsti;

il 9 marzo 2016, nel corso dalla sua audizione informale presso la l'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato l'ingegner Umberto Tosoni, amministratore delegato della società Asti-Cuneo, ha riferito diverse importanti circostanze, tra le quali: 1) il ruolo di controllo, garanzia e trasparenza attribuito all'Anas nell'ambito della società; 2) il progetto sarebbe iniziato nel 1995-1996, benché l'atto aggiuntivo alla convenzione con Satap risalga al 27 settembre 1990; 3) nonostante l'aggiudicazione della gara indetta nel 2003 sia avvenuta nel settembre 2005, la convenzione è stata resa efficace solo nel febbraio 2008; 4) vi è stato un aumento di costi fino al 276 per cento sui singoli lotti realizzati: il lotto 1.4.3, Castelletto-Stura, è passato da 100 a 170 milioni, il lotto 1.5, Cuneo-strada statale 231, da 65 a 120 milioni, il lotto Rocca Schiavino-Isola d'Asti da 8,5 a

32 milioni; in totale sono previste spese aggiuntive di circa 800 milioni, cioè l'81 per cento più del previsto nella gara; 5) rispetto ai lavori per 988 milioni previsti nell'offerta vincente in sede di gara, ne sono stati completati solo per 240 milioni, dunque meno di un quarto, ma con il costo di 470 milioni; in altri termini, si sono completati lavori corrispondenti a meno della sola cifra conferita dallo Stato attraverso l'Anas, mentre gli incassi vanno in gran parte al socio privato; 6) dei 18 lotti, di cui è costituito il progetto, 7 erano già stati realizzati dall'Anas prima della costituzione della società Asti-Cuneo, 6 sono stati completati da quest'ultima e 5 restano da realizzare, ma si tratta della parte più impegnativa e costosa: le tangenziali di Cuneo e Asti, la galleria sotto Alba e il Tanaro e quella di Verduno; il costo previsto originariamente per quanto non ancora realizzato era di 748 milioni, ma al momento si sta attestando ben sopra il miliardo e 300 milioni; 7) per la galleria di Verduno, il cui costo era stimato in 233 milioni, si rileva oggi un costo ulteriore di almeno 300 milioni; ci sarebbe stato un ricorso al Tar su questo punto, che però sarebbe stato respinto; simile sarebbe la situazione per il lotto 1.6, dove da 64 milioni si sarebbe arrivati a 140 milioni, confermati da una sentenza del Tar; 8) i lavori su tale lotto sarebbero ora fermi non per colpa della società; 9) i maggiori costi sostenuti e previsti dovrebbero essere oggetto di un negoziato che non è mai iniziato, ma al quale la società di dice pronta;
considerato che:
il mancato completamento dell'autostrada Asti-Cuneo ha da anni effetti fortemente negativi, valutati da Confindustria locale in centinaia di milioni di euro, su una vasta area del Piemonte ed è ormai noto come uno dei più clamorosi fallimenti nella politica statale;
la società, nella sua recente audizione al Senato, attribuisce tutti gli abnormi aumenti di costo all'entrata in vigore di nuove norme su gallerie, viadotti, terre e rocce da scavo, misure antisismiche, nonché alla scadenza dei vincoli predisposti, all'aggiornamento dei listini e alla necessità di chiedere nuove valutazioni di impatto ambientale e alla richiesta di opere compensative;
le norme indicate come cause principali dell'aumento dei costi hanno interessato anche tutte le altre analoghe infrastrutture in costruzione nello stesso periodo, senza dar luogo a simili aumenti di prezzo, ma ad adeguamenti mai superiori al 10 per cento,
si chiede di sapere:
per quale motivo siano occorsi 3 anni all'Anas per bandire la gara del 2003;
quali siano le cause per cui sono passati ben 29 mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara all'operatività dell'aggiudicazione stessa, dal settembre 2005 al febbraio 2008;
se il capitale della società Asti-Cuneo sia stato versato, sia dal socio privato, sia dall'Anas e in quali importi;
quale contenzioso e quali pretese dovevano essere transate nella convenzione del 2007;
quale sia la convenzione precedente, citata dalla convenzione del 2007, e perché non abbia avuto efficacia;
in che modo l'Anas abbia fronteggiato il lievitare dei costi, quale sia stata la sua azione presso il Tar in occasione dei ricorsi, perché non si sia appellato al Consiglio di Stato, di fronte a sentenze totalmente sfavorevoli;
quali risorse finanziarie siano state immesse nella società Asti-Cuneo e da chi; quale quota dei proventi sia andata all'Anas;
se corrisponda al vero che i lavori per la galleria del Verduno sono fermi per colpa del Ministero;
quali passi siano stati compiuti dal Ministro in indirizzo per porre un limite alla lievitazione dei costi;
in quale modo intenda dare copertura ai maggiori costi sostenuti e se intenda venire ancora una volta incontro al socio privato della Asti-Cuneo, attraverso la proroga di concessioni su altre tratte, come quella sulla Torino-Piacenza, sulla quale infatti la gara avrebbe già dovuto essere bandita, essendo in scadenza soltanto tra un anno;
se non ritenga doveroso, a fronte del palese e ampio sforamento di tempi e costi, revocare la concessione e procedere a una nuova gara, con i dovuti aggiustamenti tecnici per rendere effettivamente completabile l'opera.
(3-02828)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FASANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

con legge regionale del Lazio n. 4 del 2013, le competenze istituzionali conferite a Laziosanità azienda sanitaria pubblica con legge regionale n. 16 del 1999 sono state trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale e al Dipartimento di epidemiologia della ASL RmE;

la stessa legge per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, prevedeva che la Regione e la ASL RmE, subentrando nella titolarità dei rapporti stessi, si sarebbero impegnate a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 17 dicembre 2013, sono state individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità trasferite;

con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 25 marzo 2014, e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2014-2016, in base al quale l'amministrazione ha stabilito, tra le altre cose, di voler procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125;

con protocollo d'intesa riguardante le procedure volte a favorire il superamento del precariato del personale dell'ex Laziosanità stipulato in data 22 luglio 2014, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno concordato: "di individuare, previa verifica delle condizioni per la sua applicazione nell'art. 4, comma 6-quater del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 1, comma 529, della legge 22 dicembre 2013, 147 (legge stabilità 2014)", al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato proveniente dall'ASP che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge. A tale fine l'amministrazione si impegna ad attivare i conseguenti adempimenti;

con determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19191, si è proceduto ad una ricognizione del personale in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*;

da tale ricognizione, è emerso che risultano avere i requisiti richiesti, e sono, alla data odierna, in attesa di stabilizzazione, 86 persone aventi i seguenti profili: categoria B1: profilo amministrativo 4, profilo tecnico una. Totale: 5 unità; categoria C1: profilo amministrativo 39, profilo tecnico 39. Totale: 45 unità, e categoria D1: profilo amministrativo 5, profilo tecnico 14, profilo socio-sanitario 11, profilo umanistico documentale 5, profilo informatico una. Totale: 36 unità;

considerato che con sentenza n. 2833/2016 pubbl. il 22 marzo 2016 RG n. 24745/2015 il Tribunale del Lavoro, Sezione di Roma, rigettando il ricorso di alcuni lavoratori ex ASP ha motivato sostenendo che "alla luce della memoria della Regione appare superata la questione relativa alla sussistenza in astratto di un diritto dei ricorrenti all'assunzione, basato, a dire dei ricorrenti stessi, sul verbale di conciliazione del 18.12.08 dell'ASP, sull'accordo tra l'ASP e le OO.SS. del luglio 2012, sulla decisione 184/2012 di recepimento dell'accordo, sull'art. 4 comma 6 quater Dl 101/2013, sulla delibera n. 139/2014 di approvazione da parte della Regione della programmazione del fabbisogno triennale con contestuale decisione di stabilizzare il personale di cui all'art 4 e 6 quarter L 125/2013, sulla determina n. 19191 del 30.12.2014 in cui la Regione affermava di voler procedere alle assunzioni a tempo indeterminato e si allegava un elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'assunzione. La Regione, infatti, pur richiamando la sentenza del Tar Emilia Romagna del 30.04.2015, assumeva che la stessa si era impegnata a dette assunzioni richiamandosi agli atti indicati nell'esposizione in fatto e di aver iniziato le procedure, ma di essere stata costretta ad interromperle per effetto della L. 190 del 23.12.2014";

constatata la bozza di protocollo di intesa presentata alle organizzazioni sindacali in data 21 aprile 2016 con cui si intende procedere alla ripresa dei percorsi di stabilizzazione del personale ex ASP con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali del biennio 2017-2018 con le procedure

previste dall'art. 4, comma 6-*quater* , citato che permetterebbero l'assunzione di sole 47 unità sulle 86 previste,
si chiede di conoscere:
se ai Ministri in indirizzo risultino le ragioni di tale decisione, affinché si chiariscano i motivi per cui il nuovo piano di stabilizzazione proposto alle organizzazioni sindacali non contempli l'assunzione di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
quali risultino essere i criteri di preferenza dei 47 prescelti, visto che tutti partono da un criterio univoco di selezione;
se risulti quale sia il criterio assunto e il motivo per il quale non si sia proceduto alle assunzioni con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali dell'anno precedente, partendo dall'anno 2013, invece che a ridosso della scadenza contrattuale, che tra l'altro viene utilizzata come arma di ricatto nel protocollo d'intesa del 21 aprile 2016, come se, senza la firma di tale accordo, non si potesse concretizzare la proroga al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale ex Laziosanità ASP.
(3-02826)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
RICCHIUTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'art. 1 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, ha sancito il diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente dal grado di disabilità e dallo stato di disoccupazione, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria di beneficiari e con preferenza a parità di titolo;
tali soggetti sono coloro che riportano un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione o di fatti delittuosi commessi dalle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, purché non abbiano concorso al reato, nonché in conseguenza della partecipazione ad operazioni di prevenzione e repressione di tali fatti, compresi i cittadini cui sia stato legalmente richiesto di prestare assistenza agli ufficiali ed agenti impegnati in tali operazioni (art. 1 della legge n. 302 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 407 del 1998);
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, possono essere assunti per chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e nei ruoli dei Ministeri anche fino all'ottavo livello retributivo, nel limite del 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo livello;
il diritto al collocamento obbligatorio, compresa la possibilità di assunzione con chiamata diretta nominativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998; art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è previsto anche in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli conviventi a carico di coloro che siano rimasti permanentemente invalidi, purché tale diritto sia esercitato in sostituzione dell'avente diritto (che pertanto, non deve aver usufruito di precedenti atti di avviamento obbligatorio);
anche le categorie di familiari, quindi, sono iscritte ed avviate con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titolo prescindendo dai requisiti della disoccupazione e della minore età, a differenza di quanto avviene per gli altri familiari delle vittime di guerra del servizio e del lavoro;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, recante il regolamento per l'attuazione della legge n. 68 del 1999, precisa i criteri di iscrizione alle liste di collocamento con riferimento ad alcuni beneficiari, il tutto con esclusivo riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e ai soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998;
nello specifico, l'art. 1, comma 2, stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del diritto del lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento: i soggetti di cui all'art 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999; i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione; precisa che i coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di servizio, di guerra o di lavoro, possono iscriversi solo in sostituzione all'avente diritto (si riferisce ai

soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999); precisa che i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 (compresi il coniuge, i figli superstiti, oltre ai fratelli se unici superstiti e conviventi a carico) possono iscriversi in via sostitutiva all'avente diritto;
il successivo comma 3 precisa che orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento, se minori di età al momento della morte del genitore, o al momento in cui il genitore è stato riconosciuto rientrante nella prima categoria della tabella annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Tali soggetti sono considerati minori sino a 21 anni se studenti di scuola superiore e sino a 26 se studenti di università;
la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha esteso progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le altre vittime del dovere, individuandole distintamente (art. 1, commi 562,563,564 e 565);
il comma 563 recita: "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità";
il successivo comma 564 equipara a tali soggetti "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative";
il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 ha esteso i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere, tra cui l'assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, *ex* art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998;
infatti, gli artt. 1 e 4 indicano tra i benefici e le provvidenze, da estendere in favore delle vittime del dovere, quelli stabiliti dalla legge n. 407 del 1998; in particolare l'art. 4 stabilisce l'estensione in favore delle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, citato;
quindi le vittime del dovere, così come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e loro congiunti hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio, indipendentemente dal grado di disabilità dell'avente diritto, dallo stato di disoccupazione e dalla minore età e godono del diritto al collocamento obbligatorio, con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titoli, rispetto alle altre categorie;
considerato che:
nonostante l'esistenza della normativa citata in materia di diritto al collocamento obbligatorio, nella prassi rimangono delle gravi ed ingiuste disparità applicative, derivanti dalla frammentarietà degli interventi legislativi, dalla scarsa conoscenza della peculiare normativa da parte degli enti governativi periferici e della mancata collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel dare riscontro a richieste di chiarimenti spesso inoltrate al dicastero da parte degli operatori del settore;
tali lacune sono emerse, in particolare, nell'attività svolta nel corso degli anni dall'Associazione vittime del dovere *onlus* di Monza che, nell'intento di tutela, sovente si è scontrata con diverse problematiche relative all'erronea applicazione delle norme che dovrebbero garantire il diritto al collocamento obbligatorio. A titolo esemplificativo, spesso i competenti centri per l'Impiego non tengono in considerazione il fatto che le vittime del dovere hanno diritto al collocamento indipendentemente dallo stato di disoccupazione. Nello stesso senso, accade sovente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 1, comma 3, venga applicato in modo errato anche alle vittime del dovere, quando la norma prevede il limite "della minore età" solo per orfani e figli dei soggetti

riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro;
tenuto conto, inoltre, che le vittime del dovere sono considerate "disabili sociali" dalla legge e che rappresentano il "patrimonio etico" della nostra nazione perché molti tra loro hanno consapevolmente donato la propria vita per affermare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda in nostro ordinamento e che le norme afferenti al diritto del collocamento obbligatorio riguardano, di certo, uno degli ambiti di maggiore impatto sulle vittime del dovere rimaste invalide o sui loro familiari superstiti, i quali, spesso, si trovano da soli ad affrontare non solo la sofferenza morale collegata alla perdita, ovvero allo stato di malattia del familiare, ma anche l'inevitabile impoverimento economico che ne deriva, con l'ulteriore conseguente aggravamento della loro emarginazione sociale;
considerato altresì che:
per i soggetti aventi diritto è necessario affrontare e risolvere alcune criticità;
la quota di riserva dell'1 per cento indicata dall'art. 18 della legge n. 68 del 1999 appare palesemente, allo stato attuale, non più sufficiente a garantire le motivazioni di tutela e solidarietà sociale che, *ab origine*, hanno indotto il legislatore a stabilire tale beneficio in favore di soggetti con "disabilità sociali". Tale criticità trova ulteriore riscontro in quanto statuito dall'art. 7 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che ha esteso anche ad ulteriore categoria, ovverosia quella dei testimoni di giustizia, l'applicazione del beneficio e della prerogativa di cui alla legge n. 407 del 1998, con conseguente estensione, anche a tali soggetti, del citato beneficio di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Risulta, quindi, preminente la necessità di aumentare l'attuale punto percentuale di riserva numerica di assunzioni tenendo, altresì, in considerazione l'opportunità, a livello di applicazione pratica, di distinguere delle singole quote per le diverse categorie di vittime del dovere;
deve essere garantita la funzione "mirata" della nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio. Pertanto, maggiormente "mirato" dovrebbe essere il collocamento dei soggetti ai quali, ancorché non disabili, si applica tale beneficio, tra cui le vittime del dovere e i loro familiari. Costoro devono, necessariamente, essere collocati in posti idonei, tenuto conto della formazione scolastica, delle specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative. Su tale questione si auspica, quindi, l'emanazione di una norma *ad hoc*, così come già disposto in favore dei testimoni di giustizia;
in merito alla gestione degli elenchi *ex* art. 18 della legge n. 68 del 1999, si rileva il sistematico difetto di applicazione delle norme sulla trasparenza decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale", con particolare riferimento all'art. 54, ai sensi del quale i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale e i bandi di concorso. Sul punto sarebbe auspicabile, con riferimento alle categorie protette, che le amministrazioni indicassero, con cadenza annuale: la dotazione organica, distinta per aree e categorie; il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni di cui all'art. 18 citato; il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota di riserva; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;
al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68 del 1999 prevede specifiche sanzioni in caso d'inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, applicate alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, per richiamo espresso operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 8, comma 4. Per quanto riguarda le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che ai responsabili del procedimento, che risultino inadempienti rispetto all'applicazione di tutte le disposizioni della stessa legge n. 68 del 1999, siano applicabili le sanzioni amministrative e disciplinari;
per prassi delle amministrazioni locali, viene sovente negata l'iscrizione alle liste di collocamento ai figli e ai coniugi delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che abbiano superato i limiti di età indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 solo per i grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro,
si chiede di sapere come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, per

risolvere l'attuale stato di disapplicazione, quasi sistematica, della normativa citata e prendere un provvedimento in favore dei soggetti aventi diritto e nello specifico risolvere anche le criticità segnalate.
(4-05749)
CASALETTO, FATTORI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il TTIP è il Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti (acronimo inglese di "Transatlantic trade and investment partnership") cioè un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;
tali negoziati, in gran parte segreti, sono accessibili solo ai gruppi di tecnici che se ne occupano, al Governo degli Stati Uniti e alla Commissione europea. La questione della segretezza è stata e continua a essere uno dei maggiori punti di opposizione al trattato, denunciato da molte organizzazioni, sia negli Stati Uniti sia in Europa;
l'accordo dovrebbe agire in 3 principali direzioni: aprire una zona di libero scambio tra Europa e Stati Uniti in relazione a 4 settori (merci, servizi, investimenti e appalti pubblici); uniformare e semplificare le norme commerciali tra le 2 parti, abbattendo le differenze non legate ai dazi (le cosiddette *non-tariff barrier*, o NTB); migliorare le norme stesse;
premesso ancora che:
il trattato transatlantico dovrebbe assicurare la tutela dei vini italiani rispetto a un fenomeno, quello del falso *made in Italy* a tavola, molto diffuso sul mercato Usa, dove ha superato il valore di 20 miliardi di euro;
gli americani, in sede di trattativa, hanno ribadito la loro intenzione di continuare ad usare le denominazioni "semigeneriche" dei vini europei, come gli italiani Chianti, Marsala, il greco Retzina, il portoghese Madeira e i francesi Chablis e Champagne;
considerato che oggi il Chianti si produce in California, mentre sempre negli Stati Uniti è possibile acquistare del Marsala *wine*. Ma il fenomeno del falso vino *made in Italy* trova un forte impulso anche dalle opportunità di vendita attraverso *internet*, dove è possibile acquistare uno pseudo vino ottenuto da polveri miracolose contenute in *wine kit*, che promettono, in pochi giorni, di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco o Montepulciano;
rilevato che:
si tratta di una concorrenza sleale che danneggia i produttori italiani e inganna i consumatori;
l'Unione europea ha il dovere di difendere prodotti che sono l'espressione di un'identità territoriale, non riproducibile altrove, realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione e sotto un rigido sistema di controllo;
il vino è il prodotto italiano più apprezzato dagli americani con un fatturato di 1,3 miliardi;
la trattativa sul TTIP dovrebbe essere un appuntamento determinante e fondamentale per tutelare le produzioni agroalimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell' *Italian sounding*,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nelle sedi opportune, per tutelare i produttori italiani di vini e l'intero comparto agroalimentare italiano, regolamentato da specifici disciplinari di produzione sotto un rigido sistema di controllo.
(4-05750)

1.5.2.5. Seduta n. 622 (pom.) del 10/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

622a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 624 dell'11 maggio 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 maggio.*

Sul processo verbale

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39)*.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tenuto conto della necessità di una valutazione da parte della 5a Commissione, la autorizzo sin d'ora a riunirsi immediatamente. Sospenderemo quindi, per circa mezz'ora, i lavori dell'Assemblea, in attesa che la 5a Commissione si esprima.

Sull'attentato incendiario ai danni di un immobile della famiglia del sindaco di Licata

*MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei rendere una comunicazione alla Presidenza e all'Assemblea. Ieri è successo, in provincia di Agrigento, un fatto gravissimo: è stata data alle fiamme la casa della famiglia del sindaco attualmente in carica della città di Licata. È un fatto odioso, che assume ancora maggior significato perché a Licata, in questo momento, in queste settimane, in ottemperanza alla legge, si stanno demolendo immobili e fabbricati abusivi costruiti a stretto contatto con il mare e comunque entro i 150 metri dalla costa.

Si sta facendo questo in ottemperanza a un protocollo di intesa tra la procura della Repubblica di Agrigento, il Comune di Licata e altre amministrazioni, firmato il 7 ottobre del 2015.

Si tratta di un atto particolarmente grave, che fa seguito anche ad altri atti intimidatori nei confronti delle imprese che stanno svolgendo questo genere di attività e, tra l'altro, lo stesso sindaco è stato bersaglio di una intimidazione fisica non più tardi del mese di febbraio del 2016. È di tutta evidenza che il fenomeno dell'abusivismo in alcune aree del Paese è antico e pieno di incrostazioni, ma gli amministratori locali, soprattutto quelli che si stanno contraddistinguendo per il rispetto e l'osservanza della legge, non possono e non devono essere lasciati soli. Sappiamo come la solidarietà si sia stretta intorno al sindaco di Licata: tutti gli amministratori della Provincia di Agrigento e della Sicilia oggi erano in quella città, nella giornata di ieri erano già presenti il prefetto e il questore e oggi anche il

Ministro dell'interno si è recato in visita alla città di Licata. Un problema di questo genere non può vedere distante o distratto il Parlamento. Occorre, a mio avviso, trovare nuove formule che possano mettere al sicuro l'incolumità degli amministratori locali, magari dando compiti e funzioni ad alcuni istituti e ad altri organismi, come ad esempio il Genio militare, per evitare che possano insorgere, tra i cittadini che stanno ottemperando alla legge e altri cittadini che la legge l'hanno infranta, fenomeni di personificazione, che possano dare la stura a fatti gravi di questo genere.

Signor Presidente, nel ribadire la piena solidarietà nei confronti di questo sindaco, che è stato vigliaccamente e vilmente offeso, non solo nella sua persona, ma anche nelle cose materiali, solo ed esclusivamente per aver fatto rispettare la legge, credo che il compito del Parlamento debba essere quello di trovare soluzioni e dare risposte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie della segnalazione, senatore Marinello.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Cavour» di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che stanno assistendo ai nostri lavori, ai quali purtroppo devo comunicare che la seduta è sospesa fino alle ore 17,15. *(Applausi)*.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 17,16).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015*** *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(*Doc.* XXIV, n. 56) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»***

(*Doc.* XXIV, n. 59) ***Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. *LXXXVII, n. 4)»* (ore 17,16)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2228, con il seguente titolo: *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*

Stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2228

Approvazione dei documenti XXIV, nn. 56 e 59, e dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo, sono stati approvati gli articoli 2, 4, da 6 a 17 e da 19 a 28 e sono stati accantonati gli articoli 1, 3, 5 e 18.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, l'articolo 30 lo esaminiamo dopo?

PRESIDENTE. Sì, iniziamo con l'articolo 31.

COCIANCICH,*relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.300 e contrario su tutti gli altri.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.200.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.200, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 31.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

Senatrice Bencini, insiste per la votazione?

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, io insisterei. La domanda è: perché si dà la possibilità di chiedere il risarcimento solo entro sei mesi? Se una persona subisce un danno così importante, talvolta sei mesi non sono un tempo sufficiente. Lo potrebbero chiedere i parenti, ma se una persona è sola al mondo e ha subito un danno importante, magari trascorre sei mesi a "candire" in terapia intensiva e non ha modo di chiedere un risarcimento danni. Si limita a sei mesi il tempo per richiedere il risarcimento danni, quando invece lo si potrebbe chiedere anche in un tempo più dilazionato e più ampio.

Con l'emendamento 31.201 chiedo un termine prescrizionale di cinque anni, che è il tempo che si concede per la prescrizione di altri tipi di reati e di condotte.

Chiediamo, pertanto, la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.201, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Colleghi, per il prosieguo dei lavori, avverto che gli emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, saranno da me sempre posti in votazione, previa verifica del supporto e salva espressa indicazione contraria dei presentatori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.202, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole: «*con la seguente:*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 31.203 e 31.204.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sull'emendamento 32.200 esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.200, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sull'emendamento 33.200 il parere è contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 33 altri emendamenti oltre quello soppressivo 33.200, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 34.200 è contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 34 altri emendamenti oltre quello soppressivo 34.200, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Prima di passare all'articolo 37, chiedo al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, se il parere sull'emendamento 37.203 (testo 2) è di nulla osta.

TONINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

Passiamo dunque all'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 37.200, 37.201 e 37.202. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 37.203 (testo 2).

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 37.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 37.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 37.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, l'emendamento 37.202 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.203 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.203 (testo 2), presentato dai senatori Mucchetti e Gualdani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo l'esame degli articoli precedentemente accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Colleghi, essendo tornati al testo originario dell'emendamento 1.300, è necessaria una breve sospensione dei lavori. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,35.

(La seduta, sospesa alle ore 17,28, è ripresa alle ore 17,35).

La seduta è ripresa.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.300, che invito ad approvare.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100. Quanto all'ordine del giorno G1.101, il parere è favorevole ove accolta la riformulazione del dispositivo sostituendo le parole: «modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare» con le seguenti: «prevedere l'inserimento in etichetta, sotto la responsabilità del produttore o del confezionatore, del termine minimo di conservazione entro il quale gli oli d'oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Candiani e Molinari, identico all'emendamento 1.200, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che venga segnato il mio voto che per errore non ho espresso.

PRESIDENTE. Resterà a verbale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Candiani, identico all'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola: «imbottigliamento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta precluso l'emendamento 1.201.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori accettano la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Comunico che è stata presentata la proposta di stralcio S3.1, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sulla proposta di stralcio che ho presentato esprimo ovviamente parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S3.1.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'Assemblea giunge a questa proposta di stralcio dopo il lungo dibattito che si è svolto nell'ultima seduta sull'articolo 3 così come era stato proposto dal Governo, a seguito della presentazione di molti emendamenti soppressivi di quell'articolo e di un'ampia e dichiarata volontà da parte dell'Assemblea di volerne approvare la soppressione.

Ora, non starò a discettare sul fatto che la proposta di stralcio potrebbe, anche ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, avere una controindicazione; sono stati espressi pareri diversi in Commissione bilancio, la Commissione ha votato sul nulla osta e non tornerò sull'argomento. Ma, dal punto di vista politico, intendo rivolgermi al Governo, che si apprestava a proporre una norma al solo fine di evitare una possibile procedura di infrazione; una norma che, a detta di tutti gli intervenuti la volta scorsa e di tutti noi che ne abbiamo poi condiviso gli argomenti, sarebbe stata fortemente penalizzante per il comparto agricolo e, in particolare, olivicolo del Paese. Al Governo dico che la via d'uscita che è stata individuata non esclude assolutamente il fatto che quest'Assemblea si sia già espressa contrariamente a quanto il Governo aveva proposto. Pertanto, l'impegno che quest'Assemblea affida al Governo è quello, non tanto di trovare soluzioni per evitare le procedure di infrazione, quanto quello di ricercare soluzioni per evitare che la normativa europea penalizzi i nostri prodotti e per evitare che noi, difendendo i nostri prodotti, possiamo eventualmente incorrere in una procedura di infrazione, dalla quale il Governo deve difendere il Paese e i suoi produttori.

Ritengo, quindi, che questa proposta di stralcio non sia solo un *escamotage* d'Aula per evitare al Governo di essere battuto rispetto ad una sua proposta; infatti, se fosse solo questo, sarebbe non solo riduttivo, ma anche una cartina di tornasole della volontà del Governo di non evidenziare le sue contraddizioni o le contraddizioni tra il Governo e l'Assemblea e, quindi, di non voler dare voce al Parlamento nel bocciare anche alcune proposte del Governo.

Quindi, ripeto, noi e soprattutto il Governo dobbiamo trarre le conclusioni politiche del punto di mediazione al quale si è giunti. Il Parlamento non accettava quella norma perché riteneva prioritario l'interesse dei produttori italiani rispetto ad una possibile procedura di infrazione che era, tra l'altro, in fase assolutamente preliminare, come ci ha spiegato il Sottosegretario anche in Commissione bilancio, e il cui *iter* si prevede possa arrivare a conclusione tra un paio d'anni. Vi è tutto il tempo, quindi, perché il Governo si adoperi in sede europea perché le ragioni dei nostri produttori prevalgano sulla solita normativa un po' burocratica e un po' farraginosa dell'Unione europea che poi porta anche alla procedura di infrazione.

Dunque accettiamo la proposta di stralcio anche perché, essendo condivisa dalla maggioranza ed

essendo stata presentata dal relatore, è destinata a passare, però riteniamo che tale stralcio sia un ripensamento da parte del Governo e una dichiarazione di impegno a far sì che non vi sia la necessità di approvare in futuro una norma simile, e dunque che quello di oggi non sia solo un differimento, ma un impegno a far sì che la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia venga bloccata, rispettando prioritariamente gli interessi dei nostri produttori, in questo caso quelli del settore olivicolo in modo particolare.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, apprezziamo la proposta di stralcio. Il problema - ahimè - è che siamo consapevoli che tale proposta arriva non tanto perché si è convinti che l'approvazione della norma in questione non sia nell'interesse dei nostri agricoltori e dei nostri produttori, ma semplicemente perché si sapeva benissimo che in Aula il Governo sarebbe stato battuto.

Proprio il sottoscritto, infatti, la scorsa settimana, aveva chiesto al rappresentante del Governo di stralciare questo articolo e la risposta era stata un secco no. Poi, dopo aver fatto un giro di consultazioni - caro collega - ci si è resi conto che questo ramo del Parlamento non sta dalla parte dell'Europa che vuol penalizzare i nostri produttori, ma vuole stare della parte dei produttori italiani, e così si è deciso di stralciare.

Io sono contento che si sia deciso di stralciare tale normativa, anche per permettere al nostro Ministro dell'agricoltura, la prossima volta, di andare al Brennero per fermare, insieme agli agricoltori e ai produttori, i camion che arrivano in Italia, magari senza prendersi gli insulti degli agricoltori e dei produttori italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il motivo è solo questo, altrimenti sareste andati avanti come treni, come avete sempre fatto.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(AL-A (MpA))*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio compiacimento per lo stralcio dell'articolo 3. Avevamo con forza, e anche con enfasi, manifestato l'avversità del Gruppo AL-A a tale normativa, e dunque salutiamo favorevolmente la decisione del Governo. Esprimo, inoltre, il nostro apprezzamento perché questo significa voler mantenere e soprattutto proteggere il *made in Italy*. È stata una vittoria dell'Assemblea, ma anche del Governo che ha saputo accettare le nostre proposte.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, telegraficamente voglio esprimere la massima soddisfazione per la decisione del Governo che è in linea con il dibattito ma anche con il confronto serrato che ha portato ad una conclusione che da un lato potrebbe sembrare un passo indietro e che, invece, è un passo in avanti perché si vuole andare nella direzione di specificare nel merito e in maniera più appropriata quali debbano essere le tutele per le singole filiere che esistono nel nostro settore agroalimentare, la cui complessità non merita risposte semplici, ma adeguate alla sua varietà.

Certamente si tratta di una vittoria di tutti e credo che l'emendamento soppressivo che avevo presentato andasse esattamente in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, come Movimento 5 Stelle esprimiamo la nostra soddisfazione per la presentazione della proposta di stralcio dell' articolo 3; stralcio su cui vi è stata una discussione lunga ed intensa, sia in Commissione agricoltura che in Commissione politiche dell'Unione europea. Accogliamo pertanto con favore tale proposta, perché per una volta il Governo ha ascoltato quello che dicono le Commissioni e l'Assemblea, auspicando che magari lo faccia più spesso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, il sottosegretario Gozi sa che una delle caratteristiche fondamentali dell'intelligenza, specie dell'intelligenza umana, è la duttilità. Questo è un caso in cui la duttilità dei comportamenti ha avuto la meglio sulla rigidità delle questioni e dei principi. Già la scorsa settimana avevamo espresso la nostra posizione di forte perplessità, anzi di contrarietà all'articolo 3, così come configurato.

Colgo l'occasione per porre una questione al Governo, rivolgendomi al sottosegretario Gozi. Prima o poi, noi dobbiamo intenderci su una serie di questioni. C'è infatti la questione fondamentale della tutela del *made in Italy* e c'è la questione fondamentale della tutela dei produttori e dei diritti dei consumatori. Ma c'è un'altra questione, altrettanto rilevante: è necessario interrogarsi a tuttotondo su cosa sia l'agroalimentare in Italia. Quest'ultimo è fatto evidentemente dai produttori da un lato, ma anche dalle industrie di trasformazione dall'altro. Bisogna dunque trovare il giusto equilibrio tra questi interessi e queste posizioni, perché la somma di queste posizioni e di questi interessi costituisce, in un *unicum*, l'agroalimentare che fa grande il nostro Paese e che fa grande soprattutto il *made in Italy*.

Quindi, nell'esprimere la soddisfazione del Gruppo di Area Popolare, lancio allo stesso tempo un invito al Governo ad aprire un dibattito in Parlamento su queste questioni, in maniera tale da intenderci una volta per tutte.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, anche noi esprimiamo soddisfazione per il risultato positivo raggiunto, su una questione che non solo ha appassionato quest'Assemblea, ma che da anni è oggetto di battaglia nel nostro Paese, per dare il giusto riconoscimento e la giusta protezione ai nostri prodotti.

Avremmo voluto lo stesso buonsenso, da parte del Governo, anche per quanto riguarda la questione della data di scadenza, all'articolo 1. Anche lì si potevano fare certamente di ulteriori passi in avanti, che invece sono stati molto parziali.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S3.1, presentata dal relatore**.**

È approvata.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S3.1, riferita all'articolo 3, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge, che sarà immediatamente deferito alla competente Commissione parlamentare.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo accoglie convintamente l'ordine del giorno presentato dal senatore Ruta, che ringrazio per questo. Tanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quanto quello della giustizia ritengono necessario ed urgente il riordino delle norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (l'agropirateria, la contraffazione, le agromafie e tutti i reati connessi).

Voglio quindi approfittare della sollecitazione che proviene dall'ordine del giorno in esame, per dire che, andando in questa direzione, il ministro Orlando ha insediato nel 2015 un'apposita commissione, presieduta dal dottor Caselli, che ha concluso i suoi lavori lo scorso mese di dicembre. Il Governo è quindi intenzionato, facendo tesoro delle proposte emerse in tale commissione, a presentare un

apposito disegno di legge entro la pausa estiva. Pertanto, accogliamo l'ordine del giorno G5.200 e auspichiamo che anche in sede parlamentare si possano avere tanta attenzione e canali privilegiati che questa materia merita, come è stato appunto indicato dal senatore Ruta.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi anche sull'ordine del giorno G5.100, presentato dal relatore.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.100.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, già la scorsa settimana il rappresentante del Governo ha messo molto impegno nell'esprimere il parere. Ho magari cattiva memoria, ma quando si interviene per dare un parere, tale espressione dovrebbe essere molto limitata nella sua quantità. Vorrei chiedere, signor Presidente, se mi può fornire un chiarimento rispetto alla riapertura della discussione in caso di intervento del Governo.

PRESIDENTE. Nella fase di espressione del parere, è autorizzato: e poi, devo dire che oggi il rappresentante del Governo è stato anche abbastanza contenuto, rispetto alla volta precedente.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Grazie, signor Presidente.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ho condiviso lo spirito degli emendamenti presentati dal senatore Ruta, ma sapevo benissimo che erano inammissibili, almeno in questo provvedimento, anche perché riguardavano una fattispecie che tendeva a contrastare alcuni comportamenti, senza avere nulla a che vedere con il provvedimento di cui stiamo parlando. Avendoli trasformati però in un ordine del giorno, esso trova la mia condivisione e quindi chiedo al senatore Ruta di poterlo sottoscrivere, condividendone appieno lo spirito.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto accetto la sottoscrizione dell'ordine del giorno, in conformità con lo spirito con cui sono stati pensati gli emendamenti, che avrebbero dovuto rappresentare uno stimolo. Certamente questa non era la sede adeguata e lo dico anche al Presidente della Commissione giustizia; quest'ultima sarà infatti la destinataria di quel provvedimento che proprio in tale Commissione richiede un'analisi approfondita. Avevo presentato tali emendamenti in previsione del passaggio all'articolo 3: ora che tale articolo è stato stralciato, su proposta del Governo, condividendo il percorso di andare insieme nella direzione della salvaguardia di tutte le nostre filiere agroalimentari, ho ritirato gli emendamenti, presentando l'ordine del giorno G5.200, e ho accolto con molto interesse e attenzione le parole del vice ministro Olivero, che si è impegnato a presentare a questa Assemblea prima della pausa estiva il disegno di legge complessivo.

Voglio ricordare che gli emendamenti traevano spunto in parte dallo studio effettuato dalla Commissione Caselli, che è però molto più ampio perché riguarda, ad esempio, il sistema dell'acqua, la difesa degli ecosistemi e le etichettature. Si tratta di un disegno complesso, che merita una grande attenzione e un'ampia analisi. Ciò detto, concludo dicendo che va bene che il disegno di legge sia presentato entro l'estate, altrimenti ripresenterò quegli emendamenti, stralciati nella parte riguardante la difesa dell'agroalimentare e la lotta all'agropirateria: credo infatti che siamo arrivati ad un punto della legislatura in cui è necessario normare tale materia, perché è eccessivo quello che accade, dentro e fuori i confini nazionali.

Quindi, non solo prendo per fondate tali intenzioni, ma vigilerò affinché il Governo proceda a tappe serrate per giungere in Aula al voto di un provvedimento - mi rivolgo ovviamente anche al Presidente della Commissione giustizia - che renda quel percorso assolutamente rapido.

PRESIDENTE. Senatore Ruta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.200?

RUTA *(PD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 non verrà posto ai voti.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno G5.200, perché la difesa del prodotto italiano, della sua qualità e della sua specificità sono prioritari nell'interesse nazionale. Quindi condivido pienamente l'obiettivo dell'ordine del giorno G5.200.

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G5.200.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, il relatore non credo insista per la votazione dell'ordine del giorno G5.100 e pertanto non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, rispetto all'ordine del giorno G5.100, chiedo se sia possibile votarlo.

PRESIDENTE. Le ho chiesto prima se insistesse per la votazione e ha fatto cenno di no, quindi si intende accolto.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Avevo capito male.

PRESIDENTE. Purtroppo è stato già votato l'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SONEGO *(PD)*. Signor Presidente, prendo la parola sugli emendamenti 18.200 e 18.201 di cui sono firmatario: si tratta di due emendamenti che hanno lo scopo di portare dal 50 all'80 per cento il regime di forfetizzazione previsto dalla *tonnage tax* (istituto tributario introdotto nel nostro ordinamento nel 2003), provvedendo a sanare un *gap* di competitività che il nostro Paese registrava, nel settore della marineria nazionale, rispetto ad altri Paesi comunitari. Quel nuovo regime è stato particolarmente utile, direi anzi provvidenziale, perché ha consentito uno sviluppo, che prima non c'era, della marineria italiana tanto con il registro nazionale che con quello internazionale.

Oggi attraversiamo una - la chiamerei così - crisi di crescita; le compagnie di *shipping* che usufruiscono di questa forfetizzazione hanno raggiunto il tetto del 50 per cento e, per continuare a crescere, così come noi tutti auspichiamo, assicurando prodotto interno lordo al nostro Paese e anche gettito tributario, hanno la necessità di godere di una forfetizzazione fino all'80 per cento, esattamente come accade nella stragrande maggioranza dei Paesi comunitari, senza menzionare il caso di Malta che arriva al 100 per cento. Questo è la finalità degli emendamenti.

Ho ben presente che il relatore ha presentato un altro emendamento, il 18.202 (testo 2), con il quale - e prendo direttamente la parola anche su questo emendamento - propone un procedimento di delega complessiva molto ampia al Governo, nella quale - ma chiedo conferma di questa disponibilità e

volontà proprio ai banchi del Governo - auspico vi sia (e sia ricompresa nelle intenzioni del Governo) anche la volontà di elevare dal 50 all'80 per cento l'anzidetto regime forfettario. Questo è il prima problema che pongo, annunciando altresì che, in virtù di questa delega, provvedo al ritiro degli emendamenti 18.200 e 18.201.

Come dicevo, vorrei anche esprimere la mia opinione sull'emendamento 18.202 (testo 2). Ho appena affermato che condivido il meccanismo della delega, tuttavia esprimo talune riserve sulla lettera *b)* del comma 10-*ter*, che mi pare abbia sostanzialmente due difetti: in primo luogo, quello di contenere, in un provvedimento delega, una normazione già definitiva, nel senso che quel comma non è la definizione di un principio delega in base al quale il Governo provvederà alla definizione e approvazione di un provvedimento delegato. Qui siamo già alla normazione definitiva, e questa è già una prima stortura. La seconda stortura che a me pare di intravedere è una certa singolarità nella normazione. Si dice, cioè, che i benefici della *tonnage tax* e tutti gli altri benefici tributari e contributivi sono attribuibili solo alle imprese che utilizzano - attenzione - esclusivamente personale italiano o comunitario. Lo dico in altri termini: se traslassimo questa normazione un po' curiosa - che mi pare impegnativa anche dal punto di vista della legittimità comunitaria - sulla FIAT, questo implicherebbe che quel grande gruppo industriale, nel caso in cui avesse anche un solo dipendente extra comunitario - ad esempio, con passaporto canadese - perderebbe tutti i benefici tributari, contributivi, che la Repubblica gli assegna. Io suggerirei prudenza al Governo.

Concludo con una notazione di carattere squisitamente politico. Noi abbiamo assistito, nel corso dei mesi passati, ad una conflittualità decisamente acuta tra armatori. Il mondo armatoriale italiano è connotato da una fortissima conflittualità a cui si riferisce anche questa normazione. A me pare che il Governo farebbe bene ad avere un profilo politico che smorzi i conflitti e non che li attizzi. Credo che questa normazione finirà per attizzare i conflitti, e mi pare un profilo politico sbagliato. Aggiungo anche che nella conflittualità che - Dio non voglia - potrebbe essere attizzata da queste norme, potremmo anche arrivare a mettere in discussione il quadro delle norme che favoriscono la continuità territoriale con la Sardegna. Questo mi sembrerebbe un autogol.

Sulla base di tutte queste considerazioni, invito a riconsiderare attentamente le norme che qui ci vengono proposte per l'approvazione.

Diamo la parola al relatore e anche auspicabilmente al rappresentante del Governo, al quale chiedo un pronunciamento su tutte le questioni che ho posto all'attenzione, quali la *tonnage tax*, e poi specificamente su questa normazione del relatore.

PRESIDENTE. Vuole rubarmi il mestiere? Concede lei la parola adesso?

LAI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signor Presidente, sono stato stimolato dal collega Sonego a intervenire su questo tema.

Condivido molto quello che lui ha sottolineato essere una preoccupazione, nel senso che siamo ovviamente d'accordo sulla necessità di rivedere con una delega al Governo tutte le normative che riguardano la materia degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi delle imprese marittime, però quel comma *b)*, oltre ad avere dubbi di legittimità, per quanto ci riguarda, interviene su uno stato del mercato dei trasporti che è già ben configurato. Di fatto c'è un duopolio rispetto al quale, con una norma siffatta, il Parlamento sceglierebbe uno dei due soggetti in maniera evidente e senza passare attraverso la Commissione competente. Dico di più.

Mi è stato detto che questa norma favorirebbe la continuità marittima in Sardegna. A tal proposito segnalo che la continuità marittima in Sardegna non funzionava con un solo soggetto; oggi inizia ad essere un sistema più competitivo perché ci sono almeno due soggetti che competono. Sarebbe bene favorirne ancora di più, anche perché i prezzi per connettersi alla Sardegna nel periodo turistico o per il trasporto merci continuano a essere piuttosto alti, e non sarebbero certo favoriti dal fatto che si privilegi uno dei due soggetti dell'attuale duopolio.

La proposta che mi sento di fare al Governo dunque è che la lettera *b)* venga ritirata o votata

separatamente. L'emendamento può essere mantenuto come sistema della delega, senza la lettera *b)*. Altrimenti, in caso contrario, sentiti il dibattito in Commissione bilancio nelle settimane scorse e il parere di molti colleghi, un voto di astensione sarebbe il minimo di fronte al mantenimento della proposta emendativa nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Lai, propone di votare l'emendamento per parti separate?

LAI *(PD)*. Ciò che non è condiviso è il comma 10-*ter*, lettera *b)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, accetto le condizioni poste dalla 5a Commissione sull'emendamento 18.202 (testo 2) e ovviamente esprimo parere favorevole.

Quanto al merito, il senatore Sonego ha fatto un'ampia disamina del dibattito svolto sul tema e, quindi, sa bene che sono stati espressi molti punti di vista. Credo che il testo in esame sia equilibrato e tale da mettere insieme diverse sensibilità e questioni sia di natura economica, che di principio.

A mio parere, è importante il riferimento al rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea previsto dal comma 10-*ter,* che regge complessivamente l'intero articolo e, quindi, anche i principi in materia di lavoro e discriminazione.

Confesso che è la prima volta che sento una critica per il conferimento di una delega troppo stringente, in quanto siamo abituati a criticare quando le deleghe concesse al Governo sono troppo lasche, venendo così a mancare un potere di controllo del Parlamento sull'Esecutivo. In questo caso, mi pare che il Parlamento disponga di un potere di condizionamento molto forte. I criteri sono molto stringenti e il Governo dovrà attenersi a ciò che il Parlamento voterà qualora il testo in esame dovesse essere approvato.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.200 e 18.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.202 (testo 3), che il senatore Lai ha proposto di votare per parti separate. Se siamo tutti d'accordo, si procede in questo senso, altrimenti sarà l'Assemblea ad esprimersi. Se non vi sono indicazioni contrarie, suggerirei di votare tutto l'emendamento tranne la lettera *b)* e, successivamente la lettera *b)*.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, sono contrario alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 18.202 (testo 3), avanzata dal senatore Lai.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.202 (testo 3), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.300 e parere contrario sui restanti emendamenti e ordine del giorno.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.200, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 29.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.201, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. L'emendamento 29.201 è stato appena respinto, ma non ho avuto modo di disquisire e di votarlo. In tutti i casi, avrei votato favorevolmente. È andata; comunque sia, il mio voto era favorevole, però non ho potuto pigiare il bottone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.202, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G29.100, presentato dalla senatrice Fattori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.300 ed esprimo parere contrario sugli altri emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 30.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Sull'emendamento 30.200 c'è un parere contrario ed esso è stato oggetto di confronto tra me e il relatore. Con l'emendamento 30.200 chiedo che venga soppressa la lettera *a)* di questo articolo che come condizione dell'indennizzo prevede che la vittima debba essere titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Capisco la *ratio* perché si dice che chi è meno abbiente ha meno facoltà per permettersi un avvocato che possa consentirgli di ottenere un risarcimento attraverso le vie giudiziarie nei confronti di colui che gli ha inferto il danno. È pur vero che l'Europa ci chiede, comunque, di risarcire il danno patito dalle persone, al di là del reddito personale.

Capisco anche che la Ragioneria generale dello Stato abbia fatto due conti e abbia constatato che non ci sono soldi a sufficienza, ma forse questi conti potevano essere fatti in maniera più puntuale e attenta, in modo tale da tentare di trovare questi soldi e rispondere a una esigenza che, probabilmente, ci troveremo ad affrontare in un secondo momento, quando dovremo rispondere di ciò cui non stiamo rispondendo ora.

Pertanto, auspicavo che questo emendamento 30.200, che in qualche modo risponde meglio a ciò che l'Europa ci sta chiedendo, ricevesse un parere favorevole.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, la senatrice Bencini ha ragione nella sostanza: dobbiamo arrivare a tutelare una platea più ampia.

Proporrei, perciò, di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, impegnando il Governo a trovare le risorse in modo tale che tutti, non soltanto coloro che hanno un limite reddituale, possano beneficiare di questo indennizzo.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, capisco le difficoltà a rispondere a tale esigenza in questo momento.

Prendo atto del fatto che il Governo si impegna a rispondere a questa situazione. Quindi, accolgo la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, in attesa di una risoluzione migliore di quella cui siamo riusciti ad arrivare oggi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, è pienamente d'accordo con la proposta del relatore. La senatrice Bencini sa che c'è, da una parte, un contenzioso, e dall'altra, un difficile negoziato in corso. Siamo assolutamente sensibili alle istanze da lei sollevate.

Questo è un primo passo nella risoluzione di una questione che per il Governo è prioritaria. Ci impegniamo a lavorare per raggiungere molti, se non tutti, gli obiettivi perseguiti dalla senatrice Bencini con questo emendamento, che ha anche, giustamente, il conforto del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G30.200 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 30.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.201, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 30.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.202, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.203.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.203, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 30.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'emendamento 30.205, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.205, presentato dalla senatrice Fattori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 30.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.206, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 38.300.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Martelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, noi del Gruppo CoR avevamo annunciato il nostro voto contrario, invece ci asterremo.

Ad ogni modo, il dibattito è stato fortemente deludente: si rinviano tutti i problemi - come quelli relativi all'agricoltura evidenziati negli emendamenti del senatore Ruta - a un impegno vago e presunto di ciò che, semmai, avverrà a luglio. Sappiamo che nulla avverrà, specialmente nel settore della tutela dei nostri prodotti agricoli. Non c'è la volontà di andare avanti; delle etichettature di sicurezza non si parla assolutamente, forse per favorire - lo devo dire - *lobby* italiane. Non si tutelano quindi, non solo la qualità dei nostri prodotti, ma anche i consumatori. Sull'olio d'oliva si demanda comunque e sempre al produttore per quanto concerne i termini di scadenza, senza fare niente e danneggiando la salute dei consumatori.

Ancora più grave è che abbiamo problemi seri di multe e infrazioni comunitarie sull'ambiente, sulle acque reflue e sui depuratori; che vi è una latitanza dei Comuni; che 3,2 miliardi di euro non vengono utilizzati: di tutto questo non una parola in Aula. Sinceramente non si può aver fiducia del modo di

operare del Governo. Viene meno ogni speranza; c'è una latitanza rispetto ai problemi perché forse non c'è il coraggio né la volontà di affrontarli. Pertanto il nostro voto resta di astensione, ma per quanto ci riguarda è già uno sforzo rispetto al nulla che avete manifestato anche in questa occasione. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,26)**

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il nostro voto sarà contrario per il semplice motivo che, come abbiamo detto durante il dibattito, questo è un provvedimento che va contro l'economia e l'agricoltura italiana. Peraltro, ancora una volta arriva da quell'Europa che tutti conosciamo, quella dei burocrati; arriva da quell'Europa che ci impone le sue scelte alle quali noi ci dobbiamo adeguare. Noi l'abbiamo detto in più di un'occasione: stare in Europa a queste condizioni non ci piace, non ci è mai piaciuto e non piace a tutti gli operatori che, grazie a questo provvedimento, dovranno subire ulteriori danni.

Come abbiamo detto in più di un'occasione, il voto della Lega sarà quindi contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, debbo dire che è davvero imbarazzante la discussione che si è tenuta a proposito della legge comunitaria; è stata imbarazzante sin dai primi passi che ha mosso in Commissione, con un Governo balbettante che inviava emendamenti a ondate successive.

Ci è sembrato a un certo punto di potere coniare una nuova terminologia parlamentare: l'ostruzionismo del Governo e della maggioranza, di un Governo che non si presenta in Parlamento con una visione composita, chiara, definita; un Governo che, di converso, ha assolutamente bisogno di aggiornare quasi quotidianamente le proprie posizioni, su una norma che è di carattere fondamentale, perché ormai il diritto interno è altamente condizionato; la legislazione europea incide sulla vita quotidiana dei nostri cittadini forse di più di quella interna. Rispetto all'importanza delle iniziative comunitarie, il Governo non ha però una visione complessiva che sia armonica e unitaria. Non ci piace quando il Sottosegretario limita la propria disamina di carattere politico-istituzionale ai confronti con il passato; preferiremmo che il Sottosegretario avesse l'onestà intellettuale di fare il confronto con se stesso e con l'azione del suo stesso Governo. Infatti, l'Esecutivo non può sostenere tesi a favore dei nostri comparti agricolo e agroalimentare nella sede di una Commissione, ad esempio la 9a o la 10a, e comportarsi in maniera diversa nelle sedi comunitarie, senza forza, senza determinazione, per sostenere ciò che in sede interna sosteniamo nelle Aule parlamentari e cerchiamo di definire a vantaggio dei nostri produttori e consumatori. Preferiremmo che il Governo facesse un'analisi complessiva di ciò che sta facendo e di ciò che vuole realizzare in tema di politiche agricole.

Mi riferisco ad un Governo che troppo spesso vediamo attento e determinato in settori importanti del nostro Paese, come quello dell'industria. Infatti, mentre la crisi di un determinato settore industriale può comportare la perdita di decine o di centinaia di posti di lavoro, lo vediamo attento ad aprire tavoli di crisi - e fa bene - presso i Ministeri quando un'industria rischia di perdere qualche centinaio di posti di lavoro. Tuttavia, signor sottosegretario Gozi, signor vice ministro Olivero, sapete che un singolo mercato alla produzione, come ad esempio quello di Vittoria, determina occupazione per 30.000 persone tra quella diretta e quella dell'indotto? Sapete che una singola normativa non solo non tutela, ma "mette sotto scopa", cioè a disagio, le produzioni agricole dei nostri territori e che quindi di riflesso i nostri mercati subiscono una concorrenza dei prezzi assolutamente sleale? I nostri produttori subiscono cioè una concorrenza assolutamente sleale, perché i prodotti provenienti dalle aree geografiche al di fuori dell'Europa non sono tenuti a rispettare le stesse norme sanitarie cui sono

chiamati i nostri produttori. Sapete che mettere in crisi un solo mercato, ad esempio quello di Vittoria, significa mettere in crisi anche 30.000 posti di lavoro? A fronte di questo, però, non solo non si aprono tavoli di crisi, non solo non si assumono provvedimenti eccezionali come la moratoria sulle cartelle esattoriali, non solo non si mostra afflato al di là delle parole pronunciate nei comizi elettorali, ma addirittura in fase di recepimento delle normative europee si adotta una postura supina rispetto a determinazioni che sappiamo ci danneggeranno moltissimo.

Dobbiamo infatti dire una verità, perché è stata conclamata in Assemblea: soltanto l'atteggiamento fermo e risoluto di tutti i Gruppi parlamentari in Senato ha determinato la vostra marcia indietro, perché se aveste avuto il minimo sentore di poter far approvare questa norma, voi, con la vostra solita arroganza, l'avreste fatta passare. Invece quest'Assemblea è stata determinante: il Governo è stato battuto su questo tentativo di operare un'ulteriore svendita del nostro settore agricolo e agroalimentare. Questo è quello che si è svelato in questa normativa comunitaria.

L'altro aspetto riguarda il risarcimento delle vittime di reato. Anche in questo caso vi è stato un altro rinvio assurdo e immorale. L'Europa ci chiama a risarcire le vittime di reato, perché che uno sia vittima di associazione mafiosa o di usura o del ladro o del rapinatore o di qualunque violenza è sempre vittima di reato. Siamo solo noi che ancora ci ostiniamo a dividere le vittime di reato e a riconoscere tutela giuridica solo a coloro che siano vittime di associazione mafiosa o di usura. È una norma di assoluta civiltà e di giustizia che uno Stato deve riuscire a garantire a tutti i cittadini; ne va della credibilità e della serietà dello Stato. Non è possibile procrastinare ai mesi a venire, come facciamo oggi, provvedimenti che sono già in grandissimo ritardo.

Voglio denunciare in questa sede l'atteggiamento del Governo; non voglio solo denunciare il voto favorevole o contrario sul singolo emendamento - che poi ha determinato lo stralcio dell'altra norma, di fatto provocando un danno - ma voglio anche evidenziare, cari colleghi e colleghe, l'atteggiamento di un Governo che non solo dimostra di non avere a cuore i problemi che sono sulla carne viva dei cittadini (come quelli delle vittime di reato e della nostra agricoltura), ma non ha neanche un disegno organico su come superare queste criticità. *(Applausi del senatore Centinaio)*.

Il Governo non ha un'idea di cosa viva il cittadino che sia vittima di un reato, di quale devastazione viva nel proprio nucleo familiare, nella propria azienda economica. Cosa fa questo Governo oggi, 10 maggio? Ci propone ancora una volta di rinviare questi problemi, che sono sulla carne viva del nostro popolo, le disgrazie che vengono avvertite in maniera più dura e cruenta.

Concludo, signora Presidente, dichiarando il voto contrario sul disegno di legge europea, pur nella diversità rispetto ad alcuni membri del Gruppo che invece voteranno a favore. Mi auguro che in una materia come la legge europea, su cui non ci siamo mai strettamente schierati tra maggioranza e opposizione, perché è un tema su cui abbiamo cercato di lavorare e confrontarci in maniera scevra rispetto a posizionamenti di partito e spesso in Commissione siamo riusciti a farlo (in questo caso, grazie al lavoro intelligente del relatore, senatore Cociancich), in futuro si trovi l'interlocuzione di un Governo che non solo abbia le idee chiare su come risolvere i problemi che dipendono anche dalla nostra appartenenza alla comunità europea, ma sappia anche proporre alla comunità europea una posizione italiana e, una volta tanto, mostri che le posizioni italiane vengono recepite a livello europeo (e non che, in maniera supina, vengono recepite le posizioni europee sul territorio italiano). L'immagine del nostro Primo Ministro tanto Mastro Lindo quando si reca in Europa e tanto "scafazzista" quando arriva in Italia è un'immagine che ci piacerebbe modificare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Liuzzi e Giovanardi. Congratulazioni).*

AMORUSO *(AL-A (MpA))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(AL-A (MpA))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, con la legge europea 2015 si pone rimedio a numerose situazioni di infrazione consentendo all'Italia di compiere interventi normativi utili a introdurre disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione

europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per attuare o applicare correttamente gli atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea.

Sappiamo come sempre di più, negli anni scorsi, il nostro Paese - soprattutto su alcune tematiche, per esempio quelle di carattere ambientale - sia stato caratterizzato da disomogeneità nell'attuazione puntuale della normativa europea. A giudizio del nostro Gruppo, il Governo ha impresso un cambio di marcia apprezzabile riducendo il numero delle infrazioni a carico dell'Italia, come evidenziato ieri dal relatore, al minimo storico. Certo, molto ancora resta da fare perché a carico del nostro Paese restano ancora 80 procedure; ma il cammino avviato - ci sembra - va nella giusta direzione.

È inoltre da evidenziare che nei giorni scorsi è stata trasmessa al Senato, dopo l'approvazione della Camera avvenuta il 27 aprile, la legge di delegazione europea, il provvedimento che contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento degli atti dell'Unione europea (ad esempio direttive dell'Unione o decisioni quadro) che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.

Nello specifico del testo al nostro esame, apprezziamo in particolare alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame nella Commissione politiche dell'Unione europea. Faccio tre riferimenti in particolare, accompagnati da poche parole di spiegazione: innanzi tutto mi riferisco all'articolo 5, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Questa è una norma a tutela dei consumatori, per esempio con riferimento al detergente liquido per bucato contenuto in un imballaggio solubile monouso e destinato alla vendita al pubblico.

Mi riferisco, inoltre, all'articolo 20 che pone fine a una procedura d'infrazione contro l'Italia in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e che recepisce nell'ordinamento la direttiva sul trattamento fiscale di dette società. Giudichiamo in modo positivo che vengano eliminati dei vantaggi fiscali per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale degli utili distribuiti nelle legislazioni degli Stati membri.

Ricordo poi l'articolo 29 che riconosce, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si tratta di una norma che consente di combattere il cosiddetto caporalato, un fenomeno grave e inaccettabile che caratterizza ancora molte realtà agricole del nostro Paese.

Ciò non toglie che sia necessario rafforzare la posizione italiana, in particolare su tematiche quali l'agricoltura e la difesa del *made in Italy*, come ampiamente è emerso in questo dibattito parlamentare, e bene ha fatto il Governo a recepire anche le istanze pervenute dal nostro Gruppo parlamentare per quanto riguarda l'articolo 3, che è stato in effetti ritirato.

Sulla base delle ragioni sopra esposte, sia di contesto generale che in riferimento al contenuto del provvedimento in esame, dichiaro a nome del Gruppo parlamentare AL-A il voto favorevole alla legge europea 2015-2016.

Altrettanto faccio per le risoluzioni trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione europea, evidenziando - nel contesto storico spesse volte drammatico che stiamo vivendo nel Mediterraneo e in terre vicine come il Nord Africa e il Medio Oriente - i temi dell'immigrazione, della lotta al terrorismo e della risoluzione dei conflitti oggi in corso in realtà come la Siria e la Terra Santa. Su questi *dossier*, come il nostro Gruppo ha avuto modo di affermare ancora di recente in quest'Aula durante le ultime informative del Ministro degli esteri e nel *question time* della scorsa settimana sulla Siria, è necessario un impegno forte e reale dell'Europa, certamente con il sostegno deciso da parte dell'Italia che ha il dovere di giocare in pieno il proprio ruolo di Paese guida nel cuore del Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo AL-A (MpA))*.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, io oggi vorrei impiegare il tempo previsto per la dichiarazione di voto per andare un po' oltre la mera illustrazione delle ragioni e delle motivazioni che portano il mio Gruppo ad astenersi dal voto sui provvedimenti al nostro esame. Voglio infatti provare a lanciare un ulteriore SOS per sottolineare quel dato ormai macroscopico e preoccupante che senza un radicale cambio di marcia continuerà a sconquassare e dilaniare gli interessi del nostro Paese in Europa. Infatti anche oggi quanto verrà approvato - perché credo verrà approvato - di fatto non andrà ad aggredire adeguatamente ed efficacemente la radice e la ragione di cui il provvedimento in esame è un mero effetto e che è possibile riassumere nel vuoto di politica che l'Italia sconta da troppi anni in Europa.

Credo sia ineludibile avviare una discussione profonda, un'analisi critica e chirurgica sulla tipologia e la graduazione del rapporto tra il Parlamento nazionale, i rappresentati nazionali nel Parlamento europeo e gli organi di decisione dell'Unione stessa. La discussione congiunta della legge europea, da un lato e, delle risoluzioni sulle priorità dell'Unione per il 2016 e sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015, dall'altro, ci palesa in modo plastico questa assenza di un valido, capace ed efficace interlocutore della politica e delle politiche italiane a livello europeo, di una valida ed efficace rappresentanza a difesa dei nostri interessi nazionali.

Oggi infatti abbiamo rischiato - ed abbiamo evitato questo rischio solo in calcio d'angolo - due diversi tipi di provvedimenti, due iniziative distinte, ma che potevano rappresentare l'*ex ante* e l'*ex post* di questa grave assenza. Da un lato infatti, con la risoluzione n. 56, voteremo certamente un'agenda dei sogni, con la quale impegniamo il Governo ad adoperarsi in sede europea per scongiurare la Brexit, a far valere i principi di solidarietà e di leale collaborazione nella drammatica gestione dell'emergenza dei flussi migratori, a rivedere il superato Trattato di Dublino, a far rispettare i principi e valori della nostra Costituzione (quale?) nei contenuti del TTIP, a contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane e, così a seguire, molti altri nobili impegni dichiarati. Ma allo stesso tempo, dall'altra parte, stavamo per approvare la legge europea 2015, che altro non è e che altro non sarebbe potuta essere che una sorta di norma-patteggiamento, una norma-sanatoria dei contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello europeo (ma non nel nostro interesse). Una norma che è difficile da mandar giù - e sarebbe stata ancor più difficile da mandar giù, se non ci fosse stato l'intervento di stralcio dell'articolo 3 - perché porta in sé l'amaro sapore del burocratese e, ricalcando i tratti della prassi, trova la propria approvazione solo perché consente alle casse dello Stato di evitare di incorrere in sanzioni che producono effetti negativi sulla finanza pubblica.

Anche quest'anno, quindi, in nome di una soluzione veloce dei casi di pre-infrazione, rischiavamo di immolare sull'altare delle direttive europee alcune produzioni agricole italiane di particolare rilievo qualitativo e identitario. Purtroppo è qui che si riscontra e si sconta l'assenza di un vero peso politico del nostro Paese in Europa, che - sia ben chiaro - non può continuare ad essere barattato con il risultato, positivo ma troppo modesto, di una riduzione del numero delle infrazioni dell'Italia, anche perché le ricadute di questo saldo e di questa chiusura delle infrazioni si abbattono sempre e si schiantano, come vere e proprie mannaie, su un comparto produttivo strategico, qual è appunto quello agroalimentare.

L'articolo 1 di questo provvedimento è - consentitemi - quasi un epitaffio sulla produzione italiana e soprattutto sulla produzione italiana di qualità dell'olio di oliva. Insomma questa Europa, dopo aver invaso e dopato il mercato con l'olio tunisino, dopo averci regalato disciplinari insopportabili come le indicazioni geografiche protette, adesso ci obbliga ad abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. Questa misura chiaramente non ha ricadute dirette nei confronti di prodotti e produzioni non di qualità; ma in Italia, dove le produzioni di qualità abbondano, prevedere una misura del genere, abbandonarsi ad accettare una misura del genere, segna un danno di assoluta rilevanza. E allora ecco che lo stralcio dell'articolo 3 è certamente una nota positiva ed è una scelta

saggia; ma è una riduzione del danno, perché ci espone comunque ad una procedura di infrazione che non dovrebbe nemmeno aver motivo di esistere. Credo infatti che dovremmo avere la capacità politica di intervenire prima nei processi regolamentari dell'Unione europea.

Ed ecco, quindi, che l'auspicato rafforzamento e consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, previsto nella risoluzione n. 59, diventa una necessità non più rinviabile e impellente, perché occorre coordinare la partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Europa, nella fase sia ascendente che discendente della normativa europea, ed occorre essere preparati nell'approccio della risoluzione dei casi di contenzioso e precontenzioso. Occorre istituire una vera e propria *task force,* per rappresentare e difendere le produzioni e i territori italiani. Si tratta - ed è bene ricordarlo sempre - di andare a difendere principi che si trovano implicitamente espressi nell'idea stessa dell'unione dei popoli europei, dove il rispetto e la tutela delle differenze, delle peculiarità e delle tipicità costituiscono una declinazione portante e fondante dell'idea stessa di Europa. L'invito e l'auspicio che faccio, anche qui oggi, è quello che il Governo, nei diversi tavoli negoziali, mantenga con fermezza la salvaguardia degli interessi italiani e che non deleghi sempre rappresentanti distratti; ma sono altrettanto consapevole che, al Parlamento di Bruxelles, scontiamo l'assenza di un fronte politico unito, capace realmente di coordinare e strutturare la difesa e la tutela dei nostri interessi, anche attraverso delle alleanze strategiche con gli altri Paesi.

Alla luce di queste considerazioni, in coerenza con i voti espressi gli scorsi anni su tali prassi normative, che non sembrano cambiare, e per l'immancabile senso di responsabilità, ribadisco l'astensione squisitamente e prettamente politica del Gruppo su questo provvedimento, che ha purtroppo una natura troppo e solo burocratica. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ANITORI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo. Mi preme sottolineare come, grazie all'attività parlamentare, i provvedimenti di tale natura siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento degli obblighi comunitari, la qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva dalla natura eterogenea della legge europea, in cui devono confluire tutte le norme dirette a sanare eventuali contrasti tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, derivanti da inadempimenti o violazioni delle norme dell'Unione. In particolare, tali contrasti legislativi devono essere oggetto di specifico rilievo nell'ambito di procedure di contenzioso o precontenzioso europeo, ovvero devono essere oggetto di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione, casi EU Pilot o procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Governo riferisce che con le ultime leggi europee è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione EU Pilot e delle procedure di infrazione. Al 28 aprile 2016, il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese risulta pari a 80, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Già il precedente dato di gennaio, secondo le dichiarazioni del sottosegretario Gozi del 19 febbraio 2016, rappresentava il numero più basso degli ultimi vent'anni e l'Italia si trova ora tra i Paesi che, in termini relativi, è migliorato di più in questo ambito.

Il disegno di legge è composto da 38 articoli suddivisi in 8 capi, concernenti i seguenti settori: libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, giustizia e sicurezza, fiscalità, dogane e aiuti di Stato, trasporti, ambiente, energia. Di questi, 22 articoli sono volti a chiudere procedure d'infrazione e casi EU Pilot e a sanare procedure in materia di aiuti di Stato; 16 articoli introducono modifiche alla normativa interna per prevenire procedure d'infrazione.

Tra le norme del testo si segnalano, in particolare, le seguenti: l'articolo 6, volto a sanare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) l'obbligo di avere la sede legale in Italia, prevede, a modifica dell'articolo 64 del DPR 207/2010, che tali società abbiano in Italia una sede qualsiasi anche solo operativa.

L'articolo 28 interviene sul terzo pacchetto energia per sanare la procedura d'infrazione UE per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e 2009/73/UE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia e del gas naturale.

In particolare, viene modificato l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011 con la previsione che il Ministero dello sviluppo economico possa fornire indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas solo quando occorra assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi (e non anche quando i suddetti atti e accordi internazionali siano stipulati con altri Stati membri dell'Unione europea). Viene, altresì, modificato l'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011 per dare la possibilità ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE. Viene, inoltre, modificato l'articolo 45 sul potere sanzionatorio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'articolo 35 è volto a modificare la normativa relativamente alla figura del segretario generale del Comitato interministeriale per gli affari europei.

L'articolo 36 è volto a sanare una procedura d'infrazione sulle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato di cui alla legge n. 234 del 2012. In particolare, viene previsto che le amministrazioni centrali e territoriali, che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, predispongano la stessa secondo le modalità prescritte dalle norme europee e la trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche europee) attraverso il sistema di notificazione elettronica, anziché provvedere direttamente all'inoltro alla Commissione europea. Quest'ultima effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica. Il successivo inoltro della notifica alla Commissione è effettuato conformemente alla normativa europea (attualmente dall'articolo 3 del regolamento CE n. 794/2004).

Queste sono solo alcune delle norme in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, del nostro tessuto sociale ed economico, seppure nel quadro di un interesse più generale che è quello di un'Unione europea coesa e funzionale.

Pertanto, Area Popolare voterà convintamente a favore di questo provvedimento con la convinzione che l'Italia possa giocare un ruolo da protagonista nel futuro dell'Europa unita. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Gambaro)*.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signora Presidente, gentili colleghi, la legge europea al nostro esame era partita in maniera del tutto inaccettabile con l'articolo 1, che riguarda l'olio di oliva e in qualche modo va ad abrogare la legge Mongiello, e l'articolo 3, che ha visto una pesante opposizione di tutte le forze politiche e su cui, per fortuna, il Governo ha fatto un passo indietro.

È un provvedimento questo che contiene norme del tutto legittime e, soprattutto, che devono essere recepite per non cadere nelle infrazioni e, quindi, ha una sua legittimità, ma ogni volta ci ritroviamo di fronte a un papocchio di norme che effettivamente devono essere recepite e norme che non vengono recepite bene.

In particolare, quello che a noi lascia molto l'amaro in bocca in tutta questa legge europea è il famoso articolo sul gioco *on line* che non riusciamo proprio ad accettare. Quindi, già dà adesso preannuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle perché, come sempre, infilate cose assolutamente ignobili in un contesto che avrebbe una sua dignità e non possiamo accettare tutte le acrobazie di recepimento

creativo.

Vorrei fare ora un discorso per ritornare alla polemica che ogni sei mesi ho con il sottosegretario Gozi riguardo alla normativa europea. L'accantonamento dell'articolo 3 oggi ci insegna che in realtà il Governo, almeno per quanto riguarda l'interazione con l'Unione europea, dovrebbe sentire il Parlamento, e il Parlamento, dal canto suo, per esprimersi in maniera intelligente, dovrebbe avere piena contezza di tutti i documenti che riguardano la fase ascendente della normativa europea.

Mi trovo qui, ancora una volta, a ricordare al sottosegretario Gozi che ho presentato un'interrogazione, alla quale non mi ha risposto, a parte qualche vaga risposta, ma priva di senso, data nell'ultima seduta. Com'è noto, l'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 precisa gli obblighi informativi del Governo e stabilisce che i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, nonché i documenti di consultazione predisposti dalla Commissione europea (quali Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni), vengano trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei - purtroppo è stato abolito, ma Moavero in qualche modo ci aiutava in questa fase ascendente e, quindi, sentiamo la mancanza di un Ministro per gli affari europei - accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione. E fin qui ci siamo. Quindi, la citata legge n. 234 stabilisce che il Governo trasmetta gli atti al Parlamento. Ma come lo fa? Li trasmette periodicamente alle Camere. La documentazione, però, non è pienamente fruibile per un'approfondita analisi, perché - come sappiamo tutti - è disponibile presso gli uffici della 14a Commissione permanente ma non può essere portata fuori, sottosegretario Gozi. Non ne hanno accesso completo - neanche agli atti della rappresentanza permanente a Bruxelles - né i nostri uffici, con i quali interagiamo, né le associazioni di categoria, e nemmeno tutte quelle persone che avrebbero interesse a consultare questi atti, che ci consentirebbero di fare una discussione condivisa. Si tratta, quindi, di documenti fruibili, ma non pienamente.

Faccio un esempio: anche durante l'esame di questa legge europea abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di avere accesso ai casi EU Pilot. Se lei ci presenta un caso EU Pilot e poi scrive la risposta allo EU Pilot (la procedura di pre-infrazione), noi vorremmo avere a disposizione - concretamente in mano - i documenti che descrivono quello che la Commissione europea ci chiede, in modo che poi andiamo sia dal legislativo sia da Coldiretti, ovvero da tutte le associazioni di categoria, a dire come rispondiamo a quel caso EU Pilot, visto che la Commissione europea ci ha dato quel foglietto. Vorrei spiegarle bene ciò che vogliamo noi.

Ho già scritto una lettera ai funzionari della 14a Commissione per avere la copia elettronica di tutta la documentazione riguardante la legislazione europea, perché non può accadere - com'è accaduto in questo provvedimento - che alla fine il Governo è obbligato ad accantonare articoli e a ridiscuterli perché si accorge che il Parlamento non concorda. La invito, allora, a cercare di lavorare insieme in maniera più costruttiva.

Risponda alla mia interrogazione e non a mozzichi e bocconi come fa ogni volta che viene qui, cercando di avere ragione, come d'altronde la voglio io stessa. Mi deve dire come sono fruibili questi atti e se posso averli tutti, comprese le note della rappresentanza permanente, in forma elettronica, in modo da poterli distribuire all'esterno; altrimenti ci mettiamo l'anima in pace.

Detto questo, è chiaro che non va bene il modo con cui si interagisce con l'Unione europea o con la Commissione europea, e mi sembra che al riguardo siamo tutti d'accordo, altrimenti non staremmo in questa situazione.

Le chiedo veramente che nella prossima legge europea - glielo avevo chiesto già per quella in esame - si agisca in maniera diversa e si coinvolga il Parlamento in maniera diversa.

Per questa volta dichiariamo l'astensione, perché non possiamo votare favorevolmente a norme canaglia e mettere in infrazione i cittadini italiani che non lo meritano. E rivolgiamo, ancora una volta, l'invito di approfittare del lavoro delle Commissioni e delle opposizioni per instaurare un rapporto con l'Unione europea molto più costruttivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea affronta una grande quantità di questioni eterogenee e portatrici di effetti caratterizzati da diversa gradazione del proprio impatto sull'economia e sulla vita sociale.

Se è vero che il male si nasconde nei dettagli, è bene allora notare come il provvedimento in esame contenga in alcuni passaggi punti di grande criticità per gli interessi dell'Italia. Mi soffermo brevemente su alcuni di questi.

È il caso - ad esempio - della norma riguardante l'olio d'oliva, in particolare l'extravergine, che è uno dei nostri fiori all'occhiello. Nei fatti, la Commissione europea afferma il principio secondo il quale non vi è alcuna correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della sua conservazione e noi, pedissequamente - vorrei dire supinamente - la seguiamo. Questo presupposto incide fortemente su ciò che rappresenta, invece, il nostro invidiato *made in Italy*, che basa la commercializzazione dei propri prodotti - quindi anche dell'olio di oliva - soprattutto sulla qualità del prodotto e sulla durata della sua conservazione.

Al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione europea, vi è una correlazione diretta e immediata tra la qualità e i tempi di conservazione. Infatti, per avere un olio di qualità è necessario rispettare i tempi di conservazione e occorre che questi non siano troppo lunghi.

Andando oltre il tecnicismo, bisogna inoltre ricordare quanto tale settore sia rilevante per il nostro commercio con l'estero. L'Italia è uno dei maggiori produttori di olio extravergine, riconosciuto nel mondo per le sue particolari caratteristiche organolettiche.

Non dimentichiamoci che, proprio pochi mesi fa, la Commissione europea ha autorizzato l'accesso al mercato dell'Unione europea, senza dazi, dell'olio tunisino: 35.000 tonnellate l'anno, in aggiunta alle 56.000 già previste. Si tratta di una politica europea non dico miope, ma certamente scoordinata, che penalizza i Paesi europei del Mediterraneo e, in particolare, l'Italia.

Dello stesso tenore sono le norme che riguardano il miele, che ci vedono ancora una volta subire inutili imposizioni. Nel dettaglio, si prevede l'introduzione di regole concernenti l'etichettatura del miele attraverso la dicitura: produzione della CE. Come appare evidente, del *made in Italy* non vi è cenno e, anzi, diviene del tutto ininfluente dato che i consumatori finali non conosceranno i Paesi di origine della sua produzione. In altre parole, si va verso un'omologazione dei prodotti e dei gusti, mentre la forza della nostra produzione è l'originalità qualitativa, frutto anche della biodiversità che caratterizza il nostro Paese.

In merito al caso delle norme dell'articolo 3, oggetto di stralcio, che vietano la riproduzione sulle confezioni delle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori sui Paesi di origine dei prodotti alimentari (anche in questo caso a svantaggio della produzione italiana), il Governo, a seguito di forte pressione dell'Assemblea, ha assunto l'impegno di rendere effettiva la tutela dei prodotti italiani, a prescindere dalle imposizioni europee. E questo ci trova particolarmente d'accordo.

Ulteriori punti critici riguardano gli aiuti di Stato. Con l'attuale provvedimento si prevedono una procedura unica e centralizzata di notifiche delle misure attuate dalle amministrazioni centrali e territoriali nel sostenere le imprese e una cabina di regia per la gestione dei fondi strutturali. Ciò che ci viene chiesto dall'Europa, unitamente a ciò che il Governo stesso si accinge ad attuare, creerà confusione e ulteriori danni ai produttori italiani attraverso la moltiplicazione di adempimenti a carico del soggetto interessato.

Ulteriore esempio in questo senso è rappresentato dall'aumento dell'aliquota IVA sui preparati per risotti, che passerà dal 4 al 10 per cento. Inoltre, è prevista una maggiore tassazione sui redditi dei consorzi agrari, che sale dal 40 al 50 per cento. Non dimentichiamo poi quanto i consorzi agrari stanno attualmente pagando in termini di penalizzazione, che avrà ripercussioni sul prezzo di vendita dei prodotti e dei servizi offerti agli agricoltori, già piuttosto martoriati, distribuiti nei tanti consorzi agrari presenti in Italia.

Il nostro Paese subisce già una pressione fiscale insopportabile e abbiamo visto che la riduzione fiscale ha interessato solo le imprese medio-grandi e non le piccole, che saranno gravate da questi nuovi fardelli, che pesano al pari di nuove tasse. Il Governo dovrebbe, al contrario, impegnarsi a non accettare ulteriori aumenti di imposizione fiscale o di regole perché anche le regole inutili, che alimentano la già smisurata azione della nostra burocrazia, costituiscono un costo ulteriore per le aziende italiane riducendone la capacità competitiva.

Faccio un'osservazione rispetto all'articolo 28, relativo a disposizioni in materia di energia: bene la previsione dell'adeguamento in merito alle nuove linee elettriche d'interconnessione, dato che le infrastrutture energetiche sono una fondamentale esigenza del sistema energetico italiano, oltre che collocate nell'ambito dello sviluppo dell'Unione europea dell'energia; bene la certificazione che qualifica i nuovi gestori dei sistemi di trasmissione. Si ritiene, però, necessario rafforzare l'obbligo dei nuovi gestori di nuovi reti di confrontarsi con l'attuale gestore del sistema di trasmissione nazionale, superando le indicazioni generiche e adeguatamente operative contenute nell'attuale formulazione dell'articolo 28, nell'intento di garantire agli operatori la certezza del quadro di riferimento.

A proposito dell'argomento «regolamentazione del mercato dell'energia», è stata persa - a nostro avviso - l'occasione per inserire esplicitamente regole utili a superare condizioni di posizione dominante nel settore della vendita di energia elettrica al fine di tutelare i consumatori nella logica del mercato funzionante e libero, in merito al qual è giunto il momento di fare chiarezza.

Concludendo, dobbiamo portare in sede europea quell'autorevolezza che sta venendo progressivamente meno e difendere i nostri prodotti che rappresentano la cultura, la biodiversità e la capacità tecnologica italiana. Dobbiamo, purtroppo, prendere atto che, ogni giorno, l'Italia riduce la propria sovranità e non vede garantita la puntuale applicazione del principio di sussidiarietà, a danno di cittadini e imprese che si vedono letteralmente alluvionati da norme di recepimento incomprensibili, inapplicabili e molto spesso davvero futili, in applicazione di disposizioni assolutamente inadeguate a garantire le singolarità e le eccellenze italiane, con impatto dannosissimo sulle realtà della società italiana. Non sarà certo con ulteriori controlli e proibizioni di derivazione europea che sarà possibile rilanciare la nostra sofferente economia.

Per le ragioni sinteticamente richiamate e le molte altre che i colleghi hanno evidenziato in sede di discussione generale e nella trattazione degli emendamenti, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signora Presidente, annuncio che le senatrici e i senatori del Partito Democratico voteranno a favore di questo provvedimento e lo faranno per alcune ragioni essenziali e perché vogliono cogliere lo spirito dinamico e progressivo che emerge da questa discussione dopo le diverse giornate di dibattito.

Voteremo a favore perché questa legge consente di aggiornare la nostra legislazione, di armonizzare in più punti la legislazione italiana con quella europea e, al tempo stesso, di ridurre significativamente il contenzioso che abbiamo con Bruxelles, che era a un livello altissimo. È vero che armonizzare la legislazione e ridurre il contenzioso non risolvono tutti i problemi - ho sentito qui svolgere al riguardo diverse osservazioni - ma dobbiamo anche ricordare quante volte ci siamo lamentati, gli uni con gli altri, e schierati contro nelle varie fasi politico-istituzionali che vivevamo, proprio in ragione di questi punti. Mi riferisco alla mancanza di sufficiente armonizzazione, che ha determinato in Europa situazioni normative molto differenziate, e l'eccessivo contenzioso.

Quindi, è chiaro che quello in esame non è il provvedimento che serve a correggere la rotta dell'Europa, ma è un passo avanti. E voglio sottolineare - come ha fatto il relatore Cociancich con molta chiarezza - che è anche ciò che maggiormente si poteva fare. A volte, infatti, le questioni che vengono poste sono anche giuste e noi dovremmo capitalizzare gli elementi unitari della discussione. Molto spesso, però, certe suggestioni e stimoli, anche positivi, hanno bisogno di altri contesti, di altri

contenitori, di altre leggi e di altri momenti di discussione. E su questo punto voglio tornare, in conclusione del mio intervento.

In ogni caso, con questo provvedimento facciamo dei passi avanti. Io voglio esprimere il mio ringraziamento, ovviamente, al relatore Cociancich, al sottosegretario Gozi, a tutta la Commissione e al presidente Chiti, per aver svolto una discussione vera. Magari sarebbe stato meglio se alcune questioni discusse solo in questa sede fossero state dibattute anche in Commissione al fine di istruire in modo probabilmente migliore certi temi.

Ricordo che la situazione europea è molto complessa e atti di siffatto tipo, anche con i loro dettagli, talora effettivamente davvero esosi e eccessivamente puntigliosi nello specifico, sono lo specchio dei problemi dell'Europa, di qualche approccio eccessivamente burocratico e normativo. Io non voglio entrare in alcuno dei temi specifici, perché a quest'ora è già stato detto tutto, ma vorrei svolgere semplicemente una riflessione politica e culturale. Il problema è come si passa dalla giusta critica ai limiti dell'Europa (non all'Europa come progetto, ma agli specifici elementi di difficoltà che essa ha) all'effettiva capacità di cambiare, d'incidere davvero.

Critiche e polemiche nei confronti dell'Europa sono state avanzate tante volte, ma i vari schieramenti politici dovrebbero fare una riflessione su quanto sono riusciti essi a cambiare della situazione che hanno trovato. Invece, ad essere sinceri, io spesso trovo, in molti interventi, tanta ironia e, qualche volta, anche un certo disprezzo verso le istituzioni europee, che magari fanno sensazione e anche *audience* e sono un po' di moda, ma che in effetti non cambiano nulla della situazione.

Io ho ascoltato, e mi ha colpito, l'intervento del senatore Tremonti, che ora è qui presente e al quale voglio rivolgermi. Ho notato molto sarcasmo nei confronti dell'Europa e anche qualche dileggio nei confronti dei funzionari e dei politici europei. Ancora una volta, però, tutto ciò non mi sembra costituisca una proposta politica alternativa. A meno che non lo sia l'idea di uscire da tutto, di rovesciare il tavolo, sbattere la porta e andarsene via. Ma non vedo ancora questa come una strategia politica. Eppure, Tremonti è uomo di cultura e di grande responsabilità, che ha avuto grandi responsabilità.

Io non voglio usare qui gli argomenti del sottosegretario Gozi, pur pertinenti ed efficaci sul punto. Ma, se siamo qui, è anche perché il centrodestra italiano ha usato male le sue occasioni, il suo tempo e lo spazio che ha avuto con i suoi Governi per negoziare una situazione migliore.

Voglio però andare oltre questa polemica. Tutti gli schieramenti politici italiani sull'Europa hanno avuto alti e bassi. Anche il centrosinistra, che pure ha il merito dell'adesione all'euro, ha avuto le sue disattenzioni e le sue titubanze. E i nuovi movimenti, come il Movimento 5 Stelle, hanno un approccio sostanzialmente antagonista e non costruttivo.

Quindi, guardiamo oltre. Io propongo che tutti insieme guardiamo oltre e costruiamo spazi e occasioni nuove per far decollare una nuova discussione istituzionale sull'Europa, e quindi non da comizi, non populistica e disfattistica e, soprattutto, non parolaia, che dice tutto ciò che andrebbe fatto ma poi, in sostanza e in pratica, non cambia nulla.

Serve una critica propositiva in grado di spostare davvero le cose. E serve definire una piattaforma internazionale, perché l'Europa è solo in parte politica internazionale, essendo ormai diventata per gran parte politica interna. E questa piattaforma internazionale deve essere comunque riferimento per tutti, almeno sulle grandi questioni internazionali - e l'Europa sicuramente lo è - e vediamo se i vari schieramenti riescono a trovare dei punti di sintesi.

Avviandomi a conclusione, ripeto che - secondo me - il provvedimento in esame non era la sede elettiva per fare un ragionamento di questo tipo. Dovevamo recepire delle indicazioni, superare il contenzioso e preparare il terreno per ulteriori lavori, e l'abbiamo visto - ad esempio - in tutto il dibattito sull'agricoltura. Naturalmente occorrerà lavorare meglio sulla fase ascendente, perché è un punto molto trascurato e si preferisce fare una polemica *ex post*, oppure sulla verifica dell'attuazione delle leggi.

Il Governo, il Parlamento e i Gruppi politici dovranno trovare insieme delle sedi in cui il dibattito

critico sull'Europa trovi nuovi sbocchi propositivi e non diventi né un antieuropeismo a buon mercato, né - e questo è un punto importante - un alibi per i Governi nazionali per scaricare sulla dimensione europea tutti i problemi che si trovano davanti, né una copertura per nuovi protezionismi che - questi sì - aleggiano in tanti interventi e approcci alle problematiche di cui parliamo. Critichiamo i protezionismi altrui e siamo molti preoccupati che in un Paese vinca la tendenza protezionistica piuttosto che quella aperturistica, ma qualche volta anche noi ci lasciamo andare a qualche istinto protezionistico, che non è esattamente la stessa cosa, giusta e doverosa, del proteggere le nostre produzioni e la nostra tradizione.

Se vogliamo fare davvero questa discussione, senza strumentalità e riserve, potremo trovare gli spazi. E alcuni - ad esempio - la 14a Commissione li ha già proposti anche nel recente passato, e penso alla discussione che abbiamo svolto sulla mozione sul Mediterraneo, che è stata un'occasione per un confronto di ampio respiro sui temi delle relazioni della nostra economia con le economie del bacino mediterraneo nel quale viviamo. Si potranno fare anche altre cose, che potremo inserire nell'agenda generale dell'Aula.

Dopo tutto quello che ci siamo detti sul *made in Italy* in agricoltura, sulla tutela delle produzioni autoctone e della biodiversità, penso - come è stato detto anche dal vice ministro Olivero e nel corso del nostro dibattito - che debba esservi un punto strategico e alto sull'agricoltura, e non un agganciarsi su un articolo o l'altro di un disegno di legge. Reputo importante un momento riassuntivo che dia forza e dignità, portando alla luce anche qualche trucchetto che c'è su tale questione.

Faccio solo un esempio prima di concludere. Mi riferisco al tema non banale della discussione sull'olio tunisino: siamo bravissimi a dire che, per risolvere il problema dell'immigrazione, la prima scelta è aiutare le popolazioni nei Paesi d'origine, ma poi, quando c'è da fare uno sforzo per venire ad essi incontro, diciamo che sono gli altri a dover fare la loro parte *(Applausi dal Gruppo PD)*. È certamente un problema complesso e mi rendo conto che non è facile nemmeno per me risolverlo in una battuta. Se, però, ci mettiamo seduti a discutere, penso si possa fare qualcosa di più utile.

Nel frattempo noi votiamo sì per sostenere e stimolare lo sforzo del Governo. L'Esecutivo si sta impegnando in posizioni più problematiche e critiche nei confronti dell'Europa e più decise di tanti altri Paesi europei, di destra o di sinistra che siano, e questa è una verità da sottolineare. Apprezziamo questo impegno e intendiamo incoraggiarlo con un convinto voto positivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge n. 2228.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Metto ai voti il documento XXIV, n. 56.

È approvato.

Passiamo alla votazione del documento XXIV, n. 59.

Verifica del numero legale

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59

PRESIDENTE. Metto ai voti il documento XXIV, n. 59.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Candiani, sul documento XXIV, n. 56.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Richiesta di deliberazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 1954

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata chiesta dal senatore Cappelletti la dichiarazione d'urgenza in ordine al disegno di legge n. 1954, recante modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione.

Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento la discussione su tale richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio. Seguirà la votazione per alzata di mano.

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi di fine seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, prendo la parola per denunciare un fatto gravissimo avvenuto oggi davanti alle scuole di Parma.

Blocco studentesco, il gruppo che fa riferimento a CasaPound, ha esposto striscioni recanti la scritta: «La Resistenza è una cagata pazzesca». Credo che questo comportamento, che già pone rispetto a CasaPound il problema di cui alla XII disposizione transitoria della Costituzione, cada nel divieto di cui all'articolo 1 della legge Scelba che vieta di offendere la Resistenza.

Mi rivolgo al Governo affinché riprenda in mano la questione dello scioglimento di CasaPound, ai sensi della XII disposizione transitoria della Costituzione. Fatti del genere non sono ammissibili, sono offese gratuite, che danno solo il segno di una sensibilità fascista e non democratica. *(Applausi dal*

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore, il Governo, nella persona del sottosegretario Pizzetti, ha sicuramente ascoltato il suo intervento e riferirà.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, tempo fa, il 26 gennaio, avevo già avuto modo di segnalare a quest'Assemblea la situazione della ditta Cerpelli Pompe di Seravezza, con 30 lavoratori, all'epoca, a rischio licenziamento. Presentai un'interrogazione ai ministri Poletti e Guidi, ma, naturalmente, non ebbi risposta. Nel frattempo i 30 lavoratori sono stati licenziati. La multinazionale americana Dover, che gestiva la ex Cerpelli, con la motivazione del calo del prezzo del petrolio, si era rifiutata di accogliere qualsiasi proposta di riconversione o possibilità di ammortizzatori utili, almeno, a chiudere una commessa di lavoro acquisita all'inizio dell'anno. Ci furono riunioni con le amministrazioni locali, tavoli regionali, ma la risposta fu sempre irremovibile: non ci sono le condizioni lavorative per tenere in vita la Cerpelli Pompe.

Oggi succede che in questo stabilimento, chiuso, ci siano strani movimenti: in pratica un via vai di lavoratori indaffarati dalla mattina alla sera. L'azienda aveva detto di dover chiudere, anche se a malincuore, perché obbligata a ridurre i costi. Dall'inizio di maggio, però, all'interno si continua a svolgere attività produttiva, dicendo che si tratta di collaudo pompe. Si sono visti lavoratori della sede di Merate in fabbrica a fare *test,* e ripeto *test*, e quindi funzioni di produzione, non di smantellamento, con punte di presenza di sette, otto lavoratori.

Si tratta, pertanto, di uno schiaffo morale per i 30 operai licenziati, ma anche di una presa in giro per le istituzioni, Comune e Regione, che si erano prodigate, avevano seguito la vertenza e si erano viste respingere tutte le loro proposte. La Dover si era sempre dichiarata irremovibile a fare un accordo o un passo indietro.

A questo punto chiediamo che sia fatta chiarezza. Io stessa mi ero spesa e avevo anche scritto alla Dover negli USA, ma ovviamente senza avere risposta. Ci chiediamo oggi: la ex Cerpelli Pompe sta continuando a produrre? Con quali forze lavoro? Sono state fatte particolari procedure per tutelare la sicurezza di chi sta lavorando dentro lo stabilimento? Gli enti preposti sono stati contattati? La FIOM-CGIL Lucca, in data 5 maggio, ha segnalato ufficialmente alla ASL di competenza i fatti, ossia che, nonostante la cessazione dell'attività, all'interno dei capannoni si sta svolgendo produzione.

Attendiamo, quindi, risposte sulla conformità, nel rispetto delle attuali normative. Certo sarebbe grave verificare azioni piratesche e annuncio già da ora che presenterò un'interrogazione ai Ministri di competenza. Speriamo che il nuovo titolare del Ministero dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sia meno deconcentrato della ex ministra Guidi.

Insomma, i 30 licenziamenti nel territorio di Seravezza sono difficili da ricollocare; se poi fossero ingiustificati, sarebbe una beffa imperdonabile. Davanti ai cancelli della ex Cerpelli Pompe si sono ritrovati con un presidio gli ex dipendenti. Credo che debba essere data loro una risposta veloce e certa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, cari colleghi, mi pare giusto ricordare in quest'Aula quanto successo quarant'anni fa, il 6 maggio 1976: 1.000 morti, 100.000 senza tetto, una superficie di circa 5.000 chilometri quadri danneggiata, 119 Comuni in ginocchio e, tra questi, 41 dichiarati gravemente disastrati, 45 gravemente danneggiati. Tutto questo è avvenuto in Friuli-Venezia Giulia.

In meno di un minuto, quello che tanta gente aveva costruito, il patrimonio artistico di cui il popolo friulano andava fiero, le fabbriche, le case, le chiese, le opere d'arte, gli edifici storici e le scuole, furono spazzati via. Per mesi, uno sciame sismico che sembrava non dare tregua, culminato in una nuova violenta scossa, spazzò via quanto ancora rimaneva in piedi. Dolore e disperazione, però, furono respinti da una grande forza di volontà e, da subito, si decise che bisognava andare avanti. Alla logica

assistenziale di attesa di quello che lo Stato dovesse fare si antepose quella del «facciamo noi», senza aspettare, e tutti si rimboccarono le maniche.

Le case da ricostruire divennero un simbolo, i paesi da riedificare così com'erano una sorta di identità collettiva, il lavoro un'opera in grado di resistere al tempo, un esempio cui ispirarsi. Oggi non ricordiamo soltanto un anniversario, ma evidenziamo come le risposte attive, rapide, efficienti ai problemi siano una forza, un'autentica risposta anche alle catastrofi naturali. Oggi celebriamo il modello Friuli, vanto del Paese, celebriamo la capacità e l'intuito di una classe politica solidale, coesa, efficiente, attiva e protesa verso la ricostruzione, ma soprattutto di una classe politica onesta.

Ricordiamo tutti la splendida figura del commissario straordinario di Governo per i soccorsi e la ricostruzione, il grande Giuseppe Zamberletti, intervenuto nei giorni scorsi alle celebrazioni di Udine. I cittadini e le istituzioni del Friuli-Venezia Giulia seppero essere all'altezza di una immane sfida e non tradirono la fiducia che un grande uomo, Sandro Pertini, aveva riposto in loro, rivolgendo, in qualità di Presidente della Camera, uno storico messaggio nel corso della seduta del 19 maggio 1976. Ne voglio citare solo alcune brevi frasi: «La volontà deve superare l'abbandono, pur legittimo, ai sentimenti». «Io ho fiducia che la classe politica italiana abbia tratto da quell'amara esperienza un utile ammonimento». «Occorre che si precisino con chiarezza le norme e le procedure, che si ascoltino le critiche costruttive, che si faccia tesoro di dolorose esperienze passate. Occorre che si evitino le paludi della lentezza burocratica e dello spreco e le tentazioni del clientelismo e della corruzione. Le popolazioni del Friuli, che tanta dignità e forza d'animo stanno ancora dimostrando (...) offrono la migliore garanzia per una rinascita rapida delle zone colpite». Così disse, e concluse con un augurio ed un monito che i friulani seppero onorare fino in fondo: ricordare per prevenire e per saper gestire al meglio futuri e non impossibili scenari di catastrofi naturali, nella speranza di non doverne mai più vivere.

Concludo citando l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia nel 40° anniversario. Egli ha detto: «Appartenenza al territorio, consapevolezza della propria storia e cultura, partecipazione dal basso, orgoglio della propria autonomia, da un lato, e capacità di ascolto, di guida e di solidarietà da parte dello Stato, dall'altro, hanno consentito di superare una drammatica distruzione e di porre le basi per un rilancio della convivenza civile in questa regione di incontro tra le civiltà latina, germanica e slava».

Un grazie, il nostro, incondizionato a quanti indistintamente hanno lavorato con sacrificio e dedizione alla rinascita di questa terra straordinaria. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 11 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 11 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,38)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2015-2016 (**2228**)

ARTICOLO 1 NEL Testo proposto dalla Commissione PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi».

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CANDIANI, MOLINARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.200

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALI', FLORIS

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Id. em. 1.3

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Le parole da: «*Al comma*» a: «di imbottigliamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione»*, inserire le seguenti:* «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.300 (testo 2)

Il Relatore

V. em. 1.300

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* all'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La disposizione della campagna olearia entra in vigore dopo il perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* All'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta.

L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.201 (già 1.9/1)

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS, MOLINARI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

G1.100

DONNO, FATTORI, CIOFFI, MOLINARI, CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso *Xylella* e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea,

impegna, quindi, il Governo a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n, 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla

previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare.

G1.101 (testo 2)

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n, 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a prevedere l'inserimento in etichetta, sotto la responsabilità del produttore o del confezionatore, del termine minimo di conservazione entro il quale gli olî di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta qualora il 100 per cento degli olî proviene da tale raccolta.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL Testo proposto dalla Commissione PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 3.

Stralciato

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«*49-bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.1

Il Relatore

Approvata

Stralciare l'articolo 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200 (già 3.0.1/2)

RUTA, RUVOLO, MUSSINI, SIMEONI, BUEMI, PUPPATO, STEFANO, DE PIETRO, LANGELLA, RANUCCI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MANDELLI, GIOVANARDI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, PETRAGLIA, ALICATA, AMIDEI, ARACRI, BERNINI, BERTACCO, BOCCA, BOCCARDI, CALIENDO, CARDIELLO, CARRARO, CERONI, D'ALI', DE SIANO, FASANO, FAZZONE, FLORIS, GALIMBERTI, GASPARRI, Niccolo' GHEDINI, GIBIINO, GIRO, MALAN, MARIN, MATTEOLI, MESSINA, MINZOLINI, PALMA, PELINO, PICCOLI, RAZZI, RIZZOTTI, Paolo ROMANI, Mariarosaria ROSSI, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, ZUFFADA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.1

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI,

ENDRIZZI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

G3.100

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G3.101

CANDIANI, DE PIETRO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima,

impegna il Governo a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

G3.102

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il

prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'*export* dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile,

impegna il Governo a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy*,e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G3.103

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 4 delle legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente;

la modifica consiste nell'abrogazione implicitamente della definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e nella limitazione della comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore;

l'intervento dovrebbe essere finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, con il quale la Commissione contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione, oltre che dell'articolo 49-*bis* della legge 350/2003, anche dell'articolo 4, comma 1 della legge 4/2011, relativa al rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare, che a sua volta prescrive sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune volte a tutelare il *made in Italy*, modificando tale disposizione in modo tale che il consumatore possa risalire, senza inganno, all'effettiva origine del prodotto.

ARTICOLO 5 NEL Testo proposto dalla Commissione PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 5.

Approvato

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il

seguente:

«*2*-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.200

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, LANIECE, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SCALIA, PEGORER, DIRINDIN, FORNARO, FATTORI, PERRONE, CUOMO, LAI, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA, FUCKSIA, PANIZZA, BIGNAMI, COMPAGNONE

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.201 nell'odg G5.200

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis)*. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 516. *(Frode in commercio ai prodotti alimentari)*. Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

1-*ter)*. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517. *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

1-*quater)* L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517-*quater*. *(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)*. Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

1-*quinquies)* Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 517-*quater*.1. *(Agropirateria)*. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale».

5.201

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, RICCHIUTI, PUPPATO, LANIECE, FORNARO, SCALIA, MUSSINI, BIGNAMI, CONTE, MASTRANGELI, SOLLO, RUVOLO, CUOMO, PANIZZA, LAI,

DIRINDIN, COMPAGNONE, PEGORER, PERRONE, FATTORI, FUCKSIA, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 5.200 nell'odg G5.200

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;

è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».

G5.200 (già emm. 5.200 e 5.201)

RUTA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

il fenomeno della falsificazione delle produzioni agroalimentari tradizionali ha assunto proporzioni rilevanti al di fuori ma anche all'interno degli stessi confini dell'Unione europea;

la contraffazione e la frode nel campo alimentare sono diventate un vero e proprio affare criminale che va perseguito con un sistema punitivo più adeguato, che preveda revisione delle pene previste, e diversi modelli di sanzioni;

la risposta fondamentale che lo Stato può dare per supportare la crescita e la competitività del vero *made in Italy*, oltre che per rimuovere i rischi per la salute, è quella di alzare le tutele in difesa dei consumatori e dei produttori;

l'identità del cibo ha assunto un valore prioritario quale parte irrinunciabile ed insostituibile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare»;

considerato:

che occorre pertanto dotare l'ordinamento giuridico italiano di strumenti tali da poter tutelare

un settore strategico come l'agroalimentare italiano, procedendo ad una razionalizzazione del complesso sistema normativo nella materia agroalimentare, anche attraverso un adeguamento dell'intervento penale;

che l'attuale disciplina si è rivelata incapace di punire l'impiego stabile di metodologie frodatorie e che gli elevati interessi economici in gioco, la notevole diffusione di fenomeni nuovi quali l'agropirateria impongono la necessità di nuovi mezzi di contrasto adeguati;

che risulta pertanto necessario riformare l'attuale normativa, anche introducendo nuovi reati in campo agroalimentare, avendo come punto di riferimento la tutela del consumatore;

che in particolare si rende necessario prevedere un intervento sull'ordinamento giuridico modificando gli articoli 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, rielaborando il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa sia sul piano edittale;

che si rende necessario introdurre il nuovoireato di «agropirateria», con l'obiettivo di approntare un più efficace strumento di prevenzione e di repressione nei confronti di frodi di carattere seriale e organizzato;

che al fine di elaborare una proposta di modifica della normativa nazionale in tema di contrasto ai fenomeni della contraffazione dei prodotti agroalimentari il Ministero della giustizia ha costituito un'apposita commissione di studio coordinata dal magistrato Giancarlo Caselli;

che la commissione Caselli ha presentato il risultato del proprio operato a fine 2015,

impegna il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell'agroalimentare dai fenomeni contraffattivi esposti in premessa, anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marinello, Buemi e Pagliari
(**) Accolto dal Governo

G5.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»;

premesso che:

la tracciabilità rappresenta oggi un importante strumento per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza alimentare da parte dei consumatori, per la competitività e la razionalizzazione dei sistemi produttivi nonché per la valorizzazione delle produzioni alimentari di qualità;

appare sempre più necessario assicurare efficaci sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione dell'origine dei prodotti;

le nostre eccellenze agroalimentari sono meritorie di tutela e valorizzazione affinché i consumatori possano sempre trovare riscontro tra ciò che comprano e ciò che pensano di comprare, soprattutto in riferimento al luogo d'origine e alle caratteristiche dei prodotti;

una maggiore trasparenza dell'etichetta è un'esigenza sentita e perseguita anche da altri Stati membri che, come la Francia, hanno presentato provvedimenti volti a tutelare l'origine dei propri prodotti nell'etichettatura degli alimenti;

un adeguato apparato sanzionatorio rappresenta uno strumento di contrasto non solo alle frodi agroalimentari ma anche alla diffusione di fenomeni fraudolenti in materia,

impegna il Governo:

nelle competenti sedi europee, a salvaguardare i prodotti agroalimentari italiani anche sostenendo una definizione di origine del prodotto che richiami l'effettiva provenienza al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale;

in sede europea a sostenere la posizione della Francia, che ha recentemente notificato alla Commissione europea un decreto riguardante l'etichettatura di origine delle materie prime negli alimenti trasformati;

sul piano interno a porre in essere tutte le azioni al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agroalimentari e tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari immessi in commercio nel territorio italiano, assumendo il principio della qualità e della trasparenza come strategia di sviluppo;

a rafforzare la posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che rappresenta e tutela gli interessi dell'agroalimentare italiano nelle competenti sedi europee in materia di etichettatura degli alimenti.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 18 NEL Testo proposto dalla Commissione precedentemente accantonato

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui

redditi.
5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.
7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.
EMENDAMENTI
18.200
SONEGO
Ritirato
Al comma 1, premettere le seguenti lettere:
«0*a)* all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;
01*a)* all'articolo 157».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18.201
SONEGO
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0*a)* All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10,

comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.202 (testo 2)

Il Relatore

V. testo 3

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.

10-*ter*. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-*bis* è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all'articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

10-*quater*. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-*bis* o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

10-*quinquies*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-*quater*, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

10-*sexies*. Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

18.202 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.

10-*ter*. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-*bis* è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all'articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

10-*quater*. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-*bis* o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

10-*quinquies*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-*quater*, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

10-*sexies*. Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 10-*bis* del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

ARTICOLO 29 NEL Testo proposto dalla Commissione PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE - PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

29.200
ORELLANA, ANITORI, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».
29.201
BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI, ORELLANA, MOLINARI
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».
29.300
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «delle cui vittime», inserire le seguenti: «ovvero degli aventi diritto».

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «personalmente dall'interessato o» *con le seguenti:* «dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o».
29.202
LIUZZI
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vi ore della presente legge»;

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», *con la seguente:* «120».
G29.100
FATTORI
Respinto
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi - circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata - e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta, impegna il Governo a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

ARTICOLO 30 NEL Testo proposto dalla Commissione PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 30.

Approvato

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

EMENDAMENTI

30.300

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Ritirato e trasformato nell'odg G30.200

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiente a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

G30.200 (già em. 30.200)

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo a trovare le risorse per affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.200

(*) Accolto dal Governo

30.201

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» sostituire la parola: «a» con le seguenti: «al quintuplo di»

30.202

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» sostituire la parola: «a» con le seguenti: «al quadruplo di»

30.203

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia"».

30.204

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

30.205

FATTORI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

30.206

BENCINI, Maurizio ROMANI, LIUZZI

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

ARTICOLO 31 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 31.

Approvato nel testo emendato

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 29 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

EMENDAMENTI

31.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis con relativa condanna a titolo di provvisionale, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

31.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «fatto» con la seguente: «reato» e, alla lettera c), dopo le parole: «dichiarazione sostitutiva» inserire le seguenti: «dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

31.201

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizionale di cinque anni».

31.202

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Le parole da: «*Al comma*» a: « *seguente*:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centottanta».

31.203

LIUZZI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «120».

31.204

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

ARTICOLO 32 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 32.

Approvato

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 29 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.

EMENDAMENTO

32.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, CANDIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - *(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)* - *1*. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

ARTICOLO 33 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 33.

Approvato

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) da un rappresentante del Ministero della giustizia».

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

33.200

BENCINI, Maurizio ROMANI, AMIDEI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 34 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 34.

Approvato

(Disposizione finanziaria)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «49.200.000» è sostituita dalla seguente: «46.578.000», la parola: «94.200.000» è sostituita dalla seguente: «91.578.000» e la parola: «93.200.000» è sostituita dalla seguente: «90.578.000».
3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.378.000» e la parola: «92.000.000» è sostituita dalla seguente: «89.378.000».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
34.200
BENCINI, Maurizio ROMANI, CANDIANI
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 35.

Approvato

(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*»;
b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*».

Art. 36.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato)

1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«*1*. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.
1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».
2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2*. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;
c) al comma 3 le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».
3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015» e all'articolo 51 le parole: «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Art. 37.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

37.200

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di 12 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 5 milioni di euro»;

b) sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente articolo, valutati in euro 5 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.201

CANDIANI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di 12 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 10 milioni di euro»;

b) Sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.202

CANDIANI

Improcedibile

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b)del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

37.203

MUCCHETTI, GUALDANI

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 37 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

37.203 (testo 2)

MUCCHETTI, GUALDANI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per

l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 37, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

ARTICOLO 38 NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7, 11 e 14, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

38.300

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 7, 11 e 14», con le seguenti: «articoli 7, 11, 14, 15, 23, 34 e 37».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

V. testo 2

Al disegno di legge, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) collocare l'articolo 8 dopo l'articolo 25, in apposita partizione denominata: «Capo V-*bis*. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE»;

c) invertire la collocazione dei Capi IV e V, con i rispettivi articoli;

d) sopprimere il Capo VIII e aggiungere i relativi articoli nel Capo III, dopo l'articolo 12, in un'apposita «II SEZIONE»; premettere all'articolo 9 la partizione denominata: «I SEZIONE».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147».

C1 (testo 2)

Il Relatore

Approvata

Al disegno di legge, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) collocare l'articolo 8 dopo l'articolo 25, in apposita partizione denominata: «Capo V-*bis*. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE»;

c) *invertire la collocazione dei Capi IV e V, con i rispettivi articoli*;

d) *sopprimere il Capo VIII e aggiungere i relativi articoli nel Capo III, dopo l'articolo 12, in un'apposita «*II SEZIONE*»; premettere all'articolo 9 la partizione denominata:* «I SEZIONE».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in

attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147».

All'articolo 18, comma 10-quinquies*, sopprimere le seguenti parole*: «con le procedure di cui al comma 10-*quater*» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 10-*ter* e con la procedura di cui al comma 10-*quater*».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime».

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

esaminati i documenti:

comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016: È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610), del 27 ottobre 2015,

programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 - 30 giugno 2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta (12396/15), presentato il 3 dicembre 2015,

relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc* . LXXXVII-*bis*, n. 4), presentata alle Camere il 23 dicembre 2015;

valutati i pareri espressi sui predetti documenti, dalle Commissioni Affari costituzionali (10 febbraio 2016), Affari esteri (16 febbraio 2016), Difesa (3 febbraio 2016), Bilancio (16 febbraio 2016), Finanze (16 febbraio 2016), Istruzione (3 febbraio 2016), Lavori pubblici (16 febbraio 2016), Agricoltura (16 febbraio 2106), Industria (10 febbraio 2016), Lavoro (10 febbraio 2016), Sanità (11 febbraio 2016) e Ambiente (11 febbraio 2016);

valutato il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 4 febbraio 2016, in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016;

richiamata, al riguardo, l'intesa di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee regionali, sancita con la risoluzione *Doc*. XXIV, n. 35, approvata il 24 settembre 2014, ove è stabilito che l'esame dei documenti programmatici concernenti le politiche dell'Unione europea rappresenta una sede privilegiata di «confronto politico sui principali temi di interesse comune» tra il Parlamento nazionale e le Assemblee legislative regionali;

valutati altresì la risoluzione dell'Assemblea della regione Marche, approvata nella seduta del 19 gennaio 2016, e il voto regionale n. 77 della regione Friuli Venezia Giulia, presentato l'11 febbraio 2016, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016;

considerata l'audizione del Sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozi, svolta dalla Commissione nella seduta n. 162 del 10 febbraio 2016;

premesso che:

le priorità per il 2016 si inscrivono in un contesto di eccezionale gravità e drammaticità, caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice

islamista;

le sfide di carattere epocale che ne conseguono, sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni, senza che prevalgano gli interessi nazionali, con la convinzione che solo a livello europeo è possibile uscire dalle crisi di oggi. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;

per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi primi due Programmi di lavoro (per il 2015 e il 2016), di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi,

impegna il Governo:

con riferimento agli aspetti istituzionali:

a promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista delle celebrazioni, il 25 marzo 2017, del 60º anniversario dalla firma dei Trattati di Roma, al fine di stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo e sulla sua irrinunciabilità per l'Italia;

ad attivarsi per scongiurare la prospettiva del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea, attraverso una definizione più articolata delle condizioni di permanenza del Regno Unito nell'Unione europea che non mettano in discussione le libertà fondamentali, costituiscano il tassello di una revisione possibile e necessaria del funzionamento generale dell'Unione - così assorbendo *pro futuro* eventuali ulteriori rivendicazioni nazionali da parte di altri Stati membri - e consentano anche, quale effetto ulteriore, di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'integrazione dei Paesi dell'eurozona;

a promuovere la legittimità democratica del processo decisionale europeo, e il riavvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni dell'Unione europea, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della *better regulation*, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;

a promuovere in sede europea l'esigenza di procedere lungo la strada di una maggiore integrazione politica tra gli Stati membri, a fronte di un contesto sempre più globalizzato, dovuto all'emergere delle nuove potenze economiche mondiali, cosa che non potrà non avere immediati riflessi anche nella prospettazione di una posizione unitaria europea in sede di ONU;

a sostenere, nonostante il parere contrario di alcuni parlamenti nazionali, il progetto sulla legge elettorale europea, presentato ad iniziativa del Parlamento europeo;

con riferimento al lavoro e alla salute dei cittadini:

ad adoperarsi, in sede europea, per una maggiore armonizzazione legislativa in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

a sostenere l'istituzione di un meccanismo di assicurazione contro la disoccupazione di breve periodo, di natura ciclica, complementare alle altre politiche per l'occupazione. Tale meccanismo potrà costituire un elemento particolarmente importante di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, la quale deve essere non solo uno strumento di stabilità, ma anche uno strumento di crescita e di promozione dell'occupazione. Tale strumento di condivisione del rischio contro la disoccupazione, di dimensione europea, favorisce l'implementazione di misure a livello nazionale di carattere strutturale in quanto attenua le fluttuazioni cicliche ed è uno strumento che rende meno costoso e meno «doloroso» l'aggiustamento del mercato del lavoro dentro l'Unione monetaria, assicurando un aggiustamento «dolce» del mercato del lavoro di fronte a *shock* ciclici, in una situazione di assenza del tasso di cambio. L'intervento può essere realizzato a trattati costanti e la sua attivazione si può basare sull'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (relativo al coordinamento delle politiche economiche dell'area dell'euro) e sull'articolo 175, paragrafo terzo, che

prevede la possibilità di azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei Paesi membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell'articolo 174 di sviluppo armonioso e di rafforzamento della coesione economica e sociale. Per quanto concerne le risorse, esso può essere costituito con risorse degli Stati aderenti all'area euro, al quale attingere a fronte di *shock* esterni che colpiscono in modo asimmetrico i diversi Paesi dell'Unione monetaria;

a promuovere la definizione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e al sostegno delle attività vaccinali;

a promuovere, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;

a promuovere la definizione di politiche sanitarie comuni ed eventualmente la creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo, Atti parlamentari al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico;

con riferimento alla formazione, alla ricerca e alla cultura:

a sostenere l'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;

ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo del cosiddetto sistema duale della formazione, basato sulla *partnership* tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

a portare a compimento la riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sotto i profili dei regolamenti su programmazione, *governance* e reclutamento del personale;

a mettere concretamente in atto un sistema nazionale della ricerca, che eviti sovrapposizioni e frammentarietà e consenta all'Italia di competere a livello europeo e internazionale;

ad attuare una riforma organica del settore del cinema e dell'audiovisivo;

con riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per sostenere l'evoluzione dell'attuazione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e gli sviluppi della riforma della *governance* economica dell'area dell'euro, evidenziando nelle sedi competenti l'esigenza di rafforzare la visione d'insieme relativa all'area euro e all'Unione europea nel loro complesso così da rafforzare la coerenza delle raccomandazioni indirizzate ai singoli Paesi con le decisioni adottate a livello europeo;

a monitorare l'organizzazione e il funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, sollecitando un orientamento della sua attività consultiva verso la sorveglianza e la valutazione della zona euro nel suo complesso contribuendo all'impostazione di una politica di bilancio rispetto alla posizione dell'area euro nel ciclo economico, la cosiddetta «*fiscal stance*», così da operare un'efficace funzione di stabilizzazione;

nel dare seguito alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro, salvi i profili di criticità già emersi, a prevedere un modello organizzativo idoneo allo svolgimento in modo innovativo delle funzioni connesse al monitoraggio dei risultati e delle politiche nel campo della competitivita`;

a partecipare attivamente alla fase preparatoria del Libro bianco della Commissione europea per la seconda delle fasi indicate nel Rapporto dei cinque Presidenti, al fine di contribuire all'individuazione e alla definizione delle misure volte a completare l'architettura economica e istituzionale dell'Unione economia e monetaria;

a sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coessenziale, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel Rapporto dei cinque Presidenti; nonché ad opporsi ad ogni ipotesi di valutazione differenziata dei titoli di Stato nella regolazione bancaria;

ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;

a farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'IVA al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali;

a collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; nonché a sostenere la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;

a farsi parte attiva affinché in ambito europeo riprenda e proceda il confronto sulle modalità di una possibile separazione fra attività bancaria e finanziaria degli istituti di credito;

a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei principi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul *bail-in*), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporne eventuali correttivi, pur condividendo la necessità di disporre di un meccanismo di responsabilizzazione finanziaria che superi il sistema di puro salvataggio delle banche con fondi pubblici dei contribuenti. Più in particolare, come anche messo in risalto dalla Banca d'Italia nel corso del negoziato che ha condotto all'approvazione della direttiva, andrebbe garantito che l'eventuale conversione o svalutazione forzosa di titoli di debito debba rispettare i diritti dei creditori e degli azionisti in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tal modo, risulterebbe anche rispettato, sul piano sostanziale, il precetto di cui all'articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

con riferimento ad investimenti, mercato interno e ambiente:

ad indirizzare gli investimenti - sfruttando appieno gli strumenti del Piano Juncker e dei Fondi strutturali - in modo particolare alle infrastrutture dei trasporti e di collegamento (tra cui la strategia «crescita blu» e la strategia adriatico-ionica), nonché all'Agenda urbana europea e alla valorizzazione dei rifiuti in attuazione della strategia sull'economia circolare;

a dare corso alle esperienze di rigenerazione e riqualificazione urbana, integrando tessuto preesistente, patrimonio culturale e politiche di sviluppo;

a intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle insulari, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;

ad attuare in tempi rapidi le azioni già annunciate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e per la trasformazione in senso «*smart*» della società italiana e recuperare il ritardo del nostro Paese rispetto ai *partner* europei, sia in sede nazionale, con lo sviluppo dell'infrastruttura di rete a banda larga e ultralarga e il potenziamento dei servizi digitali della pubblica amministrazione, sia in

sede europea, attraverso l'armonizzazione del quadro normativo, l'apertura dei mercati *on line*, l'accesso e l'interoperabilità delle applicazioni, dei servizi e dei prodotti di telecomunicazione. A tal fine, dedicare attenzione prioritaria alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e all'accordo sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

a promuovere un negoziato in sede europea per ottenere il riconoscimento delle autorità portuali come enti pubblici non economici, allo scopo di superare l'annoso problema dei vincoli posti ai finanziamenti pubblici per gli investimenti nei porti, che la Commissione europea equipara erroneamente ad aiuti di Stato a imprese private, assicurando il coordinamento di questa iniziativa con le modifiche legislative indicate nella riforma delle stesse autorità portuali recentemente presentata dal Governo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in merito al Quarto pacchetto ferroviario, ad adottare tutte le misure necessarie a favorire una rapida conclusione dei negoziati relativi al cosiddetto «pilastro politico», al fine di offrire un quadro regolatorio certo a tutti gli operatori del settore ferroviario, con particolare riguardo ai temi della liberalizzazione del mercato, della *governance* del sistema e dei rapporti tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e imprese di servizi; a tal proposito, fissare un periodo di transizione per la totale liberalizzazione dei servizi passeggeri, prevedendo esplicitamente una clausola di reciprocità interna, in base alla quale le imprese provenienti da mercati chiusi non possano competere in quelli liberalizzati, nonché la necessità di definire preventivamente il rapporto tra diritti di accesso al mercato ed eventuali restrizioni - ad esempio in materia di materiale rotabile o clausole sociali di salvaguardia - dovute all'esistenza di obblighi di servizio pubblico, al fine di creare situazioni e regole omogenee nei vari mercati e favorire la concorrenza per il mercato;

con riferimento all'aviazione, a promuovere i negoziati relativi al pacchetto di misure relative al Cielo unico europeo e alla liberalizzazione del settore, definendo con attenzione i criteri per l'integrazione del sistema di *governance* italiano con quello europeo, anche ai fini della doverosa tutela degli interessi nazionali. Con particolare riguardo al pacchetto sull'aviazione civile, nella revisione del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea e nella definizione di un quadro regolatorio per i sistemi aerei a pilotaggio remoto, evitare che le nuove regole dell'Unione possano determinare un abbassamento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi prestati, laddove a livello nazionale siano previsti *standard* più elevati e tenendo conto che le attività di controllo e vigilanza sono comunque svolte in maniera più efficace a livello nazionale;

per quanto attiene al trasporto marittimo, ad assicurare anche in tale settore che le nuove regole di *governance* in fase di definizione a livello europeo non determinino un abbassamento degli *standard* di sicurezza dei trasporti e di qualità dei servizi rispetto a quanto già previsto dagli ordinamenti nazionali;

con riferimento al trasporto stradale, a sostenere, nel quadro delle iniziative che comporranno il preannunciato «pacchetto stradale» della Commissione europea, una complessiva riforma del settore dell'autotrasporto, per l'effettiva armonizzazione della normativa, nonché ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, posto dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010) 389, attraverso un ampio confronto in sede europea, volto a mettere a punto strategie comuni e a recepire negli ordinamenti nazionali le migliori pratiche degli Stati membri;

ad adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, per tutelare il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geo grafica, nonché per

salvaguardare la biodiversità agricola nazionale anche ai fini occupazionali;

a sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

sempre con riferimento al comparto ittico, ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia, con particolare riferimento: all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*total gross weight*); alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita, prevedendo la possibilità di ricorrere a codici partita/lotto, identificati dall'operatore, secondo i protocolli interni di tracciabilità, consentendo in ogni momento la possibilità da parte delle autorità di controllo di verificare la tracciabilità del prodotto; alla considerazione della gestione del prodotto «misto/miscugli » di pesce come produzione primaria, onde evitarne il deprezzamento, creando un apposito sistema di individuazione per tale tipologia di prodotto; alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane; alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati;

ad assumere come priorità quello dell'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico per ridurre consumi ed emissioni;

a valutare l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;

a valutare la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione;

ad adottare specifiche azioni mirate alla riduzione degli sprechi alimentari che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero e la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, sottraendo tali prodotti alimentari allo spreco e alla distruzione e riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti;

ad incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse;

ad investire una quota cospicua dei fondi previsti dal Piano Juncker per potenziare la rete di trasporto su ferro e le reti energetiche di trasmissione e distribuzione e per sostenere la ricerca e l'implementazione di sistemi di accumulo delle energie alternative;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché siano chiarite le definizioni di recupero, riciclaggio, recupero di materia, riempimento, cessazione della qualifica di rifiuto e trattamento prima del conferimento in discarica, allo scopo di assicurare la omogenea applicazione delle nuove direttive sui rifiuti in tutti gli Stati membri e di garantire l'affidabilità, la confrontabilità e la coerenza dei dati di riciclaggio in tutti gli Stati dell'Unione, oltre che la leale concorrenza fra gli operatori del settore;

con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle politiche migratorie:

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;

a promuovere la rapida attuazione del piano temporaneo sui migranti dell'autunno scorso e a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento

(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio;

a sostenere l'intenzione della Commissione europea di presentare, nel marzo 2016, una proposta di regolamento finalizzata a creare, in casi di crisi, un sistema obbligatorio di reinsediamento di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché a stimolare un dibattito approfondito per una complessiva riforma del Regolamento di Dublino, ove ribadire l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;

a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne; nonché, in tale contesto, a contribuire attivamente, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;

ad adoperarsi perché la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e l'Alto rappresentante si impegnino a scongiurare il rischio della sospensione generalizzata del Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone o di una sua limitazione ad un numero ridotto di Stati, prospettive che comprometterebbero in maniera irreversibile il futuro stesso dell'Unione europea;

a sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici;

a facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della procura europea;

a sostenere il progetto legislativo concernente l'istituzione di una procura europea per giungere ad una sua rapida approvazione;

a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della *cyber*-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli *standard* di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;

con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune e al commercio internazionale:

ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché, nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che verrà elaborata dall'Alto rappresentante, attesa per il prossimo giugno, sia dato rilevo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione;

analogamente, ad adoperarsi perché, in occasione della revisione della sua politica di vicinato, l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, proponendo anche strumenti come un Erasmus del Mediterraneo e una Banca per il Mediterraneo;

con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;

ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED - Operazione SOPHIA;

a mantenere e, se del caso, rafforzare il presidio nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo

e Bosnia, in relazione alla recrudescenza delle tensioni interetniche e al diffondersi di fenomeni di radicalizzazione islamica, nonché con riferimento all'aggravarsi della crisi migratoria, rivedendo all'occorrenza i compiti delle missioni dell'Unione europea attive nell'area;

a sviluppare la Politica di sicurezza e di difesa comune, proseguendo nel cammino, indicato dal Trattato di Lisbona, di raccordo con la NATO, in particolare con le seguenti azioni: - sostenere l'elaborazione e l'attuazione del futuro piano d'azione europeo proposto dalla Commissione nel suo programma di lavoro; - rafforzare le missioni militari e civili PSDC, concentrandole geograficamente nelle aree di maggiore interesse strategico per la sicurezza dell'Unione e, ove occorra, aumentando la consistenza del personale impiegato, perseguendo, nei casi in cui sullo stesso territorio insistano missioni a guida NATO o di altre organizzazioni internazionali, l'obiettivo della complementarietà, evitando sovrapposizioni di competenze; - rivedere il finanziamento delle missioni PSDC nella direzione di una maggiore semplificazione, con particolare riferimento al meccanismo ATHENA, nell'intento, anche a Trattati invariati, di aumentare la parte di costi a carico del bilancio dell'Unione, così da garantire maggiore perequazione tra i contributi dei singoli Stati membri;

a favorire, attraverso l'Agenzia europea per la difesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l'approvvigionamento in comune, intensificando il processo di specializzazione delle industrie nazionali, pur salvaguardandone le specificità e il patrimonio di conoscenze;

ad usufruire di provvedimenti come quello di cui alla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che garantisce la possibilità di un'esenzione IVA (ancorché non automatica) per i progetti e i programmi promossi dall'Agenzia europea per la difesa;

a sostenere pienamente l'iniziativa guidata dalla Commissione europea (che vede coinvolta anche l'Agenzia europea per la difesa), volta al finanziamento di progetti per la ricerca orientata alla PSDC, nell'ottica di favorire l'inserimento di fondi esclusivamente dedicati alla ricerca per la Difesa nel prossimo Quadro finanziario pluriennale, e di incoraggiare la redazione di un Libro bianco della Difesa europea che definisca una strategia di lungo termine in materia;

ad esaminare la possibilità di instaurare, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, una cooperazione strutturata permanente, con particolare riferimento alla costituzione di *EU-Battlegroup*, nei termini previsti dal Trattato di Lisbona, affidando, in tal modo, all'Italia il ruolo di principale e attivo promotore di una concreta ed effettiva difesa comune europea;

a valutare con estrema attenzione e prudenza l'eventuale scelta di concedere alla Cina lo *status* di economia di mercato, ai sensi del Protocollo del 2001 sull'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Essa determinerebbe l'abbassamento delle difese commerciali europee nei confronti delle merci cinesi. Al riguardo, si invita le istituzioni europee e il Governo ad effettuare una rigorosa valutazione di impatto, articolata per settore merceologico, che dia la stima dei potenziali effetti positivi o negativi di tale eventuale concessione. Recenti studi, infatti, formulano un giudizio fortemente critico verso la concessione dello status di economia di mercato alla Cina, potendo essa comportare la perdita di 1,7-3,5 milioni di posti di lavoro in cinque anni, con la Germania e l'Italia tra gli Stati membri più colpiti (si veda Robert Scott, *Economic Policy Institute*). Solo all'esito positivo di tale valutazione di impatto, si potrà, se del caso, adottare una decisione positiva, in ogni caso obbligatoriamente accompagnata dal mantenimento della possibilità di adottare misure di difesa commerciale nei settori sensibili, per un congruo periodo transitorio, per contrastare sovvenzioni statali illegali o tariffe di *dumping*;

ad adoperarsi perché nei contenuti dell'Accordo tra l'Unione europea e gli USA sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in fase di negoziazione, siano pienamente rispettati i principi e valori sanciti dalla Costituzione nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare che siano garantiti i diritti fondamentali dei lavoratori, gli elevati livelli di salute e sicurezza nel lavoro, condizioni di equità e reciprocità in relazione al costo e allo sfruttamento del lavoro, ai regimi fiscali, ai regimi di sostegno alle imprese, alle condizioni di giustizia civile, alla tutela di marchi e brevetti, alla lotta alla contraffazione, alle

norme di tutela ambientale e di responsabilità sociale delle imprese;

a adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati su accordi con Paesi terzi prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea basandosi - ed integrandolo - sull'Accordo sugli aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), nonchè affrontando il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni delle denominazioni sul mercato del Paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei Paesi terzi;

a tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell'Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

ad adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di politica comune della pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici.

La Commissione, infine, dando seguito al mandato della LII COSAC di Roma, che aveva chiesto ai Parlamenti nazionali dell'Unione europea di individuare, all'interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea le proposte sulle quali concentrare maggiormente l'attenzione, richiama le seguenti proposte nell'ambito delle nuove iniziative di cui all'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:

agenda per le nuove competenze per l'Europa (iniziativa n. 1);

pacchetto sull'economia circolare (iniziativa n. 3);

revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 (iniziativa n. 4);

attuazione della strategia per il mercato unico digitale (iniziativa n. 6);

pacchetto sull'Unione dell'energia (iniziativa n. 7);

pacchetto sulla mobilità dei lavoratori (iniziativa n. 8);

follow-up della strategia sul mercato unico (iniziativa n. 9);

sistema europeo di garanzia dei depositi bancari/Completamento dell'Unione bancaria (iniziativa n. 15);

follow-up della strategia su commercio e investimenti (iniziativa n. 16);

attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza (iniziativa n. 17);

migliore gestione della migrazione (iniziativa n. 18);

pacchetto sulla gestione delle frontiere (iniziativa n. 19);

proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza (iniziativa n. 23).

ORDINE DEL GIORNO

G1

CANDIANI

Approvato

Il Senato,

preso atto della Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»;

premesso che:

è una procedura annuale di vera e propria "sessione europea di fase ascendente" che consente potenzialmente al Parlamento di esprimersi nella definizione delle linee di azione politica europea del nostro Paese articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento prioritarie;

l'utilità di una sessione di questo tipo è strettamente correlata alla sua tempestività, alla luce del fatto che i processi decisionali europei sono organizzati in maniera strutturata e rispondono ad una sequenza ordinata. Quest'anno, diversamente dallo scorso, la Relazione programmatica è stata consegnata nei termini, quindi il Parlamento ha ora la possibilità di dare indicazioni che potranno essere accolte;

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie, nonché le iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza. È strutturata in cinque parti dove vengono definiti gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche, le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali;

in base ai dati forniti dalla Commissione nazionale d'asilo, se nel 2014 al 10 per cento dei richiedenti asilo veniva riconosciuto lo *status* di rifugiato, tale percentuale nel gennaio 2016 è scesa al 3 per cento a fronte del 66 per cento dei dinieghi, in altre parole dei richiedenti 190 erano profughi mentre 4.256 clandestini;

riguardo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

si esprime sempre più interesse ed apprezzamento per la proposta, ventilata da più parti e da più tempo, di creare appositi campi in Nord Africa in cui convogliare gli immigrati clandestini che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in modo da permettere ai funzionari incaricati dei Paesi dell'Unione europea di vagliarne le domande e concedere il diritto d'asilo soltanto a coloro che hanno i requisiti per poter accedere alla protezione internazionale;

nella Relazione programmatica il Governo italiano avrebbe intenzione di proseguire il proprio impegno per una migliore gestione della crisi migratoria, secondo una strategia improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca. Si impegnerà per "sensibilizzare" le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo, riforma che potrebbe proprio essere tesa alla creazione di campi nei Paesi di provenienza degli immigrati clandestini,

impegna il Governo in relazione al Programma di partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 ad attuare ogni decisione utile ad abbreviare il più possìbile i tempi - verosimilmente entro 60 giorni - per la verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo, al fine di permettere a coloro i quali viene riconosciuto lo *status* di rifugiato di poter accedere ai benefici a loro spettanti, iniziare un reale programma di integrazione e, di contro, poter rimpatriare - nel minor tempo possibile - coloro i quali, invece, non hanno ottenuto il suddetto riconoscimento.

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4)» (Doc. XXIV, n. 59)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

richiamati i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione il 17 febbraio 2016

sull'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56);

valutate le relazioni formulate dalle Commissioni permanenti: 1ª (Affari costituzionali) il 12 aprile 2016, 3ª (Affari esteri) il 12 aprile 2016, 4ª (Difesa) il 12 aprile 2016, 5ª (Bilancio) il 13 aprile 2016, 6ª (Finanze e tesoro) il 13 aprile 2016, 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 aprile 2016, 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 aprile 2016, 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 12 aprile 2016, 10ª (Industria, commercio, turismo) il 13 aprile 2016, 11ª (Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile 2016, 12ª (Igiene e sanità) il 13 aprile 2016 e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2016,

esprime apprezzamento per l'illustrazione delle azioni di *follow-up*, intraprese dal Governo, relativamente agli atti di indirizzo emanati dalle Camere sui singoli temi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e invita il Governo, *pro futuro*, a dare conto di tale aspetto in modo ulteriormente approfondito e completo, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;

ricorda, al riguardo, che tale aspetto è previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che alla base dei pronunciamenti delle Camere vi è un intenso flusso di documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. In base a tale previsione, su 6.651 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel 2015, quarantasette progetti di atti legislativi e ottanta documenti prelegislativi sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza, e sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere ventotto relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, così contribuendo sostanzialmente, da un lato, ad arricchire il materiale informativo a disposizione delle Commissioni permanenti e, dall'altro, a rafforzare il necessario coordinamento della posizione italiana nel contesto dei negoziati europei;

apprezza gli sforzi di consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, illustrati nella parte quinta della Relazione, in cui si mette in evidenza il rafforzamento del CIAE con l'istituzione della figura del segretario del CIAE (articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115, - legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV), e impegna il Governo a rafforzare ulteriormente, anche in termini di personale, il citato Dipartimento, come struttura centrale di coordinamento della partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, sia nella fase ascendente che discendente della normativa europea, nonche´nella risoluzione dei casi di contenzioso e pre-contenzioso;

ricorda, al riguardo, che nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a ottantanove, in quanto sono state archiviate trentuno procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme europee, e che le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nel 2105, sono diventate quattro;

per quanto concerne le attività concernenti la cosiddetta «*better regulation* », registra l'approvazione dello specifico accordo interistituzionale, il 15 dicembre 2015, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni e di rafforzare le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, garantendo così una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo. In tale contesto, apprezza come siano state prese in considerazione le preoccupazioni espresse dalla 14ª Commissione, sia con riferimento alle valutazioni *in itinere* sugli emendamenti di natura sostanziale, sia al ruolo dei Parlamenti nazionali;

in materia di istruzione, invita il Governo a dare concreta attuazione alle politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione, nonché a dare adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sfruttando anche il lavoro del cosiddetto

«Cantiere AFAM», di cui si raccomanda la conclusione;

invita il Governo a potenziare il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7ª Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame;

nel contesto della ricerca scientifica, ritiene necessario che il Governo prosegua negli sforzi di collaborazione e coordinamento tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione del settore, nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (*European Research Area* - ERA);

invita inoltre il Governo a dare attuazione al programma operativo nazionale (PON) «Cultura e sviluppo», gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

con riferimento alla definizione di una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, ritiene che essa andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

parimenti, ritiene necessario proseguire nel percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e del miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, evidenzia che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, peraltro in un contesto di applicazione del principio del *bail-in*, nell'ambito delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, la cui razionalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

sollecita il Governo a proseguire, in sede europea, nell'impegno volto alla rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo al rilancio della proposta di definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle societa`;

a tale riguardo, ritiene, inoltre, necessario sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile;

con riferimento all'attuazione del Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), di cui il 2015 è stato il primo anno di attuazione, esprime apprezzamento per la positiva attivazione delle istituzioni e dei soggetti interessati, che ha portato, in Italia, ad operazioni del Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) assistite da garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) pari a 1,3 miliardi di euro (7,5 miliardi nell'Unione), per un totale di 7 miliardi di investimenti attivati (50 miliardi nell'Unione), e impegna il Governo a proseguire nella mobilitazione degli investimenti, necessari a far ripartire la crescita;

nel settore delle telecomunicazioni, ribadisce la necessità di portare a compimento con determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

con riferimento al settore dei trasporti, sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati all'elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

per quanto riguarda l'aviazione, richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida

definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto «pilastro politico»;

in materia di trasporto stradale, sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese, da un lato, ad elevare la sicurezza della circolazione e, dall'altro, a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 da parte dei veicoli;

con riferimento al trasporto marittimo, invita a sostenere il rafforzamento della politica marittima integrata dell'Unione;

incoraggia al pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica;

sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

ribadisce la necessità di tenere conto, nelle sedi europee, delle specificita`della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero;

nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, sollecita il Governo alla prosecuzione dell'impegno per l'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* del quadro per le politiche dell'energia e del clima dell'Unione europea per il periodo dal 2020 al 2030 per il clima e l'energia, fissati dal Consiglio europeo del 23 ottobre 2014;

evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia, eventualmente estendendo al mercato dell'energia il modello di coordinamento interistituzionale già adottato in materia di cultura;

impegna il Governo a sostenere, in sede europea, l'introduzione - all'articolo 7, relativo al *made in* , della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) - dell'obbligo di indicazione di origine per i prodotti non agricoli che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi attivamente, in sede europea, nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del cosiddetto «sistema di Dublino»;

ritiene, al riguardo, che i meccanismi europei di ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 160.000 persone in due anni (decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015 e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015) e di reinsediamento di 22.504 persone in due anni (conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2015), che peraltro riguardano unicamente i richiedenti asilo e non l'ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere considerate sufficienti per considerare rispettato il principio di solidarieta`e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (*burden sharing*), di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed invita pertanto il Governo a promuovere l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori;

con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di una

guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671), ribadisce quanto già sottolineato dalla Commissione Affari costituzionali il 9 marzo 2016 in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare: sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato; sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); sull'opportunità di escludere esplicitamente dalla proposta di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

sostiene la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (COM(2015) 625), nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali;

esprime preoccupazione anche per la stabilità del sistema economico-finanziario, in conseguenza dei diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e della risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria;

con riferimento ai fenomeni migratori, impegna il Governo a proseguire con forza, in sede europea, l'azione diretta a sostenere il nesso «migrazione-sviluppo», già sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, sfociato poi nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)240), nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice Unione europea-Africa di La Valletta (Malta);

impegna il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito - in sede europea - ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato (PEV), approvata dalla 3ª Commissione del Senato il 16 giugno 2015 (Doc. XVIII, n. 94), in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;

impegna, inoltre, il Governo a favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico alla Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici;

impegna, infine, il Governo a consolidare e a proseguire la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), alla luce degli indirizzi già formulati nella risoluzione del 17 febbraio 2016 sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. XXIV, n. 56).

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 2228

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 37.203 (testo 2), S3.1 e 1.300. Il parere sull'emendamento 18.202 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 10-*sexies* con il seguente: "Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 10-*bis* del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo

successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 2228:
sull'emendamento 18.202 (testo 3), la senatrice Serra avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Aracri, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Compagna, Cotti, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Fazzone, Formigoni, Gentile, Giro, Longo Fausto Guilherme, Messina, Minniti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Santini, Silvestro, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Crimi, De Petris, Finocchiaro, Lo Moro e Mancuso, per attività della 1a Commissione permanente; Scoma, per attività della 9a Commissione permanente; Casson, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mazzoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Molinari e Orellana, per partecipare a un incontro istituzionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas)".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 4 maggio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 (COM (2016) 159 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 126).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 3 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione illustrativa, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2015, che sarà pubblicato in allegato al conto consuntivo per il medesimo anno del Senato della Repubblica (*Doc*. VIII-*bis*, n. 5).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc*. IV, n. 11-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Russo Paolo, Carfagna Maria Rosaria, Crimi' Filippo, Galan Giancarlo, Palmieri Antonio,

Petrenga Giovanna, Polverini Renata, Roccella Eugenia Maria, Santelli Jole, Sarro Carlo, Scopelliti Rosanna, Fioroni Giuseppe
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (2371)
(presentato in data 06/5/2016);
C.2497 approvato in testo unificato da 7° Cultura (TU con C.3333).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO (2228-BIS)
(presentato in data 10/5/2016);
Derivante da stralcio art. 3 del ddl n. 2228
senatori Paglini Sara, Bottici Laura
Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave (2366)
(presentato in data 03/5/2016);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di estensione dell'applicazione del patrocinio a spese dello Stato per minori e disabili parti offese del mancato adempimento degli obblighi alimentari (2367)
(presentato in data 03/5/2016);
senatori Valentini Daniela, Manconi Luigi, Amati Silvana, Astorre Bruno, Esposito Stefano, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Granaiola Manuela, Morgoni Mario, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pezzopane Stefania, Sollo Pasquale, Valdinosi Mara
Disposizioni in materia di norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza a tutela di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità (2368)
(presentato in data 04/5/2016);
senatrice Spilabotte Maria
Disposizioni per la promozione, la valorizzazione e il sostegno della musica popolare e amatoriale (2369)
(presentato in data 04/5/2016);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione (2370)
(presentato in data 04/5/2016);
senatore Falanga Ciro
Norme in tema di accelerazione della definizione dei procedimenti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione (2372)
(presentato in data 10/5/2016);
senatore Mauro Giovanni
Introduzione dell'articolo 4-ter dell'Ordinamento penitenziario finalizzato alla riduzione del fenomeno criminale (2373)
(presentato in data 10/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Disposizioni in favore della musica popolare bandistica, corale e dialettale (2374)
(presentato in data 06/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante
Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare (2375)
(presentato in data 06/5/2016);
senatore Consiglio Nunziante

Istituzione di un Fondo per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino (2376)
(presentato in data 06/5/2016);
senatori Centinaio Gian Marco, Consiglio Nunziante, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele, Bonfrisco Anna Cinzia, Ferrara Elena, Marin Marco, Naccarato Paolo, Mussini Maria, Simeoni Ivana, Malan Lucio
Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2377)
(presentato in data 05/5/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Tocci Walter, Sen. Astorre Bruno
Disposizioni per la città metropolitana di Roma capitale (2214)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/05/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bencini Alessandra, Sen. Romani Maurizio
Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive (2286)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 10/05/2016);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Marino Mauro Maria, Sen. Lepri Stefano
Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento (2293)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 10/05/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri
Modifiche al codice penale relative all'introduzione della nuova scriminante in materia di difesa legittima nei luoghi di privata dimora (2315)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 10/05/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Amidei Bartolomeo ed altri
Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (2341)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 10/05/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Falanga Ciro
Norme in tema di accelerazione della definizione dei procedimenti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione (2372)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 10/05/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. De Petris Loredana ed altri

Delega al Governo per la separazione tra banche commerciali e di investimento (2275)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 10/05/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. De Petris Loredana ed altri
Limite massimo degli emolumenti dovuti ai dirigenti del settore finanziario e modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società (2276)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 10/05/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. De Pin Paola
Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana (2277)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/05/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Orellana Luis Alberto ed altri
Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (2323)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/05/2016);
14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (2345)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3540 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 10/05/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 05/05/2016 la 13ª Commissione permanente Ambiente ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
Dep. Realacci Ermete ed altri
"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" (1458)
C.68 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.110, C.1945).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 3 maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti) di quell'Assemblea, nella seduta del 27 aprile 2016, concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza

470-790 MHz nell'Unione (COM (2016) 43 final).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 758).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 maggio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 - lo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (n. 299).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 giugno 2016.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 31 dicembre 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CLVII, n. 3).
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettere in data 8 e 27 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la prima relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali", riferita all'anno 2014 (*Doc*. CCXXXVII, n. 1), nonché la medesima relazione riferita all'anno 2015 (*Doc*. CCXXXVII, n. 2).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26 aprile, 3, 4 e 5 maggio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
di SOGEI - Società Generale d'Informatica SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 382);
di SOGESID SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 383);
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 384);
di EXPO 2015 SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 385);
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 386).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 6 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio nella medesima data, con la quale ammette quattro richieste di *referendum* ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e dichiara legittimo il *referendum* sul quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione

del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 3 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM (2016) 194 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 16 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 9 giugno 2016.

La Commissione europea, in data 3 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (COM (2016) 196 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 16 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 9 giugno 2016.

La Commissione europea, in data 4 maggio 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM (2016) 290 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 16 giugno 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 9 giugno 2016.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Russo, D'Adda, Fornaro, Lai, Sollo, Stefano Esposito, Albano, Pezzopane, Pegorer, Fasiolo, Borioli, Cardinali, Gotor e Dirindin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05724 della senatrice Manassero.

Mozioni

GIROTTO, CASTALDI, CATALFO, SERRA, BUEMI, CAPPELLETTI, MORRA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, COMPAGNONE, MASTRANGELI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MOLINARI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, TREMONTI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, DE PETRIS, PAGLINI, BLUNDO, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, NUGNES, CIOFFI, COTTI, MONTEVECCHI, AIROLA, ENDRIZZI, FATTORI, PETROCELLI,

BERTOROTTA, BUCCARELLA, MARTELLI, CRIMI, MANGILI, DI BIAGIO - Il Senato,
premesso che:
la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica ed il pacchetto "Unione dell'energia" indicano chiaramente che la transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili passa attraverso la generazione distribuita, combinata a misure di efficienza energetica e a servizi, come lo stoccaggio, che consentano di rendere più efficiente il rapporto con le reti elettriche;
il pacchetto "Unione dell'energia", presentato il 25 febbraio 2015, è composto da 3 comunicazioni: la prima riunisce in un'unica strategia coerente una serie di settori di intervento, la seconda illustra la visione della UE per il nuovo accordo globale sul clima e la terza descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica entro il 2020. La prima comunicazione [COM(2015) 80 final] "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici", definisce innanzitutto gli obiettivi dell'Unione dell'energia e illustra la strategia quadro volta a realizzarli. La Commissione europea mira a costruire un'Unione dell'energia solida, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per il clima in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. La Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia intende mettere in primo piano i cittadini, che devono poter usufruire di opzioni sufficienti nella scelta dei loro fornitori, poter controllare in modo adeguato i loro costi e vedere diminuiti i rischi di *black out*;
per raggiungere tali obiettivi, nella comunicazione si afferma, a pagina 2: «dobbiamo prendere le distanze da un'economia basata sui combustibili fossili, con una gestione centralizzata dell'energia incentrata sull'offerta, che si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su modelli economici superati. Dobbiamo consentire ai consumatori di assumere un ruolo attivo mettendo nelle loro mani le informazioni e la possibilità di operare delle scelte»;
il pacchetto "Unione dell'energia" e il "Commission staff working document best practices on renewable energy self consumption", COM (2015) 339, contengono i presupposti e gli orientamenti delle politiche europee per lo sviluppo della generazione distribuita da fonte rinnovabile ed efficienza energetica. In particolare, ritengono necessario sviluppare: 1) politiche tariffarie stabili, che, nel rispetto delle linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato, premino la generazione distribuita da fonti rinnovabili e la diminuzione dei consumi di energia prelevata dalla rete, abbassando la bolletta energetica per chi consuma di meno, così come indicato nei seguenti atti: a) direttiva 2012/27/UE: considerando n. 45; articolo 15, comma 4; articolo 18, comma 3; allegato XI, punti 1 e 2; b) direttiva 2009/28/CE: articolo 16, commi 7 e 8; c) direttiva 2009/72/CE: considerando n. 27 e 36; proprio recentemente è stata posta attenzione dagli uffici della Commissione sia sul principio secondo cui le tariffe di rete devono promuovere l'energia rinnovabile e l'efficienza e riflettere gli impatti del consumatore sulle reti, sia sulla necessità di assicurare sistemi tariffari stabili per gli investimenti già effettuati nell'autoconsumo (si veda il p. 9 del documento "Commission staff working document best practices on renewable energy self consumption" del 15 luglio 2015); 2) la possibilità per produttori e consumatori di energia di rendere servizi, anche attraverso lo stoccaggio, a favore delle reti in cui immettono e da cui prelevano energia, anche per superare le inefficienze dovute alla non programmabilità delle rinnovabili stesse. A riguardo, occorre segnalare che a pagina 17 della prima comunicazione del pacchetto "Unione dell'energia" si afferma: "Occorre (…) consentire la diffusione di nuove tecnologie, reti intelligenti e meccanismi di demand response per un'efficace transizione energetica". Lo stesso obiettivo è altresì ribadito nel considerando n. 27 della direttiva 2009/72/CE e negli articoli 15 e 18 della direttiva 2012/27/UE, nonché a pagina 6 del documento citato; 3) la possibilità, nelle aree industriali e di servizi, di rendere più efficienti le forniture di energia prodotta *in loco*, permettendo l'approvvigionamento e/o la condivisione di sistemi di stoccaggio fra più utenti, come espressamente previsto all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE nonché nel documento citato (pp. 4 e 6); 4) prevedere, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE,

incentivi per la conversione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero, che non assorbono né gas né energia elettrica dalla rete pubblica. In tal senso va anche il documento della Commissione per la "Public consultation on the energy performance of buildings directive" che, al punto 2, evidenzia quanto sarà fondamentale l'efficienza negli edifici per l'*Energy roadmap* 2050, cioè il raggiungimento delle strategie comunitarie al 2050;

considerato che:

con la delibera 2 febbraio 2015, n. 582/2015/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Per gli effetti di tale riforma, gli oneri di distribuzione che prima erano proporzionali al consumo di energia vengono ora stabiliti con importi fissi, indifferenti al consumo, con ciò contribuendo all'aumento dei consumi di energia prelevata dalla rete elettrica e, al contempo, privando di convenienza la generazione *in loco*, ossia quella non prelevata dalla rete;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, ha disposto che le componenti tariffarie costituenti oneri generali di sistema elettrico (che rappresentano le componenti prevalenti in bolletta) non saranno più correlate al consumo di energia elettrica da parte degli utenti, ma saranno stabilite in misura fissa;

a seguito di tali modifiche, la parte più sostanziale dei costi della bolletta elettrica verranno pagati in modo fisso, quindi, senza alcuna riduzione, anche qualora l'energia necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno venisse autoprodotta o se ne consumasse in quantità inferiori;

le nuove norme determinano dunque una riduzione dei vantaggi economici della generazione distribuita da fonte rinnovabile e cogenerativa ad alto rendimento rispetto al precedente assetto di mercato e, alla luce delle tecnologie oggi disponibili, la rendono non più conveniente rispetto all'acquisto di energia dalla rete. Chi farà interventi di efficienza energetica, quali, ad esempio, l'acquisto di un elettrodomestico a basso consumo, a sua volta vedrà dimezzato il proprio risparmio economico, perché metà dei costi in bolletta saranno fissi e, quindi, dovuti indipendentemente dal consumo di energia;

rilevato che:

il procedimento per l'elaborazione della normativa che dovrebbe permettere alla generazione distribuita da fonti rinnovabili di rendere servizi alle reti a cui sono connesse, come indicato nella delibera ARG/elt 160/11 e nella deliberazione 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel, è ormai da 5 anni pendente presso l'Aeegsi, senza alcun risultato;

il Governo non ha sinora adottato alcuna iniziativa per dare attuazione alla disciplina comunitaria che permette di ottimizzare l'uso dell'energia prodotta distribuendola fra più utenti (i cosiddetti sistemi di distribuzione chiusi). Tale inadempienza viene motivata con il minor gettito per gli oneri di sistema che verrebbe determinato con l'incremento dell'autoconsumo. La motivazione è a parere dei proponenti assolutamente non pertinente, tenuto conto che nei sistemi di distribuzione chiusi gli oneri di sistema si pagano integralmente, così come affermato dal Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02033, pubblicato il 7 luglio 2015 e svolto nella seduta n. 198 della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato il 12 gennaio 2016;

benché le risorse destinate al conto termico siano di fatto inutilizzate da 3 anni, il Governo, con il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", emanato dal Ministro dello sviluppo economico, non ha previsto contributi per la trasformazione degli edifici privati in edifici a energia quasi zero, ma esclusivamente per gli edifici pubblici, in tal modo lasciando inutilizzati, con gravissimo danno, fondi già stanziati e frenando un settore che appare strategico sia sotto il profilo tecnologico che per il rilancio dell'edilizia;

considerato inoltre che:

le decisioni adottate nell'ambito della definizione del quadro regolatorio italiano stanno ostacolando la

realizzazione e il raggiungimento dei citati obiettivi dell'*energy union* e delle *best practices on renewable energy self consumption*;
tali decisioni hanno un pesantissimo impatto in termini di forte ritardo nella transizione del nostro Paese dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili efficienti ed economicamente sostenibili, determinando un *gap* tecnologico profondo rispetto ad altri Paesi (come ad esempio la Germania che si è dotata di una specifica politica industriale sul tema) se non ci si assume sin da ora l'onere di intervenire prontamente;
alcune di queste decisioni sono state adottate al di fuori della dialettica parlamentare, ed in alcuni casi con modalità che si ritengono lesive dei principi costituzionali. La riforma delle tariffe elettriche, introdotta con il decreto-legge "Mille proroghe" n. 210 del 2015 e su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, è stata una scelta di politica industriale con cui si è garantito alla produzione di energia elettrica da fonte fossile un orizzonte di lungo termine, a scapito dell'efficienza energetica e della generazione distribuita da fonte rinnovabile, favorendo una spinta dei consumi elettrici ed eliminando le basi di convenienza economica della generazione distribuita. Tale scelta appare ancor più grave in quanto è stato impedito che su di essa potesse essere svolta qualsiasi discussione nel merito. La norma è stata, infatti, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati e, come indicato in precedenza, approvata con fiducia prima alla Camera e poi al Senato, benché nulla avesse a che fare con la proroga di disposizioni legislative vigenti, facendone scaturire un provvedimento con gravi vizi anche di carattere tecnico, come ha rilevato la stessa Aeegsi nella deliberazione 30 marzo 2016, n. 138, ove si evidenzia che è problematica l'attuazione degli effetti retroattivi al 1° gennaio 2016 stabiliti dalla norma stessa,
impegna il Governo:
1) ad adottare tutte le misure necessarie a garantire condizioni di convenienza per gli interventi di efficienza energetica e di generazione distribuita da fonte rinnovabile o cogenerativa, in particolare nella disciplina tariffaria;
2) ad attivarsi affinché siano attuate le citate disposizioni comunitarie mirate ad ottimizzare e rendere più efficiente la generazione distribuita;
3) ad adottare le misure necessarie per estendere ai privati gli incentivi di conto termico per gli edifici a energia quasi zero, mantenendo inalterato l'impegno di spesa esistente per il conto termico;
4) a favorire, per il futuro, l'adozione di scelte strategiche di politica energetica solo a seguito di un adeguato confronto con tutte le parti interessate e nel rispetto delle competenze del Parlamento.
(1-00570)
Interpellanze
FATTORI, AIROLA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che è stata di recente pubblicata, grazie all'intervento di Greenpeace Olanda, una cospicua parte dei contenuti del TTIP (Transatlantic trade and investment partnership), il trattato transatlantico di libero scambio tra UE e USA, quantificati in 248 pagine che rappresentano circa i 2 terzi dell'intero documento;
considerato che, a giudizio degli interpellanti:
da una prima lettura dei "TTIP *leaks*" emergono dati allarmanti relativamente a molti comparti economici evidenziando una linea verso privatizzazioni e abbassamento dei controlli sugli *standard* produttivi e di messa sul mercato oggi esistenti nell'Unione europea;
tali dati sono desumibili dalle osservate omissioni di alcuni dei principi fondanti lo scambio intraeuropeo e quello internazionale e tra queste il riferimento al principio di precauzione e alle "eccezioni generali" (general exceptions), quelle che permettono agli Stati membri di regolare il commercio per proteggere la vita o la salute umana, animale o delle piante. L'omissione di questa regola suggerisce che entrambe le parti stiano creando un regime che antepone il profitto alla vita e

alla salute umana, degli animali e delle piante;
considerato inoltre che:
due studi, di cui uno dalla UE del settembre 2013 (Transatlantic trade and investment partnership - The economic analysis explained) e l'altro dal Dipartimento di agricoltura USA del novembre 2015 (Agriculture in the Transatlantic trade and investment partnership: tariffs, tariff-rate quotas, and non-tariff measures) sottolineano entrambi uno sbilanciamento del risultato negoziale a favore degli USA;
i dati sulla bilancia commerciale vedrebbero un sostanziale ribaltamento, oggi favorevole alla UE, in favore degli USA, oltre al potenziale e dannoso fenomeno cosiddetto di *trade diversion*, ovvero un conseguente abbassamento degli scambi intrauropei in favore di quelli transoceanici;
risulta agli interpellanti che, nello studio del novembre 2015 del Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti, si asserisce di un aumento di centinaia, a volte migliaia, di punti percentuali nelle esportazioni USA. Per esempio, i prodotti americani che più beneficerebbero del TTIP, secondo lo studio, sono la carne (con un aumento del 965 per cento), il latte in polvere (900 per cento), il formaggio (987 per cento), ma soprattutto il pollo (con un aumento pari al 33.500 per cento) e il maiale (pari al 4.000 per cento) con una crescita delle esportazioni da parte dei due conglomerati di pochi punti (2 per gli USA, uno per la UE);
considerato altresì che nella risposta fornita all'interrogazione 4-02109, il Vice Ministro dello sviluppo economico Calenda asseriva che: "l'azione del Governo verso la scelta negoziale del TTIP è stata ampiamente sostenuta, in ogni occasione, dal nostro sistema produttivo. Riguardo alle iniziative intraprese per promuovere il *made in Italy*, occorre considerare che il negoziato con gli Stati Uniti si prefigge proprio di favorire l'interscambio commerciale e l'*export* competitivo attraverso l'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie che ostacolano la libera circolazione delle merci industriali, in particolare di quelle ad alto valore aggiunto (come ad esempio nel caso dell'oreficeria) ma anche di quelle agroalimentari di qualità" e che "Per quanto concerne l'intenzione di escludere dal pacchetto di beni e servizi oggetto del TTIP i beni fondamentali, quali la gestione integrata dell'approvvigionamento idrico, è opportuno ricordare che le liberalizzazioni in materia di servizi avvengono sulla base degli impegni sottoscritti da parte dei singoli Paesi membri negli elenchi GATS (l'accordo generale sul commercio di servizi in ambito multilaterale), con l'esclusione, pertanto, di quei settori indicati come sensibili da parte di ciascuno Stato. Dal momento che l'erogazione dei servizi di pubblica utilità rientra tra le sensibilità prioritarie del nostro Paese, non viene mai trattata nell'ambito dei negoziati commerciali. Del resto, il mandato TTIP approvato dal Consiglio dell'Unione europea impone alla Commissione di non promuovere, attraverso il negoziato, alcuna liberalizzazione in campo commerciale o nel settore degli investimenti che possa determinare un abbassamento degli *standard* nazionali di protezione ambientale, di sicurezza dei lavoratori, di tutela occupazionale nonché delle normative di sicurezza e di salute pubblica. In merito alla richiesta di porre in discussione l'esenzione dall'accordo delle materie di carattere sanitario e fitosanitario si ricorda che il principio di precauzione costituisce parte integrante dell'*acquis* comunitario e come tale viene sempre pienamente rispettato, sia nell'ambito del funzionamento del mercato interno, sia nell'ambito delle negoziazioni con i Paesi terzi da parte della UE. Esso consente infatti di adottare diverse misure preventive, laddove si ravvisi un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale o per la protezione dell'ambiente e i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio. Materie come ogm, pollo al cloro o carne agli ormoni non sono comunque oggetto del negoziato TTIP";
considerato infine che:
a giudizio degli interpellanti i principi enunciati nella risposta sarebbero totalmente omessi nel "TTIP *leaks*" ed appare chiara la discrasia che si evidenzia tra i contenuti del trattato stesso, i principi di precauzione vigenti nell'Unione europea e le dichiarazioni rilasciate dal nostro Governo;
la Francia si è detta contraria al trattato e da fonti di stampa si apprende che il Ministro del commercio francese, Matthias Fekl, avrebbe dichiarato di non voler sottoscrivere il TTIP e che "ritiene molto probabile lo stop alle trattative", come si legge su "Il Sole-24 ore" del 3 maggio 2016,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano riferire con urgenza circa il contenuto del trattato transatlantico di libero scambio tra UE e USA, considerando che gli stralci pubblicati dimostrerebbero l'esistenza di un accordo commerciale che rischia di recare un consistente danno all'economia europea, riducendo la sfera dei diritti dei lavoratori e dei consumatori e creando un grave sbilanciamento del risultato negoziale a favore degli USA;
se non ritengano di dover assumere iniziative finalizzate a ottenere la sospensione della trattativa TTIP in corso, al fine di tutelare i diritti e i beni comuni a garanzia di un modello sociale ed economico equo e democratico che non metta in discussione i principi essenziali per la nostra agricoltura, la nostra cultura e per la reciprocità all'accesso dei mercati pubblici.
(2-00384)
URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, MUSSINI, SIMEONI, DE PIETRO, MOLINARI
- *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale dei medici convenzionati prevede una diversa articolazione della continuità dell'assistenza medica territoriale sulle 16 ore (cosiddetto H16), dalle ore 8 a mezzanotte;
tale eventuale decisione determinerebbe un carico sul servizio 118 della funzione di assistenza nelle ore notturne, precedentemente coperte dalla cosiddetta guardia medica. I medici del 118 si troverebbero così a svolgere, in contemporanea, due tipologie di servizio completamente diverse: i "codici rossi" di emergenza e le visite e prescrizioni per patologie minori assimilabili al sistema di assistenza ordinaria;
la situazione così determinata provocherebbe disfunzioni nell'assistenza medica molto gravi, con gli operatori stretti tra l'obbligo di intervento immediato in emergenza e il pericolo di commettere omissione di soccorso se costretti a interventi molto differiti nel tempo, sia nelle zone a notevole estensione territoriale, sia nei centri urbani ad alta intensità abitativa;
premesso, inoltre, che:
è stato rilevato in un documento tecnico, predisposto da organizzazioni sindacali e inviato, oltre che ad amministrazioni locali e regionali, tra gli altri anche al Ministero della salute, che alcuni interventi, come i trattamenti sanitari obbligatori ed i trasferimenti per patologie "tempo-dipendenti", quali gli infarti del miocardio, gli ictus, i politraumi e le dispnee gravi, impegnano solitamente per molte ore i medici d'emergenza 118, creando, già adesso, problemi di copertura per le patologie con maggiori rischi e forme più acute;
quelle minori, che talora, però, evolvono rapidamente in gravità, possono essere efficacemente gestite dai medici di continuità assistenziale, appunto da coloro che svolgono le attività di guardia medica;
tale servizio di assistenza integra l'idea di sistema territoriale di pronto intervento finalizzato ad assicurare una riconoscibile e diffusa qualità dell'assistenza sanitaria riducendo la presenza antieconomica di strutture ospedaliere periferiche, in genere scarsamente attrezzate;
considerato che:
attualmente, quindi, la presenza simultanea di medici 118 e delle guardie mediche offre un servizio efficace ai cittadini e una razionale limitazione degli accessi ai punti di pronto soccorso, da sempre congestionati, malgrado le pesanti carenze di organico di entrambe le figure mediche in alcune zone interne del Paese ed in particolare nelle regioni di vasto e spopolato territorio come la Sardegna;
il modello ipotizzato è ancora indefinito ma avrebbe alcune evidenti conseguenze, tra le quali il collasso dei punti di pronto soccorso presi d'assalto dai pazienti, un utilizzo improprio dei medici del 118, oltre tutto attualmente insufficienti per le esigenze del sistema di emergenza territoriale e la perdita di posti di lavoro nella continuità assistenziale,
si chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare la soppressione del servizio di assistenza di guardia medica 24 ore su 24;
come intenda assicurare, in maniera sempre più efficiente, un'organizzazione territoriale del sistema sanitario, con particolare riferimento alle aree insulari, interne e a bassa densità di popolazione come

quelle della Sardegna, dove una riduzione dell'attività di guardia medica pregiudicherebbe innanzitutto i diritti alla salute dei cittadini di interi territori;
se siano state sentite le Regioni, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali dei medici;
se abbia valutato il rischio dello sviluppo di un nuovo mercato speculativo dell'assistenza medica notturna proprio nelle aree territoriali più isolate e svantaggiate.
(2-00385)
Interrogazioni
DI BIAGIO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
nelle scorse settimane il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale avrebbe ufficializzato il riconoscimento di taluni adeguamenti retributivi del personale impiegato a contratto presso la rete diplomatico-consolare italiana all'estero, secondo determinate specifiche e differenziazioni per Paese, tipologia contrattuale e nazionalità del contratto senza che sia stato, di contro, evidenziato il *modus* di determinazione dei criteri a cui l'amministrazione si sarebbe attenuta nella definizione delle specifiche;
risulta opportuno segnalare che, in molti dei Paesi oggetto dei riadeguamenti, vi è un ritardo maturato da parte dell'amministrazione di oltre un decennio, con notevole nocumento da parte dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano state molteplici le iniziative, sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati dagli stessi ambasciatori *in loco*), che sono rimaste lettera morta;
si ritiene opportuno segnalare, tra gli altri, la delicata situazione dei nostri impiegati nel Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Usa e Cina;
per quanto riguarda il Regno Unito, dove l'amministrazione avrebbe accordato un riadeguamento, prima ed unica misura di intervento sulle retribuzioni dal 2001, di fatto, si configura come una mera perequazione dovuta a urgenze di compensazione del cambio valuta;
pertanto, si tratterebbe di una revisione di correttezza funzionale e non di incremento retributivo alla luce della corretta applicazione della norma e di legittimo adeguamento al costo della vita *in loco*; nel Regno Unito l'1,5 per cento di adeguamento è stato riconosciuto agli impiegati esecutivi retribuiti in euro delle sedi di Londra, mentre è stato concesso il 5 per cento al personale con contratto regolato dalla legge locale e assunto dopo il 1997 retribuito in sterline, in ragione delle oscillazioni del cambio e non in ragione di esigenze legate all'incremento del costo della vita;
in Olanda, risulta all'interrogante che sono stati esclusi dalle dinamiche di riadeguamento salariale tutti gli impiegati detentori di un contratto a legge italiana sebbene l'amministrazione avesse fornito assicurazioni precise in tal senso, considerando che il ritardo, in questo Paese, ammonta a 8 anni. I soggetti esclusi dalle dinamiche di riadeguamento retributivo, che si configura del 3 per cento, corrispondono ad appena 5 unità, un numero talmente esiguo da rendere di difficile comprensione la sperequazione legittimata dalle determinazioni ministeriali;
in Germania ed in Francia, è stato accordato un adeguamento retributivo del 2 per cento ai soli impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana ma assunti dopo il 1997: non si comprende il motivo per cui i dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana assunti prima del 1997 siano stati esclusi, sebbene siano in attesa di intervento sulle retribuzioni dal 2008 e vi fossero state delle indicazioni precise dagli ambasciatori italiani nei due Paesi, che legittimavano un incremento superiore al 2 per cento per aumento del costo della vita;
per quanto riguarda la Svizzera, nonostante l'ambasciata abbia ampiamente e reiteratamente dimostrato che dal 2008, data dell'ultimo aumento concesso, ad oggi sia subentrato un aumento del costo della vita nonché dei livelli retributivi locali a cui far riferimento in questo esercizio, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero ha escluso dagli adeguamenti tutti i dipendenti con contratto regolato dalla legge locale quelli con contratto regolato dalla legge italiana assunti dopo il

1997 retribuiti in valuta locale. Pertanto il solo adeguamento concesso ai colleghi con contratto regolato dalla legge locale e retribuiti in euro si configura come una perequazione dovuta alle forti, e più volte segnalate, oscillazioni del cambio;
in Svizzera sono stati esclusi tutti tranne i dipendenti pagati in euro;
per quanto riguarda gli Usa, il tema della criticità nelle dinamiche di adeguamento è stato ampiamente trattato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-05665, attualmente privo di riscontro, dove si evidenzia, tra le altre cose, che attualmente lo *status* retributivo del personale a contratto degli Stati Uniti, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai parametri relativi al costo della vita *in loco*, sta comportando non trascurabili criticità in capo all'intera categoria, la cui configurazione retributiva sembra essere addirittura aggravata dal deprezzamento del valore dell'euro nei confronti della moneta statunitense;
per quanto riguarda la Cina, nonostante le tabelle inviate dall'ambasciata evidenziassero una perdita del potere d'acquisto pari al 30 per cento, i 4 impiegati con contratto a legge italiana assunti dopo il 1997 in servizio a Pechino sono stati esclusi dall'aumento concesso al restante personale, per ragioni non chiare;
oltre alle criticità evidenziate, si ritiene opportuno segnalare quella afferente all'onere, in capo ad eventuali lavoratori che intendano ricorrere al Tribunale di Roma in caso di mancato riconoscimento di adeguamenti e spettanze da parte dell'amministrazione, alla condanna alle spese legali, a discrezione del giudice, ai sensi del codice di procedura civile, per svariate migliaia di euro. Pertanto sono molteplici i casi dei ricorrenti che si vedono rigettato il ricorso per il mancato adeguamento stipendiale, magari richiesto da oltre 10 anni, e che nel contempo sono costretti a rifondere all'appellato migliaia di euro come oneri per le spese di lite;
risulta imprescindibile una valutazione accurata del contesto socioeconomico in cui il personale a contratto, sia a legge locale che a legge italiana, presta servizio e vive, tenuto conto che i Paesi di cui si è evidenziato lo scenario detengono i costi di permanenza sociale (come quelli della sanità e scolastici) più elevati e che pertanto comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell'amministrazione nei meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;
per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l'amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se possano esserci le condizioni per rivedere quanto determinato dal Ministero degli affari esteri segnatamente per i Paesi richiamati;
se ritengano opportuno sostenere una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, al fine di chiarire in maniera univoca e trasparente le modalità di riadeguamento salariale degli impiegati a contratto della rete estera italiana.
(3-02829)
ENDRIZZI, CAPPELLETTI, GIROTTO, MORRA, CRIMI, MARTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
dal sito *web* della Lande Srl si legge che la stessa "è una società specializzata in ripristini e mitigazioni ambientali, verde storico e urbano, archeologia e restauro architettonico, lavori e servizi ambientali ed eco sistemici". Tra i progetti che hanno coinvolto la società vi è quello che riguarda il cosiddetto passante di Mestre, ossia il tratto dell'autostrada A4 lungo 32.3 chilometri, che permette di evitare l'attraversamento dell'ex tratto urbano dell'A4, ora ridenominato A57-tangenziale di Mestre, aperto l'8 febbraio 2009, e gestito da Concessioni autostradali venete-CAV SpA;

da un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato a 9 arresti con accuse che variano dalla corruzione alla turbativa d'asta, con l'aggravante di aver agevolato il *clan* camorristico dei Casalesi, come riportato sul sito *web* di informazione "la Nuova Venezia e Mestre" il 3 maggio 2016, emergerebbe che vi sarebbero "infiltrazioni anche in alcune grandi opere del Veneto: in particolare il Passante di Mestre e le bonifiche nell'area del Petrolchimico di Marghera. Perno di quell'indagine è la società "Lande Srl" con sede a Napoli";

Lande Srl era nata a novembre 2009 inglobando attività, risorse e organizzazione di un'altra società, la Giardini e Paesaggi sas, entrata, pochi mesi prima del cambio di nome, nell'opera relativa al passante di Mestre, più in particolare nelle opere di mitigazione ambientale. Nel 2009, il *general contractor* aveva dato infatti il via all'operazione "Passante verde", 30 chilometri per attenuare l'impatto ambientale e migliorare l'inserimento dell'autostrada nel contesto territoriale;

l'operazione sarebbe stata voluta da Coldiretti e accettata dalla Regione Veneto, con una spesa preventivata di 27 milioni di euro (7 milioni di euro con il progetto definitivo del passante stesso; altri 20 milioni nell'ambito dell'accordo quadro sulle infrastrutture), oltre a 2 milioni di euro annui per la manutenzione. La progettazione esecutiva, coordinata dal *general contractor*, era stata realizzata dallo studio Metroplan e dalla società Giardini e Paesaggi. Quest'ultima, si legge sul sito aziendale, ha poi lavorato fino al 2015 sulle aree di Vetrego, Mirano, Spinea, Martellago e Campocroce. A seguire la progettazione del "Passante verde" c'era Giuseppe Fasiol, dirigente della Regione Veneto poi coinvolto nello "scandalo del Mose";

considerato che:

da notizie di stampa si apprenderebbe del coinvolgimento della Lande Srl in numerose ulteriori inchieste della magistratura, che, negli ultimi 10 anni, hanno interessato infrastrutture e appalti pubblici. In particolare, sul quotidiano di informazione *on line* "ilFattoQuotidiano" del 28 aprile 2016 si riporta che "da Alessandria a Pompei. Dal G8 della Maddalena al palazzo della legalità di Santa Maria Capua Vetere. In ogni inchiesta che negli ultimi dieci anni ha interessato infrastrutture e appalti pubblici una società compare quasi sempre: Lande Srl. Figura nelle carte della Cricca dei lavori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, dell'Alta velocità tra Liguria e Piemonte, degli scavi di Pompei, in quelle più recenti di Potenza e, infine, nel fascicolo che (…) ha travolto il presidente del Pd campano Stefano Graziano, indagato per concorso esterno in associazione camorristica per legami con il clan guidato dal boss Michele Zagaria";

nel 2010 in un'interrogazione presentata del gruppo Italia dei Valori al Senato circa gli appalti *post* terremoto a L'Aquila, fu resa nota un'informativa dei Carabinieri sui rapporti d'affari (per il G8) tra la società Giardini e Paesaggi e il consorzio Stabile Novus, di cui amministratore è Mario Buffardi, "regista occulto è Antonio Di Nardo al quale fanno capo la *Soa* e la *Promocert*. Di Nardo ha avuto rapporti di affari con Carmine Diana, legato a Francesco Bidognetti del clan dei Casalesi" ("Antonino Caponnetto, associazione nazionale di lotta contro le illegalità e le mafie", 3 settembre 2015). Nonostante i precedenti, la società a responsabilità limitata avrebbe vinto diversi appalti a villa Adriana a Tivoli, durante il mandato da sindaco di Giuseppe Proietti, amministratore delegato dell'Ales, società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già soprintendente alle antichità di Roma e soprintendente alle antichità di Pompei, nonché direttore generale alle antichità d'Italia, nonché segretario generale del Ministero dei beni culturali;

come rinvenuto sul sito "appalti-italia" e "appalti.dgmarket", la stessa società, in data 10 febbraio 2015, è risultata vincitrice di un appalto che ammonta a 546.769,80 euro che, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ha per oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Grande progetto Pompei - Italia per Pompei: *regiones* I, II, III valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle *domus*, sostituzione dei cancelli, delle transenne e degli allestimenti didattici dell'area archeologica di Pompei" - "CUP:F62C14000280006, CIG:5996117846";

un'inchiesta de "Le cronache del salernitano", pubblicata in data 21 luglio 2015, riporta che proprio la

Lande Srl è stata coinvolta nel secondo filone dell'inchiesta "Medea" della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. In particolare Marco Cascella, amministratore della Lande Srl, sarebbe risultato indagato per corruzione e turbativa d'asta aggravata dal metodo camorristico;
i citati casi che hanno coinvolto la società Lande Srl sono stati oggetto di un'interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata in assemblea alla Camera dei deputati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle (3-01746 del 7 ottobre 2015) incentrata, in particolare, sulla regolarità degli affidamenti degli appalti presso gli scavi archeologici di Pompei, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo ispettivo. In quell'occasione, il primo firmatario dell'atto ebbe a replicare al Ministro dei beni culturali: "Ci sta dicendo che nonostante un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta aggravata dal metodo camorristico, perché si favorisce il clan Zagaria dei Casalesi, non intende attivare alcun nucleo ispettivo per verificare gli altri importanti appalti vinti dalla società. A questo punto, non ci rimane che farle una promessa: se la società Lande dovesse essere coinvolta in nuovi scandali, lei sarebbe politicamente responsabile di non aver mosso un solo dito e, come per il suo collega Lupi, saremmo costretti a chiedere le sue dimissioni";
considerato infine che tra le commesse in capo a Lande Srl risulta anche il progetto relativo agli interventi di bonifica dei terreni insaturi tramite *two phase extraction* nelle aree interne al petrolchimico del sito di Porto Marghera lotti, 1 e 2,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario porre in essere iniziative di competenza volte a verificare la regolarità degli affidamenti che coinvolgono la società, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo ispettivo.
(3-02830)
DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
in data 6 aprile 2016, il quotidiano nazionale "la Repubblica" ha pubblicato un articolo dal titolo "No a speculazioni sulla pelle dei bimbi, ora le adozioni tornano a crescere", contenente alcune dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dalla vicepresidente e presidente della Commissione per le adozioni internazionali da cui emergerebbero riferimenti ad alcune irregolarità nell'ambito della gestione della Commissione medesima con riferimento all'attuazione di leggi e regolamenti in materia;
in particolare, avrebbe dichiarato "sto cercando di ripristinare la legalità" dichiarando che tra gli enti autorizzati "Ci sono enti che (…) hanno avuto gestioni discutibili", evidenziando quindi che soltanto alcuni degli enti iscritti all'albo opererebbero in maniera "seria";
risulta all'interrogante che la CAI dovrebbe avere la responsabilità di verificare e controllare l'attività degli enti da questa autorizzati, sanzionando o anche radiando dall'albo quelli che non operano ai sensi di quanto definito dalle legge n. 184 del 1983 e delle linee guida per gli enti autorizzati contenute nella delibera n. 3/2005/SG;
risulterebbe tuttavia confermato dalle stesse dichiarazioni che sia di fatto violata da quasi 2 anni la collegialità, della Commissione non essendosi più riunita, e che quindi le decisioni siano assunte ormai da lungo tempo in via monocratica senza che siano state infatti neppure mai ratificate *ex post* dal collegio;
su questa delicata questione, sono stati molteplici gli interventi parlamentari, compresi atti di sindacato ispettivo, al fine di conoscere se i fatti dichiarati dalla Presidente della CAI corrispondano al vero e quali urgenti iniziative intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri per garantire il corretto funzionamento della Commissione;
più in generale, sulle criticità nella gestione della Commissione per le adozioni internazionali sono stati presentati, in particolare nell'ultimo anno, numerosi altri atti di sindacato ispettivo sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, molti dei quali permangono ancora in attesa di risposte e chiarimenti da parte del Governo;
oltre alle problematiche segnalate in precedenza risulta all'interrogante che la presidente Della Monica, a nome della commissione intera, pur non deliberante, abbia indirizzato a 3 coppie adottive una comunicazione scritta contenente messaggi che manifesterebbero l'esercizio di poteri non contemplati nel regolamento della Commissione e caratteristiche di dubbia legittimità anche sotto il profilo

costituzionale per l'incidenza su diritti inviolabili e personalissimi delle 6 persone destinatarie;
inoltre, diversi enti autorizzati ad operare nelle adozioni internazionali e associazioni familiari hanno apertamente testimoniato di continuare a non essere coinvolti né aggiornati dalla Commissione, contrariamente a quanto previsto dal regolamento e consolidato dalla prassi delle gestioni antecedenti a quella attuale, sulle attività svolte con le autorità dei Paesi di origine dei minori, e che, infatti, in ultimo hanno appreso dell'avvenuta sottoscrizione di 2 accordi bilaterali con il Cile e la Cina solo attraverso la pubblicazione delle relative notizie sul sito *internet* della Commissione;
si ritiene opportuno segnalare che, nell'ambito di uno degli accordi, quello sottoscritto con il Cile, è presente la seguente statuizione "le parti concordano di potere mantenere riservato il presente accordo, anche in via autonoma", che risulta all'interrogante contrastare con le norme di entrata in vigore dei trattati;
risulterebbero ancora permanere anche altre criticità da tempo segnalate, come la mancata pubblicazione di dati statistici relativi alle adozioni internazionali, la mancata liquidazione dei progetti di sussidiarietà per prevenire l'abbandono di bambini nel mondo già realizzati, conclusi e rendicontati da alcuni enti entro l'agosto 2014, nonostante risulti all'interrogante che gli enti dichiarano di avere consegnato le rendicontazioni dei progetti di cooperazione alla CAI da quasi 2 anni;
un ulteriore aspetto critico è relativo alla mancata informazione circa la nomina dei membri della Commissione, le cui cariche sono scadute,
si chiede di sapere:
quali siano i parametri utilizzati dalla CAI per determinare la "discutibilità" della gestione di taluni enti autorizzati e o se esistano criteri in base ai quali si determina la giustezza operativa di questi, anche in ragione del carattere delicato delle attività svolte;
su quali fatti, eventi o circostanze si fondino le affermazioni della presidenza della CAI circa l'utilizzo indebito di denaro pubblico da parte degli enti autorizzati, se sia stata accertata la fondatezza di tali fatti e quali iniziative si intenda intraprendere al riguardo;
quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda assumere per accertare la sussistenza dei requisiti di legge che consentivano alla vicepresidente e presidente Della Monica l'assunzione di decisioni in via monocratica e nel rispetto dei principi in materia di esercizio della funzione amministrativa;
in che tempi intenda agire per ripristinare la conformità dell'operato della Commissione alle norme vigenti, garantendo soprattutto il corretto funzionamento della Commissione stessa attraverso la collegialità, al fine ultimo di tutelare, in tempi ragionevoli, l'interesse prioritario dei bambini, sia italiani che stranieri, di vivere e crescere in una famiglia.
(3-02832)
ORELLANA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
è stata recentemente pubblicata l'edizione 2016 del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque, relativa al 2013-2014, elaborata dall'Ispra sulla base dei dati forniti dalle Regioni e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
sono circa 130.000 le tonnellate di prodotti fitosanitari utilizzate ogni anno in Italia; a questi si aggiungono i biocidi, impiegati in tanti settori di attività, di cui non si hanno informazioni sulle quantità e sulla distribuzione geografica delle sorgenti di rilascio;
più specificatamente, nel biennio 2013-2014, sono stati analizzati 29.220 campioni per un totale di 1.351.718 misure analitiche, che hanno condotto al rilevamento di 224 sostanze diverse, un numero sensibilmente più elevato degli anni precedenti (erano 175 nel 2012), indicante una maggiore efficacia delle indagini condotte;
secondo il *report* le acque superficiali contengono pesticidi nel 63,9 per cento dei 1.284 punti di monitoraggio controllati (nel 2012 la percentuale era 56,9); nelle acque sotterranee sono risultati contaminati il 31,7 per cento dei 2.463 punti (31 per cento nel 2012);
complessivamente il risultato delle analisi indica un'ampia diffusione della contaminazione, maggiore nelle acque di superficie, ma elevata anche in quelle sotterranee, con pesticidi presenti anche nelle

falde profonde naturalmente protette da strati geologici poco permeabili;
tra le diverse sostanze nocive rilevate è diffusa la presenza dei neonicotinoidi (in particolare l' *imidacloprid* e il *tiametoxan*) sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee;
giova ricordare che i neonicotinoidi sono la classe di insetticidi più utilizzata a livello mondiale e largamente impiegata anche in Italia e che uno studio condotto a livello mondiale ("*task force* sui Pesticidi Sistemici" del 2015) evidenzia come l'uso di queste sostanze sia uno dei principali responsabili della perdita di biodiversità e della moria di api;
considerato che:
nel complesso, la contaminazione è più ampia nella pianura padano-veneta dove le indagini sono generalmente più efficaci;
nelle 5 regioni dell'area, infatti, si concentra poco meno del 60 per cento dei punti di monitoraggio dell'intera rete nazionale e in alcune regioni la contaminazione è molto più diffusa rispetto al dato nazionale, arrivando a interessare oltre il 70 per cento dei punti delle acque superficiali in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna;
nelle acque sotterranee la diffusione della contaminazione è particolarmente elevata, in Lombardia e Friuli, dove, più che in passato, sono state trovate miscele di sostanze nelle acque, contenenti anche decine di componenti diversi;
il *report* dell'ISPRA evidenzia come la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella dei singoli componenti e che si deve, pertanto, tenere conto che l'uomo e gli altri organismi sono spesso esposti a *cocktail* di sostanze chimiche, di cui non si conosce l'esatta composizione;
il *report* si conclude indicando che, nonostante una sensibile diminuzione delle vendite di prodotti fitosanitari, scesi nel 2014 a circa 130.000 tonnellate, con un calo del 12 per cento rispetto al 2001, nonché una contestuale riduzione (circa il 30,9 per cento) della quantità di prodotti più pericolosi venduti, i dati di monitoraggio non evidenziano una complessiva diminuzione della contaminazione;
nel periodo 2003-2014, infatti, la percentuale di punti contaminati nelle acque superficiali è aumentata di circa il 20 per cento e in quelle sotterranee di circa il 10 per cento, fenomeno parzialmente spiegabile dal fatto che in vaste aree del centro-sud emerge una contaminazione non rilevata in precedenza. La risposta dell'ambiente, inoltre, risente della persistenza delle sostanze e delle dinamiche idrologiche spesso molto lente (specialmente nelle acque sotterranee), che possono determinare un accumulo di inquinanti e un difficile ripristino delle condizioni naturali;
tenuto conto del fatto che a giudizio dell'interrogante:
i dati sin qui esposti non fanno che confermare l'evidente obsolescenza della normativa nazionale disciplinante il monitoraggio e il controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque e nei terreni, non solo con riferimento ai pesticidi, ma anche ai fertilizzanti;
esempio emblematico in tal senso è la regolamentazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, disciplinato dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 (che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, superati i quali si vieta lo spandimento nel terreno) recepita in Italia tramite il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
in 24 anni l'unica modifica apportata al citato decreto legislativo, che tratta molto superficialmente del monitoraggio e della tutela delle acque superficiali e sotterranee, è stata la sostituzione della scheda di accompagnamento, di cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
come evidenziato da un rapporto ISPRA del 2015, numerosi sono i vantaggi derivanti dall'impiego dei fanghi in agricoltura in termini di arricchimento del suolo in sostanze organiche ed elementi nutritivi, ma un utilizzo massiccio dei fanghi, se non adeguatamente controllato, può determinare, tra l'altro, l'inquinamento del suolo per concentrazione di sostanze contaminanti come antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS);
inoltre, l'impianto normativo vigente non garantisce un livello di controlli uniforme su tutto il territorio

nazionale;
lo stesso Rapporto nazionale pesticidi 2013-2014 si basa su una copertura del territorio non completa né omogenea, soprattutto per quanto riguarda le regioni centro-meridionali, in quanto non sono disponibili informazioni relative a Molise e Calabria e mancano i dati relativi a 5 regioni del sud Italia per quanto riguarda le acque sotterranee,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non ritenga opportuno adottare una tempestiva revisione della normativa disciplinante i controlli e il monitoraggio della presenza di sostanze inquinanti nei terreni e nelle acque, al fine di garantire una concreta ed universale tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nel rispetto del disposto dell'articolo 32 della Costituzione, prevedendo in particolare:
a) un aggiornamento dei parametri, delle metodologie e dei valori attualmente utilizzati per l'effettuazione dei monitoraggi e delle analisi di sostanze inquinanti, prevedendo in particolare un'integrazione della lista delle sostanze da ricercare e sottoporre a controllo con specifico riferimento a biocidi e farmaci;
b) un rafforzamento delle tutele e dei controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;
c) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;
d) l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99.
(3-02834)
SANTANGELO, MARTON, CRIMI, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, SCIBONA, MORONESE, BERTOROTTA, MORRA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
da organi di stampa, tra cui "il Fatto Quotidiano" dell'8 maggio 2016, si apprende che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, si sarebbe servito di voli di Stato in occasione della presentazione del suo libro "Chi ha paura non è libero";
"il Fatto Quotidiano", nello specifico, riporta che il Ministro avrebbe utilizzato i velivoli dell'Aeronautica per raggiungere le città che hanno ospitato nei mesi scorsi le varie le iniziative di promozione del suo libro. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, che *on line* pubblica per legge tutte le date dei voli che trasportano i ministri con la motivazione, i giorni e le destinazioni raggiunte da Alfano con l'aereo di Stato coincidono con i luoghi e gli appuntamenti dei suddetti eventi promozionali;
in particolare nell'elenco dei voli, alla data del 28 novembre 2015, è registrato un volo a nome di Alfano, destinazione Roma-Palermo, e alla voce "Motivazione" viene indicata la dicitura: "Istituzionale". Stando sempre a quanto affermato da "il Fatto Quotidiano" probabilmente "il ministro avrà avuto qualche impegno di lavoro quel giorno in zona: poi, però, avrà preso una macchina per andare ad Agrigento (...) per la presentazione del libro, dove a moderare c'era Giovanni Floris". Il quotidiano pubblica altre date, verificabili sempre sull'elenco, a parere degli interroganti molto sospette. Ad esempio: il 15 dicembre 2015 il Ministro ha presentato il libro al palazzo della Meridiana di Genova e nella lista dei voli di Stato di quel giorno c'è un Roma-Genova-Roma; il 19 dicembre 2015 la presentazione è avvenuta nella sala dell'Assemblea regionale siciliana a Palermo e nella medesima lista dei voli di Stato in quella data compare la tratta Roma-Palermo-Roma;
considerato che:
l'organizzazione della pubblica amministrazione, negli anni, è stata regolata da diversi provvedimenti legislativi volti alla riduzione degli sprechi, all'ottimizzazione delle risorse anche con una gestione delle stesse per finalità esclusivamente pubbliche. In particolare, per l'amministrazione della difesa, e nello specifico per le forze armate, l'evoluzione del quadro normativo vigente nella direzione di contenimento delle spese è iniziata a partire dal decreto legislativo n. 279 del 1997 in cui sono apprezzabili i continui riferimenti ai concetti di efficacia, efficienza ed economicità;
la volontà politica del Paese è quella di razionalizzare la spesa, perseguendo anche penalmente abusi nell'ambito della pubblica amministrazione, come dimostrato dall'approvazione quasi all'unanimità alla

Camera dei deputati di una proposta di legge di iniziativa del Movimento Cinque Stelle che mette nel mirino l'abuso dell'utilizzo delle "auto blu" per il trasporto tra casa e lavoro, configurando la condotta illecita di peculato d'uso, punita con pene che possono arrivare fino a 3 anni,
si chiede di sapere:
se i fatti esposti corrispondano al vero e se, comunque, il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisi la necessità di fornire chiarimenti sulla vicenda;
se, in caso di veridicità dei fatti riportati dalla stampa, considerato che i voli di Stato dovrebbero essere utilizzati per attività governative e, in ogni caso, di carattere eccezionale, quali urgenti iniziative intenda assumere per evitare che possano accadere simili episodi;
quali opportune iniziative normative intenda assumere per rendere più rigoroso l'utilizzo dei voli di Stato al fine di evitare un inutile spreco di denaro pubblico, inaccettabile in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro Paese, e per valutare, a questo scopo, la necessità di introdurre una disciplina puntuale, attenta e rigorosa in merito al loro utilizzo.
(3-02835)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
RUTA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Poste italiane SpA è una società per azioni a partecipazione pubblica e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
negli ultimi anni, il settore postale è stato interessato da profondi cambiamenti, a livello sia nazionale che comunitario, che hanno riguardato il contesto normativo e, in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), per effetto del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio;
Poste italiane, al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (universale), che comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii postali fino a 2 chilogrammi; la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di pacchi postali fino a 20 chilogrammi; i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati; la "posta massiva" (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, eccetera);
il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana una raccolta e una distribuzione al domicilio di ogni persona (fisica o giuridica), salvo deroghe stabilite dall'Agcom e notificate alla Commissione europea e trasmette ogni anno all'Autorità, che poi procede a una verifica, il costo del servizio postale universale;
considerato che:
l'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato dal bilancio dello Stato e da un apposito fondo di compensazione, cui contribuiscono gli operatori postali;
l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede la possibilità di adottare un modello di servizio al di sotto dei 5 giorni settimanali, in ambiti territoriali che, oltre ad essere caratterizzati da particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, abbiano una densità abitativa inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato;
l'art. 1, comma 276, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha ampliato a un quarto della popolazione nazionale il limite massimo previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, per l'autorizzazione da parte dell'Autorità della fornitura a giorni alterni dei servizi di raccolta e distribuzione a domicilio degli invii postali ricompresi nell'ambito del servizio universale e il comma 277 ha disposto che il nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 possa

prevedere l'introduzione di "misure di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale", al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti e di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale;

nell'ambito del nuovo perimetro normativo delineato dal legislatore nazionale, in applicazione della delibera dell'Agcom n. 395/15/CONS, Poste italiane ha introdotto nel Paese un nuovo modello di recapito a giorni alterni che prevede una graduale implementazione, articolata in 3 fasi successive, in quei comuni (circa 5.295) in cui ricorrano le citate particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, secondo uno schema bisettimanale: lunedì, mercoledì, venerdì in una settimana e martedì, giovedì in quella successiva. Nei comuni più densamente popolati, intorno ai 30.000 abitanti e con una densità intorno ai 200 abitanti per chilometro quadro, resterà la consegna giornaliera dei soli oggetti veloci ("J+1"), tramite un corriere veloce, la linea *plus*;

le analisi sulla distribuzione territoriale e sulle caratteristiche orografiche dei comuni potenzialmente interessati dal recapito a giorni alterni presentate nel documento di consultazione (allegato A alla delibera n. 163/15/CONS) rivelano che, se si considera la popolazione residente in ciascuna regione, le regioni maggiormente coinvolte sono il Molise (quasi il 67 per cento della popolazione regionale è interessato dal recapito a giorni alterni) e la Basilicata (76 per cento della popolazione regionale); si supera il 50 per cento della popolazione regionale in Trentino-Alto Adige, Calabria, Valle d'Aosta e Sardegna;

in particolare, nella regione Molise, il progetto di pianificazione dei servizi postali prevede, nei prossimi mesi, un taglio di 36 zone di recapito a Campobasso e provincia, con un servizio a giorni alterni, mentre il prodotto J+1 sarà garantito solo sul territorio di Campobasso e Termoli. Per la provincia di Isernia il progetto sarà attuato nel 2017;

il nuovo meccanismo di consegne a giorni alterni ha portato, inoltre, ad un'eccessiva diminuzione dei centri di distribuzione (in Molise ne costituisce esempio la chiusura del centro secondario di distribuzione di Bojano) con conseguente aumento del carico di lavoro per i portalettere e sportellisti e una netta diminuzione della qualità del servizio postale e tagli occupazionali (quantificati in circa 70 unità fra Campobasso e Isernia);

in molti comuni molisani, come evidenziato nell'atto ispettivo 3-01639 (presentato dall'interrogante l'11 febbraio 2015), si stanno già sperimentando, da diversi mesi, forti disservizi a seguito della lentezza con cui la posta viene smistata e distribuita sul territorio, con utenti che da mesi non ricevono più le bollette o altre comunicazioni e che, a loro insaputa, diventano morosi nei confronti delle società che somministrano forniture primarie (come luce e gas) subendo del tutto ingiustamente l'aggravio di costi per sanzioni e ammende quando non addirittura il distacco delle utenze domestiche;

tenuto conto che:

i sindacati Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste e Failp-Cisal evidenziano che in quasi tutti i centri di distribuzione il meccanismo non funziona: i tagli sono eccessivi e le giacenze di posta si stanno accumulando, in modo particolare nelle città capoluogo e nei centri più densamente abitati; ritengono, inoltre, che tutte le istituzioni debbano essere portate a conoscenza che il "servizio postale universale", con i tagli apportati, rischia di non poter più essere inteso in questo senso e garantito a tutti i cittadini, poiché esclude una larga fascia della popolazione, in modo particolare quella più debole e che abita nelle zone marginali del Paese;

nei territori montani, spesso non coperti adeguatamente dalla rete *internet*, il recapito a giorni alterni si ripercuote negativamente anche sulla distribuzione dei quotidiani di informazione;

sarebbe auspicabile, pertanto, un'immediata rivisitazione del progetto con gli opportuni correttivi, per diminuire i carichi di lavoro, e ripristinare un numero adeguato di centri di distribuzione indispensabili per rendere il servizio di consegna fattibile nei tempi previsti e il servizio universale fruibile a tutti i cittadini nella stessa misura,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, affinché Poste italiane garantisca a tutti i cittadini il diritto di fruire di un servizio pubblico essenziale in modo puntuale ed effettivo e nella stessa misura, in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione

geografica del comune di appartenenza.
(3-02831)
STEFANO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
in data 6 maggio 2016, è stata pubblicata e ripresa da diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale la lettera inviata all'attenzione del Ministro in indirizzo dal procuratore di Bari, dottor Giuseppe Volpe;
nella lettera, il dottor Volpe fa riferimento al "collasso della Procura distrettuale di Bari per carenza di personale amministrativo";
il procuratore ricostruisce, infatti, lo stato critico della situazione in cui versa la Procura, auspicando una visita del Ministro stesso presso gli uffici per una diretta presa di conoscenza della gravità dei problemi presenti;
secondo Volpe, la condizione è "emergenziale", non potendo più assicurare ai cittadini il servizio che una Procura dovrebbe garantire. Riferisce, infatti, che "si accumulano ritardi su ritardi, anche per le numerose e prolungate assenze del personale che, avanti negli anni, accusa sovente malattie serie". Sono risultati del tutto insufficienti, sempre secondo il procuratore, le sperimentate soluzioni alternative "per garantire un minimo di servizi, come l'utilizzazione di lavoratori in regime assistenziale, con contributo regionale, oppure di "volontari" che prestano la propria opera senza retribuzione, o ancora il ricorso al prelievo di personale dalle sezioni di polizia giudiziaria" perché di fatto "non consentono di raggiungere comunque quegli standard minimi di specializzazione che solo il personale dipendente da codesto Ministero è in grado di garantire";
il procuratore di Bari fa anche riferimento alla recrudescenza dell'attività dei *clan* mafiosi che operano a Bari, evidenziando come sia "imprescindibile, in terra di mafie, assicurare alla giustizia feroci e sanguinari criminali, che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con pressanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione";
il dottor Volpe rileva inoltre come siano del tutto "imprescindibili le indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, segnatamente per corruzione" ma non possono essere tralasciate quelle per altri reati comuni, ritenendo "inopportuna ogni selezione di priorità che si traduca, nei fatti, in accantonamento di pratiche, come pure altre procure hanno scelto di fare";
gli operatori della giustizia in Puglia da diverso tempo vivono in stato di agitazione e mobilitazione in ragione anche della paventata riforma della geografia giudiziaria, che interesserebbe, in modo profondo, l'assetto dei diversi presidi di giustizia in Puglia, come ad esempio l'abolizione della Corte d'Appello a Lecce,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei preoccupanti fatti esposti e se e in quale modo intenda fare fronte a questa denunciata, acclarata gravissima emergenza.
(3-02833)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
AIELLO, BILARDI, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA TOR, ANITORI, MANCUSO, COLUCCI, D'ASCOLA, VICECONTE - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nell'ambito del contratto d'area di Crotone è stato concesso alla ditta "L'Enologica Liotti" Srl, con sede in Cirò marina (Crotone), un contributo pari a 997.794,73 euro, corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti soltanto per 898.015,26 euro, su un programma di investimenti industriali per complessivi 1.132.589,98 euro;
con decreto direttoriale n. C.A. 7803 del 7 aprile 2009, sulla base delle comunicazioni del responsabile unico del contratto d'area di Crotone, relative a presunte inadempienze da parte della società beneficiaria, sono state revocate le agevolazioni concesse;
l'Enologica Liotti S.r.l., con nota dell'11 giugno 2010, ha chiesto la revisione dell'istruttoria della propria pratica e l'immediata sospensione dell'attività esecutiva prodotta dalla revoca in corso;
con nota n. 0003768 del 14 giugno 2010, il dirigente della Divisione IX (Contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata) ha comunicato alla Divisione II (Affari giuridici e normativi), la sussistenza: "dei presupposti per poter procedere ad un

riesame della citata revoca del contributo", chiedendo contestualmente la sospensione della cartella di pagamento nel frattempo attivata;
con le note n. 0001816 del 18 gennaio 2011 e n. 0012717 del 6 aprile 2011, il dirigente della Divisione IX (Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali) del Ministero dello sviluppo economico ha chiesto al responsabile unico un proprio motivato parere sull'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento di revoca del 7 aprile 2009 o, in alternativa, disporre la riattivazione della procedura esecutiva già sospesa; con le note n. 35417 del 30 giugno 2011 e n. 38349 del 14 luglio 2011, il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, dopo avere disposto un riesame della pratica, a cura di Crotone Sviluppo, con esito positivo, ha espresso il proprio parere favorevole all'annullamento della revoca del contributo concesso;
in ragione della sussistenza di un procedimento penale n. RG 430/06 nei confronti del titolare de L'Enologica Liotti, di cui il Ministero era in attesa di conoscere l'esito, nonché della necessità di svolgere ulteriori accertamenti amministrativi in merito all'iniziativa, il Ministero, con decreto n. 4577 del 29 luglio 2011, ha "ritenuto opportuno, nelle more, sospendere nuovamente gli effetti del decreto direttoriale n. CA 7803 del 7.4.2009"; tuttavia, il provvedimento di sospensione è stato annullato;
considerato che, per quanto risulta:
il giudizio penale di primo grado si è concluso con la sentenza n. 1231/2012 del 6 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Crotone ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Carmine Liotti per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, nonché la condanna, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, de L'Enologica Liotti a sanzione amministrativa pecuniaria ed a confisca dei beni;
avverso la sentenza penale di primo grado è stato proposto appello; nelle more della definizione del giudizio di appello penale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 62/2015, pubblicata il 30 marzo 2015, ha condannato L'Enologica Liotti al pagamento, in favore del Ministero, della somma di 898.015.26 euro, fondando la presunta responsabilità erariale della società esclusivamente sulla sentenza penale di primo grado, benché sulla stessa fosse pendente il ricorso in appello;
in data 23 giugno 2015, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione seconda, in riforma dell'appellata pronuncia, ha dichiarato estinti gli illeciti contestati alla ditta e revocato la confisca disposta dal giudice di primo grado;
avverso la sentenza della Corte dei conti della Calabria è pendente, allo stato attuale, un giudizio di appello innanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti;
considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:
la situazione fattuale e giuridica, che a suo tempo ha comportato, seppur in modo illegittimo, l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, è mutata, considerato che il procedimento penale si è concluso senza alcun addebito nei confronti del rappresentante legale dell'azienda;
il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, con nota del 6 luglio 2015, preso atto della conclusione del procedimento penale d'appello, ha chiesto al Ministero di procedere all'adozione degli atti consequenziali, considerando oltre tutto che "a tale riguardo, in data 14/07/2011 prot. 38349, il Responsabile Unico aveva già formalizzato parere favorevole all'annullamento dell'atto di revoca del contributo assegnato originariamente alla L'Enologica Liotti S.r.l.";
sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge perché il Ministero proceda all'annullamento o alla revoca del decreto direttoriale n. C.A.7803 del 7 aprile 2009, e alla sospensione dell'esecutività della cartella Equitalia, quantomeno fino alla sentenza della causa della Corte dei conti di Roma la cui udienza è fissata per il 12 luglio 2016;
per la revoca del contributo è in corso anche un intricato *iter* giudiziario che finora ha prodotto soltanto inutili costi legali, perché ben 4 giudici, con altrettante sentenze, hanno declinato la propria giurisdizione ed un quinto giudice si è pronunciato con un difetto di competenza. Tuttora pende un giudizio innanzi al Consiglio di Stato affinché possa pronunciarsi, nel merito, sulla giurisdizione, nonché una causa riassunta al TAR per l'annullamento della cartella di Equitalia;
rilevato che, a quanto risulta:

l'immotivata revoca del contributo ha sottratto a L'Enologica Liotti Srl la possibilità di completare, come per legge, l'*iter* istruttorio che prevede la verifica finale da parte della banca concessionaria ed il successivo collaudo finale di competenza del Ministero;
in altri casi simili, il Ministero, avvalendosi del mutato quadro normativo introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 134 del 2012, ha adottato provvedimenti che accoglievano le istanze dei privati; tale procedura non si è ripetuta nel caso di cui si tratta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda sollecitare, senza pregiudizio alcuno, un riesame della pratica relativa all'azienda L'Enologica Liotti Srl, al fine di valutare l'annullamento della revoca del contributo, la cui erogazione permetterebbe il rafforzamento di un piccolo gruppo industriale che esporta in tutto il mondo e che, nonostante la crisi generale, continua a crescere aumentando continuamente le unità lavorative e producendo utili ogni anno.
(4-05751)
DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, TAVERNA, SANTANGELO, MORONESE, PUGLIA, BERTOROTTA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
come diffuso da "la Repubblica", edizione di Bari, del 12 febbraio 2016, "un tratto di poco meno di mezzo chilometro della strada statale 172 'dei Trulli' che collega Martina Franca (Taranto) a Locorotondo (Bari)" veniva posto sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Lecce. Tale provvedimento veniva indicato come rientrante "nell'inchiesta che ha portato al sequestro preventivo con facoltà d'uso dell'impianto di depurazione di Martina Franca gestito dall'Aqp, l'Acquedotto pugliese, per una presunta contaminazione della falda";
con ordinanza del 12 febbraio 2016, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili, posto a servizio dell'agglomerato di Martina Franca, in località Cupa, nonché lo scarico attualmente asservito all'impianto, situato in località Pastore, nel fondo di proprietà Pinto-Minardi;
successivamente, con ordinanza del giorno successivo, il medesimo organo disponeva il sequestro preventivo della strada statale 172, nel tratto Martina Franca-Locorotondo, tra il chilometro 45+300 e il chilometro 45+500, con interdizione assoluta al transito di uomini e mezzi ad eccezione dei frontisti;
considerato che:
mediante risposta, pubblicata in data 21 aprile 2016, ad un'interrogazione presentata sul tema alla Camera dei deputati (5-08463), il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Simona Vicari, specificava che: "l'ANAS ha presentato in data 13 febbraio 2016 istanza per il riesame dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo emesso dal GIP, che il Tribunale di Taranto ha respinto il successivo 4 marzo. Intanto ANAS, con ordinanza n. 13 del 22 febbraio 2016, nell'intento di garantire al meglio la sicurezza della circolazione dei mezzi e delle persone, ha sottoposto le tratte limitrofe a quella sequestrata dall'Autorità Giudiziaria (km 43+950 - km 45+300 e km 45+500 - km. 47+500) a limitazione del transito veicolare. Il 26 febbraio, l'ANAS ha nuovamente chiesto il dissequestro delle aree, al fine di poter svolgere indagini tecniche finalizzate all'accertamento dello stato dei luoghi e all'individuazione degli interventi più idonei da adottare. Il Tribunale di Taranto, tuttavia, con provvedimento del 10 marzo 2016, ha respinto anche quest'ultima richiesta, in quanto gli incombenti e gravi pericoli per la pubblica incolumità non risultano per nulla scongiurati dalla serie di indagini tecniche che l'institore di ANAS chiede di essere autorizzato a svolgere";
inoltre, "nelle more del citato provvedimento, ANAS ha richiesto, per il tramite del proprio legale incaricato, l'autorizzazione ad installare, così come previsto nel progetto esecutivo, una paratia in micropali da realizzarsi con urgenza dal km 45+358 al km 45+408, a salvaguardia del corpo stradale, in corrispondenza del muro di sostegno in pietra danneggiato a seguito del ripetuto sversamento di liquami provenienti dal limitrofo scarico dell'impianto di depurazione posto a servizio dei Comune di

Martina Franca. Tale richiesta è stata anch'essa respinta dal Tribunale di Taranto con provvedimento del 17 marzo 2016, in quanto gli interventi da effettuare sul tratto stradale non possono prescindere da una adeguata risoluzione definitiva del gravissimo dissesto idrogeologico che riguarda l'impianto di depurazione di Acquedotto Pugliese";
veniva altresì posto in evidenza che: "il Ministero dell'ambiente ha comunicato che recentemente la Procura della Repubblica di Taranto ha disposto il sequestro, con facoltà d'uso, dell'impianto depurativo di Martina Franca e del relativo scarico, individuando l'Autorità Idrica Pugliese quale custode giudiziario dell'impianto stesso e la Regione Puglia quale custode giudiziario del recapito finale, con il compito di individuare soluzioni alternative di scarico. I custodi giudiziari incaricati hanno attivato le iniziative urgenti per migliorare l'attuale gestione del pur inadeguato presidio depurativo e per realizzare la seconda batteria di trincee drenanti ove convogliare lo scarico delle acque reflue trattate e quindi liberare l'attuale area di scarico";
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti, con ordinanza del sindaco di Martina Franca n. 15 del 26 marzo 2016, recante "ordinanza per l'accesso e occupazione di urgenza delle aree interessate a lavori di messa in sicurezza del recapito finale e completamento prove geologiche area trincee drenanti", considerata la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, si disponeva a favore dell'azienda Acquedotto Pugliese SpA l'accesso e l'occupazione d'urgenza, non preordinata all'esproprio dei terreni ricadenti in agro del comune di Martina Franca, alle particelle catastali 164, 165, 197, 243, 571, del foglio 44, per eseguire i lavori occorrenti per la messa in sicurezza dell'area circostante la strada statale 172, rimuovendo il terreno accumulato, a seguito degli allagamenti e provvedendo a smaltirlo, recuperarlo, o riutilizzarlo come per legge, nonché per l'esecuzione delle prove di permeabilità e delle altre indagini geognostiche occorrenti alla definizione del progetto di costruzione delle trincee a servizio del depuratore;
considerato altresì che:
in riferimento all'impianto depurativo di Martina Franca, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo presentava un'interrogazione (3-02566) indirizzata ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, a cui non seguiva alcuna risposta;
secondo quanto diffuso sul sito istituzionale della Regione Puglia, in data 27 aprile 2016, si teneva a Martina Franca "un incontro sulle problematiche del tratto della SS172 sequestrato dalla Magistratura e chiuso al traffico" alla presenza del presidente della Regione, Michele Emiliano, dell'assessore per le infrastrutture, Giovanni Giannini, del sindaco Franco Ancona, del sindaco di Locorotondo, Tommaso Scatigna, dei consiglieri comunali e assessori di tutti gli schieramenti, dei consiglieri regionali Donato Pentassuglia e Renato Perrini, nonché dei dirigenti regionali Barbara Valenzano e Luca Limongelli. In tale sede, il presidente Emiliano individuava, "quale possibile soluzione definitiva della regione", "il progetto delle trincee drenanti";
considerato infine che, a giudizio degli interroganti, come già evidenziato in più sedi, l'intera Puglia risente di una drammatica gestione dei depuratori, con conseguenze critiche negli ambiti più disparati. Una situazione, questa, fortemente stigmatizzata nelle competenti sedi europee,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e se non ritengano necessario sollecitare, nei limiti delle proprie attribuzioni, l'adozione in tempi certi di provvedimenti compatibili con quanto disposto dall'autorità giudiziaria, aventi ad oggetto la viabilità nelle aree interessate, in un'ottica di sicurezza del traffico e di contenimento dei disagi, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione estiva e della conseguente affluenza turistica;
se non intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, presso la Regione Puglia, il Comune di Martina Franca e le autorità e gli enti coinvolti, affinché vengano individuate, in riferimento al gravissimo dissesto idrogeologico e ai continui fenomeni di allagamento da acque reflue, immediate soluzioni tecniche a vantaggio dei territori, in un'ottica di concreto contrasto all'allarme ambientale e sanitario in atto.
(4-05752)

CROSIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
lo scorso 15 aprile 2016 il capo di Stato maggiore della Marina, in seguito ai noti fatti che lo vedono coinvolto nell'inchiesta condotta dalla Procura di Potenza, riguardante le estrazioni petrolifere in Basilicata, si è recato presso la stessa Procura per deporre una propria memoria ed essere ascoltato, su sua richiesta;
all'uscita dagli uffici giudiziari si è intrattenuto con i giornalisti, in una sorta di conferenza stampa;
inoltre, lo si è visto in divisa e con persone del suo *staff*, in particolare con il capo ufficio comunicazione, ammiraglio Pacioni, che vestiva abiti borghesi;
il 12 aprile veniva diramato un comunicato dall'ufficio Pubblica informazione e comunicazione della Marina militare, che forniva delle precisazioni relative alle informazioni riportate dalla stampa circa un presunto *dossier* anonimo riferito alla persona del capo di Stato maggiore;
i fatti esposti risulterebbero ad avviso dell'interrogante quanto meno inopportuni,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti se, nella circostanza delle deposizioni rese dall'ammiraglio De Giorgi alla Procura di Potenza, lo stesso ammiraglio e l'ammiraglio Pacioni fossero in servizio o in licenza e, di conseguenza, se i trasferimenti siano avvenuti con mezzi dello Stato (aereo o elicottero militare o auto blu) e quali, o siano avvenuti con mezzi di trasporto privati, e quindi se l'uso dell'uniforme fosse autorizzato;
se la conferenza stampa, avvenuta al di fuori degli uffici giudiziari di Potenza, sia stata autorizzata dallo Stato maggiore della difesa o dallo stesso Ministro;
se il Ministro in indirizzo abbia autorizzato l'ufficio Pubblica informazione e comunicazione della Marina ad emettere una nota in difesa del capo di Stato maggiore della Marina e quali provvedimenti intenda prendere, affinché non venga più strumentalizzata l'istituzione della Marina militare.
(4-05753)

CASSON - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);
la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;
nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale "restituito";
il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta

errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;
considerato che:
dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;
il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;
nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;
tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;
secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;
considerato che, ad avviso dell'interrogante:
la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;
la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (*ex plurimis* sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei

principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partire soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-*ter* del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-*sexies*, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;

con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;

considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane

coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;
quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;
se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;
se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.
(4-05754)
GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il Corpo di Polizia penitenziaria vive da anni una situazione di notevole criticità, a causa del persistente sovraffollamento delle carceri che, come è noto, deteriora notevolmente le condizioni di lavoro, soprattutto se accompagnato da un organico in notevole sofferenza: secondo quanto segnalato dall'amministrazione penitenziaria, a fronte di un organico di 45.325 unità, la forza lavoro presente al 1° gennaio 2016 è pari a 36.981, con una carenza di ben 8.344 unità;
in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 395 del 1990, gli appartenenti al Corpo svolgono le seguenti attività: assicurano l'esecuzione delle misure privative della libertà personale; garantiscono l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano la sicurezza; partecipano, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espletano il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura; concorrono nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso. Agli appartenenti alla Polizia penitenziaria vengono attribuite, inoltre, diverse funzioni; sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente agli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali (ai sensi degli artt. 6 e 21 del decreto legislativo n. 146 del 2000); agenti di pubblica sicurezza (ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121 del 1981); ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria (ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale); Polizia stradale (secondo quanto disposto dall'art. 12, lett. *f- bis* , del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992);
in quanto forza di polizia a competenza generale, la Polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 218 del 2012, è entrata a comporre la Direzione investigativa antimafia (DIA) e l'Interpol;
pur rientrando nel comparto sicurezza, ad oggi non è stato dato seguito alla previsione di equiparazione ordinamentale rispetto alla Polizia di Stato. In tale quadro, tuttavia, il comma 973 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato il comma 155 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, autorizzando stanziamenti di bilancio per gli anni 2016-2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato, di cui al decreto legislativo n. 334 del 2000 ed in particolare ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, 973.892 euro per il 2017 e di 1.576.400 euro annui, a decorrere dal 2018;
considerato che ad oggi non è stata data attuazione a tale disposizione di legge ed è ormai prossima la scadenza di cui all'art. 8 della legge n. 124 del 2015,
si chiede di sapere quali orientamenti e determinazioni il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 973, della legge n. 208 del 2015.
(4-05755)
BARANI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'Inps ogni hanno presenta il bando "Estate INPSieme", ex Valore Vacanza, nel quale sono proposti

viaggi estivi di studio sia in Europa sia in Italia, gratuiti o a prezzi estremamente agevolati, che prevedono una serie di attività e iniziative appositamente sviluppate, strutturate nella logica dell'orientamento professionale, dell'insegnamento di attività sportive, dell'educazione alla legalità, dell'educazione alimentare, sanitaria e comportamentale;
i posti sono assegnati attraverso il bando di concorso che viene pubblicato in genere nei primi mesi dell'anno in "Iniziative Welfare", con oneri a carico del fondo welfare. Tale fondo è privato ed autofinanziato dagli iscritti. Nel 2015, i prelievi alla fonte degli ex Inpdap, Enpa, Ipost ed Enpals hanno dato un gettito per oltre 400 milioni di euro, senza contare che le somme giacenti e non spese dalle precedenti gestioni ammontano a diverse centinaia di milioni di euro;
all'iniziativa possono partecipare i ragazzi, anche maggiorenni, regolarmente iscritti ad una scuola secondaria superiore, che siano figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità o siano iscritti alla gestione fondo Ipost o siano assistiti Ipa o siano il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
nella presentazione della domanda i giovani sono stati tenuti a presentare l'Isee, per determinare la graduatoria e l'importo del contributo erogabile. Nel mese di marzo è scaduto il termine per la presentazione delle domande e ad aprile sono uscite le graduatorie degli ammessi;
secondo quanto risulta l'interrogante, su circa 80.000 domande presentate ne sono state accolte circa 35.000, quindi 45.000 ragazzi sono rimasti in graduatoria;
risulta altresì che molte delle mete italiane sono rimaste deserte,
si chiede di sapere:
quali intendimenti abbia il Ministro in indirizzo per favorire la più ampia partecipazione possibile all'iniziativa, in considerazione del fatto che essa riguarda ragazzi che altrimenti, in relazione al reddito familiare, non potrebbero parteciparvi, ove si consideri che sussistono consistenti avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
se non ritenga opportuno intervenire presso l'Inps, affinché l'istituto si adoperi per offrire le mete italiane per le quali c'è ancora capienza ai ragazzi che non sono riusciti ad entrare in graduatoria.
(4-05756)
BARANI - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
dal 5 al 21 agosto 2016 il Brasile ospiterà i giochi olimpici, l'evento sportivo in assoluto più prestigioso ed antico;
la torcia con la fiamma olimpica è giunta in Brasile proveniente dalla città svizzera di Ginevra ed è stata ricevuta dalla presidente brasiliana Dilma Rousseff, che però sarà, più che probabilmente, allontanata dalla presidenza il prossimo mese di maggio, per essere sottoposta ad *impeachment*;
a complicare ulteriormente il già compromesso quadro politico brasiliano, si inserisce la forte crisi economica che ha colpito il Paese e che chiaramente non giova alla realizzazione delle strutture indispensabili alla celebrazione dei giochi olimpici;
in particolare, le difficoltà finanziarie dello Stato di Rio de Janeiro potrebbero addirittura determinare la chiusura degli ospedali nel mese di agosto;
in tale clima incandescente si inserisce anche la preoccupazione per la gestione dell'evento olimpionico da parte della Polizia militare di Rio, riconosciuta tra le più violente del Brasile e che Amnesty international dice che abbia ucciso ben 307 persone nel solo 2015;
ad aggravare in maniera preoccupante tale stato di cose si è aggiunto lo scoppio di un'epidemia di influenza aviaria (H1N1) che, dall'inizio del 2016, ha già provocato più di 100 morti;
il Governo federale brasiliano, di concerto con i Governi dei singoli Stati, ha dato il via ad una grande campagna di vaccinazioni per le categorie maggiormente a rischio, quali bambini, anziani, malati cronici, reclusi e persone a contatto con il pubblico;
sono già stati distribuiti decine di milioni di vaccini, il che dimostra quanto sia grave la situazione;
considerato che:

sebbene gli esperti sostengano che nel vaccino 2015-2016, diffuso in Italia, siano presenti anche gli anticorpi contro la H1N1, chi non ha già provveduto alla somministrazione è potenzialmente a rischio;
a quanto risulta all'interrogante in Italia tale vaccino è irreperibile, perché "fuori stagione";
affinché la vaccinazione abbia effetto occorre che venga somministrata almeno 4 settimane prima di entrare nelle aree a rischio contagio;
il portale *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "Viaggiare sicuri" non menziona l'epidemia scoppiata in Brasile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e per quale ragione gli organismi preposti non abbiano provveduto ad avvisare di questa emergenza sanitaria;
se il Ministro della salute sia stato informato dell'epidemia presente in Brasile da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità;
se si intenda provvedere a fornire il vaccino contro la H1N1 per i turisti diretti in Brasile e quando questo avverrà;
se si ravvedano rischi sanitari per gli atleti italiani che ad agosto parteciperanno ai giochi olimpici e se questi non siano già stati opportunamente vaccinati.
(4-05757)
FUCKSIA, MOLINARI, VACCIANO, DE PIETRO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* -
Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il 27 giugno 2002, con legge dello Stato, è stato istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) chiamato a gestire in modo più efficace le scorte alle persone potenzialmente obiettivi di minacce o attentati;
nel nostro Paese l'impegno di risorse adibite a tale scopo, nonostante la *spending review* effettuata tra il 2012 e il 2014 abbia ridotto le persone sotto scorta da 600 a 200, è molto ingente, si parla di oltre 250 milioni di euro all'anno e di circa 3.000 uomini tra Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e uomini della vigilanza impiegati come *bodyguard*, che affiancano quotidianamente ministri ed ex ministri, parlamentari, sindacalisti, presidenti di Regione, sindaci, magistrati, giornalisti, collaboratori di giustizia;
per contro, a titolo esemplificativo, negli USA, hanno diritto a una scorta permanente solo Presidente e vicepresidente, in Austria solo il Presidente della Repubblica e il Cancelliere federale, in Francia il Presidente dell'assemblea nazionale e quello del Senato, in Germania hanno la scorta solo il capo dello Stato, il Presidente del Bundestag (parlamento federale) e i ministri;
nel Regno Unito e in Francia molti degli esponenti politici che usufruiscono del privilegio delle *bodyguard* le pagano privatamente, mettendo mano al proprio portafoglio;
l'assegnazione delle scorte ad autorità politiche e istituzionali, nonché ai cittadini che dimostrano l'effettivo rischio per la propria incolumità, da molti anni ormai è oggetto di polemiche e critiche sia per i costi che ricadono sui contribuenti, sia per le procedure;
qualora non si tratti di personalità che ne abbiano diritto per ruolo, come le più alte cariche dello Stato, sottoposte a tutela obbligatoria durante il mandato e per ulteriori 12 o 24 mesi dalla fine del mandato e i Ministri con portafoglio, devono sussistere prove conclamate, come lettere di minacce, telefonate anonime, attentati falliti per allertare, mediante denunce, la Questura di competenza e la Prefettura e, solo dopo un *summit* tra il prefetto e il questore, viene deciso se assegnare o meno una scorta, o intraprendere altre forme di tutela;
l'assegnazione della scorta e delle relative auto blindate viene rilasciata sulla base di un'effettiva necessità, seguendo una lista di priorità degli scortati suddivisa in 4 livelli di gravità di rischio: il primo livello prevede l'assegnazione di 2 o 3 auto blindate con 3 agenti per auto; il secondo livello prevede 2 auto blindate con 3 agenti ciascuna; il terzo un'auto blindata con 2 agenti; il quarto un'auto non blindata con 1-2 agenti;
la scorta viene revocata quando la persona cambia incarico o il pericolo corso dalla personalità scortata può dirsi superato, ma i casi di revoca non sono frequenti, in quanto l'interruzione del servizio, anche

per una specie di meccanismo di resistenza da parte della persona scortata, diventa problematico, così spesso si prosegue in un servizio che, di fatto, non ha più ragione di esistere; tuonano come conferma le dichiarazioni del 2012 del segretario nazionale *pro tempore* del sindacato SILP-CGIL, Claudio Giardullo, sul sito *internet* "Polizia Democratica", ripreso da diversi organi di stampa, che dichiarava quanto il problema principale non fosse tanto «l'assegnazione della scorta», che «avviene attraverso una valutazione della gravità e dell'attualità del rischio e non v'è dubbio che, quando l'assegnazione avviene, una necessità esiste. Ma (...) la revoca, ovvero il momento in cui questo rischio cessa e si dovrebbe procedere all'interruzione del servizio, perché il pericolo non esiste più o perché la persona ha cambiato incarico». Secondo l'affermazione di Giardullo, a questo punto interviene «un meccanismo di resistenza da parte della persona scortata e dell'istituzione alla quale essa appartiene, così spesso si prosegue in un servizio che non ha più ragione di esistere»;

le polemiche riguardano una sottostima del rischio effettivo e pertanto un eccesso di rigore nell'assegnazione (nel 2014 la Procura di Bologna riapriva l'inchiesta archiviata sui comportamenti omissivi di funzionari di Stato nella revoca della scorta al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002, revoca che, si ricorda, seguì a una circolare del Ministro dell'interno *pro tempore* Claudio Scajola, nonostante le tante pressioni per reintrodurla);

ci sono state perplessità sulla sottrazione della scorta al colonnello Sergio De Caprio "capitano Ultimo", l'ufficiale dei Carabinieri, che, nel 1993, arrestò il capo mafia Toto Riina, come pure fece discutere la mancata scorta al sacerdote Pino Puglisi e al giornalista Beppe Alfano, entrambi uccisi dalla mafia, lasciati soli come tanti altri minacciati da pericoli quotidiani eppure non tutelati dallo Stato e voci critiche si sono alzate anche in merito al rientro in un programma di protezione di Lucia Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia;

più spesso, le polemiche riguardano però l'attribuzione di una scorta a chi non è figura istituzionale, per la quale la scorta è prevista di *default* , e che non si è mai schierata contro la criminalità organizzata, tra cui diversi sindacalisti e giornalisti;

del 2015 è la polemica sui 120.000 euro al mese della scorta del segretario della Lega Nord, ma risultano tra coloro che godono di un servizio di scorta numerosi ex Presidenti delle Camere e del Consiglio e numerosi parlamentari ed ex parlamentari tra cui Marcello Pera, Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini, Irene Pivetti, Carlo Scognamiglio, Oliviero Diliberto, Claudio Scaiola, l'ex sindaco di Roma Alemanno, Massimo D'Alema, Ciriaco De Mita, Carlo Taormina, Mario Baccini, il presidente della Lazio Claudio Lotito, l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, peraltro condannato in via definitiva per corruzione, i coniugi Mastella, Clemente e Alessandra Lonardo, pure rinviati a giudizio per tangenti, l'ex presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo;

tra i giornalisti usufruiscono di un servizio di scorta Vittorio Feltri, Bruno Vespa, Emilio Fede, Maurizio Belpietro e sempre a mero titolo esemplificativo, Federica Angeli di "la Repubblica" e Paolo Borrometi dell'Agi, ai quali è stata pure conferita l'onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica, per le minacce conseguenti al lavoro svolto nell'interesse dei cittadini a essere informati. Un prestigioso riconoscimento che i 2 giornalisti hanno ricevuto per la perseverante lotta alle mafie portata avanti attraverso la loro rispettiva attività d'informazione;

Federica Angeli vive sotto scorta dal 17 luglio 2013, a causa delle minacce di morte subite nel corso di un'inchiesta sul *racket* degli stabilimenti balneari di Ostia. Fu anche testimone oculare di uno scontro a fuoco nel quale furono coinvolti personaggi dello stesso ambiente del *racket*, che raccontò agli inquirenti ricevendo ulteriori e ancor più gravi intimidazioni e minacce;

Paolo Borrometi è sotto scorta da oltre un anno e mezzo, a seguito di un'aggressione fisica e di ripetute minacce per le sue inchieste sulla mafia ragusana e sulla criminalità organizzata della Sicilia sud orientale. In un'intervista rilasciata il 28 settembre 2014 a "il Fatto Quotidiano", il giovane giornalista dichiarava: «Non è semplice. Non è semplice dovere uscire con due persone che ti guardano le spalle. Non è semplice dover dire spesso di no agli amici anche solo per andare a mangiare una pizza. Io dico sempre che sogno (...) una mattina di svegliarmi, di guardarmi allo specchio, e di poter dire

compiutamente che ne è valsa la pena»;
infine, di questi giorni, il direttore dell'emittente televisiva notoriamente legata all'antimafia "Telejato", Pino Maniaci, è balzato alle cronache, poiché indagato per estorsione nei confronti dei sindaci di Partinico e Borgetto (Palermo): avrebbe preteso soldi e favori, tra i quali anche l'assunzione dell'amante presso l'ufficio del sindaco, Salvatore Lo Biundo, per "ammorbidire" i suoi servizi televisivi, e millantato minacce e intimidazioni di stampo mafioso false, come l'uccisione dei suoi cani, verosimilmente e da quanto emerge dalle intercettazioni dei Carabinieri di Palermo, ad opera del marito della sua amante, Gino Bua, per le quali aveva ricevuto messaggi di solidarietà dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e da altre illustri personalità, al fine di ottenere misure di scorta;
considerato che risulta palese che tale misura non solo necessita dell'impiego di sostanziosi fondi pubblici, ma lo stesso strumento di tutela, prolungato nel tempo, influisce negativamente sulle condizioni psicologiche e nello svolgimento delle attività quotidiane di chi, nell'esercizio del proprio lavoro, si trova costretto a chiedere protezione allo Stato,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo possano riferire quale sia lo stato attuale delle indagini in seno all'omicidio, correlato ad una presunta omissione di protezione, di cui Marco Biagi è stato vittima;
come siano effettivamente articolati i costi della sicurezza tra macchine blindate e personale;
quale sia il numero dei soggetti che attualmente beneficiano della scorta, in particolare dei giornalisti attualmente sotto scorta e se, nel controllo del fenomeno (per numero di personale delle forze dell'ordine adibite a scorta e per costo complessivo), siano adeguatamente valutate le ragioni che giustificano tali assegnazioni;
quali misure vogliano intraprendere al fine di accelerare le procedure e portare a termine le indagini, riducendo le tempistiche necessarie atte a garantire tutela, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, riducendo l'utilizzo di unità di personale delle forze dell'ordine e dei relativi costi;
quali misure intendano intraprendere per evitare che le scorte possano essere utilizzate talora come *status symbol* piuttosto che come strumento di necessaria protezione.
(4-05758)
TOCCI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che il Presidente della Repubblica è stato il destinatario di una lettera, firmata da oltre 14.000 docenti, relativa al blocco delle classi e degli scatti stipendiali della docenza universitaria. Nella missiva si segnalava l'urgenza di rimuovere il blocco delle classi e degli scatti stipendiali, in vigore dal 1° gennaio 2011, sancito dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successivamente prorogato dalle varie leggi di stabilità, al fine di coprire l'intero quinquennio 2011-2015;
considerato che:
l'università italiana vive ormai da anni un periodo travagliato, stretta fra normative sempre più vincolanti, che dovevano decretarne un progresso (poi non verificatosi nei termini previsti) e una carenza di risorse che le impediscono di svolgere efficacemente la sua funzione. Ciò nonostante riesce, malgrado la costante decurtazione di risorse e le tante difficoltà attuali, a mantenersi a livelli molto buoni sul piano della visibilità scientifica internazionale. I nostri laureati sono molto apprezzati sia in Italia che all'estero, al punto che spesso si lamenta il fenomeno della "fuga dei cervelli", senza considerare come e dove quei "cervelli" si siano formati. È questo il frutto dell'abnegazione della docenza che assicura il buon funzionamento dell'istituzione;
la docenza universitaria è stata già sottoposta ad un'altra penalizzazione sul piano retributivo, quella del blocco dei contratti del pubblico impiego *ex* legge n. 448 del 1998, art. 24. Si ricorda, infatti, che per il personale non regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, l'adeguamento retributivo avviene di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive;

il prolungato blocco di classi e scatti stipendiali ha colpito, in modo particolare, i docenti più giovani, i quali, come tutti, continueranno a risentirne gli effetti per l'intera carriera, sul trattamento di fine rapporto e infine sulla pensione. Si pensi, ad esempio, a un "giovane" ricercatore di 35-40 anni, che attualmente percepisce uno stipendio netto mensile di poco superiore ai 1.700 euro; a seguito del blocco dei contratti, delle classi e degli scatti stipendiali, gli è stato imposto di rinunciare negli anni 2011-2014 a circa 200 euro netti al mese. La prospettiva di un pessimo trattamento morale ed economico renderà assai difficile il reclutamento delle giovani leve. Per i meno giovani la penalizzazione economica è in percentuale meno grave, ma la loro dignità è comunque pesantemente toccata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'iniziativa per riconoscere, in sede legislativa, lo sblocco degli scatti a partire dal 1° gennaio 2015 e il valore legale degli scatti maturati negli anni 2011-2014.

(4-05759)

BRUNI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'art. 7 del decreto legislativo n. 139 del 2005, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", prevede che "In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo";

l'art. 15, comma 1, dispone che "Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione";

relativamente alla revisione della geografia del citato ordine professionale, non vi sono disposizioni, né nella delega al Governo contenuta all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, recante la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, né nei successivi decreti legislativi di attuazione;

nella sola relazione di accompagnamento al decreto-legge, vi è un unico riferimento agli ordini forensi, lasciando intuire, al contrario, che ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili non siano coinvolti dalla riforma;

considerato che:

gli articoli 7 e 15 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005 non prevedono un ambito territoriale degli ordini strettamente correlato alla sola circoscrizione di un tribunale, bensì optano per un'articolazione territoriale, modulabile anche in rapporto al dato quantitativo inerente ai professionisti operanti in un determinato circondario;

l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al pari degli altri ordini professionali, è una formazione sociale espressione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto aggregazione di persone accomunate dall'appartenenza ad un albo professionale e dall'esercizio di una professione, così come esplicitato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2005;

in ragione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, l'ordinamento giuridico considera gli ordini enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, ed in quanto tali, obbligati al rispetto delle norme, di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo;

l'eventuale soppressione di alcune articolazioni territoriali degli ordini soggiace alla riserva di legge di cui agli articoli 97 e 117 della Costituzione, necessitando pertanto di un'espressa manifestazione di volontà legislativa in tal senso, che rechi altresì le necessarie disposizioni in ordine all'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine, al personale dipendente, ai patrimoni, alle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare ed ai rapporti giuridici in corso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'ordine professionale dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili debba mantenere il proprio assetto territoriale, come previsto dal decreto legislativo n. 139 del 2005, indipendentemente dagli effetti della riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari.
(4-05760)
BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, VACCIANO, STEFANO, MOLINARI, FUCKSIA, DE PIETRO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
le banche, a partire dal 1989, anno dell'entrata in vigore legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e del relativo decreto di attuazione decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche", sono tenute a garantire la fruizione dei propri servizi da parte di tutti, incluse le persone con disabilità, tenendo conto, a tal fine, di criteri e specifiche tecniche all'uopo finalizzate;
il principio di base contenuto nel decreto di attuazione, recante le prescrizioni tecnico-normative in materia di accessibilità riconducibili a tale componente, è dunque quello di assicurare che anche le persone diversamente abili possano godere dei servizi e degli uffici così come tutti coloro non affetti da alcun *handicap;*
tale obbligo è, inoltre, rafforzato dall'articolo 24 della legge n. 104 del 1992, ai sensi del quale tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico devono essere prive di barriere architettoniche;
considerato che:
i dispositivi tecnologici come *bancomat*, punti informativi ed altri dispositivi simili devono essere accessibili alle persone con disabilità ed il loro utilizzo deve avvenire in condizioni di autonomia, sicurezza e *comfort*. Ed invero, a tal fine un disabile dovrebbe poter utilizzare, in maniera autonoma, gli sportelli *bancomat*, così da non avere bisogno di nessuno per compiere essenziali operazioni finanziarie;
per quanto riguarda la progettazione accessibile, i macchinari che (nello specifico gli sportelli *bancomat*) erogano servizi rientrano nel campo di applicazione delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, considerati in ambito sia privato che pubblico. In tale contesto di riferimento, tuttavia, i dispositivi *bancomat* non vengono menzionati esplicitamente e le informazioni utili che il progettista può trarre sono essenzialmente legate a criteri progettuali ed ad alcune specifiche funzionali e dimensionali. Pertanto, le apparecchiature devono essere, per tipo e posizione planimetrica e altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; in altri termini, gli strumenti automatici di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno delle banche, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate anche da persona su sedia a ruote;
in estrema sintesi, ed a titolo meramente esemplificativo, sarebbe necessario dotare la tastiere di pulsanti grandi per essere leggibili anche dagli ipovedenti, porre lo schermo ad un'altezza tale da permetterne la fruizione ai disabili (ovvero tra i 90 e i 120 centimetri), così come il *bancomat* deve consentire un approccio frontale tale da garantire l'accostamento della sedia a rotelle, senza dimenticare la regolarità della strada che conduce allo sportello, per cui è essenziale, ad esempio, la presenza dello scivolo. In sostanza, altezze utili del piano di lavoro, della tastiera, e dello schermo, idonea inclinazione dello schermo e della tastiera, sezione del macchinario che permetta un approccio frontale. Applicando gli accorgimenti progettuali che risolvono le esigenze di tipo fisico-motorio si otterrà un oggetto utilizzabile da un più vasto *target* di utenza che includa, pertanto, anche persone con disabilità fisica;
considerato infine che se è pur vero che nel corso degli anni sono state diffuse delle linee guida per progettare gli sportelli *bancomat* "a misura di disabile", è altrettanto vero che l'Italia, purtroppo, è ancora indietro rispetto a quanto disposto sul punto dall'Unione europea (progetto "APSIS4all", lanciato nel 2011, con lo scopo di rendere i servizi pubblici, tra cui i *bancomat*, accessibili per tutti).

Ed infatti, non sono molti gli esempi di *bancomat* accessibili ai portatori di *handicap* nel nostro Paese, eppure i disabili sono clienti al pari degli altri,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con azioni di competenza al fine di garantire anche alle persone con disabilità, in particolar modo di tipo fisico-motorie, l'accessibilità, nonché la fruibilità, ai servizi offerti dagli sportelli *bancomat* presenti sia all'interno che all'esterno degli istituti finanziari.
(4-05761)
CASSON - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in data 27 aprile 2016, dalla stampa cittadina, si è appreso che, durante la seduta della commissione consiliare V del 26 aprile 2016, l'assessore per l'ambiente del Comune di Venezia, geometra Massimiliano De Martin, dava informazione che l'Autorità portuale di Venezia aveva presentato ufficialmente alla commissione per le verifiche di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istanza relativa allo scavo di un nuovo grande canale nella laguna di Venezia, il così detto canale Tresse nuovo, dava notizia che la documentazione era stata trasmessa e depositata al Comune e invitava gli enti interessati a presentare le loro osservazioni;
tale informazione è stata ribadita nel corso della successiva riunione del Consiglio comunale di Venezia del 28 aprile;
nessun avviso pubblico, da parte dell'Autorità portuale, è comparso sui quotidiani, nazionali e locali, circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA (art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
si è appreso dalla stampa locale, e poi appurato, che la ragione della mancata comunicazione pubblica risiederebbe nel fatto che l'istanza dello scavo del canale Tresse nuovo sarebbe stata presentata al Ministero in data 26 aprile 2016, con titolazione in epigrafe e nei contenuti progettuali non conformi alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 aprile;
gli elaborati presentati dall'autorità portuale di Venezia sono stati presentati in base al codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che risulta abrogato dall'art. 217 del nuovo codice degli appalti di cui sopra dal giorno stesso della sua entrata in vigore;
avvalora l'immediata efficacia del nuovo codice il fatto che nelle norme transitorie contenute all'art. 216, al comma 27, viene precisato che "Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti";
alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, presso il Ministero dell'ambiente non risultava avviata alcuna procedura per la valutazione di impatto ambientale del progetto intitolato, direttamente o indirettamente, canale Tresse nuovo;
risulta altresì che già una precedente istanza di VIA per il canale Tresse nuovo con "Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia" era stata dichiarata irricevibile, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con lettera del direttore generale Puja ne avrebbe genericamente raccomandata la priorità;
da un accesso agli atti effettuato dall'interrogante, risulta che una lettera del 15 marzo 2016 del capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture, Mauro Bonaretti, all'Autorità portuale di Venezia attesta che «Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato irricevibile l'istanza relativa all'avvio della procedura di VIA Speciale per il progetto "Canale Tresse Nuovo - Interventi per

la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia" in quanto trasmesso non corredato dagli atti e dalla documentazione progettuale prevista dalle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione relativa alle procedure di VAS e VIA"»;
il capo di gabinetto scriveva anche: «Si invita pertanto codesta Autorità a predisporre la documentazione necessaria ad avviare la suddetta procedura in conformità con quanto previsto dalle specifiche tecniche sopra indicate»;
alla data del 20 aprile 2016, giorno di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, non risulterebbe pervenuta al Ministero dell'ambiente alcuna istanza di VIA che faccia rientrare il progettonella condizione prevista dall'art. 216;
sempre da attività di accesso agli atti può dirsi che in nessun carteggio, tra l'Autorità portuale e il Ministero delle infrastrutture e tra quest'ultimo e il Ministero dell'ambiente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità portuale di Venezia, il Ministero delle infrastrutture riconoscerebbe o indicherebbe il progetto in variante, o come parziale variante ad altro progetto in valutazione;
il capitano di vascello Goffredo Bon, prima ancora di assumere il comando della Capitaneria di porto di Venezia, in un'intervista rilasciata venerdì 6 aprile, ha dichiarato: «penso che il progetto delle Tresse possa essere la soluzione valida», dimostrando di non essere informato minimamente del fatto che l'istanza di VIA non era stata nemmeno incardinata e che il progetto sarebbe quindi giuridicamente inesistente;
a giudizio dell'interrogante il contesto nel quale cade la questione del canale è reso confuso e inquietante da altri eventi collaterali molto importanti: 1) l'Autorità portuale di Venezia è prossima alla fase di transizione per scadenza (1° ottobre 2016) del secondo quadriennio dell'attuale presidente Paolo Costa; 2) è ancora più vicina la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità di sistema portuale; 3) è in essere un riassetto societario della società VTP concessionaria della gestione del *terminal* della Marittima; 4) la sentenza del Consiglio di Stato impone al TAR del Veneto di andare al merito sul ricorso presentato dalla cooperativa Portabagagli del porto di Venezia, aprendo nuovi scenari; 5) il timore è che ci si trovi di fronte, stanti i vari "errori procedurali" commessi e le forzature operate, a "dilettanti allo sbaraglio" ovvero ad uno stallo e immobilismo, inaccettabili perché consentirebbero alle grandi navi di continuare a passare *sine die* nel bacino di San Marco ovvero, ancora peggio, ad un clima quale quello che fece sorgere e prosperare lo scandalo del MOSE del consorzio Venezia nuova, nell'ambito del quale sono stati coinvolti, tra decine di altri, anche due ministri della Repubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti rappresentati e quali decisioni e controlli intendano esercitare;
se non ritengano necessaria, nel caso specifico del canale Tresse nuovo, una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità portuale di Venezia, anche per fare chiarezza sulle continue dichiarazioni del presidente Paolo Costa, che chiamano in causa direttamente lo stesso Ministro e comunque i suoi uffici;
se in effetti il cosiddetto progetto canale Tresse nuovo sia giuridicamente inesistente in quanto a) ogni nuovo progetto dovrebbe essere conforme al livello di progettazione previsto dal codice degli appalti e privo di difformità progettuali; b) va evitata qualsiasi forma di pressione o interferenza da parte degli uffici ministeriali circa la definizione, la priorità e l'esito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, in contrasto con la normativa vigente, e c), in particolare, vanno rispettate le nuove norme e ogni nuovo progetto nello specifico relativo alla laguna di Venezia, dichiarata di preminente interesse nazionale, deve essere valutato in relazione alle qualità ambientali dei progetti, previste dagli art. 95 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
se, relativamente alle dichiarazioni del nuovo comandante della Capitaneria di porto, non ritengano di dover verificare quanto segnalato, d'intesa eventualmente con l'ammiraglio ispettore delle Capitanerie di porto;
se non ritengano necessario esercitare la vigilanza sul bando dell'Autorità portuale circa l'assetto

societario e la cessione delle quote azionarie;
se non ritengano opportuno attendere il pronunciamento della sentenza del TAR del Veneto ordinata dal Consiglio di Stato per la prosecuzione del bando;
se il valore delle quote deciso dall'Autorità portuale sia un valore reale o sia invece legato ad una valutazione speculativa, stante la breve durata della concessione.
(4-05762)
URAS, STEFANO, CERVELLINI, MUSSINI, VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, FUCKSIA, DE PIETRO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Sardegna ospita il 61 per cento delle servitù militari italiane, e i 3 più grandi poligoni d'Europa;
si tratta, in particolare, dell'ex base La Maddalena, di due siti per il poligono interforze di Salto di Quirra, della base militare di capo Frasca, dell'aeroporto militare Decimomannu, della base militare di capo Teulada, dell'ex base missilistica degli Stati Uniti di monte Limbara, della base militare Sinis-Cabras, della base militare di Tavolara, della base militare Santu Lussurgiu, della base aerea Elmas, del poligono interforze di Salto di Quirra, della base capo Frasca-Decimommannu, del poligono interforze di Salto di Quirra, della base militare Santo Stefano-La Maddalena;
tutti questi territori sono riconosciuti come di altissimo pregio ambientale e di grande prospettiva economico-turistica in un quadro di rigorosa ecosostenibilità, e che come tali andrebbero salvaguardate, valorizzate e utilizzate;
appare necessario progettare soluzioni di significativa riduzione della presenza militare in Sardegna, prendendo atto del mantenimento dei necessari punti di difesa ed addestramento, ma rilanciando l'estrema necessità di una nuova attenzione all'ecosostenibilità delle attività militari e di adeguati interventi di bonifica e risanamento ambientale degli spazi di esercitazione, finalizzati alla salvaguardia della salute di tutti gli operatori civili e militari, delle popolazioni e anche dell'intero patrimonio ambientale, culturale e storico-archeologico della Sardegna;
essendosi dimostrato, ad oggi, non perseguibile con successo lo smantellamento dei poligoni militari attivi, non appare pensabile che la Sardegna non sia destinataria di adeguati investimenti di compensazione a carico del sistema della difesa nazionale ed europea e Nato, come quelli previsti per lo sviluppo delle attività informatiche, di *cyber* controllo e di operazioni belliche simulate e dei relativi addestramenti, operando con un diretto coinvolgimento delle università;
è, quindi, necessario predisporre, di intesa con la Regione e le autonomie locali sarde, un piano di razionalizzazione ed ottimizzazione della presenza militare in Sardegna, in un quadro certo di riduzione della presenza;
in tale quadro, appare importante considerare la questione relativa alla caserma di Prato sardo a Nuoro. Si tratta, infatti, di una nuova caserma, sorta in seguito all'accordo di programma datato 1997 tra Comune, Regione e Ministero della difesa;
la costruzione della nuova caserma, che ha richiesto oltre 18 anni di lavoro, colloca la struttura in periferia ed è volta a sostituire la vecchia area "dell'artiglieria", che si trova nel centro della città di Nuoro, e che verrà riutilizzata come parco urbano;
in tale sito, di oltre 4 ettari, sono previsti strutture operative e uffici, alloggi, *auditorium*, mensa e officina, e dovrebbero essere ospitati 250 militari della brigata Sassari, reparto da sempre riconosciuto e positivamente inserito nell'ambito dell'intera comunità regionale, anche in considerazione delle ricadute economiche e in funzione dei servizi di vigilanza più volte svolti anche in funzione di prevenzione e protezione civile (incendi e calamità naturali);
preoccupa che la struttura militare possa essere utilizzata per funzioni differenti da quelle previste e non concordate con Regione e autonomie locali interessate, con evidente ed inaccettabile spreco di denaro pubblico;
preoccupa inoltre che si pensi ad un suo eventuale utilizzo ai fini dell'accoglienza dei migranti, costringendo i richiedenti asilo in un ambito esterno agli abitati, quasi a volere ripetere inaccettabili forme di isolamento ed *apartheid*, o peggio improprie forme di sostanziale ghettizzazione,
si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda mantenere, anche nell'ambito del processo di riduzione e razionalizzazione della presenza militare in Sardegna, la nuova caserma di Prato sardo per le originarie funzioni, assegnando a tale struttura un reparto della brigata Sassari;
a che punto sia la predisposizione dell'accordo tra Stato e Regione per la rideterminazione della presenza militare in Sardegna.
(4-05763)
LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
Vittoria, in provincia di Ragusa, rappresenta da tempo un'emergenza per la recrudescenza criminale e mafiosa che la riguarda e che è stata portata all'attenzione da diverse operazioni delle forze dell'ordine, della Procura distrettuale antimafia di Catania e di Ragusa. Un contributo importante lo ha dato la società civile dell'antiracket e della politica locale. Di recente, è salita alla ribalta nazionale grazie alle inchieste giornalistiche del giornalista Paolo Borrometi, riprese nelle ultime settimane da diversi telegiornali della Rai;
è un fenomeno che va colpito per evitare che possa frenare o continuare a condizionare pesantemente l'economia legale e produttiva, che in questa provincia trova realtà economiche sane, di alto livello ed innovative. Aprire gli occhi è pertanto indispensabile, così come conoscere bene il fenomeno, far crescere una cultura della responsabilità e contrastare atteggiamenti "negazionisti" o "minimalisti" della presenza mafiosa. Combattere la mafia presente nel territorio costituisce un approccio responsabile e in grado di tutelare lo sviluppo e quella parte onesta così diffusa nella provincia di Ragusa;
per comprendere la minaccia mafiosa in questa parte della Sicilia, è utile partire da quanto si legge nell'ultima inchiesta del giornalista Borrometi: secondo alcuni dati della Banca d'Italia, la provincia di Ragusa gode del privilegio di poter contare su uno sportello bancario ogni 2.000 persone qualora si dovesse comprendere in tale calcolo anche i bambini (per l'esattezza 2.040). Sembra quasi una sorta di "El Dorado" che va ben al di là della pur ricca e consistente economia ragusana. In sostanza, non risultano ricchezze tali da giustificare un rapporto abitanti/banche ben superiore anche al capoluogo di Regione (a Palermo uno sportello ogni 2.827 abitanti). Sembra configurarsi una sorta "di isola nell'isola", che negli anni ha visto attrarre investimenti di imprenditori in odor di mafia (come Oliviero Tognoli) e di mafiosi veri e propri che l'hanno considerata come una "terra loro", a cominciare dai fratelli Salvo di Salemi che, dalla lontana provincia di Trapani negli anni '70 sono venuti ad investire nel ragusano. Così anche dalla provincia di Palermo arrivavano imprenditori coinvolti nel rapporto con *boss* del calibro di Provenzano, come i Martorana, i Castello, i Gambino ed i Lo Piccolo;
a Vittoria è presente il mercato ortofrutticolo, fra i più importanti d'Italia ed il numero di appartenenti alle forze dell'ordine destinati alla Provincia di Ragusa è assolutamente sotto numero, per di più assorbiti nella gestione dell'immigrazione, per i continui sbarchi nel porto di Pozzallo;
dal mercato vittoriese vengono immessi nella filiera nazionale frutta e verdura, che poi arrivano sulle tavole degli italiani, tramite il "triangolo dell'ortofrutta", Milano, Fondi e Vittoria. Anche su questa realtà commerciale vanno spese le giuste attenzioni, senza criminalizzare tutti o generalizzare indiscriminatamente. È necessario prendere atto che la contaminazione mafiosa inizia dalla base, sin da subito, a volte anche durante la raccolta, con il gravissimo fenomeno del caporalato. Poi la filiera del mercato di Vittoria, dal produttore ai padroncini, ai commissionari, ai famosi "posteggianti", ai concessionari, sino a coloro che confezionano gli imballaggi, le cassette, gli angolari ed i trasporti, gestiti dai Casalesi;
le recenti operazioni di Polizia hanno permesso di assicurare alla giustizia il pericoloso reggente dell'ormai storico *clan* Carbonaro-Dominante, Gionbattista Ventura (detto "Titta u marmararu"). Il Ventura è stato tratto in arresto, su ordine della Direzione distrettuale di Catania per le continue minacce di morte indirizzate nei confronti del giornalista Paolo Borrometi ed a seguito delle parole di alcuni pentiti che, secondo la Direzione distrettuale antimafia, ne avrebbero confermato l'intenzione omicidiaria;
il capo del *clan*, da tempo in galera, rimarrebbe Filippo Ventura, detto "Filippo u Marmararu".

L'odierno reggente sarebbe il figlio di Gionbattista, Angelo Ventura (detto "u Checco") che si dividerebbe lo scettro del comando con lo zio e fratello di Filibbo e Gionbattista, Gino Ventura;

nel mercato e nella relativa filiera, rimangono operanti, secondo l'interrogante anche dopo l'ultima inchiesta giornalistica de "La Spia": Francesco Giliberto, Massimo Buzzone, Saro Nifosì, Angelo Ventura ("u checco") e Adriano Vona. Francesco Giliberto, cognato del figlio di Gionbattista Ventura, Angelo (detto "u checco"), gestirebbe la "Linea Pack", azienda di imballaggi che, fino a poco tempo fa, risultava intestata direttamente ai Ventura e che da un anno è passata di proprietà al Giliberto. Il mercato è una cassaforte, che vede diversi pluripregiudicati operare. Giambattista La Terra (detto "Pirrè") con importanti precedenti penali (anche per omicidio) risulterebbe come socio occulto di un *box* al mercato e che trafficherebbe con la droga. E ancora Giombattista Puccio (detto "Titta u Ballarinu"), Vincenzo Di Pietro (detto "Enzo u mastru"), Emanuele (detto "Elio") Greco e Pino Gueli, tutti già segnalati per l'articolo 416-*bis* del code penale. Giombattista Puccio gestisce cassette ed imballaggi, con l'azienda MP Trade Srl. Stesso settore in cui si segnala Vincenzo Di Pietro (detto "Enzo u mastru"). Emanuele (detto "Elio") Greco, con la "Vittoria Pack Srl", intestata alla moglie, Concetta Salerno, si occupa di realizzazione di vaschette in *pet*, cassette in plastica ed angolari in carta ed angolari in pvc. Da segnalare, inoltre, il cognato, di Greco, Roberto Salerno, considerato il suo "factotum". Anche Pino Gueli è un imprenditore che si celerebbe dietro l'omonimia di un altro Pino Gueli ed anche lui è già stato incriminato del 416-*bis*. Angelo Alecci inteso "Cocuzza" e Giovanni Busacca inteso "A veccia" (già coinvolti per 416-*bis* nella nota operazione di "Piazza pulita" del 1993) avrebbero acquisito un'azienda che assembla pedane in legno da mettere all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria; poi ci sono i Consalvo, arrestati nell'operazione "Box" della Polizia di Stato un anno fa e da poco ritornati in libertà. Giacomo Consalvo, insieme ai figli Giovanni e Michael, sono titolari di aziende per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli (cassette ed imballaggi in plastica) ed erano fortemente temuti dagli altri imprenditori tanto da falsare, con le loro imposizioni, anche i prezzi di mercato, di conseguenza recando un enorme danno ai consumatori. La Dia, dopo le risultanze dell'operazione "Box" della Polizia di Stato di Ragusa, ha sequestrato beni per 7 milioni di euro ai Consalvo. Eppure risulta come i Consalvo continuino ad amministrare tranquillamente il proprio patrimonio;

altra attività importante nella città di Vittoria sono le agenzie funebri. Proprio in questo campo si celerebbe un'altra attività del *clan* Ventura, gestita nell'ombra da Angelo Ventura per riciclare parte dei soldi della droga e delle estorsioni. L'agenzia si chiama "Santa Maria Goretti", gestita da 3 "fiduciari" del Ventura: i fratelli Refano, Ivan e Salvatore e Andrea Teresi. Ivan (Giovanni) Refano ha diversi precedenti ed è stato più volte in galera, così come il pregiudicato, Andrea Teresi. Nel settore si segnala anche un altro pregiudicato, Gianni Giacchi, ritenuto come il guardia spalle di Angelo Ventura (u checco);

la città di Vittoria ed il vittoriese sono particolarmente floridi per le estorsioni e la droga. Fino a poco tempo fa era il reggente Gionbattista Ventura a gestirle in prima persona. Oggi sarebbe Emanuele Garofalo, già segnalato per svariati reati, a gestirle. Poi Andrea Arcerito, già arrestato a fine del 2014. La droga e le armi erano gestite dai figli del capomafia Filippo Ventura, Angelo (detto Elvis) e Jerry, da poco in galera per mafia, grazie alle rivelazioni di alcuni pentiti, insieme al cognato Marco Di Martino. I 2 Ventura ed il cognato Di Martino detenevano a casa di quest'ultimo parte importante delle armi del *clan*. Va ricordato, infatti, che la Polizia di Stato lo scorso autunno ha ritrovato a casa del Di Martino una vera e propria "Santa Barbara";

nel settore della droga sono stati segnalati anche Michele Marinelli (da poco arrestato), Marco Papa (arrestato nel 2004) e Marco Giurdanella, già in galera per risse, droga ed estorsioni e che, nel luglio 2015, ha violato ben 7 volte in 7 giorni le misure di prevenzione. Poi ancora Rosario Greco, con diversi precedenti per mafia, che venne arrestato a seguito di diverse perquisizioni della Polizia di Stato nell'ottobre 2015, ma che da poco è in libertà. Ed Andrea Gambini (con precedenti per lesioni, percosse, ricettazione, minacce, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, furto, guida in stato d'ebbrezza), arrestato l'ultima volta nel luglio 2015, dopo un tentato omicidio. Sempre in libertà sono

tornati alcuni storici affiliati, come Paolo Cannizzo, inteso "Paulu U niuru", elemento di spicco del *clan* Carbonaro Dominante che ha operato sul territorio vittoriese con agenzie di trasporti (avrebbe rilevato con un altro soggetto, Titta Luminoso, l'agenzia di trasporti di Guglielmo Costa); ancora, Salvatore Fede, già segnalato per 416-*bis*, scarcerato e successivamente arrestato nuovamente per pena definitiva e da pochi mesi tornato in libertà, avrebbe operato a fianco di Paolo Cannizzo citato nel settore trasporti; Venerando Lauretta, già condannato per 416-*bis* che, in attesa di condanna definitiva, opera con una concessionaria di auto nel vittoriese. Poi i fratelli pluripregiudicati per 416bis, Anagelo e Salvatore Di Mercurio. I due fratelli continuano ad essere nella filiera del Mercato (la Polizia ha sequestrato qualche tempo fa l'impresa di Angelo Di Mercurio) e avrebbero aperto un locale, gestito dai 2 ma intestato a familiari incensurati. Il locale, come raccontato da un'altra inchiesta giornalistica sul sito *on line* "La Spia", è assiduo luogo di ritrovo per diversi pluripregiudicati vittoriesi;

poi c'è il cosiddetto "affare della plastica", che è anche causa dell'inquinamento ambientale del ragusano. Il *business* lucrosissimo è stato denunciato già nell'aprile del 2015 con una inchiesta giornalistica sempre dal giornalista Paolo Borrometi e da poco oggetto di sequestro giudiziario. L'interrogante si riferisce all'attività, svolta con attenzione certosina, della Procura di Ragusa che ha portato al sequestro di un'intera azienda, la Sidi Srl, intestata a Giovanni Donzelli (già condannato per 416-*bis*), alla moglie Giovanna Marceca ed al figlio, Raffaele. I 3 sarebbero gli attori che, con diversi ruoli, avrebbero partecipato (secondo quanto si legge nel decreto del giudice per le indagini preliminari, richiesto dalla Procura di Ragusa, dopo le indagini della Guardia di finanza) al disastro ambientale che la società di lavorazione della plastica (dismessa proveniente dagli impianti serricoli) ha commesso nel territorio vittoriese e acatese. Dal dispositivo del giudice per le indagini preliminari si legge "Quanto al pericolo, giova osservare che la libera disponibilità dell'opi?cio e del terreno circostante dove la SIDI srls esercita la sua attività in difformità dalle prescrizioni dell'A.U.A. può aggravare e protrarre le conseguenze del reato, con danno per la salute umana e l'ambiente". Il tutto, per di più, smaltito in una cava di sabbia dismessa in località Marina di Acate, cioè a 2 passi dallo splendido mare ibleo, reso famoso dalla *fiction* "Il Commissario Montalbano". I rifiuti, definiti "pericolosi" dalle analisi disposte dalla Procura di Ragusa, rappresentano una vera e propria bomba ambientale;

in ultimo vi è il dato più preoccupante a giudizio dell'interrogante, cioè il ritorno indisturbato di alcuni storici pentiti che, ultimato il proprio periodo di collaborazione con lo Stato, hanno ripreso a calcare le scene dei loro crimini. Su tutti sono Claudio Carbonaro, che, secondo un articolo su "La Spia", con l'aiuto di 2 pluripregiudicati (già segnalati per 416-*bis*) Nino e Crocifisso Minardi, si sarebbe inserito nel (fruttuoso) settore della plastica. E Roberto Di Martino che, per il tramite del fratello Daniele, è ritornato ad operare, sia nel mercato ortofrutticolo che nel campo della droga;

va segnalato inoltre, che, recentemente, un magistrato in forze alla Procura di Ragusa è stato fatto oggetto di un'aggressione, verosimilmente legata alla propria attività di contrasto all'illegalità del territorio vittoriese e, complessivamente, ragusano,

si chiede di sapere:

quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di Polizia, supportare il movimento *antiracket*, sostenere la verifica del legale andamento del mercato ortofrutticolo e l'applicazione meticolosa dei protocolli di legalità;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per sostenere la Direzione distrettuale antimafia di Catania e la Procura di Ragusa nell'azione di repressione della mafia e dell'illegalità, volta a monitorare i *boss* scarcerati e l'attività criminale di corruzione e collusione intrapresa nuovamente nel territorio;

quali iniziative si intendano assumere per colpire il meccanismo di riciclaggio con una meticolosa prevenzione nei confronti delle attività finanziarie e bancarie e dei flussi mafiosi che dalle altre province siciliane confluiscono nel ragusano;

quale iniziativa intenda intraprendere per supportare e tutelare dalle continue e gravissime minacce di morte il coraggioso giornalista Paolo Borrometi, già nominato con un "*motu proprio*" dal Presidente

della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana;
quale iniziativa intenda intraprendere per tutelare il magistrato aggredito della Procura di Ragusa;
quali iniziative intenda intraprendere per favorire e sollecitare nuove indagini che possano liberare il territorio da queste presenze così pervasive.
(4-05764)
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:
l'INPS ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, un avviso pubblico per il reclutamento di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico-legali delle unità operative complesse o speciali centrali e territoriali;
l'assunzione di 900 medici rappresenta un dato positivo sul piano occupazionale e sul terreno dell'aumento dell'efficienza relativa all'espletamento degli adempimenti medico-legali;
il contratto che i medici utilmente collocati in graduatoria stanno firmando in questi giorni stabilisce, come previsto dalla deliberazione presidenziale n. 147/2015 INPS e dall'avviso pubblico, all'articolo 3, rubricato "obblighi, condizioni e incompatibilità": "L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all'art. 4, comma 10 *bis*, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";
tale incompatibilità è stata meglio chiarita dallo stesso INPS per il tramite del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, in quanto "si vuole evitare un conflitto di interessi anche potenziale";
considerato che:
il suddetto articolo 4, comma 10-*bis*, recita: "In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007";
il decreto interministeriale lavoro-salute del 18 aprile 1996, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante "Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS" (*Gazzetta Ufficiale* n. 99, serie generale, parte prima, del 29 aprile 1996), all'articolo 6, comma 2, recita: "L'insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporterà l'immediata decadenza dall'incarico";
nonostante le norme contrattuali e regolamentari siano estremamente chiare, stabilendo la decadenza immediata del medico fiscale INPS nel caso in cui lo stesso si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro (articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, come modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000), risulta che alcune Direzioni regionali e provinciali dell'Istituto non stiano procedendo in tal senso, limitandosi semplicemente a sospendere il medico dall'incarico, tra l'altro anche in violazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 12 ottobre 2000, emanato ai sensi della normativa sopracitata, che limita la sospensione esclusivamente per "giustificati e documentati motivi", e comunque per un massimo di 180 giorni avendo lo stesso Istituto chiarito che, tra i giustificati e documentati motivi non rientra lo svolgimento di altra attività professionale (circolari INPS n. 4 e n. 199 del 2001),
si chiede di sapere:
se il conflitto di interessi che si viene a creare nello svolgimento dei due incarichi sia dovuto alla trasformazione delle liste di iscrizione dei medici in liste ad esaurimento che ha modificato la natura

del rapporto intrattenuto con l'INPS, includendo, di fatto, tale categoria di sanitari tra le risorse umane dell'Istituto, con esclusione, quindi, dei medici fiscali non iscritti in tali liste e di quelli a rapporto con le Aziende sanitarie locali;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di chiedere all'INPS il rispetto delle norme regolamentari, in particolare l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, in modo che non si creino ingiustificate e inspiegabili situazioni di disparità di trattamento, a parità di condizioni, nei confronti di tutti i medici fiscali dell'Istituto.
(4-05765)
MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 5 maggio 2016 è stato proclamato lo stato di agitazione nazionale del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con preannuncio di giornata di sciopero nazionale e mobilitazioni di piazza per il 18 maggio;
la categoria chiede l'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del fuoco a quelle degli altri corpi, mediante l'attuazione del loro inserimento nel comparto sicurezza con l'estensione dei meccanismi di equiparazione retributiva di cui agli artt.16, 43 e 43-*ter* della legge n. 121 del 1981;
da oltre trent'anni gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco subiscono una forte sperequazione sia sul piano retributivo (oltre 300 euro in meno di stipendio) sia pensionistico, rispetto agli corpi, in particolare rispetto alle forze di polizia ad ordinamento civile, come il Corpo forestale dello Stato, con cui i Vigili del fuoco hanno sempre condiviso attività di antincendio boschivo (e parte di essi peraltro saranno conglobati nei Vigili del fuoco a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato), e la Polizia di Stato, sebbene con tutte le forze di polizia condividano i medesimi compiti istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, soccorso pubblico, e nonostante siano parimenti esposti ad elevato rischio;
il CONAPO (sindacato autonomo dei Vigili del fuoco) chiede con urgenza, per evidenti ragioni di equità, un riequilibrio di questa anomala situazione, anche in vista delle prossime riforme, che interessano le forze di polizia in attuazione della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015 ("legge Madia");
lo stesso Governo Renzi, in sede di legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), nel prevedere per il 2016 un contributo straordinario alle forze dell'ordine, quale riconoscimento dell'impegno profuso, al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, ha individuato quali beneficiari i corpi di polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le forze armate, con ciò attribuendo legittimamente ai Vigili del fuoco pari riconoscimento degli altri corpi;
a giudizio dell'interrogante è dunque doveroso completare, pur nel rispetto della specificità del ruolo di ciascun corpo, quel processo di omologazione, anche sotto il profilo retributivo e pensionistico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di accogliere le istanze del corpo dei Vigili del fuoco, ovvero, in caso di risposta negativa, quali siano le ragioni del diniego, considerato che parte delle risorse occorrenti potrebbero essere reperite destinando la restante quota dei risparmi derivanti dalla soppressione del corpo forestale dello Stato a misure di perequazione dei trattamenti retributivi e pensionistici dei Vigili del fuoco con gli altri corpi dello Stato.
(4-05766)
PADUA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
con decreto del dirigente del servizio n. 218 del 3 marzo 2016 è stata rilasciata, come da normativa vigente, alla società privata Acif l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il progetto di ampliamento dell'attività di gestione dei rifiuti della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericoli e non presso il comune di Scicli (Ragusa), in contrada Cuturi;
il provvedimento, però, come si evince da una richiesta di rettifica del decreto del 2 maggio 2016, non ha ricevuto il parere favorevole dall'Arpa, struttura territoriale di Ragusa, in relazione ai pareri formulati dagli enti interessati in sede di conferenze dei servizi;

come si legge nell'atto dell'agenzia che si occupa di protezione ambientale, in cui si chiede di revocare in autotutela il provvedimento dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, "in assenza delle definitive valutazioni" dell'Arpa non si ritiene che si possa assicurare un adeguato livello di protezione ambientale;
l'art. 29-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di procedura per il rilascio dell'AIA, stabilisce che, nell'ambito della conferenza dei servizi prevista dalla legge e convocata dall'autorità competente, vengano acquisite le prescrizioni del sindaco in materia di lavorazioni insalubri e "la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente" (comma 5);
è da rilevare come tra le motivazioni anteposte all'articolato del decreto n. 218 si faccia riferimento alla nota prot. n. 75389 del 22 dicembre 2015 in cui si richiama un parere favorevole dell'Arpa con prescrizioni;
l'agenzia, in sede di richiesta di rettifica del decreto ha rilevato come quella non fosse altro "che un atto interno di Arpa Sicilia", che la struttura territoriale ragusana "ha trasmesso al competente settore dell'agenzia"; l'atto sarebbe poi stato inoltrato alla direzione generale del Dipartimento acqua e rifiuti dell'assessorato regionale "al solo scopo di evidenziare il permanere delle problematiche più volte rilevate" e riguardanti sia aspetti procedurali che questioni tecniche connesse alla gestione dei rifiuti e alle operazioni di miscelazione;
considerato che:
l'attività, che consta anche del trattamento di rifiuti pericolosi, è materia che certamente potrebbe incidere in maniera determinante sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente;
numerose fonti di stampa, inoltre, riportano la notizia della mancanza di altri pareri degli enti convocati alla conferenza dei servizi;
valutato che da numerose parti politiche è stata fatta richiesta di ritiro in autotutela amministrativa del provvedimento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, per le proprie competenze, presso l'autorità procedente, al fine di acquisire notizie ufficiali circa il regolare *iter* della procedura amministrativa conclusa con il provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
(4-05767)
PADUA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni ed integrazioni, reca "Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale";
il Consorzio per le autostrade siciliane (Cas), la cui natura giuridica è di ente pubblico regionale non economico, sottoposto al controllo della Regione Siciliana, è stato costituito nel 1997 dall'unificazione, previsto dall'art. 16, lettera *b)*, della legge, dei 3 distinti consorzi concessionari Anas operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
con sentenza del 3 febbraio 2016, depositata in cancelleria il 13 aprile, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tar Sicilia - sezione di Catania, II, n. 1390 del 2015 riguardante l'espropriazione dei terreni per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela, lotti 6 e 7 - "Ispica";
il giudice d'appello amministrativo competente, nel ricorso proposto dal Consorzio per le autostrade siciliane avverso l'azienda agricola La Moresca, ha confermato che il Cas, nel corso del procedimento di espropriazione di alcune aree di proprietà privata, abbia agito contrariamente alla legge in materia di preventiva comunicazione del riavvio del procedimento espropriativo (dato che alcuni atti erano stati annullati dal giudice amministrativo di primo grado con sentenza 2710 del 2012 e si sarebbe dovuto informare nuovamente l'azienda dell'avvio della procedura. In questo senso la sentenza del Consiglio

parla, addirittura, di evidente "colpa grave dell'amministrazione che per ben due volte è incorsa nella stessa identica violazione", punto 8.3);
in sintesi, la tesi supportata dal Cas, secondo cui il progetto presentato per realizzare l'autostrada nel tratto oggetto del provvedimento ablatorio non avrebbe potuto essere diverso in ogni caso, anche nel momento in cui l'azienda agricola avesse collaborato con l'autorità amministrativa per la definizione di percorsi alternativi, non è stata accolta dal tribunale che, invece, a seguito di una relazione specifica disposta sul caso, ha stabilito come elementi idonei ai fini della scelta conclusiva del procedimento avrebbero potuto essere sostenuti attraverso la partecipazione del soggetto privato, essendo stata accertata dalla perizia l'esistenza di 3 possibili alternative di percorso (e non potendosi giustificare la mancata partecipazione del privato in ragione di soli aggravi procedurali);
per il Consiglio di giustizia amministrativa la vicenda dell'espropriazione, a differenza di quanto supportato dal Cas che fondava le modalità dell'intervento di espropriazione sulla base dell'esercizio di poteri speciali, in ragione del preminente interesse nazionale dell'infrastruttura stabilito *ex lege*, concerne "l'esercizio degli ordinari poteri ablatori di natura reale (...)" (punto 5) e l'uso di tali poteri non è stato conforme alle disposizioni normative;
in conclusione, il Consiglio di giustizia amministrativa ha confermato quanto disposto dal giudice di primo grado, stabilendo, altresì, (punto 7.4) che il procedimento espropriativo "dovrà riprendere il proprio corso dal momento in cui l'avviso di avvio avrebbe dovuto essere inviato al destinatario e che i successivi momenti decisionali andranno rinnovati alla luce degli apporti procedimentali che il privato fornirà, da valutare anche ai fini di una soluzione collaborativa della vicenda";
valutato che:
non si è a conoscenza dei tempi con cui il Cas ha intenzione di proseguire nella realizzazione dell'opera, dovendo ora, in ogni caso, procedere secondo le modalità stabilite nella sentenza dei giudici amministrativi di secondo grado di Palermo;
per quanto risulta all'interrogante, nessuna comunicazione è finora giunta all'azienda agricola citata, indice di una fase di "stallo" procedimentale;
il rischio che si vuole assolutamente evitare è che l'*iter* di questa vicenda, ferme restando le decisioni assunte in sede giurisdizionale, porti alla mancata prosecuzione dei lavori di realizzazione dei tratti dell'autostrada Siracusa-Gela in questione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda acquisire presso le autorità amministrative richiamate, nei limiti delle proprie competenze, elementi informativi ulteriori in merito a modalità e tempistiche di prosieguo del procedimento di realizzazione dell'infrastruttura.
(4-05768)
SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, DE PIETRO, MOLINARI - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
nel 2006 la Croce rossa italiana stipulava con Ares 118 una convenzione triennale diretta relativa alla gestione delle ambulanze del Lazio, per mezzo della quale si impegnava a mantenere i rapporti contrattuali in essere di 95 autisti;
l'articolo 4.2 della convenzione, specificatamente previsto per tutelare i lavoratori, stabiliva che: "la C.R.I. si impegna ad attivare le procedure per i relativi contratti validi per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione cioè dal 10/08/2006 al 9/08/2009 o fino allo scadere dei successivi rinnovi. Successivamente il personale cesserà ogni rapporto con l'ente e verrà messo a disposizione dell'Ares 118 che, d'intesa con il competente Assessorato Regionale provvederà a mantenerlo in attività". Contestualmente, Ares 118, tramite il centro per l'impiego, bandiva un avviso pubblico per 95 autisti e barellieri a tempo indeterminato;
con determinazione direttoriale n. 72 del 26 maggio 2008, la Croce rossa italiana includeva il personale rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) in un elenco per la stabilizzazione; la Regione Lazio, a sua volta, con delibera n. 4936 del 20 marzo 2008 si impegnava a dare piena applicazione agli accordi del 6 novembre 2006 e

dell'8 gennaio 2007, sottoscritti a seguito della stipula di un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali, in virtù dei quali tutti i lavoratori assunti dalle aziende e da enti sanitari ed a tempo determinato in servizio alla data del 29 settembre 2006, avrebbero visto la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato al maturare dei 3 anni dalla stipula della convenzione, alla cui naturale scadenza veniva disposta una proroga fino al dicembre 2011;
nell'ottobre 2011 la Croce rossa italiana si vedeva riconsegnare anticipatamente la convenzione, alla luce delle numerose vertenze presentate dai lavoratori, cui era stato applicato il contratto di sanità privata AIOP, senza che si fosse proceduto, come norma prescrive, ad alcun concorso pubblico;
l'Ares, a seguito della disdetta della Croce rossa italiana, al fine di consentire il mantenimento del servizio di emergenza sanitaria alla popolazione, decideva di affidare il servizio a gestori privati in attesa che venisse effettuata la gara europea. Affidamento ulteriormente prorogato fino al settembre 2014 allo stesso raggruppamento temporaneo di imprese che sembrerebbe essere poi risultato il vincitore del bando, in quanto unico partecipante;
detto raggruppamento temporaneo di imprese, in data 16 novembre 2015, procedeva alla sottoscrizione di un verbale di accordo aziendale con il quale si stabiliva all'art.1 che "a far data dal 1° dicembre a tutto il personale in forza viene applicato integralmente, in sostituzione di quello precedente il CCNL servizi Assistenziali ANPAS". Tale alternativa comportava un trattamento economico gravemente peggiorativo per tutti i dipendenti in servizio, già remunerati secondo le tabelle economiche di cui alla contrattazione collettiva nazionale AIOP, quale contratto collettivo del comparto sanità privata, in palese violazione di quanto disciplinato nel capitolato di gara;
considerato che:
allorquando la Croce rossa italiana ebbe a riconsegnare anticipatamente la convenzione, nel dicembre 2012, l'Ares si vide costretta ad indire una procedura negoziata, senza bando, della durata di 6 mesi, e che sarebbe stata bloccata dal nuovo Presidente della Regione Lazio Zingaretti; in tale occasione, inoltre, venne fatto presente che la Croce rossa italiana non avrebbe ottemperato, durante il periodo in cui era in essere la convenzione, a quanto previsto, riferendosi, nello specifico, all'estromissione del personale autisti e barellieri che operavano da oltre 7 anni per essere sostituiti con altro e proprio personale;
la nuova organizzazione deliberata dall'Ares ed affidata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, in realtà, oltre ad aver rappresentato un incomprensibile aumento di spesa, a fronte di una diminuzione del servizio, avrebbe previsto anche la soppressione di numerose postazioni a cui andrebbero assommate le gravi carenze di organico, inficiando seriamente il corretto funzionamento dell'assistenza sanitaria in emergenza dei cittadini, come prevista dai Lea. Ed invero, in virtù del regolamento ministeriale relativo ai requisiti dei servizi sanitari condiviso dal gruppo interregionale per l'emergenza-urgenza, al quale ha aderito anche l'Ares, esso avrebbe previsto una ripartizione delle automediche in ragione di una ogni 60.000 abitanti. Pertanto, con riguardo ai dati raccolti nel censimento del 2011, il numero delle automediche, in sostituzione delle ambulanze, risulterebbe essere ben al di sotto delle soglie minime di garanzia;
la razionalizzazione finora operata non sembrerebbe avere realizzato i risultati sperati, ed invero, avvalendosi di società private, la spesa sostenuta per l'emergenza sanitaria in un anno risulterebbe fortemente aumentata, a fronte di un risparmio operato unicamente sulla spesa per il personale direttamente dipendente da Ares 118, in contrasto con quanto prescritto dal codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006);
la situazione sembrerebbe essersi aggravata a seguito dell'espletamento della gara europea, allorquando a tutto il personale veniva imposta, in maniera del tutto arbitraria, l'applicazione di un contratto ANPAS, notoriamente rivolto a lavoratori facenti parte di organizzazioni di settore, disapplicando quanto previsto dal capitolato di gara, ove viene espressamente riportato tra i requisiti che "Al personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere applicato un contratto collettivo nazionale di sanità privata";
il comma 3-*bis* dell'art. 81 del codice reca la seguente disposizione: "L'offerta migliore è altresì

determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
sembrerebbe che diversi tra autisti ed infermieri non beneficerebbero, nella situazione odierna, di un trattamento economico adeguato rispetto alla loro qualifica;
infine, ferma restando per gli interroganti l'impossibilità di avere esatta contezza delle procedure e degli esiti dell'espletamento del bando di gara, stante il diniego della Regione a produrre copia di tutti gli atti relativi alla gara europea a chi, investito dei requisiti, ne abbia fatto domanda, sembrerebbe che l'esternalizzazione dell'emergenza sanitaria nel Lazio, l'unica al momento interamente privatizzata, non corrisponderebbe ad altro che ad una disarmante dequalificazione del servizio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, e se non intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni opportuna azione volta ad appurare che siano state osservate tutte le disposizioni di legge nell'affidamento del servizio di emergenza sanitaria nel Lazio dal 2006 ad oggi;
se il Ministro della salute non intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgere alcuna azione ispettiva volta ad appurare che nel Lazio sia assicurata l'osservanza dei Lea;
se il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non intenda svolgere tutte le opportune indagini, affinché sia appurata la correttezza dell'inquadramento contrattuale del personale impiegato e quali azioni intenda intraprendere, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze con quanto disciplinato nel bando di gara europeo.
(4-05769)
MALAN - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno e della salute* -
Premesso che:
il minore ha il diritto inviolabile di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, riconosciuto dagli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991;
la legge n. 184 del 1983, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, così come modificata dalla legge n. 149 del 2001 sul diritto del minore ad una famiglia, all'articolo 1, comma 1, recita: "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propri famiglia", specificando al comma 2 che "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto";
il comma 3 del medesimo articolo stabilisce altresì che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia";
gli stessi enti hanno altresì l'obbligo, per legge, di organizzare corsi di preparazione e aggiornamento degli operatori sociali per svolgere tali funzioni;
sempre prefiggendosi il medesimo obiettivo, il legislatore nazionale, con la legge n. 183 del 1984, ha stabilito tempi massimi di permanenza del minore al di fuori del contesto familiare originario (non più di 24 mesi prorogabili solo quando la sospensione della misura sia pregiudizievole per il minore) sancendo l'obbligatorietà per gli operatori sociali di delineare un progetto condiviso con la famiglia e funzionale al rientro tempestivo del minore allontanato; in particolare, la legge prevede che "Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore";
in una risoluzione del 2009 (Linee guida relative all'accoglienza etero familiare dei minori, adottate

dall'Assemblea generale del 18 dicembre 2009 con risoluzione A/RES/64/142, pubblicata il 24 febbraio 2010), le Nazioni Unite impegnano gli Stati con ogni mezzo (finanziario, psicologico e organizzativo) a preservare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine e ad impedire che il bambino ne debba uscire e, in tal caso, ad agevolarne il rientro dettando criteri ben precisi sull'affidamento temporaneo, quali: che il minore sia tenuto in luoghi vicini alla sua residenza abituale; che si ponga attenzione a che il minore non sia oggetto di abuso o sfruttamento; che l'allontanamento si prospetti temporaneo e si cerchi di preparare il rientro in famiglia al più presto possibile; che il dato della povertà familiare non sia da solo sufficiente a giustificare l'allontanamento del minore; che i motivi d'ordine religioso, politico ed economico non siano mai causa principale dell'invio di un minore fuori famiglia; che sia preferita, ove possibile, l'assegnazione ad un ambiente familiare rispetto all'istituto (soprattutto sotto i 6 anni di età); in tutti i casi, comunque, si richiede il coinvolgimento del minore nelle decisioni che lo riguardano;

in tale contesto legislativo è opinione condivisa, quindi, che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia debba essere un intervento residuale ed estremo, successivo ad ogni tentativo operato dalle istituzioni pubbliche al fine di evitarlo; in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte espressa, evidenziando che lo Stato deve dare prova, allo scopo di non subire sanzioni, di aver messo in atto "un arsenale" a tutela di tale diritto;

l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua conseguente istituzionalizzazione rappresenta un vero e proprio trauma per il bambino, a causa della deprivazione familiare e non va neppure trascurato il grave turbamento e il discredito sociale cui è soggetto il genitore cui vengono sottratti i figli, non di rado senza che ve ne siano i presupposti;

considerato che:

come si legge nell'8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (CRC) "continuano ad essere carenti i dati relativi alle cause dell'allontanamento e alle motivazioni della scelta di accoglienza (perché comunità o perché affido), ai tempi di permanenza in comunità e in affido, alle motivazioni che determinano la durata temporale dell'accoglienza e alla tipologia della struttura di accoglienza, impedendo di poter valutare con obiettività l'esistenza di progetti gestiti in suo favore";

si dispone, infatti, solo di stime pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2012 e successivamente aggiornate al 2014, sulla base di un'indagine di natura campionaria condotta in collaborazione con l'Istituto degli innocenti di Firenze; confrontando alcuni dati contenuti nell'indagine con fatti rilevabili nelle diverse realtà territoriali, emerge l'estrema approssimazione dei dati stessi, perché costruiti utilizzando parametri, indicatori e tipologie disomogenee, rendendo complessa e a volte impossibile un'analisi comparata e complementare;

stante l'urgenza di garantire la strutturazione compiuta di una banca dati nazionale, essa sembra essere legata alla progressiva operatività del cosiddetto S.in.Ba (Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie) più volte pubblicizzato dal Governo Renzi nelle varie sedi istituzionali, ma non ancora a regime, atto a consentire l'effettività della raccolta dati, con le modalità indicate e nei tempi stabiliti, al fine di rendere omogenee le fonti e i sistemi di rilevazione sull'intero territorio nazionale;

alla futura banca dati informatica si chiede quindi di fornire indicatori tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, in particolare con riferimento alle motivazioni degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare di origine (ad esempio, se sono stati riscontrati abusi in famiglia o inadeguatezza genitoriale, oppure in applicazione dell'art. 403 del codice civile, in caso di pericolo di vita del minore con provvedimento giurisdizionale), alla loro durata e al progetto di recupero individuale;

appare inoltre necessario che tale piattaforma informatica stabilisca l'obbligo di utilizzo della stessa da parte di tutti gli attori interessanti al sistema di affido minorile (enti locali, comunità, procure, servizi territoriali) e che, come si legge nel citato rapporto del CRC, "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia garantiscano un coordinamento preventivo e specifico tra di essi, al

fine di rendere comparabili i loro dati, e che il Ministero della giustizia specifichi i dettagli delle proprie rilevazioni, in particolare rispetto al dato sugli affidamenti di minori, disposti annualmente in via consensuale e convalidati dal Giudice Tutelare, distinguendo l'accoglienza in comunità dagli affidamenti familiari";
alla necessità della rilevazione dei dati numerici e degli indicatori tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, si aggiunge quella di un censimento degli istituti attraverso una mappatura delle diverse tipologie di strutture di accoglienza al fine di seguire tempestivamente l'evoluzione del fenomeno, sul quale incidono fattori in costante crescita, come il rilevante afflusso di minori stranieri non accompagnati e le loro immissione nelle medesime strutture, con inevitabili ricadute negative in termini di inadeguatezza e promiscuità a danno dei piccoli ospiti;
la pratica della durata *sine die* degli affidamenti eterofamiliari è costante e spesso accompagnata dall'assenza di un progetto teso al sostegno della famiglia per il reinserimento del minore nella stessa o comunque in un contesto familiare stabile;
tenuto conto delle criticità sintetizzate, appare doveroso rendere cogente un sistema di monitoraggio capillare e costante delle strutture abilitate a prendersi cura dei minori fuori famiglia e della attività dalle stesse eseguite secondo criteri di trasparenza e omogeneità,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quando entrerà in funzione il sistema informativo descritto per attuare, in tempo reale, una rilevazione di tutti i minori fuori famiglia, a qualunque titolo, e presenti sul territorio italiano, in grado di raccordare tutti gli enti istituzionalmente preposti alla tutela;
in particolare, se e quali misure intendano adottare, in caso di allontanamento, per pervenire ad un sistema di qualità per l'accoglienza dei minori fuori famiglia, secondo criteri di vigilanza efficaci e trasparenti e se ritengano di mettere a regime l'assistenza multidisciplinare integrata in tutte le fasi della presa in carico del minore;
se si intenda investire in programmi di tutela del minore, in alternativa all'istituzionalizzazione, al fine di proteggere e tutelare la crescita del minore all'interno del suo ambiente familiare, attraverso interventi di assistenza domiciliare funzionali alla prevenzione e al recupero del minore disagiato.
(4-05770)
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Considerato che:
la filiera del camperismo e del turismo all'aria aperta è uno speciale comparto produttivo e turistico che ogni anno porta oltre 3 milioni di italiani e 2,7 milioni di persone dall'estero a visitare, in *camper*, in *caravan* e in tenda, la nostra penisola alla scoperta di quell'Italia minore caratterizzata da splendidi borghi, città d'arte, parchi e riserve naturali;
i flussi turistici corrispondono al 5 per cento del movimento turistico domestico e al 6 per cento del movimento estero in Italia, per un totale di 22,9 milioni di notti, per un fatturato di 1,1 miliardi di euro annui (3,7 per cento della spesa complessiva) a dimostrazione di come questa modalità di viaggio possa costituire un volano per i sistemi economici locali grazie all'indotto riversato sui territori;
da oltre 30 anni l'industria del *caravanning*, dislocata nel distretto della val d'Elsa, tra le province di Firenze e Siena, lavora per valorizzare una realtà produttiva che, oltre a essere ambasciatrice del *made in Italy* all'estero, contribuisce alla promozione economica e turistica di località scarsamente valorizzate: un turismo ecologico, sostenibile e destagionalizzato che, con interventi mirati, potrebbe rappresentare uno dei canali ideali attraverso cui stimolare la ripresa delle economie nazionale e locali, come accaduto in Francia e in Germania. In Italia, però, una tale opportunità di sviluppo deve scontrarsi con un sistema ricettivo ancora carente: pur considerando le diverse tipologie di aree di sosta, le circa 2.000 strutture ricettive presenti non riescono a soddisfare la crescente domanda;
recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo stabilimento produttivo per *camper* e *caravan*, nella zona industriale della val d'Elsa, frutto di un cospicuo investimento privato;
con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), commi 85-86 dell'art. 1, si è approvato un importante incentivo alla rottamazione di vecchi *camper*, inquinanti e vetusti, pari a 5

milioni di euro per l'anno 2016,
si chiede di sapere:
per quali motivi siano passati 4 mesi dall'approvazione della legge di Stabilità senza che siano stati emanati i decreti attuativi per rendere operativa la rottamazione. Ogni giorno di ritardo, si può immaginare, crea un danno alle imprese del settore ed ai cittadini che vogliono investire nell'acquisto di questo mezzo di trasporto utilizzato da migliaia di famiglie;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario verificare eventuali responsabilità, considerando che lo stanziamento è solo per il 2016 e l'*iter* di acquisto è comunque lungo e la stagione di vendite in prossimità dell'estate sta passando rapidamente. Tale situazione pone a rischio i fondi stanziati ed un grave danno per le aziende e per gli oltre 7.300 lavoratori del settore, più l'indotto.
(4-05771)
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute* -
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nella delibera n. 91 dell'8 marzo 2016 (Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 14 marzo 2016) della Giunta regionale della Campania, al punto 3, si legge «di conferire all'associazione il "Faro d'Ippocrate", titolare del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina, il compito di svolgere un'attività indirizzata a conoscere, promuovere, mappare, inventariare, catalogare, e valorizzare, prevedendo la conservazione presso gli Incurabili, i beni culturali e del patrimonio storico-sanitario situati nel territorio di pertinenza delle AA.SS.LL. napoletane»;
nella stessa delibera, al punto 4, si precisa che «l'attività di cui al precedente punto 3 sarà svolta a titolo gratuito, salvo l'accesso ai contributi pubblici, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2005»;
pur non indicato in questa delibera, da questo stesso atto discenderebbe la disposizione di servizio n. 179 del 22 aprile 2016 del commissario straordinario della ASL Na1, dottor Renato Pizzuti, con la quale lo stesso disporrebbe l'assegnazione ad altra struttura e incarico della dirigente, Anna Sicolo, e delle altre 3 unità di personale ASL impegnate presso il polo archivistico dell'ex ospedale psichiatrico "Leonardo Bianchi" di Napoli, di fatto determinando, pur senza mai citarlo nella disposizione, la chiusura del polo stesso, e affidando i beni del Bianchi, tra cui un archivio con 60.000 cartelle cliniche, al presidente dell'associazione "Il Faro di Ippocrate", nonché dipendente della ASL, dottor Gennaro Rispoli;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
la Regione assume impropriamente decisioni su un patrimonio che appartiene in realtà all'azienda sanitaria locale;
si evidenzia l'affidamento a un soggetto privato di attività inerente alla gestione del bene pubblico senza che questo affidamento sia realizzato con una procedura di evidenza pubblica, né si possono considerare in alcun modo sufficienti le motivazioni riportate nella delibera regionale, che appaiono di natura del tutto arbitraria e opinabile. Tra l'altro, l'associazione "Il faro di Ippocrate", di natura privatistica, è proprietaria di un piccolo museo ubicato presso l'ospedale "Gli incurabili" di Napoli, assurto, nel 2011, con decisione della Giunta regionale, a museo di interesse regionale. Ad oggi, invero, sembra essere discutibile anche questa delibera a fronte di quanto disposto dalla circolare esplicativa, prot. n. 0460105, del 28 maggio 2008, per il riconoscimento di interesse regionale, n. 1 del 2008, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12, e degli articoli 4 e 5 del relativo regolamento di attuazione, n. 5 del 18 dicembre 2006. Inoltre, le attività dell'associazione, che prevedono, tra l'altro, anche richiesta di un contributo economico (come si apprende dal loro, in verità molto scarno, sito *internet*), si sostanziano nella visita guidata presso la farmacia storica dello stesso ospedale, ma non si ha notizia alcuna di specifiche ricerche, pubblicazioni e attività di carattere scientifico, che evidenzino le necessitate competenze nonché i requisiti di legge previsti per trattare le delicate mansioni che vengono loro affidate;
nella delibera non si fa riferimento alcuno ai vincoli superiori insistenti sui beni cui si fa riferimento, vale a dire i vincoli d'interesse particolarmente importante *ex* artt. 10 e 13 del codice dei beni culturali

italiani (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) e alle tutele e caratteristiche richieste per la loro catalogazione e conservazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso le sue sedi periferiche, nonché ai vincoli di inamovibilità delle collezioni dichiarate d'interesse particolarmente importante, salvo condizioni di assoluta emergenza. Piuttosto, si presuppone addirittura la possibilità di un loro spostamento presso l'ospedale "Gli Incurabili", senza alcuna specifica previsione di tutela, mettendo quindi a rischio la sussistenza di questo stesso inestimabile patrimonio;
la delibera esplicita attività di inventariazione e schedatura ufficiale del patrimonio, senza che però sia fatto cenno alcuno alla Sovrintendenza archivistica, né al Polo museale campano;
considerato altresì che, per quanto risulta all'interrogante:
a seguito di questo atto, pur non essendo esplicitato in esso l'assunzione anche del patrimonio archivistico delle ASL, con già richiamata disposizione, il commissario straordinario dell'ASL Na1 disponeva il trasferimento ad altra mansione di tutto il personale impiegato e quindi la sostanziale chiusura del polo archivistico sanitario dell'ex ospedale psichiatrico di Napoli "Leonardo Bianchi" istituito, in corretta rispondenza al dettato normativo, con delibera del direttore generale della ASL Na1 n. 747 del 30 aprile 2013, affidando lo stesso al presidente dell'associazione "Il faro di Ippocrate", nonché medico dipendente della stessa ASL, dottor Gennaro Rispoli, senza che questi o la sua associazione abbia le necessitate competenze e i requisiti di legge previsti per il trattamento e la conservazione di dati sensibili, come quelli contenuti nelle cartelle sanitarie;
nell'archivio dell'ex ospedale psichiatrico "Leonardo Bianchi" sono ospitate 60.000 cartelle cliniche e migliaia di documenti di natura amministrativa;
il polo archivistico sanitario dell'ex ospedale psichiatrico Bianchi ha partecipato al progetto nazionale promosso dal Ministero "Carte da Legare", lo stesso progetto che, si apprende dagli organi di stampa, il nuovo responsabile del luogo, il dottor Rispoli, riterrebbe illegittimo, perché "non autorizzato dall'ASL", denotando una grave incompetenza in materia;
il polo archivistico sanitario dell'ex ospedale psichiatrico Bianchi si è distinto negli anni come centro di eccellenza in materia, ha partecipato nel padiglione Italia all'EXPO di Milano, è stato frequentato da ricercatori e docenti provenienti da tutta Europa, ha stabilito rapporti di interlocuzione e collaborazione con centri di ricerca ed università italiane e straniere, in ultimo la convenzione siglata a dicembre 2015 con l'università "Suor Orsola Benincasa" e l'Unità di ricerca sulle topografie sociali della stessa, per la ricerca scientifica e la valorizzazione del patrimonio archivistico del Leonardo Bianchi;
tra le tante attività di carattere scientifico promosse dal polo, si ricorda in ultimo il convegno "La città degli specchi. Memorie dal manicomio", organizzato dal 7 al 9 aprile 2016, con l'università Suor Orsola Benincasa e la fondazione Basaglia, cui ha partecipato ed è stato pubblicizzato dallo stesso Ministero;
ritenuto che, a giudizio dell'interrogante:
le decisioni assunte dalla Regione Campania palesano più profili di illegittimità, rischiano di produrre un rilevante danno patrimoniale, mettono a rischio lo stesso patrimonio storico-artistico sanitario di Napoli, legittimano pratiche di uso privatistico dei beni pubblici teso al principale drenaggio di finanziamenti pubblici;
le conseguenti decisioni assunte dal commissario straordinario della ASL Na1 palesano più profili di illegittimità, determinano la sostanziale chiusura di un polo archivistico di eccellenza, determinano gravi rischi per la conservazione e la tutela di un patrimonio sensibile come quello dell'archivio sanitario dell'ex ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi,
si chiede di sapere quali azioni intendano attivare i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, per porre rimedio alla situazione descritta e ripristinare la dovuta situazione di legittimità e tutela del patrimonio storico-artistico e archivistico-sanitario di Napoli e della Campania.
(4-05772)
PANIZZA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 11 dell'art. 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 ("decreto Balduzzi"), ha introdotto l'obbligo per le società sportive, anche di natura dilettantistica, di dotarsi di defibrillatore semiautomatico (DAE) e di assumere l'onere della manutenzione;

l'entrata in vigore della legge è stata recentemente prorogata di ulteriori 6 mesi, rispetto al 20 gennaio 2016, perché non ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

considerato che:

installare un DAE senza pianificare le verifiche, i controlli, le manutenzioni periodiche e gli obblighi formativi espone le società sportive e i suoi amministratori a responsabilità civili e penali;

la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sono previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge e dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (art. 5 e allegato E);

la specifica regolamentazione in vigore per le società sportive impone la massima serietà e diligenza nel pianificare le attività di controllo e manutenzione. Infatti, il decreto ministeriale prevede espressamente che "la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo" (punto 4.5 "Responsabilità" delle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei DAE, allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013) e che "I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali" (punto 4.3 "Manutenzione e segnaletica" delle linee guida);

eventuali negligenze o imperizie nelle attività di manutenzione e verifica del DAE possono infatti addirittura impedire che siano attribuite responsabilità in capo al costruttore in caso di malfunzionamento del dispositivo. Non è neppure esclusa la configurabilità di una responsabilità da omessa o incompleta manutenzione dei DAE ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

in definitiva, i legali rappresentanti di società sportive, soprattutto dilettantistiche (generalmente volontari, che si prestano normalmente a titolo del tutto gratuito ad assumere cariche dirigenziali per periodi connessi all'attività propria o dei figli), si trovano caricati di responsabilità di natura civile (in parte risolvibili mediante la stipula di polizze assicurative), ma anche di natura penale, nel malaugurato caso di "crisi" di natura cardiocircolatoria degli atleti. In moltissimi casi, inoltre, l'assunzione di cariche dirigenziali all'interno delle società sportive non è connessa ad una costante pratica sportiva o ad una costante presenza negli impianti in occasione delle attività sociali;

in caso di società sportive che operano in uno stesso impianto sportivo l'onere dell'installazione e conseguente manutenzione e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura potrebbe risultare a carico dei proprietari delle strutture sportive, nella maggioranza dei casi, i Comuni, che, in relazione alla loro dimensione o articolazione territoriale, potrebbero avere difficoltà organizzative ed economiche a garantire la costante, quotidiana verifica dello stato di funzionalità di apparecchiature messe in dotazione di molteplici strutture sportive. Ciò anche in relazione alla diversificata articolazione delle modalità di gestione delle strutture stesse (società di gestione "di scopo"; gestione diretta; gestione affidata ad una delle società sportive operanti, eccetera);

in sostanza, poiché la normativa nazionale non attribuisce in modo chiaro e certo la responsabilità della manutenzione e disponibilità delle apparecchiature di defibrillazione, in caso di contenzioso penale, i legali responsabili delle società sportive o delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli impianti rischiano di trovarsi coinvolti in procedure particolarmente onerose dal punto di vista economico, personale e giudiziario;

oltre a tali problematiche, va riconosciuto che il "decreto Balduzzi" lascia molte incertezze applicative e "zone d'ombra" che, per un verso, rischiano di lasciare ampiamente insoluto il problema delle crisi cardiocircolatorie improvvise (che, naturalmente, non riguardano solo gli iscritti a società sportive, bensì l'intera popolazione, compresa quella che pratica attività sportive anche solo in modo

occasionale), e, per altro verso, alimentano incertezze interpretative che, nel momento in cui dovessero essere portate in sede giudiziaria, rischiano di coinvolgere pesantemente soggetti, enti, aziende che presumevano di essere esenti da responsabilità in ordine alla dotazione e manutenzione di DAE;
tenuto conto che:
qualsiasi provvedimento normativo o soluzione operativa deve tenere conto del fatto che il problema delle morti per arresto cardiocircolatorio improvviso è serio e diffuso, tanto da rappresentare la terza causa di morte più frequente nel mondo, dopo il cancro e le altre patologie cardiovascolari. Tale patologia ogni anno costa la vita ad almeno 60.000 persone in Italia e a 700.000 persone in Europa e negli Stati Uniti;
senza entrare in aspetti di carattere giuridico, risulta difficile ipotizzare una modifica "puntuale" del decreto Balduzzi tale da rimuovere eventuali conseguenze civili e penali per le società sportive o per gli enti proprietari di impianti sportivi indicate nello stesso decreto, mantenendone l'impianto originario;
è infatti evidente che l'obbligo della dotazione di apparecchiature DAE comporta in capo al soggetto obbligato, chiunque esso sia (inevitabilmente e per ragioni di diritto civile e penale di carattere generale), anche responsabilità in ordine alla loro effettiva disponibilità, conservazione e manutenzione;
in questo senso, anche l'ipotizzata attribuzione generalizzata dell'onere della dotazione di apparecchiature DAE in capo ai soli proprietari delle strutture, nella grande maggioranza dei casi Comuni, sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico, considerato che tali enti pubblici si troverebbero gravati di oneri di controllo e verifica costante delle apparecchiature tali da risultare difficilmente gestibili e, in ultima analisi, non in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi primari della normativa;
il decreto Balduzzi dovrebbe, invece, essere meglio e più efficacemente raccordato con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009", finalizzato alla tutela non solo della salute degli iscritti a società sportive, bensì dell'intera popolazione;
forte continua a rimanere la preoccupazione da parte delle società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che operano nei piccoli centri e nelle zone periferiche, per il modo con cui la norma può disincentivare il volontariato sportivo e la pratica sportiva, intesa soprattutto come un'occasione di socialità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, anche alla luce delle notevoli difficoltà di applicazione emerse, non ritenga di dover prorogare di altri 6 mesi l'entrata in vigore della legge;
se, contestualmente, nell'ambito del varo dei decreti di attuazione, e nelle more di un'eventuale procedimento di modificazione della normativa, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale della problematica, non ritenga necessaria una soluzione operativamente praticabile, ed efficace che preveda: 1) la diffusione, localizzazione e accessibilità degli apparecchi DAE, ossia l'attivazione di un sistema di geolocalizzazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei DAE e degli stessi apparecchi che siano in grado di fornire agli operatori dei servizi di primo soccorso (servizi 118 e 112), informazioni in tempo reale (su *desk* e su dispositivi mobili) in merito: a) alla localizzazione sul territorio delle persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi DAE; b) alla localizzazione degli apparecchi DAE e al loro stato di disponibilità e di manutenzione; c) al profilo dei soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità; 2) la disponibilità ed efficienza degli apparecchi DAE, ossia l'utilizzo di un sistema di controllo e manutenzione degli apparecchi da parte di tutti i soggetti che, a norma di legge, siano tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità, con funzione di trasmissione ad una "centrale unica" di informazioni in merito all'effettiva collocazione, stato di manutenzione e integrità degli apparecchi e "tutela" di

carattere legale del soggetto legalmente responsabile in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari, che, attraverso la documentazione di sistema, è in condizione di dimostrare l'avvenuta verifica dello stato di integrità e funzionalità; 3) la formazione, individuazione e rintracciabilità delle persone abilitate all'utilizzo corretto degli apparecchi DAE; 4) la non obbligatorietà, ma un meccanismo di incentivo, circa la presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE durante le sedute di preparazione e di allenamento e in tutte quelle situazioni in cui non vi è il coinvolgimento organizzato delle società sportive, ma dove le strutture sono date in uso per qualche ora a privati e che, pertanto, in alcun modo si prefigurano come competizioni agonistiche o allenamenti autorizzati o promossi dalle società o dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva; ciò non significa, da parte dell'interrogante né da parte delle società sportive, un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e formazione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, ma per non far gravare solo sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento dei volontari, con le negative conseguenze sull'attività sportiva di base, specie nei centri più piccoli e nelle zone marginali o periferiche, che si possono facilmente immaginare.

(4-05773)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02834, del senatore Orellana, sulla normativa disciplinante i controlli e il monitoraggio della presenza di sostanze inquinanti nelle acque.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05424 della senatrice Valentini.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.